Coniugi nemici

La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo

a cura di
Silvana Seidel Menchi
e Diego Quaglioni

Società editrice il Mulino Bologna

Istituto trentino di cultura

Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento
Quaderni, 53

«I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani»

I. *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di Silvana SEIDEL MENCHI - Diego QUAGLIONI

II. *Matrimoni in dubbio. Promesse disattese, unioni controverse, nozze clandestine (secoli XIV-XVIII)*, a cura di Silvana SEIDEL MENCHI - Diego QUAGLIONI

III. *Trasgressioni coniugali. Concubinaggio, adulterio, bigamia (secc. XIV-XVIII)*, a cura di Silvana SEIDEL MENCHI - Diego QUAGLIONI (in previsione)

IV.1 *Per una storia del matrimonio in Europa: un confronto nord-sud (secc. XIV-XVIII)*, a cura di Silvana SEIDEL MENCHI - Diego QUAGLIONI (in previsione)

IV.2 *Per una storia del matrimonio: le fonti*, a cura di Silvana SEIDEL MENCHI - Diego QUAGLIONI - Francesca CAVAZZANA ROMANELLI (in previsione)

Coniugi nemici

La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo

a cura di

Silvana Seidel Menchi
e Diego Quaglioni

I processi matrimoniali
degli archivi ecclesiastici italiani

I

Società editrice il Mulino Bologna

Premessa

Questo volume è il primo risultato di un'iniziativa che prese l'avvio il 4 luglio 1996. Accogliendo una nostra proposta, l'Istituto storico italo-germanico di Trento (oggi Centro per gli studi storici italo-germanici) promosse e ospitò quel giorno l'incontro di un gruppo di studiosi che avevano in comune l'interesse per un tipo specifico di documenti – i processi matrimoniali dei tribunali ecclesiastici. Tutti gli storici che avevano esplorato o stavano esplorando sistematicamente questa categoria di fonti in diversi archivi ecclesiastici italiani – Oscar Di Simplicio, Lucia Ferrante, Joanne Ferraro, Daniela Hacke, Daniela Lombardi, Marina Poian – accolsero il nostro invito e contribuirono a mettere a punto un programma che prevedeva il confronto delle loro esperienze di ricerca e l'avvio di un dialogo interdisciplinare fra storici della società, della cultura, del diritto e delle istituzioni, che trovasse nei processi matrimoniali il suo ancoraggio concreto. Vigorosamente incoraggiati da Paolo Prodi, allora direttore dell'Istituto storico italo-germanico, i protagonisti di quel primo incontro – Elena Brambilla, Francesca Cavazzana Romanelli, Giovanni Ciappelli, Maria Teresa Guerra Medici, Anne Jacobson Schutte, Giovanni Minnucci, Giovanni Rossi, Laura Turchi, oltre al drappello dei «matrimonialisti» sopra menzionati e ai due coordinatori che sottoscrivono questa premessa – decisero di costituirsi in un gruppo di lavoro e di porre al centro delle loro discussioni singoli fascicoli processuali, selezionati in base a un criterio di complessità procedurale e di rappresentatività paradigmatica nei vari fondi archivistici dei quali era in corso l'esplorazione. La proposta di procedere per singoli casi venne da Anne Jacobson Schutte; per suggerimento di Joanne Ferraro si decise di dedicare i primi seminari alla separazione dei coniugi, che costituisce in effetti il tema del presente volume.

Nel 1997 il progetto di ricerca delineatosi in quell'incontro ottenne il finanziamento che l'Università di Trento concede a

iniziative considerate di particolare rilevanza scientifica. Integrato dal contributo finanziario e dall'appoggio organizzativo dell'Istituto storico italo-germanico, quel finanziamento ci ha consentito di realizzare dal 1997 a oggi sei incontri di tipo seminariale, di avviare la schedatura informatica dei processi matrimoniali di tre archivi dell'area nord-orientale italiana – quelli dell'Archivio Storico del Patriarcato di Venezia (a opera di Cecilia Cristellon), dell'Archivio Vescovile di Feltre (a opera di Marina Poian) e dell'Archivio Diocesano di Trento (a opera di Luca Faoro) – e di iniziare un'esplorazione della letteratura commentariale in materia di matrimonio (a opera di Giuliano Marchetto). Dopo aver preso parte ai primi seminari come studenti, questi giovani sono entrati a fare parte del gruppo di ricerca, al quale hanno dato o stanno dando un contributo vitale.

Nel 1999 il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha concesso al nostro progetto un cofinanziamento che – innestandosi sul parallelo finanziamento dell'Università di Trento – ha reso possibile estendere il programma di schedatura dei processi matrimoniali all'Archivio Vescovile di Padova, di iniziare l'esplorazione del fondo omonimo dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede di Roma (ex Santo Uffizio) e di prolungare l'attività seminariale. Anche il programma editoriale nel quale il progetto trova il suo coronamento, e che attualmente prevede la messa a punto di quattro volumi, ha ricevuto grazie al cofinanziamento ministeriale una solida base.

In questi tre anni di vita il gruppo che nel 1996 diede vita all'iniziativa si è notevolmente modificato. Il nucleo originario si è rafforzato: Marco Bellabarba, Emma Catarci, Stanley Chojnacki, Anna Esposito, Irene Fosi Polverini, Giacomo Francini, Marina Garbellotti, Christine Meek, Dea Moscarda, Ottavia Niccoli, Cecilia Nubola, Ermanno Orlando, Giovanna Paolin, Roberto Pavanello, Gianna Pomata, Angelo Rigo, Luca Salmieri, Mario Sbriccoli e Pierroberto Scaramella si sono in vari periodi uniti al gruppo di lavoro. L'apporto delle loro molteplici esperienze di ricerca e la loro versatilità intellettuale ha contribuito a diversificare e a rendere poliedrico il progetto originale,

conferendogli un più ampio respiro e una maggiore consapevolezza del propro ambito e delle proprie possibilità di sviluppo. Questo processo di maturazione è stato favorito anche dai colleghi che hanno occasionalmente partecipato ai nostri seminari e ai quali siamo debitori di preziosi stimoli e di importanti delucidazioni: ricordiamo con particolare gratitudine gli interventi di Angiolina Arru, Roberto Bizzocchi, Giulia Calvi, Gérard Delille, Maria Fubini Leuzzi e Ruggero Maceratini.

Il punto di forza del progetto è stato ed è la sua capacità di attrarre un gruppo di giovani studiosi, per la maggior parte dottorandi di ricerca e archivisti – Paola Benussi, Valeria Chilese, Chiara La Rocca, Anna Maria Lazzeri, Sara Luperini, Giuliano Marchetto, Luca Salmieri, Kim Siebenhüner, oltre a Cecilia Cristellon, Luca Faoro e Marina Poian – che hanno apportato ai seminari e ai volumi in progettazione il vivo contributo delle loro indagini in corso.

La consistenza numerica del gruppo originario ha avuto così un forte incremento e il suo campo di rilevazione scientifica si è notevolmente allargato. Oltre ai dati provenienti dai fondi archivistici che sono oggetto di schedatura diretta, il gruppo di ricerca si avvale attualmente di stimoli e di esperienze d'indagine maturate nei fondi matrimoniali di Bologna (Lucia Ferrante), Firenze (Daniela Lombardi), Livorno (Chiara La Rocca), Lucca (Christine Meek), Napoli (Pierroberto Scaramella), Padova (Paola Benussi), Pisa (Sara Luperini), Reggio Emilia (Laura Turchi), Siena (Oscar Di Simplicio) e ancora Venezia (Joanne Ferraro, Daniela Hacke). Gli apporti costruttivi di Irene Fosi Polverini, Anna Esposito, Stanley Chojnacki, Joanne Ferraro, Giuliano Marchetto, Giovanni Minnucci, Angelo Rigo, Giovanni Rossi, Anne Jacobson Schutte hanno contribuito a correggere l'unilateralità della scelta documentaria, integrando i fascicoli matrimoniali con altre tipologie di fonti e diversificando l'indagine, come attesta il contenuto di questo stesso volume.

Alla consistente presenza di studiosi americani, inglesi, tedeschi si deve l'apertura del gruppo a una pluralità di esperienze metodologiche. La tendenza a confrontarsi con modelli di ricerche transalpine e la disponibilità al dialogo con i rappresen-

tanti di scuole storiografiche diverse troveranno alimento nella comparazione dei processi matrimoniali italiani con quelli prodotti da tribunali matrimoniali svizzeri, austriaci, bavaresi – e nel confronto fra le diverse culture giuridiche di questi paesi –, che il gruppo di ricerca si propone di mettere in atto nei prossimi seminari. Questo aspetto del nostro programma ha preso avvio nel quinto seminario (Trento, 15-17 dicembre 1999), che ha discusso i risultati delle ricerche di Susanna Burghartz sul tribunale matrimoniale di Basilea e ha stimolato l'autrice a commisurarsi con analoghe esperienze italiane.

Nel 1997 Francesca Cavazzana Romanelli è stata cooptata fra i coordinatori scientifici del progetto. Il gruppo di ricerca ha in tal modo riconosciuto l'apporto inestimabile di una competenza archivistica di eccellenza e di una esperienza senza confronti per quello che riguarda la struttura e l'organizzazione degli archivi ecclesiastici. L'ingresso di Francesca Cavazzana Romanelli nella cerchia dei coordinatori ha promosso un rapporto più lucido e consapevole del nostro gruppo con la documentazione matrimoniale e con la sua storia; contemporaneamente si è fatto più fluido il dialogo con i direttori degli archivi ecclesiastici, la cui collaborazione costituisce la condizione preliminare per la realizzazione degli obiettivi primari del programma comune. Altrettanto essenziale è peraltro la cooperazione intensa degli storici del diritto. La prontezza e l'attenzione con cui Giovanni Minnucci, Giovanni Rossi e Giuliano Marchetto hanno risposto e rispondono alle richieste del gruppo di lavoro sono una garanzia della realizzabilità di quell'impianto interdisciplinare che conferisce al progetto la sua originalità e costituisce il suo massimo potenziale di sviluppo futuro, sia a livello nazionale che internazionale.

Il progetto di ricerca «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani» è nato e vive grazie alla fiducia e all'appoggio che ha finora costantemente incontrato. È confortante constatare quanto numerosi siano i nostri debiti di riconoscenza. Fra i più ingenti vi sono quelli contratti con i direttori degli archivi ecclesiastici nei quali il gruppo di ricerca di Trento ha compiuto indagini dirette. Ci è grato ricordare, primo fra tutti, il direttore dell'Archivio Storico del Patriarcato di Venezia,

don Bruno Bertoli, e le sue collaboratrici Manuela Barausse e Maria Giovanna Siet, che hanno saputo creare nel loro archivio ideali condizioni di lavoro e che hanno dimostrato una straordinaria flessibilità e sensibilità per le esigenze della ricerca. A loro associamo nel nostro fervido ringraziamento monsignor Claudio Bellinati, direttore dell'Archivio Vescovile di Padova, don Aurelio Da Rif, direttore dell'Archivio Vescovile di Belluno, don Mario Cecchin, direttore dell'Archivio Vescovile di Feltre, monsignor Alejandro Cifres, direttore dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede di Roma, don Livio Sparapani, direttore dell'Archivio Diocesano di Trento, tutti accomunati dal generoso impegno a favorire il più possibile il lavoro degli studiosi.

Condizione essenziale per la realizzazione del progetto è stata la collaborazione di alcune istituzioni scientifiche trentine e dei loro direttori. La nostra gratitudine va in primo luogo al direttore del Centro per gli studi storici italo-germanici, Giorgio Cracco, e ai suoi collaboratori – il loro costante appoggio, la loro fiducia e generosità sono stati l'*humus* del quale la nostra iniziativa si è nutrita e si nutre –, al direttore del Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, Fabrizio Cambi, e ai suoi collaboratori, a tutto il personale del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trento. Stefano Bernardini, responsabile del Centro Tecnologie Multimediali del Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, ha elaborato con alta competenza la versione informatica della scheda che sta alla base della rilevazione in corso dei fondi matrimoniali di Feltre, Trento, Venezia e Padova, impostata sotto l'attenta supervisione di Giovanni Ciappelli. La Fondazione della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto ha contribuito con una borsa di studio al finanziamento della ricerca sulla documentazione trentina.

Anche al di fuori di Trento il progetto di ricerca sui processi matrimoniali ha raccolto attenzione e favore. Il quarto seminario della serie (17-18 dicembre 1998) è stato finanziato e amichevolmente ospitato dall'Istituto Nazionale per gli Studi sul Rinascimento di Firenze grazie all'interesse del suo presidente, Michele Ciliberto, e all'impegno dei suoi collaboratori. Il quin-

to seminario ha trovato ospitalità a Villa I Tatti (The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies), sempre a Firenze, ed è stato finanziato grazie al Lila Wallace – Reader's Digest Special Project Grant 1999. A Walter Kaiser, direttore di Villa I Tatti, a Michael Rocke, direttore della Biblioteca Berenson, e a tutti i loro collaboratori va il nostro caldo ringraziamento per una ospitalità della quale conserviamo un indelebile ricordo.

Chiudiamo la serie dei ringraziamenti con il nome di Massimo Egidi, rettore dell'Università di Trento, che ha concretamente dimostrato il suo apprezzamento per questa iniziativa scientifica nata nell'istituzione da lui presieduta, intervenendo al seminario di Villa I Tatti con il duplice contributo della sua autorità istituzionale e della sua competenza di studioso di fenomeni economici e culturali.

Il circolo di studiosi autorevoli e illustri che abbiamo menzionato e il repertorio di prestigiose istituzioni appena evocate rischiano di fare apparire modesto il risultato del nostro sforzo. Siamo consapevoli di aver fornito solo un'anticipazione rispetto al complesso degli obiettivi che ci eravamo proposti di raggiungere. Al benevolo lettore ricordiamo però che lo studioso di scienze umanistiche è per struttura mentale e per habitus di vita un solitario. La messa in comune delle esperienze scientifiche non è il lato forte delle nostre discipline. L'edificio collettivo, del quale questo volume rappresenta una prima tappa, è una realtà che sta prendendo forma, consistenza e consapevolezza, via via che il dialogo interno al gruppo di lavoro si sviluppa, via via che la cooperazione interdisciplinare si concretizza, via via che si attiva l'osmosi fra ricerca italiana e ricerca europea. Il secondo volume, in fase di realizzazione, è una promessa. Il progetto *crescit eundo.*

Silvana Seidel Menchi — Diego Quaglioni

Sommario

Parte prima

Saggi introduttivi

I processi matrimoniali come fonte storica

di *Silvana Seidel Menchi*

«... considerare la leggerezza un valore, anziché un difetto»
ITALO CALVINO

I. *Il problema*

I processi matrimoniali degli archivi italiani hanno atteso a lungo che sonasse l'ora della loro visibilità[1].

Un primo e preliminare ostacolo all'immissione di questi documenti nel discorso scientifico è stato frapposto, per il passato, dal loro stato di conservazione. L'inaccessibilità degli archi-

Ringrazio Gigi Corazzol, Cecilia Cristellon, Luca Faoro, Anne Jacobson Schutte, Daniela Lombardi, Giovanni Minnucci, Marina Poian, per la lettura critica e per i suggerimenti di rettifiche e precisazioni che hanno apportato alla prima stesura di questo contribuito, dei cui errori resto peraltro responsabile. Nelle note farò uso delle seguenti abbreviazioni archivistiche: AAB = Archivio Arcivescovile, Bologna; ACDF = Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, Roma; ACVVi = Archivio della Curia Vescovile, Vicenza; ADT = Archivio Diocesano, Trento; ASPV = Archivio Storico della Curia Patriarcale, Venezia; ASV = Archivio di Stato, Venezia; ACVF = Archivio della Curia Vescovile, Feltre; BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano.

[1] Per la storia delle cancellerie vescovili in generale, nelle quali i processi matrimoniali furono prodotti, è illuminante il saggio di C. DONATI, *Curie, tribunali, cancellerie episcopali in Italia durante i secoli dell'età moderna*, in C. NUBOLA - A. TURCHINI (edd), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 50), Bologna, 1999, pp. 213-229. Delle serie dei *Matrimonialia* in questo saggio non si fa menzione: una conferma del fatto che questa tipologia di documenti non è ancora entrata a pieno titolo nel discorso scientifico.

vi ecclesiastici che li conservano – vuoi per effetto della mancanza di personale di sorveglianza, vuoi per effetto dello stato di disordine dei fondi, vuoi in conseguenza dell'inadeguatezza o assenza degli inventari – oppure la loro ristretta accessibilità, per effetto di orari di apertura molto limitati, hanno impedito a lungo la concezione, o hanno scoraggiato la realizzazione, di progetti di ricerca ad essi specificamente orientati.

L'intenso processo di riordinamento e inventariazione, l'apertura generosamente allargata, che nell'ultimo quindicennio hanno mutato le condizioni di lavoro in molti archivi ecclesiastici[2], non sarebbero però bastati a mettere i processi matrimoniali all'ordine del giorno dell'agenda storiografica, se queste innovazioni non fossero state accompagnate da un mutamento nello statuto disciplinare. Da quindici anni circa l'attività di molti studiosi, specialmente di quelli appartenenti alle generazioni più giovani, si è iscritta in un orizzonte d'indagine fortemente connotato dalle componenti dell'individualità, della soggettività, della percezione e della reattività emotiva e affettiva. Dall'alternativa – molto dibattuta negli anni ottanta – fra storia sociale intesa come storia delle strutture da un lato e storia sociale intesa come «storia dal basso», come microstoria, come antropologia storica dall'altro lato[3], è emersa una storiografia che mette l'accento sull'esperienza di vita e privi-

[2] I fondi ecclesiastici sono oggi meglio noti grazie a V. Monachino - E. Boaga - L. Osbat - S. Palese (edd), *Guida degli Archivi Diocesani d'Italia*, 3 voll., in «Archivia Ecclesiae», 32-33, 36-37, 40-41, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 61, 74, 85), Roma 1990, 1994, 1998. Un importante contributo all'esplorazione, alla valorizzazione e all'apertura alla ricerca di questi documenti è stato dato, in area veneta, dai progetti «Arca» e «Ecclesiae Venetae», promossi dall'Ufficio Centrale Beni Archivistici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e dalla Regione Veneto, con il coordinamento di Francesca Cavazzana Romanelli. Grazie alla collaborazione dei rispettivi direttori degli archivi ecclesiastici sono stati messi punto inventari aggiornati degli archivi vescovili di Venezia, Padova, Treviso, Verona, Vicenza e Vittorio Veneto, nonché di molti archivi parrocchiali veneziani e padovani.

[3] J. Kocka, *Sozialgeschichte zwischen Strukturgeschichte und Erfahrungsgeschichte*, in W. Schieder - V. Sellin (edd), *Sozialgeschichte in Deutschland*, 3 voll., Göttingen 1986, I, pp. 67-88.

legia l'elaborazione di tale esperienza e la dimensione della coscienza[4]. Rispetto alla storia della mentalità, che ne costituisce la matrice, la «storia dell'esperienza» accentua la dimensione personale, soggettiva, del vissuto, che forma il suo oggetto d'indagine, e costituisce l'individuo quale centro del proprio campo di attenzione[5]. «Ma proie, c'est l'homme»[6]: la professione-confessione di Marc Bloch potrebbe assurgere a motto di questo recente orientamento. Per lo storico antropofago di Marc Bloch e di coloro che, in anni più recenti, hanno fatto proprio quel motto l'individuo è oggetto privilegiato d'indagine, sia che esso si configuri come microcosmo nel quale si può cogliere di riflesso il macrocosmo socio-culturale di un'epoca, sia che l'esperienza individuale che in esso si fa afferrabile non sia rappresentativa che di se stessa: dove sente odore di carne umana, là egli avvista la sua preda[7].

Lo storico afferra l'individuo nel conflitto. Il conflitto incide un segno profondo nella memoria documentaria, sulla quale la disciplinata normalità disegna tracce leggere[8]. Mille fedeli confessionalmente integrati sono appena percepibili nel pano-

[4] W. HARDTWIG, *Was kommt nach der Alltagsgeschichte? Einige Überlegungen zu ihrer Aktualität*, in «Neue Zürcher Zeitung», 8 gennaio 1993, p. 35; P. DINZELBACHER (ed), *Europäische Mentalitätsgeschichte*, Stuttgart 1993.

[5] Trasferisco in italiano il termine *Erfahrungsgeschichte*, che mi sembra appropriato a designare complessivamente alcune tendenze della «nuova storia sociale» nella sua accezione più recente. L'attualità di questo termine si ricava anche dal fatto che esso è entrato di recente nel titolo della collana inaugurata dall'Akademie-Verlag di Berlino nel 1995 :«Selbstzeugnisse der Neuzeit: Quellen und Darstellungen zur Sozial- und Erfahrungsgeschichte».

[6] Cit. da L. STONE, *Road to Divorce. England 1530-1987*, Oxford 1990, p. 14.

[7] M. BLOCH, *Apologie pour l'histoire*, Paris 1993, trad. it. *Apologia della storia*, Torino 1998, p. 23 (cfr. anche il riferimento di W. SCHULZE a questo passo in *Ego-Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte? Vorüberlegungen für die Tagung «Ego-Dokumente»*, in W. SCHULZE [ed], *Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte*, Berlin 1996, p. 11).

[8] A. ESCH, *Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall als methodisches Problem des Historikers*, in A. ESCH, *Zeitalter und Menschenalter. Der Historiker und die Erfahrung vergangener Gegenwart*, München 1994, pp. 47 s.

rama dell'ortodossia tridentina; un singolo eretico produce duemila pagine di verbali processuali e di testimonianze autobiografiche[9]. Il favore che la storiografia contemporanea, soprattutto transalpina, sta tributando agli atti criminali[10] è in parte il prodotto di questo concentrarsi dell'attenzione sulla dimensione dell'esperienza individuale che si fa afferrabile nella crisi e nella devianza: essa trova il suo equivalente italiano nell'attualità delle ricerche sull'Inquisizione[11]. Nei processi criminali – verbali degli interrogatori, deposizioni dei rei, suppliche dei condannati –, gli storici scoprono una miniera di quelle testimonianze autobiografiche preterintenzionali – testimonianze di autopercezione e di autoconsapevolezza –, che alimentano la categoria degli «ego-documenti», assurta al ruolo di protagonista di una vitale corrente della storiografia mitteleuropea[12]. Sotto la pressione della crisi, nell'emergenza del processo, nel confronto con il giudice, l'individualità si articola, si fa costrutto verbale, evento narrativo, verità (anche

[9] Un esempio recente: M. FIRPO - D. MARCATTO (edd), *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi (1557-1567)*, edizione critica, I: *I processi sotto Paolo IV e Pio V (1557-1561)*, (Archivio Segreto Vaticano, Collectanea Archivi Vaticani 43), Città del Vaticano 1998; un esempio classico: L. FIRPO, *Il processo di Giordano Bruno*, a cura di D. QUAGLIONI, Roma 1993.

[10] Un buon panorama dello stato della ricerca in Germania, con ricca bibliografia, offre G. SCHWERHOFF, *La storia della criminalità nel tardo medioevo e nella prima età moderna. Il 'ritardo' di un settore della ricerca tedesca*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 24, 1998, pp. 573-630. Un confronto fra lo stato della ricerca in Germania e in Italia ha offerto il convegno internazionale su «Criminalità e giustizia in Italia e Germania» tenutosi a Trento nei giorni 21-23 ottobre 1999.

[11] *L'apertura degli archivi del Sant'Uffizio romano. Roma, 22 gennaio 1998* (Atti dei convegni Lincei, 142), Roma 1998; cfr. anche gli atti della tavola rotonda «L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto», tenutasi nell'ambito della Conferenza annuale della Ricerca (Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 24-25 giugno 1999), attualmente in corso di stampa.

[12] W. SCHULZE (ed), *Ego-Dokumente*, cit. (per la definizione cfr. *ibidem*, p. 9: «Unter Ego-Dokumenten versteht die neuere, vorwiegend westeuropäische Neuzeitforschung solche Quellen, die Auskunft über die Selbstsicht eines Menschen geben»). Su questa stessa linea si collocano le comunicazioni del convegno «Von der dargestellten Person zum erinnerten Ich. Europäische Selbstzeugnisse als historische Quellen», organizzato da Kaspar von Greyerz, Hans Medick e Patrice Veit ad Ascona, 4-9 ottobre 1998.

letteraria). Il fatto che questa autorappresentazione sia ispirata da una strategia legale, che mira al conseguimento di precisi obiettivi pratici (assoluzione, mitigazione della prevedibile pena, grazia, ecc.)[13], non riduce la sua rilevanza storiografica; la presenza di costrutti legali o di stereotipi letterari[14] alla base delle deposizioni e delle testimonianze autobiografiche non compromette il loro valore documentario, anche se impone allo storico un vigile discernimento critico e l'esercizio di particolari cautele ermeneutiche[15].

È in questa congiuntura che le serie dei processi matrimoniali hanno catturato l'occhio a lungo indifferente del ricercatore. Il loro peccato d'origine – l'attinenza alla sfera del privato – si è trasformato in un motivo di attrazione. Al riserbo che la scienza storica classica si imponeva nei confronti del soggetto e della sua intimità – «individuum est ineffabile» – è subentrata un'ansia di disvelamento totale dell'essere umano fin nei suoi recessi più occulti[16], che Lawrence Stone non ha esitato a designare come voyeurismo e a legittimare come uno dei metodi essenziali della storia sociale[17].

Una volta immessi nel dibattito scientifico, i processi matrimoniali si sono rivelati documenti decisamente polivalenti. Genesi dell'individualità, sviluppo della soggettività, storia intima dell'umanità non sono che uno dei registri interpretativi che lo storico può applicare ad essi: in effetti i frutti più cospicui che l'esplorazione dei processi gli lascia intravedere si collocano

[13] Cfr. J. Ferraro, in questo volume, pp. 142, 151.

[14] «The power of narratives in courts depended in part on the narrative structure: the better a story was told, the more likely it was to be believed» (L. Gowing, *Domestic Dangers. Women, Words and Sex in Early Modern London*, Oxford 1996, p. 56). Ha contribuito ad alimentare questo genere di riflessioni N. Zemon Davis, *Fiction in the Archives*, Stanford 1987.

[15] Cfr. *infra*, pp. 59-84.

[16] Un esempio italiano: P. Scaramella, *Il matrimonio legato: l'«impotentia ex maleficio» in un caso napoletano di fine Cinquecento*, in G. Luongo (ed), *Munera parva. Studi in onore di Boris Ulianich*, II, Napoli 1999, pp. 317-348.

[17] L. Stone, *Road to Divorce*, cit., p. 14; cfr. anche W. Schulze, *Ego-Dokumente*, cit., p. 12.

proprio nell'ambito della storia sociale tradizionale e della storia istituzionale, che di questa categoria di fonti non hanno finora tenuto gran conto. I temi riguardo ai quali le serie matrimoniali si sono rivelate più redditizie sono:

- il matrimonio e la famiglia;
- i tribunali ecclesiastici, la loro struttura e il loro funzionamento;
- il rapporto della Chiesa con i fedeli;
- il rapporto dei fedeli con i tribunali, cioè l'uso lucido e consapevole che uomini e donne, anche di ceto medio-basso, fanno degli strumenti giuridici e delle risorse che il diritto offre loro per risolvere i propri conflitti[18].

1. In quanto precipitato documentario di un conflitto, il processo matrimoniale ha avuto finora una posizione marginale nel panorama delle fonti per la storia del matrimonio e della famiglia. Questa marginalizzazione è perfettamente coerente con l'impostazione tradizionale dell'indagine. La storia sociale ha finora considerato il matrimonio nella sua funzione di stabilizzatore sociale e di indicatore dei rapporti di potere vigenti. Ferrea combinazione di interessi patrimoniali e di equilibri sociali, l'alleanza coniugale delle società di antico regime non prevedeva, se non a livello sociale subalterno, la coppia spontanea e considerava il fallimento dell'unione negoziata come un'evenienza scarsamente rilevante. Inclinazioni personali, sentimenti individuali, pulsioni emotive, esplosioni di violenza non rientrano nel quadro del matrimonio con il quale la storiografia sociale ci ha familiarizzato[19]. La documentazione processuale sposta il fuoco dell'attenzione dal matrimonio riuscito al matrimonio fallito, dall'alleanza coniugale socialmente stabilizzante all'affettività, all'irrazionalità, alla corporalità, all'aggressività –

[18] Questa particolare chiave di lettura mi è suggerita da Daniela Lombardi (ma se ne veda un'applicazione in S. Chojnacki, in questo volume, pp. 395-413).

[19] Un esempio illustre di questo tipo di storiografia del matrimonio: A. Molho, *Marriage Alliance in Late Medieval Florence*, Harvard 1994.

a dimensioni dell'esperienza individuale potenzialmente destabilizzanti. Rispetto al matrimonio negoziato, elemento di una strategia plurigenerazionale di promozione familiare, il matrimonio conflittuale che approda in tribunale rappresenta un fenomeno deviante. Il processo che documenta tale devianza non può fungere da base per l'investigazione della norma. È con una argomentazione del genere che si legittima la marginalizzazione dei fascicoli processuali matrimoniali[20].

Ma l'esperienza che risulta da un ventennio di studi suggerisce la conclusione opposta. La conflittualità coniugale s'iscrive in pieno nell'orizzonte della prassi matrimoniale vigente. Il vincolo trasgressivo o informale si relaziona a quello socialmente disciplinato e lo definisce per contrasto. Nelle ambivalenze coniugali di un Giovanni della Casa (Firenze 1458)[21] o di un Gerolamo de Mezzan (Feltre 1545)[22], la dialettica fra ipogamia e isogamia si esprime in modo più incisivo che negli ammaestramenti di Marco Antonio Altieri[23]. Il giudice ecclesiastico, che è chiamato a pronunciarsi sulla portata legale di una parola di consenso, sulla validità o meno di un vincolo, commisura costantemente l'unione controversa all'unione codificata. Quando indaga se la «publica vox et fama» considera la coppia in lite come una coppia legittima o illegittima[24];

20 L'argomento viene discusso, con conclusioni analoghe a quelle qui sotto articolate, in T.M. SAFLEY, *Let No Man Put Asunder. The Control of Marriage in the German South-West: A Comparative Study, 1550-1600*, Kirksville 1984, pp. 6-8.

21 G. BRUCKER, *Giovanni and Lusanna. Love and Marriage in Renaissance Florence*, Berkeley - London 1986; trad. it. *Giovanni e Lusanna: Amore e matrimonio nella Firenze del Rinascimento*, Bologna 1988.

22 G. CORAZZOL - L. CARRÀ, *Esperimenti d'amore. Fatti di giovani nel Veneto del Cinquecento*, Vicenza 1981.

23 C. KLAPISCH-ZUBER, *Une ethnologie du mariage au temps de l'Humanisme*, in «Annales E.S.C.», 36, 1981, pp. 1016-1027; trad. it. in C. KLAPISCH-ZUBER, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma - Bari 1988, pp. 91-108; I. FOSI - M.A. VISCEGLIA, *Marriage and Politics at the Papal Court in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, in T. DEAN - K.J.P. LOWE (edd), *Marriage in Italy 1300-1650*, Cambridge 1998, pp. 197-224.

24 Ad esempio, ASPV, *Curia II*, *Causarum matrimoniorum*, b. 7, «Bernardina de Guzonibus vs. Bernardino conte di Collalto» (1500-1501), 7 fasc. non

quando protocolla, raccogliendoli dalla bocca di vicini o conoscenti, i tratti comportamentali che connotano la moglie e la distinguono dalla concubina[25]; quando registra il rituale nuziale nelle sue varianti locali e ne esplora il significato[26] – ad ogni passo dell'inchiesta il vicario vescovile evoca i parametri matrimoniali vigenti e li fissa documentariamente.

Per alcuni aspetti della storia della famiglia – ad esempio la separazione – i processi matrimoniali costituiscono la fonte primaria[27]. Analogamente la storia del regime dotale ha iscritto in quei documenti alcuni dei suoi capitoli più drammatici: i tribunali del matrimonio si trovarono a dirimere vicende coniugali complesse, che avevano come vera protagonista la dote[28]; dovettero sentenziare su matrimoni multipli, nei quali la dote era il vero oggetto della contesa[29]. Rispetto ai contratti di nozze, che fotografano la negoziazione interfamiliare nella sua fase statica, al punto d'arrivo, i processi incardinati nella dote illustrano la contrattazione coniugale nella sua dinamica e metto-

numerati, fasc. intitolato «Hec dicta et depositiones testium productorum predicte ... D. Bernardine filie q. d. Augustini de Guzonibus in causa matrimoniali per eam mota contra ... Comitem Bernardinum de Colalto».

[25] ASPV, *Curia II*, *Causarum Matrimoniarum*, b. 7, fasc. cit. *supra*, nota 24, cc. 3v, 5r-v, 17v; si veda anche (senza paginazione), 16 marzo 1501, testimonianza di Bartholomea quondam Leonardi Zatherii de Castro Sancti Salvatoris; 23 marzo 1501, testimonianza di domina Angela relicta quondam domini Petri Minoto de contrada Sancte Marie formose; 3 aprile 1501, testimonianza di domina Cassandra relicta quondam Ser Laurentii piffari olim Serenissimi principis.

[26] Cfr. *infra*, nota 160.

[27] Cfr. *infra*, pp. 88-94. Occorre peraltro tener presente che i processi matrimoniali non rappresentano una fonte esaustiva per una storia della separazione in Italia. Cfr. A. Esposito, in questo volume, e I. Fosi, in questo volume, in particolare pp. 417-423.

[28] C. RENSI, *Il processo matrimoniale di Andriola e Doctrina Victuri nell'Archivio Patriarcale di Venezia (1470-1478)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. S. Seidel Menchi, a.a. 1998-1999.

[29] A. MARCHETTO, *La dote contesa: Il processo matrimoniale di Ludovico Caccialupi, Diana Venier e Pietro Stella (Venezia 1551)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. S. Seidel Menchi, a.a. 1998-1999.

no in luce il potenziale di violenza in essa latente[30]. Talvolta il processo matrimoniale si rivela come uno strumento legale, attraverso il quale venivano regolati conflitti patrimoniali fra i coniugi[31]. Quando erano in gioco gli interessi di grandi famiglie aristocratiche, un conflitto coniugale poteva configurarsi come un intricato nodo di politica internazionale[32]. Anche alla storia dell'illegittimità i fascicoli matrimoniali prestano accenti di lancinante immediatezza, come quando registrano l'ansia del padre che proietta mentalmente sui figli l'acerba esperienza di una nascita irregolare («... che non se possa mai dir de mei fioli quello che se dice de mi, che li siano bastardi», Venezia 1500)[33].

2. La pertinenza diretta delle cause matrimoniali rispetto all'istituzione che li produce è uno di quei dati che la ricerca fatica ad assimilare in pieno. Poiché il maggior numero dei procedimenti che i tribunali ecclesiastici erano chiamati a dirimere nascevano da conflitti di coppia, gli incartamenti così prodotti offrono un buon filo conduttore per ricostruire la prassi di queste magistrature. Fisionomia, composizione e funzionamento del tribunale, quantità e tipologia dei casi che ad esso venivano sottoposti, cultura giuridica dei suoi componenti, modo in cui essi concepivano il loro ufficio: di tutti questi territori poco esplorati gli studi attualmente in corso promettono di fornirci delle mappe. In particolare il rapporto fra la norma e la prassi, fra le direttive del diritto canonico e la loro interpretazione e applicazione da parte dei giudici[34], costitui-

[30] Mi riferisco in particolare al processo Andriola Victuri e Doctrina Victuri (1470-1478), cit. *supra*, nota 28.

[31] Cfr. in questo volume S. Chojnacki, pp. 396-400; O. Di Simplicio, pp. 480, 483 s.

[32] Cfr. I. Fosi, in questo volume.

[33] ASPV, *Curia II*, *Causarum matrimoniorum*, b. 7, «Bernardina de Guzonibus vs. Bernardino conte di Collalto», fasc. con *incipit* «Mandatus», 31 ottobre 1500, c. 5r.

[34] Cfr. L. Faoro, in questo volume, pp. 203 s., 212. In base al diritto canonico, il vicario del principe vescovo di Trento avrebbe dovuto negare il divorzio a Giulia Linarolo (cfr. D. Quaglioni, in questo volume, pp. 114-116).

sce in Italia un territorio vergine d'indagine, per l'esplorazione del quale le sentenze argomentate offrono fondamentali coordinate di riferimento[35]. Illustrando il procedimento mentale del giudice, fotografando la sua cultura e i suoi canoni di valutazione, facendo intravedere la composizione della sua biblioteca, documentando il suo itinerario formativo, le sentenze argomentate in materia matrimoniale costituiscono, pur nella loro rarità, o forse a causa di essa, il più promettente avvio dell'indagine sul *modus operandi* dei tribunali ecclesiastici.

Ma non è il terreno giurisprudenziale e dottrinale che l'indagine ha dissodato negli ultimi anni. I primi risultati che maturano sui tribunali vescovili italiani in quanto tribunali del matrimonio riguardano piuttosto gli aspetti quantitativi della loro attività (numero e tipologia dei casi trattati, rapporto quantitativo dei casi fra loro, variazioni di questo rapporto nel tempo)[36], nonché la caratterizzazione delle diverse fasi di tale attività e l'individuazione di cesure periodizzanti. Valga ad esemplificare tali risultati la cesura fondamentale che il decreto tridentino *Tametsi* segnò nel terreno operativo dei tribunali ecclesiastici[37]. La normativa conciliare sconvolse il panorama della conflittualità coniugale che formava il principale campo d'azione dei giudici. Nella fase pretridentina le controversie incentrate su matrimoni incerti o presunti – quei *matrimonia clandestina*, stipulati in modo informale, che successivamente uno dei due contraenti chiedeva al vescovo di riconoscere o di disconoscere d'autorità – avevano uniformemente rappresen-

[35] Esempi di sentenze argomentate: cfr. in questo volume L. Faoro, pp. 333 s., e D. Lombardi, pp. 342, 361-367.

[36] L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato: processi matrimoniali a Bologna nel Cinquecento*, in P. PRODI (ed), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 40), Bologna 1994, pp. 901-927; D. HACKE, *Marital Litigation and Gender Relations in Early Modern Venice c. 1570-1700*, Ph. D. Dissertation, University of Cambridge, 1997, pp. 104 (fig. 1), 105 (fig. 2), 107 (fig. 3), 108 (tav. 1), 109 (tav. 2).

[37] D. LOMBARDI, *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento al Settecento*, in M. DE GIORGIO - C. KLAPISCH-ZUBER (ed), *Storia del matrimonio*, Roma - Bari 1996, pp. 215-250.

tato il maggior carico di lavoro dei tribunali[38]; i cambiamenti procedurali e rituali che il decreto *Tametsi* introdusse nella stipulazione del vincolo ebbero l'effetto di rarefare questo tipo di controversie e di spostare la conflittualità di coppia sugli sponsali – promesse di matrimonio considerate vincolanti –, che precedentemente avevano trovato piuttosto raramente la via del tribunale[39]. Per quanto bisognosa di verifica differenziata da stato a stato, la cesura periodizzante che in tal modo è stata individuata nella prassi dei tribunali è il preannuncio di quell'articolazione che la ricerca sta introducendo nel paesaggio della litigiosità di coppia[40].

Uno dei tratti più rilevanti della fisionomia del tribunale ecclesiastico – e uno dei fili conduttori di questo volume – è il suo rapporto con l'autorità politica. In materia matrimoniale la Chiesa non esercitò mai un monopolio incontrastato. Per certi aspetti – l'adulterio, la bigamia, il complesso delle questioni patrimoniali – la conflittualità di coppia cadeva sotto la competenza di magistrature secolari, oppure era terreno in cui le

[38] R. HELMHOLZ, *Marriage Litigation in Medieval England*, Cambridge 1974, pp. 25 s., 28, 72; J. LÖHR, *Die Verwaltung des Kölnischen Großarchidiakonats Xanten am Ausgange des Mittelalters*, in «Kirchenrechtliche Abhandlungen», 59-60, 1909, pp. 213-219. Per l'Italia: L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato*, cit., p. 905. Secondo un'anticipazione della rilevazione statistica che Marina Poian sta mettendo in atto sul fondo dei *Matrimonialia* dell'Archivio Vescovile di Feltre, i matrimoni incerti o controversi incidono nel sec. XVI per il 53% sul totale dei casi, mentre le promesse di matrimonio incidono solo per il 17%; nel sec. XVII il rapporto si rovescia: le promesse di matrimonio incidono per il 73% dei casi, mentre i matrimoni controversi si riducono al 9% (M. POIAN, «La statistica dei processi matrimoniali dell'Archivio Vescovile di Feltre», comunicazione al quarto seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Firenze, Villa I Tatti, 9-10 settembre 1999).

[39] Risultati analoghi a quelli indicati nella nota 38 emergono dalla statistica del fondo dell'Archivio Arcivescovile di Trento elaborata da L. FAORO e da lui resa nota in «La statistica dei processi matrimoniali dell'Archivio Arcivescovile di Trento», comunicazione al quarto seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Firenze, Villa I Tatti, 9-10 settembre 1999.

[40] O. DI SIMPLICIO, *Peccato penitenza perdono. Siena 1575-1800*, Milano 1994, p. 267, nota 59.

magistrature secolari interagivano con quelle ecclesiastiche[41]. Il caso di Venezia – soggetto politico sul quale la ricerca storico-giuridica e storico-istituzionale è molto avanzata – ci ammaestra circa la complessità di questo rapporto. Quattro diverse magistrature secolari veneziane erano operative in campo matrimoniale: l'Avogaria de Comun, competente per i reati di adulterio, di bigamia e per la sessualità prematrimoniale, in concomitanza con la Quarantia Criminal[42]; i Giudici del Procurator, originariamente investiti del compito di calcolare gli alimenti dovuti alle mogli separate, che avevano esteso la loro funzione al riconoscimento pragmatico dello stato di separazione, sovrapponendosi o subentrando, nella prassi, al tribunale patriarcale[43]; gli Esecutori sopra la Bestemmia, investiti a partire dal 1577 della competenza per il reato di seduzione di giovani donne con l'espediente di labili nozze clandestine o dietro fallaci promesse di matrimonio[44]. Quella che nel secolo XVI e nel secolo XVII si presenta ancora come una ripartizione di competenze fra autorità laica e autorità ecclesiastica – nel quadro se non di una cooperazione pacifica almeno di uno stato di non belligeranza –, sullo scorcio del secolo XVII diventa una contesa di spazio giuridico fra le due istituzioni, per configurarsi poi nel secolo XVIII – quando insieme al diritto di natura si diffonde l'idea del matrimonio quale contratto civile – come un'irruzione dello Stato nel terreno del regolamento dei conflitti matrimoniali[45].

[41] Cfr. S. Chojnacki, in questo volume, pp. 397-399, 403, 409 s.

[42] G. COZZI, *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, 2 voll., Roma 1980; dello stesso autore, *Note e documenti sulla questione del «divorzio» a Venezia (1782-1788)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», VII, 1981, pp. 275-360.

[43] Cfr. A. Rigo, in questo volume, pp. 522-527, 533 s.

[44] D. HACKE, *Marital Litigation*, cit., p. 21 e *passim*; R. DEROSAS, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600*, in G. COZZI (ed), *Stato società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, I, cit., pp. 431-528.

[45] H. WUNDER, *'Er ist die Sonn', sie ist der Mond'. Frauen in der Frühen Neuzeit*, München 1992, pp. 78-80. Per l'Italia: G. COZZI, *Note e documenti sulla questione del «divorzio»*, cit.; D. LOMBARDI, *Intervention by Church and State in Marriage Disputes in Sixteenth and Seventeenth Century Florence*, in

3. In nessuna materia di loro competenza i giudici ecclesiastici si trovarono a ingerirsi così intimamente nella vita del popolo fedele come in materia nuziale[46]. Ed erano, questi, interventi a largo raggio: la costituzione della famiglia era un'esperienza comune alla maggioranza dei fedeli e coinvolgeva interi reticolati parentali e vicinali. I fascicoli matrimoniali si prestano perciò a fungere da indicatori sensibili del rapporto fra la Chiesa e il popolo cristiano. Il modo attivo o passivo di gestire la controversia da parte del tribunale[47], il grado di delicatezza dell'interrogatorio – soprattutto quando il vicario si trovava davanti una donna giovanissima[48] –, il tenore della sentenza[49], la decisione circa il pagamento delle spese processuali[50], definiscono il tono di un dialogo che era suscettibile di infinite variazioni e gradazioni. Sappiamo di tribunali, come quello di Bologna, nei quali

T. Dean - K.J.P. Lowe (edd), *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge 1994, pp. 142-156; L.C. Dubin, *Les liaisons dangereuses. Mariage juif et état moderne à Trieste au XVIIIe siècle*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 49, 1994, pp. 1139-1170; D. Lombardi, in questo volume.

[46] Cfr. *supra*, nota 16, e *infra*, nota 48.

[47] Cfr. *infra*, nota 192.

[48] Un esempio di interrogatorio stringente: quello cui il vicario Giovan Battista Romagno sottopose, parlando in dialetto (e anche le sue domande sono eccezionalmente verbalizzate in dialetto), Caterina Lehner figlia di Christel di Giorgio (ACVF, libro 25, cc. 706r-717r, «Processus in causa matrimoniali inter Catherinam filiam quondam Christelli Georgii de Perzino ex una et Laurentium filium Simonis a Dosso de Costa Savina», 1547, in particolare cc. 713v-715r; cfr. A.M. Lazzeri, *«La voleva andar ... a Feltre» a «trovar la verità e la rason»: 15 vicende coniugali perginesi del '500*, tesi di laurea, Università degli studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. S. Seidel Menchi, a.a. 1998-99, pp. 382-386). È un interrogatorio – molto crudo – che ha l'impostazione di una confessione.

[49] Si veda ad es. la sentenza trascritta da A. Marchetto, *La dote contesa*, cit., pp. 219-239 (ASPV, *Curia II*, *Causarum matrimoniorum*, b. 48, fasc. 4, cc. 73r-79v).

[50] Una minuziosa lista di spese, che il vinto è condannato a pagare alla vincitrice (che deve anche *traducere*), si trova in ACVF, libro 20, cc. 247r-278r, «Causa matrimonialis inter Florem quondam Dominici de Platea de Tena plebis Perzini ex una et Dominicum filium Augustini Marchioret de eodem loco ex altera», 1539-1543, in particolare cc. 276r-278r. Alla fine del lungo processo le spese ammontavano a 154 lire e 2 soldi.

il numero dei processi intentati da donne e conclusi con una sentenza a loro favorevole sono così numerosi da indurre gli studiosi a parlare di un «protagonismo femminile», alimentato dall'atteggiamento protettivo dei giudici[51]; e sappiamo di tribunali, come alcuni di quelli tedeschi, le cui sentenze assai raramente premiano la donna che mette in moto il procedimento chiedendo, di norma, il riconoscimento di un matrimonio clandestino[52]. Data la costanza della cornice normativa di riferimento – il diritto canonico –, queste consistenti oscillazioni nella prassi giudiziaria rinviano a una varietà di tradizioni locali e di interpetazioni personali del rapporto con i fedeli da parte dei singoli vicari e dei loro vescovi, che pongono la storiografia davanti a compiti impegnativi di indagini comparate su fondi d'archivio diversi.

La considerazione che precede vale anche in senso opposto: la materia matrimoniale è altrettanto rivelatrice del rapporto del laicato con la Chiesa quanto dell'atteggiamento del clero verso i fedeli. La pratica del matrimonio cosiddetto clandestino, ad esempio, specialmente diffusa nei ceti non abbienti, è espressione di una cultura sommersa, ma forse non minoritaria, che reputava le nozze un contratto privato, le solennizzava con un rituale misto di religioso e di profano, e considerava chierici e laici come interscambiabili nella funzione di celebranti[53]. Ancora più significativa in questo senso è un'altra costante della fenomenologia coniugale tardomedievale e protomoderna – la separazione consensuale. La tendenza del laicato a considerare la separazione come una faccenda privata è sintomatica di una

[51] L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato*, cit., pp. 908, 925 s. La tesi trova conferma nella documentazione matrimoniale di ACVF.

[52] J. LÖHR, *Die Verwaltung des Kölnischen Großarchidiakonats Xanten*, cit., pp. 216-221, in particolare p. 218, nota 2 (nel caso di un matrimonio clandestino senza testimoni, il caso di gran lunga più frequente, il tribunale di Xanten, nel principato vescovile di Colonia, si limitava a sottoporre lo sposo renitente – molto più raramente la sposa renitente – al giuramento purgatorio: se l'uomo chiamato in causa prestava tale giuramento, il tribunale lo assolveva); cfr. anche L. ROPER, *The Holy Household: Women and Morals in Reformation Augsburg*, Oxford 1989, pp. 157 s.

[53] Un esempio *infra*, pp. 72 s.

diffusa renitenza al controllo totale che la Chiesa stava cercando di esercitare sul processo di costituzione e di dissoluzione della famiglia. Ampiamente documentata nel secolo XIII a Siena[54], nei secoli XIV e XV a Lucca[55], nel secolo XV a Firenze[56] e a Venezia[57], nel secolo XVI incipiente a Roma[58], ancora largamente praticata nel sec. XVII a Siena e nel secolo XVIII a Venezia[59], la separazione consensuale – che certo risultava più agevole se il matrimonio era stato clandestino – si sottrae di fatto al controllo ecclesiastico: sono i coniugi stessi a definire i termini dell'accordo patrimoniale che sancisce la fine della convivenza e che un notaio sarà chiamato a mettere per iscritto. Finora non ho trovato testimonianze di una opposizione vigorosa della Chiesa a questa prassi: si può postulare che il clero pretridentino riconoscesse ai privati, e forse in alcune circostanze al potere secolare, un certo grado di competenza in ambiti delimitati della sfera matrimoniale[60]?

[54] O. Di Simplicio, *Peccato penitenza perdono*, cit., p. 247.

[55] Cfr. C. Meek, in questo volume, p. 121.

[56] T. Kuehn, *Figlie, madri, mogli e vedove. Donne come persone giuridiche*, in S. Seidel Menchi - A. Jacobson Schutte - T. Kuehn (edd), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 51), Bologna 1999, pp. 431-460, in particolare p. 444.

[57] Qui di seguito alcuni esempi veneziani, in cui lo stato di separazione di fatto si inferisce dai mandati di ripristinare la coabitazione: ASPV, *Curia II, Actorum, mandatorum, preceptorum*, reg. 6, 8 marzo 1437 (Antonio de Capitolis e Marcolina); reg. 7, 4 maggio 1439 (Francesco da Rovigo e Cecilia); reg. 10, 8 luglio 1443 (Giovanna e Pietro da Durazzo); reg. 10, 8 novembre 1443 (Matteo sarto e Isabetta); reg. 10, 20 luglio 1444 (Michele figlio di Natale e Bona).

[58] Cfr. A. Esposito, in questo volume, pp. 506 s., 508 s.

[59] O. Di Simplicio, *Peccato penitenza perdono*, cit., p. 314; G. Cozzi, *Note e documenti sulla questione del «divorzio»*, cit., pp. 351 s.

[60] A. Rigo, *Giudici del Procurator e donne «malmaritate». Interventi della giustizia secolare in materia matrimoniale a Venezia in epoca tridentina*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 151, 1992-1993, pp. 241-266; si veda inoltre A. Rigo, in questo volume. Per quello che riguarda gli interventi privati in materia di separazione, è significativo il fatto che la corte ecclesiastica non intervenisse nelle separazioni di fatto se non per istanza di una delle due parti interessate: cfr. *supra*, nota 57.

II. *Lo stato della ricerca: alcune prospettive internazionali*

Rispetto allo studio dei processi matrimoniali l'Italia è in ritardo rispetto alle principali culture storiografiche europee.

Il panorama della ricerca che sarà delineato qui di seguito è circoscritto alle due aree linguistico-culturali nelle quali il discorso sui processi matrimoniali è stato più articolato e differenziato, cioè all'area inglese e all'area mitteleuropea di lingua tedesca e di confessione protestante. L'Italia costituirà, nel paragrafo successivo, il terzo campo di osservazione. All'interno di queste tre aree culturali cercherò di individuare le linee principali lungo le quali il discorso storiografico si è sviluppato e si sta sviluppando, senza aspirare a fornire un panorama neanche approssimativamente completo dei contributi in questa materia.

1. Nella valorizzazione dei processi matrimoniali un ruolo pionieristico spetta alla storiografia di lingua inglese. In particolare la monografia di Richard Helmholz sulla conflittualità matrimoniale fra la seconda metà del secolo XIII e la fine del secolo XV, basata sugli atti dei tribunali concistoriali inglesi, costituisce un riferimento bibliografico di permanente validità[61]. Il discorso si aggrega intorno a tre nuclei tematici:

a. la prassi dei tribunali ecclesiastici nel dirimere conflitti di coppia,

b. la struttura dei tribunali e la funzione degli uomini che vi sedevano,

c. la cultura canonistica dei giudici in relazione alla realtà concreta dei casi che venivano loro sottoposti[62].

Nel realizzare questo programma d'indagine Helmholz mette a punto un questionario di riconosciuta funzionalità, che gli storici continuano ad applicare, con gli opportuni aggiustamenti.

[61] R. HELMHOLZ, *Marriage Litigation*, cit.

[62] Cfr. anche R. HELMHOLZ, *Roman Canon Law in Reformation England*, Cambridge 1990.

Esso comprende fra l'altro la definizione tipologica dei procedimenti in base alle richieste di coloro che li promovevano, nonché la distribuzione quantitativa dei documenti in base al criterio tipologico così elaborato. Applicato alla documentazione processuale inglese, il questionario fa emergere alcuni dati dei quali le ricerche successive hanno dimostrato la validità generalizzata, per esempio la netta prevalenza numerica – nel periodo che va dal secolo XIII alla prima metà del secolo XVI – delle controversie che riguardano la stipulazione del matrimonio rispetto a quelle che riguardano i matrimoni già stipulati, in particolare le istanze di separazione[63]. Anche per l'utilizzazione di queste fonti in chiave di antropologia storica[64], e per la sapiente valorizzazione del loro potenziale narrativo[65], il libro di Helmholz si presenta come il capostipite di una discendenza numerosa e tutt'ora in vigorosa espansione.

La pista d'indagine aperta da Helmholz ha trovato continuatori diretti in Ralph Houlbrooke, che ha studiato i tribunali ecclesiastici inglesi nell'età della Riforma (1520-1570)[66], e in Martin Ingram, che ha esteso la ricerca all'età elisabettiana e alla prima età degli Stuart (1570-1640)[67]. L'impostazione di Houlbrooke è di tipo dichiaratamente istituzionale: obiettivo della sua indagine è ricostruire il funzionamento dei tribunali ecclesiastici delle diocesi di Norwich e di Winchester (strutture, efficienza, metodi, tempi) in rapporto al funzionamento dei tribunali civili, con particolare attenzione per l'avvento della Riforma, per il passaggio dei tribunali dalla supremazia romana alla sovranità regia e per i cambiamenti che la rottura con Roma introdusse nella norma e nella prassi giudiziaria. Anche se la casistica matrimoniale e le relazioni sessuali costituiscono solo uno dei campi d'azione delle magistrature studiate da

[63] R. HELMHOLZ, *Marriage Litigation*, cit., pp. 25 s., 28, 72.

[64] Cfr. per esempio la verifica dell'impotenza descritta *ibidem*, p. 89.

[65] *Ibidem*, pp. 28 s., 32 s., 40-45 e *passim*.

[66] R. HOULBROOKE, *Church Courts and the People during the English Reformation, 1520-1570*, Oxford 1979.

[67] M. INGRAM, *Church Courts, Sex, and Marriage in England, 1570-1640*, Cambridge 1987.

Houlbrooke, lo sviluppo degli studi sui processi matrimoniali gli deve importanti acquisizioni: per esempio la documentata persistenza, oltre la Riforma, del diritto canonico come quadro normativo della prassi dei tribunali ecclesiastici inglesi in campo matrimoniale – salvo per quello che riguardava le dispense matrimoniali nei gradi proibiti –, o il progressivo aumentare verso la fine del Cinquecento e nel Seicento degli interventi *ex officio* del tribunale nel corso delle visite pastorali.

La continuità cronologica che lega la ricerca di Martin Ingram a quella di Houlbrooke, e che è messa in evidenza dall'anno cerniera 1570, non è indicativa di una continuità d'impostazione. All'interesse prevalentemente istituzionale di Houlbrooke subentra in Ingram una prevalente attenzione per il pubblico dei tribunali: per i conflitti, per le richieste, per i comportamenti sui quali i giudici devono pronunciarsi. Poiché i più numerosi di questi conflitti, e i meglio documentati di questi comportamenti, si riferiscono alla sfera coniugale, l'occhio dello storico torna ora a fissarsi sull'attività delle corti ecclesiastiche in quanto tribunali del matrimonio, ad esclusione di altre materie di loro competenza, come la materia beneficiale[68]. La fisionomia stessa dei tribunali aveva però subito fra Cinquecento e Seicento un cambiamento capitale, che si riverbera sulla tematica trattata da Ingram. Oltre alla conflittualità coniugale cadevano ora sotto la competenza dei tribunali ecclesiastici inglesi la sessualità prematrimoniale, le gravidanze extraconiugali, l'incesto, l'adulterio, l'irregolare frequentazione delle cerimonie religiose: in altre parole, i tribunali concistoriali competenti per la materia matrimoniale erano diventati magistrature del buon costume. È questa funzione che connota il loro operare a partire dalla prima metà del secolo XVII: il controllo della morale sessuale diventa allora una funzione primaria delle corti ecclesiastiche[69]. Tale cambiamento istitu-

[68] *Ibidem*, pp. 3 s.

[69] *Ibidem*, pp. 219-319. Anche nei secoli XIII, XIV e XV i tribunali ecclesiastici inglesi avevano assolto il compito di controllare il costume sessuale, procedendo *ex officio*, ma gli interventi di questo tipo erano stati rari (R. HELMHOLZ, *Marital Litigation*, cit., pp. 70-72, 95).

zionale, e il cambiamento nel carattere della documentazione che ne consegue, ha avuto l'effetto di irrobustire la componente della sessualità e della corporeità già presente nel discorso storiografico, proiettandola in primo piano. L'utilizzazione di questa documentazione come fonte per la storia delle donne, che fa da contrappunto all'indagine, è un effetto del costituirsi dei tribunali concistoriali come istanze di controllo della sessualità e del costume[70].

Negli studi che ho menzionato fin qui i due mondi che si confrontano nel tribunale del matrimonio – il mondo degli ecclesiastici addottorati in diritto e il mondo dei laici coinvolti in controversie coniugali o sessuali – sono presenti in misura relativamente equilibrata. Il chierico e la fanciulla, che assumo come emblemi di quei due mondi, si dividono il proscenio storiografico da coprotagonisti, pur alternandosi nel ruolo di primo attore.

Con Lawrence Stone questo equilibrio si rompe. Partito dall'utilizzazione delle cause matrimoniali come fonti per la storia della famiglia, Stone approda a una lettura di esse come frammenti di una storia dell'individualità, che si alimenta anche di fonti letterarie – fra l'altro del grande romanzo inglese settecentesco – e si commisura ad esse, in un atteggiamento che ha un lieve sentore di emulazione: quante protagoniste dei suoi *case-studies* non gareggiano per nitidezza di profilo e intraprendenza con Moll Flanders e Lady Roxana[71]? Non che la struttura e la gerarchia dei tribunali, la distribuzione quantitativa dei processi, le tecniche procedurali, il meccanismo degli appelli non abbiano trovato in Stone un cronista scrupoloso e perspicuo; anzi, la sua ricostruzione dell'itinerario del divorzio costituisce un modello di investigazione storico-giuridica[72]. Ma

[70] R. MITCHISON - L. LENEMAN, *Sexuality and Social Control: Scotland, 1660-1780*, Oxford 1989; ma cfr. anche G.R. QUAIFE, *Wanton Wenches and Wayward Wives: Peasants and Illicit Sex in Early Seventeenth-Century England*, New Brunswick N.J. 1979.

[71] L. STONE, *Road to Divorce*, cit., p. 32.

[72] *Ibidem*, pp. 195-210.

si tratta di dati strutturali, di elementi funzionali a un obiettivo al quale lo storico ha votato il suo talento d'investigatore e di scrittore più che agli altri obiettivi dichiarati: la ricca tessitura dei sentimenti, la dinamica delle passioni, lo studio dei caratteri, il conflitto interpersonale, l'intreccio, il colpo di scena, le infinite variazioni e combinazioni dell'amore e dell'odio, della devozione e dell'autoaffermazione, dell'affettività e dell'aggressività[73]. Gli animatissimi scenari di vita sociale, nella composizione dei quali Stone eccelle, appaiono spesso come la cornice che inquadra singole vicende, che affascinano lo storico proprio per la loro singolarità.

I processi matrimoniali costituiscono la fonte primaria di tre libri di Stone: una celebre monografia sul divorzio in Inghilterra (1530-1987) e due raccolte di vicende coniugali ad essa parallele, definite «ancillari» rispetto a quella, che rievocano in forma narrativa singole storie di matrimoni incerti e controversi (*Uncertain Unions*) e conflitti di coppia culminanti in processi di divorzio o in richieste di annullamento del vincolo (*Broken Lives*)[74]. Nella monografia sul divorzio la documentazione processuale è utilizzata trasversalmente, per frammenti selezionati, a mo' d'intarsio, a illustrazione dei tornanti di un discorso che combina magistralmente il registro politico, giuridico, culturale e religioso. Nei due volumi ancillari invece ogni processo costituisce il nucleo di una storia a sé, un romanzo a intreccio in miniatura, rispondente all'intento basilare di aprire al lettore la via di «penetrare nei cuori e nelle menti degli uomini del passato»[75].

Questo cambiamento di ottica è connesso e condizionato da un cambiamento nella situazione delle fonti. I predecessori di Stone avevano basato i loro studi sugli atti dei tribunali con-

[73] *Ibidem*, pp. 11-18.

[74] La monografia sul divorzio è citata *supra*, nota 6; i due volumi ancillari *Uncertain Unions* e *Broken Lives* sono stati pubblicati a Oxford, rispettivamente nel 1992 e nel 1993, e associati in un unico volume *Uncertain Unions and Broken Lives: Intimate and Revealing Accounts of Marriage and Divorce in England*, Oxford 1995.

[75] L. STONE, *Road to Divorce*, cit., p. 14.

cistoriali (gli equivalenti inglesi dei tribunali vescovili); Lawrence Stone si conquistò l'accesso ai fascicoli processuali della Court of Arches, un tribunale londinese competente per i processi d'appello della provincia di Canterbury, che comprendeva tutta l'Inghilterra meridionale e il Galles. Un discorso storiografico che fino ad allora aveva utilizzato soltanto i processi di prima istanza era ora in grado di combinare sistematicamente i processi di prima istanza dei tribunali concistoriali con i processi di seconda istanza della Court of Arches (arrivando, in qualche caso, a documentare la terza istanza)[76]. Questo complesso documentario «enorme e inestimabile», rimasto fino ad allora inaccessibile, costituisce – in ragione della sua ricchezza e complessità, dell'entità degli interessi coinvolti, dello status e della risorse patrimoniali dei litiganti che imboccano la via dell'appello – il materiale di costruzione ideale per uno studioso che aveva teorizzato il *revival* della storia narrativa e che aveva rimproverato agli storici di non sapersi animosamente avvalere delle sue risorse[77].

Nel giro di meno di 20 anni si distinguono dunque nell'area inglese tre modi di accostarsi ai processi matrimoniali:

- un approccio in chiave di storia istituzionale, che mira a illuminare la natura del tribunale e il suo funzionamento, e che si avvale prevalentemente del linguaggio e dei metodi della storia del diritto;
- un approccio in chiave di storia sociale come storia di strutture di lunga durata (processo di formazione e di dissoluzione della famiglia);
- un approccio in chiave di storia dei sentimenti e della soggettività, che si incardina sulla ricostruzione di casi individuali e privilegia un linguaggio narrativo[78].

[76] *Ibidem*, pp. VI, 33-44.

[77] L. STONE, *The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History*, in «Past and Present», 85, 1979, pp. 3-24 (trad. it. in L. STONE, *Viaggio nella storia*, Roma - Bari 1987, pp. 81-106).

[78] Gli sviluppi più recenti privilegiano in particolare l'ottica della storia delle donne: si veda per es. L. GOWING, *Domestic Dangers. Women, Words,*

2. Nell'area mitteleuropea di confessione protestante la ricerca ha seguito un percorso diverso. L'attenzione per la documentazione matrimoniale si è qui sviluppata nell'alveo della storia della Riforma. Nelle città svizzere o alto-tedesche l'avvio della Riforma comportava *ipso facto* la soppressione del tribunale vescovile e preludeva alla creazione di una magistratura sostitutiva, di matrice laica, alla quale veniva demandata, di regola, la materia matrimoniale sottratta alla giurisdizione ecclesiastica. Per quanto la storiografia insista nel sottolineare il rapporto di continuità che legava le magistrature così create ai tribunali vescovili tardo-medievali che le avevano precedute, tuttavia l'introduzione della Riforma resta il caposaldo cronologico e ideologico di questo discorso: qui la ricerca sui processi matrimoniali è costituzionalmente legata alla storia delle Chiese protestanti.

Il ruolo pionieristico spetta a Walter Köhler, che tra il 1932 e il 1942 pubblicò i due volumi di una monografia tuttora insostituibile[79]. Le magistrature dalle quali la monografia di Köhler prende il titolo primario – il tribunale matrimoniale di Zurigo e il concistoro di Ginevra – costituiscono soltanto il punto iniziale e finale di un percorso investigativo di grande respiro, che tocca le città protestanti dell'area renana da Basilea a Strasburgo, le città svizzere di lingua tedesca da Berna a San Gallo, le città imperiali alto-tedesche da Augusta a Ulma. Poiché l'assunto di Köhler è dimostrare che il tribunale matrimoniale di Zurigo costituì un punto di riferimento per le analoghe magistrature che sorsero in tutto questo vasto territorio, Ginevra compresa, il filo conduttore del suo discorso è di tipo istituzionale, per quanto una viva sensibilità ai fenomeni etico-sociali, comportamentali e di costume, che erano legati all'attività di queste istituzioni, animi e vivifichi la storia della Chiesa da lui praticata.

and Sex in Early Modern London, cit.; J. KERMODE - G. WALKER, *Women, Crime and the Courts in Early Modern England*, Chapel Hill - London 1994.

[79] W. KÖHLER, *Zürcher Ehegericht und Genfer Konsistorium* (Quellen und Abhandlungen zur Schweizerischen Reformationsgeschichte, 7 e 10, voll. 10 e 13 dell'intera serie), Leipzig 1932, 1942.

I tribunali specificamente competenti per la materia matrimoniale (*Ehegerichte*), dei quali Köhler ricostruisce la fisionomia, si presentano come un tratto caratterizzante dell'ordine sociale instaurato dalla Riforma. La loro istituzione era di per sé una professione di fede riformata, in quanto espressione della santità e dell'eccellenza che l'etica sociale protestante attribuiva allo stato coniugale[80]. Per le neonate comunità riformate il principio della santità dello stato coniugale si concretizzava nell'esigenza di sanare la piaga del concubinato ecclesiastico e di regolarizzare attraverso il matrimonio la posizione del clero trasgressivo (questo fu in effetti uno dei primi compiti dei quali furono investiti i tribunali matrimoniali)[81]. Per quanto l'etica protestante fosse il parametro ideologico al quale gli *Ehegerichte* orientavano la loro azione, essi non erano – almeno nell'area svizzera – tribunali ecclesiatici, ma emanazione degli organi collegiali di governo. I giudici erano reclutati in maggioranza nei consigli cittadini e solo in minoranza nelle file del clero riformato. Nel tribunale matrimoniale di Zurigo per esempio, istituito nel 1525, solo due giudici su sei erano pastori, mentre gli altri quattro erano reclutati fra i consiglieri della città, due nel gran consiglio e due nel consiglio ristretto[82]; il tribunale di Basilea, istituito nel 1529, era composto di sette giudici, due dei quali erano pastori, due provenivano dal gran consiglio e tre dal consiglio ristretto[83]. Questi organi prevalentemente laici si consideravano peraltro investiti di un compito di evangelizzazione e direttamente responsabili per la salute spirituale delle comunità delle quali erano espressione. Il tribunale che essi gestivano era ai loro occhi uno strumento di

[80] *Theologische Realenzyklopädie*, IX, Berlin - New York 1982, pp. 336-343, in particolare pp. 342 s.; S. BURGHARTZ, *Zeiten der Reinheit – Orte der Unzucht. Ehe und Sexualität in Basel während der Frühen Neuzeit*, Paderborn 1999, pp. 37-55.

[81] W. KÖHLER, *Zürcher Ehegericht*, cit., I, pp. 142-145; S. BURGHARTZ, *Zeiten der Reinheit – Orte der Unzucht*, cit., pp. 38-49.

[82] W. KÖHLER, *Zürcher Ehegericht*, cit., I, pp. 35-37. Nel 1538 il numero dei giudici fu elevato a otto tramite l'aggregazione di due giudici laici, *ibidem*, p. 163.

[83] *Ibidem*, pp. 243 s.

realizzazione di una società cristiana tendenzialmente perfetta, che anticipava in terra la comunità degli eletti e avviava alla salvezza.

La coincidenza dei tribunali matrimoniali (*Ehegerichte*) con le magistrature del buon costume (*Sittengerichte*) era perciò prefigurata nella matrice teologico-dottrinale delle nuove magistrature. A Basilea l'*Ehegericht* fu costituito come *Sittengericht* all'atto stesso della fondazione[84]; a Zurigo la competenza dell'*Ehegericht* venne estesa alle violazioni della morale sessuale a un anno appena dalla sua fondazione (1526)[85]; a Berna, a Sciaffusa, a Glaro, a San Gallo il tribunale matrimoniale fu strettamente associato alle istituzioni di controllo del costume. A Ginevra – dove il tribunale matrimoniale auspicato da Calvino non venne istituito – la materia matrimoniale fu spesso deliberata in prima istanza dal concistoro, cioè dall'organo – composto da dodici anziani del consiglio e da dodici pastori – che sovrintendeva alla vita religiosa e alla moralità pubblica[86]: anche la città di Calvino conobbe così l'associazione fra disciplina matrimoniale e controllo del costume sessuale. Questa fisionomia istituzionalmente bifronte mi sembra che possa essere congetturalmente assunta come tratto differenziante fra tribunali matrimoniali (o concistori) protestanti e tribunali vescovili cattolici fino all'età conciliare: ed è un tratto che conferisce un'impronta profondamente diversa alla documentazione da essi prodotta. Organi di una società teocratica, i tribunali matrimoniali e i concistori protestanti dell'area mitteleuropea operarono – con ben altro rigore e assiduità, credo, di quanto avvenisse in Italia in età preconciliare – come una polizia dei costumi, procedendo molto spesso *ex officio* in base a denunce che venivano dal basso. Il sistema incoraggiava i singoli cittadini a farsi strumenti di un controllo capillare della vita di relazione e censori di comportamenti privati e privatissimi[87].

[84] *Ibidem.*

[85] *Ibidem*, pp. 142-184.

[86] R.M. KINGDON, *Adultery and Divorce in Calvin's Geneva*, Cambridge Mss. - London 1995.

[87] W. KÖHLER, *Zürcher Ehegericht*, cit., II, pp. 653-674.

Nella fase della ricerca che è legata al nome di Köhler, la ricostruzione storica dell'azione dei tribunali è perciò contrassegnata da una percepibile distonia: pur additando negli *Ehegerichte-Sittengerichte* un tratto primario dell'identità protestante, pur identificandosi con questa severa scuola di moralità collettiva, lo storico della Riforma non sottace il suo disagio di fronte all'imposizione costrittiva di un principio etico[88].

A quarant'anni di distanza dalla conclusione del lavoro di Köhler una nuova ondata d'interesse ha investito le carte dei tribunali dei quali egli aveva ricostruito la struttura. Il ritorno d'attualità è avvenuto sotto il segno della storia sociale. Il dibattito internazionale sulla genesi della famiglia moderna, che si era sviluppato negli anni Settanta e negli anni Ottanta, aveva messo a punto un catalogo di questioni, rispetto alle quali i processi matrimoniali si presentavano come fonti congruenti e molto promettenti: per esempio se fra il secolo XIII e il XIX la famiglia avesse subito sostanziali trasformazioni o fosse invece caratterizzata da una continuità di valori e di tratti; dove e quando fosse nata la famiglia nucleare moderna; dove e quando il matrimonio d'inclinazione fosse subentrato – come modello referenziale – al matrimonio socialmente conveniente; quali fattori avessero favorito questo passaggio; in che misura la confessione cattolica avesse plasmato il modello mediterraneo di famiglia; quale fosse il rapporto fra identità protestante e famiglia patriarcale; quale ruolo la confessione evangelico-luterana o calvinista avesse avuto nel definire la posizione sociale della donna, e così via. Le domande che gli storici hanno posto ai fascicoli matrimoniali mitteleuropei negli anni Ottanta e negli anni Novanta sono in buona parte proiezioni e articolazioni del questionario che aveva preso forma nell'ambito della storia della famiglia. Così Jeffrey Watt ha studiato gli atti del tribunale matrimoniale di Neuchâtel dal 1547 al 1806 dal punto di vista della genesi del matrimonio moderno e dell'affermarsi del sentimento come cemento della vita familiare[89]; Thomas Safley

[88] *Ibidem*, I, pp. 441-448, in particolare pp. 447 s.

[89] J.R. WATT, *The Making of Modern Marriage. Matrimonial Control and the Rise of Sentiment in Neuchatel, 1550-1800*, Ithaca - London 1994.

ha messo a confronto procedure e atteggiamenti di giudici cattolici di Friburgo in Brisgovia (e del tribunale d'appello di Costanza) e di giudici protestanti di Basilea di fronte alla conflittualità matrimoniale, limitatamente alla seconda metà del Cinquecento[90]; Lyndal Roper ha utilizzato i registri matrimoniali di Augusta come fonti per definire lo status della donna nella famiglia protestante nel secolo XVI[91].

Il divorzio è diventato, in questa fase della ricerca, il principale punto di aggregazione dell'interesse scientifico. In più di un caso un'indagine partita dall'esplorazione dei registri matrimoniali ha trovato nel divorzio il suo approdo. L'idea di individuare le esili e remote radici di una istituzione divenuta oggi così pervasiva ha esercitato sugli storici un'attrazione attestata da studi che coprono ampie aree d'Europa (per non parlare degli Stati Uniti), come quelli di Roderick Phillipps sulla Francia[92], quelli già citati di Lawrence Stone sull'Inghilterra[93], quello di Sylvia Möhle – per restare nell'ambito dei territori tedeschi – su Gottinga[94]. Per una storiografia che s'interroga, come si è visto, sul riverbero che le opposte identità confessionali ebbero sulla formazione della famiglia, il divorzio è un tema cruciale, perché segna una netta linea di demarcazione fra l'etica matrimoniale cattolica e quella protestante. Nel mondo cattolico esso era – nell'accezione oggi corrente – impossible per ragioni dogmatiche[95]; i teologi protestanti invece, abolendo

[90] T.M. SAFLEY, *Let No Man Put Asunder. The Control of Marriage in the German South-West*, cit.

[91] L. ROPER, *The Holy Household: Women and Morals in Reformation Augsburg*, cit.

[92] R. PHILLIPS, *Family Breakdown in Late Eighteenth-Century France: Divorces in Rouen, 1792-1803*, Oxford 1980.

[93] L. STONE, *Road to Divorce*, cit.

[94] S. MÖHLE, *Ehekonflikte und sozialer Wandel: Göttingen 1740-1840*, Frankfurt a.M. - New York 1997.

[95] Cfr. D. Quaglioni, in questo volume; *Concilium Tridentinum*, Sessio XXIV, Canones 5, 7, in G. ALBERIGO - P. JOANNOU - C. LEONARDI - P. PRODI (edd), *Conciliorum oecumenicorum decreta*, Basilea - Barcellona - Friburgo - Roma 1962, p. 730.

il carattere sacramentale del matrimonio, avevano aperto la via alla sua istituzione[96]. Il *divortium quoad thorum et mensam*, che la Chiesa cattolica sporadicamente concedeva ai protagonisti di unioni infelici o violente, era una separazione fisica che non comportava lo scioglimento del vincolo ed escludeva la possibilità di un successivo matrimonio[97]; le sentenze di divorzio che emanavano – con estrema renitenza e in casi rarissimi – i tribunali matrimoniali e i concistori protestanti conferivano agli ex coniugi la facoltà di risposarsi[98]. Il carattere di risorsa *in extremis* e il rischio di ostracismo sociale che erano inerenti al divorzio protestante hanno peraltro contribuito – insieme alla sua funzione di spartiacque confessionale – al successo che gli ha arriso come tema storiografico. Nella pubblica ammissione del fallimento di un connubio, nel laborioso negoziato giudiziario cui essa dava luogo, nel perseguimento della libertà personale in mezzo al mormorio di riprovazione di una comunità dai costumi severamente normati e omologati, gli storici hanno visto il travaglio della coscienza individuale nascente, l'aurora della soggettività e la spia di quell'affermarsi della vita emozionale come dimensione prioritaria di esperienza, della quale si alimenta l'individualità[99].

Da questo punto di vista l'interesse per il tema del divorzio preannuncia la terza fase nello studio dei processi matrimoniali, quella attualmente in corso. Le ricerche più recenti provenienti dall'area mitteleuropea di lingua tedesca si avvalgono di questi documenti come accesso alla sfera del privato e come deposito di esperienze individuali, fortemente connotate in senso emotivo e cariche di potenziale aggressività. Particolare attenzione viene dedicata alle voci femminili che si levano – per lo più indirettamente – da queste carte. L'irruenza con la

[96] A. STAEHELIN, *Die Einführung der Ehescheidung in Basel zur Zeit der Reformation*, Basel 1957; R. KINGDON, *Adultery and Divorce in Calvin's Geneva*, cit.; S. MÖHLE, *Ehekonflikte und sozialer Wandel*, cit., p. 9.

[97] Cfr. *infra*, p. 88, e D. Quaglioni, in questo volume, pp. 103-106.

[98] *Theologische Realenzykläpedie*, IX, cit., p. 339; S. BURGHARTZ, *Zeiten der Reinheit – Orte der Unzucht*, cit., pp. 195-214.

[99] L. STONE, *Road to Divorce*, cit., p. 15.

quale questa giovane storiografia invade e pervade i recessi dell'intimità e del costituirsi dell'identità si manifesta già nei titoli: vediamo così tematizzata la sessualità prematrimoniale (Breit)[100], l'alternativa onore/disonore (Schreiner e Schwerhoff)[101], l'alternativa purezza/lascivia (Burghartz)[102], la seduzione dietro promessa di matrimonio e le gravidanze extramaritali (Gleixner)[103], l'incesto (Rublack)[104], l'infanticidio (Roper)[105].

Dall'osservatorio italiano tre connotati di questo recente panorama scientifico appaiono particolarmente salienti. Il primo è l'assottigliarsi – fin quasi al dissolversi – della dimensione patrimoniale e del tema della contrattazione di ceto dal quadro dei rapporti interpersonali, matrimoniali o extramatrimoniali, che le ricerche qui sopra menzionate mettono in luce: il costituirsi della vita interiore, emotiva e istintiva, degli impulsi e delle passioni come oggetto privilegiato d'indagine ha avuto l'effetto di eclissare le strategie di promozione sociale che sottostavano alla stipulazione del matrimonio nei ceti alti e

[100] S. BREIT, *«Leichtfertigkeit» und ländliche Gesellschaft. Voreheliche Sexualität in der frühen Neuzeit* (Ancien Regime, Aufklärung und Revolution, 23), München 1991.

[101] K. SCHREINER - G. SCHWERHOFF (edd), *Verletzte Ehre. Ehrkonflikte in Gesellschaften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit*, Köln - Weimar - Wien 1995.

[102] S. BURGHARTZ, *Jungfräulichkeit oder Reinheit? Zur Änderung von Argumentationsmustern vor dem Basler Ehegericht im 16. und 17. Jahrhundert*, in R. VAN DÜLMEN (ed), *Dynamik der Tradition. Studien zur historischen Kulturforschung*, Frankfurt a.M. 1992, pp. 13-40; della stessa autrice, *Zeiten der Reinheit – Orte der Unzucht*, cit.

[103] U. GLEIXNER, *«Das Mensch» und «der Kerl». Die Konstruktion von Geschlecht in Unzuchtsverfahren der Frühen Neuzeit, 1700-1760*, Frankfurt a.M. - New York 1994.

[104] U. RUBLACK, *«Viehisch, frech und onverschämpt». Inzest in Südwestdeutschland, ca. 1530-1700*, in O. ULBRICHT (ed), *Von Huren und Rabenmüttern. Weibliche Kriminalität in der Frühen Neuzeit*, Köln - Weimar - Wien 1995, pp. 171-213.

[105] L. ROPER, *Oedipus and the Devil. Witchcraft, Sexuality and Religion in Early Modern Europe*, London - New York 1994, che cito nella trad. tedesca, *Ödipus und der Teufel. Körper und Psyche in der Frühen Neuzeit*, Frankfurt a.M. 1995, pp. 11-15.

medio-alti[106]. Rispetto alla storiografia sociale tradizionale, siamo arrivati a un autentico rovesciamento delle priorità storiografiche.

Il secondo tratto che balza all'occhio del lettore italiano è la tendenza a leggere i registri dei tribunali matrimoniali e concistoriali come fonti per la storia delle donne. Sull'ondata dell'interesse internazionale che circonda questa corrente d'indagini, il tribunale matrimoniale appare «un luogo nel quale si costruiva l'identità di genere [*gender identity*] e si formavano e stabilizzavano le relazioni fra i sessi» (Burghartz)[107]. Per effetto della sua funzione istituzionale di verificare e calibrare, ma anche di plasmare o riplasmare, la concezione del matrimonio e il ruolo della sessualità, il tribunale si presterebbe ad essere considerato come un'istanza che contribuiva a configurare e fissare la gerarchia di genere e a cementare l'asimmetria di potere radicata nella dialettica maschile/femminile[108].

[106] S. BURGHARTZ, *Zeiten der Reinheit – Orte der Unzucht*, cit., p. 27 e nota 90: «Vor allem für die vermögenden Oberschichten in Stadt und Land waren Eheschliessungen und Ehescheidungen bzw. deren Verhinderung für den Trasfer von Besitz, Vermögen und Ansehen und damit für ihre soziale Positionierung von entscheidender Bedeutung. Sie hatten ein entsprechendes Interesse, die Verheiratung ihrer Kinder regulieren zu können». «Diese Fragen [werden] allerdings in der vorliegenden Arbeit nur gestreift». Ma vedi anche le osservazioni di R. BIZZOCCHI a proposito di A.C. TREPP, *Sentimenti e documenti*, in «Studi storici», 40, 1999, pp. 471-486, in particolare pp. 474 s.

[107] S. BURGHARTZ, *Zeiten der Reinheit – Orte der Unzucht*, cit., p. 26: «Mit den Themen 'Ehe' und 'Sexualität' war das Ehegericht ... ein Ort, an dem Geschlecht konstruiert und Geschlechterverhältnisse formiert und konditioniert wurden».

[108] *Ibidem*: «Die Ehegerichte haben sich an der gesellschaftlichen Konstruktion von Geschlecht beteiligt; sie haben die verstärkte Dichotomisierung in erlaubte, eheliche, und verbotene, nicht-eheliche Sexualität längerfristig gefördert und damit strukturell auch die bipolare Zweigeschlechtigkeit forciert. Sie haben darüber mitbestimmt, welche Beziehungen zwischen Frauen und Männern rechtlich und gesellschaftlich anerkannt wurden und wie diese Beziehungen strukturiert waren. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, die Beziehungen zwischen den Geschlechtern als Herrschaftverhältnisse zu formen und aufrechtzuerhalten und so Asymmetrie und Hierarchie innerhalb der Geschlechterverhältnisse produziert und stabilisiert». Su questa linea si veda anche S. MÖHLE, *Ehekonflikte und sozialer Wandel*, cit., pp. 12 s.

Il terzo tratto saliente di questa tendenza è la combinazione di conflittualità matrimoniale e trasgressività sessuale che sempre più nettamente contraddistingue queste ricerche dal punto di vista tematico. È un'associazione ovviamente suggerita, anzi imposta, dalla struttura stessa dei tribunali che sono oggetto d'indagine[109]; ma essa travalica il dato archivistico-documentario. Il lettore italiano percepisce uno slittamento tendenziale del punto d'osservazione, che non è sempre riconducibile al dato istituzionale. Nella selezione e nell'intreccio delle fonti, nel perseguire gli addentellati istituzionali fra tribunali matrimoniali e organi collegiali della città – ai quali il disciplinamento dei costumi e la tutela della moralità pubblica competevano nei loro aspetti penali –, una generazione di giovani storici manifesta il proprio gusto per quelle dimensioni della vita coniugale e sessuale che nelle società di antico regime avevano carattere di reato. La tendenza a combinare la documentazione matrimoniale con la documentazione criminale, che è il risultato di questo orientamento, sta proiettando sul proscenio storiografico una devianza sessuale, della quale le donne sono le principali protagoniste e/o vittime. Fornicatrici e adultere, amanti incestuose di padri o di figli o di suoceri, puerpere sedotte e infanticide rilanciano una identità femminile incentrata sulla corporeità e sulla sessualità[110]. È come se i processi matrimoniali – tramite la combinazione con i processi criminali – venissero funzionalizzati a un rilancio di quella equazione donna = corpo muliebre, contro la quale il femminismo degli anni Settanta era così vigorosamente sceso in campo. Forse nel passaggio dai processi matrimoniali ai processi criminali, o nella loro associazione, si sta compiendo un rovesciamento dei paradigmi della storia delle donne. È un fatto che, in concomitanza con questa predilezione per la criminalità sessuale, e negli stessi ambienti, è in corso una revisione della categoria di genere (*gender*): il paradigma fondamentale della storia delle donne negli anni Ottanta e negli anni Novanta – il principio cioè che l'identità femminile sia un costrutto sociale

[109] Cfr. *supra*, pp. 38 s.

[110] Cfr. le ricerche citate *supra*, note 100, 101, 103, 104, 105.

da storicizzare, da analizzare criticamente e da destrutturare[111] – viene dichiarato obsoleto. Per colmare il vuoto che in tal modo si apre nell'istrumentario concettuale della storia delle donne, si recupera la dimensione corporea della femminilità[112].

Ricapitoliamo questo rapido *excursus*. Anche nell'area mitteleuropea di lingua tedesca e di confessione protestante la ricerca sulla documentazione matrimoniale si presta a una organizzazione tripartita. Mentre la storiografia incentrata sull'Inghilterra si muove su tre diverse valenze che s'intrecciano e in una certa misura coesistono, la ricerca mitteleuropea attraversa tre fasi che – sia pure a prezzo di una certa schematizzazione – si possono considerare successive. La prima fase si presenta come una propaggine della storia della Riforma – della quale i tribunali matrimoniali sono stati un'emanazione – ed è animata da una consapevolezza di identità confessionale, che contribuisce a spiegare la sua impostazione sistematica. La seconda fase segna il passaggio del tema dalla storia della Chiesa alla storia della famiglia e della mentalità. Il notevole stacco temporale che divide questa seconda fase dalla prima è sintomatico di un totale cambiamento di registro concettuale. La terza fase della ricerca, tuttora in corso, ha connotati avanguardistici, per l'aggancio da un lato alla storia delle donne e dall'altro alla storia della criminalità. La costellazione nella quale i processi matrimoniali dei tribunali protestanti mitteleuropei sono ora entrati lascia forse intravedere un declino della loro attualità storiografica, essendo essi stati attirati nell'orbita, evidentemente predominante, della documentazione criminale.

III. *La ricerca in Italia*

La collocazione dell'Italia nel panorama internazionale della ricerca fa risaltare i tratti specifici di questo terzo percorso investigativo. Il primo tratto che salta agli occhi è la discrepan-

[111] J.W. Scott, *Gender: A Useful Category of Historical Analysis*, in «American Historical Review», 91, 1986, pp. 1053-1075.

[112] L. Roper, *Oedipus und der Teufel*, cit., pp. 11-47.

za nei tempi. In Italia l'elaborazione dei processi matrimoniali costituisce un orientamento storiografico recente. Se si prescinde dal lontano antecedente di Piero Rasi, rimasto storiograficamente isolato[113], e dalle indagini pionieristiche di Gaetano Cozzi[114] – per il quale l'incursione nell'Archivio Patriarcale di Venezia fu una deviazione dalla via regia della storia istituzionale del sistema giudiziario della Repubblica Veneta –, i fondi matrimoniali erano rimasti inesplorati fino agli anni Ottanta. Fu allora che l'attrattiva romanzesca – piuttosto che la vibrazione microstorica – che emanava da singoli fascicoli colpí la fantasia di studiosi percettivi come Gigi Corazzol (1981)[115] e Gene Brucker (1986)[116]. Le pubblicazioni che, indipendentemente l'una dall'altra, furono frutto di quei primi appassionamenti, misero in moto una discussione, che contribuì ad attirare l'attenzione del mondo scientifico sulla categoria documentaria sulla quale esse si basavano[117]. L'esplorazione sistematica dei fondi matrimoniali fu avviata allora.

Partita tardi, la ricerca italiana[118] è partita in forza. Un'impostazione policentrica l'ha contrassegnata fin dall'inizio. Bolo-

[113] P. RASI, *L'applicazione delle norme del Concilio di Trento in materia matrimoniale*, in *Studi di storia del diritto in onore di Arrigo Solmi*, I, Milano 1941, pp. 235-281; dello stesso autore, *La conclusione del matrimonio prima del Concilio di Trento*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 16, 1943, pp. 233-321.

[114] G. COZZI, *Padri, figli e matrimoni clandestini (metà sec. XVI - metà sec. XVIII)*, in «La cultura», XIV, 1976, pp. 169-213; dello stesso autore, *Note e documenti sulla questione del «divorzio» a Venezia*, cit. Successivamente Cozzi fu fiancheggiato da alcuni suoi allievi: A. RIGO, *Giudici del Procurator e donne «malmaritate»*, cit.; A. RAVAGNAN, *«Servata forma Sacri Concilii Tridentini». L'applicazione delle disposizioni tridentine sul matrimonio nel patriarcato di Venezia e nella diocesi di Chioggia, 1564-1610*, tesi di laurea, Università degli Studi di Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. G. Cozzi, a.a. 1989-1990.

[115] G. CORAZZOL - L. CORRÀ, *Esperimenti d'amore*, cit.

[116] G. BRUCKER, *Giovanni and Lusanna*, cit.

[117] T. KUEHN, *Reading Microhistory: The Example of Giovanni and Lusanna*, in «Journal of Modern History», 61, 1989, pp. 512-534.

[118] Quando parlo di ricerca italiana, mi riferisco alle indagini in corso sulla documentazione italiana, indipendentemente dall'identità nazionale dei ricercatori.

gna, Firenze, Lucca, Napoli, Siena, Torino, Venezia, Verona sono state quasi contemporaneamente prese di mira. Un drappello d'avanguardia, composto da Simona Cerutti e Sandra Cavallo, esplorò i processi matrimoniali di Torino[119]; parallelamente Oscar Di Simplicio passava al vaglio quelli dell'Archivio Arcivescovile di Siena[120]; Emlyn Eisenach sta elaborando la documentazione dell'Archivio Vescovile di Verona relativa al secolo XVI[121]; Lucia Ferrante indaga e cartografa i processi matrimoniali dell'Archivio Arcivescovile di Bologna[122]; Joanne Ferraro sta concludendo uno studio basato sui processi dell'Archivio Patriarcale di Venezia, combinandone i documenti con processi dei tribunali secolari (*Giudici del Procurator*, miscellanea penale dell'*Avogaria de Comun*) conservati nell'Archivio di Stato[123]; Daniela Hacke ha esplorato gli incartamenti dello stesso Archivio Patriarcale, associandoli con processi per bigamia, per adulterio e per «stupro» (*Avogaria de Comun* ed *Esecutori sopra la Bestemmia*) dell'Archivio di Stato[124]; Daniela Lombardi sta per pubblicare i risultati di un'indagine decennale incentrata sui processi matrimoniali dell'Archivio Arcivescovile di Firenze[125]; le ricerche di Christine Meek stanno richiamando l'attenzione su quelli dell'Archivio Vescovile di Lucca[126]; Pierroberto

[119] S. CAVALLO - S. CERUTTI, *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento*, in «Quaderni storici», XV, 1980, pp. 346-383.

[120] O. DI SIMPLICIO, *Peccato penitenza perdono*, cit.

[121] E. EISENACH, *Marriage, Concubinage, and Marriage Dissolution in Sixteenth-Century Verona*, Ph.D. Dissertation, University of Virginia, 1999.

[122] L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato*, cit.

[123] J. FERRARO, *The Power to Decide: Battered Wives in Early Modern Venice*, in «Renaissance Quarterly», 48, 1995, pp. 492-512, nonché il saggio della stessa autrice in questo volume, in particolare p. 153, nota 17.

[124] D. HACKE, *Marital Litigation*, cit.; della stessa autrice, *«Non lo volevo per marito in modo alcuno»*, in S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN (edd), *Tempi e spazi di vita femminile*, cit., pp. 195-224.

[125] Cfr. *supra*, note 37 e 45. La monografia di D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, è in fase di conclusione.

[126] C. MEEK, *La donna, la famiglia e la legge nell'epoca di Ilaria del Carretto*, in S. TOUSSAINT (ed), *Ilaria del Carretto e il suo monumento*, Atti del Con-

Scaramella ha inventariato il fondo dei processi matrimoniali dell'Archivio Storico Diocesano di Napoli e sta portando a termine le prime pubblicazioni che ne sono il frutto[127]. Sviluppatesi quasi in parallelo, queste esperienze scientifiche si avvalgono dell'apporto di solerti fiancheggiatori: un consistente numero di tesi di laurea ha allargato e sta ulteriormente allargando il ventaglio dei fondi esplorati, o in via di esplorazione, a Belluno, Como, Feltre, Livorno, Pisa, Trento, Vicenza[128]; il ricco fondo veneziano è attualmente sotto esame anche per il periodo pretridentino e per gli anni del Concilio[129].

Lo schema tripartito, che mi è servito da supporto per scandire il percorso storiografico in Inghilterra e nell'area protestante svizzero-tedesca, a sud delle Alpi non funziona. Manca il primo elemento della triade, l'approccio giuridico-istituzionale alla magistratura ecclesiastica. Il funzionamento dei tribunali, la personalità e la cultura dei giudici, il meccanismo delle deleghe, il sistema degli appelli ai tribunali metropoliti o a Roma, il reticolato dei procuratori che facevano capo al tribunale, la procedura non hanno per ora catturato l'interesse degli studiosi attivi in Italia. La corte vescovile è ancora per noi un dato quasi metastorico, una cosa in sé che la ricerca assume come compatta, impenetrabile, immutabile, priva di scalfitture[130].

vegno internazionale, 15-17 settembre 1994, Lucca 1995, pp. 137-163; della stessa autrice, *Women, the Church and the Law: Matrimonial Litigation in Lucca under Bishop Nicolao Guinigi (1394-1435)*, in M. O'Dowd - S. Wichert (edd), *Chattel, Servant or Citizen. Women's Status in Church, State and Society* (The Institute of Irish Studies, Belfast, Historical Studies, XIX), Belfast 1995, pp. 82-90.

127 Cfr. *supra*, nota 16.

128 Le tesi di laurea a me note figurano nella bibliografia pubblicata alla fine di questo volume. Non ho elencato le tesi in preparazione.

129 Cecilia Cristellon, grazie all'appoggio di una borsa di studio della Fondazione Pellegrino di Torino, sta analizzando sistematicamente le cause matrimoniali veneziane dall'inizio della documentazione (1420 circa) agli anni del Concilio di Trento.

130 Sull'importanza di identificare il *modus operandi* e lo stile specifico dei singoli giudici e cancellieri che gestirono i processi e produssero i documenti, cfr. *infra*, pp. 77-82 (a proposito di Giovan Battista Romagno e Giovanni Zanetelli).

Tanto più impressionante è il rigoglio sull'altro versante del discorso, quello che si riferisce al pubblico che affollava i tribunali. L'andamento quasi sincronico di almeno nove diversi percorsi d'indagine attraverso una documentazione strutturalmente e tematicamente omogenea ha potenziato l'autonomia dei singoli investigatori e ne ha stimolato l'inventività. La mancanza di una mappa – un'opera di riferimento, una monografia capostipite, un modello e/o idolo polemico – ha affinato la percezione individuale, favorendo il proliferare di linguaggi storiografici autonomi. Ogni singolo investigatore ha prestato alle fonti un suo lessico specifico.

Sono riconoscibili sei diversi registri interpretativi, che si intrecciano e si combinano in configurazioni e variazioni molteplici.

1. Il primo registro s'incentra sull'identità nazionale. Letti in chiave di identità nazionale – un'identità che si interroga su se stessa, un'identità travagliata – i fascicoli matrimoniali diventano lo specchio nel quale si riflette la genesi della coscienza dell'Italia moderna[131]. La fucina di questa coscienza è la Chiesa post-tridentina. Disegnare «una geografia differenziale della penetrazione ... dei dettami tridentini» negli antichi stati italiani significa mettere in luce, particolareggiatamente, *ad hominem*, l'opera secolare di condizionamento dei valori, delle regole e dei comportamenti individuali e collettivi, che la Chiesa cattolica mise in atto grazie al controllo capillare di quella dimensione basilare dell'esperienza umana che è la formazione della coppia e la sessualità[132]. Il disciplinamento del quale i tribunali ecclesiastici furono gli strumenti è la metafora della presenza onnipervasiva del potere ecclesiastico sull'orizzonte dell'esperienza degli italiani nei secoli XVII e XVIII[133].

[131] O. Di Simplicio, *Peccato penitenza perdono*, cit., in particolare pp. 13-16, 183-187, 304 s.

[132] *Ibidem*, pp. 266 s. nota 59, p. 288.

[133] *Ibidem*, pp. 13-16, p. 279 nota 89.

2. Il secondo registro è più dichiaratamente istituzionale. La lettura in chiave istituzionale colloca la documentazione matrimoniale nel campo di tensione che si crea fra potere laico e potere ecclesiastico. Il matrimonio diventa la lizza nella quale Chiesa e Stato alternativamente s'incontrano e s'alleano, o si confrontano e si fanno concorrenza[134]. Quando questa linea d'indagine si accosta alla sfera dell'emotività e dell'intimità, lo fa con estrema delicatezza, quasi con pudore, come se dubitasse del proprio diritto di penetrarvi[135]. Il discorso in cui essa si concretizza è invece attento a definire il rapporto fra le norme e la prassi, rigoroso e ben documentato nel cogliere le sintonie fra le prime e la seconda (a livello di decreti conciliari, di sinodi provinciali, di ordinanze e leggi emanate dalle autorità civili)[136]. Ne risulta un quadro impressionante del modo e della misura in cui i poteri forti configuravano i rapporti interpersonali e s'insinuavano, determinandole, in tutte le fasi della formazione della coppia, dai primi contatti alla promessa, dagli sponsali alla stipulazione del vincolo, fino a un eventuale crollo del matrimonio e alla fine della convivenza[137]. È un registro nel quale la dimensione del privato si assottiglia fin quasi a dissolversi: il discorso storiografico sembra suggerire l'idea che il confine fra il pubblico e il privato era così permeabile da risultare quasi inesistente e che nelle società di antico regime non esisteva vita privata che non fosse plasmata, definita e determinata dai poteri istituzionali. Ma proprio per effetto della sua sistematicità, questo tipo di ricognizione scopre anche nuclei di resistenza al disciplinamento della vita privata e mette in luce strategie di evasione al controllo dei poteri istituzionali: l'avveduta Cateruzza Vitturi otterrà la separazione cui aspira, nonostante la ferrea determinazione del tribunale patriarcale di Venezia di ricomporre i

[134] G. Cozzi, *Note e documenti sulla questione del «divorzio»*, cit.; D. Lombardi, *Fidanzamenti e matrimoni*, cit.

[135] Cfr. I. Fosi, D. Lombardi e L. Faoro, in questo volume.

[136] D. Lombardi, *Fidanzamenti e matrimoni*, cit.; della stessa autrice, in questo volume.

[137] *Ibidem*.

matrimoni naufragati e di ricondurre sotto lo stesso tetto *volentes nolentes* i coniugi estraniati l'uno all'altra[138].

3. Che una storia dei sentimenti trovi ricco alimento nelle cause matrimoniali è un assunto che non ha bisogno di dimostrazione. Ma l'efficacia e la polifonica risonanza con la quale questi documenti ci restituiscono per esempio frammenti del discorso amoroso sono dati che gli storici hanno acquisito di recente, anzi ancora in via di piena acquisizione. Le pulsioni affettive che misero in moto le azioni giudiziarie ed extragiudiziarie consegnate alla documentazione italiana furono indubitabilmente più intense e movimentate, più scomposte e umanamente incoerenti di quelle ricomposte nelle carte dei fascicoli processuali: il filtro dell'azione legale, attraverso il quale la vita emotiva dovette passare prima che la penna di un cancelliere vescovile la congelasse nella formula stereotipata nella quale essa ci è pervenuta[139], ha operato nel senso della selezione, della semplificazione, dell'omologazione e dell'appiattimento. Di questa vita appiattita pervengono pur tuttavia agli storici una larga gamma di sussulti: si va dal variegato complesso di segnali che indicavano inclinazioni e simpatie giovanili[140], all'attivazione dei codici del corteggiamento[141], dal sentimento dell'appartenenza coniugale[142] alle pulsioni erotiche[143], dalla pas-

[138] Cfr. S. Chojnacki, in questo volume.

[139] Cfr. *infra*, p. 66.

[140] Un bell'esempio in ACVF, libro 20, cc. 247r-278r, «Causa matrimonialis inter Florem quondam Dominici de Platea de Tena plebis Perzini ex una et Dominicum filium Augustini Marchioret de eodem loco ex altera» (1539); cfr. A.M. LAZZERI, *«La voleva andar a Feltre ...»*, cit., pp. 195-263.

[141] Un esempio in ADT, *Cause matrimoniali*, fasc. 48, «Caterina Armani vs. Bartolomeo Armani» (1660); cfr. L. FAORO, *Processi matrimoniali dell'Archivio Arcivescovile di Trento (1657-1669)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. S. Seidel Menchi, a.a. 1996-1997, I, pp. 333-432; L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato*, cit., pp. 916-918; D. LOMBARDI, *Fidanzamenti e matrimoni*, cit., p. 229.

[142] L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato*, cit., p. 924 (AAB, *Cancelleria vecchia*, *Matrimoni 3*, «Maria Pagnoni vs. Giovan Maria filatogliero»).

[143] Cfr. O. Di Simplicio, in questo volume, pp. 466-471.

sione all'insofferenza[144], alla paura[145], all'odio[146], alla violenza distruttiva[147]. Né la «sfera dell'intimo» che le cause matrimoniali ci schiudono[148] si limita al dialogo fra i due protagonisti della vicenda di volta in volta rievocata. Ruolo paterno e ruolo materno[149], dialogo fra genitori e figli[150], reticolati di solidarietà parentale e vicinale[151]: queste carte ci schiudono l'intera «sfera di indagine storica ... dei rapporti intimi e delle emozioni della vita familiare»[152]. In particolare la galleria di figure paterne e materne, la diversificata ritrattistica di giovinette – strette fra l'imperativo della soggezione filiale e un'aurorale percezione di sé – che si affacciano alla memoria storica rendono i processi matrimoniali una fonte di prim'ordine per la storia dell'infanzia, che solo di recente la storiografia ha incominciato ad apprezzare[153].

4. La natura sacramentale del matrimonio introduce nel discorso una componente di storia religiosa. In connessione con la formazione della coppia, la percezione e la manipolazione del sacro si rivelano come esperienze duttili, flessibili, mobili, sia per il clero che per i fedeli. Questo filone d'indagine è peraltro particolarmente redditizio nell'età pre-

[144] Un esempio: ASPV, *Curia II*, *Causarum matrimoniorum*, b. 7, «Bernardina de Guzonibus vs. Bernardino conte di Collalto» (1500-1501), cit.

[145] ASPV, *Curia II*, *Causarum matrimoniorum*, b. 3, fasc. h, «Andriola cum Doctrina»; cfr. inoltre J. Ferraro, in questo volume, pp. 145 s.

[146] Cfr. D. Lombardi, in questo volume, pp. 339, 341, 343.

[147] Con relativa frequenza troviamo nei processi matrimoniali riferimenti a delitti di sangue (cfr. *infra*, p. 76; ma si veda anche il documento trentino citato nella nota 141 e il documento veneziano citato nella nota 145).

[148] Cfr. O. Di Simplicio, in questo volume, p. 465.

[149] D. HACKE, *«Non lo volevo per marito in modo alcuno»*, cit.

[150] *Ibidem*.

[151] Cfr. J. Ferraro, in questo volume, pp. 149 s.

[152] *Ibidem*, p. 152.

[153] D. HACKE, *«Non lo volevo per marito in modo alcuno»*, cit.; L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato*, cit, pp. 914-919; cfr. anche la bibliografia cit. a nota 176.

tridentina, quando ad officiare il sacramento erano assai spesso gli sposi stessi o un rappresentante della comunità[154]. Con quale consapevolezza la coppia officiava e gestiva il rito[155]? In quali condizioni il padre della ragazza assumeva il ruolo di officiante? In che misura i ruoli di chierici e laici erano interscambiabili? In che misura i vicari vescovili legittimavano questo scambio di ruoli? In che misura il principio «consensus facit nuptias» comportava la verifica di una coniugalità di intenti, che il clero pre-tridentino e per molti decenni anche il clero post-tridentino era disposto ad accettare come sostanza del sacramento[156]? Il vicario patriarcale di Venezia che chiede alla fanciulla contesa da due mariti «Con chi vuoi stare?» (1463) annette diretto carattere sacramentale alla volontà coniugale del soggetto[157]? Il confessore che dà l'assoluzione a una virtuale bigama, che si considera monogama, sottoscrive la visione che essa ha del suo «vero» matrimonio[158]? Connesso con questo complesso di quesiti è il tema del rituale prenuziale e nuziale, che nelle sue costanti e nelle sue variabili trova nei processi una singolare ricchezza di fonti[159]. Quando il vicario vescovile di Feltre interroga minutamente i testimoni sul valore rituale di una moneta piegata, donata dallo sposo alla sposa

[154] Cfr. per esempio *infra*, pp. 72 s.

[155] Cfr. per esempio *infra*, pp. 76 s. (Lucia Picina vs. Jacomo dal Cappello).

[156] Cfr. L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato*, cit., pp. 906 s. (AAB, *Cancelleria vecchia*, *Matrimoni 20*, «Pellegrina dal Molino vs. Innocenzo Fabbri», 1595).

[157] Cit. da C. CRISTELLON, «Le cause matrimoniali dell'Archivio Patriarcale di Venezia: Fonti e metodi», conferenza tenuta presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Trento, 4 maggio 1999.

[158] L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato*, cit., p. 924 (documento cit. *supra*, nota 142); ma cfr. anche *ibidem*, pp. 906 s., 923.

[159] Elementi di questo discorso sono reperibili in tutti i saggi qui sopra citati (O. Di Simplicio, L. Ferrante, D. Lombardi). Si veda per esempio il motivo del bacio violento come reificazione del possesso coniugale, lanciato da O. DI SIMPLICIO, *Peccato penitenza perdono*, cit., pp. 256 s., ripreso da O. NICCOLI, *Baci rubati. Gesti e riti nuziali in Italia prima e dopo il Concilio di Trento*, in S. BERTELLI - M. CENTANNI (edd), *Il gesto nel rito e nel cerimoniale dal mondo antico ad oggi*, Firenze 1995, pp. 224-244.

come pegno nuziale, in che misura riconosce una ritualità profana (1547)[160]?

5. La lettura dei processi matrimoniali in chiave di storia delle donne, originariamente stimolata e influenzata dalla storiografia anglo-americana, è ormai perfettamente integrata nel discorso scientifico nazionale. La causa matrimoniale è una delle rare categorie di documenti in cui le donne sono proporzionalmente presenti in misura pari o superiore agli uomini[161], e in cui esse parlano in prima persona: parlano il linguaggio delle parole e il linguaggio dei fatti[162]. La forte presenza statistica di «attrici» alle origini dei processi sarebbe un argomento sufficiente a raccomandare le cause matrimoniali come fonti per la storia delle donne[163].

[160] ACVF, libro 21, cc. 188r-214r, «Processus in causa matrimoniali inter Mariam quondam Thomae Pranthel commorantem Perzini ex una et Ioannem a Capello de Burgo vallis Ausugii ex altera» (1547), in particolare cc. 202v-203r; cfr. A.M. LAZZERI, *«La voleva andar a Feltre ...»*, cit., pp. 345 s., deposizione di «domina Catherina uxor quondam Thomae Pranthel de Nogaredo», madre dell'attrice Maria Pranthel, 21 agosto 1547: «Zuan dete un marcel d'arzent a me fia, digandoge: 'To' questo, salvelo in cambio del anel' ... Et la Maria, mia fiola, el tòsse et andò in la stua et mostrò questo marcel là su la taula a Zambattista della Fingerla, suo compare, che era lì, et la ge disse che Zuan ge l'haveva dato in fede et in cambio del anel. Et Zambattista piò el marcel et el piegò con li denti, poi el dete così piegà alla Maria, digando: 'Quando se dà una moneta in fede, la se storze così'. Et la Maria el tolse così storto et lo ha anchora et el tiene per fede in cambio del anel ... *Dicens interrogata*: Quando se fa matrimoni qui da noi, i ge da un segnal in fede del matrimoni[o], o moneda o qualche altro segnal. Et quel marcello che dete Zuan a mia fiola, el ge'l dete in logo del anel, che la tignisse per fede, perché ella non haveva miga anchora besogno de un marcel. Et quando se piegano le monede che ge se dà, l'è in segno de matrimonio, per cognosserlo; ma a una dona de cativa sorte, ge se dà danari per pagarla, senza altro piegar». La moneta piegata come segno del matrimonio si trova documentata anche altrove.

[161] O. DI SIMPLICIO, *Peccato penitenza perdono*, cit., p. 325; J. FERRARO, *The Power to Decide*, cit., p. 497; L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato*, cit., p. 908.

[162] Cfr. S. Chojnacki, I. Fosi, J. Ferraro e D. Lombardi, in questo volume.

[163] Cfr. *supra*, nota 162. Le statistiche dei fondi matrimoniali dell'ACVF (messa a punto da Marina Poian per i secoli XVI e XVII), dell'ASPV (messa a punto da Cecilia Cristellon per il secolo XV) e dell'ADT (messa a punto da Luca Faoro per i secoli XVII e XVIII) confermano questa forte iniziativa

Ma converrà sottolineare anche la singolare incisività del lessico femminile affidato a queste fonti. Attestare di avere avuto commercio d'amore con il fratello del marito, prima delle nozze (al fine di ottenere una dichiarazione di nullità del matrimonio per incesto[164]); raccontare dettagliatamente davanti al tribunale i tentativi di deflorazione subiti in età prepuberale da uno sposo presunto[165]; argomentare la propria renitenza a un matrimonio combinato[166]; motivare una richiesta di separazione con una precisa descrizione delle umiliazioni subite nel matrimonio, ivi compresa l'istallazione di una concubina nella casa coniugale[167], sono comportamenti che presuppongono un alto grado di determinazione e di autonomia, in qualche caso di spregiudicatezza[168]. Il concetto di autonomia e iniziativa (*agency*) come paradigma interpretativo della storia delle donne ha trovato in questi documenti un vasto campo di articolazione[169].

6. Il sesto registro interpretativo applicato ai processi matrimoniali italiani si presta ad essere accostato ai temi che

femminile: a Feltre il numero delle «attrici» supera nel secolo XVI quello degli «attori» (258 contro 209), calando al di sotto di esso nel secolo XVII, ma rimanendo consistente (193 contro 281); a Venezia nel secolo XV il numero delle «attrici» è di poco inferiore a quello degli «attori» (294 contro 329); anche a Trento prevale l'iniziativa maschile, ma anche quella femminile è consistente (258 «attrici» contro 340 «attori»). Questi dati sono ricavati dalle comunicazioni tenute da Cecilia Cristellon, Marina Poian e Luca Faoro nel corso del quarto seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Firenze, Villa I Tatti, 9-10 settembre 1999.

[164] C. CRISTELLON, *Tra foro ecclesiastico e foro civile: Caterina de Medici da Verona e le sue vicende (1518-1582)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. S. Seidel Menchi, a.a. 1996-1997.

[165] L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato*, cit., pp. 914-916 (AAB, *Cancelleria vecchia*, *Matrimoni 2*, «Diamante Nanni vs. Alessandro Totti», 1556).

[166] D. HACKE, *«Non lo volevo per marito in modo alcuno»*, cit.

[167] ASPV, *Causarum matrimoniorum*, vol. 1, fasc. 14, «Clara Matafar vs. Michele Giustinian»; vol. 5, fasc. 2, «Sante Rizzo vs. Lucrezia q. Francisci Jacopi». Cfr. anche S. Chojnacki e O. Di Simplicio, in questo volume.

[168] S. Chojanacki e I. Fosi, in questo volume.

[169] J. FERRARO, *The Power to Decide*, cit.; D. HACKE, *Marital Litigation*, cit.

animano la fase più recente della ricerca svizzero-tedesca[170]. Nel periodo post-tridentino infatti i tribunali vescovili funzionarono anche in Italia come istanze di controllo del costume: la conflittualità coniugale si trova perciò istituzionalmente associata alla sessualità trasgressiva e alla coniugalità deviante (fornicazione, adulterio, bigamia)[171]. In assenza di indagini comparate fra i fondi d'archivio in via d'esplorazione, il rapporto fra questi diversi tipi d'intervento dei tribunali vescovili è ancora oscuro. In particolare non è chiaro in che misura, e con quale grado di sistematicità, il tribunale procedesse *ex officio* in materia di coniugalità ovvero sessualità trasgressiva[172]. In alcuni stati italiani, come quello di Venezia, il potere civile subentrò all'autorità ecclesiastica nel controllo di alcune forme di sessualità trasgressiva – per esempio la seduzione dietro promessa di matrimonio[173] –; in altri stati invece, per esempio nel regno di Napoli e nel granducato di Toscana, i tribunali ecclesiastici mantennero la competenza sulle manifestazioni della vita maritale che il diritto canonico e la normativa tridentina consideravano devianti, come la sessualità prematrimoniale

[170] Cfr. *supra*, pp. 44 s.

[171] O. Di Simplicio, *Peccato penitenza perdono*, cit.; S. Luperini, *Concubini, adulteri, sposi clandestini dopo il Concilio di Trento. Uno studio sui processi criminali e matrimoniali della diocesi di Pisa (1563-1595)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. A. Prosperi, a.a. 1997-1998; della stessa autrice, «La promessa criminalizzata», comunicazione al quarto seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Firenze, Villa I Tatti, 9-10 settembre 1999.

[172] Almeno a Siena l'alto numero di procedimenti *ex officio* attesta il dinamismo del tribunale vescovile in questo campo; a Pisa la solerzia del foro ecclesiastico sembra essere stata ancora maggiore, a giudicare dalle ricerche di Sara Luperini citate *supra*, nota 171. Che nel corso delle visite pastorali e delle visite apostoliche i visitatori fungessero da controllori del costume sessuale e aprissero una serie di procedimenti *ex officio* in materia matrimoniale o sessuale risulta – in base alla comunicazione di C. Nubola - G. Paolin, «Le cause matrimoniali negli atti visitali e nelle visite pastorali», tenuta al quarto seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Firenze, Villa I Tatti, 9-10 settembre 1999 – un dato di fatto generalizzabile.

[173] Cfr. D. Hacke, *Marital Litigation*, cit., pp. 56-58.

o extramatrimoniale e la bigamia[174]. L'incastro di conflittualità coniugale e di trasgressività sessuale colloca comunque, come abbiamo visto, le serie dei processi matrimoniali – anche nelle attuali condizioni di discontinuità delle informazioni – nell'orbita di attenzione della tematica di genere (*gender*), costituendole come fonti privilegiate per la definizione dei ruoli sessuali. Ma l'attualità che riveste la storia della criminalità ha spinto alcuni storici a stabilire fra processi criminali e processi matrimoniali un collegamento che va ben oltre il condizionamento delle fonti: la ricerca veneziana di Daniela Hacke per esempio ha come base documentaria processi matrimoniali, prodotti dalla cancelleria patriarcale, associati a processi dell'Avogaria de Comun che si riferiscono a crimini sessuali (stupri collettivi di bambini, violenza sessuale di gruppo, e simili)[175]. Tale orientamento rappresenta un trasferimento in Italia di esperienze scientifiche che stanno attualmente prendendo forma in area di lingua tedesca.

Questa larga gamma di registri interpretativi è destinata ad ampliarsi ulteriormente con l'ampliarsi della tipologia dei processi che entrano nel campo di osservazione degli studiosi. I matrimoni fra bambini stipulati dai genitori raccomandano questi documenti per la storia dell'infanzia[176]; i matrimoni simulati introducono con vigore nel panorama della ricerca il motivo della percezione, dell'uso e dell'abuso del sacra-

[174] Per quello che riguarda la sessualità prematrimoniale ed extramatrimoniale cfr. la bibliografia citata sopra nella n. 171; per la bigamia a Siena cfr. O. DI SIMPLICIO, «L'Inquisizione a Siena dal 1580 al 1724: una prima analisi complessiva», comunicazione tenuta al convegno «L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale», Montereale Valcellina, 23-24 settembre 1999. Per il fenomeno della bigamia nel regno di Napoli – reato che anche qui era di competenza del tribunale dell'Inquisizione – rinvio allo studio in preparazione di Pierroberto Scaramella.

[175] Cfr. D. HACKE, *Marital Litigation*, cit.

[176] Cfr. S. SEIDEL MENCHI, *La fanciulla e la clessidra. Nota sulla periodizzazione della vita femminile nelle società preindustriali*, in S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN (edd), *Tempi e spazi di vita femminile*, cit., pp. 105-155, in particolare pp. 142-145, 152-155.

mento[177]; la ricca gamma dei casi di bigamia apre nuove prospettive all'analisi dell'individualità e allo studio del rapporto fra mobilità geografica e identità sociale[178]; i fascicoli sulle unioni miste (fra un ebreo e una cattolica, fra una musulmana e un cristiano) si collegano alla storia della tolleranza[179]; matrimoni fraudolenti[180], matrimoni stipulati per burla[181], matrimoni che si sospettano influenzati da pratiche di stregoneria o di magia[182] potenziano la dimensione dell'antropologia e della psicologia storica. Le trattative che accompagnarono i matrimoni fra fedeli di diverse chiese cristiane illustrano con precisione le tappe di laboriosi dialoghi interconfessionali[183].

[177] ACDF, St. St. M 5-q, *De matrimoniis fictis*, vol. senza paginazione fasc. 10, *Matrimonium fictum* (Torino, 1602), *Matrimonium simulatum* (Spoleto, 1715); ACDF, St. St. M 5-q, fasc. 16, *De matrimonio segreto* (Roma, 1787).

[178] ACDF, St. St. M 5 a-p (14 voll., relativi a poligamia, sodomia, stupro) e St. St. M 5-q, fasc. 5 (Milano e Genova, 1751). Importanti osservazioni sulla bigamia in C. CRISTELLON, «La statistica dei processi matrimoniali dell'Archivio Patriarcale di Venezia», comunicazione al quarto seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Firenze, Villa I Tatti, 9-10 settembre 1999. Cfr. per questa tematica B. DIEFENDORF - C. HESSE (edd), *Culture and Identity in Early Modern Europe (1500-1800): Essays in Honor of Natalie Zemon Davis*, Ann Arbor 1993.

[179] ACDF, Serie «Matrimonia mixta». Rilevante anche M. CAFFIERO, «Ebrei, neofiti e giudaizzanti», comunicazione alla tavola rotonda «L'Inquisizione e gli storici: Un cantiere aperto», Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 24-25 giugno 1999.

[180] ACDF, St. St. M 5-q, fasc. 10 (Roma, 1649; Reggio, 1651); fasc. 14 (Fano 1658).

[181] ACDF, St. St. M 5-q, fasc. 3, *Fictum matrimonium per irrisionem* (Torino, 1750).

[182] D. HACKE, «Forme giudiziarie ed extragiudiziarie di conflitti. Il caso di Gabriela Perina (Venezia 1620)», comunicazione al quarto seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Firenze, Villa I Tatti, 9-10 settembre 1999. Alcuni processi per magia e stregoneria celebrati a Venezia, conservati in ASPV, *Criminalia SS. Inquisitionis*, hanno un collegamento con processi matrimoniali.

[183] ACDF, *Matrimonialia*, «Matrimonia mixta», in particolare vol. I. Particolarmente ben documentata la negoziazione che accompagnò il matrimonio del duca Carl Eugen von Württemberg con Franziska von Bernerdin, ACDF, St. St. L 4-m (S. SEIDEL MENCHI, «I 'matrimonialia'», comunicazione alla tavola rotonda «L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto», Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 24-25 giugno 1999).

La poliedricità della ricerca italiana, che questo panorama mette in evidenza, è un risultato di quella pluralità di esperienze scientifiche e di quel parallelismo di percorsi dei quali si è parlato di sopra e che hanno avuto l'effetto di potenziare l'autonomia dei singoli ricercatori. Ma ritengo che a disegnare questa fisionomia della ricerca abbia contribuito anche il particolare carattere della documentazione italiana. Argomenterò questa asserzione nel paragrafo successivo[184].

IV. *Questioni di ermeneutica e di euristica alla luce di tre casi concreti*

1. L'ermeneutica dei processi matrimoniali è strettamente legata al *modus operandi* dei tribunali. A quest'ultimo bisognerà dunque fare riferimento, anche se non sarà possibile trattare qui in modo sistematico il tema della procedura[185].

Parto da un asserto consapevolmente unilaterale e bisognoso di correzione, ma funzionale al mio assunto: la tendenziale passività del foro vescovile in quanto foro del matrimonio. Il tribunale pretridentino, in linea di massima, non procede di sua iniziativa: reagisce a uno stimolo che viene dal di fuori. La causa non parte se non è messa in moto da un «attore», da un'«attrice», ovvero da una «parte attrice»: nella stragrande maggioranza dei casi, uno dei due membri della coppia in conflitto (in rari casi uno stretto parente, un padre, una madre), oppure uno dei lati del triangolo coniugale creato da una doppia promessa o da un doppio matrimonio. Mario Sbriccoli definisce come «reattivo» questo tipo di giustizia[186]. L'iniziato-

[184] Cfr. *infra*, pp. 68-70.

[185] Questa lacuna è solo parzialmente colmata dal contributo di L. Faoro, in questo volume, che peraltro contiene l'attenta ricostruzione delle tappe del processo illustrato, fa la cronaca degli interventi dei procuratori delle parti e offre un riassunto intenzionalmente minuzioso delle loro argomentazioni.

[186] M. Sbriccoli, «L'Inquisizione come apparato giuridico nella storia della criminalità e della giustizia penale», comunicazione tenuta al convegno «L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale», Montereale Valcellina, 23-24 settembre 1999.

re o, spesso, l'iniziatrice del processo[187], presentandosi davanti al vicario e dando voce alla sua protesta, provoca l'emissione di un mandato o di una inibizione. Il mandato impone alla controparte di riparare il torto che le viene imputato (impone per esempio a una ragazza di cessare di «diffamare» l'uomo con cui dichiara di essere sposata, a un marito presunto di iniziare la convivenza coniugale, a una moglie fuggiasca di ritornare sotto il tetto domestico), oppure di comparire in tribunale per rendere conto del proprio comportamento. Se la controparte reagisce al mandato assoggettandosi all'imposizione, non ha luogo alcun processo. Il «comparente» o la «comparente», il «convenuto» o la «convenuta», è la controparte che reagisce al mandato presentandosi – direttamente o tramite un procuratore – in tribunale e sottoponendo a esso una versione dei fatti che diverge da quella della «parte attrice» e legittima l'operato o il comportamento da quella denunciato. Si cristallizzano due verità.

Questa procedura dà forma alla causa matrimoniale come documento. A differenza del processo inquisitoriale, che è di tipo istruttorio, il processo matrimoniale non prevede la figura del giudice inquirente[188]. Le due versioni opposte, con le quali il tribunale si trova confrontato, sono di regola elaborate da giuristi specializzati in diritto matrimoniale[189], che hanno ricomposto – per quanto possibile – i dati di fatto in un'architettura narrativa plausibile e tagliata a misura di sentenza[190].

[187] Cfr. *supra*, p. 54 e note 161 e 163.

[188] Se si accetta la convincente dicotomia proposta da Mario Sbriccoli nella comunicazione citata a nota 186, l'attività dei tribunali vescovili in quanto tribunali del matrimonio rientrerebbe nel quadro della «giustizia comunitaria o negoziata», mentre l'attività dei tribunali inquisitoriali rientrerebbe nel quadro della «giustizia egemonica o d'apparato». Ma si vedano a questo proposito le considerazioni di R. Ago - S. Cerutti, *Premessa* a R. Ago - S. Cerutti (edd), *Procedure di giustizia*, «Quaderni Storici», NS, 34, 1999, 101, pp. 307-313, in particolare pp. 308 s., e i contributi ai quali le due curatrici fanno riferimento in quello stesso volume.

[189] In una serie di processi successivi i nomi dei procuratori sono sempre gli stessi, sia che si tratti del tribunale patriarcale di Venezia, sia del tribunale vescovile di Trento.

[190] Cfr. J. Ferraro, in questo volume, p. 142.

Compito del giudice è scegliere, fra i due costrutti legali, il costrutto più convincente[191]. È raro che il giudice intraprenda, di sua iniziativa, una qualche azione atta ad appurare l'attendibilità dell'una o dell'altra versione[192]. Di regola il suo atteggiamento è recettivo. L'onere della prova grava sempre sulla parte interessata, anche quando la prova è costituita da un documento facilmente reperibile, come un testamento[193]. Analogamente i testimoni che il giudice interroga sono quasi tutti testimoni di parte: essi vengono convocati dal tribunale in base a liste presentate dai due contendenti. Il giudice non si aspetta di trovare, attraverso le loro deposizioni, una verità occulta, ma di sentire ribadire e veder concretizzarsi le due versioni dei fatti che già conosce: i testimoni della «parte attrice» ribadiranno e corroboreranno di regola la versione di quella parte; i testimoni della «parte comparente» ribadiranno e corroboreranno la versione contrapposta[194]. I due processi per

[191] Cfr. *supra*, nota 14.

[192] Nella causa Zuane Piovene vs. Cecilia da Brogliano (Vicenza, 1559-1560) il vicario Gerardo Zanadio intraprese un'ispezione fuori della città, fino nel villaggio di Brogliano, per verificare l'esistenza di una finestra presso la quale, con l'aiuto di una scala, sarebbe stato stipulato – secondo la versione dell'attore – il matrimonio di Zuane Piovene con Cecilia da Brogliano nella notte del 7 agosto 1559: ma anche questa iniziativa fu presa su istanza del procuratore della parte comparente, fu cioè ispirata dal padre di Cecilia, Girolamo da Brogliano, che agì a nome della figlia (ACVVi, *Actorum*, b. 28/028 e b. 30/030, in particolare la sentenza; ACVVi, *Actorum*, b. 30/030, die lune 15 mensis iulii 1560; cfr. M. TECCHIO, *Matrimonio e conflitti coniugali nell'età del Concilio di Trento. Ventidue cause matrimoniali dell'Archivio Vescovile di Vicenza, 1550-1560*, tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. S. Seidel Menchi, a.a. 1994-1995, p. 214). Un altro esempio di gestione attiva dei processi offrono il sottomenzionato vicario Giovan Battista Romagno e il suo cancelliere Giovanni Zanetelli nel vescovato di Feltre: per esempio nella causa di Fiore dalla Piazza vs. Domenico Marchioret (1539-1544), cit. *supra*, nota 50, c. 254r, il cancelliere cavalca da Feltre a Pergine per raccogliere personalmente le testimonianze.

[193] Cfr. *infra*, pp. 82 s.

[194] A questa ricostruzione si può giustamente rimproverare un'eccessiva semplificazione: oltre a reagire a iniziative esterne – oltre a procedere *ex instantia* – il tribunale vescovile, in quanto tribunale matrimoniale, procedeva *ex officio*. I procedimenti *ex officio* sono l'espressione del fatto che anche i tribunali vescovili – analogamente ai concistori e ai tribunali matrimoniali protestanti – fungevano da magistrature del buon costume. Lo scenario più

matrimonio presunto e per promessa di matrimonio che sono stati oggetto di pubblicazioni specifiche esemplificano la struttura dicotomica della causa matrimoniale[195].

Il sospetto che le versioni dei fatti fornite dai due litiganti siano costrutti legali predisposti *ad hoc*, i quali plasmano la sostanza fattuale della vicenda secondo un'intenzione di parte, investe in tal modo anche le testimonianze[196]. Abbiamo prove documentarie che i procuratori delle parti avevano incontri preliminari con i testimoni, li preparavano all'interrogatorio in tribunale, organizzavano con loro prove generali dell'udienza[197]. Quale garanzia abbiamo che questi incontri non servissero a manipolare, predisporre ed eventualmente falsificare le testimonianze? Quale credito può dare lo storico alle deposizioni di familiari e di parenti, legati alla parte da vincoli stretti di sangue o di affinità[198]? Quale attendibilità attribuire alle depo-

noto è per ora quello senese: qui il tribunale non era solo una istanza reattiva, né arbitrale, ma anche una magistratura inquirente, dotata di autonomia istruttoria e di potere coercitivo (O. Di Simplicio, *Peccato penitenza perdono*, cit.). Tuttavia l'attività *ex officio* dei tribunali vescovili nell'area delle relazioni coniugali e sessuali mi sembra assumere dimensioni significative solo nel periodo post-tridentino: almeno a Venezia e a Lucca non si trovano procedimenti *ex officio* relativi al periodo pretridentino se non in casi rarissimi. Ritengo dunque legittimo partire, almeno allo stato attuale delle ricerche, dalla premessa che la fisionomia e l'azione dei tribunali vescovili in quanto tribunali matrimoniali fosse determinata nel periodo pretridentino dai procedimenti *ex instantia*.

195 Cfr. *supra*, note 21 e 22.

196 Cfr. in proposito L. Stone, *Uncertain Unions and Broken Lives*, cit., pp. 6 s.

197 ADT, *Cause matrimoniali*, fasc. 48, «Caterina Armani vs. Bartolomeo Armani» (1660), pp. 75, 79 s., 88 (cfr. L. Faoro, *Processi matrimoniali dell'Archivio Arcivescovile di Trento*, cit., I, pp. 52, 53, 56).

198 Per quanto il Decreto di Graziano considerasse ammissibile, nelle cause matrimoniali, la testimonianza dei genitori e dei parenti a favore di o contro i figli, una decretale di Alessandro III recepita nel *Liber Extra* invalidava la testimonianza della madre a favore della figlia nei casi in cui il preteso marito fosse «superior et divitiis et nobilitate, potentia vel honore» rispetto alla moglie: dal momento che un tale matrimonio avrebbe avuto come effetto la promozione sociale della figlia, la testimonianza materna diventava sospetta, «quum mater filiae incrementum et honorem videtur diligere». Cfr. G. Minnucci, *Vicende matrimoniali in una sentenza del vescovo di Alatri del 29*

sizioni di amici e conoscenti dell'uno e dell'altro contendente, che dipendevano da costui o da costei per il rimborso delle loro spese di viaggio – quando il tribunale era lontano dalla sede di residenza – e per il risarcimento del mancato guadagno[199]? Quale allettamento a una falsa testimonianza poteva rappresentare, per una povera donna che viveva della filatura e di occasionali lavori di sarchiatura dei campi, e che aveva per tutto patrimonio quattro ragnesi in beni mobili, la promessa di «biava e danari» fattale da un ricco notabile del suo borgo, a condizione che essa deponesse a suo favore[200]? La procedura dei processi matrimoniali incoraggia la manipolazione della testimonianza e pone gli storici davanti a delicati problemi di ermeneutica.

2. Il meccanismo della manipolazione della testimonianza ci viene talvolta rivelato dai fascicoli processuali stessi. A titolo di esempio cito un processo veneziano incentrato su un doppio matrimonio[201]. Nel dicembre 1550, e poi di nuovo nel gennaio

aprile 1241, in M. ASCHERI (ed), *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, Padova 1991, pp. 67-91, in particolare pp. 74 s. Tuttavia nei processi matrimoniali a me noti la testimonianza della madre della sposa presunta viene di regola accettata dal tribunale (cfr. *supra*, pp. 53 s. e nota 160).

[199] Esempi di questa prassi in ACVF, libro 23, cc. 640r-667v, 685r, «Processus in causa matrimoniali vertenti inter dominum Joannem Michaelem de Ceris de Perzino ex una et Luciam filiam Picini de Chararia Perzini commorantem ex altera» (1538-1540), in particolare c. 647r: «[Dicta Lucia] vobis expensas faciet in itinere predicto operasque vestras ex causa huiusmodi positas satisfaciet iuxta limitationem per nos faciendam personarum, prout etiam nostrae est intentionis», suona un passo delle «litterae compulsoriales contra testes» concesse dal vicario di Feltre all'attrice Lucia di Picin il 28 marzo 1538 (cfr. A.M. LAZZERI, «*La voleva andar ... a Feltre*», cit., pp. 144 s.). Ancora più esplicito e preciso è a questo proposito un altro processo feltrino, quello cit. *supra*, nota 50.

[200] Cfr. il processo di Feltre cit. nella nota precedente, Gian Michele de Cerra vs. Lucia di Picin, cc. 657r-659v. In proposito cfr. anche T. KUEHN, *Reading Microhistory*, cit., p. 532 e nota 84.

[201] ASPV, *Curia II*, *Causarum matrimoniorum*, vol. 48, 4, «Processus formatus inter ser Ludovicum de Cacialuppis actorem ex una et dominam Dianam Venerio ream ex altera et Petrum Stellam filium quondam Hieronimi ... ex

1551, Diana Venier, un'orfana di diciannove anni, aveva sposato Ludovico Caccialupi, figlio illegittimo di un prete, che era affittuario di terreni agricoli a Mellaredo, nella terraferma veneziana. Il matrimonio era stato reiterato in presenza della zia e tutrice della sposa, Marietta Venier, la quale aveva accolto Diana in casa sua alla morte dei genitori. Marietta Venier aveva tirato in lungo i negoziati per le nozze della nipote e consentito ad esse dopo molte perplessità, perché la dote della ragazza – una solida dote media di 500 ducati – non era disponibile, in quanto mal amministrata dalla tutrice[202]. Aveva infine chiesto allo sposo di accontentarsi di una dote di 100 ducati. Una volta stipulato il matrimonio però Ludovico Caccialupi aveva reclamato l'intera dote, quei 500 ducati che il padre di Diana, Ludovico Venier, in mancanza di figli legittimi, aveva lasciato a questa e a un'altra sua figliola naturale[203]. La calamitosa zia aveva reagito con determinazione: recuperato il controllo psicologico della nipote – probabilmente facendo leva sull'orgoglio di ceto di Diana, consapevole di aver sceso alcuni scalini della scala sociale sposando un contadino e boscaiolo[204] –, era riuscita a far firmare alla ragazza, riluttante e piangente ma evidentemente incapace di aperta ribellione, un atto di donazione di tutti i propri beni a favore della zia stessa e dei figlioli di lei[205]. Firmata la donazione, la zia aveva trovato a Diana un marito più condiscendente nella persona di Pietro Stella, di non chiara professione, dedito al gioco e disposto a contentar-

tertia» (1550-1551), studiato da A. MARCHETTO, *La dote contesa*, cit. (Un caso strettamente analogo è illustrato da R. HELMHOLZ, *Marriage Litigation*, cit., pp. 65 s.)

202 ASPV, *Curia II*, *Causarum matrimoniorum*, vol. 48, 4, cc. 47r-v, 91r-92v, 93v-94r, 117v.

203 ASPV, *Curia II*, *Causarum matrimoniorum*, vol. 48, 4, c. 47r-v, 48r-v. Il testamento di Ludovico Venier si trova in ASV, *Notarile*, *Testamenti*, Carlo Bianchi, b. 79, c. 317, 4 aprile 1540.

204 ASPV, *Curia II*, *Causarum matrimoniorum*, vol. 48, 4, c. 92v: l'unica motivazione articolata che Diana Venier dà della sua decisione di sconfessare il matrimonio è appunto questa: «Ho inteso dire che ... Lilo [Ludovico Caccialupi] fa fascine: io non voglio andar a far fascine».

205 ASPV, *Curia II*, *Causarum matrimoniorum*, vol. 48, 4, cc. 63r-64v, 117v-118r.

si di una dote di 100 ducati. Ma il matrimonio con Ludovico Caccialupi, stipulato, confermato e consumato anteriormente a quello con Pietro Stella, e di conseguenza unico canonicamente valido, rendeva invalido l'atto di donazione, dal momento che gli statuti veneziani subordinavano al consenso del marito ogni alienazione dei beni dotali fatta dalla moglie[206]. La necessità di corroborare con false testimonianze la manovra così messa in atto, in previsione di un ricorso del marito effettivo al tribunale, fu dibattuta apertamente da Marietta Venier e dai suoi amici veneziani, appartenenti a quell'ambiguo ambiente di giocatori dal quale proveniva il marito accomodante.

«Mo' se la puta dicesse 'Io ho promesso ad un altro per avanti', et fenzer che l'habbia promesso ad uno ..., questa cosa anderia in fumo», arzigogolava la zia[207]. «Comare, non ve de' fastidio, che troveremo remedio, et diremo che [Diana] l'ha promesso prima a Pietro Stella et vederemo de trovar dui testimoni che ne serva, et dicto Piero se contenterà de li ducati cento»[208]: in questo modo il macellaio Jacopo, amico e alleato di Marietta Venier, aveva avviato le operazioni per la costruzione delle false testimonianze, intese a provare che Diana Venier non solo si era promessa, ma – cosa che alla fine parve più sicura – si era addirittura sposata con Pietro Stella nel mese di giugno del 1550, cioè sei mesi prima del suo matrimonio con Ludovico Caccialupi. Ma né la zia Marietta Venier né i suoi alleati riuscirono a raccordare fra loro le testimonianze artefatte, perché soltanto nell'aprile del 1551 Pietro Stella si era fisicamente impossessato di Diana, rapendola dal convento dove

[206] *Volumen Statutorum, Legum ac Iurium D. Venetorum*, Venezia 1564, lib. I, capp. 54-62, cc. 24v-29v. Cfr. A. Bellavitis, *La famiglia «cittadina» veneziana nel XVI secolo: dote e successione. Le leggi e le fonti*, in «Studi Veneziani», NS, XXX, 1995, pp. 55-68. Pietro Stella era il fratello del marito che Marietta Venier aveva dato alla sorella maggiore di Diana, Paola Venier. Anche Paola aveva dato alla zia Marietta «quietanza» della sua dote, ASPV, *Curia II*, *Causarum matrimoniorum*, vol. 48, 4, c. 117v.

[207] ASPV, *Curia II*, *Causarum matrimoniorum*, vol. 48, 4, c. 118v.

[208] ASPV, *Curia II*, *Causarum matrimoniorum*, vol. 48, 4, cc. 47v-49r.

essa allora si trovava[209], e aveva consumato con lei un matrimonio celebrato *in facie ecclesiae*[210].

In questo caso la grossolanità della macchinazione, la discordanza delle testimonianze e la dubbia fama dei testimoni permisero al giudice – e permettono allo storico – di riconoscere l'intrigo, e di restituire Diana al suo legittimo sposo, condannando la zia al pagamento delle spese[211]. Ma quante costruzioni legali più abili si sono depositate nei fascicoli matrimoniali come verità legali prive di scalfitture? La documentazione veneziana serba tracce di subornazioni ben più accortamente congegnate di quella escogitata da Marietta Venier e da Jacopo macellaio[212]: a quali rischi questi «argomenti legalmente convincenti» espongono lo storico «naïf», che prende i fascicoli matrimoniali «come attendibili canali di trasmissione di 'realtà' di fatto»[213]? E vi è un pensiero ancora più inquietante: quali sottili destrutturazioni e ristrutturazioni sono state operate dal «filtro delle regole legali» applicato alle realtà sociali[214]?

Ambedue le vie che a questo punto si aprono allo storico – quella di un'ermeneutica guardinga e restrittiva, e quella di un'ermeneutica confidente – sono esemplificate in questo volume. La linea restrittiva e guardinga è illustrata dal contributo di Joanne Ferraro, nel quale una richiesta di separazione fondata su un'accusa di tentato uxoricidio per via di veneficio viene prospettivamente interpretata come una di quelle «strategie legali e retoriche» che venivano «orchestrate da giuristi e messe in atto dagli 'attori' e dai loro alleati» allo scopo di pre-

[209] Vi era stata rinchiusa su richiesta del primo marito, per sottrarla all'influenza della zia, ASPV, *Curia II*, *Causarum matrimoniorum*, vol. 48, 4, cc. 2v, 6v, 23v-24r, 49r-v.

[210] ASPV, *Curia II*, *Causarum matrimoniorum*, vol. 48, 4, cc. 37r-v, 96r-98v.

[211] ASPV, *Curia II*, *Causarum matrimoniorum*, vol. 48, 4, cc. 73r-78v.

[212] D. HACKE, *Marital Litigation*, cit., p. 135 (a proposito del matrimonio tra il figlio dell'avvocato Paolo Donati e la donna di mondo Maria Tagliapietra, Venezia 1685).

[213] T. KUEHN, *Reading Microhistory*, cit., p. 517.

[214] *Ibidem*, p. 515.

sentare «un'argomentazione legalmente convincente»[215]. La linea ermeneutica confidente è rappresentata dai contributi di Oscar Di Simplicio[216] e di Luca Faoro[217], che «hanno preso i 'documenti' come attendibili canali di trasmissione di 'realtà' di fatto»[218].

La legittimità di ambedue le scelte, e la necessità per lo storico di tenere aperta l'intera gamma delle opzioni che si dispiega fra questi due poli, è uno degli ammaestramenti che emergono dai contributi raccolti qui di seguito. La riflessione metodologica sui processi matrimoniali si era finora risolta in un richiamo alla cautela e in un addestramento alla diffidenza: l'esperienza ermeneutica condensata in questo volume insegna che quel richiamo e quell'addestramento erano unilaterali. Non solo l'ingenuità ma anche la diffidenza interpretativa può fuorviare il giudizio.

A guidare lo storico nella scelta fra le opzioni è l'esperienza ermeneutica, alimentata dalla familiarità con un gran numero di documenti dello stesso tipo. La tesi che sottosta ai due paragrafi che seguono è che fiducia o diffidenza non possono essere atteggiamenti precostituiti che investano l'intera categoria delle cause matrimoniali, ma devono essere dosate e miscelate a misura del singolo testo e dello stile della cancelleria che lo produce. Una larga esperienza mette lo studioso in grado di individuare, all'interno di questa categoria di fonti, testimonianze alle quali «la freschezza dell'espressione», il «senso della comunicazione diretta», la «coerenza della redazione notarile con la ... pratica della lingua parlata» conferiscono un'impronta di «precisione e attendibilità»[219]. Nel campo di tensione

[215] Cfr. J. Ferraro, in questo volume, p. 151.

[216] Cfr. O. Di Simplicio, in questo volume.

[217] Cfr. L. Faoro, in questo volume.

[218] È appunto questa («to have taken 'documents' as faithful transmitters of facts about 'reality'») la critica che T. KUEHN, *Reading Microhistory*, cit., pp. 515-517, muove a Gene Brucker e ad altri microstorici che si avvalgono di fonti processuali.

[219] Cfr. F. FRANCESCHI, *Il linguaggio della memoria. Le deposizioni dei testimoni in un tribunale corporativo fiorentino fra XIV e XV secolo*, in J.-C.

creato dalle due verità contrapposte lo storico individuerà, seguendo quelle testimonianze, il modello interpretativo che produce senso, ovvero quella rappresentazione e autorappresentazione dotata di sufficiente coerenza e stabilità, da orientare nel loro agire sociale gli esseri umani coinvolti nella vicenda, e da risultare – in questa accezione – «reale».

3. Se si confrontano i processi matrimoniali prodotti dai tribunali italiani con quelli prodotti da un tribunale transalpino – qui parlerò del tribunale matrimoniale di Basilea –, la fisionomia e la struttura specifica della documentazione italiana risulteranno evidenti, e particolarmente evidente risulterà la loro relazione immediata all'evento processuale, in particolare all'interrogatorio dei testimoni[220]. A Basilea i conflitti matrimoniali sottoposti all'*Ehegericht* venivano registrati in protocolli che riassumevano sommariamente il contenuto delle sedute. Non esistono verbali degli interrogatori. Le deposizioni dei testimoni non hanno lasciato tracce documentarie, ad eccezione di un singolo volume che si riferisce al periodo iniziale dell'attività del tribunale – dal 31 agosto 1530 al 24 marzo 1544 –, anch'esso redatto in forma di protocolli riassuntivi[221]. La memoria di casi anche complessi è consegnata a registrazioni di qualche pagina, che si articolano in una serie di sedute successive, secondo il calendario del tribunale: un caso trattato in otto sedute si articolerà in otto registrazioni sommarie che andranno reperite sotto le diverse date in cui il tribunale si è occupato del caso. Alcuni fondi processuali italiani sono strutturati in modo analogo (per esempio quello lucchese[222], quello dell'Archivio Vescovile di Vicenza[223], quello dell'Archivio Arci-

MAIRE VIGUEUR - A. PARAVICINI BAGLIANI, *La parola all'accusato*, Palermo 1991, pp. 213-232, in particolare pp. 222 s.

220 Basel, Stadtsarchiv, Gerichtsarchiv Basel-Stadt, *Ehegericht*. Le considerazioni che seguono si basano sui volumi U 1, U 2, U 3 di questo fondo.

221 Basel, Stadtsarchiv, Gerichtsarchiv Basel-Stadt, *Ehegericht*, U 1, «Dicta Testium Cau[sarum] Matr[imoniorum]», fasc. di 151 cc.

222 Cfr. C. Meek, in questo volume, pp. 124 s.

223 Cfr. M. TECCHIO, *Matrimonio e conflitti coniugali nell'età del Concilio di Trento*, cit.

vescovile di Padova, nonché la serie *Actorum mandatorum praeceptorum* dell'Archivio Storico del Patriarcato di Venezia[224]), includendo però verbalizzazioni delle testimonianze; di regola peraltro il singolo caso trattato ha prodotto un fascicolo autonomo, che documenta le varie fasi della procedura – in tutta la loro ripetitiva verbosità – e l'andamento degli interrogatori, includendo spesso i documenti extra-processuali prodotti dai contendenti a sostegno della loro versione dei fatti (lettere, testamenti, donazioni, etc.). Per di più i cancellieri italiani verbalizzavano le testimonianze in modo molto articolato. Alcuni di essi redigevano protocolli minuziosi, che riproducono deposizioni e interrogatori in un linguaggio di grande flessibilità, freschezza e spontaneità. Questo stile di lavoro ha prodotto incartamenti cospicui: un fascicolo processuale di 70, 120, 150 carte manoscritte non ha carattere eccezionale. Anche quando il fascicolo non raggiunge tali dimensioni, il sistematico passaggio dal latino al volgare, che caratterizza gli interrogatori dei testimoni, e l'impronta dialettale, che contrassegna le testimonianze, parlano a favore della coscienziosità della verbalizzazione e suscitano in chi sfoglia, oggi, queste carte una presunzione – certo bisognosa di verifica – di registrazione letterale[225].

Dossiers matrimoniali di straordinaria densità e forza evocativa sono il frutto di questa cultura cancelleresca dell'Italia tardomedievale e rinascimentale. Un'ermeneutica restrittiva e sospettosa rischia di non rendere giustizia al patrimonio documentario che ci è stato tramandato e di precludersi la via alla sua piena valorizzazione storiografica. Vorrei proporre la tesi che l'ingenuità possa essere, in alcuni casi specifici, la scelta ermeneutica più raffinata. Corroborerò questa tesi con la citazione di un esempio rappresentativo dello stile di lavoro di un

[224] Questa struttura hanno dunque per la maggior parte i processi veneziani del Quattrocento dei quali è rimasta documentazione. Devo questa informazione a Cecilia Cristellon.

[225] Si possono applicare a queste verbalizzazioni, delle quali qui sotto si dà un esempio, le considerazioni svolte da F. FRANCESCHI, *Il linguaggio della memoria*, cit., in particolare pp. 221-223.

tribunale dell'area veneta nel periodo che va dal 1518 al 1555[226]. Il 18 marzo 1538 due contendenti di condizione molto disparata si affrontarono nel tribunale vescovile di Feltre[227]. Da una parte vi era il notaio Gian Michele de Cerra, nobile e ricco notabile di Pergine; dall'altra la diciassettenne figlia del tessitore Picin da Carraia, Lucia, povera e analfabeta. La famiglia di Picin, che contava almeno cinque figli e vantava come patrimonio immobiliare la casa d'abitazione e un campo da tre staia di semente, viveva onoratamente «delle sue fatige». Ma alla «bella, onesta, prudente, costumata e virtuosa» adolescente, alla sua gaiezza, al suo gusto per il ballo, alla sua gioia di vivere, il maturo notaio «el ge moriva drio»[228]. Che quella visione di giovinezza e di grazia fosse diventata quasi ossessiva per lui, lo ammise involontariamente egli stesso durante il processo, quando dichiarò che di Lucia egli in verità non era innamorato: «ora l'amava» e «ora l'odiava, secondo che gli montava dentro una furia incandescente»[229]. In un primo tempo aveva cercato di entrare in contatto con la ragazza tramite i vicini di lei, i Cortellet, povera gente cui il notaio dava occasionalmente lavoro, facendo loro scavare argilla per una sua fornace:

«Donna Agnola Cortelleta, poria parlar un pocho cum la Lucia ... fiolla de ser Picin?»[230].

«Stefen [Cortellet], haveria gran piaser che parlassen un pocho cum la Lucia de Picin qui tua visina, che mi voria voluntiera saper et intender de poder parlar cum ella de honor et cortesia»[231].

[226] Queste date corrispondono al periodo in cui il vicariato del vescovato di Feltre, al quale si riferisce l'esempio successivo, fu tenuto da Giovan Battista Romagno.

[227] ACVF, libro 23, cc. 640r-667v, 685r, «Processus in causa matrimoniali vertenti inter dominum Ioannem Michaelem de Ceris de Perzino ex una et Luciam filiam Picini de Chararia Perzini commorantem ex altera» (1538-1540); cfr. A.M. Lazzeri, *«La voleva andar ... a Feltre»*, cit., pp. 127-194.

[228] ACVF, libro 23, cc. 642v, 659r.

[229] ACVF, libro 23, c. 642v: «Modo ipsam adamavit, modo ipsam odio habuit, ut surgebat splendida billis».

[230] ACVF, libro 23, c. 649v.

[231] ACVF, libro 23, c. 652v.

Il testimone che riferí quest'ultima frase, Stefano Cortellet, era evidentemente ansioso di sottolineare che il «parlamento», del quale egli si era fatto mediatore, era «de honor et cortesia», cioè animato da intenti onorevoli. Ma la mediazione dei Cortellet non fu un successo. Motivando la sua ritrosia con la disparità sociale, Lucia di Picin si esimeva dall'incontrare il maturo ammiratore, senza fare mistero di una più istintiva ripulsa: «Mi son zovana et lui è antich»[232]. Il corteggiamento era durato quasi due anni, con qualche incontro e qualche dichiarazione d'intenti da parte dell'innamorato; si era arrivati anche a stringere una specie di accordo coniugale in casa di uno zio del notaio, ma senza alcun tratto o gesto di familiarità. Il notaio aveva allora cambiato indirizzo: invece della ritrosa fanciulla aveva preso di mira coloro che avevano autorità su di lei: il fratello, il padre. Aveva lanciato un'esca allettante per la povera famiglia di tessitori e calzolai cui Lucia apparteneva: aveva messo in giro la voce di aver fatto voto, forse alla Madonna, di sposare una ragazza povera, per scampare dal pericolo di un naufragio. In altre parole, una *mésalliance* per lui non era impensabile, anzi era un obbligo di coscienza[233]. Ma nemmeno questo espediente – che doveva essere un luogo comune nel Perginese per giustificare matrimoni anomali[234] – dissipò il guardingo riserbo della famiglia artigiana «di buona condizione», che lasciava libere le sue ragazze di andare a ballare con le coetanee, ma le ammaestrava a diffidare di corteggiatori ricchi[235]. Di passo in passo il maturo innamorato si era indotto a prendere contatto con il fratello della bella ritrosa, a negoziare con lui, a segnalare intenzioni nuziali. Era così arrivato al passo più impegnativo, un abboccamento con il padre della ragazza. Era tempo di amori e di trasgressioni: la sera del giovedí gras-

[232] ACVF, libro 23, c. 649v («Messer Zanmichiel non è de mio par, perché mi son una povera putta a respetto a lui»), c. 652v («Steffen, mi son poura puta, mi non credo ch'el se degnasse de mi, ma che el facia questo per soiarme [prendersi gioco di me]»).

[233] ACVF, libro 23, c. 643r.

[234] Cfr. *infra*, p. 80.

[235] ACVF, libro 23, c. 649v.

so del 1538. In quella casa dei Cortellet che già gli era servita da base nel corteggiamento, Gian Michele de Cerra aveva incontrato Picin da Carraia. «Chavandose la bareta» davanti al notabile, il tessitore aveva segnalato la sua consapevolezza della disparità sociale; ma aveva anche messo in chiaro i termini della negoziazione:

«Messer Zanmichiel, ho intendú che volé la Lucia mia fia per vostra muier».
«Sí mi che la torò».
«Messer Zanmichiel, mi non ho roba da darve».
«Non ve domande robba, ve domande vostra fiola Lucia».
«E mi ve la darò»[236].

Conclusa la contrattazione, furono mandate a chiamare le donne. Lucia e sua madre entrarono in casa Cortellet in differenti stati d'animo. È la madre ad attestare lo stato d'animo della figlia: «La puta non [si] contentava», ma il padre Picin l'aveva manipolata a lungo e «alle fin ... haveva voltà la puta, tanto che la [si] contentò»[237]. Con evidente mancanza di entusiasmo, ma senza sbavature, Lucia recitò «per obedir a so padre» la parte che le era stata assegnata[238]. E lì, nella povera casa dei Cortellet, in presenza dei genitori di Lucia e di due suoi fratelli, in presenza dei coniugi Cortellet e di una loro pigionante – in tutto sette testimoni, oltre ai «puttini» che scorazzavano in giro – ebbe luogo la cerimonia nuziale.

«Ser Picin disse: 'Horben, messer Zanmichiel, séu contento che face mi le parolle de questo matrimonio, non se trovando altri qua in questa stua che le facia?' Et ... messer Zanmichiel disse che l'era contento ... et alhora ... ser Picin pregò tutti quelli che erano là in la stua che fosseno testimoni, digando: 'Vui tutti sarete testimoni a questo matrimonio'. Et chavandosi la bereta, se voltò verso ... meser Zanmichiel dicendo: 'Al nome de Dio accettéu, consentiu, toléu messer Zanmichiel Lucia mia fia qui presente per vostra sposa et legitima muier, secondo che comanda la santa madre Giesia?' El qual messer Zanmichiel a questo respondendo disse: 'Ma de sì'. Et subbito

236 ACVF, libro 23, cc. 650r, 661v. Ho ricostruito questo dialogo combinando le deposizioni di «Domina Angela uxor Stephani dai Cortelet de Povu» e di «Domina Maria uxor ser Picini de Chararia».

237 ACVF, libro 23, c. 661v.

238 ACVF, libro 23, c. 650r.

voltandose ... ser Picin verso Lucia sua fia ge disse: 'Accetéstu messer Zanmichiel qui presente per tuo sposo et legittimo marido come comanda la Gesia?' la quale rispose: 'Messer sì'. Et hauda la resposta et consentimento de tutti do, ... Picin, tollta la man destra de Lucia sua fia, disse verso el ditto messer Zanmichiel: 'Et cusì ve la dago per muier', intendendo de Lucia sua fiolla. Et ditto messer Zanmichiel chavandosse la baretta disse 'E mi la toglio'. E cusì la tosse per man, sporzendo et conzonzendo la sua man dextra alla man destra de ditta Lucia, et cussì de consentimento de una parte e de l'altra fo firmà et compido el contratto del matrimonio tra loro»[239].

Il padre aveva offerto il vino per il brindisi, dignitosamente fermando il gesto del novello sposo che aveva messo mano alla borsa per mandarlo a comprare. Lo sposo aveva donato alla sposa un anello d'oro. La comitiva nuziale aveva bevuto insieme «segondo el costume de quelli logi quando se contraze matrimonio» (qui il notaio dimentica il suo ruolo di verbalizzatore e subentra al teste, o forse fa l'esegeta della testimonianza). Il padre della sposa aveva fatto un brindisi allo sposo, «el qual ... lo accettò et bevete de man de ser Picin». Lo sposo aveva fatto un brindisi alla sposa, «la qual, domente la fosse sentada, se levò in pe' et accettò el pringen del ... so sposo»[240]. La cerimonia però non fu il preludio di una notte nuziale, come sarebbe stato nelle intenzioni di Gian Michele de Cerra: la madre della ragazza, allarmata per il segreto in cui il notaio aveva dichiarato di voler tenere le nozze – e a tenere il segreto aveva impegnato tutti i testimoni –, si era rifiutata di mettere a disposizione dei novelli sposi un letto, quella notte come le notti successive, asserendo che «la non haveva letti parechiadi, e che la haveva stretto de casa, che la non podeva conzar letti»[241]. Qualcuno della piccola brigata però non riuscí a mantenere la promessa segretezza. Nella comunità di Pergine la fama delle nozze si sparse fulminea. Gli esperti interpellati su questo ghiottissimo tema di attualità – per esempio il vicario *in temporalibus* di Pergine – sentenziarono: «Questo matrimonio non se pol desfar»[242].

[239] ACVF, libro 23, c. 650r-v.

[240] ACVF, libro 23, c. 650v.

[241] ACVF, libro 23, c. 650v.

[242] ACVF, libro 23, c. 661r e *passim*.

L'orgoglio di ceto, una passione altrettanto prepotente quanto il richiamo d'amore e certamente più stabile, si risvegliò nel notaio, appena egli sentì pubblicamente associare il suo nome a quello di Lucia di Picin. La facoltà di stipulare un'unione isogamica era stata sempre aperta a un Gian Michele de Cerra, senza che egli avesse mostrato inclinazione ad avvalersene: era arrivato scapolo a un'età alquanto matura[243]. Ora che quella facoltà rischiava di essergli preclusa, essa gli appariva irrinunciabile. Forte della sua superiorità di ceto, di ricchezza, di cultura, Gian Michele de Cerra si presentò a Feltre e chiese al vicario del vescovo di imporre a Lucia di Picin e ai suoi di cessare dal diffamarlo come marito di una fanciulla «di vile condizione, nata da genitori umili e di infima condizione»[244]. Non cercò di negare i fatti esposti qui sopra. Presentò, di quegli stessi fatti, una diversa interpretazione. Le parole del consenso egli le aveva pronunciate «per gioco», e comunque non al presente, ma al futuro; il dono dell'anello lo aveva fatto alla ragazza *tanquam amasia, non sponsa*; gli epiteti «mia sposa e mia muier», con i quali spesso si era riferito a lei con tenerezza, inviandole messaggi e doni, e «mia madona», con il quale si era riferito alla madre di lei, li aveva usati per lusingare e attrarre (*allicere*) colei che tanto lo attraeva[245]. «Di prenderla in moglie non aveva mai avuto intenzione»: lo ripeté ossessivamente, con formula identica, ad ogni punto dell'interrogatorio[246]. Questa era la verità del notaio Gian Michele de Cerra; e la pietra angolare di questa verità era che, se mai egli avesse avuto idea di unirsi in matrimonio, «la sua qualità, stato, ricchezza e ottimi costumi» gli avrebbero consentito di scegliersi una sposa «de quelle belle, de quelle riche e de gran

243 ACVF, libro 23, cc. 649v, 661v: «L'è pur de bona età», deposizione di Maria di Picin.

244 ACVF, libro 23, c. 648r: «Dicta Lucia est vilis condicionis ex parentibus humilibus et infimae condicionis».

245 ACVF, libro 23, cc. 642v-644v, 647v-648v.

246 ACVF, libro 23, cc. 642r-644v («Numquam fuit instituti ipsam ducere in uxorem»: la frase ritorna con varianti minime in ogni risposta del notaio alle singole *positiones* presentate da Lucia di Picin).

parentà»[247]. Agli occhi di Gian Michele de Cerra, questo era un teorema limpido e impeccabile, di per sé evidente.

Non sembrò tale al vicario di Feltre Giovan Battista Romagno. A promulgare la sua sentenza nella lite il vicario non arrivò: la morte di Gian Michele de Cerra fermò il processo alla vigilia della conclusione. Ma la sentenza non poteva non essere favorevole a Lucia di Picin. Alle quattro deposizioni perfettamente consonanti di altrettanti testimoni per lo più fededegni[248], che ratificarono e corroborarono con particolari concreti la versione dei fatti sopra riportata, il notaio non era stato in grado di contrapporre una sola testimonianza che avvalorasse la tesi del matrimonio per burla. Tutto quello che la sua autorità e la sua ricchezza riuscirono a ottenere fu l'intimidazione di un teste: una cugina di Lucia, una giovinetta, che avrebbe potuto arricchire di ulteriori dettagli la storia dell'innamoramento del notabile, rifiutò di deporre[249]. Ma altrettanto peso quanto le deposizioni dei quattro testimoni oculari, che avevano assistito alle nozze, dovette assumere, agli occhi del giudice, l'involontaria testimonianza dello sposo renitente, il quale confermò tutti i particolari di una cerimonia, della quale non era evidentemente in grado di contestare la cronaca[250]. Dal punto di vista del diritto canonico, l'andamento del processo non lascia dubbi sull'esito: solo la morte risparmiò a Gian Michele de Cerra l'ingiunzione di *traducere* Lucia di Picin come sua sposa legittima.

247 ACVF, libro 23, cc. 648r («An si vellet ipse dominus Ioannes Michael matrimonio copulari, invenire posset iuvenem ex optimis parentibus ortam, divitem et pulcram, attenta eiusdem domini Ioannis Michaelis qualitate, statu, divitiis et optimis moribus», suona una delle domande che dovevano essere poste ai testimoni designati da Lucia di Picin), 661v.

248 La testimonianza della madre di Lucia di Picin fu impugnata da Gian Michele de Cerra e dal suo procuratore a causa della condanna per complicità in un veneficio che Maria di Picin aveva subito nel 1514: ACVF, libro 23, cc. 665v-666r.

249 ACVF, libro 23, cc. 662v-663v. Una sorella di costei fu, anni dopo, «attrice» di un processo per matrimonio presunto (cfr. *infra*, nota 254).

250 ACVF, libro 23, cc. 641r-644v.

Due documenti posteriori al processo confermano – uno direttamente, l'altro indirettamente – l'orientamento di quella sentenza. Il primo documento è la richiesta di risarcimento delle spese processuali che la stessa Lucia di Picin – nel frattempo andata in sposa a Jacobo de Ferrariis – avanzò nei confronti di Matteo de Cerra, fratello ed erede dello sposo defunto, un anno dopo l'interruzione del processo. Poiché in questa serie di cause feltrine è la parte vinta che, nella maggioranza dei casi, si vede condannata a risarcire le spese nelle quali è incorsa la parte vincitrice, il fatto stesso che Lucia di Picin presentasse la sua richiesta di risarcimento al giudice della vertenza interrotta indica che la sentenza a lei favorevole era data per scontata. La richiesta di risarcimento però non ebbe esito: probabilmente la morte violenta di Jacobo de Ferrariis, marito di Lucia e suo procuratore, fece naufragare l'iniziativa[251] (e chissà che ad armare la mano dell'assassino non fosse stata proprio la famiglia Cerra, per la seconda volta attaccata nel suo onore da una plebea)[252]. Il secondo documento è costituito da un processo datato 1543. Rimasta vedova a diciannove anni, Lucia del fu Picin si era ritirata in casa della madre. A cinque anni di distanza dalla controversia con il notaio, e dopo tre anni di vedovanza, riemerge dai documenti come protagonista e attrice di una causa per matrimonio presunto[253]. Il copione è quello del 1538: la stessa giovane chiede allo stesso vicario di imporre al presunto marito – questa volta si tratta di un oste, Jacomo Lener detto del Cappello – di tradurla, cioè di insediarla nella sua casa come moglie. L'esperienza del 1538 ha insegnato a Lucia «Picina» che la sua debolezza sociale è la sua forza morale e legale[254]. Come allora, vi è fra i due contendenti un

[251] ACVF, libro 23, cc. 666v-667r.

[252] La famiglia Cerra era una delle più potenti e ricche del Perginese. Compare spesso negli atti del tribunale vescovile di Feltre per questioni relative a decime e a benefici ecclesiastici (informazione di Marina Poian).

[253] ACVF, libro 20, cc. 1160r-1171r, «Causa super federe matrimonii inter Luciam Picinam de Perzino ex una agentem et Iacobum del Capello de dicto burgo Perzini ex altera se tuentem» (1543).

[254] Non fu solo Lucia «Picina» a trarre ammaestramento dall'esperienza giudiziaria del 1538-1539. Nel 1553 Caterina di maestro Zampietro bar-

dislivello di ricchezza che rende il matrimonio appetibile per la sposa; come allora, Lucia respinge le profferte del corteggiatore adducendo la modestia del proprio stato; come allora, la ritrosia della donna induce il corteggiatore a contrarre con lei un matrimonio informale; come allora, la cerimonia ha luogo il giovedì grasso[255]; ma a differenza del primo matrimonio, questo del 1543, stipulato in assenza di testimoni, apre la via a quella intimità coniugale, alla quale fino ad allora Lucia si è rifiutata:

> «Jacomo, andati per li fatti vostri. Io son povera, e non son per vui. Vui havete parenti richi, li quali non consentirano, né mancho vostro padre, né vostra madre. Io so ben che cerchati a farmi vergogna solum et non honore».

E Jacomo, afferratale la mano destra:

> «Lucia, aciò che tu non pensi che io te voglia inganar, ... io te toglio et accetto per mia muier et legitima sposa segondo comanda la sancta madre Chiesia per parolle de presente».

E quando Lucia risponde pronunciando a sua volta le parole del consenso, lo sposo tira fuori un anello e, consacratolo «in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen», inanella la sposa: «Lucia, né papa né cardinali né vescovi potran rompere questo matrimonio»[256]. Puntualmente il vicario vescovile di Feltre dichiara che questa unione «clandestina» ha vigore legale e impone a Jacomo del Cappello di tradurre Lucia nella sua casa e di prestarle gli ossequi maritali[257].

4. Le ragioni canoniche che sottostanno all'esito legale dei due processi di Lucia «Picina» – esito presumibile in un caso, si-

biere, sorella di quella Cristina che si era rifiutata di testimoniare a favore di Lucia, perché intimidita dal proprio padre e da Gian Michele de Cerra (cfr. *supra*, nota 249), aprì un processo per presunto matrimonio contro Paolo del Cappello, lui pure oste (ACVF, libro 28, cc. 232r-236v, «Causa matrimonialis inter Catherinam filiam quondam magistri Zampetri barberii ex una, et Paulum a Capello de Perzino ex altera»).

[255] ACVF, libro 28, cc. 1161r-1162r.

[256] ACVF, libro 28, cc. 1161v-1162r.

[257] ACVF, libro 28, cc. 1166r-1167r. Jacomo del Cappello interpose appello al tribunale patriarcale di Aquileia, senza peraltro dargli seguito.

curo nell'altro – non sono pertinenti a questo contesto; le ragioni ermeneutiche che sottostanno alla ricostruzione sí. Quali criteri interpretativi hanno presieduto alla versione della controversia fra Gian Michele de Cerra e Lucia di Picin che è stata proposta nel paragrafo precedente?

La ricostruzione si basa sull'analisi interna del documento e sulla sua paternità: è il testo stesso, è lo stile di lavoro dei suoi autori, che a mio avviso legittimano quella ricostruzione.

Il testo del processo di Gian Michele de Cerra contro Lucia di Picin fu prodotto da Giovan Battista Romagno, vicario vescovile di Feltre, e dal suo cancelliere Giovanni Zanetelli. I documenti nati dalla loro collaborazione si collocano, in base alla mia esperienza di processi matrimoniali, a un alto livello di attendibilità. Il vicario Romagno orchestra interrogatori di tale scrupolosa coscienziosità e di tale pacata perspicacia da restringere notevolmente lo spazio dello spergiuro e della falsa testimonianza, soprattutto quando i testimoni sono gente semplice, come avviene in questo caso. Le minuziose verbalizzazioni del cancelliere Zanetelli, poi, ci restituiscono non solo la coloritura vernacolare delle deposizioni, ma le impennate di sdegno, le vibrazioni d'orgoglio, il timbro – si direbbe – della voce del testimone.

A documento di queste affermazioni, citerò qui di seguito due passi del fascicolo processuale che forniscono un piccolo saggio del lavoro dei due. Per primo sentiamo il preambolo con il quale il vicario Romagno, con ferrea regolarità, introduceva il rito del giuramento:

«Per cominciare il teste viene ammonito a badare bene al tenore delle sue deposizioni. Se, dopo la pubblicazione, la sua testimonianza dovesse risultare falsa, il teste stesso avrebbe fatto torto a tre persone: in primo luogo a Dio (e l'offesa fatta a Dio gli costerebbe sette anni di penitenza, nel corso dei quali dovrebbe digiunare ogni anno per tutti i 40 giorni della quaresima a pane e acqua); in secondo luogo al giudice (e l'inganno e la menzogna ai danni del giudice sarebbero puniti ad arbitrio del giudice stesso secondo la qualità del delitto, il teste si renderebbe infame, non sarebbe più idoneo a testimoniare la verità in altre cause, gli sarebbe negato il sacramento dell'eucarestia fino alla morte *exclusive*); e in terzo luogo avrebbe fatto torto alla parte innocente, alla quale sarebbe tenuto a risarcire e rifondere tutti i dan-

ni, spese e interessi in cui la parte lesa fosse incorsa per colpa del medesimo teste, a rischio di finire nel fuoco eterno e nei perpetui tormenti»[258].

Quale reazione poteva avere una povera donna come Angela, moglie di Stefano Cortellet, teste oculare nella controversia fra il notaio de Cerra e Lucia di Picin, quando si trovava confrontata con una tale batteria di argomenti, alla intimidente presenza del vicario? Trentadue anni, diversi figli, una dote di 20 ragnesi, Angela – che guadagnava la sua grama vita come bracciante agricola condotta a giornata e occasionalmente come lavandaia – rispondeva: «Mi son vignuda qua per dir la verità de quello che so, cusí come se me vignisse a confessar». Il timbro della replica predispone il lettore di processi matrimoniali ad accettare questa testimonianza come veridica[259].

[258] ACVF, libro 20, cc. 247r-278r, «Causa matrimonialis inter Florem quondam Dominici de Platea de Tena ... ex una et Dominicum filium Augustini Merchioret ... ex altera» (1539-1544), qui c. 254v. Questa formulazione, che ho tradotto dal latino, è solo una delle numerose varianti dell'ammonizione che regolarmente precedeva il giuramento dei testimoni (e che certamente veniva enunciata ai testimoni in volgare): l'ho preferita ad altre versioni in ragione della chiarezza con cui è formulata. La si ritrova in forma quasi identica quattro volte nel ACVF, libro 23, per esempio cc. 659v-660r.

[259] ACVF, libro 20, cc. 649r-651v, in particolare c. 649r. Lo stesso ordine di considerazioni vale per un'altra testimone, Rosa del fu Andrea de Burlatis della Val di Sole, che alla fine della sua deposizione fece la seguente dichiarazione: «Venere passado, avanti che mi me partisse de Perzine ..., retrovandomi in casa della Cristina [di Zampietro barbiere, cugina di Lucia], messer Zanmichiel, quale era là in casa de questa Cristina, me chiamò in una camera et me disse: 'Dona Rosa, andé e disé la verità segondo che ha ditto li altri testimonii'. Et mi ge disse che non saveva quel che haveva ditto li altri testimonii, et lui me disse: 'Andé et disé che ho ditto che la torò, che ve darò biava e danari'. Et mi ge disse: 'Messer Zanmichiel, quando ser Picin fece le parole del matrimoni[o] a la presentia de la Lucia, non disedeu: 'Sí che la toge?' Et lui respose: 'No no che nol disse! Se' sorda, non intendesse'. Et mi ge resposi: 'Intesi ben mi, et so che quando la domandasti a so padre Picin, inanzi che la Lucia fosse in la stua, ser Picin disse: 'Sí, mi ve la darò' et vui disesse: 'E mi la torò'. Ma dapoi che fu vignuda la Lucia in la stua, et che fo fatte le parolle del matrimoni[o] per el Picin, e' disessi: 'Sí che la toio'. Et quando vite che questo messer Zanmichiel se agrizzava de queste mie parolle, veni in qua et si el lasai là, anchor che el me menazasse che, se non diseva come haveva dit li altri testimoni, che non haveva bon star in el borgo de Perzene» (ACVF, libro 20, c. 659v).

Nel cancelliere Zanetelli il vicario Romagno aveva trovato un collaboratore equipollente. Cito qui di seguito un passo della sua verbalizzazione dell'interrogatorio della madre di Lucia, Maria di Picin, figura variegata, già coinvolta in un processo per veneficio come complice di un primo marito, che era stato decapitato a Trento per quel delitto, rilasciata dopo un periodo di carcere su istanza di Picin, allora «officialis» (banditore?) della curia o del comune di Trento, che aveva dichiarato di volerla sposare per voto.

«*Domanda*: [Al momento dello sposalizio] il detto Gian Michele aveva bevuto forte (*dictus Ioannes Michael erat bene potus*)?

Risposta: El non haveva beudo che l'havesse perso el cervello, né era imbriago, ma era in bon esser et bon cervello et bon intelletto. Et parlava et respondeva al proposito come s'el non havesse beudo vin de lì a otto dì.

Domanda: Con quali formali precise parole (*quibus verbis formaliter precisis*) il Picin aveva posto la domanda [circa il consenso]?

Risposta: Mio marí Picin [se] levò in pe' et se chavò la bareta et pregò tutti che fusse testimonii. Et prima domandò messer Zanmichiel et ge disse: 'Messer Zanmichiel, accettéu et volíu la Lucia mia fiolla qui presente per vostra legitima sposa et muier secondo che comanda la sancta madre Giesia?' et lui de fat respose: 'Sí'.

Domanda: Il detto signor Gian Michele avrà detto piuttosto (*potius*): «Sí mi che la torò»?

Risposta: Ma de no che el non disse: 'La torò', ma el disse in presentia della Lucia et de noi tutti che eremo là: 'Sí' ...

Domanda: Il detto Gian Michele rispose sul serio o per scherzo (*an dictus Ioannes Michael serio vel ioco respondiderit*)?

Risposta: El disse da bon seno, et non smatando ... Et poi queste non son cose da smatar. Et quando mio marí et mi havessemo visto che l'havesse smatà, non ge l'havessemo data ...

Domanda: Si può presumere che parlasse piuttosto per scherzo che sul serio (*magis iocose quam serio*), considerata la grande disparità (*longa ... disparitas*) che vi è fra lo stesso Gian Michele e Lucia, in quanto lui è nobile, è uomo in vista (*egregius*), è notaio e ha buona cultura (*bene disciplinatus*), mentre Lucia è di bassa condizione e nata da genitori umili?

Risposta: L'è vero che messer Zanmichiel è nobile, l'è nodaro et è cancilier de bancho a Perzine, et mia fia è povera de roba, ma per questo el non deve despresiarla. Et avanti che el la tolesse per muier el la cognoseva troppo ben et saveva chi la era. Et se el non la voleva, niun el sforzava a torla. Et anchora che mia fia sia povera de robba, la è richa de honor, et è assai honesta puta,

et non ge manchava i partidi ... Et seben uno è povero, pur che l'habbia il suo honor, l'è richo assai ...

Domanda: Se il detto signor Gian Michele volesse sposarsi, potrebbe trovare una giovane di ottima famiglia, bella e ricca? ...

Risposta: Mi non so de questo mi, l'è pur de bona età ... Se el ge ne voleva de quelle belle, de quelle ricche et de gran parentà, el doveva andarsele a tor, che niuno ge'l denegava, et non doveva tor mia fiolla, che è povereta ... Et poi el ge ne cognoseva che non havevem roba, ma che vivevemo cum honor delle nostre fatige.

Domanda: [Il signor Gian Michele] aveva donato l'anello a Lucia piuttosto come innamorata e futura sposa che come moglie (*potius uti amasiae et futurae sponsae ... quam uti uxori*)?

Risposta: El ge lo donò come a muier, perché non haveria mai donà un anel d'oro alla Lucia come morosa in presentia de suo padre, perché né ella l'haveria tolto, né suo padre l'haveria lassà tor come morosa, neanche i suoi fradei havería patí questo, che l'havesse accetà quel anello come morosa, ma lui ge'l dete come a muier, et ella el tolse come da marí ... Venga la iustitia de Dio a chi ha rason, che quanto a mi seria contenta che mia fia mai havesse fatto matrimonio cum ditto Zanmichiel, ma che tutti do fosse in sua libertà, perché la trovería forse qualche altro partido che la se ne poría veder più contenta, senza lite et senza alcun intrigo»[260].

A che cosa mira questa trattazione diffusa di un singolo processo? L'incitamento a una ermeneutica differenziata, nel quale si è innestata l'analisi di questo processo, si concretizza e si fa convincente nel passaggio dall'astratto allo specifico. L'argomento forte del mio *plaidoyer* per una ermeneutica della fiducia è il testo del singolo documento, la sua impronta specifica. L'alone di timore reverenziale del quale Giovan Battista Romagno sapeva circondare il giuramento, la struttura dei suoi interrogatori, il *ductus* delle verbalizzazioni di Giovanni Zanetelli qualificano questo vicario e questo attuario come prodotti di una cultura giuridico-cancelleresca d'impronta umanistica, dotata di una forte attenzione per il linguaggio in quanto vei-

[260] ACVF, libro 20, cc. 661r-662v (le domande del vicario, che furono verbalizzate in latino, ma certamente enunciate in volgare, sono state da me tradotte; le risposte della teste furono invece verbalizzate in volgare, così come sono state trascritte nella citazione). Il transunto documentario relativo al coinvolgimento di Maria di Picin in un processo per veneficio e alla sua liberazione dal carcere (ma non dal bando) per intervento di Picin si legge ACVF, libro 20, cc. 665v-666r.

colo di significati. I testi da loro prodotti aprono fra il presente e il passato un canale di comunicazione di notevole efficacia: lo studioso che li maneggia si sente autorizzato ad assumere una almeno parziale corrispondenza fra quel sistema di segni significanti che è il testo e quel sistema di atti significanti, attraverso i quali si definirono e si stabilizzarono i rapporti interpersonali documentati da questo fascicolo processuale. In altre parole, proprio lo spessore letterario di alcuni processi matrimoniali li avvalora come testi costituenti di fatti storici[261].

5. Per rivelatrice che sia l'analisi interna del documento, per significante che sia lo stile giuridico-cancelleresco con cui esso è redatto, l'interpretazione del processo matrimoniale esige verifiche esterne: la decifrazione del conflitto può dipendere in modo sostanziale dalla ricomposizione del contesto sociale in cui esso si colloca. Per questo lato il processo matrimoniale è un documento eterodipendente: la sua ermeneutica si collega strettamente all'euristica e ne è condizionata. Laddove l'integrazione del fascicolo giudiziario con altri documenti che lo illuminino da varie angolazioni è possibile, essa rappresenta il più sicuro percorso interpretativo. Le qualità che facilitano allo storico questo percorso sono il fiuto, la tenacia investigativa, la conoscenza del terreno archivistico e del contesto istituzionale[262].

Vi sono casi in cui basta un singolo documento ad apportare un contributo chiarificatore decisivo. Nella controversia che oppose nel 1500-1501 Bernardina de Guzonibus al conte Bernardino da Collalto, l'elemento chiarificatore è un testamento. Il processo verteva su una unione incerta. La convivenza di 18 anni e oltre di Bernardino da Collalto con Bernardina de Guzonibus si configurava agli occhi del conte come concubinato, i figli che ne erano nati avevano il marchio dell'illegittimità. Questa lettura dei fatti era obbligata: pochi giorni prima dell'apertura del processo il conte aveva sposato *in facie ecclesiae*

261 Ritornerò su questo tema nel mio contributo, attualmente in preparazione, sulla procedura dei processi matrimoniali.

262 Cfr. S. Chojnacki, J. Ferraro e D. Lombardi, in questo volume.

la nobile veneziana Andriana Tron, con l'obiettivo di assicurarsi l'appoggio della potente famiglia Tron nelle interminabili liti patrimoniali che laceravano la stirpe dei Collalto e che avevano avvelenato la sua vita. L'espulsione violenta e clamorosa di Bernardina de Guzonibus e dei figli dalla casa comune, che il conte aveva inscenato alla vigilia di questa unione, era una misura preventiva, necessaria a legittimare e corroborare l'alleanza con i Tron. La molto «venusta et formosa» Bernardina – discendente da una onorata famiglia di cittadini dediti alla mercatura – aveva difeso risolutamente, fra pianti e grida, lo zaffiro che portava al dito, segno della sua identità personale di donna «vertudiosa» e del suo stato sociale di donna accasata: pienamente concorde con lei sul valore di quel segno, il conte glielo aveva strappato a forza. Nell'interpretazione di Bernardina de Guzonibus, infatti, la convivenza con il conte di Collalto era un matrimonio stipulato *per verba de presenti* 17 anni prima, alla nascita del primo figlio, Marco Carlo[263]. Nel dilemma che si apre fra queste due verità acquista un peso risolutivo il testamento di Bernardino da Collalto, datato 9 agosto 1494. Il documento olografo qualifica Bernardina come «mia consorte», le assegna – «voiando [lei] tenir vedoval et honesta vida» – un lascito di 1000 ducati, la nomina «donna et gubernatrice fina ala optima etade del fiolo», cioè tutrice e usufruttaria del patrimonio fino alla maggiore età del figlio Marco Carlo, istituisce quest'ultimo erede universale e dota le figlie comuni Angela e Fiorida con 1500 ducati ognuna[264]. Il patriarca di Venezia Tommaso Donà, che gestí il processo e funse da giudice, non mancò di sottolineare nella sentenza il valore probante di un atto nel quale il conte «chiama Bernardina consorte e le fa legati quali si sogliono fare alle mogli»[265]. Per lo storico il peso probatorio di un testamento del genere è ancora maggiore di quello che esso aveva per il giudice.

[263] ASPV, *Curia II*, *Causarum matrimoniorum*, b. 7, documento cit. *supra*, nota 24.

[264] ASV, *Notai*, *Testamenti*, Atti Rizzo, b. 1227, n. 78, e b. 1229, n. 74.

[265] ASPV, *Causarum matrimoniorum*, b. 7, documento cit. *supra*, nota 24, sentenza.

Ma la gamma dei documenti atti a lumeggiare e integrare il processo matrimoniale è ben più larga e variegata. Contratti matrimoniali e libri di famiglia, genealogie e lettere private, atti dotali e donazioni, processi civili relativi a controversie patrimoniali, registri battesimali e processi criminali, attestati di stato libero, suppliche inoltrate alla Penitenzieria e atti di magistrature secolari come i Commissariati di quartiere a Firenze[266] – per non parlare della letteratura statutaria – formano un fitto reticolato documentario che si dirama intorno al processo matrimoniale e lo rende decifrabile. Alcuni dei contributi raccolti in questo volume costituiscono modelli di euristica, esempi di una ricomposizione magistrale del contesto documentario, nel quale l'atto giudiziario trova la sua collocazione e il suo significato[267].

Oltre ad offrire modelli di contestualizzazione documentaria di singoli processi, e strumenti per una valutazione critica degli stessi[268], questo volume offre esempi di integrazione dei processi matrimoniali, come categoria documentaria considerata nel suo complesso, e strumenti di misurazione dei limiti ad essi congeniti. Dal rischio di sopravvalutare le cause matrimoniali come serie e di chiedere loro quello che esse non ci possono dare – un panorama complessivo della conflittualità matrimoniale in una determinata area o realtà politica – ci preservano i contributi di Anna Esposito e di Irene Fosi. Il primo richiama l'attenzione sull'importanza dei protocolli notarili e degli statuti cittadini come fonti per la storia concreta della convivenza extra-matrimoniale e della separazione consensuale[269]. Il secondo illustra – alla luce di un divorzio che assurge alle dimensioni di un affare di stato – le «pratiche di infragiustizia» della corte pontificia e il «sistema relazionale parallelo, fondato sulla mediazione interpersonale» del cardinal nipote, come scenari ufficiosi di negoziazione dei conflitti coniugali. Ne

[266] Cfr. D. Lombardi, in questo volume, pp. 346-349.

[267] Cfr. S. Chojnacki, J. Ferraro e D. Lombardi, in questo volume.

[268] Cfr. J. Ferraro, in questo volume, pp. 147-149.

[269] Cfr. A. Esposito, in questo volume, in particolare pp. 500-509.

emerge un quadro molto differenziato delle fonti primarie per una storia della separazione in Italia: un quadro nel quale il conflitto prende forma e si articola nelle lettere, nelle suppliche al papa, nella corrispondenza del cardinal nipote, ramificandosi in scontri di competenze, in attriti giurisdizionali, in trattative diplomatiche[270]. Le controversie matrimoniali che coinvolgevano famiglie dell'aristocrazia italiana ed europea si dibattevano appunto a questo livello: quanto più il caso era delicato e i contendenti altolocati, tanto più la «via della grazia» appariva preferibile alla «via della giustizia»[271]. In effetti la dispensa pontificia, nella quale la «via della grazia» si concretizzava, era uno strumento molto più flessibile ed efficace per risolvere le tensioni – le vere e proprie faide familiari –, che poteva scatenare per esempio una dichiarazione dell'impotenza del marito fatta dalla moglie, allorché i due appartenevano al ceto nobiliare[272]. Peraltro il contributo di Irene Fosi ci insegna anche che l'altra via di risoluzione di tali vertenze, la «via della giustizia», non passava necessariamente per i tribunali ecclesiastici periferici, o non finiva in essi. L'istanza competente per le vertenze matrimoniali teologicamente e legalmente più difficili era la Congregazione del Concilio, a partire dalla sua fondazione[273]; per gli appelli, erano i tribunali della

[270] Cfr. I. Fosi, in questo volume, in particolare pp. 417-423.

[271] *Thesaurus resolutionum Sacrae Congregationis Concilii, quae consentanee ad Tridentinorum PP. Decreta, aliasque Canonici Juris Sanctiones, Munus eiusdem Sacrae Congregationis obeunte ... Cardinali De Lambertinis Archiepiscopo Bononiensi, prodierunt in causis ab anno 1718 usque ad 1721 ..., tomus primus*, Urbini, Ex Typographia SS.mi Sacramenti, Sumptibus Hieronymi Mainardi, 1739, pp. 198-200.

[272] *Ibidem*; ma si veda anche per esempio la voluminosa documentazione (consulenze mediche a favore dell'una e dell'altra parte, pareri legali, *restrictus facti et iuris*, etc.) che fu prodotta negli anni Trenta del XVIII secolo in connessione con la vertenza matrimoniale – si trattava di un matrimonio presuntivamente rato e non consumato – fra Giovanni Andrea Doria, principe di Melfi, e Teresa Doria (BAV, *Stamp. Chigi III 632*).

[273] I casi matrimoniali sommarizzati in *Thesaurus resolutionum Sacrae Congregationis Concilii*, cit., confermano vigorosamente la rilevanza teologica, etica e giuridica, e la ricchezza dal punto di vista dell'analisi storica, dei processi che venivano dibattuti nella Congregazione del Concilio (cfr. per es. vol. I, pp. 3 s., 7, 78; pp. 33-36, 40; pp. 36 s., 42; pp. 180, 181; pp.

Sacra Rota[274] ovvero i tribunali delle Nunziature (negli stati dove esisteva un nunzio, come nella Repubblica di Venezia o in Toscana)[275]. I corrispondenti fondi, conservati presso l'Archivio Segreto Vaticano, devono essere integrati nel panorama delle fonti per una storia *à part entière* del matrimonio e della conflittualità coniugale – ma anche per una ricostruzione integrale di casi specifici –, insieme a un quarto archivio romano, quello della Penitenzieria pontificia[276]. Per ora la ricerca non è ancora riuscita a collegare tutti questi molteplici livelli d'indagine. Con il suo richiamo alla pluralità delle fonti, il saggio di Irene Fosi prefigura l'orizzonte futuro del filone di ricerca che s'intitola ai processi matrimoniali.

V. *Coniugi nemici*

Il discorso sui processi matrimoniali che ho fatto qui sopra si riferisce alla categoria documentaria presa nel suo complesso; il volume che segue invece non intende illustrare che un tipo specifico di processi – quelli che riguardano la separazione dei coniugi. La decisione di porre la separazione al centro del primo dei volumi fin dall'inizio programmati fu presa collettivamente nel 1996 dal gruppo di studiosi che ne assunsero la progettazione e ai quali ne compete la paternità.

Diverse ragioni concorsero a determinare quella scelta. Una di esse fu la scarsa attenzione che il tema del «divorzio» ha finora incontrato fra gli studiosi della società e della cultura italiana dell'età di mezzo e dell'età moderna: proprio l'esistenza di

182, 191; pp. 192-194, 198; pp. 203, 207; p. 217; pp. 240 s., 253, etc.). Anche la documentazione sul matrimonio di Giovanni Andrea Doria principe di Melfi e Teresa Doria, cit. a nota 272, fu elaborata per essere eventualmente sottoposta alla Congregazione del Concilio.

[274] Cfr. I. Fosi, in questo volume, pp. 418 s., 440 s., 443, 450.

[275] *Ibidem*, pp. 422 s., 449, e D. Lombardi, in questo volume, pp. 431-443.

[276] Cfr. L. Schmugge - P. Hersperger - B. Wiggenhauser, *Die Supplikenregister der päpstlichen Pönitentiarie aus der Zeit Pius' II. (1458-1464)*, Tübingen 1996, in particolare pp. 68-95.

studi d'impronta storico-giuridica[277] rende più percepibile il silenzio della storia sociale e della storia culturale su un tema che è invece oggetto di vivaci indagini fuori d'Italia[278]. Le ricerche che alcuni membri del gruppo di lavoro avevano allora in corso o progettavano di avviare proprio sui processi di separazione furono un altro argomento a favore di quella scelta: il tema del *divortium* si presentava come potenziale centro di aggregazione di un discorso scientifico in corso di maturazione[279]. Anche l'iniziativa e la determinazione femminile, che spesso sottostanno a questo genere di procedimenti, influenzarono la decisione, facendo intravedere la possibile confluenza del discorso che si andava delineando nella fervida corrente della storia delle donne[280]. Infine la densità e l'eloquenza dei primi tre documenti proposti alla discussione comune nel seminario dell'11-12 dicembre 1997 da altrettanti membri del gruppo di lavoro[281] sancirono definitivamente la scelta di questo tipo di procedimento come centro tematico del volume che ora approda alla stampa.

I tre processi che in tal modo vennero a costituire il nucleo originario del presente volume erano processi di separazione *quoad thorum*. Le donne che li promossero chiedevano al tribunale ecclesiastico un tipo di sentenza che mettesse fine alla loro infelice convivenza coniugale, senza però sciogliere il matrimonio, e che di conseguenza avrebbe precluso ai coniugi separati la possibilità di un successivo legame legittimo[282]. In tal modo il termine ambivalente di *divortium* venne ad assumere quel significato restrittivo di interruzione della convivenza coniugale, pur nella sussistenza del vincolo sacramentale, il quale si è conservato nel volume. Poiché quell'ambivalenza

[277] S. Nelli, *Lo scioglimento del matrimonio nella storia del diritto italiano*, Milano 1976.

[278] Cfr. *supra*, pp. 40 s.

[279] Cfr. J. Ferraro, in questo volume, p. 153, nota 17.

[280] Cfr. S. Chojnacki, in questo volume, pp. 395-416.

[281] Cfr. D. Lombardi, J. Ferraro e O. Di Simplicio, in questo volume.

[282] Cfr. D. Quaglioni, in questo volume, pp. 103-106. Cfr. anche *supra*, p. 41.

semantica è una caratteristica delle fonti – sia normative che processuali – che formano la base documentaria del volume stesso, non è sembrato opportuno imporre agli autori una uniformità teminologica che non poteva che avere un carattere convenzionale. Nei capitoli di questo libro i termini di «divorzio» e «separazione» saranno perciò usati, di regola, come sinonimi per indicare la separazione fisica di sposi che dal punto di vista sacramentale restano legati l'uno all'altra.

Il saggio storico-giuridico di Diego Quaglioni, che precede la serie degli studi specifici, definisce peraltro la differenza fra le due diverse soluzioni che la Chiesa aveva approntato per gli aspiranti alla separazione coniugale. Il diritto canonico e la prassi giudiziaria dei tribunali ecclesiastici ad esso orientata prevedevano due possibilità di mettere fine a una esperienza matrimoniale. L'interruzione della convivenza coniugale che lasciava intatto il vincolo e di conseguenza precludeva il passaggio ad altre nozze (*separatio quoad thorum, divortium quoad thorum et mensam*) si distingueva radicalmente – sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista personale – dalla dichiarazione di invalididità che, proclamando nullo un legame, ne cancellava tutti gli effetti e restituiva ai due contraenti la facoltà di risposarsi (*divortium quoad vinculum*)[283]. L'esigenza di salvaguardare tale differenza capitale ha consigliato di riservare questo volume al primo dei due tipi di interruzione della convivenza coniugale, lasciando aperta al gruppo di lavoro che l'ha realizzato la possibilità di dedicare un volume successivo ai procedimenti di invalidità. In effetti ambedue i tipi di procedimento si radicavano spesso nell'aspirazione di mettere fine a una comunità di vita divenuta insostenibile o indesiderabile[284].

Le cause di separazione *quoad thorum* erano davvero nell'Italia della prima età moderna «le più frequenti e spesse volte le più scandalose»? Questo giudizio, emesso nel 1786 e ribadito nel

[283] Cfr. D. Quaglioni, in questo volume, in particolare pp. 103-106; A. Esmein, *Le mariage en droit canonique*, Paris 1891, I, pp. 203-420; II, pp. 85-95; J. Gaudemet, *Le mariage en occident*, Paris 1987, pp. 247-259, trad. it. *Il matrimonio in occidente*, Torino 1994.

[284] Cfr. D. Quaglioni, in questo volume, pp. 98-101.

1788 da consultori *in iure* della Repubblica di Venezia – che i Capi del Consiglio dei X, allarmati dal moltiplicarsi dei naufragi matrimoniali, avevano interpellato in materia di «divorzi»[285]– non può essere generalizzato. I dati finora noti indicano che nel periodo pretridentino le istanze di invalidità del matrimonio superavano, almeno in Italia[286], quelle di separazione: a Venezia fra il 1420 e il 1500 a 118 richieste di annullamento corrispondono 106 richieste di separazione[287]; a Feltre nel corso del secolo XVI si contano 97 istanze che si presentano come istanze di invalidità, mentre quelle di separazione sono soltanto 16[288]; a Bologna negli anni compresi fra il 1544 e il 1563 lo spoglio della serie *Matrimoni* annovera 23 richieste di annullamento, cui corrispondono 18 richieste di separazione[289]. Questi dati riflettono congetturabilmente la preferenza dei fedeli per il tipo di *divortium* che apriva la via a nuove nozze[290]. Ma i motivi canonicamente validi di separazione fisica dei coniugi (adulterio ovvero *fornicatio carnalis*, apostasia o eresia ovvero *fornicatio spiritualis*[291], violenza fisica grave ovvero *saevitia* o *nimia saevitia*[292]) erano più concreti, più vicini all'esperienza

[285] G. COZZI, *Note e documenti sulla questione del «divorzio»*, cit., pp. 342, 350.

[286] Il rapporto quantitativo fra istanze di separazione e istanze di invalidità si configura diversamente fuori d'Italia; cfr. per esempio J. GAUDEMET, *Le mariage en Occident*, cit., pp. 247-251.

[287] C. CRISTELLON, «La statistica dei processi matrimoniali», cit. Cecilia Cristellon si riserva di rettificare e integrare questi dati provvisori in uno studio destinato ad essere presentato alla Fondazione Pellegrino di Torino.

[288] M. POIAN, «La statistica dei processi matrimoniali dell'Archivio della Curia Vescovile di Feltre», comunicazione al quarto seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Firenze, Villa I Tatti, 9-10 settembre 1999. Marina Poian si riserva di verificare se all'origine di questi 97 casi vi siano effettivamente istanze di annullamento: in alcuni casi potrebbe trattarsi di preteso matrimonio.

[289] L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato*, cit., p. 904.

[290] Cfr. C. Meek, in questo volume, pp. 125, 130 s.

[291] *Ibidem*, pp. 126-130.

[292] Cfr. D. Quaglioni e G. Minnucci, in questo volume; A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, cit., II, pp. 90-95.

vissuta, dei motivi che rendevano canonicamente possibile la dissoluzione del vincolo (impedimento per parentela nei gradi proibiti, impedimento *ex copula illicita*, etc.[293]), cancellandone gli effetti religiosi, legali e personali. La maggiore accessibilità giuridica della dimensione della separazione spiega la sua aumentata incidenza nell'età post-conciliare. Il più stretto controllo che la Chiesa esercitò sulla vita di coppia in forza della normativa tridentina ebbe l'effetto di rovesciare il rapporto quantitativo fra le istanze di separazione e quelle di nullità. Così, fra i 603 processi che compongono il fondo matrimoniale di Trento (1638-1803) si annoverano 54 istanze di separazione, mentre quelle di nullità sono solo 15[294]; a Feltre nel corso del Seicento a 43 istanze di separazione corrispondono 21 istanze di nullità[295]; analogamente a Bologna le istanze di separazione superano di larga misura quelle di annullamento – 17 contro 4 – nei decenni post-conciliari (1564-1595)[296]. Nel Settecento, in particolare nella seconda metà del secolo, le cifre che quantificano le istanze di separazione e quelle di nullità divergono in maniera drammatica, almeno nella Repubblica di Venezia: fra il 1771 e il 1775 la curia veneziana aprí 327 procedimenti di separazione e solo 22 procedimenti di nullità; dall'agosto del 1777 all'agosto del 1782 i procedimenti di separazione furono 293, 16 quelli di nullità[297]. Sono dati che

[293] A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, cit., I, pp. 203-420 (dove, accanto a queste tre motivazioni canonicamente valide, se ne annovera una quarta, la decisione consensuale degli sposi di prendere i voti); i motivi di sciolgimento del vincolo così elencati restarono in vigore, dal punto di vista normativo, fino al secolo XVIII (cfr. G. COZZI, *Note e documenti sulla questione del «divorzio»*, cit., pp. 302 s.), anche se ad essi se ne aggiunsero successivamente altri (l'incitazione al peccato mortale, il pericolo del contagio con malattia infettiva, il voto di partire crociato, cfr. O. DI SIMPLICIO, *Peccato penitenza perdono*, cit., p. 321).

[294] Cfr. L. FAORO, «La statistica dei processi matrimoniali dell'Archivio Diocesano di Trento», comunicazione al quarto seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Firenze, Villa I Tatti, 9-10 settembre 1999.

[295] Cfr. M. POIAN, «La statistica dei processi matrimoniali dell'Archivio della Curia Vescovile di Feltre», cit.

[296] L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato*, cit., p. 904.

[297] G. COZZI, *Note e documenti sulla questione del «divorzio»*, cit., pp. 278 s.

mettono in evidenza il tornante segnato dal Concilio Tridentino anche in materia di *divortium*: a un'amministrazione della giustizia più sensibile, o almeno più aperta, ai bisogni dei fedeli subentrò allora una gestione che mirava all'applicazione rigorosa del principio di indissolubilità, con il quale una richiesta di separazione – lasciando aperta la possibilità di una riconciliazione – era più in armonia che una richiesta di annullamento.

I nove scenari di conflittualità coniugale riuniti in questo volume offrono una sequenza di varianti della separazione in Italia nell'arco di sei secoli. Senza pretendere di fornire un panorama complessivo del fenomeno, per il quale i tempi non sono ancora maturi, le storie che presentiamo ai lettori ne delineano i tratti fondamentali con la nettezza che è propria del caso concreto.

In nove casi su nove le donne fungono da «attrici» o promotrici dei procedimenti giudiziari qui intravisti o ricostruiti[298]. L'iniziativa femminile in fatto di separazione, che gli studi sistematici sulla conflittualità coniugale mettono concordemente in luce[299], trova puntuale riscontro nella casistica qui selezionata. Ma l'ottica del caso specifico si spinge oltre questa rilevazione generale, si addentra nella singola vicenda, scopre in alcune di queste mogli – che l'infelicità coniugale spinge sulla via stretta e rischiosa del procedimento giudiziario – protagoniste lucide e tenaci di autentiche faide gentilizie di respiro pluridecennale, che hanno come obiettivo la riconquista della dote[300], oppure lungimiranti registe di complesse strategie familiari, che mirano a garantire condizioni di sopravvivenza ai figli di primo letto a spese del secondo marito[301].

[298] Cfr. i contributi di G. Minnucci, C. Meek, S. Chojnacki, I. Fosi, O. Di Simplicio, L. Faoro, D. Lombardi, in questo volume.

[299] Cfr. gli studi cit. sopra alle note 6, 92, 94 e 96. Per l'Italia si veda – oltre a L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato*, cit., e a J. FERRARO, *The Power to Decide*, cit. – G. COZZI, *Note e documenti sulla questione del «divorzio»*, cit., pp. 310, 312 s., 316, 322, 327, 338-340, 345, 357 e O. DI SIMPLICIO, *Peccato penitenza perdono*, cit., p. 325.

[300] Cfr. I. Fosi, in questo volume.

[301] Cfr. S. Chojnacki, in questo volume, pp. 395-413.

I motivi sui quali le aspiranti al divorzio fondavano la loro richiesta erano stati debitamente filtrati dai consulenti legali che ne guidavano l'azione. La presenza di questo filtro spiega la conformità delle motivazioni che emergono dai processi con i criteri fissati dal diritto canonico in materia di separazione e l'uniformità senza frontiere degli scenari coniugali che questi documenti disegnano. Le motivazioni più comunemente addotte – la violenza, l'adulterio, o una combinazione dei due addebiti – figurano in effetti in sette delle nove vicende rievocate qui di seguito. Anche se alcune di esse ci confrontano con situazioni più inconsuete – l'apostasia del marito all'islamismo[302], *en passant* anche la malattia contagiosa[303] –, tuttavia il fenomeno della violenza costituisce il motivo principale che percorre trasversalmente il discorso sulla separazione qui di seguito documentato. A sostegno della tesi che la violenza fosse il substrato comune di molti matrimoni il lettore troverà in questo volume una ricca messe di indizi: dal principio della «moderata correctio»[304] alla teoria del matrimonio come contratto di comodato[305], dalla prassi plurisecolare delle cauzioni e delle fideiussioni – alle quali i mariti maneschi si obbligavano per assicurare e rassicurare le spose che si fossero sottratte con la fuga alle loro aggressioni[306] – ai tentati avvelenamenti, effettivi o presunti che fossero[307].

Ma proprio lo spettro dei casi qui presentati mette in luce la molteplicità e la varietà delle situazioni specifiche che si na-

[302] Cfr. C. Meek, in questo volume.

[303] *Ibidem*, p. 123.

[304] Cfr. in questo volume, D. Quaglioni, pp. 112, 115; J. Ferraro, p. 148; A. Esposito, pp. 507 s.

[305] Cfr. G. Minnucci, in questo volume, pp. 496 s.

[306] *Ibidem*, pp. 492 s.; S. Chojnacki, in questo volume, pp. 377 s.; A. Esposito, in questo volume, pp. 506, 515-517.

[307] Cfr. S. Chojnacki e J. Ferraro, in questo volume. Se i tentati uxoricidi per via di veleno che vengono menzionati in questi due saggi erano strategie legali escogitate dagli avvocati per ottenere la separazione canonica, la violenza quotidiana, anche ripetuta, doveva essere così comune da non costituire una valida motivazione per una sentenza del genere.

scondono dietro l'apparente uniformità delle argomentazioni. Vediamo così come la violenza potesse concretizzarsi, di caso in caso, in percosse cruente e mutilazioni fisiche[308], oppure in aggressività verbale o umiliazioni sociali[309], e come l'«odio capitale» – che il diritto canonico considerava la matrice di quel genere di *saevitia* che legittimava la separazione – potesse sí tradursi in attentati alla vita delle vittime[310], ma potesse anche essere interpretato, nel Settecento, come incompatibilità di carattere[311]. Perfino l'insuccesso commerciale e l'inettitudine imprenditoriale poterono essere addotte e, quel che più conta, ammesse come valido motivo di separazione[312]. Di secolo in secolo, di caso in caso, gli interventi esegetici di giudici e avvocati conferirono al dettato normativo del diritto canonico un'elasticità che si manifesta in sentenze ormai lontane dalla sua rigidezza originaria.

In quattro dei nove conflitti qui di seguito documentati il processo non giunge a una sentenza. In almeno un caso la sospensione del procedimento fu effetto della riconciliazione dei coniugi – un obiettivo che i giudici ecclesiastici perseguivano tenacemente, energicamente, forse autoritariamente[313]. Ma a parte questo caso specifico, nel quale la riconciliazione è ben documentata, l'esperienza ermeneutica suggerisce che in linea generale l'interruzione del processo e la mancanza della sentenza siano indizi di un accordo fra i contendenti, spesso raggiunto tramite la mediazione del tribunale ecclesiastico. Nel caso dei tre processi di separazione privi di esito giudiziario che figurano in questo volume, tale accordo non poteva configurarsi che come riconciliazione. È vero che la riconciliazione appare come un esito psicologicamente inverosimile nel contesto delle vicende qui ricostruite: ma sbocchi del genere

[308] Cfr. S. Chojnacki, O. Di Simplicio e J. Ferraro, in questo volume.

[309] Cfr. in questo volume S. Chojnacki, pp. 383 s.; I. Fosi, p. 429.

[310] Cfr. S. Chojnacki e J. Ferraro, in questo volume, pp. 384 s., 159-162.

[311] Cfr. D. Lombardi, in questo volume, pp. 343 s.

[312] Cfr. L. Faoro, in questo volume.

[313] Cfr. S. Chojnacki, in questo volume, pp. 392-395.

non erano fuori della portata di un tribunale come quello ecclesiastico, che aveva l'effettivo potere di plasmare i destini individuali[314]. Confrontata con la prospettiva di una sentenza sfavorevole – che per di più avrebbe comportato un gravoso pagamento di spese processuali –, anche la moglie più ribelle e risoluta era verosimilmente propensa a piegare la testa[315]. Con quale stato d'animo e dietro quali assicurazioni una Orsetta Targhetta potesse riprendere la convivenza con un marito che l'aveva offesa mortalmente, facendo dono alla concubina dei gioielli che Orsetta aveva ricevuto come doni nuziali, e al quale la moglie riteneva plausibile attribuire l'intento di avvelenarla, il fascicolo matrimoniale non lo rivela. Qui tocchiamo il limite di questo genere documentario; ma è un limite molto vicino alla sfera di ciò che resta storiograficamente inattingibile.

[314] *Ibidem*, pp. 375-377.

[315] Il processo conservato in ASPV, *Curia II*, *Causarum matrimoniorum*, b. 1, 14, Clara Matafar vs. Michele Giustinian (1455-1456), ci insegna ad esempio che una richiesta di separazione come quella presentata da Caterina Marescotti non aveva molte probabilità di essere accolta: la richiesta di separazione di Clara Matafar, protagonista di una vicenda coniugale che presenta molte analogie con quella ricostruita da Oscar Di Simplicio intorno a Caterina Marescotti (divergenza di età fra una moglie vedova e relativamente ricca rispetto a un marito meno fornito di beni di fortuna, adulterio del marito e insediamento di una concubina nella casa coniugale, violenze fisiche e maltrattamenti morali del marito contro la moglie etc., cfr. O. Di Simplicio, in questo volume) fu infatti respinta dal tribunale patriarcale di Venezia.

«Divortium a diversitate mentium»

La separazione personale dei coniugi nelle dottrine di diritto comune (appunti per una discussione)

di *Diego Quaglioni*

In un luogo celebre della seconda parte della *Democrazia in America*, pubblicata nel 1840, Alexis de Tocqueville mostrava di antivedere le conseguenze del radicale processo di eguagliamento sotto un potere unico e irresistibile, illimitato in quanto non più frenato dall'esistenza di poteri intermedi e di vincoli di solidarietà familiare e cetuale:

«Credo ... che la forma d'oppressione da cui sono minacciati i popoli democratici non rassomiglierà a quelle che l'hanno preceduta nel mondo, i nostri contemporanei non ne potranno trovare l'immagine nei loro ricordi. Invano anch'io cerco un'espressione che riproduca e contenga esattamente l'idea che me ne sono fatto, poiché le antiche parole dispotismo e tirannide non le convengono affatto. La cosa è nuova, bisogna tentare di definirla, poiché non è possibile indicarla con un nome.

Se cerco di immaginarmi il nuovo aspetto che il dispotismo potrà avere nel mondo, vedo una folla innumerevole di uomini eguali, intenti solo a procurarsi piaceri piccoli e volgari, con i quali soddisfare i loro desideri. Ognuno di essi, tenendosi da parte, è quasi estraneo al destino di tutti gli altri: i suoi figli e i suoi amici formano per lui tutta la specie umana; quanto al rimanente dei suoi concittadini, egli è vicino ad essi, ma non li vede; li tocca ma non li sente affatto; vive in se stesso e per se stesso e, *se gli resta ancora una famiglia*, si può dire che non ha più patria.

Al di sopra di essi si eleva un potere immenso e tutelare, che solo si incarica di assicurare i loro beni e di vegliare sulla loro sorte. È assoluto, particolareggiato, regolare, previdente e mite. Rassomiglierebbe all'autorità paterna se, come essa, avesse lo scopo di preparare gli uomini alla virilità, mentre cerca invece di fissarli irrevocabilmente nell'infanzia, ama che i cittadini si divertano, purché non pensino che a divertirsi. Lavora volentieri al loro benessere, ma vuole esserne l'unico agente e regolatore; provvede alla loro sicurezza e ad assicurare i loro bisogni, facilita i loro piaceri, tratta i loro principali affari, dirige le loro industrie, regola le loro successioni, divide le

loro eredità; non potrebbe esso togliere interamente loro la fatica di pensare e la pena di vivere?»[1].

A quella «specie di servitù regolata e tranquilla»[2], che Tocqueville immaginava potesse instaurarsi in una società atomistica e puerilistica, eguagliata sotto un potere uniformatore, noi oggi abbiamo trovato un nome, scoprendo che un potere siffatto non solo «rende meno necessario e più raro l'uso del libero arbitrio, restringe l'azione della volontà e toglie a poco a poco a ogni cittadino perfino l'uso di se stesso»[3], ma conduce all'annientamento delle coscienze e alla catastrofe[4]. Per Tocqueville, tra i fattori che concorrevano a limitare i poteri e a chiudere «in un cerchio stretto la loro autorità», tra le «barriere che un tempo si opponevano alla tirannide» era lo 'spirito di famiglia'[5]; egli lo vedeva tramontato in Europa, ma ancora vivo nel costume americano, cioè in una società egualitaria nella quale l'accentramento del potere trovava ostacoli e contrappesi nello spirito comunitario, nella tradizione giuridica, nella religione e nella severità dei costumi. Mi pare di grande significato una

[1] A. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, a cura di G. CANDELORO, Milano 1992[2], III, IV, 6 («Quale specie di dispotismo devono temere le nazioni democratiche»), p. 825 (il corsivo nel testo è mio). Per una lettura del pensiero politico di Tocqueville, profondamente rinnovata e sottratta al *cliché* riduttivo «di una oracolarità fastidiosa» nel liberalismo del suo tempo, cfr. A.M. BATTISTA, *Studi su Tocqueville*, introduzione di F.M. De Sanctis, con un'appendice di E. Cuomo, Firenze 1989.

[2] *Ibidem*, p. 925.

[3] *Ibidem*, p. 826.

[4] Non credo sia stato fino ad oggi debitamente sottolineato il fondo essenzialmente tocquevilliano della riflessione di H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, introduzione di A. Martinelli, trad. it. Milano 1996. Si potrebbe ricordare, a questo proposito, l'essenziale *exercise* intitolato *Che cos'è l'autorità?*, in H. ARENDT, *Tra passato e futuro*, trad. it. Firenze 1970, pp. 101-155, oltre, naturalmente, ai larghi riferimenti tocquevilliani sparsi nel controverso *On Revolution*, New York 1963. Qualche spunto significativo è in E. YOUNG-BRUEHL, *Hannah Arendt. Per amore del mondo, 1906-1975*, trad. it. Torino 1994[2], p. 369.

[5] Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, cit., II, 9 («Cause principali che contribuiscono alla conservazione della repubblica democratica negli Stati Uniti»), p. 370-371.

pagina della prima parte della *Democrazia in America*, apparsa nel 1835:

«L'America è certo il paese del mondo in cui il legame matrimoniale è più rispettato e in cui si concepisce nel modo più elevato e più giusto la felicità coniugale.

In Europa quasi tutti i disordini della società nascono intorno al focolare domestico e non lontano dal talamo. È là che gli uomini concepiscono il disprezzo dei legami naturali e dei piaceri permessi, il gusto del disordine, l'irrequietezza del cuore, l'instabilità dei desideri ...

Mentre l'europeo cerca di sfuggire ai guai domestici turbando la società, l'americano attinge dalla sua casa l'amore dell'ordine, che in seguito porta negli affari dello stato»[6].

Non importa qui considerare la distanza tra la società americana di oggi e quella della Nuova Inghilterra tocquevilliana del 1835[7]; importa che nel pensiero di un grande giurista francese del primo Ottocento, a cinquant'anni dalla Rivoluzione e dalla laicizzazione del matrimonio, inteso come contratto civile e risolubile sul quale lo Stato affermava la sua piena giurisdizione, il matrimonio resti un'istituzione politica la cui saldezza contribuisce alla conservazione della cosa pubblica e la cui debolezza apre la via a nuove forme di tirannide. Tocqueville, francese e giurista, rappresenta, nella Francia post-napoleonica, il richiamo ad una tradizione di pensiero che rimonta ai grandi giuristi francesi del Cinquecento, come il Tiraqueau del *De legibus connubialibus*, il La Boëtie del *Discours de la servitude volontaire*, il Bodin della *République*[8].

[6] *Ibidem*, p. 348.

[7] Alludo alle discussioni, vive anche in seno alla cultura giuridica statunitense dopo il 'caso Clinton', a partire dalla domanda: «Tocqueville riconoscerebbe l'America d'oggigiorno?». Una riflessione penetrante, in tal senso, è nel *dossier* su *Mensonge et politique* pubblicato nella «Revue des Deux Mondes», 1998, 11, e in particolare nel contributo di A. FONTANA, *Un certain mauvais génie*, *ibidem*, pp. 41-55.

[8] Per Bodin e Tiraqueau, a proposito della cinquecentesca *Querelle des Femmes*, cfr. D. QUAGLIONI, *Una fonte del Bodin: André Tiraqueau (1488-1558), giureconsulto. Appunti su «De Republica», III, 8*, in *La «République» di Jean Bodin*, Atti del convegno di Perugia, 14-15 novembre 1980, («Il pensiero politico», XIV), Firenze 1981, pp. 113-127, poi rielaborato in D. QUAGLIONI, *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura*

All'indomani del Concilio di Trento, che nella sua Sessione XXIV (11 novembre 1563) aveva anatemizzato le dottrine contrarie alla natura sacramentale del matrimonio e al principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale, così come quelle avverse alla competenza dei tribunali ecclesiastici nelle cause matrimoniali e negatrici della potestà della Chiesa di dichiarare la separazione di letto e di mensa tra i coniugi «ob multas causas»[9], non mancano voci dissenzienti. Anticipato dal caso del Nevizzano e della sua *Sylva nuptialis*, pubblicata nel 1518 (caso al suo tempo isolato, fra i giuristi, nella complessiva stravaganza di una posizione tendenzialmente divorzista)[10], importante, per il ruolo che l'autore e l'opera ebbero nell'ambito delle dottrine politiche, è il caso di Jean Bodin e della sua *République*, apparsa in francese nel 1576 e rielaborata in una più ampia versione latina nel 1586. È Bodin che forse più di ogni altro mostra, nell'ultimo quarto del secolo XVI, nel quadro dell'Europa in travaglio politico e religioso, la crisi della dottrina giuridica intorno all'istituto del matrimonio, al problema dell'indissolubilità e a quello della natura 'politica' del vincolo coniugale.

Bodin scriveva che per Stato «si intende il governo giusto che si esercita con potere sovrano su diverse famiglie (*mesnages*) e su tutto ciò che esse hanno in comune fra loro»[11]; la sovranità

politica e giuridica dell'età moderna, Padova 1992, pp. 81-105. Per La Boëtie cfr. ancora D. QUAGLIONI, *Tirannide e servitù volontaria: rileggendo il «Contr'uno» di Estienne de la Boëtie*, in G. DOTOLI (ed), *Politique et littérature en France aux XVIe et XVIIe siècles*, Actes du Colloque international, Monopoli 28 septembre - 1 octobre 1995, Bari - Paris 1997, pp. 341-353.

[9] *Concilium Tridentinum*, Sessio XXIV, *Canones de sacramento matrimonii*, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, edd. G. ALBERIGO - G.L. DOSSETTI - P.P. JOANNOU - C. LEONARDI - P. PRODI, consulenza di H. JEDIN, Bologna 1991, pp. 754-756. Di ciò più oltre.

[10] Oltre al vecchio C. LESSONA, *La Sylva Nuptialis di Giovanni Nevizzano*, Torino 1886, cfr. D. MAFFEI, *Gli inizi dell'Umanesimo giuridico*, Milano 1956 (ristampa 1972), pp. 126-127.

[11] J. BODIN, I *sei libri dello Stato*, I, a cura di M. ISNARDI PARENTE, Torino 1988², I, 1, p. 159. I voll. II e III sono apparsi, rispettivamente, nel 1988 e nel 1997, entrambi a cura di M. ISNARDI PARENTE e D. QUAGLIONI. Cfr. D. QUAGLIONI, *Verso un nuovo ritratto di Jean Bodin: appunti in margine alla*

dello Stato non si esercita dunque su di una società di individui, ma su una società di *corpora*, fra i quali la famiglia, intesa, secondo la tradizione di diritto comune, come giurisdizione domestica, *iurisdictio in domo propria* che ha «aliquid iuris regalis», è parte fondamentale (in senso stretto: oggi diremmo che ha un ruolo costituzionale)[12]. Bodin afferma che «per governo domestico s'intende il governo giusto che si esercita su più persone soggette allo stesso capo di famiglia e nelle cose che appartengono a questo»[13]. In definitiva per il giurista francese la famiglia non è altro che un *collegium*, a formare il quale occorrono almeno tre persone, oltre al capo della famiglia e alla sua donna; così «occorrono almeno tre famiglie per formare uno Stato, ossia (se si considerano necessarie cinque persone a formare una famiglia completa) quindici persone almeno»[14].

Perciò Bodin discute a lungo del 'potere maritale' e del *divortium*, introducendo nella cultura giuridica del suo tempo una prospettiva di tipo 'giudaizzante', con la proposta di un ritorno della legge civile ad una piena conformità con la legge divina che prevede l'istituto del ripudio[15]. Se infatti «ogni Stato, ogni corpo o collegio ed ogni famiglia si governano per via

letteratura più recente, in A.E. BALDINI (ed), *Jean Bodin a quattrocento anni dalla morte. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca*, in «Il pensiero politico», XXX, 1997, pp. 169-183.

[12] L'espressione appartiene a Bartolo, che discute dei vizi del consenso derivanti dall'abuso della patria potestà e della potestà maritale nel *De tyranno*, a proposito della figura della tirannide *in domo propria*. Cfr. D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno»* (Il pensiero politico. Biblioteca, 11), Firenze 1983, pp. 183-184; cfr. anche D. QUAGLIONI, *«Quilibet in domo sua dicitur rex» (In margine ad alcune pagine di Francesco Calasso)*, in «Studi Senesi», LXXXIX [III serie, XXVI], 1977, pp. 344-358.

[13] J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., I, 2, p. 172.

[14] *Ibidem*, p. 173.

[15] Un'interessante, anche se non sempre condivisibile, lettura di questi luoghi dell'opera del giurista francese è in G. CONTI ODORISIO, *Famiglia e Stato nella «République» di Jean Bodin*, Torino 1993, pp. 37-66.

di comando da una parte, di obbedienza dall'altra»[16], il potere del marito sulla moglie si presenta come «fonte e origine di ogni umana associazione»[17]. È in questo contesto che Bodin introduce il tema della separazione motivata da sevizie e maltrattamenti e del ripudio come scioglimento unilaterale del vincolo matrimoniale, trattazione che costituisce anche, al modo dei giuristi-umanisti, una sorta di prima storicizzazione dell'istituto:

«Tutti concordano nel ritenere che il marito abbia il potere di infliggere alla moglie moderati castighi. In antico, perché i mariti non abusassero del potere che la legge concede loro sulle mogli, queste avevano facoltà di procedere contro di essi in caso di cattivo trattamento o di cattivi costumi; a questo poi Giustiniano sostituì la sanzione di alcune pene civili e pecuniarie contro la parte che avesse offerto motivo di separazione, nella forma di una detrazione dei beni dotali (e i motivi per cui s'incorreva in tal pena erano, in genere, o l'adulterio o tentativi falliti di avvelenamento). Nonostante queste disposizioni di Giustiniano, oggi alla donna offesa e maltrattata dal marito senza sua colpa si permette di sporgere istanza di separazione; non si deve però giungere fino a consentire che si intentino vere e proprie cause, come alcuni hanno sostenuto, per le offese intercorse fra i coniugi, e questo al fine di salvaguardare l'onore e la dignità dei matrimoni ... Così come non c'è amore più grande dell'amore coniugale ..., anche l'odio che prende radice fra i coniugi è il più profondo che ci sia ...

È per questo che la legge di Dio circa i ripudi, comune un tempo a tutti i popoli ed ancora in vigore in Africa e in tutto l'Oriente, permetteva al marito di ripudiare la moglie anche semplicemente nel caso che questa non gli piacesse più, con l'obbligo di non riprender mai più la stessa, ma col permesso di prenderne un'altra; un buon mezzo sia per tenere al loro posto le mogli superbe, sia per render difficile ai mariti estrosi il trovare una nuova moglie, una volta risaputo ch'essi avevano ripudiato la prima senza alcun motivo plausibile. Se poi si vuol dire che è inverosimile che una donna venga ripudiata senza una ragione qualsiasi, mi rifarò all'esperienza ordinaria; ma, oltre a questo, si deve anche ammettere che non c'è niente di più pernicioso che il costringere le due parti a vivere insieme nel caso che si rifiutino di dichiarare il motivo per il quale chiedono la separazione o che questo motivo non sia bene accertato. Così facendo si getta allo sbaraglio il buon nome di ciascuno dei coniugi, che sarebbe invece tutelato se si facesse la separazione senza alcun bisogno di dichiararne il motivo. In antico si faceva appunto così e così ancora oggi fanno gli Ebrei, come si può vedere dalle loro Pandet-

[16] J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., I, 3, p. 184.

[17] *Ibidem*, p. 186.

te ..., nel capitolo che tratta appunto della 'recisione' (così essi chiamano il divorzio) ...

Con un simile procedimento la donna non rimane disonorata, e può trovare un altro partito conveniente alla sua condizione ...

Quando si proceda diversamente, avviene che le due parti sono costrette a convivere continuando ciascuna ad avere sempre la causa del suo male davanti agli occhi; e così, vedendosi ridotti in estrema servitù e in continuo timore e discordia, finiscono con l'arrivare ad adulteri, delitti, avvelenamenti (e tutto questo avviene in segreto e all'insaputa di tutti) ... Cose del genere sono da temersi soprattutto quando il divorzio non sia consentito. Gli imperatori romani, trovandosi nella necessità di mettere un freno alla facilità con la quale ormai si chiedeva e si otteneva il divorzio, non stabilirono altra pena, per quello fra i coniugi che avesse dato motivo alla richiesta di divorzio, che la perdita dei beni dotali pattuiti all'atto delle nozze [C. 5, 17, 8 e 12]; Anastasio permise addirittura la separazione consensuale senza alcuna ammenda [C. 5, 17, 9], ma ciò fu poi revocato da Giustiniano [Nov. 117]; e ciascuno può giudicare quale di queste due cose sia più utile e opportuna.

Ad ogni modo, qualunque sia la varietà delle leggi e per quanti mutamenti esse abbiano subìto, non vi è stata mai alcuna legge o consuetudine che abbia esentato la moglie dall'obbedienza al marito, e non solo dall'obbedienza, ma anche dalla reverenza ch'essa gli deve» [18].

All'enfasi posta da Bodin sullo stretto dovere dell'obbedienza e dell'*obsequium maritale*, corrisponde così un parere nettamente favorevole all'introduzione della separazione consensuale e non motivata e allo scioglimento stesso del vincolo, sia per comune consenso dei contraenti, sia per iniziativa di una sola parte. Nulla di più lontano da quanto decretato nel Concilio di Trento e da quanto la Rota Romana andava decidendo a conferma dei decreti tridentini. La dottrina di Bodin, comprendente, appunto al modo dei giuristi-umanisti, una visione polemica delle novità introdotte nell'età giustinianea, compendia e tende a oltrepassare la tradizione giusdottrinale di diritto comune. Dobbiamo brevemente ripercorrere quella tradizione per una lettura consapevole delle fonti processuali.

Occorre naturalmente prendere le mosse dal quadro del regime del *divortium* stabilitosi con la compilazione giustinianea e dalle successive novità introdotte nella disciplina della materia

[18] *Ibidem*, pp. 195-200. Cfr. in proposito A. MARONGIU, *Divorzio (Storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Milano 1964, pp. 482-507, qui p. 494.

con le Novelle 117, 127 e 134. Alle norme comprese nei Digesti (D. 24, 2, 6; D. 24, 3, 22) e nel Codice (C. 5, 17, 8-11), contenenti un lungo elenco di legittime cause di ripudio per la moglie ed il marito e ancora in bilico tra *divortium* e *repudium*[19], andavano ad aggiungersi nuove disposizioni che, restringendo il numero delle *iustae causae* del divorzio consensuale, infliggevano pesanti pene personali e patrimoniali a colui che divorziasse al di fuori delle circostanze autorizzate dalla legge (in particolare l'internamento in monastero, tanto per l'uomo quanto per la donna)[20].

In tal senso è noto che una prima idea dell'istituto della separazione, «intesa come interruzione della convivenza coniugale e degli obblighi ad essa connessi, accompagnata dal divieto di passaggio a nuove nozze, nella prospettiva di una riconciliazione»[21], non poté aversi prima di una compiuta attrazione del

[19] Sull'incertezza e confusione terminologica e concettuale delle fonti letterarie e normative relative all'istituto si veda ampiamente A. MARONGIU, *Divorzio (Storia)*, cit., p. 482: «Un passo ulpianeo del Digesto (40, 9, 14, 2) chiama ripudio il fatto del marito che caccia la moglie e divorzio quello della donna che se ne va ... L'accenno ulpianeo corrisponde, forse, alla maggior frequenza dei ripudi fatti dai mariti ... Valore più generale hanno tuttavia due altri passi del Digesto, dove la parola *divortium* trova due diverse spiegazioni etimologiche: la prima, dualistica o malcerta, è che *divortium vel a diversitate mentium dictum est, vel quia in diversas partes eunt qui distrahunt matrimonium* (Gai. D. 24, 2, 2); l'altra, più breve ma più sicura, afferma che *divortium ex eo dictum est, quod in diversas partes eunt qui discedunt* (D. 4, 16, 19)».

[20] Fondamentale, per una rassegna delle fonti normative così come per una ricostruzione dell'istituto secondo le grandi linee di sviluppo della dottrina civilistica e canonistica dell'età intermedia, è la 'voce' di G. DI RENZO VILLATA, *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano 1989, pp. 1350-1376. Cfr. inoltre A. MARONGIU, *Divorzio (Storia)*, cit., pp. 482-487, con l'amplissima letteratura allegata. Più in generale si veda E. VOLTERRA, *Matrimonio (Diritto romano)*, *ibidem*, XXV, Milano 1975, pp. 726-807.

[21] G. DI RENZO VILLATA, *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, cit., p. 1353, ricorda opportunamente la base scritturale su cui la patristica greca e latina elabora questa dottrina, movendo dalla necessità di conciliare il divieto generale del ripudio con l'eccezione che sembrerebbe posta in Mt 5, 32 e soprattutto 19, 9, luogo in cui si ammette il ripudio della moglie adultera. Per tutto ciò, col vecchio A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, II, Paris

diritto matrimoniale nella sfera d'influenza della Chiesa e del suo diritto, cioè prima che andasse fissandosi «un regime di diritto canonico suscettibile di sostituirsi al civile»[22].

È insomma solo con l'inaugurazione dell'età classica del diritto canonico che va precisandosi una chiara formulazione nell'ambito del concetto di *separatio*, «termine di incerto significato esprimente una realtà sottostante multiforme»[23] (precisazione che si innesta su di una base dottrinale dalla chiara matrice agostiniana, com'è evidente nella grande consolidazione canonistica grazianea, in special modo nella Causa XXXII del *Decretum*[24]). Si fa ordinariamente risalire a Pietro Lombardo l'introduzione della distinzione fra una separazione corporale (che poteva essere temporanea o perpetua, non scioglieva il vincolo matrimoniale e poteva avvenire a causa di adulterio o di comune consenso per l'ingresso in monastero di uno dei coniugi) e una separazione sacramentale (che al contrario produceva effetti radicali, rendendo nullo il vincolo, e riguardava i casi di matrimoni contratti fra persone *non legitimae*)[25]. Questa

1891, pp. 49-50, cfr. diffusamente F. DELPINI, *Divorzio e separazione dei coniugi nel diritto canonico e nella dottrina della Chiesa fino al secolo V*, Torino 1956. Si veda inoltre il più recente contributo di G. FRANSEN, *La rupture de mariage*, in *Il matrimonio nella società altomedievale*, Spoleto 1977, II, pp. 603-630, e, in generale, la classica sintesi di J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, trad. it. Torino 1989. Non si deve infine dimenticare il breve, ma lucido saggio di G. LE BRAS, *Le mariage dans la théologie et le droit de l'Église du XIe au XIIIe siècle*, in «Cahiers de Civilisation Médiévale», XI, 1968, pp. 191-202, con la bibliografia allegata (in particolare il vol. *Divorce et séparation de corps dans le monde contemporain*, I: *Europe*, Paris 1952). Si aggiunga anche R. CHARLAND, *Le pouvoir de l'Église sur les liens du mariage*, in «Revue de droit canonique», XVI, 1966, pp. 44-57.

[22] G. DI RENZO VILLATA, *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, cit., p. 1354.

[23] *Ibidem*, p. 1356.

[24] *Corpus Iuris Canonici*, Editio Lipsiensis secunda post Ae. L. Richteri curas ad librorum manu scriptorum et Editionis Romanae fidem recognovit et adnotatione critica instruxit Ae. Friedberg, Pars prior: *Decretum Magistri Gratiani*, Lipsiae 1879 (ristampa Graz 1959), coll. 1115-1147.

[25] Cfr. ancora G. DI RENZO VILLATA, *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, cit., p. 1356.

è in sostanza l'origine della distinzione fra la *separatio quoad thorum* (la «separazione del letto» delle cause qui in discussione) e la *separatio quoad vinculum*, che saranno le due figure oggetto di un'intensa elaborazione normativa, dottrinale e giurisprudenziale, giunta sostanzialmente inalterata, nel diritto della Chiesa, fino al Codice Pio-Benedettino del 1917 (cc. 1118-1132, dove sotto il capo *De separatione coniugum* si distingue la *dissolutio vinculi* dalla *separatio tori, mensae et habitationis*)[26], e al Codice entrato in vigore nel 1983 (cc. 1141-1155, dove sotto il capo *De separatione coniugum* si distingue, con dizione risalente direttamente al c. 1129 del vecchio Codice, la *dissolutio vinculi* dalla *separatio manente vinculo*)[27].

La dottrina insegnata dal Maestro delle Sentenze era sviluppata, nella seconda metà del secolo XII, da quel *magister Rolandus* che la storiografia giuridica più recente stenta ormai a identificare con Rolando Bandinelli-Alessandro III[28]; se è vero che

[26] *Codex Iuris Canonici* Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus. Praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico ab E.mo Petro Card. Gasparri auctus, Romae 1918, Lib. III, Cap. X («De separatione coniugum»), art. I («De dissolutione vinculi»), cc. 1118-1127, pp. 554-560; art. II («De separatione tori, mensae et habitationis»), cc. 1128-1132, pp. 560-562.

[27] *Codex Iuris Canonici* auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Città del Vaticano 1983, Lib. IV, Pars I, Cap. IX («De separatione coniugum»), art. 1 («De dissolutione vinculi»), cc. 1141-1150, pp. 199-201; art. 2 («De separatione manente vinculo»), cc. 1151-1155, p. 201.

[28] Cfr. in proposito J.T. NOONAN Jr., *Who was Rolandus?*, in K. PENNINGTON - R. SOMERVILLE (edd), *Law, Church and Society. Essays in Honor of Stephan Kuttner*, Philadelphia 1977, pp. 21-48, e, più in particolare, R. WEIGAND, *Magister Rolandus und Papst Alexander III*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 149, 1980, pp. 3-44 (poi in *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi*, I, Milano 1984, pp. 178-213); cfr. anche R. WEIGAND, *Glossen des Magister Rolandus zum Dekret Gratians*, in *Miscellanea Rolando Bandinelli papa Alessandro III*, Studi raccolti da F. Liotta, Siena 1986, pp. 389-423, con le osservazioni di J.A. BRUNDAGE, *Marriage and Sexuality in the Decretals of Pope Alexander III*, *ibidem*, pp. 57-83. Ulteriori notizie sulla controversa questione in E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II: *Il Basso Medioevo*, Roma 1995, p. 210 e nota 41; R. MACERATINI, *Ricerche sullo status giuridico dell'eretico nel diritto romano-cristiano e nel diritto canonico classico (da Graziano a Uguccione)*, Padova 1994, pp. 369-370 e nota 22; G. MINNUCCI, *Processo e condizione femminile nella canonistica*

al pontefice-legislatore si deve il definitivo passaggio della dottrina e della legislazione della Chiesa alla dimensione consensualistica del matrimonio, al Rolando autore della *Summa* si attribuisce l'ulteriore distinzione nel matrimonio di un doppio vincolo:

«uno indissolubile escludente nuove nozze, salvo che il matrimonio non fosse legittimo (e in tal caso ne sarebbe conseguito il divorzio *quoad vinculum* teso alla pronuncia di nullità), l'altro costituito dal debito coniugale, da cui si poteva essere liberati in caso di adulterio, fermo restando il primo: la separazione andava delineandosi nei suoi connotati essenziali»[29].

Cominciarono a fissarsi allora, e per così dire a cristallizzarsi, tanto nella legislazione canonica quanto nella dottrina, le due categorie del *divortium* o *separatio quoad thorum*, compatibile con l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, e del *divortium quoad foedus seu vinculum matrimoniale*, «che operava su un vincolo nullo dal momento del suo formarsi, salva la dispensa da matrimonio rato e non consumato»[30], di cui Gigliola di Renzo Villata ha scorto la prospettiva già nel pensiero del canonista Goffredo da Trani[31]. La dottrina dominante nel secolo XIII può essere compendiata nella *Summa aurea* dell'O-

classica, in F. LIOTTA (ed), *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, Bologna 1999, pp. 129-183, p. 156 e nota 65.

29 G. DI RENZO VILLATA, *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, cit., p. 1356. Cfr. *Summa Magistri Rolandi, nachmals Papstes Alexanders III.*, ed. F. THANER, Innsbruck 1874, ad C. XXXII, q. 7, p. 187.

30 G. DI RENZO VILLATA, *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, cit., p. 1356.

31 *Ibidem*. Il testo di Goffredo da Trani (*Summa in titulos Decretalium*, ad X. IV, 19, *de divortiis*, n. 2, Venetiis 1586, p. 184) è il seguente: «Plures sunt causae divortii secundum iura civilia, sed dicimus iura illa non tenere, et item dico in omnibus aliis legibus ex quibus habetur divortia seu repudia fieri posse praeter causas canonicas quas inferius prosequemur. Nam matrimonia iure poli non iure fori reguntur. Duo vero sunt causae legitimae propter quas fit divortium, quoad thorum et mutuam servitutem, non quoad foedus seu vinculum matrimoniale, quia si semel teneat et matrimonium fuerit consummatum non dirimitur nisi morte». Su Goffredo da Trani († 1245) cfr. M. BERTRAM, *Der Dekretalenapparat des Goffredus Tranensis*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», 1, 1971, pp. 79-83, con le più recenti note di E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, cit., p. 236.

stiense[32], dove le due categorie del *divortium ad separationem tantum* e del *divortium quantum ad foedus matrimoniale dissolvendum* si sostituiscono, con maggior pregnanza dogmatica, alla coppia *separatio corporalis - separatio sacramentalis*. La separazione personale andava così configurandosi «come un allentamento del vincolo coniugale, comportante l'esonero dalla coabitazione e dal debito coniugale (o talvolta solo da quest'ultimo) per motivi determinati»[33].

Tra questi, inizialmente, era l'adulterio ad essere individuato in via primaria; tuttavia l'accusa di adulterio poteva essere respinta per diverse eccezioni, come l'adulterio del coniuge accusatore (in base alla regola *paria delicta mutua pensatione tolluntur*), l'induzione alla prostituzione da parte del marito, l'errore sulla morte o sulla persona del coniuge, la violenza e infine la riconciliazione, che secondo la glossa «nec reconciliata», ad c. 4, X, IV, 20, «precludeva di addurre lo stesso adulterio a fondamento di una nuova domanda di separazione»[34]. Ne dà un elenco

[32] Per Enrico da Susa († 1271), detto l'Ostiense dal titolo cardinalizio, cfr. K. PENNINGTON, *Enrico da Susa (Ostiense)*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XLII, Roma 1993, pp. 758-763, con l'ampia bibliografia citata ivi e in E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, cit., pp. 240-245. Per qualche ulteriore riflessione sul suo pensiero, in rapporto alle correnti civilistiche del suo tempo, cfr. anche D. QUAGLIONI, *Fra tolleranza e persecuzione. Gli ebrei nella letteratura giuridica del tardo Medioevo*, in C. VIVANTI (ed), *Gli ebrei in Italia*, I: *Dall'alto Medioevo all'età dei ghetti* (Storia d'Italia. Annali, 11), Torino 1996, pp. 645-675.

[33] G. DI RENZO VILLATA, *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, cit., p. 1357.

[34] *Ibidem*. Glo. «nec reconciliata», *in cap. plerumque, extra, de donationibus inter virum et uxorem* (c. 4, X, IV, 20), in *Decretales D. Gregorii Papae IX.* suae integritati una cum glossis restitutae. Ad exemplar Romanum diligenter recognitae, Lugduni, Apud Gulielmum Rovillium, 1584, col. 1501: «ad quod compelli non potest, etiam post poenitentiam. supra de conver. coniug. gaudemus. 32. q. 2. admonere [c. 8, C. XXXIII, q. II]. sed si reconciliata fuerit, postea illam fornicationem obiicere non poterit: quia ei remisit hoc. quod ei licet secundum Evangelicam veritatem. supra de iureiu. quemadmodum [c. 25, X, II, 24]. et 32. q. 1. quod autem. et c. non erit [cc. 7-8, C. XXXII, q. I]. et quia mores illius iam comprobavit. ff. de adult. si uxor. in fi. [D. 48, 5, 13, § 10] et 32. q. 5. horrendus [c. 17, C. XXXII, q. V]. nisi postea fornicetur». Su Bernardo da Parma, autore dell'apparato ordinario al *Liber Extra* (la cui ultima redazione è da porsi tra il 1263 e il

l'Ostiense nella sua *Summa*, ad tit. *De divortiis* (X, IV, 19), dopo aver definito il *divortium* come «inter virum et uxorem legitima separatio», intendendo per separazione illegittima quella che avvenga «violenter sine lege absque ratione»[35], ed averne reso la radice etimologica secondo la duplice indicazione del Digesto (D. 24, 2, 2): «dicitur divortium a diversitate mentium. vel quia hi qui matrimonium distrahunt in diversas partes eunt»[36]. Scrive dunque l'Ostiense[37]:

«Quot modis, et quibus ex causis fiat. Et quidem aliquando fit quantum ad tori separationem tantum, quandoque tantum ad foedus matrimoniale dissolvendum. Quantum ad tori separationem fit quando, scilicet vir vel mulier fornicatur. ut xxxii. q. i. dicit dominus [c. 2, C. XXXII, q, I]. et quaestione .vii. interveniente [c. 2, C. XXXII, q. VII] omnes accusationes [*recte* omnes causationes: c. 7, C. XXXII, q. VII] ...

Sed quandoque iuvatur mulier exceptione vel replicatione ... Primus casus est si et ipse eodem vitio laborat. nam si in casu praecedenti vir excipiat de

1266), cfr. R. ABBONDANZA, *Bernardo da Parma*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, IX, Roma 1967, pp. 276-279; S. KUTTNER, *Notes on the Glossa Ordinaria of Bernard of Parma*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», 11, 1981, pp. 86-93; E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, cit., p. 235 e nota 115. Sull'adulterio e sulla posizione processuale della donna cfr. G. MINNUCCI, *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico*, I, Milano 1989; II, Milano 1994; dello stesso autore, *Processo e condizione femminile nella canonistica classica*, cit., pp. 170-183.

35 HENRICI CARDINALIS HOSTIENSIS, *Summa Aurea*, tit. *De divortiis*, n. 1, Lugduni 1556, fol. 323rA: «Quid sit divortium. Et quidem inter virum et uxorem legitime separatio facta. legitime ideo dicitur, quia scriptum est: quos Deus coniunxit homo non separet [*Mt* 19, 6], scilicet violenter sine lege absque ratione. non enim homo separat quos poena damnat, quos reatus accusat, quos maleficium contra. xxxiiii. q. ii. quos Deus [c. 18, C. XXXIII, q. II]».

36 *Ibidem*, n. 2, fol. 323rA: «Et unde dicatur. Et quidem dicitur divortium a diversitate mentium. vel quia hi qui matrimonium distrahunt in diversas partes eunt: ut ff. eo. l. ii. [D. 24, 2, 2] et ff. de verbo. signi. inter stuprum. §. divortium. [D. 50, 16, 101, § 1] et l. inter divortium [D. 50, 16, 191]». L'etimologia è ancora discussa dall'Alciato nel suo commentario al tit. *De verborum significatione, in l. inter divortium* (D. 50, 16, 191): ANDREAE ALCIATI I.C. MEDIOLANENSIS, *De verborum significatione Libri IIII. Eiusdem in titulum XVI. Lib. L. Digestorum commentarii*, Lugduni, Impensis Ant. Gryphii, 1565, p. 457. Di ciò si veda più oltre.

37 *Ibidem*, n. 3, fol. 323A-B; nn. 7-8, fol. 323vA-B.

adulterio ipsa replicabit de eodem vitio. et si maritus accuset, ipsa excipiet. ut xxxii. q. vii. nihil iniquius [c. 1, C. XXXII, q. vi]. et q. ii. per totum [cc. 1-2, C. XXXII, q. ii]. et infra e. significasti. et c. ex literis [cc. 4-5, X, iv, 19]. et ita cum maritus non debeat esse uxori author tollendi bonos mores, non debet ab ea exigere castitatem quam ipse non servat: ut ff. de adul. si uxorem. §. iudex [*recte* si uxor: D. 48, 5, 13, § 5].

Imo paria delicta mutua compensatione abolentur: ut ff. sol. ma. viro atque uxore [D. 24, 3, 39]. infra de adulte. c. penul. et ulti. [cc. 6-7, X, v, 16] ff. de inoffi. test. in arenam [*recte* C. 3, 28, 11]. Secundus est si ipsemet eam prostituit. nam obstat sibi exceptio vel replicatio lenocinii: ut supra de eo qui cogno. consan. uxo. suae discretionem [c. 6, X, iv, 13]. et ff. de adulte. l. ii. §. si publico [D. 48, 5, 2, § 5]. Tertius est quando caret dolo: puta quia credebat virum defunctum et ita duxit alium. nam legitimo veniente eam recuperare cogitur, dummodo ex quo habuit notitiam vitae viri, non permiserit se a secundo cognosci. ut xxxiiii. quaestio. ii. cum per bellica<m> [c. 1, C. XXXIV, qq. i-ii]. infra de secundis nupt. dominus [c. 2, X, iv, 21]. eadem ratione excusatur si latenter ab alio cognoscatur quem credebat maritum suum: quia marito nimis dormiente qui in summitate camerae iacebat venit aliquis et intravit cum ea in lectum et concubuit cum ea tanquam maritus super quo credetur sacramento suo habito respectu ad honestatem: et alias probabiles coniecturas: ut xxiiii. q. ii. in lectum [c. 6, C. XXXIV, qq. i-ii]. argu. xxxv. q. iii. extraordinaria [c. 11, C. XXXV, qq. i-ii]. eadem ratione excusatur ea quae secundum ritum suum libello repudii recepto alii nubit. nam talem fornicationem non poterit ei maritus obiicere utroque postea ad fidem converso: secus si cum alio fornicata foret. ut infra eo. gaudemus. §. pe. et ulti. [c. 8, X, iv, 19] et ita adulterium sine dolo nunquam committitur: ut ff. de adulte. l. penulti. [D. 48, 5, 43] Quartus est si vi fuit oppressa. ut xxxii. quaest. v. proposito [c. 4, C. XXXII, q. v]. ff. de adulte. vim possessa [*recte* vim passam: D. 48, 5, 39]. et l. penul. [D. 48, 5, 43] ... Quintus si reconciliavit eam sibi post adulterium commissum: vel eam adulterantem scienter retinet. ut xxxii. quaestio. i. c. i. ii. et iii. [cc. 1-3, C. XXXII, q. i] sero enim reprobavit mores quos semel approbavit: ut ff. de adulte. si uxor. in fin. [D. 48, 5, 13] in quo casu reus est lenocinii, scilicet quando sine reconciliatione scienter talem retinet et quando eam sibi reconciliat: debet ipsa mulier duobus annis vel tribus poenitere. et quandiu illa poenitet abstineat se ab ea ...».

Particolarmente importante sembra il caso, qui introdotto, dell'ingresso nella fede dei coniugi, uno dei quali sia passato a nuove nozze dopo aver ricevuto il libello del ripudio. Si noti inoltre che l'Ostiense respinge radicalmente ogni motivo di separazione diverso dall'adulterio, quand'anche si tratti di una causa grave («propter unum malum morem») e perfino di un complesso di motivi gravissimi, come l'ubriachezza abituale

congiunta a *turpiora et horribiliora*: «puta si singulis diebus erat ebria vel in lecto solita erat mingere, vel turpiora et horribiliora facere ad hoc»[38]. La posizione del canonista è netta: «Hodie nec ex una sola causa nec pluribus simul iunctis quantuncunque horribilibus licet libellum repudii mittere cum talem repudiationem in evangelio veritas detestetur ... et sic cessant omnes leges quae loquuntur de libello mittendo fornicationis sola causa excepta»[39].

Caratteristico della dottrina successiva è invece il progressivo allargamento dei motivi della separazione, che si estendono, in ragione del cap. *si mulier, extra, de divortiis* (c. 1, X, IV, 19), alle insidie ordite contro la vita del coniuge e comunque «tali da compromettere la prosecuzione della convivenza»[40]. Le sevizie «tendevano così a diventare un motivo autonomo»[41] a cui soprattutto la dottrina trecentesca doveva offrire un contributo decisivo e per il quale la categoria veniva a fissarsi nella giurisprudenza. Di capitale importanza è, a questo proposito, il *consilium* I, 176 di Baldo degli Ubaldi[42], il giurista perugino allievo di Bartolo. La sua *solutio*, oggetto di ripetute citazioni da parte della Rota Romana[43], è esemplare dell'atteggiamento della dottrina, destinato a perpetuarsi, sia pure con sensibili

[38] *Ibidem*, n. 14, fol. 324vB.

[39] *Ibidem*.

[40] G. DI RENZO VILLATA, *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, cit., p. 1357.

[41] *Ibidem*.

[42] Il più bel profilo di Baldo (1327-1400) resta quello rapidamente tracciato da E. BESTA, *Baldo degli Ubaldi*, in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», XLVI, 1949, pp. 5-16. Per la vastissima letteratura sulla sua opera di commentatore e consulente cfr. J. CANNING, *The Political Thought of Baldus de Ubaldis*, Cambridge 1987; D. QUAGLIONI, *«Civilis sapientia». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, Rimini 1989, pp. 169-191; E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, cit., pp. 436-446; V. COLLI, *Correzioni d'autore di Baldo degli Ubaldi nel MS Biblioteca Apostolica vaticana, Barb. Lat. 1398*, in «Ius Commune», XXV, 1998, pp. 323-346.

[43] Cfr. ancora G. DI RENZO VILLATA, *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, cit., p. 1359.

modificazioni ed aggiunte, fino a quasi tutto il Settecento. Giova sostare alquanto sul *consilium* baldesco, che ha tutta l'apparenza di essere un *consilium sapientis iudiciale*, dato su richiesta del giudice e vincolante sulla decisione intorno al punto controverso della garanzia da prestarsi da parte del marito come condizione per il ripristino della coabitazione interrottasi con la separazione. Questo il caso con il congiunto quesito:

«Cecilia recessit a Francisco eius viro, et liberis ex eo susceptis: et stetit extra domum pluribus annis: vult ad virum reverti duntamen vir prestet ei bonam securitatem de non faciendo ei malum.

Queritur, an et qualis securitas sit prestanda: et videtur, quod non sit prestanda. quia aut recessit absque culpa ipsius mulieris et rationabiliter non debet timere: quia qui fidem innocentie gerit, maximam habet securitatem ... aut cum culpa sua, et tunc iniquum esset, quod vir astringeretur ad onus cautionis propter culpam uxoris. Item iniquum esset, quod culpa sua esset sibi proficua ... Item vir debet, et potest corrigere uxorem suam correctione competenti. ut l. i. C. de emendatione propinquorum [C. 9, 15, 1]. nec potest compelli ad cavendum de non corrigendo malos mores ipsius, et si expresse hoc promitteret, non valeret promissio: quia esset contra bonos mores, et daret uxori materiam delinquendi ...»[44].

Baldo espone la sua soluzione affermando che tanto il diritto civile quanto il canonico prevedono una cauzione quando sottostia una *iusta causa timoris*, cioè un timore fondato e ragionevole, com'è quello che *cadit in constantem virum* («istud enim est iuste timere, quod etiam constantes timent»)[45]. L'accertamento di tale *iusta causa* è totalmente affidato alla discrezionalità del giudice, dopo aver esaminato sia la qualità delle persone e le circostanze, sia le ragioni del sospetto:

«Iudex ergo debet interrogare mulierem, que timet: quare timeat: ut causas, quibus strangulatur, nominatim exponat ..., possunt enim plura occurrere, nam interdum occurrit sevitia viri ... et ista sevitia potest esse secundum plus et minus sicut species furoris»[46].

[44] DOMINI BALDI DE PERUSIO, *Prima pars Consiliorum*, Lugduni 1548, *Consilium clxxvi*, n. 1, fol. 38rA.

[45] *Ibidem*, n. 2, fol. 38rA.

[46] *Ibidem*.

Il giurista perugino sottolinea inoltre che tale *saevitia* può esser dovuta a *mala consuetudo*, cioè a maltrattamenti abituali, che potranno essere provati per la voce dei vicini («potest esse propter malam consuetudinem viri: quia consuevit eam male tractare: de quo stant fame vicinorum .... et raro corrigitur, quod transivit in consuetudinem»)[47]. Altra ragione delle sevizie può essere l'immotivata gelosia dell'uomo:

«Aliquando hoc contingit, quod vir est zelotipus, et vane suspicatur: tamen uxorem flagellat. sed quicquid sit, bonus vir varie ex personis causisque constituet ... et illam medelam adhibebit que possit verisimiliter hunc morbum sanare. unde hoc est satis arbitrarium»[48].

Baldo propende dunque per la sufficienza di una *iuratoria cautio*, di un giuramento di non offendere sotto pena, da prestarsi al giudice, e ritiene che, soprattutto nel caso dell'uomo dabbene e dalla comprovata buona condotta («homo discretus, et emendate vite»)[49], non si debba procedere con la richiesta di una fideiussione. Tuttavia il giudice dovrà valutare se si sia in presenza di un odio duraturo e capitale, che non può non trovare fondamento in cause di ragionevole gravità; la qual cosa deve presumersi, poiché un comportamento persecutorio in assenza di motivi gravi sarebbe proprio non di un uomo ma di «quedam bestia»:

«Sciendum est tamen, quod inimicitia gravis presumitur continuata, et non deposita, presumitur enim ex preterito in presenti in his, que habent radicem odii capitalis. unde semel inimicus semper presumitur inimicus, nisi probetur reconciliatio ... sed inimicitie orte ex levibus causis non presumuntur durare: quia non habent originem, nec fundamentum: cum processerint ex animi levitate ... et non sint magni ponderis. nam hoc dictat discretio naturalis, que presumitur inesse cuilibet homini: alias homo non esset homo sed quedam bestia» [50].

Inimicizia e odio capitale si originano perciò se la donna abbia violato la fede coniugale *delinquendo in corpus suum*, «quia si

[47] *Ibidem*.

[48] *Ibidem*.

[49] *Ibidem*.

[50] *Ibidem*, n. 3, fol. 38rA-B.

mulier in corpus suum deliquisset, ista esset inimicitia capitalis, radicalis, et durativa», per la quale causa «contrahitur indignatio vehemens, et odium plus quam capitale, et magis aflictivum, quam mors filiorum»[51]. La sevizia inoltre ha luogo solo quando il marito ecceda la misura di una ragionevole e moderata correzione (come sarebbe «una bastonata in dieci anni»), considerata come l'esercizio di un diritto-dovere finalizzato ad evitare l'insorgere o il perdurare di cattivi costumi da parte della donna: «Et si mulier dicat, quod fuit verberata semel in .x. an. ista non fuit sevitia: sed correctio ..., imo certe sapiens vir debet ... malos mores corrigere, ne transeant in consuetudinem delinquendi, porro vix tollitur vitium, quod consuetudine radicatur ... et dicit Aristo. in iconomicis. quod uxor semper debet esse sub timore: et reverentia viri»[52]. (Si ricordi la *responsio* di Annibale Bassi alla posizione n. 7, cioè all'accusa di aver trattato Orsetta «con modi crudeli et dispettosi» ed averle «dato delle bote et con parole ingiuriose villaneggiata»: «Due volte li ho dato due schiaffi per havermi detto 'bestia'»; e si rammenti per contro la testimonianza di Franceschina: «Ho veduto il signor Annibal dar dei schiaffi molte volte alla signora Orsetta mentre è stata in casa sua, senza causa, et ho sentito essa signora Orsetta che diceva: 'Non voglio che me date' ecc.».)

Questa dottrina era destinata, per forza di tradizione, a perpetuarsi anche al di là dello snodo della prima età moderna. Scarso peso, prima della controversia teologica cinquecentesca, ebbero le posizioni 'eterodosse', come quella del Nevizzano, cui si è accennato, e un peso molto limitato ebbero anche i tentativi di correzione posti in essere dal primo Umanesimo giuridico su basi schiettamente filologiche. Così è per Andrea Alciato, che nel commento alla l. *inter divortium* (D. 50, 16, 191) tentò di restituire vigore alla distinzione di Modestino tra *repudium* come rescissione unilaterale della promessa di matrimonio e *divortium* come separazione personale dei coniugi o scioglimento del vincolo matrimoniale:

[51] *Ibidem*, n. 3, fol. 38rB.

[52] *Ibidem*. Cfr. ARISTOTELE, *Oecon.*, I, 4, 1344 a.

«Repudiare generale verbum est, quod proprie ad ius quaerendum refertur: quaesita enim proprie non repudiantur: atque hinc dicimus haereditatem delatam repudiari. Hinc etiam repudium dicitur, cum futuri matrimonii sponsalia dirimuntur. Divortium vero non nisi inter coniuges est [D. 50, 16, 101, § 1]: quamvis pinguiore minerva etiam de sponsis dici posse, qua ratione et P. Vergilius divortia aquarum dixit: nec etymologia omnino repugnaret, cum etiam decedant sponsi, in diversasque eant partes. Non diffiteor tamen in coniugibus dici: cum enim coniuncti prius fuerint, misso repudio, vere in diversas partes eunt. Est et apud Ulpianum fribusculum [D. 24, 1, 32, § 12], dictio a me nusquam alibi lecta, cum propter iram subitariam et brevem coniuges recedunt, non tamen divortunt, sed cessante fribusculo, et quiescente ira, revertuntur»[53].

Al di là delle curiosità della lessicografia umanistica per gli *hapax legomena*, curiosità che ebbe almeno l'esito di un accoglimento della distinta etimologia modestiniana nei vocabolari dell'età nuova[54], 'ripudio' e 'divorzio' continuano a confondersi, mentre l'istituto della separazione si fissa in relazione al dogma della sacramentalità e indissolubilità del matrimonio, ad opera del Concilio di Trento[55]. Vero è che lo stesso Concilio non fissava alcun rigido elenco di motivi legittimi di separazione, rinviando implicitamente alla tradizione normativa e dottrinale del diritto della Chiesa. Perciò i dodici canoni *de sacramento matrimonii*, premessi al decreto *Tametsi*, si limitarono ad anatemizzare, da una parte, ogni dottrina favorevole

[53] ANDREAE ALCIATI I.C. MEDIOLANENSIS, *De verborum significatione*, cit., *in l. inter divortium, ff. de verborum significatione* (D. 50, 16, 191), nn. 1-2, p. 457. Oltre che dai rimandi ai luoghi del Digesto, il testo è corredato da un rinvio alla variante *frivusculum*, sotto la sigla P. Fl., cioè le Pandette fiorentine.

[54] Se ne veda il più diffuso esempio in AMBROSII CALEPINI *Dictionarium decem linguarum*, Sumptibus Haeredum Eustathii Vignon, Iacobi Stoer, Guillelmi Laemarii, et Iac. Chouët, 1594, I, s.v. *Divortium*, p. 490.

[55] Per tutto ciò si rinvia al classico e monumentale studio di H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, Brescia 1962, IV/2, pp. 138-173. Per una recente e importante rilettura dell'*iter* conciliare in materia di matrimonio e per una più estesa informazione sulla letteratura in proposito cfr. G. ZARRI, *Il matrimonio tridentino*, in P. PRODI - W. REINHARD (edd), *Il concilio di Trento e il moderno* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 45), Bologna 1996, pp. 437-483. Sulla preferenza accordata nei canoni tridentini a *separatio* rispetto all'impreciso *divortium*, cfr. ancora G. DI RENZO VILLATA, *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, cit., p. 1361.

allo scioglimento del vincolo per causa di eresia, coabitazione molesta o affettata assenza del coniuge[56]; dall'altra, ogni tesi che mostrasse la Chiesa errare nel suo insegnamento circa l'indissolubilità del matrimonio anche in caso di adulterio[57], confermando infine l'istituto della separazione del letto e della mensa con largo e indefinito rimando a non meglio precisate *multae causae*:

«Si quis dixerit, ecclesiam errare, cum ob multas causas separationem inter coniuges quoad thorum, seu quoad cohabitationem, ad certum incertumve tempus, fieri posse decernit: anathema sit» [58].

Naturalmente «per la validità giuridica della separazione era necessario l'intervento dell'autorità ecclesiastica, che la pronunciava vagliati i motivi addotti, né era lecito interrompere la convivenza senza decisione del giudice»[59]. La determinazione delle *causae* era dunque affidata alla tradizione normativa e dottrinale e alla giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici. Un apporto cospicuo in questo senso era offerto ovviamente dalla giurisprudenza della Rota Romana. Erano infatti «soprattutto quattro i motivi riconosciuti agli effetti della *separatio quoad thorum*: adulterio, sevizie, odio capitale e malattia contagiosa»[60]. Escludendo la giusta causa non precisata, qualora addotta dalle parti a motivo della separazione consensuale, la Rota

[56] *Concilium Tridentinum*, Sessio XXIV, *Canones de sacramento matrimonii*, c. 5, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, cit., p. 754: «Si quis dixerit, propter haeresim, aut molestam cohabitationem, aut affectatam absentiam a coniuge dissolvi posse matrimonii vinculum: anathema sit».

[57] *Ibidem*, c. 7, pp. 754-755: «Si quis dixerit, ecclesiam errare, cum docuit et docet, iuxta evangelicam et apostolicam doctrinam, propter adulterium alterius coniugum matrimonii vinculum non posse dissolvi, et utrumque, vel etiam innocentem, qui causam adulterio non dedit, non posse, altero coniuge vivente, aliud matrimonium contrahere, moecharique eum, qui dimissa adultera aliam duxerit, et eam, quae dimisso adultero alii nupserit, anathema sit».

[58] *Ibidem*, c. 8, p. 755.

[59] G. di Renzo Villata, *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, cit., p. 1361, con la bibliografia allegata.

[60] *Ibidem*, p. 1362.

confermava nel 1603 che la riconciliazione precludeva la separazione[61], insistendo in diverse ed importanti occasioni sulle sevizie e sull'odio capitale fra i coniugi. Il caso delle sevizie, congiunte a giustificato timore, è preso in esame in una nota serie di decisioni rotali, cronologicamente assai vicine alla causa Targhetta-Bassi. Gigliola di Renzo Villata le ha ricordate, mettendole in stretto rapporto con la dottrina insegnata da Baldo e ripresa nelle sue linee essenziali dal Sanchez nelle *Disputationes de sancto matrimonii sacramento*[62]. In particolare è da ricordare l'orientamento estremamente cauto e restrittivo assunto dalla Rota nel 1625 giusto a proposito dell'accusa di sevizia, per la quale si richiedevano prove piene e concludenti (la 'prova piena' poteva risultare da due o più 'prove semipiene' e queste a loro volta potevano discendere dalla prova di indizi gravi a carico dell'accusato):

«Divertere est res gravissima, ac propterea non est concedendum ob cuiuscumque mali timorem, quia daretur ansa passim divertendi, cum rari sint coniuges inter quos aliquae discordiae non oriantur»[63].

Si ricorderà ancora una decisione rotale del 1613 che richiamava il diritto-dovere del marito alla correzione della moglie, giudicando non essere sufficiente a costituire causa di separazione qualunque sevizia, ma solo quella *magna* o *nimia*, cioè immotivata o tale da far nascere il *periculum mortis*; o ancora la decisione del 1625 in cui si giudicavano necessari atti reiterati di sevizie ed insufficiente un unico atto di brutalità (appunto una sola bastonata in dieci anni, come dice Baldo); o quella del

[61] *Decisionum Rotae Romanae noviter novissimarum* a PROSPERO FARINACIO collectarum *centuriae novem*, Dec. 751 (a. 1603), Lugduni 1617, p. 415; citata in G. DI RENZO VILLATA, *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, cit., 1362 e nota 69.

[62] G. DI RENZO VILLATA, *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, cit., pp. 1362-1363.

[63] *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum* partis XVIII, t. II, Dec. 324 (a. 1625), nn. 32-34, Venetiis 1697, p. 471, con l'allegazione di T. SANCHEZ, *Disputationum de sancto matrimonii sacramento tomi tres*, II, 10, disp. 18, n. 10, Venetiis 1612, p. 417. Per tutto ciò si veda ampiamente G. DI RENZO VILLATA, *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, cit., p. 1363 e nota 70.

1669, che insieme alla *magna saevitia* richiedeva la prova di un giustificato timore del ripetersi delle brutalità per il futuro, come conseguenza di una preesistente «asperitas ac pertinacia mariti incorrigibilis»; o quella, infine, del 1630, che giudicava insufficienti le sole minacce di morte, alle quali, per motivare un provvedimento di separazione, doveva accompagnarsi la prova di un tentativo di avvelenamento del coniuge[64].

Questa tendenza restrittiva è generalmente seguita e sostenuta dalla dottrina del tardo diritto comune, fino al De Luca compreso. In pieno Seicento il De Luca è ancora sostanzialmente fermo alle cause della tradizione di tardo diritto comune: l'adulterio e la cosiddetta fornicazione spirituale, l'odio capitale, la «soverchia crudeltà dell'uomo sicché la donna senza pericolo della vita non possa con esso convivere e che la cosa sia in tal grado che non si possa rimediare con sicurtà né di quella fidarsi» (cioè con la prestazione di una cauzione giurata), e infine la grave e incurabile infermità che renda impraticabile la coabitazione[65]. Solo il Cosci del *De separatione coniugali* (1773-1779) prospettava una separazione per altre simili e giuste cause, il cui accertamento poteva esser lasciato al prudente apprezzamento del giudice, aprendo ad un benevolo atteggiamento nei confronti della separazione dei coniugi *propria auctoritate*, cioè alla separazione consensuale per giusta causa non precisata[66]. Era forse il primo segno della svolta che nel tardo Settecento, soprattutto con le riforme giuseppine, doveva imprimersi all'istituto della separazione, con l'affermazione sempre maggiore della potestà civile nella disciplina del matrimonio e fino all'introduzione della legislazione napoleonica.

Nel 1721, con la pubblicazione anonima delle *Lettres Persanes*, Montesquieu aveva però già riportato alla luce la prospettiva

[64] Cfr. ancora, con diffuso esame delle fonti, G. di Renzo Villata, *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, cit., p. 1363.

[65] G.B. De Luca, *Istituta universale di tutte le leggi civile, criminale, canonica, feudale e particolare, municipale*, I, Venetiis 1752, p. 65; citato in G. di Renzo Villata, *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, cit., p. 1364 e nota 80.

[66] Cfr. ancora ampiamente G. di Renzo Villata, *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, cit., p. 1364.

bodiniana, mettendo una corrosiva critica dell'indissolubilità del matrimonio sulla bocca del giurista persiano, che con la sua «feconda ingenuità» davanti agli aspetti del diritto dell'Europa cristiana che il suo linguaggio e la sua esperienza gli impedivano di intendere, mostrava tutto il carattere innaturale (e perciò irrazionale) della negazione dello scioglimento del vincolo matrimoniale. Lasciamo dunque parlare Usbek, che nota come la proibizione del divorzio, una volta permesso tra i pagani, abbia nella società cristiana conseguenze «terribles, et telles qu'on peut à peine les croire», perché tale proibizione, oltre a contrastare l'essenza del matrimonio, volendo unire più strettamente le volontà le divide invece per sempre:

«Dans une action si libre, et où le coeur doit avoir tant de part, on mit la gêne, la nécessité et la fatalité du Destin même. On compta pour rien les dégoûts, les caprices et l'insociabilité des humeurs; on voulut fixer le coeur, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus variable et de plus inconstant dans la nature; on attacha sans retour et sans espérance des gens accablés l'un de l'autre et presque toujours mal assortis; et l'on fit comme ces tyrans, qui faisaient lier des hommes vivants à des corps morts.

Rien ne contribuait plus à l'attachement mutuel que la faculté du divorce: un mari et une femme étaient portés à soutenir patiemment les peines domestiques, sachant qu'ils étaient maîtres de les faire finir, et ils gardaient souvent ce pouvoir en main toute leur vie sans en user, par cette seule considération qu'ils étaient libres de le faire.

Il n'en est pas de même des Chrétiens, que leurs peines présentes désespèrent pour l'avenir: ils ne voient dans les désagréments du mariage que leur durée et, pour ainsi dire, leur éternité. De là viennent les dégoûts, les discordes, les mépris, et c'est autant de perdu pour la posterité. A peine a-t-on trois ans de mariage qu'on en néglige l'essentiel; on passe ensemble trente ans de froideur; il se forme des séparations intestines aussi fortes et peut-être plus pernicieuses que si elles étaient publiques; chacun vit et reste de son côté; et tout celà au préjudice des races futures. Bientôt un homme dégoûté d'une femme éternelle se livrera aux filles de joie: commerce honteux et si contraire à la Société, lequel sans remplir l'objet du mariage, n'en représente tout au plus que les plaisirs.

Si, de deux personnes ainsi liées, il y en a une qui n'est pas propre au dessein de la Nature et à la propagation de l'Espèce, soit par son tempérament soit par son âge, elle ensevelit l'autre avec elle et la rend aussi inutile qu'elle l'est elle-même»[67].

[67] C.L. MONTESQUIEU, *Lettres Persanes*, Paris 1993, Lettre CXVI, pp. 201-202.

All'indole naturalistica e 'razionalistica' di questi pensieri si univa un dileggio di gusto rabelaisiano per la tradizione giusdottrinale. Il giurista Montesquieu lo affidava a quella «Lettre d'un médecin de province à un médecin de Paris», nella quale si consigliano tisane e clisteri preparati da un medico «subtil, rempli des mystères de la Cabale et de la puissance des paroles et des esprits», e perciò convinto che la «vertu des esprits» giovi al malato più di tutte le «drogues galéniques»[68]. È così che nella ricetta per il pallore della «febbre amatoria» lo spirito del licenzioso Aretino si combina, a scopo terapeutico, con quello delle severissime pagine (due sole, per non eccedere nella dose, e ben diluite) delle *Disputationes de sancto matrimonii sacramento* del Sanchez:

«In chlorosim, quam vulgus 'pallidos colores' aut 'febrim amatoriam' appellat».

«Recipe Aretini figuras quatuor; R. Thomae Sanchii, De Matrimonio, folia ij. Infundantur in aquae communis libras quinque».

«Fiat ptisana aperiens»[69].

[68] *Ibidem*, Lettre CXLIII, p. 259.

[69] *Ibidem*, p. 261.

Parte seconda

Processi con documenti

«Simone ha aderito alla fede di Maometto». La «fornicazione spirituale» come causa di separazione (Lucca 1424)

di *Christine Meek*

Premessa

Le fonti per lo studio del matrimonio a Lucca nel tardo medioevo non sono concentrate in un solo fondo o in un solo archivio. Gli archivi ecclesiastici possiedono i fondi più significativi, ma gli archivi comunali non sono da trascurare. Indicazioni che riguardano il matrimonio si trovano infatti anche nelle centinaia di volumi di rogiti notarili conservati nell'Archivio di Stato di Lucca (sezione di Sant'Anna), che contengono ovviamente contratti matrimoniali e strumenti dotali, ma anche atti di riconciliazione attraverso i quali una coppia in crisi stringeva gli accordi per riprendere una vita insieme, o stipulazioni per il mantenimento di una donna, quando i coniugi avevano deciso di vivere ognuno per conto propis. A volte, laddove si trattava di persone di spicco, i problemi matrimoniali arrivavano anche nei consigli pubblici e le dichiarazioni sono registrate nei verbali del Consiglio Generale. Benché interessanti, queste indicazioni non sono, forse, tanto frequenti che valga la pena di condurre una ricerca specifica.

Nelle varie corti comunali, però, si trova materia matrimoniale con sufficiente frequenza da meritare una ricerca. I tribunali secolari si occupavano di affari matrimoniali soprattutto dove entrava in questione la proprietà, la dote della donna o il mantenimento di una moglie che non viveva col marito. Ma il confine tra un'azione in materia patrimoniale e un caso matrimoniale non era rigido e la distinzione non veniva sempre

osservata. A volte un processo nella serie *Capitano del Popolo* o *Potestà di Lucca, Cause Civili,* che cominciava con il tentativo da parte di una donna di rientrare in possesso della dote – perché aveva nel frattempo scoperto che l'uomo che aveva sposato aveva già una moglie – o con una richiesta di alimenti per una moglie fuggita dal marito, da parte dei parenti che l'avevano ricevuta in casa, provocava una risposta da parte dell'uomo, che poteva sfociare in un vero e proprio processo matrimoniale e toccare la questione della validità del matrimonio o il comportamento dei coniugi. Lo stesso vale anche per i processi criminali conservati nelle serie *Potestà di Lucca, Processi Criminali,* o *Sentenze e Bandi.* Un processo che cominciava con l'accusa da parte del marito contro il seduttore della moglie, o con un suo tentativo di recuperare i beni che la moglie aveva portato con sé quando era fuggita, a volte produceva risposte e contro-risposte che contestavano la validità del matrimonio della coppia o davano altre indicazioni sulla situazione familiare delle persone coinvolte. L'adulterio era un reato criminale secondo gli statuti comunali; ci sono dei processi per adulterio, non necessariamente processi matrimoniali, dove sia l'uomo che la donna coinvolti erano citati in tribunale e, se venivano giudicati colpevoli, erano colpiti da multe piuttosto pesanti.

Ma naturalmente i fondi più ricchi di casi matrimoniali sono quelli ecclesiastici conservati nell'Archivio Arcivescovile di Lucca. Non esiste però un fondo specifico di documenti matrimoniali, che si devono quindi cercare in vari fondi. Qualcosa si trova nelle *Visite Pastorali,* ma in linea di massima si tratta di una riga o anche solo di poche parole. Le serie che conservano il maggior numero di *matrimonialia* sono due, i *Libri Antichi* e il *Tribunale Ecclesiastico, Cause Civili.*

La serie *Libri Antichi,* conosciuta e apprezzata da tutti quelli che hanno studiato nell'Archivio Arcivescovile, comprende ben più di cento volumi per il periodo tra la fine del Duecento e il Cinquecento. La raccolta, però, non è uniforme né per tipologia né per contenuto. Alcuni volumi non sono altro che protocolli dei notai che servivano il vescovo o il tribunale ecclesiastico, e avevano una clientela composta sia da ecclesia-

stici sia da abitanti di parrocchie vicine alla cattedrale. Altri volumi contengono gli atti del vescovo scritti abbastanza ordinatamente; ma ci sono anche dei registri in formato vacchetta, il cui contenuto è composto da appunti più o meno condensati, a volte scritti rapidamente e di lettura difficile. La materia compresa nei *Libri Antichi* riguarda tutte le sfere d'azione di un vescovo, quali ordinazioni, collazioni e insediamenti di ecclesiastici, sorveglianza di opere e parrocchie e loro personale ecclesiastico o laico, concessione di licenze e dispense, esecuzione di testamenti, specialmente per quanto riguardava legati pii, e supervisione generale del clero e della popolazione laica. Il vescovo di Lucca era riuscito anche a mantenere il controllo di un dominio secolare, e aveva sotto la sua giurisdizione i paesi del Morianese e alcuni altri villaggi (designati come *Iura Vescovilia* nei documenti lucchesi). Quindi ci sono tra i documenti vescovili molti atti che non hanno niente a che fare con la disciplina ecclesiastica o con il clero, ma semplicemente riguardano gli affari dei paesi della giurisdizione episcopale e i loro abitanti. L'utilizzazione dei *Libri Antichi* è resa molto più facile dall'esistenza di un catalogo scritto a mano in tre volumi conservato nell'Archivio Arcivescovile, che non soltanto elenca i registri e gli anni che comprendono, ma per molti documenti indica anche il tipo di atto e almeno il nome della prima persona menzionata. I documenti che si possono qualificare come matrimoniali nei *Libri Antichi* non sono forse molti, ma includono preziose indicazioni, quali la testimonianza dei vicini e dei medici in un processo in cui una sposa e suo padre protestavano che, quando era stato contratto il matrimonio, lo sposo aveva nascosto di essere affetto da un tipo di lebbra incurabile.

Il fondo più importante per lo studio di problemi matrimoniali a Lucca è indubbiamente la serie *Tribunale Ecclesiastico, Cause Civili*. Attualmente è difficile parlare di questo fondo, perché è in corso un riordinamento, che dev'essere portato a termine entro il 1999. Una volta completato, tale riordinamento renderà molto più facile l'uso e la citazione di questo fondo, attualmente difficili perché, benché il fondo consista in volumi rilegati e non in buste o mazzi di carte sciolte, i registri non

hanno una numerazione coerente e in mancanza di un elenco archivistico è facile saltare un volume. Poiché questo riordinamento non è stato ancora portato a termine, non è possibile indicare il numero dei registri, che comunque, come si vede dal processo qui presentato, sono già più di cento per il periodo anteriore al terzo decennio del Quattrocento. È una fonte molto ricca per quasi tutti gli aspetti della giurisdizione vescovile. Come nel caso dei *Libri Antichi*, è una miscellanea di documenti che riguardano non solo diritti e proprietà di persone ed enti ecclesiastici, aspetti della vita laica, come l'usura e l'esecuzione di testamenti, e naturalmente anche la conflittualità matrimoniale, su cui il tribunale ecclesiastico esercitava la sua giurisdizione, ma anche gli affari degli abitanti del dominio secolare del vescovo, spesso affari di poca importanza, come piccoli debiti o salari agricoli e compensi artigianali non corrisposti.

Non tutti i registri della serie *Tribunale Ecclesiastico*, *Cause Civili*, hanno la stessa forma. Alcuni sono in linea di massima registrazioni di citazioni di poche righe, ma spesso annotano anche particolari relativi agli sviluppi successivi del caso. Volumi di questo tipo includono alcuni processi matrimoniali. Ma molti registri sono veri e propri verbali di processi civili, con tutte le formalità di libelli, citazioni, richieste di copie dei documenti, repliche e contro-repliche, posizioni che una delle parti tenta di dimostrare, nomi di testimoni che vuole citare, nonché cavilli, dilazioni e rinvii, accuse e contro-accuse di contumacia, contestazioni della validità delle procure dell'opponente e cosí via. Un solo processo può durare molti mesi e anche anni, occupare trenta o quaranta pagine e prolungarsi per due e anche tre registri. La prassi del notaio era di protocollare la fase iniziale del processo, lasciando alcune pagine bianche per verbalizzare gli sviluppi del caso. Spesso le pagine lasciate libere risultavano insufficienti ed era necessario riprendere le registrazioni dopo molte pagine che contenevano verbali di altri processi. L'effetto è a prima vista disordinato e confuso, ma in realtà ci sono sempre segnalazioni a penna che indicano dove trovare le ulteriori fasi del procedimento. Questi lunghi processi della serie *Tribunale Ecclesiastico*, *Cause Civili*

sono del più grande interesse perché forniscono molti particolari sulle lagnanze dell'attore o, spesso, dell'attrice, sul comportamento di cui è accusato il convenuto o la convenuta, e talvolta contengono documenti o testimonianze che rendono possibile non solo la ricostruzione della serie degli eventi, ma anche la formulazione di qualche congettura sui motivi e sugli scopi che hanno portato in tribunale le parti interessate. È a questa categoria di processi, contrassegnati da grande ricchezza di particolari e di testimonianze, che appartiene il caso matrimoniale qui presentato.

Il processo di separazione fra Bartolomea di Matteo e Simone di Iacopo

Nel 1424 Bartolomea, figlia di Matteo di Nicolao oriundo di Arezzo, chiedeva la separazione o il divorzio dal marito, Simone di Iacobo Davini di Pisa, giustificando la sua richiesta con il fatto che il marito, assente in Tunisi, aveva rinunciato alla sua fede cristiana e abbracciato la religione musulmana, sposando per di più un'altra donna, anche lei musulmana di origine italiana.

Che un processo matrimoniale riguardante un marito pisano e una moglie aretina si svolgesse davanti al vicario generale del vescovo di Lucca si spiega con il fatto che Bartolomea risiedeva a Lucca insieme al padre, che era quasi certamente uno dei moltissimi artigiani immigrati in questa città negli ultimi decenni del secolo decimoquarto e nei primi decenni del secolo decimoquinto. Benché Bartolomea presentasse in persona la prima petizione contro il marito, nominò subito due procuratori: il padre e un tale Angelo di Paolo da Viterbo, anch'egli residente a Lucca. Nelle fasi successive del processo fu il padre a fungere da procuratore.

In un processo matrimoniale, come in molte cause civili dibattute nei tribunali secolari, i protagonisti si limitavano a riferire i particolari che potevano servire a sostegno e a giustificazione delle loro rivendicazioni, senza raccontare tutta la loro storia. Così Bartolomea non raccontò tutto sul suo matrimonio. Disse

solo che il matrimonio era stato celebrato molti anni prima e che il marito l'aveva lasciata dopo pochi giorni. Ma non specificò se il matrimonio fosse stato celebrato in Pisa, né se la partenza del marito, come appare probabile, fosse dovuta a motivi di lavoro. Raccontò che il marito aveva da molti anni abbandonato la religione cristiana e si era fatto musulmano, ma che lei aveva continuato a sperare di anno in anno che il marito ritornasse alla fede cristiana e al tetto coniugale. Solo dopo essersi resa conto, col passare degli anni, che il marito perseverava nell'apostasia e dopo essere venuta a conoscenza che l'uomo aveva contratto un matrimonio di fatto con una donna musulmana, aveva abbandonato la speranza di un suo ritorno e chiesto la separazione. Il racconto servì in parte alla donna a sottolineare come lei avesse fatto tutto il possibile per salvaguardare il suo matrimonio e come non fosse certo colpa sua se la coppia di fatto viveva divisa. Si dette cura di segnalare che la sua richiesta corrispondeva ai criteri fissati dal diritto canonico. Non specificò però quanti anni erano passati dalla partenza e dall'apostasia del marito: parlò di un anno e piú (c. 117r) e di diversi anni (c. 117v). Aveva lasciato passare il termine previsto dal diritto canonico e non si era precipitata a chiedere il divorzio. Mise l'accento anche sull'aspetto religioso del suo dramma coniugale, sul fatto cioè che lei desiderava restare cristiana e non mettersi in pericolo a causa dell'apostasia del marito. Il suo racconto serví a giustificare le sue azioni e a conquistarle la benevolenza del tribunale.

Nondimeno alcuni particolari del racconto suggeriscono che i rapporti tra marito e moglie fossero più amichevoli e che il marito fosse più comprensivo di quanto non risulti dalla prima lettura della petizione di Bartolomea. La donna era in grado di raccontare eventi che si erano svolti nella lontana Tunisi, perché di recente aveva avuto notizie da quelle parti; e queste notizie le erano pervenute grazie a un messaggio spedito dal marito. Egli infatti aveva chiesto a Iacobo di Matteo, un capomastro pisano che si trovava a Tunisi nell'agosto dell'anno precedente, di comunicare a Bartolomea che egli si era fatto musulmano e aveva sposato un'altra donna, specificando che questa seconda moglie era molto più altolocata di lei, e sugge-

rendo a Bartolomea di trovarsi un altro marito e di non sperare o contare su di lui, perché egli l'aveva abbandonata. Simone aveva chiesto anche a Ciardo di Piero Iacobi, un fiorentino che in quel tempo si trovava a Tunisi, di fargli il piacere, una volta tornato a Pisa, di andare a trovare la madre (che non viene menzionata altrove) e la moglie, che credeva ancora residente a Pisa, e di informarle della sua conversione alla fede musulmana e del suo nuovo matrimonio, avvertendole di non sperare in un suo ritorno, perché non sarebbe mai tornato, e consigliando alla moglie di trovarsi un sostituto. Se l'annuncio era un po' brusco e l'osservazione circa lo stato più onorevole della nuova moglie poco riguardosa, almeno Simone non aveva lasciato in ansia e in dubbio sulla sua sorte la madre e la moglie, e aveva reso possibile a Bartolomea l'apertura del processo di separazione.

Benché le circostanze fossero un po' insolite, una volta iniziato il processo procedette regolarmente. Bartolomea presentò la sua petizione in forma scritta davanti al vicario generale, accusando l'assenza e l'apostasia del marito e domandando la separazione. Chiese prima di tutto che Simone fosse citato per rispondere alla sua petizione. Il vicario acconsentí e lo citò con un editto che riportava particolareggiatamente gli eventi riferiti da Bartolomea. Poiché Simone non aveva residenza a Lucca, l'editto fu affisso alle porte della cattedrale. Gli furono concessi quaranta giorni di tempo per presentarsi in tribunale a contestare le accuse di Bartolomea; se non fosse comparso, il processo sarebbe continuato in sua assenza.

Presumibilmente non si prevedeva una sua comparizione. La necessità di prendere in considerazione gli eventi occorsi nella lontana Tunisi imponeva una deviazione dalla procedura consueta. Il 4 novembre, cioè il giorno successivo all'inizio del processo e alla citazione di Simone, Matteo di Nicolao, padre e procuratore di Bartolomea, chiese il permesso di nominare e far citare subito alcuni testimoni, nonostante che il termine per la comparizione di Simone non fosse ancora scaduto, adducendo a giustificazione il fatto che quei testimoni erano persone non soggette alla giurisdizione del vescovo lucchese, viaggiatori che si spostavano da una città all'altra per affari. Di

regola la citazione dei testimoni cadeva in un momento piú avanzato del processo, in particolare dopo la scadenza del termine di comparizione dell'accusato; ma probabilmente Matteo di Nicolao era stato informato della presenza a Lucca di uno di questi testimoni, perché lo stesso giorno, mentre la seduta del tribunale era in corso, un nunzio trovò per caso Iacobo di Matteo di Pisa nei pressi della corte, a cavallo, sul punto di partire da Lucca. L'altro testimone era per il momento irreperibile.

Una volta citato, Iacobo comparve e prestò giuramento. Forse proprio a causa della fretta, fu interrogato dal notaio nel tribunale stesso e la sua testimonianza fu registrata per esteso nel verbale. La pratica corrente era di affidare l'interrogazione dei testimoni a un notaio, che li ascoltava in sede separata, con la conseguenza che la testimonianza veniva registrata separatamente dal verbale della corte. A un certo momento la testimonianza così registrata veniva formalmente pubblicata e messa a disposizione del tribunale, per essere valutata, discussa e forse contestata, senza essere mai testualmente inserita nel verbale del processo. Fortunatamente in questo caso la testimonianza fu invece inserita nel verbale. Essa fornisce allo studioso particolari interessanti. Iacobo testimoniò che, trovandosi a Tunisi nell'agosto dell'anno precedente (1423), aveva parlato a lungo con Simone e appreso direttamente dalla sua bocca che egli aveva abbandonato la fede cristiana e, abbracciata la religione, la legge ed i costumi musulmani, aveva sposato una musulmana. Alla domanda se avesse mai visto quella donna, il testimone rispose di non averla mai veduta, ma di aver visto un uomo che riteneva il suocero di Simone. Tutto questo accadeva nel Fondaco dei pisani a Tunisi. Il testimone nominò anche un certo numero di cristiani presenti a quel colloquio, che erano detenuti a Tunisi come schiavi. Come già riferito, Simone gli aveva affidato un messaggio per Bartolomea. In un processo che trattava di apostasia all'islam, non è sorprendente che alle domande generali normalmente poste ai testimoni ne fosse aggiunta una specifica relativa alla fede. Iacobo si professò cristiano e dichiarò di aver rimproverato a Simone l'abbandono della fede.

Non ci sono registrazioni che riguardano questo processo dal 4 al 17 novembre. Il termine per la comparizione di Simone non era ancora scaduto, allorché occorse un altro fatto insolito. Il 17 novembre Matteo di Nicolao si presentò in tribunale durante una seduta: aveva appena visto l'altro testimone, Ciardo di Piero Iacobi di Firenze, venuto a visitare il Volto Santo nel duomo di Lucca, e temeva di perderlo, perché non aveva un nunzio pronto a citarlo. Alla richiesta di Matteo il vicario fece citare il tetimone, che si trovava nei pressi della cattedrale e del tribunale. Ciardo prestò giuramento e fu interrogato lo stesso giorno; anche la sua testimonianza fu registrata nel verbale. L'inclusione della copia testuale negli atti processuali è particolarmente importante, perché Ciardo aveva incontrato Simone prima dell'apostasia ed era in grado di raccontare le circostanze che lo avevano spinto a un passo così grave.

Ciardo era stato incaricato di accompagnare certi ambasciatori fiorentini a Tunisi e vi aveva soggiornato negli anni 1422 e 1424 – non è chiaro dove fosse nel 1423 –, perché era rimasto nel Fondaco dei fiorentini per sbrigare i propri affari commerciali dopo la partenza degli ambasciatori. All'inizio della sua permanenza, quando gli ambasciatori erano ancora a Tunisi – cioè presumibilmente nel 1422 –, aveva visto Simone con i ceppi ai piedi frequentare gli ambasciatori, nella speranza di ottenere con il loro aiuto la liberazione. Era stato venduto ad un saraceno e viveva da schiavo, non essendo in grado di mettere insieme il riscatto né di ottenere la libertà per grazia. Ma più tardi il testimone e altri fiorentini lo avevano visto libero e senza ceppi. Quando gli chiesero come aveva ottenuto la libertà, spiegò loro che aveva rinunciato alla fede cristiana e si era fatto musulmano. Dal suo racconto si evince che con la conversione si era liberato dalla «tallia» di 86 «doble», la cifra per la quale era stato venduto, e che altrimenti avrebbe dovuto pagare per ottenere la libertà. Benché di fronte a Ciardo e anche a Iacobo di Matteo Simone proclamasse la sincerità della propria conversione e la fermezza della sua intenzione di perseverare nella nuova fede – proclamazioni che giovavano anche alla causa di Bartolomea –, le circostanze gettano un'ombra di dubbio sulla sincerità della sua conversione, che appare

ovviamente interessata, essendo l'unico modo che Simone aveva di liberarsi dalla schiavitù. Ciardo chiarì anche l'identità della musulmana che Simone aveva sposato: secondo il testimone si trattava della figlia di Giovanni di Novara, un altro italiano che aveva abbandonato la religione cristiana presumibilmente in circostanze analoghe. Anche a Ciardo, come abbiamo detto, Simone chiese di trasmettere sue notizie alla madre e alla moglie.

Il 21 novembre, su richiesta di Matteo di Nicolao procuratore di Bartolomea, il vicario riassunse i vari momenti del processo e sancí la separazione della stessa dal marito. In effetti il termine per la comparizione di Simone non era ancora scaduto; ma le deposizioni dei testimoni avevano evidentemente convinto il vicario che l'uomo aveva abbandonato la fede cristiana e che, stabilitosi a Tunisi come musulmano, non sarebbe comparso in tribunale.

Bartolomea aveva ottenuto quello che aveva chiesto. Non è chiaro se fosse totalmente soddisfatta. Visto che l'antagonista non era mai comparso in questo processo, non ci poté essere una registrazione del suo consenso. Bartolomea e Simone erano già separati di fatto, essendo l'uomo deciso a restare a Tunisi come musulmano al fianco di una nuova moglie. Era dunque improbabile che Bartolomea potesse incorrere nelle censure ecclesiastiche per la mancata convivenza col marito. Una sentenza di separazione pronunciata da un tribunale ecclesiastico in base al diritto canonico avrebbe forse consentito alla donna di recuperare la dote. Del problema della dote gli atti del processo non fanno menzione. Trattandosi di un processo ecclesiastico, questo silenzio è comprensibile, dal momento che il recupero della dote era materia che riguardava la corte secolare. Ma per ogni donna del Quattrocento la dote aveva una rilevanza primaria. È da notare anche che Bartolomea aveva ottenuto la separazione e non l'annullamento del matrimonio. La donna non avrebbe perciò potuto contrarre un nuovo matrimonio, come Simone stesso le aveva consigliato di fare. È vero che Bartolomea aveva chiesto la separazione; ma le parole «et si ius patitur divortium et dissolutionem matrimonii» (c. 117v) indicano forse che sperava in un annullamento, il quale

le avrebbe permesso di risposarsi. Il diritto canonico prevedeva l'annullamento del matrimonio in certi casi di apostasia; se Bartolomea, per cui la vita coniugale non era piú possibile, aveva sperato in una soluzione che le avrebbe permesso di rifarsi una vita, rimase delusa.

Bartolomea di Matteo contro Simone di Iacopo

Archivio Arcivescovile, Lucca, *Tribunale Ecclesiastico*, *Cause Civili*, 100, carte 117r-119v[1]

/117r/ Anno nativitatis Domini MCCCCXXIIII indictione III die tertia novembris in vesperis hora iuridica causarum. Accessit ad dictam curiam et coram venerabile viro domino Nuto vicario superscripto [domina Bartholomea infrascripta][2] et produxit et exibuit coram dicto domino vicario expositum et scripturam infrascripte continentie videlicet.

Coram vobis reverendo viro domino vicario domini episcopi Lucani et vestre curie.

Bartholomea filia Mathei Nicolai de Aresso habitatrix in contrata Sancti Cristofori Lucane civitatis et uxor Simonis Iacobi Davini exponit proponit et dicit quod nuper ad notitiam dicte Bartholomee pervenit qualiter superscriptus Simon vir et maritus dicte Bartholomee in partibus Tunisis de Barbaria ubi ad presens predictus Simon moram trahit et residentiam facit iam est annus et ultra diabolo instigante transivit ad infidelitatis errorem ubi publice pro infideli se gerit ut probabit non adstringendo se propterea ad superfluam probationem. Quare dicta Bartholomea petit per vos dominum vicarium ab ipso Simone separari quo ad torum et mutuam servitutem et cohabitationem et exibitionem necessariorum et ipsos separandos esse sententialiter declarari super hoc vestrum offitium implorando agendo ad predicta et ea petendo omni meliori via iure forma et modo quibus melius potest deducens ad predicta omnia sua iura. Et petit in predictis sibi iustitiam fieri.

Et tunc etiam dicta domina Bartholomea petiit citari superscriptum Simonem eius virum per edictum ad valvas maioris ecclesie ut ad eius valeat notitiam pervenire et perhemptorie ad respondendum ei de iustitia super predictis et ad omnes actus successive usque ad sententiam inclusive. Que omnia prefatus dominus vicarius pro tribunali sedens admisit si et in quantum de iure sint admictenda et decrevit citationem et edictum fieri ut petitum et affigi ad valvas

[1] Questo volume inizia alla carta 99.

[2] Le parole in parentesi si trovano in margine.

dicte ecclesie ut habere possit notitiam dicte citationis et etiam ad omnes actus ut petitum est.

Et tunc etiam dicta domina Bartholomea constituit fecit et ordinavit suos procuratores et certos nuntios et quicquit melius esse possunt Matheum patrem suum et Angelum Pauli de Viterbio moram trahentem Luce et quemlibet eorum in solidum ita quod occupationis conditio potior non existat et quod unus eorum inceperit alius prosequi valeat et finire apud acta et agenda in dicta causa et in predictis omnibus et singulis et ab eis dependentibus et connexis ad omnes actus usque ad sententiam inclusive qui fieri habebunt et fieret et fieri continget in predictis etiam si talia essent que mandatum exigerent speciale promictens dicta domina Bartholomea dictis suis procuratoribus presentibus et stipulantibus et cuilibet eorum sese habituram et tenturam firma rata et grata omnia et singula gerenda et procuranda per dictos procuratores et quemlibet eorum et contra in aliquo non facere vel venire sub obligatione sui et bonorum suorum. Et insuper relevare volens eosdem suos procuratores et quemlibet eorum ab omni onere satisdandi promisit eis et michi notario stipulante pro omnibus quorum interest vel interesse posset de judicio sisti et judicato solvendo cum omnibus suis casibus et clausulis opportunis sub obligatione et ypotheca predictis. Actum Luce in audientia episcopali presentibus domino Dino archidiacono lucano et domino Gerardo Mathei de Luca testibus ad hec rogatis. Anno indictione et die superscriptis.

/117v/ Cuius quidem edicti et citationis decrete per dictum dominum vicarium forma talis est.

Nutus archipresbiter Lucanus reverendi in Christo patris et domini domini Nicolai Dei et apostolice sedis gratia episcopi Lucani vicarius in spiritualibus et temporalibus generalis. Simoni Iacobi Davini moram trahenti Tunisis inter barbaras nationes sicuti nobis proponitur pro salute spiritum consilii sanioris.

Notum tibi facimus per presentes quod accedens nuper ad nostram presentiam dilecta in Christo filia Bartholomea filia Mathei Nicolai de Aretio moram trahens Luce in contrata Sancti Cristofori sicut asserit nobis lacrimabiliter proposuit quod ipsa tecum iam pluribus annis matrimonium contraxit et consumavit. Et quod post paucos dies ipsam dimisisti. Et te diabolo instigante ad dictas barbaras nationes transtulisti et ibidem adesisti infidelitati barbarice annegando catholicam fidem et Yehsum Christum pro te et humano genere crucifixum in ipsius domine Bartholomee maxime scandalum et etiam detrimentum. Et quod ipsa sperans quod de anno in annum debere[s]

redire ad[3] fidem cristianam catholicam et apostolicam et ad suam cohabitationem redires expectavit per plures annos et usque in presentem diem. Et videns atque considerans quod tu animo indurato perseveras et perseverare velle videns in dicta infidelitate et in persecutione cristianorum cum maxime contraxeris de facto matrimonium cum alia infideli mala malis addendo ex qua sobolem diceris suscepisse et quod admodo cessavit omnis spes redeundi ad suam cohabitationem. Ideo a nobis postulavit separationem a toro per sententiam de iure licet tu de facto iam separaveris. Et si ius patitur divortium et dissolutionem matrimonii ne ipsius catholica fides quam tenet ex corde et veretur in corpore labe tue infidelitatis. Nos vero ad tuam nequitiam advertentes que nullo modo potest tollerari et dicte Bartholomee que desiderat perseverare in fide paterna caritate compatientes suisque votis satisfacere cupientes quantum cum Deo et iustitia possumus et scandalo gravi mentis sue occurrere querentes[4] presenti nostri edicti tenore citamus requirimus et monemus te Simonem predictum semel secundo et tertio ac perhemptorie tibi XL dierum proxime futurorum a monitione huiusmodi continue numerandorum terminum statuentes quorum X dies pro primo X alios pro secundo et reliquos pro tertio perhemptorie terminum tibi duximus assignandum ad comparendum coram nobis ad nostram curiam et audientiam episcopalem Lucanam et respondendum dicte Bartholomee de iustitia super propositis et petitis et ad dicendum et allegandum quidquid volueris et poteris quare eius petitioni annuere non debeamus et ipsam a tuo toro separare et de omni tuo iure et interesse et ad omnes actus sucessive fieri videndum et audiendum que tunc fient et fieri continget et maxime ad receptionem testium producendorum per ipsam Bartholomeam super propositis /118r/ et petitis et que de iure fieri debuerint, alioquin nos ad predicta petita procedemus iustitia suadente prout de jure fuerit procedendum tua absentia non obstante et te ulterius non monito vel citato seu etiam expectato. Has autem nostras licteras et edictum in foribus Lucane maioris ecclesie affigi iubsimus ut ad tuam valeat notitiam pervenire cum lares in civitate Lucana non habeas vel habueris de quarum affixione relationi cuiuslibet nostri nuntii dabimus plenam fidem. Datum Luce in dicta audientia die III ottobris[5] anno MCCCCXXIIII indictione III pontificatus domini Martini pape V anni VII[6].

[3] Ms: *a*.

[4] Ms: *occurre querntis*.

[5] Sic nel testo, ma il processo fu iniziato il 2 novembre.

[6] Martino V fu eletto l'11 novembre 1417.

Eadem die Guillelmus Simonis nuntius publicus et iuratus dicte curie recepto dicto edicto ivisse et affixixe retulit ad valvas maioris ecclesie Lucane dictas[7] licteras patentes et edictum et proclamasse prout in dictis licteris continetur et omnia et singula fecisse prout facere tenebatur et prout habuerit in mandatum.

Die IIII novembris hora iuridica causarum in vesperis accessit ad dictam curiam et coram dicto domino vicario pro tribunali et iura reddendo sedente ad solitum bancum iuris dicte curie Matheus pater et procurator superscripte Bartholomee et exposuit coram ipso domino vicario quod licet terminus citationis facte de superscripto Simone viro dicte Bartholomee nondum advenerit quia ipse intendit probare propositam petitam quantum sibi sufficiat et non ultra et probatores eius sint extra loca iurisdictionis dicti domini vicarii et aliquando contingit quod homines pro suis agendis se transferunt de loco ad locum. Ideo petiit ab eo comicti cuique nuntio suo et dicte curie quatenus quandocumque contingeret ipsum huiusmodi nuntium posse apprehendere Ciardum Pieri Iacobi de Florentia habitantem ad presens Pisis et Iacobum Mathei magistrum hedifitiorum de Pisis habitantem Plumbini, quos nominat in testes ad probandum intentionem dicte Bartholomee, quod ipsos citet et moneat et terminum eis et utrique ipsorum assignet ad comparendum coram ipso domino vicario ad dictam curiam ad iurandum et testimonium veritati perhibendum de hiis que sciverint et super quibus interogabuntur super intentione dicte domine Bartholomee proposita in iudicio tam pro directa probatione dicte sue intentionis quam ad perpetuam rei memoriam[8] et ad omnem meliorem effectum qui melius sibi domine Bartholomee prodesse potest vel poterit. Et eodem modo petit ipsos sic citatos comparentes moneri iuberi recipi iurari et examinari debita forma iuris omni meliori via iure modo et forma quibus magis et melius potest.

Eadem die in hora vespertina adhuc iudice et vicario superscripto sedente Meus Baldi habitator Luce nuntius publicus lucane civitatis et dicte curie retulit se ipsa die post superscriptam commissionem casualiter repeperuisse superscriptum Iacobum Mathei existentem apud maiorem ecclesiam Lucanam prope dictam curiam in actu equitandi /118v/ et discedendi de Luca et ibidem ipsum citasse et monuisse quod deberet comparere et non discedere de Luca quin compareret coram ipso domino vicario ad iurandum et veritati testimonium perhibendum super propositis et petitis per dictam

[7] Ms: *dictam.*

[8] Ms: *memoria.*

dominam Bartholomeam sub excomunicationis pena. Et superscriptum Ciardum non invenisse et ideo ipsum non citasse sed predicta fecisse ad petitionem superscripti Mathei procuratoris.

Et tunc etiam comparuit superscriptus Iacobus unus ex testibus nominatis ad mandatum cui dictus dominus vicarius ad petitionem eiusdem Mathei patris et procuratoris predicti detulit iuramentum de veritate dicenda et tacendo mendacium, qui iuravit dicere et testificari veritatem super quibus interogabitur remotis hodio amore prece pretio et timore. Et ex tunc dictus dominus vicarius commisit michi Iohanni notario examinationem dicti testis quem statim subieci meo examini et interogavi diligenter quid scit de contentis in narratione et petitione superscripte domine Bartholomee, ipsa sibi lecta vulgari sermone ad eius plenam intelligentiam testificando dixit se taliter scire de predictis contentis in dicta expositione et petitione videlicet. Quod de anno proxime preterito de mense Augusti ipse existens in Barbaria in civitate Tunisis ibidem reperperit Simonem quondam Iacobi Davini de Pisis virum superscripte domine Bartholomee et cum eo locutus fuit per longum spatium interogando ipsum quomodo se habebat. Et quod sibi respondit et expresse et lato hore asseruit et affirmavit quod ipse anegaverat fidem cristianam et adheserat fidei Macometti et mores et legem sarainorum. Et quod etiam contraxerat cum quadam muliere eiusdem fidei atque legis Macometti et quod in ea lege intendebat perseverare et quod adhorat Macomettum et in eum credit et sperat. Et quod in fine huiusmodi conloquii dictus Simon dixit et imposuit sibi testi quod in suo reditu predicta nuntiaret et referret uxori sue et sibi diceret pro parte sua quod ipse contraxerat cum una muliere honorabili[9] magis quam sit ipsa domina Bartholomea et quod ipsa contrahat matrimonium cum alio et de ipso non faciat computum vel spem aliquam gerat quia ipsam habet pro derelicta. Interogatus si vidit uxorem quam dicebat habere dixit quod non sed bene vidit illum qui dicebatur esse socrum dicti Simonis. Et aliter de predictis dixit ad presens non recordari. Interogatus quibus presentibus dixit fuerunt plures cristiani qui tenentur ibidem pro servis. Interogatus qui fuerunt illi dixit quod fuit presens Nannes magistri Luce barbitonsor de Pisis, Laurentius de Sicilia et magister Adovardus de Ianua et plures alii de quibus ad presens non recordatur. Interogatus de loco dixit ad fundacum Pisanorum in dicta civitate Tunisis. Interogatus si fuit doctus rogatus vel instructus dixit non sed predicta omnia testificatus est secundum meram veritatem eorum que vidit et audivit. /119r/ Interogatus unde est ipse testis dixit quod est oriundus de Pisis sed habitat Plumbini.

[9] Sic.

Interogatus cuius etatis est dixit quod quadragenarius vel circa. Interogatus si ipse colit fidem catholicam cristianam dixit quod sic et quod increpavit dictum Simonem quod annegaverit illam. Et bene super aliis generalibus respondit.

Die XVII de mense Novembris Matheus pater et procurator superscripte Bartholomee accedens ad presentiam dicti domini vicarii existentis in audientia episcopali et coram eo proposuit quod ipse vidit Ciardum Pieri Iacobi de Florentia venientem ad visitandum vultum sanctum de Luca et quod ipse Matheus non habet nuntium paratum et de facili posset ipsum Ciardum amictere, inde petiit a dicto domino vicario quatenus placeat facere vocari dictum Ciardum existentem prope dictam ecclesiam et prope etiam audientiam. Qui dominus vicarius fecit vocari dictum Ciardum qui accessit ad ipsum ad evocationem factam per dictum dominum vicarium quem Ciardum dictus dominus vicarius ad requisitionem dicti Mathei monuit quod compareat coram eo hora iuridica vesperorum isto sero ad iurandum et testimonium perhibendum de hiis que sciverit et super quibus interogabitur de contentis in petitione et expositione dicti Mathei immo dicte domine Bartholomee eius filie et uxoris dicti Simonis pro eo quia nominatus fuit testis per ipsum Matheum procuratorem dicte domine Bartholomee et commissa citatione et negligentia nuntii non fuit citatus, quam negligentiam dictus dominus vicarius supplevit ex superscriptis gestis per ipsum ut supra contentis.

Et tunc dictus Ciardus ex ipsa monitione sibi facta obtulit paritururn mandatis suis ipsius domini vicarii cui dictus dominus vicarius detulit iuramentum qui iuravit dicere et testificari veritatem eorum que sciverit et super quibus interogabitur remotis hodio amore prece pretio et timore. Et tunc dictus dominus vicarius commisit michi examinationem dicti testis Iohanni notario dicte curie quem testem statim subieci meo examini et interrogavi ipsum quid scit de contentis in narratione et petitione dicte domine Bartholomee, ipsa sibi lecta vulgari sermone ad eius plenam intelligentiam, qui respondit et testificando dixit se taliter scire de predictis videlicet. Quod ipse fuit deputatus ad eundum in Barbariam cum ambaxiatoribus dominorum Florentinorum et transfretavit[10] cum eis deferens certas suas merces et applicuit Tunisis et ibidem stetit de anno MCCCCXXII et MCCCCXXIIII[11] quia remansit ibi ad expediendum eius merces post recessum dictorum ambaxiatorum et reducebat se ad locum qui dicitur fundacum Florentinorum. Et quod in principio dicti temporis dum

[10] Ms: *transfetavit*.

[11] Sic.

erant ibi dicti ambaxiatores superscriptus Simon qui dicitur maritus dicte domine Bartholomee pluries venit ad dictum fundacum et ad dictos ambaxiatores[12] ad procurandum eorum favoribus liberacionem, quia tunc portabat compedites ferreos et non valens obtinere per gratiam vel per redentionem abibat et revertebatur sicut ipse dicebat sub potestate domini sui saraini. Et transacto aliquo tempore idem Simon transiens apud dictum fundacum libere absque compedibus ipse testis cum aliis Florentinis et ytalicis cristianis /119v/ vocaverit eundem Simonem et ab eo petierit quomodo et unde erat quod ipse fuerit liberatus a compedibus et positus in sua libertate, ipse Simon respondit eis et dixit quod ipse annegaverat fidem cristianam et erat effectus bonus saracenus et fidem et legem Macometti colebat et servabat et inde fuerat liberatus et quod quia ipse fuerat venditus pro ottuaginta sex doblis auri per dictam annegationem erat liber a dicta tallia et contraxerat matrimonium cum quadam filia Iohannis de Novara cristiani similiter annegati[13]. Et quod admodum intendebat in illa fide vivere et mori. Item dixit scire et recordare quod quando fuit prope tempus in quo dictus testis erat rediturus ad patriam et inde recessurus dictus Simon habens inde notitiam venit ad eum testem ipsumque rogavit quod placeret sibi de gratia quod cum applicaret Pisas quod perquireret de matre et uxore sua que Pisis habitabant et quod eis referret predicta et quod non sperarent admodo de suo reditu et quod uxor sua videlicet domina Bartholomea superscripta assumeret sibi consilium cum alio contrahendi vel quomodo vellet quia ipse numquam erat rediturus ad istas partes et maxime quia ipse contraxerat cum dicta filia Iohannis de Novara cristiani annegati[14]. Et quod in suo reditu cum fuit Pisis notificavit predicta Matheo de Aretio patri dicte domine Caterine[15] et quod predicta referret filie sue et matri dicti Simonis. Interogatus de loco et tempore dixit locis et temporibus superscriptis et aliter non recordari ad presens. Interogatus si doctus rogatus vel instructus fuit dixit quod non. Interogatus si hodio amore prece pretio vel timore predicta testificatus est dixit non sed pro veritate eorum que vidit audivit et novit. Interogatus unde est dixit de Florentia sed modo habitat Pisis et est unus de provisoribus cittadelle Pisane. Et aliter recte respondit et bene super generalibus.

[12] Ms: *ambaxiatore*.

[13] Ms: *cristiano similiter annegato*.

[14] Ms: *cristiano annegato*.

[15] Sic.

Nos Nutus archipresbiter Lucanus prefati reverendi patris domini episcopi vicarius generalis cognitor[16] superscripte questionis et diffinitor superscripti processus cum instantia requisiti pro parte dicte domine Bartholomee per superscriptum Matheum patrem et procuratorem suum quod ad declarationem procedere debeamus eius requisitioni tanquam juriconsone annuentes visa eius petitione et narratione superscripta et citatione per edictum ad valvas maioris Lucane ecclesie cum assignatione perhemptorii et monitione de comparendo ad respondendum de iustitia dicte domine Bartholomee et ad omnes actus successive usque ad sententiam inclusive, et visis actitatis in causa predicta et visis productionibus testium et eorum receptione et dictis et attestationibus ipsorum testium et omnibus que videnda fuerint et consideratis que consideranda fuerint Christi nomine invocato solum Deum pre oculis habentes pronuntiamus et declaramus pro tribunali sedentes in hiis scriptis dictam dominam Bartholomeam separandum[17] esse et separari debere a toro dicti Simonis viri sui infidelis effecti. Et sic eam separamus et separatam decernimus prout et sicut in dicta eius petitione continetur omni meliori via iure forma et modo quibus melius possumus et debemus.

Data lata et in hiis scriptis sententialiter pronuntiata et promulgata fuit dicta sententia pronuntiatio et declaratio atque etiam separatio per dictum dominum vicarium sedentem ut supra et scripta per me Iohannem notarium presentibus domino Luca Iacobi rectore ecclesie Sancte Marie in Palatio et presbitero Nicolao Iohannis rectore ecclesie Sancti Andree in Pellaria Lucane testibus ad predicta rogatis anno et indictione superscriptis die vero XXI novembris pontificatus domini Martini pape anno VIIII.

[16] Ms: *cognitor.*

[17] Sic.

Coniugi nemici: Orsetta, Annibale e il compito dello storico (Venezia 1634)

di *Joanne Ferraro*

1. *I coniugi nemici: Orsetta e Annibale*

«Caro signor, come voleu che m'accommodi l'animo andarghe, havendomi fatto quel che'l m'ha fatto?». Orsetta Targhetta desiderava metter fine al suo legame con Annibale. Questo è forse l'unico dato incontestabile in questo caso di separazione che fu sottoposto al tribunale patriarcale di Venezia nel maggio 1634[1]. Orsetta, allora ventenne, era sposata da sei mesi; al vicario patriarcale che la interrogò particolareggiatamente disse che non desiderava ritornare ad abitare con il marito, che a suo giudizio stava tentando di avvelenarla. Ma vi sono altri elementi in questa deposizione che lasciano largo spazio alle speculazioni del lettore critico. Era vero che il marito aveva tentato più di una volta di assassinarla per mettere le mani sulla sua dote? Il giudice avrebbe creduto che la sua vita era effettivamente in pericolo e, in conseguenza, l'avrebbe emancipata dalla tutela del marito? Che il vicario patriarcale credesse o meno all'accusa, spettava a Orsetta, al suo avvocato e ai suoi testimoni provarla secondo le convenzioni legali. Questa era dunque la forza motrice che in questo dramma giudiziario sottostava alla strategia legale e retorica dell'attrice e dei suoi fiancheggiatori, sotto la regia dell'avvocato.

Traduzione di Silvana Seidel Menchi e Francesca Bechini

[1] Cfr. Archivio Storico della Curia Patriarcale di Venezia (d'ora in poi ASCPV), *Causarum Matrimoniorum*, b. 91, fasc. 5, ff. 1r-100r, Orsetta Targhetta contro Annibale Basso. Il processo è parzialmente riportato anche in ASCPV, *Filciae Causarum, 1634*, b. 45, *1634-1635*, ff. n.n.

Chi avrebbe addestrato gli interpreti di questa indagine giudiziaria? Passando di bocca in bocca, informazioni e notizie sull'attività del vicario patriarcale, sulla bravura degli avvocati, sugli atteggiamenti dei giudici ecclesiastici raggiungevano certamente i fedeli negli affollati quartieri veneziani. Lo scambio di informazioni per via di pettegolezzi fungeva nei processi giudiziari come banco di prova ed esercizio di ripetizione di idee e/o strategie. Così le chiacchiere erano una preziosa fonte di informazioni[2]. Allo stesso tempo è ragionevole pensare che il corpo di avvocati legati alla curia, che si erano specializzati in conflitti matrimoniali, avessero un legittimo interesse ad alimentare la loro attività professionale e incoraggiassero, perciò, gli inquieti protagonisti di matrimoni disastrati a ricorrere alle vie legali. Ci voleva tutta l'abilità di un legale ben addestrato nel diritto canonico per costruire un'istanza di separazione solida e convincente. Di conseguenza le strategie legali e retoriche orchestrate dai giuristi e messe in atto dagli «attori» e dai loro alleati avevano un'incidenza decisiva sull'esito del caso.

Lo storico deve essere sempre consapevole di queste strategie quando vaglia gli strati descrittivi degli eventi e delle circostanze[3]. Verità o invenzione che fosse, che cosa insegna questo caso al lettore critico? L'obiettivo del presente saggio è offrire una risposta ben documentata a questa domanda, ricostruendo il contesto in cui si iscrive il conflitto matrimoniale di Orsetta Targhetta e di Annibale Basso.

[2] Sull'influenza dei pettegolezzi a Venezia cfr. G. RUGGIERO, *Binding Passions*, Oxford 1993, pp. 60-61, 143-147; J. FERRARO, *The Power to Decide: Battered Wives in Early Modern Venice*, in «Renaissance Quarterly», 48, 1995, p. 505 e note 38-39.

[3] La lettura di Natalie Davis dei *pardon tales* francesi del XVI secolo fornisce un modello metodologico per le loro qualità immaginarie. Cfr. N. ZEMON DAVIS, *Fiction in the Archives. Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-Century France*, Stanford 1987; trad. it. *Storie d'archivio: racconti di omicidio e domande di grazie nella Francia del Cinquecento*, Torino 1992. Gli aspetti dell'esecuzione della narrativa sono analizzati in S. MAZA, *Stories in History: Cultural Narratives in Recent Works in European History*, in «American Historical Review», 101, 1996, pp. 1499-1503.

2. *Il matrimonio*

Orsetta Targhetta, figlia di Bortola Vicellio e di Giacomo Targhetta, cominciò a vivere con il marito, Annibale Basso, figlio di Giovanni Andrea, nel febbraio 1634, tre mesi dopo che sua madre aveva concluso il contratto notarile che fissava gli aspetti finanziari dell'unione[4]. Virginia Vicellio, zia di Orsetta, spiegò all'incaricato della curia che raccolse la sua deposizione che Annibale, un ricamatore immigrato a Venezia da Bologna, aveva fatto una favorevole impressione sia a Bortola, sua sorella, sia a prè Lorenzo Vicellio, suo fratello, cosicché ambedue avevano deciso di concludere questo matrimonio. Eppure per certi aspetti questa era una scelta sorprendente. Per cominciare, tra i due sposi vi era una certa disparità sociale. Il defunto padre della futura sposa, Giacomo Targhetta, era stato un mercante di cotone. Sua moglie, Bortola, proveniva dalla famiglia Vicellio, un casato ben noto nel ceto prestigioso dei cittadini veneziani[5]. Annibale era un semplice ricamatore, mestiere di per sé inconsueto per un uomo. In effetti è l'unico «ricamador» che figura nella lista degli abitanti della sua parrocchia, Santa Maria Mater Domini, nel 1633[6]. Per di più era bolognese e perciò straniero, il che rendeva più difficile trovare persone che potessero pre-

[4] Cfr. Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASV), *Notarile. Atti*, b. 2729: Giovanni Francesco Crivelli, Notaio, ff. 15r-15v, 3 novembre 1633.

[5] I cittadini, anche se non erano patrizi, rivestivano una posizione eminente nella società veneziana. Alcuni erano ammessi alla cancelleria ducale e avevano importanti responsabilità di governo. I cittadini dovevano essere legittimi discendenti dei membri di questa classe per tre generazioni e sia essi che i loro ascendenti non potevano essere associati con le arti manuali. Cfr. M. FERRO, *Dizionario*, Venezia 1780, I, p. 396. Il termine 'cittadino' era usato anche in altri contesti. Per esempio, nel censimento della popolazione del 1607, i professionisti come avvocati, medici, notai e preti che non provenivano da famiglie nobili erano classificati come 'cittadini'. Cfr. la discussione di questo termine in A. ZANNINI, *Un censimento inedito del primo Seicento e la crisi demografica ed economica di Venezia*, in «Studi Veneziani», 26, 1993, pp. 92-95.

[6] Cfr. ASV, *Provveditori alla Sanità*, b. 269, «Anagrafe per il sestier di Santa Croce, parrocchia di Santa Maria Mater Domini. Artefici, numero 104, Anibal recamador», 30 ottobre 1632.

stare testimonianza sul suo carattere. Dal punto di vista della futura sposa l'unione era azzardata.

Che Bortola Targhetta avesse fretta di maritare la figliola? È verosimile che questa vedova, madre di due figlie, preoccupata del loro futuro, agisse affrettatamente. Ma resta un enigma perché Bortola scegliesse proprio un ricamatore, le cui potenziali entrate erano inaffidabili. Bortola stessa non era priva di denaro. Era entrata nel matrimonio con una dote di cinquecento ducati, una somma consistente per una donna del suo stato. Come vedova si serviva di un procuratore, Lodovico da Collo, e di un notaio, Giovanni Francesco Crivelli, che curava l'investimento della sua dote in livelli, beni immobiliari, e altri tipi di proprietà. Subito dopo il matrimonio della figlia, Bortola acquistò, per cento ducati, quattro campi a Villa di Felletto in vicinanza di Conegliano[7]. Inoltre assegnò a Orsetta una solida dote[8]. Fece stendere il contratto nuziale dal suo notaio, Giovanni Francesco Crivelli, in casa, nella parrocchia di San Giovanni di Rialto, alla presenza di due testimoni, un libraio e un orefice. Annibale ricevette duecento ducati in contanti e il valore di duecento ducati in beni dotali, in base alla valutazione di amici comuni, come era consuetudine. In cambio acconsentì a rinunciare a ulteriori rivendicazioni nei confronti di Bortola e dei suoi eredi. Inoltre, «per l'amore che porta alla predetta sua consorte», come suona il contratto, Annibale le assegnò una controdote di duecento ducati, portando il valore totale della dote di Orsetta a seicento ducati. Annibale acconsentì anche ad assicurare la dote della moglie, come era consuetudine a Venezia, con la sua proprietà. Il matrimonio prometteva di aiutare l'immigrato bolognese a radicarsi nel suo nuovo habitat. Avrebbe consolidato la sua posizione e gli avrebbe assicurato relazioni sociali.

Il contratto dotale che Bortola stipulò per Orsetta include le precauzioni d'uso contro l'eventuale insolvenza finanziaria del

[7] Cfr. ASV, *Notarile. Atti*, b. 2729: Giovanni Francesco Crivelli, Notaio, f. 41r, 23 maggio 1634; b. 2730, f. 29r, 11 dicembre 1634.

[8] Cfr. ASV, *Notarile. Atti*, b. 2729, ff. 15r-15v, 3 novembre 1633.

marito. Per di più la vedova aveva esercitato una certa pressione nella negoziazione, come si evince dall'incremento della dote con la controdote. Dalla testimonianza di Orsetta, peraltro, risulta che Annibale desiderava di più. Per lo meno voleva l'assicurazione che la moglie gli avrebbe lasciato in eredità la sua dote di seicento ducati. Sembra che avesse già in mano la dote e che la stesse scialacquando. Desiderava di essere esonerato dall'obbligo di restituire ciò che aveva dissipato. Questo desiderio potrebbe aver istillato in Orsetta la paura che, se essa non avesse acconsentito, egli l'avrebbe uccisa.

Pur tuttavia per una moglie che avesse con il marito un rapporto di fiducia non era irragionevole lasciarlo erede della dote. Bortola stessa prima di avere figli aveva legato la sua dote di cinquecento ducati a Giacomo Targhetta[9]. L'eventuale nascita di figli avrebbe mutato questa disposizione: la legge veneziana riservava infatti la dote ai discendenti[10]. Orsetta però non aveva ancora figli e aveva concepito un forte senso di diffidenza nei confronti di Annibale, vedendo scomparire uno dietro l'altro quei beni che segnalavano il suo passaggio dalla condizione di fanciulla a quello di donna maritata. Prima gli orecchini, dono dello zio Lorenzo, poi l'oro del suo anello nuziale. Il suo allarme, dunque, era comprensibile. Fortunatamente aveva una famiglia di origine alla quale ricorrere per aiuto. Nel maggio 1634 prè Lorenzo Vicellio ricorse all'Avogaria de Comun, una magistratura che, fra le altre competenze, aveva quella di prevenire l'espropriazione del patrimonio dotale. Gli Avogadori de Comun incaricarono uno dei loro fanti, Giovanni Battista Calvi, di recuperare gli effetti della sposa e di scortarla insieme con la madre e la zia Virginia all'abitazione materna. Questa

[9] Cfr. ASV, *Notarile. Testamenti*, b. 47: n. 109, Bartolomeo Bressan, Notaio, 22 maggio 1608.

[10] Cfr. S. Chojnacki, *Dowries and Kinsmen in Early Renaissance Venice*, in «Journal of Interdisciplinary History», 4, 1975, pp. 42-70; J. Davis, *A Venetian Family and Its Fortune, 1500-1900*, Philadelphia 1975, p. 107. Da mettere a confronto con J. Ferraro, *Vita privata e pubblica a Brescia, 1580-1650*, Brescia 1998, pp. 148-158; F. Ercole, *L'istituto dotale nella pratica e nella legislazione statuaria dell'Italia superiore*, in «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», 45, 1909, pp. 212-213, 231-235.

azione statale è significativa da un lato del peso sociale che prè Lorenzo aveva nella società veneziana, dall'altro della serietà che gli Avogadori de Comun attribuivano alle accuse delle mogli che si sentivano in pericolo di vita e temevano lo sperpero dei loro beni dotali. Le istituzioni veneziane erano sensibili al problema delle donne che si trovavano coinvolte in matrimoni precari. Come ulteriore misura di protezione, Orsetta chiese al Giudice del Procurator[11] un «interdetto e terminazione di dote», come questa misura era formalmente chiamata. Questo tribunale tutelava le doti delle mogli dai creditori che cercavano di rivalersi su di esse dall'insolvenza finanziaria dei mariti, un problema comune, che generalmente risultava da investimenti sfortunati o, semplicemente, da sperpero irresponsabile. Orsetta dichiarò francamente che la sua vita non era sicura se la sua convivenza con Annibale si prolungava, e inoltre che correva il rischio di perdere i suoi beni dotali. Il giudice che presiedeva il tribunale, Francesco Morosini, ingiunse ad Annibale di assicurare sia la dote che la controdote in modo tale che esse rimanessero integralmente a disposizione di Orsetta in caso di dissoluzione del matrimonio. Ad Orsetta, o allo zio Lorenzo in sua vece, il tribunale addebitò una tassa di servizio di venticinque lire.

3. *L'accusa*

Presso il tribunale ecclesiastico Orsetta si proponeva di provare che il marito stava cercando di iniettare veleno nel suo cibo e nelle sue bevande. Nelle richieste di separazione, un'argomentazione impostata su circostanze che minacciassero la vita era molto persuasiva. Gli uomini di Chiesa veneziani erano sensibili all'appello di donne maltrattate[12] e avevano fondato

[11] Cfr. ASV, *Giudice del Procurator. Interdetti e terminazioni di doti*, reg. 85 (1631-35), f. 147v, 15 maggio 1634. Sulle funzioni di questo tribunale vedi F. ARGELATI, *Pratica del foro veneto*, Venezia 1737, pp. 27-30 e in particolare p. 29. Vedi anche J. FERRARO, *The Power to Decide*, cit., p. 503.

[12] Per quanto riguarda le risorse sociali e istituzionali veneziane, opportune per venire in aiuto a donne maltrattate all'interno di matrimoni sbagliati, cfr. J. FERRARO, *The Power to Decide*, cit., pp. 492-512.

istituzioni per proteggerle e accoglierle. Inoltre, case-rifugio per le malmaritate erano sorte non solo a Venezia, ma per tutta l'Italia dell'età della Riforma[13]. Anche se Orsetta e Annibale non avrebbero mai avuto la facoltà di sciogliere il matrimonio che avevano stipulato davanti a Dio, avrebbero potuto ottenere l'autorizzazione a vivere separati. Orsetta avrebbe potuto vivere in una casa di accoglienza per donne o, in alternativa, ritornare alla sua famiglia di origine.

Pur senza escludere la possibilità che l'accusa di Orsetta fosse fondata, dobbiamo prestare attenzione ad altre circostanze che angustiavano la sposa. Orsetta era convinta che Annibale avesse una relazione fissa con un'altra donna, una relazione che aveva preceduto il loro matrimonio. I medici che prestarono testimonianza in questo caso dichiararono che Orsetta era frustrata e gravemente depressa dal deterioramento del suo rapporto con il marito. Infatti il secondo articolo del suo atto di accusa affermava che Annibale la lasciava periodicamente sola a casa con una serva o una vicina, mentre egli dormiva fuori. Questo accadeva due o tre notti per settimana, come confermò la serva di Orsetta. Pettegolezzi di vicinato, consegnati alle deposizioni giudiziarie dalla serva Franceschina e da un amico di Annibale, Andrea, dichiaravano che il marito aveva un'altra donna, una «meretrice». Nella Venezia del Seicento, ogni donna non sposata che avesse un rapporto sessuale con un uomo era marchiata come prostituta. Il termine includeva tanto le mantenute, quanto le donne che vendevano i loro servizi sessuali sul mercato della prostituzione.

Da quanto tempo Annibale avesse un'altra relazione non risulta interamente chiaro dal fascicolo processuale. Fu la zia di Orsetta, Virginia, a sostenere che essa datava da prima del matrimonio. Il censimento del 1633, promosso dai Provveditori alla Sanità, conferma effettivamente che Annibale coabitava con una donna già nell'ottobre 1632, un po' più di un anno

[13] Cfr. S. COHEN, *The Evolution of Women's Asylums since 1500: From Refuge for Ex-Prostitutes to Shelters for Battered Women*, New York 1992; L. FERRANTE, *L'onore ritrovato: donne nella Casa del Soccorso di San Paolo a Bologna (sec. XVI-XVII)*, in «Quaderni storici», 53, 1983, pp. 499-528.

prima del matrimonio[14]. Era la stessa donna? Non possiamo esserne sicuri, ma sappiamo che quella donna non era Orsetta. L'accusa di Orsetta e la sua decisione di separarsi sono vigorosi indizi del fatto che Annibale era coinvolto in qualcosa di più di un'avventura, qualcosa che frustrava le sue speranze di ricucire il loro rapporto, e così alimentava l'ansia di Orsetta che Annibale stesse cercando di spogliarla dei suoi beni, forse per costruirsi una vita con un'altra donna.

Ma la struttura legale del caso indica con insistenza che l'avvocato dubitava che un'accusa di adulterio bastasse a ottenere dalla Chiesa una sentenza di separazione di letto e di mensa. Neanche l'accusa che Annibale avesse occasionalmente percosso Orsetta avrebbe avuto l'effetto di provocare quella sentenza. Anzi, manuali ecclesiastici tardo medioevali sul matrimonio consigliavano ai mariti di correggere le mogli in questa maniera[15], e casuisti cattolici della prima età moderna continuarono ad autorizzare una certa misura di punizione fisica[16]. A quanto pare, Annibale sapeva che un certo tipo di insulti – Orsetta lo chiamava «bestia» – poteva giustificare le percosse che egli infliggeva alla moglie. Se dall'altro lato Orsetta avesse potuto dimostrare che la sua vita era in pericolo, le sue possibilità di ottenere una separazione sarebbero aumentate.

La tesi del tentato omicidio, tuttavia, non era solida. A parte il fatto che Annibale respinse con veemenza tutte le accuse, la testimonianza di una serva era sospetta. Una giovane donna che dipendeva dalla padrona per la sua sussistenza e che molto

[14] Cfr. ASV, *Provveditori alla Sanità*, b. 269, «Anagrafe per il sestier di Santa Croce, parrocchia di Santa Maria Mater Domini. Artefici, numero 104, Anibal recamador», 30 ottobre 1632.

[15] Vedi per esempio CHERUBINO DA SIENA, *Regole della vita matrimoniale*, Bologna 1888.

[16] Vedi la discussione sulla punizione fisica delle mogli e il suo trattamento nella legge in M. SOMMERVILLE, *Sex and Subjection. Attitudes to Women in Early-Modern Society*, London 1995, pp. 90-97. La riflessione dell'autrice è basata su T. SANCHEZ, *De sancto matrimonii sacramento disputationum tomi tres*, Lyon 1654, III, p. 401; XVIII, pp. 14-16; D. DE SOTO, *De iustitia et iure libri decem*, Salmanticae 1619, p. 384.

verosimilmente aveva stretto con lei forti vincoli di lealtà non era un testimone molto attendibile. Ma un elemento ancora più debole di quella tesi era che nessuno dei due medici chiamati a testimoniare dichiarò che i sintomi di Orsetta corroboravano incontestabilmente l'avvelenamento. Ambedue si dimostrarono prudenti e ben consapevoli della gravità di quelle accuse. In tal modo la storia di Orsetta dà adito a ragionevoli dubbi. Senza prove concrete il giudice poteva sospettare una collusione di vicini, servi e parenti.

4. *La rete di supporto di Orsetta*

Le veneziane che nel corso di questi processi potevano avvalersi dell'appoggio delle loro famiglie di origine godevano di un vantaggio decisivo. Il caso di Orsetta ci insegna molto sulla continuità del rapporto che questa donna sposata intrattenne con la sua famiglia di origine. Lo zio, uomo di Chiesa, aveva connessioni con la curia. Venuto a conoscenza delle difficoltà coniugali della nipote, l'aiutò nelle procedure necessarie sia a ottenere la separazione, sia a tutelare la dote. Fu prè Lorenzo che immediatamente ricorse all'aiuto dell'Avogaria de Comun per sottrarre la nipote a un rapporto matrimoniale che essa percepiva come un oltraggio e per obbligare il marito ad assicurare la dote sui suoi propri beni. La madre di Orsetta, pur non figurando come testimone nel processo, ebbe un ruolo cruciale nella vita matrimoniale della figlia. I riferimenti di Annibale alla suocera indicano la sua consapevolezza del fatto che di fronte al tribunale gli conveniva riconoscerne l'autorità. Così egli non fece nessun cenno alla sua stizza per le ingerenze della suocera. Al contrario, addusse l'approvazione di lei come argomento a difesa delle proprie uscite serali. Bortola esercitava considerevole influsso sul matrimonio, cercando di regolare la condotta sia del marito che della moglie. È altresì importante tener presente la breve distanza che separava l'abitazione di Bortola a San Silvestro dall'alloggio coniugale di Orsetta e Annibale a Santa Maria Mater Domini. Probabilmente le due abitazioni non distavano più di quindici minuti a piedi. La mamma era vicina e poteva controllare e dirigere la situazione

domestica della figlia. Se la deposizione della serva Franceschina è fondata, Bortola cercò di moderare gli sperperi di Annibale, anche offrendogli danaro per evitare che egli vendesse gli arredi domestici e le proprietà di famiglia. La zia di Orsetta, Virginia, abitava anch'essa vicina, proprio sull'altra sponda del canale, fornendo così un'ulteriore rete di sicurezza. Orsetta fece visita alla zia e si confidò con lei, quando sorsero le prime nubi coniugali. Anche i servi erano un'importante fonte di assistenza e di sostegno morale. La sedicenne Franceschina può non essere stata una testimone credibile a causa della sua dipendenza da colei che le dava lavoro, ma è figura emblematica della lealtà e della solidarietà che le serve spesso dimostravano alle padrone, pur continuando a riconoscere e rispettare le differenze sociali. Franceschina era un'importante alleata per Orsetta, pronta anche ad affrontare l'ira di Annibale per assicurare il benessere della sua padrona. Per finire, i vicini si trovavano intimamente coinvolti nei matrimoni in crisi, perché a Venezia il matrimonio non era una faccenda privata. Era un'istituzione pubblica che riguardava tutta la comunità. E i vicini avevano un ruolo accanto alla Chiesa e allo Stato nel regolare il comportamento di mariti e mogli. Così pettegolezzi e dicerie avevano un peso in questi processi. Orsetta era dunque circondata da un cerchio di persone desiderose di contribuire attivamente ad assisterla.

5. *La sentenza*

La sentenza di questo processo non è reperibile nelle serie archivistiche della curia veneziana. Non sappiamo se essa sia finita fuori posto, se sia andata perduta o se il processo non sia mai giunto a conclusione. Quale effetto ha la mancanza della sentenza sulla nostra analisi del processo? Significa che non possiamo fare congetture sul peso che il giudice ecclesiastico assegnò alle diverse testimonianze e, in ultima istanza, non sappiamo se a Orsetta fu imposto di ritornare dal marito o se le fu concessa quella separazione di letto e di mensa che desiderava. L'atteggiamento del giudice ci induce a credere che egli fosse incline a rispettare i desideri di Orsetta, suggerendo

che l'ordine che l'avrebbe restituita allo sposo sarebbe stato emesso solo se tale fosse stato il desiderio della donna. La mia esperienza di processi simili, dei quali si è conservata la sentenza, indica che se il giudice fosse stato convinto che la vita di Orsetta era in pericolo, la giovane avrebbe molto probabilmente vinto il processo. Orsetta e la sua famiglia erano interessate a ottenere una deliberazione formale e a proteggere il loro investimento dotale; ma la sposa infelice manifestò chiaramente la sua intenzione di non tornare dal marito, indipendentemente dalla sentenza, e ci sono buone ragioni per congetturare che la sua famiglia avrebbe appoggiato una tale decisione.

È evidente che, nonostante la mancanza della sentenza, il processo di Orsetta e Annibale ha molto da offrirci. Possiamo trarre profitto e apprendimento sia dalla sua struttura che dal suo contenuto. Per cominciare, la struttura del caso ci porta ad analizzare le strategie sia legali che retoriche adottate da avvocati, litiganti e testimoni per promuovere la loro causa. Il diritto canonico condizionava le istanze di separazione così come condizionava la retorica dei testimoni. L'obiettivo era presentare un'argomentazione *legalmente* convincente. Al tempo stesso, tuttavia, i testimoni dovevano esprimere opinioni che fossero in sintonia con le convenzioni sociali e con gli assiomi culturali. Perciò il lettore avveduto può imparare dal pettegolezzo e dalle menzogne tanto quanto può inferire da dati di fatto accertati.

Per quello che riguarda il contenuto, il processo offre esempi di iniziativa e intraprendenza di donne appartenenti a differenti strati sociali. Nessuna delle donne coinvolte nel processo – la sposa infelice, la serva, la madre, la zia – appare passiva, né si dimostra reticente nel rispondere alle domande. Proprio gli interrogatori offrono un fertile terreno per l'interpretazione delle loro azioni. Il contenuto del processo ci fornisce dunque nuove occasioni di formulare domande relative agli assiomi culturali che regolavano la società veneziana post-tridentina. Per esempio il concetto di adulterio è stato esaurientemente esplorato dal punto di vista maschile. Ma le donne condividevano i sentimenti degli uomini riguardo a questo tipo di trasgressione? Che cosa significava l'adulterio per Orsetta? In

preda alla malinconia, sembra che essa lo avvertisse come intollerabile.

Le *Causarum Matrimoniorum* sono una miniera di reperti riguardo ai sentimenti che, indipendentemente dalle leggi e dai valori patriarcali, regolavano i comportamenti e che sono spesso più occulti in altri tipi di fonti. Magari i notai che protocollarono queste deposizioni avessero descritto l'espressione dei testimoni! Non c'è bisogno di dire quanto questa fosse importante per i giudici ecclesiastici che tentavano di stabilire la validità della testimonianza. Tuttavia le testimonianze sono uno stimolo per l'immaginazione storica e noi possiamo cogliere qualche impressione delle emozioni che agitavano i testimoni stessi. In alcuni casi le *Causarum Matrimoniorum* fanno effettivamente riferimento a emozioni, nelle informazioni che i testimoni chiamati a deporre sul carattere forniscono ai loro esaminatori. Per esempio, quando il tribunale interroga il prete Donato Morosini sulle reazioni di Annibale alle accuse di tentato omicidio della moglie, egli risponde:

«Io non posso dir di havermi accorto, dalle risposte che lui mi diede, se li tremasse la voce o si smarrisse in viso, ma piangeva, non so se per paura o pure per altra causa, che non posso dir il suo interno; mi rispondeva bene intrepidamente».

Per i giudici che ascoltavano queste deposizioni, così come per gli storici che leggono questi testi, le espressioni del viso e altre forme del linguaggio corporeo erano indizi della vita interiore dei soggetti sotto indagine, della loro sincerità come anche della loro abilità nel raccontare storie.

Le *Causarum Matrimoniorum* e il processo di Orsetta Targhetta e di Annibale Basso ci introducono in un'altra sfera di indagine storica, quella dei rapporti intimi e delle emozioni della vita familiare. Ognuno, indipendentemente dal suo rango sociale, si poteva identificare con i sentimenti associati a un legame conflittuale. Matrimonio e vita familiare erano faccende pubbliche, la spina dorsale delle comunità vicinali che costituivano la collettività. Tuttavia è importante sottolineare che la discussione qui presentata si limita a un solo caso. Non è possibile trarre conclusioni generali da una singola istantanea. Solo uno

studio più sistematico di una molteplicità di casi in successione temporale e in confronto con altri scenari può offrirci un quadro più sostanziale di quello che appare come un tribunale prevalentemente femminile, dove le donne figurano come attrici protagoniste che tentano di sciogliere legami insoddisfacenti[17].

[17] Spero di rispondere a queste domande nella monografia che sto attualmente scrivendo: *The Marriage Wars in Late Renaissance Venice.*

ORSETTA TARGHETTA CONTRO ANNIBALE BASSO

ASCPV, *Causarum Matrimoniorum*, b. 91, fasc. 5, ff. 1r-100r

\I\ Pro domina Ursetta Targhetta.

Christophorus Baldus, iuris utriusque doctor, eminentissimi ac reverendissimi in Christo patris et domini domini Federici, miseratione divina tituli Sancti Marci sanctę Romanę Ecclesię pręsbyteri cardinalis Cornelii, patriarchę Venetiarum Dalmatięque primatis, vicarius generalis.

Dilecto nobis in Christo domino Annibali, accupictori de Bononia de confinio Sanctę Marię Matris Domini, salutem in Domino.

\1r\ Die veneris, 12 mensis maii 1634.

Retulit mihi, notario patriarchali infrascripto, Antonius de Ongaris, nuntius iuratus curię patriarchalis Venetiarum, se, die hodierna, intimasse monitorium ab hac curia relaxatum sub die prędicta domino Annibali, recamatori de confinio Sanctę Marię Matris Domini, personaliter reperto in eius domo et hoc ad instantiam[1] eius uxoris.

\ Die lunę, 15 maii 1634.

Coram perillustri et reverendissimo domino Christophoro Baldi, iuris utriusque doctore, eminentissimi ac reverendissimi in Christo patris et domini domini Federici, miseratione divina tituli Sancti Marci sanctę Romanę Ecclesię p(res)b(yte)ri cardinalis Cornelii, patriarchę Venetiarum Dalmatiaeque primatis, vicario generali.

Comparuit excellens dominus Franciscus Lazaronus, procurator \2r\ dominę Ursetthę, filię quondam domini Iacobi Targhethę et uxoris assertę domini Annibalis Bassi, accupictoris Bononiensis etc., prout in actis huius curię, quod etc., reproduxit relationem nuntii superius registrata<m> et, accusata contumacia partis adversę, non comparentis, actualiter produxit peti<ti>onem suam, tenoris etc., instans ipsam

[1] Ms: *ad'instantiam.*

admitti et seu terminum parti adversę assignari ad dicendum contra, si quid etc., ad primam.

Perillustris et reveren\dissimus dominus vicarius etc., visis etc., mandavit prędictam instantiam intimari.

Tenor vero mandati procuratorii de quo supra fit mentio, sequitur et talis est, videlicet:

Die dominico, 14 mensis maii 1634, Venetiis, in domo solitę habitationis reverendi domini Laurentii Vicellio, in parochia Sancti Angeli Venetiarum.

Coram me, notario etc., constituta, in lecto posita, domina Ursetta, filia quondam do\3r\mini Iacobi Targhetthę et uxor domini Annibalis de Bassis, accupictoris, sponte ac omni meliori modo etc., in causa et causis quas habet seu habitura est coram eminentissimo domino patriarcha Venetiarum sive admodum illustri[2] et reverendissimo domino eius vicario generali et quocunque iudice ecclesiastico et sęculari ad comparendum, agendum etc., defendendum, tuendum, iurandum et substituendum, in ampla et \ solemni forma <constituit> admodum illustrem et excellentem dominum Franciscum Lazaronum, absentem etc.

Testes fuerunt reverendus dominus Laurentius Vicellius qui fidem fecit de persona supradictę constituentis et dominus Petrus quondam domini Bartolomęi de Cortesiis, habitans in parochia Sancti Angeli etc.

Tenor vero petitionis \4r\ de qua supra fit mentio, sequitur et talis est, videlicet:

D(ominae) Ursetthę petitio, producta per excellentem Lazaronum, die lunę, 15 maii 1634.

Procurator et eo nomine dominę Ursettę, filię quondam domini Iacobi Targhettę et assertę uxoris domini Annibalis Bassi, accupictoris Bononiensis etc., non in modum et formam solemnis libelli, sed talis qualis petitionis, dicit et expo\nit prętatam suam principalem cum dicto domino Annibale matrimonium alias contraxisse et erga illum se gessisse prout bonas et honestas uxores decet et nihilominus eundem Annibalem contra dictam suam principalem pluribus modis

2 Ms: *illustris.*

insęvisse ac insęvire tam verbis quam factis, adulterium perpetrando et venena [et] pocula per insidias ei[dem] dominę suę principali \5r\ adhibendo, adeo ut sine vitę et animę periculo nequeat cum dicto viro suo cohabitare: quare, constito de pręmissis quantum sufficiat et de iure videbitur, procurator, quo supra nomine, petit et instat per dominationem vestram reverendissimam et eius diffinitivam sententiam proferri, pronuntiari et declarari eidem suę principali licuisse a prędicto domino Annibale divertere et ipsi \ Annibali adhęrere non teneri, sed quoties recquisita fuerit, adhęsionem et matrimonialem cohabitationem denegare posse et valere, ac alias inter partes prędictas divortii sententiam in forma pronuntiari et quęcunque mandata executiva super pręmissis decerni et relaxari cum expensis, deducens etc., non se astringens etc., petens etc., sibi \6r\ ius et iustitiam fieri non solum pręmisso, sed et omni etc., salvo iure deducendi quandocunque nullitatem etiam dicti matrimonii et non alias etc.

Die mercurii, 31 mensis maii 1634.

Retulit Antonius de Ungaris, nuntius etc., se, die lunę, 29 mensis maii, instantis intimasse instantiam cum decreto ultimo loco facto domino Annibali Basso, personaliter reperto domi suę habitationis et hoc ad instantiam dominę Ursettę, ex adverso principalis.

Excellens dominus Franciscus \ Lazaronus, procurator etc., reproduxit relationem nuntii superius registratam et accusavit contumaciam partis adversę, non comparentis nec aliquid excipere curantis contra petitionem suam in quam instetit ipsam admitti litemque haberi pro contestata, saltem negative et sibi terminum assignari ad ponendum sive articulandum ad primam etc.

Dominus Annibal Bassi, principalis, citra etc., non consensit \7r\ pręmissis et, sine pręiudicio quoruncunque iurium suorum et non aliter etc., copiam petiit assertę petitionis ex adverso productę, sumptibus etc., cum termino ad primam.

Perillustris ac reverendissimus dominus vicarius etc., visis etc., ac auditis etc., copiam petitam decrevit, sumptibus etc., cum termino ad excipiendum ad primam.

Data fuit copia excellenti domino Ioanni de Rubeis etc.

Die veneris, 2 mensis iunii 1634.

Excellens dominus Franciscus Lazaronus, \ procurator etc., accusavit contumaciam partis adversȩ, nihil excipientis contra petitionem suam in quam instetit ipsam admitti et sibi terminum assignari ad ponendum seu articulandum ad primam.

Dominus Annibal Bassus, principalis, citra etc., non consensit prȩmissis et, datis generalibus contra assertam petitionem, >...< salvo iure etc., negavit narrata, prout narrantur, in factum fuisse et esse vera et petita, prout petuntur, de iure fieri posse vel debere: \8r\ ideo instetit pro eorumdem reiectione et successive pronuntiari et declarari dominam ex adverso principalem cogendam esse et compellendam, prout cogi et compelli petiit ad sibi, suo viro, adherendum maritaliaque obsequia prȩstandum, omni modo meliori etc.

Idem excellens dominus Franciscus Lazaronus non consensit prȩmissis, etiam in contumaciam partis adversȩ, nihil excipientis petitioni suȩ et instetit ut supra.

\ Reverendissimus dominus vicarius etc., visis etc., petitionem admisit si et in quantum et terminum assignavit petenti ad ponendum sive articulandum ad primam cum monitione ad eandem.

Die mercurii, 7 mensis iunii 1634.

Excellens dominus Franciscus Lazaronus, procurator etc., medio iuramento credulitatis, produxit positiones suas, tenoris etc., instans, medio consimili iuramento, eisdem \9r\ responderi mandari et, ad effectum prȩmissum, moneri excellentem dominum ex adverso procuratorem ad conducendum suum principalem hinc ad primam etc.

Die veneris, 9 mensis iunii 1634.

Excellens dominus Ioannes de Rubeis, procurator etc., instetit assertas positiones, una cum responsionibus ad eas factis, revocando confessiones, si quas per errorem etc., publicari copiamque sibi \ habere volenti decerni cum termino ad primam.

Perillustris reverendissimusque dominus vicarius generalis etc., visis etc., salvis iuribus partium, publicavit positiones quoad petentem copiamque ipsi decrevit cum termino ad primam.

Tenor supradictarum positionum de quibus supra fit mentio, sequitur et talis est, videlicet:

Positiones infrascriptas, tam coniunctim quam divisim, dat, \10r\ facit et producit procurator et eo nomine dominę Ursetthę, filię quondam domini Iacobi Targhethę, assertę uxoris domini Annibalis Bassi, medio iuramento credulitatis in animam dictę eius principalis, instans, medio consimili iuramento, responderi mandari per ipsum Annibalem, acceptando ex nunc confessatas, negatas vero in articulos convertendo, non se astrin\gens etc., ac salvo iure etc.

Die 9 mensis iunii 1634, in cancellaria patriarchali.

Dominus Annibal Basso, principalis, medio eius iuramento quod actualiter pręstitit in manibus meis, tactis etc.

Primo. Che la verità fu et è che, dell'anno 1633, del mese di novembre, seguì il matrimonio tra la signora Orsetta prędetta et il signor Annibal Basso.

Ad primam: \11r\ credit.

2. Che, seguito il detto matrimonio, esso Anibale ha havuto pratica carnale di certa altra donna, dormendo molte note con lei, lasciando all'hora Orsetta sola in casa con una figliola[3] che serve.

Ad secundam: non credit: «È ben vero che ho >...< cenato et dormito fuori di casa, ma non ho havuto interesse con donne; anzi, sua madre diceva alle volte: 'Lascia che lui vada in compagnia con delli amici'».

\ 3. Che detto Annibale ha levato a detta Orsetta sino l'annello nuptiale datogli dal compadre che si dice dall'annello et così orechini donatigli da suo barba prete et questi gli ha o venduti o donati.

Ad 3.^{m} respondit: «Se ho levato annello et recchini, l'ho fatto per sovenir a'[4] miei bisogni».

4. Che detto Annibale ha ricercato detta Orsetta a far testamento et far a lui \12r\ donatione della sua dote.

Ad quartam: non credit.

[3] Ms: *un figliolo.*

[4] Ms: *à.*

5.°. Che non solo detto Anibale l'ha ricercata una volta, ma molte volte et l'ha minacciata che, se non li farà donatione, li farà cattiva vita et che, doppo la morte di essa Orsetta, se li suoi parenti vorano levargli la robba per pagamento di dote, esso Annibale si laverà le mani nel sangue loro, \ biastemando nel ciò dire come è suo solito.

Ad quintam: non credit.

6.°. Che, per le dette cose, sono passate tra detto Annibale et la madre di Orsetta parole di molto resentimento et spiacere et detto Annibale, da molti mesi in qua, non può né vedere né sentire essa madre et la odia mortalmente, perché l'ha sgridato, rippreso et m<in>acciato di continuo per le dette \13r\ cose et perché lasciasse la detta pratica et attendesse a lavorar del suo mestiero di ricamo et governasse come si conviene la casa et la moglie.

Ad 6.m: non credit.

7.mo. Che, per le >p<dette cose, detto Annibale, da alcuni mesi in qua, ha trattato detta Orsetta con modi crudeli et dispettosi et gli ha dato delle bote et con parole ingiuriose villaneggiata.

Ad septimam: non credit et «due \ volte li ho dato due schiaffi per havermi detto 'bestia'».

8.°. Che esso Annibale, uno di questi mesi passati, fecce indorar la vera nuptiale di oro[5] di detta Orsetta, fatta bianca per certo argento vivo.

Ad octavam: non credit.

9. Che, il dì[6] 15 o altro più vero giorno del mese di marzo prossimo passato, detto Annibale si fecce fare da Orsetta, fuori del suo ordinario, una pannata, dicendo che li doleva la testa et, dopo essersi mene\14r\strata, mandò Orsetta in caneva a cavar del vino et, subito che venne di sopra, gli diede in bocca un cuchiaro di pannata che detta Orsetta lo prese per importunità di esso Annibale, ma non lo mangiò perché, sentendo in bocca molto rodimento, se lo gettò in mano, dove haveva la vera d'oro et poi in terra et vidde che in detto chuchiaro vi era dell'argento vivo et Annibale, ciò vedendo, \ zappò immediatemente in terra, sopra la pannata gettatavi da Orsetta, per far svanire l'argento vivo, che non si vedesse.

Ad nonam: non credit.

[5] *Oro* è corretto da *ora*.

[6] *Dì* è corretto da *detto*.

X. Che, per l'accidente di esso argento vivo, la vera d'oro che haveva in mano Orsetta, si tinse di color bianco, quale poi detto Annibale la fecce indorare come di sopra.

Ad X.^{m}: non credit ut ponitur.

XI. Che anco il cucchiaro si mutò del \15r\ suo colore.

Ad XI: ignorat.

12. Che all'hora Orsetta[7] si lamentò con Annibale perché li dasse l'argento vivo senza havergli fatto cosa alcuna et esso Annibale comminciò a farli carezze et poi anco a minacciarla perché non dicesse di ciò cosa alcuna a sua madre né a suo barba prete et che, se altro succedesse, perciò l'haverebbe fatta star serrata tra doi muri et gli haverebbe fatto cativa vita; dal che Orsetta \ restò molto impaurita et non solo non disse all'hora cosa alcuna a sua madre né a suo barba, ma pregò Franceschina, serva di casa, a non dire ad alcuno[8] cosa alcuna di questo fatto.

Ad 12: non credit.

>...< 13. Che, seguite queste cose della pannata, detto Annibale andò fuori di casa et Orsetta con Franceschina, serva, raccolsero di terra, dove era stato gettato il boccone di pannata, buona quantità d'argento vivo, sparso \16r\ in ballette.

Ad 13: ignorat.

14. Che, del mese di maggio prossimo passato, sotto li 9 o in più vero giorno, rittrovandosi detta Orsetta risentita et havendogli Franceschina, serva, fatto un brodo con ovo dentro et quello messo nella scudella in cucina, detto Annibale mandò la serva in camera, da Orsetta, sotto scusa d'intendere se vi voleva pane dentro o no, restando lui in cucina con la scudella, \ >in mano< et, preso poi parte di detto brodo da Orsetta et l'avvanzo dalla serva, causò, la notte seguente, in Orsetta et nella serva, affani grandissimi di petto et dolori di schena, movendo all'una et all'altra vomitti di stomaco per bocca et uscita di corpo tutta quella note nella quale ambe hebbero a morire senza poter mai prender quiete né riposso.

Ad 14: non credit.

\17r\ 15. Che, in quell'infermità et accidente, detta Orsetta era afflitissima et malinconica piangeva et l'eccelentissimo signor Mario

[7] *Or* è corretto da *si*.

[8] Ms: *ad'alcuno*.

Aldigieri, medico, vedendo questa figliola in tal stato, fu neccessitato dir ad Annibale[9] che trattasse con maggior charità et facesse buona compagnia.

Ad 15: non credit.

16. Che, un'altra volta, sotto li 11 di maggio o in più vero giorno, rittrovandosi pur Orsetta amalata, Annibale la persuase a \ far testamento et a fargli donatione del suo et a confessarsi, minacciandola che li venirebbe qualche accidente che la privarebbe di vita, dandogli ad intender[10] che il medico la dava per spedita; al che repplicando Orsetta che non si sentiva tanto male et che s'era confessata solamente per il giubileo, esso Annibale tuttavia l'importunava, biastemando et minacciandola come di sopra: all'importunità del \18r\ quale Orsetta si risolse di confessarsi.

Ad 16: non credit ut ponitur poiché «l'ho persuasa a confessar, ma non con[11] mal fine et, quanto al testamento, ella era quella che diceva di volermi lasciar il suo».

17. Che, il medemo giorno, dopo che l'havea persuasa a confessarsi, essendo preparato il siroppo per dar ad Orsetta, Annibale mandò la serva fuori di casa, da certa mistra, sua lavoratrice, per dar pressia di fornire certi lavorieri et, partita essa serva, detto Annibale callò le col\trine del letto di Orsetta et li portò il siroppo al letto, miscidandolo con un menestrino di legno, il che portò sospetto ad Orsetta[12] qual si fecce portar dal medesimo Annibale un'altra scudella nella quale vuotando il siropo, rittrovò nel fondo della[13] prima scudella (dove si miscedeva prima), buona quantità di robba >p<bianca polverizzata che pareva polvere d'horologio et così non solo non volse prender il siroppo, ma, dubitando che quella materia fosse arse\19r\nico o altro veleno, comminciò a rimproverare detto Annibale, suo marito, che pure continuasse in volerla attosicare senza che havesse fatto cosa alcuna contra l'honor suo, l'honor di Dio et del mondo.

Ad 17: non credit: «Dio guarda».

18. Che, tuttavia continuando Orsetta a querellarsi di ciò con Annibale, sopragionse la massera et il reverendo prè Donato di Santa Maria Mater Domini, fatto venir da Annibale per confessar Orsetta,

9 Ms: *ad'Annibale.*

10 Ms: *ad'intender.*

11 *Con* è corretto da *col.*

12 Ms: *ad'Orsetta.*

13 Ms: *nella.*

et esso Annibale era tutto squallido \ et tremante et all'hora la serva, andata in cucina, rittrovò la scudella del siroppo lavata, ma che però haveva ancora a torno, dentro, certa materia come sabion bianco.

Ad 18: non credit: «È ben vero che fecci andar prè Donato, di ordine d'Orsetta, a confessarla».

19. Che, quando all'hora prè Donato andò al letto di Orsetta per confessarla, lei era tutta confusa et tramortita et, in luogo di confessarsi, commin\20r\ciò a raccontargli li tradimenti et insidie de'[14] veleni fattigli da suo marito, prima dell'argento vivo della pannata, poi d'altro veleno nel brodetto d'ovo et ultimamente all'hora dell'arsenico o altro veleno nel siropo et lo pregò, piangendo, a fargli questa charità, di avisar sua madre et suo barba prete di questo accidente, come fecce.

Ad 19: non credit.

20. Che prè Donato andò quel giorno a confessar Orsetta perché Annibale, la mattina, l'haveva invitato et pregato che andasse, perché Orsetta si sentiva molto male et in stato pericolosissimo.

Ad 20: non credit ut ponitur.

21. Che, per le dette cose, Orsetta fu levata subitamente di casa di Annibale, ammalata, da sua madre et suo barba, con l'auttorità dell'illustrissimo signor avogador et fu condota a casa di suo barba, dove è stata medicata et medicinata con rimedii cordiali principalmente, rittrovandosi molto oppressa, come si può credere, anco da qualche qualità \21r\ venefica, per le cose predette, havendo anco lingua molto negra.

Ad 21 dixit: «È vero che fu levata di casa mia»; in reliquis ignorat.

22. Che, quel giorno che Annibale portò il siroppo ad Orsetta[15] et mandò la serva Franceschina dalla mistra, come di sopra nel 17 articolo, >che< haveva per avanti mandata l'istessa serva dall'istessa mistra per il medemo effetto di sollecitar il fine delli lavorieri et, se bene haveva ricevuto la risposta che, lavorrandosi con ogni diligenza dì et notte, non potendo haver li lavorieri \ se non il giorno seguente, ad ogni[16] modo la mandò di novo, mentre volse dare il siroppo ad Orsetta[17].

[14] Ms: *de.*

[15] Ms: *ad'Orsetta.*

[16] Ms: *ad'ogni.*

[17] Ms: *ad'Orsetta.*

Ad 22: non credit.

23. Quod de prȩmissis fuit et est publica vox et fama etc.

Ad 23 respondit ut supra.

Die lunȩ, 12 mensis iunii 1634.

Excellens dominus[18] Franciscus Lazaronus, procurator etc., acceptatis favorabilibus contentis in responsionibus datis per partem adversam ad positiones partis suȩ iisque reproductis in vim \22r\ iudiciariȩ confessionis, ad constandum de veritate negatarum, easdem loco articulorum reproduxit, instans admitti et seu terminum parti adversȩ assignari ad dicendum contra, si quid etc., ad primam.

Excellens dominus Ioannes de Rubeis, procurator etc., revocatis confessionibus, >arti o< si quas per errorem etc., ac salvis quibuscunque iuribus parti suȩ quomodocunque et qualitercu(m)que, dixit assertos articulos fuisse et esse impertinentes, irrelle\vantes et inadmissibiles, ideo instetit pro eorundem reiectione et, in eventum etc., quod non credit, mandari[19] sibi edi nomina testium ad effectum ut possit sua conficere interrogatoria spetialia.

Perillustris et reverendissimus dominus vicarius etc., visis etc., ac auditis etc., admisit articulos si et in quantum, salvo iure impertinentium et non admittendorum[20].

Die mercurii, 14 mensis iunii 1634.

\23r\ Excellens dominus Franciscus Lazaronus, procurator etc., produxit appodisiam nominum testium, instans terminum assignari parti adversȩ ad dandum interrogatoria sua, si quȩ dare intendit, cum termino ad primam.

Die mercurii, 21 mensis iunii 1634.

Excellens dominus Franciscus Lazaronus, procurator etc., produxit articulum additionalem una cum nominibus testium examinandorum,

[18] *Dominus* è corretto da *dominos*.

[19] Ms: *mandavit*.

[20] Ms: *admmittendorum*.

instans admitti et terminum parti adversę assignari \ seu reiterari ad dandum interrogatoria sua super articulis utriusque modulę ad primam, alias mandari examinari absque illis.

Articulos additionales infrascriptos, tam coniunctim quam divisim, dat, facit et producit procurator et eo nomine dominę Ursetthę quondam Iacobi Targhettę, instans ipsos admitti, non se adstringens etc., salvo etc., omni etc.

[1.] Che Annibal Basso, nelli mesi passati, ha havuto a dire che vuole \24r\ attosicare Orsetta, sua moglie et levarsela dalli piedi, perché sua madre et suoi parenti più non lo storniscano né li diano molestia.

2. Quod de pręmissis etc.

Testimonii, salvis aliis:

Il signor Bortolo, spicier al San Bernardo, a Santa Maria Mater Domini.

Il Gagian che sta sopra il textor, nelle case nove.

Die veneris, 23 mensis iunii 1634.

\ Excellens dominus Franciscus Lazaronus, procurator etc., repetita instantia ultimo loco pro se facta, instetit prout in ea.

Excellens dominus Ioannes de Rubeis, procurator etc., pręmissis non consensit et nihilominus copiam assertorum nominum testium petiit cum termino ad primam.

Obtinuit excellens de Rubeis cum monitione ad primam.

Die mercurii, 28 mensis iunii 1634.

Excellens dominus Franciscus Lazaronus, \25r\ procurator etc., accusavit contumaciam partis adversę, nihil excipientis contra articulos suos additionales nec edere curranti<s> prętensa interrogatoria sua, in quam instetit mandari testes pro parte sua inductos super utraque modula articulorum examinari absque illis, pręvia ipsorum articulorum additionalium admissione sibique dilationem probatoriam XV dierum

assignari cum[21] commissione et monitione in forma tam in curia quam extra.

\ Excellens dominus Ioannes de Rubeis, procurator etc., non consensit prçmissis et dixit articulos additionales esse impertinentes, irrellevantes et inadmissibiles, ideo instetit pro eorundem reiectione et, in eventum etc., (quod non credit), instetit terminum sibi assignari ad dandum interrogatoria sua super omnibus articulis etc., ad primam.

Perillustris et reverendissimus dominus vicarius generalis etc., visis etc., articulos additionales admisit si \26r\ et in quantum dilationemque probatoriam concessit et, nisi ad primam excellens dominus Ioannes de Rubeis actualiter exhibuerit interrogatoria sua, mandavit examinari absque illis ut per excellentem Lazaronum petitum fuit ut supra.

Die lunç, 3 mensis iulii 1634.

Excellens dominus Franciscus Lazaronus, procurator etc., accusavit iterum contumaciam partis adversç, non exhibentis inter\rogatoria sua, in quam instetit mandari testes suos examinari absque illis et sibi dilationem probatoriam XV dierum assignari cum commissione et monitione in forma et cum facultate examinandi extra curiam.

Excellens dominus Ioannes de Rubeis, procurator etc., salvis omnibus et quibuscunque exceptionibus >suis< quomodocunque et qualitercunque parti suç competentibus contra assertos testes, illos etiam ab \27r\ initio reppellendo et non aliter etc., instetit eosdem interrogari de scientia et[22] causa scientiç, loco, loco loci et contestibus et prçcipue nonquid sint affines, consanguinei, famuli seu famulç partis eosdem producentis ac alia iuxta prudentiam domini examinatoris cui etc., salvis tamen prçmissis et non aliter etc.

Sequitur examen test<i>um in hac causa examinatorum.

\ Die iovis, 6 mensis iulii 1634, in domo mei, vice cancellarii, de confinio Sancti Geminiani.

1. Examinata fuit per me, vice cancellarium etc., domina Franciscina quondam Ioannç, ignara nominis patris sui[23] et cognominis eius matris,

[21] Ms: *con.*

[22] *Scientia et* è aggiunta marginale.

[23] Ms: *sua.*

de Venetiis, ad pręsens commorans domi reverendi domini Laurentii Vicelii et dominę Ursettę, uxoris domini Annibalis Bassi et alias ancilla domini Annibalis Bassi supradicti, testis \28r\ producta per dominam Ursettam, citata per nuntium iuratum curię patriarchalis, monita, iurata et super infrascriptis interrogata.

Et primo[24] de ętate respondit: «Devo haver circa sedeci anni, et sono mesi quattro in circa che sto con li sudetti».

Interrogata se li sia stato parlato da alcuno perché deponga più a un modo che all'altro, respondit: «Signor no».

Interrogata se voglia male al signor Annibal Basso, respondit: «Io non li voglio né mal \ né ben né ho ricevuto da lui alcun dispiacer, et mi son confessata et communicata l'ultimo giubileo».

Deinde, super secundo articulo, incipiente «che, >Annibale< seguito il detto matrimonio, esso Annibale ha havuto pratica carnale di certa altra donna, dormendo molte volte notte con lei, lasciando all'hora Orsetta sola in casa con una figliola che serve», eidem testi clare lecto et per eam bene et recte audito atque >ob< optime intellecto, opportune inter\29r\rogata, respondit: «Questo è vero, che il signor Annibale, marito della signora Orsetta, dormiva fuori di casa la notte, lasciando lei et me sole in casa, et era solito andarvi due o tre notte la settimana et, la quaresima passata, andava più spesso di quello ha fatto in altri tempi, et sentivo che la signora Orsetta si lamentava di lui, dicendo che l'andava a dormir con una donna chiamata la signora Bettina, il che \ diceva ancor lui; che ciò è stato il corso di due mesi che son stata seco in detta casa di esso signor Annibale».

Interrogata de causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit: «Questo è successo li mesi passati, che, quando andai a star con lui, era quattro o cinque mesi che era sua moglie, et molti che stanno in contrà di Santa Maria Mater Domini, che conoscono la detta \30r\ signora Orsetta, sanno che il signor Annibale andava da lei et glielo hanno fatto sapere, né vi saprei dir particolarmente il nome di essi».

Super quarto articulo, ommissis pręcedentibus de voluntate et consensu[25] producentis, incipiente «che detto signor Annibale ha ricercato detta Orsetta a far testamento et far a lui donatione della sua dote», eidem testi clare lecto et per \ eam bene, optime atque recte audito et valde ac magis intellecto, opportune interrogata, respondit: «Una volta o due, mentre la signora Orsetta era in letto ammalata,

[24] Ms: *prima*.

[25] Ms: *conscensu*.

sentei il signor Annibale che disse a sua moglie: 'Se morirete, lasciatemi la vostra dote' et sentei che lei ghe rispondeva: 'Farò quel che me parerà' et, sentendo questa risposta, esso signor Annibale disse: 'Cre\31r\devo che mi voleste ben, ma conosco che non me ne volete' et soggionse: 'Voglio andar dove mi piace, questa estate et voglio far quel che me piase et non voglio che voi né alcun di vostri mi commanda'».

Interrogata de causa scientię, loco, tempore et pręsentibus ad prędicta, rispose: «Queste cose le ho sentite mi che ero in cusina et lui era appresso il letto della signora Orsetta et parlavano forte, in maniera che potevo \ sentir, né vi era altri che mi, et una volta ciò disse in telleri, che lavorava et l'altra al letto».

Super quinto articulo, incipiente «che non solo detto Annibale l'ha ricercata una volta, ma molte volte et l'ha minacciata che, se non li farà donatione, li farà cattiva vita et, doppo la morte di detta Orsetta, se li suoi parenti voranno levargli la robba per pagamento di dote, \32r\ esso Annibal si laverà le mani nel sangue loro, biastemando nel ciò dire come è suo solito», respondit: «La prima volta che ricercò la signora Orsetta a farli donatione della dote, fu mentre era in teller a lavorar, et la seconda era appresso il suo letto, che desinava con lei et detta seconda volta sentei anco che lui disse a sua moglie: 'Se non mi faré donation et che bisogna che restituisca la dote, mi vorò lavar le mani nel \ sangue dei vostri' et ghe disse anco: 'Se non me lascieré la vostra dote, ve farò cattiva vita', biastemando il nome de Dio e della Madonna come è solito, che mai fa altro se non dir 'al cospetto', 'al cospetton', 'puttana', 'può far Dio', 'può far la Vergine Maria', et altri che me non hanno sentito questi particolari all'hora».

Super sexto articulo, incipiente «che, per le cose predette, sono passate tra detto Annibale et la madre \33r\ di Orsetta parole di molto resentimento et spiacere e detto Annibale, da molti mesi in qua, non può né vedere né sentire essa madre, ma l'odia >...< mortalmente, perché l'ha sgridato, ripreso et minacciato di continuo per le dette cose et perché lasciasse la detta pratica et attendesse a lavorar del suo mestiero di ricamo et governasse come si conviene la casa et la moglie», eidem testi \ clare lecto et per eam bene et recte audito et optime intellecto, interrogata opportune, respondit: «Una festa, credo fosse di quaresima, essendo venuta la madre della signora Orsetta a visitarla, trovò che mancava il zafil[26] et all'hora non era in casa il signor Annibal, ma, havendo dimandato dove era il zafil, disse la signora Orsetta di haverlo dato a suo marito, perché, se bene la non ghe lo

26 *Zafil*: zaffiro.

vo\34r\leva dar, lui l'haveva volesto; venuto poi a casa esso signor Annibal, la madre della signora Orsetta li dimandò ciò che havesse fatto del zafil et lui ghe rispose che havea fatto un suo servitio, ma lei replicò: 'Potevi pur dir a me, che vi haverei dato trenta ducati et quello che havesse voluto, come ho fatto altre volte' et lui disse che si haveva prevalesto del suo et così continuò a dirli che haveria fatto \ ben a governar la casa et lui et sua moglie, attendendo alla sua professione, onde, per tal causa, lui ghe prese odio et diceva che non si voleva confessar perché non la poteva veder, et in oltre sentei che la lo essortava lasciar di andar dalla suddetta Bettina, ma esso rispondeva che voleva far a suo modo, et io non ho sentito se non quella volta, se ben ho inteso a dir che la lo haveva \35r\ ripreso anco delle altre volte».

Interrogata de causa scientię, loco, tempore et pręsentibus ad pręmissa, respondit: «Questo fatto successe non so se fosse di quaresima o di altro tempo, basta che fu una festa, di dopo desinare, in una camera della casa del signor Annibale, in contrà di Santa Maria Mater Domini, et a ciò fu presente una sorella della signora Orsetta, chiamata Bettina, dongella e la massera \ di sua signora madre, chiamata Catte né so che vi fosse altri, et viddi anco che esso signor Annibal, instizzato, tolse il ferraruolo et si partì, et il signor Annibale non voleva, dopo, che metesse essa piede in casa sua, et mi soviene che il signor Annibal ha havuto a dire che non si voleva confessar per l'odio che portava a sua madonna et questo fu in tempo che si \36r\ aspettava il giubileo, quando disse non volersi confessar, come ho detto di sopra».

Super septimo articulo, incipiente «che, per le dette cose, detto Annibal, da alcuni mesi in qua, ha trattato detta Orsetta con modi crudeli et dispetosi et gli ha dato delle bote et con parole ingiuriose l'ha villaneggiata», eidem testi clare lecto et per eam bene audito et optime intellecto, opportune interrogata, respondit: «Ho veduto il signor \ Annibal dar dei schiaffi molte volte alla signora Orsetta mentre è stata in casa sua, senza causa et ho sentito essa signora Orsetta che diceva: 'Non voglio che me date et se me darete, lo farò saper al signor barba', et ho sentito anco che li diceva 'donna bestia', 'donna matta', et mai li rispondeva né davali cagione di sorte alcuna, né >ho< so altro di questo capitolo se non quello ho \37r\ detto di sopra».

Interrogata de loco, tempore et contestibus, respondit ut supra.

Super octavo articulo, incipiente: «che esso Annibale, uno di questi mesi passati, fecce indorar la vera nuptial di oro di detta Orsetta, fatta bianca per certo argento vivo», respondit: «Signor sì che è vero

che il detto Annibale ha fatto indorar la vera la qual era divenuta bianca per certo argento vivo che era stato messo \ sopra un cucchiaro di pannada dal signor Annibal per darlo a detta signora Orsetta la qual, havendo<lo> havuto in bocca <e> sentitolo cattivo, non lo posse mandar giù, ma lo gettò fora, sopra la mano nella qual haveva la vera in dedo, et havendo tolto la detta vera per farla indorar, più volte ella gli la dimandava et lui li diceva che era ad indorarsi[27] et finalmente gli la portò \38r\ indorata».

Interrogata de causa scientię pręmissorum, loco, tempore et contestibus, respondit: «Non era un mese che io ero andata a star con la signora Orsetta et con il signor Annibal: una mattina il signor Annibal ordinò a sua moglie che li facesse una panada perché li doleva la testa et lei gli la fecce, se ben gli disse: 'Che voglia de panada vi è venuta?', et havendo diman\dato a me se l'era cotta, li dissi de sì et fu menestrata detta panada dalla signora Orsetta et, havendone mangiato un boccone per uno (per quanto sentiva che dicevano, non potendo veder per esser io in camera et loro in cucina), fu mandata dal detto signor Annibale la signora Orsetta a cavar del vin et, rittornata di sopra, sentei che disse lui: 'Tolé questo chuchiaro di panada'; \39r\ lei volse prima tuor un bocon de pan et poi prese il cuchiaro di panada et sentei all'hora che disse che si sentiva a bollire in bocca et butato fora il bocon in mano, disse: 'Me de' argento vivo da magnar?' et lui all'hora gli disse: 'Sete matta, bestia, che ve daga mi queste cose?'; andò detta Orsetta al secchio dall'acqua et si lavò la bocca et all'hora sentei che disse lui: 'Non voglio bevete acqua, perché vi farà doglia de panza' et, venuta lei in camera, \ dove ero io, piangendo, sentei che li disse: 'Che havete che piangete?' et lei li rispose, piangendo: 'Non ho niente' et finalmente andò in tellaro et viddi che sputava fuori et lui li diceva: 'Che havete che sputate fuori?' et lei li rispondeva: 'Lo sapete ben voi quello ho!', et così passò il fatto. Partito poi di casa esso signor Annibale, mia madonna mi disse: 'Portame un puoco de carta' et gli la portai et la viddi ingenocchiata in terra, \40r\ che sunava[28] con un ago da pomolo[29] l'argento vivo che era cascato et mi disse: 'Guarda, che sassin, quel che 'l m'ha fatto!' et la esortavo a non piangere, ma farlo saper a sua madre; rittornato che fu a casa il signor Annibale, vedendo che lei continuava nel piangere, repplicò le parole medesime di sopra dette e finalmente lei li disse che lui li haveva dato l'argento vivo da man-

[27] Ms: *ad'indorarsi.*

[28] *Sunar*: raccogliere.

[29] *Ago da pomolo*: spillo.

giar et per tal segnale l'haveva sunato, \ cioè detto argento vivo, in una carta, mostrandoglielo et all'hora li dimandò se io havevo veduto detto argento vivo (che pur troppo lo vidi, havendo agiutato a detta signora Orsetta a sunarlo di terra) et lei li rispose di no per non farlo andare in colera, et havendo preso in mano l'argento vivo, vidde che era congelato come una nosella, il che veduto, esso Annibale dimandò perdonanza a sua \41r\ moglie, dicendo che volea andare ad annegarsi[30], tollendo il tabaro a torno et si volea partir, ma lei disse che tornasse adietro, perché non haveria detto cosa alcuna alli suoi, havendo prima detto di volerglielo dire et repplicò lui che, se lei havesse detto ciò a[31] suoi parenti, l'ha<ve>rebbe fatta serar in un monasterio e che, se tra loro parenti fosse seguito alcun contrasto, lui si voleva lavar \ le mani nel loro sangue».

Interrogata come, se lei era in camera et i suoi patroni in cusina, possi dire che il boccone di pannada fosse gettato o reso sopra la mano della vera, rispose: «Se ben non ho veduto a render il boccone, ho però veduto la vera bianca et, dopo, veduto l'argento vivo in terra, come di sopra ho deposto; altri che noi non sono informati di questo fatto; \42r\ il tempo poi fu avanti la metà di quadragesima prossima passata».

Super nono articulo, incipiente «che, il dì 15 o altro più vero giorno del mese di marzo prossimo passato, detto Annibale si fecce far da Orsetta, fuori dell'ordinario, una pannata, dicendo che li doleva la testa et, dopo essersi menestrata, mandò >of< Orsetta in caneva a cavar del vino et, subito che venne di sopra, \ gli diede in bocca un cuchiaro di pannata che detta Orsetta lo prese per importunità di esso Annibale, ma non lo mangiò perché, sentendo in bocca molto rodimento, se lo gettò in mano, dove haveva la vera d'oro et poi in terra et vidde che in detto cuchiaro vi era dell'argento vivo et esso Annibale, ciò vedendo, zappò immediatemente in terra, sopra \43r\ la pannada gettatavi da Orsetta, per far svanir l'argento vivo, che non si vedesse», eidem testi clare lecto et per eam bene et optime audito et intellecto, interrogata, respondit: «Ho detto di sopra quanto si contiene in questo capitolo».

Super decimo articulo, incipiente «che, per l'accidente di esso argento vivo, la vera d'oro che haveva in mano Orsetta, si tinse di color \ bianco, quale poi detto Annibale la fecce dorare come di sopra», eidem testi clare lecto et per eam bene, recte optimeque audito atque

[30] Ms: *ad'annegarsi.*

[31] Ms: *à.*

intellecto, opportune interrogata, respondit: «Anco di questo ho deposto di sopra a sufficienza».

Super undecimo articulo, incipiente «che anco il cuchiaro si mutò del suo colore», eidem testi clare lecto et per eam bene \44r\ audito et optime intellecto, interrogata opportune, respondit: «È vero che il cuchiaro mostrava esser di laton e nero, se ben era d'argento, et havendo dimandato alla mia patrona avanti di chi lo dovesse meter, essa mi disse che lo dovessi meter avanti a lui, come li missi».

Super duodecimo articulo, incipiente «che all'hora Orsetta si lamentò con Annibale, >Annibale< perché li dasse \ l'argento vivo senza havergli fatto cosa alcuna et esso Annibale comminciò a farli carezze et poi anco a minacciarla perché non dicesse di ciò cosa alcuna a sua madre né a suo barba prete et che, se altro succedesse, perciò >ha< l'haverebbe fatta star serrata fra doi muri e gli haverebbe fatto cattivissima vita; dal che Orsetta restò molto impaurita et non solo non disse all'hora cosa alcuna a sua \45r\ madre né anco a suo barba, ma pregò Franceschina, serva di casa, a non dire ad alcuno[32] cosa alcuna di questo fatto», eidem testi clare lecto et per eam bene et recte audito et optime intellecto, opportune interrogata, respondit: «Tutte queste cose ho dette di sopra».

Super 13 articulo, incipiente «che, seguite queste cose della pannata, detto Annibale andò fuori di casa \ et Orsetta et Franceschina, serva, raccolsero di terra, dove era stato gettato il bocone di pannata, buona quantità d'argento vivo, sparso in ballete», eidem >R< testi clara[33] voce lecto et per eam bene et recte audito et intellecto, interrogata, respondit: «Ho detto di sopra >ho< queste cose».

Super decimo quarto[34] articulo, incipiente «che, del mese di maggio prossimo passato, sotto \46r\ li 9 o in più vero giorno, rittrovandosi detta Orsetta resentita et havendogli Franceschina, serva, fatto un brodo con ovo dentro et messo nella scudella, detto Annibale mandò la serva in camera, da Orsetta, sotto scusa d'intendere se vi voleva pane dentro o no, restando lui solo in cucina con la scudella, et, preso poi parte di detto brodo da Orsetta et l'avanzo dalla serva, causò, la note sequente, in Orsetta e nella serva, affanni, roddimenti \ e dolori di schena, movendo all'una et l'altra vomiti di stomaco per bocca et uscita di corpo tutta quella notte nella quale ambe due

[32] Ms: *ad'alcuno.*

[33] *Clara* è corretto da *clare.*

[34] Ms: *quinto.*

hebbe<ro> a morire senza poter mai prender quiete o riposo», eidem testi clare lecto et per eum bene audito et intellecto, interrogata, respondit: «Dopo il giubileo, un giorno, essendo resentita la mia patrona, io fecci un brodo con l'ovo dentro et, havendolo menestrato in una scudella, venne il signor Annibale in \47r\ cucina et mi disse: 'Lassa la scudella là et va' a dimandar a mia moglie se ci vuol pane dentro' et, rittornata, secondo lei mi haveva detto, li dissi de no et all'hora lui andò con la scudella al letto: ne tolse un poco solamente, dicendo al marito che tolesse il resto, che li haverebbe fatto buon pro, ma lui disse che non voleva broetto et lo diede a me, havendo prima detto a sua moglie che lui per avanti ne haveva tolto et io \ sorbei il resto che era avanzato nella scudella di madonna. La notte seguente, la mia padrona et io si sentissimo male nello stomaco, per il che andassimo molte volte al secchio dall'acqua per bever, havendo grandissima arsura et tutta quella notte >stass< stassimo male ambedoi, sentendosi molto brusor nello stomaco né mai potessimo dormir, quella note, anzi, il signor Annibale teneva addimandato a me ciò che haveva et mi \48r\ diceva che non dovessi bever acqua, perché mi haveria fatto male et parimente, quella notte, resi fuori per il male che haveva nel stomaco, sicome anco fece il medesimo detta signora Orsetta, et lui, sentendo questo, venne, in camisa, con una lume accesa, in portico, dove ero io in letto et mi dimandò ciò che io havevo et io li dissi che haveva reso per il male grandissimo che haveva dentro nello stomaco et lui mi disse: 'Credo che tu sei stata \ in cantina ad imbriacarti[35] et che per questo habbi male'».

Interrogata se sappia che 'l detto signor Annibale habbi posto nel brodetto qualche cosa di cattivo per la quale habbi causato il male havuto dalla sua patrona et da lei, respondit: «Di questo non posso affermar né <so> quel che possi esser stato che habbi fatto a lei et a me male, ma, perché egli ha posto l'argento vivo nella pannada et per le cose da me di sopra \49r\ deposte, giudico che possi anco haver fatto questi qualche male, tanto più che mi mandò fuori di cusina a dimandar la signora Orsetta se volea pane nel brodetto».

Super quinto decimo articulo, incipiente «che, in quell'infermità et accidente, detta Orsetta era afflitissima et l'eccellentissimo signor Mario Aldigieri, medico, vedendo questa figlia in quello stato, fu neccessitato dir ad Annibale[36] che la trattasse con maggior \ charità et li facesse buona compagnia», eidem testi clara voce lecto et per

[35] Ms.: *ad'imbriacarti*.

[36] Ms: *ad'Annibale*.

eam bene et optime audito et intellecto, opportune interrogata, respondit: «Io so questo, che essendo stata visitata dal medico Aldigieri, vedutala di mala voglia et a piangere, dopo partito et accompagna[to] da basso dal signor Annibale, li fu detto da esso me-dico che dovesse governarla et trattarla con charità et lui \50r\ Annibale rispose: 'Non so quello habbia et si mette se non penseri in testa'».

Super decimo sexto articulo, incipiente «che, un'altra volta, sotto li XI di maggio o in più vero giorno, rittrovandosi pur Orsetta ammalata, Annibale la persuase a far testamento et a farli donatione del suo et a confessarsi, minacciandola che li venirebe qualche accidente che la privarebbe di vita, dandogli ad intendere[37] \ che il medico la dava per spedita; al che repplicando Orsetta che non si sentiva tanto male e che s'era confessata solamente per il giubileo, esso Annibale tuttavia l'importunava, biastemando e minacciandola come di sopra: all'importunità del quale Orsetta si risolse di confessarsi», eidem testi clara voce lecto et per eam bene, recte et optime audito atque magis intellecto, \51r\ opportune interrogata, respondit: «Io so questo, che, essendo ammalata Orsetta sopradetta, dopo il giubileo, un giorno, essendo detto Annibale a tola et lei in letto, lui li disse che haverebbe fatto bene a confessarsi, perché il medico diceva che haveva del male assai et essa li rispose che non sapeva di che confessarsi, perché si haveva confessata per il giubileo; del resto del capitolo non so altro se non che \ li soggionse che li haverebbe potuto venir un accidente[38] e che si dovesse parechiare di confessarsi».

Interrogata de causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit se scire prędicta per ea quę supra deposuit.

Super decimo septimo capitulo eidem testi clare lecto et per eam bene audito et intellecto, incipiente «che, il medesimo giorno, dopo che \52r\ l'haveva persuasa a confessarsi, essendo preparato il siroppo per dar ad Orsetta[39], Annibale mandò la serva fuori di casa, da certa mistra, sua lavoratrice, per darli prescia di fornire certi lavorieri et, partita essa serva, detto Annibale calò le coltrine del letto di Orsetta et li portò il siroppo al letto, mescolandolo con un menestrino di legno, il che portò suspetto ad Orsetta qual si fecce portar dal medesimo Annibale un'altra scudella nella quale vuotando \ il siroppo, rittrovò nel fondo della prima scudella (dove si miscedava prima), buona quantità di robba bianca polverizzata che pareva polvere

[37] Ms: *ad'intendere.*

[38] Ms: *un'accidente.*

[39] Ms: *ad'Orsetta.*

d'horologio e così non solo non volse prender il siropo, ma, dubitando che quella materia >non< fosse arsenico o altro veneno, comminciò ad improverare[40] detto Annibale, suo marito, che pure continuasse in volerla attosicare senza che havesse fatto cosa \53r\ alcuna contra l'honor suo et l'honor di Dio e del mondo et esso Annibale, prima che rittornasse la serva, andò in cucina et gettò via il siroppo con quello vi era dentro», interrogata opportune, respondit: «È vero che 'l giorno istesso che Annibale havea persuasa sua moglie a confessarsi, havendo io fatto un siroppo, dimandatomi se era cotto, li dissi di sì et lui soggionse: 'Non è cotto' et mi mandò tre volte da una maestra \ che li lavorava per intender se haveva fornito il lavoriero et, rittornata la terza volta, sentei che la signora Orsetta si lamentava et diceva: 'Vi ho io fatto qualche mancamento che me volé dar sta robba?' et lui ghe disse: 'Tasi, matta, a dir ste cose!' et altre parole che non mi raccordo passorno tra loro, ma io viddi in cucina una scudella che haveva nel fondi come sabion \54r\ da hore, se bene era resentata et all'hora sospettai che li havesse fatto qualche cosa di[41] male et lei poi mi disse che, tanto che ero stata via, lui li haveva portato il siroppo al letto, ma che si haveva fatto portar un'altra scudella et, dopo vuotato, havea vedduto nel fondi del sabion da hore, et che lui cospettava, volendo che lo tolesse, ma non lo volse tuor, tanto meno quanto che vidde che lui lo misciava con un manestrino, \ et havendo visto quanto ho detto di sopra et raccontatomi quanto lei mi ha detto, io giudico che havesse messo nel siroppo cosa cattiva; che queste cose so nel modo che ho detto di sopra».

Super decimo octavo articulo, incipiente «che, tuttavia continuando Orsetta a querellarsi di ciò con Annibale, sopragionse la massera et il reverendo prè Donato di Santa Maria Mater Domini, fatto venir da Annibale per confessar Orsetta, \55r\ et esso Annibale <era> tutto squa-lido e tremante et all'hora la serva, andata in cucina, rittrovò la scu-della del siroppo lavata, ma che però haveva ancora attorno certa materia come sabion bianco», eidem testi clara ac intelligibili voce lecto et per eam bene, recte et optime audito et percepto, opportune interrogata, respondit: «È vero che prè Donato è venuto per confessar madonna Orsetta et mi pare che lei li habbia detto queste \ operationi cattive di suo marito, onde esso prete l'habbia persuasa a dirlo a'[42] suoi parenti, come ha fatto; del resto del capitolo ho rispos<t>o di sopra quanto ho saputo».

40 Ms: *ad'improverare.*

41 *Cosa di* è aggiunta interlineare.

42 Ms: *à.*

Super vigesimo <secundo> capitulo, incipiente «che, quel giorno che Annibale portò il siroppo ad Orsetta[43] et mandò la serva Franceschina dalla mistra, come di sopra nel 17 articolo, haveva per avanti mandata l'istessa serva dall'istessa mistra per il medesimo effetto \56r\ del sollecitar il fine delli lavorieri et, se bene haveva ricevuto la risposta che, lavorandosi con ogni diligentia dì et notte, non potendo haver li lavorieri se non il giorno seguente, ad ogni modo la mandò di nuovo, mentre volse dare il siropo ad Orsetta[44]», eidem testi clare lecto et per eam bene et recte audito et intellecto, opportune interrogata, respondit: «Ho detto di sopra quanto contiene nel capitolo».

Super generalibus recte respondit. Relectum confirmavit.

\ Die sabbathi, 8 mensis iulii 1634, ad cancellum.

[2.] Examinata fuit per me etc., de commissione etc., domina Angela, relicta sier Sebastiani da cà Fortuna, de loco detto Ponte de Brenta et habitatrix in confinio Sanctę Marię Matris Domini, testis ut ante inducta, citata per Georgium de Rubeis, nuntium, monita, iurata et super infrascripto capitulo secundo tantum interrogata, respondit: «Io so che il signor Annibal \57r\ Basso ha dormito doi note fuori di casa sua et diceva che andava a dormir con suoi gentil huomeni[45] et non so se sia stato solito a dormir fuori di casa».

Interrogata de tempore, respondit: «Credo che ciò sia stato il carneval passato».

Interrogata de causa scientię, respondit: «Io so questo perché ho dormito in casa sua con mio figliolo quelle doi notte che ha dormito fuori di casa sua, et lui mi venne a chiamar per nome di sua \ moglie, et quando vi fu<i> io, non vi era altri in casa che la signora Orsetta, et mi aspettava in casa il signor Annibal et poi andava via».

Super generalibus recte respondit. Relectum confirmavit. Agit annum 50 et «mi son confessata et communicata la Pasqua passata».

[43] Ms: *ad'Orsetta.*

[44] Ms: *ad'Orsetta.*

[45] Ms: *gentil'huomeni.*

Die dicta, in domo mei, vice cancellarii, de confinio Sancti Geminiani.

3. Examinata fuit ut ante \58r\ domina Magdalena, relicta quondam domini Antonii Malfatti, murarii de confinio Sancti Angeli, testis ut ante producta, citata, monita, iurata et interrogata super infrascriptis capitulis tantum.

Et super undecimo articulo, eidem testi clare lecto et per eam[46] bene audito et optime intellecto, ommissis aliis de voluntate producentis, interrogata opportune, respondit: «La signora Orsetta \ et la sua massera mi hanno contato il contenuto nel capitolo, ma io di scienza non so cosa alcuna, et mi ha contato che il signor Annibal, suo marito, tre volte l'ha voluta attosicar, et io ho sentito che, quel giorno che fu levata dalla casa del marito et condota a quella di suo barba, ella medema, alla mia presenza, gli ha detto che lui l'haveva volsuta attosicar tre volte, ma esso dene\59r\gava, dicendo che non era vero».

Interrogata, in relectione, de causa scientię, respondit: «Signor, non so[47]: so che l'è[48] una fiola daben».

Interrogata, respondit: «Quando la signora Orsetta disse le parole sudette a suo marito, ella si trovava in portego, co 'l fazzuol bianco su 'l capo, che voleva partirsi, et io ero presente, come vi era un fante dell'avogaria, del[49] qual non so il nome, et l'origine di questo discorso \ fu perché la madre di Orsetta disse a suo zenero: 'Furfante! Ti ha voluto attosicar mia fia!' et lui negava et all'hora Orsetta gli disse quanto ho detto di sopra»

Interrogata, respondit: «Questo successe una mattina, che non mi ricordo il tempo precise, ma solamente >che< che fu quel giorno che lei si partì et licentiò dalla casa del marito».

Super decimo tertio articulo, ommiso pręcedenti, eidem testi clare lecto et per eam bene audito \60r\ et intellecto, opportune interrogata, respondit nihil scire de scientia, sed tantum de auditu ex proprio ore ipsius m(atris) et dominę Ursetthę et Franciscinę, ancillę.

Super quarto decimo articulo, eidem testi clara et intelligibili voce lecto et per eam bene audito et optime intellecto, opportune interrogata, respondit nihil scire nisi ex auditu.

46 Ms: *eum.*

47 Ms: *non so so*; *non so* è aggiunta interlineare.

48 Ms: *le.*

49 Ms: *il.*

Super decimo septimo articulo, \ eidem testi clare lecto et per eam bene et recte audito et optime intellecto, opportune interrogata, respondit nihil scire de scientia et in reliquis recte.

Super generalibus interrogata, respondit: agit annum 50 et est confessa et communicata temporibus debitis. Relectum confirmavit.

Die dominico, 9 mensis iulii 1634, in sacristia >eiusdem< ecclesiae Sanctę >Marię< Marię Matris \61r\ Domini.

4. Examinatus fuit ut ante reverendus dominus Donatus Moresanus, diaconus titulatus ecclesiae prędictę, testis ut ante productus, citatus, monitus et iuratus, qui testis, medio eius iuramento quod sub die hesterna actualiter pręstitit in manibus meis, tactis etc., deposuit ut infra, videlicet, super nono articulo, eidem testi clare lecto et per eum bene audito atque optime intellecto, ommissis aliis pręcedentibus de voluntate producentis, opportune \ interrogatus, respondit: «Sopra questo non so altro se non che, il giorno che confessai in letto la signora Orsetta, mi narrò quanto si contiene in questo capitolo».

Interrogatus, respondit: «Fui chiamato dal signor Annibal a dover andar a confessar sua moglie, passando per strada».

Super duodecimo articulo, eidem testi clare lecto et per eum bene audito et optime intellecto, opportune interrogatus, \62r\ respondit nihil scire.

Super decimo septimo articulo, eidem testi clare lecto et optime intellecto, ommissis pręcedentibus ex parte et voluntate dominę producentis, opportune interrogatus, respondit: «Io capitai per confessar la fiola: la trovai tutta confusa et, prima che si confessasse, mi disse che il signor Annibale haverghe dato un siropo et che, nel fondo della scudella, haveva veduto un non so che di bianco et, non volendolo \ pigliar, il sudetto signor Annibal lo portò via; finita che hebbi di confessarla, capitò sua madre et io partei, né so altro».

Interrogatus de tempore, respondit: «Ciò è stato già due mesi».

Interrogatus de loco, respondit: «Ciò fu in casa di detto signor Annibal, qua in contrà di Santa Mater Domini».

Interrogatus de pręsentibus ad prędicta, \63r\ respondit: «Quando la mi raccontò il fatto, il marito era in portego et non ho veduta la serva, et fui pregato dalla signora Orsetta a far la correttione a suo marito, sicome gli la fecci a parte, dicendoli che sua moglie mi havea detto che due volte esso ghe haveva dado da mangiar argento vivo

et solimato et lui mi rispose non esser vero cosa alcuna, ma che quell'arzento vivo era in casa, salvato da sua moglie defonta et \ del solimato non esser manco vero; repplicai: 'Perché gettarlo via?' et mi disse che lo fece per colera, non havendo lei volsuto bever il siropo et l'istesso disse, corregiendolo io, essendo presente il signor Andrea Venzoni, barbier della nostra contrada; che è quanto posso saper circa questo fatto».

Ad int(errogatoriu)m respondit: «Io non posso dir di havermi accorto, dalle risposte che lui mi diede, se li tremasse la voce o \64r\ si smarisse in viso, ma piangeva, non so se per paura o pure per altra causa, che non posso dir il suo interno; mi rispondeva bene intrepidamente».

Super 18.°, decimo nono et vigesimo articulis, eidem testi clare et bene lectis atque per eum auditis et intellectis, opportune interrogatus, respondit se nil aliud scire nisi quantum supra deposuit.

Super generalibus: «Io son semplice padre spirituale dell'uno et dell'altro».

Subdens: «Mi soviene \ che io fui pregato da essa ad avisar[50] sua madre et suo barba di questo fatto, pur essendo lei nel letto, il giorno stesso che si confessò: non fecci l'officio con la madre, perché sopragionse nell'istesso tempo et, di là doi hore, la >...< putta fu levata di casa, et può esser che d'altra parte sia stato avisato il barba et che habbi procurato che fosse levata».

Relectum confirmavit.

\65r\ Die martis, XI iulii 1634, ad cancellum.

5. Examinatus fuit per me, vice cancellarium, sier Andreas, filius domini Dominici Gisla<n>zoni de Faentia, barbitonsor ad insigne Capello, de confinio Sanctę Marię Matris Domini, testis ut supra inductus, citatus, monitus, iuratus et super secundo capitulo tantum interrogatus, respondit: «Io ho sentito a dir dalla signora Orsetta et da sua madre che il signor \ Annibal <andava> da certa donna che si diceva haver nome Bettina et dicevano anco che lui andava a dormir da lei; del resto del capitolo non so altro».

Super generalibus interrogatus, respondit: «Il signor Annibal è mio compadre, havendomi tenuta a batesmo una fantolina et non ho altro interesse con lui et son de anni 30». Relectum confirmavit.

50 Ms: *ad'avisar.*

\66r\ Die dicta, in domo infrascriptę testis, de confinio Sancti Martialis Venetiarum.

6. Examinata fuit ut ante domina Blanca, relicta domini Iosephi Mazonii de Venetiis, testis ut ante producta, citata, iurata et interrogata.

Super secundo articulo, eidem testi>s< clare lecto et per eam bene et recte audito et optime intellecto, opportune interrogata, >respondit< ommisso primo de volun\tate dominę producentis, respondit: «Io so che lui dormiva in casa d'una signora chiamata la signora Betta che stava qui, in calle vicina et l'ho io con proprii occhi veduto andar e venir sera e mattina, onde giudicava che lui dormisse là, et altro non so dirvi in questo proposito».

Interrogata chi fosse quel lui, respondit: «Era il signor Annibal \67r\ Basso quale io non conoscevo se non di presenza et sotto nome del ricamador; altro nome non li sapevo; havevo anche sentito a dir che era maritato, ma non sapevo già in chi».

Interogata che dica di che tempo l'habbia veduto e quante volte, respondit «Molte sono state le volte che l'ho veduto, particolarmente dal carneval e dal tempo dell'estate, et era publica cosa questo suo andare, poiché altri della vicinanza lo \ vedevano ancora loro».

Interrogata che dica quanto tempo è che non l'habbia veduto andare, respondit: «Ella è partita già quindeci giorni et è andata a star, per quanto ho inteso, a San Boldo e tanto tempo apunto è che non ve lo vedo andare; lo vedevo poi andar, secondo mi imbatevo, andar da tutte le hore alla fenestra».

Dicens, in relectione: «Tanto di mattina, quanto di dopo disnare».

\68r\ Interrogata chi altri siano informati di questo della sua casa, respondit: «Menega, mia massera, che partì da me già doi mesi e più et andata fuori della città, per quanto ho inteso, è informata di questo et parimente il signor Giovanni Batista Monte, indorador, che mi tiene».

Super generalibus recte respondit; agit annum 30 in circa et est confessa et communicata tempore iubilęi proxime \ pręteriti. Relectum confirmavit.

Die 13 iulii 1634.

7. Excellens dominus Ioannes Forte quondam excellentis domini Francisci Veronensis, artis et medicinę medicus, de confinio Sanctę

Margaritę, testis ut supra productus, citatus, monitus, iuratus et examinatus super infrascriptis capitulis, eidem testi clara et intelligibili voce lectis et per eum bene, recte \69r\ et optime auditis atque perceptis, opportune interrogatus. >respondit<

Super decimo septimo articulo, ommissis omnibus aliis pręcedentibus ex parte et voluntate dominę in hac causa principalis producentis illos, eidem testi clare lecto et per eum bene audito et bene intellecto, int(errogatu)s, respondit nihil scire.

Super vigesimo primo articulo, ommissis aliis pręcedentibus de voluntate et iussu dominę prin\cipalis illos producentis, eidem testi clara et intelligibili voce lecto et per ipsum bene et recte audito et optime percepto, opportune interrogatus, respondit: «La signora Bortola, madre della signora Orsetta, mi ricercò, già un mese in circa, che visitassi sua figliola, habitante a Santa Maria Mater Domini, qual ho visitato altre volte, essendo in casa della madre: andai men\70r\tre la detta sua madre <era> là presente et, trovatala in pericolo di vita rispetto a una febre continua che l'affligeva, con polsetti bassi, lingua negra, inquietudine, vigilie et altri accidenti proprii di tal febre, gli dissi che era neccessità>ta< che 'l eccellentissimo signor Aldigieri che l'haveva visitata sino all'hora, che erano undeci giorni passati, del suo male, et io s'abbocassimo insieme \ per proveder alla sua salute, et così mi partei. Nel partirmi, la madre venne meco a basso tutta dolorata et contaminata, alla qual mentre repplicai il volermi abbocar con l'eccellentissimo Aldigieri, essa mi rispose, tutta affanata, che intendeva di volerla far condur via di subito, essendo che all'hora haveva inteso dalla serva et dalla figliola che suo marito l'haveva voluta avve\71r\nenar; io gli risposi che non anderò più se non haverò altro aviso, ma che guardi bene quello che fa avanti che capiti a detta risolutione; essa mi rispose haver ciò per certo et non voler assolutamente lasciargliela a morir nelle mani, così mi partei. Il giorno seguente fui richiamato per la visita dell'istessa a Sant'Anzolo, in casa di monsignor suo zio, dove non pote' o non volse capitar il signor Aldi\gieri, sì che fui astretto a intraprender io la cura alla qual si diede opera con medicamenti opportuni sì alla febre come al sospetto che la patiente haveva che li fosse rimaso in corpo qualche mala qualità di veneno, havendo noi per costume l'abondar in cautella in simili casi, tuttoché non appari segno evidente di venenosa qualità, et questo è quanto posso dir in tal propo\72r\sito».

Super generalibus recte; agit annum 30. Relectum confirmavit.

Die martis, 18 mensis iulii 1634, in domo infrascripti testis, de confinio Sanctę Marię Matris Domini.

8. Examinatus fuit ut ante magnificus dominus Bartholomęus Sembenini quondam domini Camilli de Venetiis, aromatarius ad insigne Sancti Bernardi, testis ut ante productus \ citatus, monitus, iuratus et super infrascripto capitulo additionali, eidem testi clare lecto et per eum bene audito et optime intellecto, opportune interrogatus, respondit: «Non so cosa alcuna di questo capitolo né meno da alcuno ho inteso tal cosa».

Super generalibus recte respondit; agit annum 44. Relectum confirmavit.

\73r\ Die 19 iulii 1634, ad cancellum.

9. Examinatus fuit excellens dominus Marius Aldigieri quondam excellentis domini Ioannis Baptistae, artis et med(icinae) doctor, de confinio Sancti Apolinaris, testis ut supra productus, citatus, monitus, iuratus prout, tactis sacris litteris per me, vice cancellarium, porectis, iuravit etc.

Super quinto decimo articulo, ommissis omnibus aliis pręcedentibus de voluntate dominę producentis in hac causa principalis, eidem testi per me, vice can\cellarium patriarchalem, clara et intelligibili voce lecto et per ipsum bene, recte et optime audito et percepto, opportune ac diligenter et omni cum studio interrogatus, respondit: «Visitando questa Orsetta per una febre, vedendola star di mala voglia et alcune volte con le lacrime agl'occhi, nel partirmi dalla casa, da basso della sua porta, dissi al signor Annibal, suo marito, che questa era di \74r\ mala voglia e piena di malinconia et che dovesse tenirla consolata, come soglio fare in simil casi et lui mi rispose che non li mancava di cosa alcuna».

Interrogato se sapia la causa di questa malinconia, rispose: «La madre di Orsetta, un giorno, dopo le parole suddette et in altro giorno, mi disse, al letto, che questa era in quel stato di malinconia perché suo marito haveva una meretrice et che per questo li faceva cattiva compagnia \ et, di più, mi disse da se stessa, cioè essa madre di Orsetta, come Annibal, >...< marito suo, haveva voluto attosicar sua moglie, il che però non so né ho havuto segno immaginabil, in tal[51] sua malatia, di tosico».

[51] *Tal* è corretto da *dal*.

Interrogatus[52] de tempore etc., respondit: «Questo fu già un mese in circa et s'interposero doi o tre giorni, salvo il vero, un fatto dall'altro, et non vi era alcun presente, ma solo la madre, la \75r\ figliola et mi».

Super generalibus recte respondit; agit annum quinquaginta quattuor.

10. Et subinde fuit examinatus dominus Ioannes Baptista quondam domini Dominici Serena, inaureator, de confinio Sancti Martialis, testis ut supra productus, monitus, iuratus et interrogatus opportune.

Super secundo articulo, ommisso primo de voluntate dominę in hac causa principalis \ eos producentis, eidem testi clara ac intelligibili voce lecto et per eum bene et recte audito et optime intellecto, opportune ac omni cum diligentia interrogatus, respondit: «Sono cinque o sei giorni solamente che conosco uno chiamato Giacomo Basso et ho inteso da una signora Bianca che un recamador va da quella signora che stava in capo la sua calle, ma io non l'ho veduto andare né so altro che \76r\ quanto mi ha detto la signora Biancha et ultimamente esso signor[53] mi ha dimandato, se havevo da esser essaminato, che dovessi dir la verità, come ho fatto».

Super generalibus recte respondit. Relectum confirmavit. Agit annum triginta quattuor.

Die 19 supradicti mensis, in loco supradicto.

[11.] Examinatus fuit ut ante dominus Ioannes Baptista \ Calvis quondam domini Martini de Venetiis, famulus illustrissimorum dominorum advocatorum communis Venetiarum, habitator in confinio Sanctissimi Salvatoris, testis ut supra inductus, monitus, citatus et iuratus prout, tactis sacris litteris per me, vice cancellarium antedictum, ei porrectis, iuravit etc.

Super capitulis XI, 13, 14 et 17, ommissis aliis ex parte et voluntate dominę producentis, eidem testi clare lectis et per eum bene \77r\ auditis et intellectis, opportune ac omni cum diligentia interrogatus, respondit: «Io non so altro delle cose contenute in questo capitolo se non che son stato, di ordine dell'illustrissimo signor avogador Bondumier, a levar di casa del marito di madonna Orsetta et insieme le sue robbe, et così la si partì di casa con sua amia, sorella del prete;

[52] Ms: *interrogato.*

[53] *Signor* è seguito da uno spazio bianco di circa tre centimetri.

feci anco l'inventario delle robbe, il che fu del mese di maggio, salva la \ verità circa il tempo».

Super generalibus interrogatus, recte respondit; agit annum 30.

Die dominico, 23 mensis iulii 1634, in domo infrascriptę testis, de confinio Sancti Angeli.

12[54]. Examinata fuit ut ante domina Virginia, filia quondam domini Bartholomęi Vicellii de Venetiis, testis ut supra producta, citata, monita et super infrascriptis articulis interrogata, quę \78r\ testis, medio eius iuramento quod actualiter pręstitit in manibus meis in die feriato, deposuit ut infra, videlicet, super primo articulo, eidem testi clara ac intelligibili voce lecto et per eam bene audito et intellecto, opportune interrogata, respondit: «È vero che seguì matrimonio tra missier Annibal Basso et Orsetta, mia nezza, figliola di mia sorella, del mese di novembre dell'anno passato, che questo lo so per la parentella che ho con Orsetta, et missier prè Lorenzo Vicelli, mio fratello, \ con l'assenso di mia sorella, ha concluso questo matrimonio per la buona relatione che ha havuto di questo giovine, se bene poi si è inteso di[55] quelle cose che, quando si havessero sapute per inanti, al sicuro non ci sarebbe venuto in pensiero di dargliela per moglie».

Super secundo articulo, eidem testi clare lecto et per eam bene audito et optime intellecto, opportune interrogata[56], respondit: «Quanto si contiene in questo capitolo io lo ho inteso da mia sorella, cioè che \79r\ suo genero teniva una meretrice che non so chi sia né dove stia, ma mia sorella me lo disse con occasione che, essendo venuta mia nezza in casa mia, dove stete due o tre giorni, rittrovandola qui da me, mi riprese, dicendomi: 'Tu li dai occasione che egli vadi dalla meretrice', et Orsetta et la massera chiamata Franceschina mi hanno raccontato che egli non dormiva a casa et lasciava spesso esse due sole in casa et andava, per quanto si diceva, da una che la teniva avanti \ che si maritasse in mia nezza».

Dicens, interrogata: «Quando Orsetta fu in casa mia, Annibal la menò lui, havendomi esso detto che ella haveva male, se bene era bugia, poiché era sana et mi protestò che non dovessi dir a mia sorella che la putta fosse da me, ma, essendo venuta a rettrovarmi et vedutala, mi riprese come ho raccontato di sopra, et con questa occasione seppi la prima volta che lui andasse dalla meretrice».

[54] Ms: *14.*

[55] *Di* è aggiunta interlineare.

[56] Ms: *interrogatus.*

Interrogata de tempore et contestibus, respondit: «Quanto al tempo, ciò è stato del mese di zenaro et, \80r\ quanto alli testimonii, mio fratello, mia sorella, la massera lo sanno >all'hora< che ella fu da me et che era sana all'hora, se bene lui mi haveva detto che si sentisse male, et a me sola disse che non dovessi dir a sua madonna che Orsetta fosse da me».

Super 3.° articulo, eidem testi clare lecto et per eam bene audito et optime intellecto, opportune interrogata, respondit: «Il giorno dietro che fu sposata Orsetta, missier Annibal si fecce dar l'annello donatogli dal compadre, \ sotto pretesto di farlo vedere ciò che valesse et seguirono tra loro disgusti perché non ghe lo voleva dar et, havendoglielo dato, non lo ha più rittornato, ma lui finalmente disse che voleva far quel che li piaceva et valersi del suo, et so che Orsetta ricevette disgusto per tal causa et si ha<ve>rebbe contentata che li havesse levato quello li haveva dato lui che il donatoli dal compadre, che così gli disse, né si può far \81r\ il maggior dispiacer alle donne maritate che il levarli le robbe che sono per suo ornamento; so anco che mio fratello, prè Lorenzo, li haveva donato un per di recchini di valsuta di lire sessanta in circa et perché ne haveva delli altri all'orechie, anco questi li ha havuti et non li ha più rittornati, et queste cose so dalla bocca d'Orsetta che non credo me lo dicesse se non fosse vero, oltre che ella non ha detto annello et recchini et mi ha \ anco detto che ha portato alla meretrice così l'annello come li recchini».

Super quarto articulo, eidem testi clare lecto et per eam bene, recte audito et intellecto, opportune interrogata, respondit: «Ho saputo da mia nezza che suo marito più volte haveva procurato di persuaderla a far testamento et lasciarli la sua dote, ma io la ho disuasa, dicendogli che sospetavo di qualche male».

\82r\ Interrogata quando Orsetta gli disse quanto di sopra, rispose: «Lui diede la mano del mese di novembre et il zener seguente me lo disse qua, in questa casa, con l'animo turbato, stando di mala voglia, havendola sposata poi il febraro seguente».

Interrogata con che proposito persuadesse Annibal sua moglie a fargli donatione, rispose: «Diceva lui di voler far donatione a lei prima, ma, se non haveva altro che un pocho di robbe di casa, non so \ ciò che li volesse lasciar».

Super quinto articulo, eidem testi clare lecto et per eam bene audito et intellecto, opportune interrogata, respondit: «Da Orsetta medema ho saputo che l'haveva minacciata et ricercata a farli donatione, altrimenti l'haverebbe trattata male, come pur troppo ha fatto né peggio poteva fargli che quello ha procurato di fare, come dirò a tempo

et luoco, et pur troppo biastemava et li diceva sporcherie che \83r\ non si diriano alle meretrice, non che a una putta, sua moglie, tanto ben allevata quanto ogn'altra, et quel che dico, non lo dico per mal animo che habbi verso di lui, ma perché è la verità et volesse Dio che non fosse il vero, né l'habbiamo maritata per tenirla in casa, come convenimo fare per salvarli la vita, fin che piace a Dio».

Super sexto articulo, eidem testi clare lecto et per eam bene audito et optime intellecto, opportune interrogata, \ respondit: «È vero che sono passati grandissimi disgusti tra mia sorella et, suo genero, perché ha veduto et saputo la mala vita che egli teneva, consumando ciò che haveva et, se lo riprendeva, haveva per male: li haveva prohibito che lei non andasse in casa sua et pur ha sempre più tosto usato a lui cortesie et prestatoli dei soldi; che tutte queste cose so dalla bocca di mia sorella et se si governasse et attendesse alla sua professione, non saria \84r\ simil disgusti al sicuro, et tengo per certo che non si conveniranno mai gl'animi insieme».

Super septimo articulo, eidem testi clare lecto et per eam[57] bene audito et optime intellecto, opportune interrogata, respondit: «Queste cose ho saputo da Orsetta».

Super octavo articulo, eidem testi clare lecto et per eam bene audito et intellecto, opportune interrogata, respondit: «Venne, una sera del mese di ma<r>zo passato, mia sorella a rittrovarmi et mi \ disse che suo zenero haveva volsuto attosicar sua figliola et, havendo io ricercato come havesse fatto, ella mi disse che l'haveva messo dell'arsenico o sulimà nel siropo che li haveva dato et soggiongendo di non voler lasciar la figliola nelle sue mani; prè Lorenzo, mio fratello, procurò di levarla di casa dal marito et così, la mattina seguente, accompagnata io da una donna Maddalena, essendo venuto un fante dell'avogaria, \85r\ inventariò le robbe che furono poi levate et la menai via da lui, ma, prima che partissimo, essa stessa disse su 'l viso proprio a suo marito, alla mia presenza: 'Voi, perdoneme, mi havete dato l'arzento vivo nella panata, di quaresima passata et, heri, nel siropo, dell'arsenico o solimado, che in fondi della scudella vi era una materia come sabion da hore bianco'; lui negava il tutto esser vero, ma Franceschina che era presente ancor lei, con\fermò quello gli haveva detto Orsetta a lui medesimo, ma, quando Annibal sentì Orsetta a dir dell'arzento vivo, si rittirò solo in camera et noi venissimo via, cioè Orsetta, mi et la detta Maddalena».

Dicens, in relectione: «Un giorno, dopo che Orsetta era venuta a casa mia, essendo venuto Annibal co 'l signor Procian et con l'illu-

[57] Ms: *eum*.

strissimo signor cavallier Correr per veder d'accommodar sto negotio, lui confermò esser vero che haveva fatto indorar la \86r\ vera d'oro».

Dicens, interrogata: «Orsetta poi mi raccontò come suo marito li haveva fatto indorar la sua vera di oro che era bianca perché haveva butato fuori il boccone di panada nella quale haveva posto l'arzento vivo et in quella mano che haveva in deto la vera smarita et da lui poi fatta indorar; ho saputo anco che esse due, cioè Orsetta et Franceschina, \ havevano raccolto di terra tanto argento vivo quanto è un grano di osere[58], tuttoché Annibal havesse zappato co 'l piede sopra il luoco dove era caduto quando Orsetta gettò fuori il boccone».

Super nono articulo, eidem testi clare lecto et per eam bene audito et intellecto, opportune interrogata, respondit: «Non so altro che quanto ho detto di sopra».

Super decimo articulo, eidem testi clare lecto et per eam bene audito et optime intellecto, \87r\ opportune interrogata, respondit nil aliud scire nisi quantum supra.

Et super aliis articulis, eidem testi per me, vice cancellarium, clare et intelligibili voce lectis et per ipsam bene, recte et valde auditis et optime intellectis, opportune et omni cum studio ac diligentia interrogata, respondit: «Orsetta mi disse che, quando era amalata, lui voleva che la se confessasse et che \ ciò li diceva proferendo biasteme et dicendo che li sarebbe venuto un accidente[59] et che saria morta senza confessione, poiché quella sua malatia era mortale et doveva ben saper lui se era mortale, poiché tre volte, dice Orsetta et conferma Franceschina, li ha dato cose cattive da mangiare: la prima volta li diede l'arzento vivo nella pannata che buttò \88r\ fuori et perciò non fece l'effetto che haverebbe fatto se lo havesse ingiotito; la seconda fu un brodetto di ovo et questo lo tolse se non mezo et l'altro mezo lo tolse Franceschina, massera, le quali, la notte tutta, hebbero grandissima sete, affani di stomaco, che hebbero a morir, rendendo fuori di sotto et di sopra; la terza volta fu il siroppo che non volse tuor perché, quando \ ghe lo portò al letto, vidde Orsetta che a suo ma-rito li tremava la mano mentre lo mescedava con un menestrino».

Interrogata che dica il tempo che sia successo questi accidenti, rispose: «Il primo fu, per quanto ho inteso da esse, a meza quadragesima; il secondo un mese dopo, et il terzo tre dì dopo il secondo».

[58] «Osere è lettura incerta»; («Osere» in corsivo).

[59] Ms: *un'accidente.*

Interrogata se Orsetta si \89r\ sia dolsuta con alcuno quando sia successo il primo accidente, rispose: «Signor no, perché, per quanto ella mi ha raccontato ultimamente, lui, havendosi veduto scoperto, la minacciò che non lo dicesse a suo barba, a sua madre né ad alcuno[60], come ha fatto, perché soggionse, per quanto ella m'ha detto: 'Se lo dirai et che si sapia questo, farò sì che metterò \ le mani nel sangue et succederà qualche gran ruina', ma quando ha veduto che due altre volte ha procurato di levarli la vita senza alcuna causa, lo ha fatto saper a sua madre et così si è procurato di liberarla. Da mia sorella ho saputo anco che lei ha inteso a dir come suo genero haveva attosicata la prima moglie, \90r\ che non so se sia o non sia il vero: è ben la verità che mia nezza non ha dato alcuna occasione a lui di levargli la vita, essendo lei innocente, timorata di Dio, pura et semplice et è stato peccato che sia capitata nelle sue mani né credo mai che ella si possi accommodar l'animo et di mettersi in quelli pericoli da'[61] quali il signor Iddio \ l'ha liberata. Ella era sana, come è anco al presente, mediante il valore del signor medico Forti il qual, avisato da noi degl'accidenti passati, li ha dato quei rimedii che ha stimato opportuni».

Super generalibus interrogata, respondit: «Io non voglio male a mio nepote: mi dispiace queste cose, ma, già che sono passate, bisogna haver patientia \91r\ et pregar il signor Dio che illumini il giudice a veder la verità, che per me non ho caro che segua se non la volontà del Signore al qual raccomando questa creatura innocente et da bene, come può affermar ogn'uno che la conosce et che l'ha praticata. Lui fa ogni ufficio perché rittorni seco, ma non so chi fosse quello che la consigliasse; tuttavia mi \ rimetto a quanto farà la giustitia che non sarà se non buona. Io son de anni 40; mi confesso et communico spesso et confermo quello che ho detto di sopra et che havete scritto».

Die iovis, 27 mensis iulii 1634, in domo mei, vice cancellarii.

[13.] Examinatus fuit dominus Andreas quondam domini Dominici Gislan\92r\zoni de Faentia, barbitonsor, alias, sub die 11 currentis, uti testis, modo vero uti contestis, cui delato iuramento de veritate dicenda, prout, tactis sacris litteris per me, vice cancellarium, antedictum eidem porrectis, iuravit se dicturum esse veritatem de omnibus quę sciet in p(raese)nti causa.

60 Ms: *ad'alcuno.*

61 Ms: *da.*

Et clara voce per me antedictum lecta fuit particula in qua fuit nominatus \ et per eum bene audita et intellecta, opportune interrogatus, diligenter ac omni cum diligentia, respondit: «Un giorno che può esser sarà circa due mesi, essendo nella mia botega il reverendo prè Donato Moresani della chiesa di Santa Maria Mater Domini, venne in essa botega il signor Annibal Basso, marito della signora Orsetta et si ritti\93r\rorno tutti due in disparte a ragionar insieme et, nel corso del ragionamento havendo alzata la voce alquanto, sentei che padre Donato riprese il signor Annibal de sto arzento vivo, ma esso signor Annibal li rispose che stava su la scantia, in una carta et che sua moglie, la signora Orsetta, lo adoperava per farsi bella; ragionorno anco di altro, bassamente et longamente, ma non \ sentei, né so altro che quanto ho detto di sopra».

Interrogatus de presentibus, respondit: «Vi era uno o doi in botega all'hora né mi soviene chi fossero né manco so se osservassero quanto passò tra li sudetti».

Super generalibus recte respondit.

Die vigesima octava mensis iulii 1634, ad cancellum.

[14.] Examinatus fuit ut ante dominus Dominicus Fanelli \94r\ quondam Antonii Brixiensis, mercator cordubanorum, de confinio Sancti Thomę, testis ut ante inductus, citatus, monitus et iuratus, prout, tactis etc., iuravit etc.

Et lectis eidem[62] per me, vice cancellarium, capitulis antescriptis clara et intelligibili voce et per eum bene, recte et valde auditis et optime intellectis, opportune interrogatus, respondit: «Io non so altro se non \ che, mentre erano in quei furori et strepiti il signor Annibal Basso et la signora Orsetta, sua moglie, ho sentito a dir, dico da quelli lì di contrada e dalla sua massera Franceschina, che lui l'haveva voluto attosicar con quei brodi e siropi, havendoli trovato in fondi della scudella, intesi dir, argento vivo».

Interrogato con che occasione si venisse in questi discorsi \95r\ et in che[63] loco, rispose: «Mentre li quei vicini e con altra gente si riducevamo in una speciaria, sentivo a discorrer di questo fatto».

Interrogato se lui crede che questo sia vero o no, respondit: «Di questa cosa non ghe ne so più che tanto, ma la putta è buona figliola,

62 *Eidem* è aggiunta interlineare.

63 *Che* è aggiunta interlineare.

per la cognitione che ne ho, né merita simili incontri, perché è una cosa inhumana il voler levar la vita \ alle creature: questo è quanto posso dire».

Interrogatus de tempore, respondit: «Questo può esser da due o tre mesi in circa».

Super generalibus recte respondit; agit annum triginta duo in circa.

\96r\ Die veneris, 16 mensis octobris 1634.

Coram perillustri et reverendissimo domino vicario generali eminentissimi ac reverendissimi in Christo patris et domini domini Federici, miseratione divina tituli Sancti Marci sanctę Romanę Ecclesię pręsbyteri cardinalis Cornelii, patriarchę Venetiarum Dalmatięque primatis, vicario generali meque notario pa\triarchali.

Constituta fuit domina Ursetta, filia quondam domini Iacobi Targhetę de Viceliis, uxor domini Annibalis de Bassis, Bononiensis recamatoris, nunc degens in parochia Sancti Ioannis de Rivoalto, in domo dominę Bortulę, eius matris, ętatis annorum 20, prout ex aspectu apparet, cui delato iuramento de veritate dicenda, prout, tactis etc., iuravit etc.

Interrogata dove stii \97r\ al presente, respondit: «Io sto in casa di mia signora madre, in contrà di San Giovanni de Rialto».

Interrogata quanto tempo è che sta in detta casa, respondit: «Sono un mese overo doi in circa, perché son stata un mese amalata».

Interrogata dove stasse prima che andasse in casa di essa sua signora madre, respondit: «Io stavo in casa di mia signora ameda, in contrà di Sant'Angelo, nominata \ signora Virginia Vicellii et prima stavo in casa di mio marito detto di sopra, a Santa Maria Mater Domini».

Interrogata con che occasione et per che causa si sia partita dalla casa di detto suo marito et andata alla casa della sodetta signora sua ameda et madre, respondit: «Per il tosegamento».

Et, dettoli che riferisca la qualità del tosegamento, respondit: «L'è stà prima l'arzento vivo e poi secondo è stato non so che cosa in un \98r\ broetin che fece mal anco alla massera, et poi, ultimamente, mi portò esso mio marito un siroppo, havendo mandato fuori di casa la massera, da una recamadora, nella qual bevanda[64] o siropo, nel fon-

[64] Ms: *bevando.*

do, vi era come sabion da hore et di sopra via era una cosa verde, qual portatomi da detto mio marito, mi disse: 'Via, Orsetta, tiolé sto siroppo' et io che viddi che di sopra vi[65] haveva come \ oglio, gli dissi: 'Ancora me vole' dar l'arzento vivo: io no 'l voglio!' et lui andò all'hora et lo buttò via».

Interrogata qual sia il suo pensiero intorno al detto suo marito, se di andar con lui o pur star separata da lui, respondit: «Caro signor, come voleu che m'accommodi l'animo andarghe, havendomi fatto quel che 'l m'ha fatto?».

Et, dettoli che dica pur essa il suo animo liberamente, se è di \99r\ animo et sentimento[66] di rittornar con suo marito o pur di star separata da lui, respondit: «Signor no che non voglio tornar».

Et, avertita a dir la verità, perché il detto suo marito ha rifferto privatamente alla giustitia che essa è prontissima per andarvi et che non vede l'hora d'esser in casa di detto suo marito, respondit: «Questo non è vero, che io mai gli habbia fatto parlar né altro: è ben vero che ho inteso \ a dir che lui va dicendo che io li voglio andar, ma però questo non è vero altramente».

Interrogata chi gli habbi riferto che il detto suo marito vadi dicendo che lei voglia andar con esso suo marito, respondit: «Questo me l'ha rifferto la nostra massera di casa».

Et, di novo avvertita a dir l'animo suo liberamente, perché, volendo andar con suo marito, si darà ordine che \100r\ gli vada di subito, quando forsi temesse che, differendosi, potesse esser impedita da detta signora sua madre o da suo signor barba o da altri signori suoi parenti, respondit: «Il mio animo l'ho già detto: non ho animo di andarvi; quando fusse altramente, li direi anco liberamente».

Quibus habitis, fuit dimissa etc.

[65] *Vi* è aggiunta interlineare.

[66] Ms: *sentimentimento.*

Il giudice e il principe

Diritto canonico e responsabilità di governo nella vicenda di Matthias Stelzhamer e Giulia Linarolo (Trento 1664-1666)

di *Luca Faoro*

I.

Il 13 aprile 1620, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Camillo Sinibaldo e Giulia, consorte del consigliere aulico Graziadio Graziadei, levano al fonte battesimale la piccola Giulia, unica figlia, a quanto è dato sapere, di Antonio Linarolo e della moglie Caterina[1].

Antonio è proprietario e gestore dell'osteria all'insegna del Pesce o della Rosa Bianca: situata nella contrada della porta di San Martino e attestata nella documentazione a partire dal 1439, è annoverata, nel corso del XVI secolo, tra le più rinomate della città e frequentata da ospiti di rilievo[2]. La considerazione e il prestigio di cui Antonio gode nell'ambito della comunità urbana sono testimoniati dall'acquisizione, nel 1624, della cittadinanza[3] e, pochi anni più tardi, dall'assunzione d'un ruolo direttivo nel contesto della *Hauerbruderschaft*, la confraternita alemanna degli zappatori: fondata nella seconda metà del XIII

[1] Archivio Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in Trento (d'ora in poi APPPT), *Libro dei nati*, II (1528-1628), c. 237r: «Iulia, filia domini Antonii Linaroli et Catharinae, eius uxoris, baptizata fuit; pattrini fuerunt multum illustris dominus Camillus Sinibaldus et nobilis domina Iulia, uxor eccelentis domini Graciadeii de Graciadeiis, consiliarii in castro Boni Consilii Tridenti».

[2] E. FOX, *Storia delle osterie trentine*, Trento 1975, pp. 60 e 72 ss.

[3] Biblioteca Comunale di Trento (d'ora in poi BCT), *Archivio Consolare*, ms 2606, c. XIIr. Cfr. B. MALFATTI, *Libro della cittadinanza di Trento*, in «Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino», I, 1881-1882, pp. 239-273.

secolo all'interno del folto gruppo di minatori e operai specializzati richiamati dalle terre della Germania e del Tirolo settentrionale dallo sviluppo dell'attività estrattiva e divenuta rapidamente centro di aggregazione e punto di riferimento della cospicua e articolata comunità tedesca, gradualmente si apre all'immissione di elementi della comunità italiana e definisce compiutamente le finalità religiose e caritative, solidaristiche e assistenziali che ne caratterizzano l'attività fino alla soppressione, all'inizio del XIX secolo[4]. Antonio viene accolto all'interno della confraternita nel 1623[5] e ne diviene membro del consiglio nel 1626, sedendovi fino al 1637 e, in seguito, dal 1646 al 1648[6]. Nel 1632 e nell'anno successivo, riveste la più alta dignità del sodalizio, il massariato[7]: poiché al massaro era affidata la gestione dei beni della confraternita e dell'annesso ospedale di San Pietro, era, con ogni verosimiglianza, scelto tra i membri che si fossero distinti per l'abilità amministrativa e imprenditoriale, l'accortezza e la fermezza e, poiché era tenuto a provvedere alla reintegrazione delle passività contratte nel corso della propria direzione, attingendo al patrimonio personale, tra i membri adeguatamente forniti di beni mobili e immobili. La prova di Antonio, in realtà, non ha esito particolarmente felice, non distinguendosi dalle esperienze di buona parte dei predecessori: quando, il 20 dicembre 1634, si giunge alla stesura del consuntivo, risulta un'insolvenza di 700 ragnesi destinata a gravare sulla famiglia per diversi anni[8], ma che non sembra sminuirne il prestigio e la considerazione all'interno della comunità, a giudicare dalla frequenza con cui, negli anni successivi, Antonio e Caterina vengono pregati di presentare al sacerdote i figli e le figlie dei vicini.

[4] S. Luzzi, *La confraternita alemanna degli zappatori*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», LXXIII, 1994, pp. 231-276 e 231-363; pp. 331-363; LXXIV, 1995, pp. 47-92.

[5] BCT, *Archivio della Congregazione di Carità*, ms 854, c. 12v.

[6] BCT, *Archivio della Congregazione di Carità*, ms 933, cc. 267v, 269, 270, 274, 275, 281, 283.

[7] BCT, *Archivio della Congregazione di Carità*, ms 933, c. 272.

[8] BCT, *Archivio della Congregazione di Carità*, ms 151, c. 15v e ms 869, c. 14r.

Matthias Stelzhamer giunge a Trento da Riett, piccolo centro della Baviera, probabilmente nel 1636[9], ma non si può escludere che sia attivo in città già da qualche anno: nel 1634, Gottfried Stelzhamer, legato a Matthias da un vincolo di parentela che non è possibile precisare, diviene membro della confraternita degli zappatori[10]. Matthias prende alloggio presso l'osteria all'insegna dell'Agnello, situata a breve distanza dall'osteria all'insegna del Pesce, ed esercita la sua professione in un modesto laboratorio orafo.

Il 20 luglio 1638, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, alla presenza di Giacomo Campanella, di Giorgio Tenifla e di Georg Perz, Matthias e Giulia si uniscono in matrimonio[11]. La giovane coppia si stabilisce presso l'alloggio appigionato nell'edificio di proprietà di Giuseppe Rizzi, situato, molto opportunamente, di fronte all'osteria.

Il 22 agosto 1638, Leonardo dal Monte e Camilla, consorte di Leonardo Novelli, presentano al sacerdote il primo figlio di Matthias e Giulia, cui viene imposto il nome del nonno materno[12], coniugando, forse, il rispetto d'una consolidata tradizione alla ben più concreta esigenza di raddolcire il malumore del padre che con disappunto assiste al matrimonio d'una figlia in ormai avanzato stato di gravidanza, deprecando l'istante d'imprudenza che aveva mandato in frantumi ambiziosi progetti e lungamente coltivate speranze, trascinando in famiglia un giovane orafo tedesco privo di mezzi e relazioni.

[9] BCT, *Archivio Consolare*, ms 2063, c. 1r. Cfr. F. GHETTA, *Il libro dei forestieri della città di Trento*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», LIV, 1985, pp. 439-493.

[10] BCT, *Archivio della Congregazione di Carità*, ms 854, c. 22r.

[11] APPPT, *Libro dei matrimoni*, II (1678-1724), p. 96: «Mathias Stelzhamer, aurifaber, contraxit cum honesta iuvine Iulia Linarola, filia domini Antonii, hospitis; testibus nobile et excellentissimo domino Iacobo Campanella, Georgio Tenifla, Georgio Perz».

[12] APPPT, *Libro dei nati*, III (1628-1647), p. 29: «Antonius, filius Mathiae Gottfrid et dominae Iuliae Linarolae, uxoris, babtizatus fuit a me Petro Sensspergher, parocho Alem(ann)o; cuius patrini fuerunt nobilis dominus Leonardus a Monte et nobilis domina Camilla, uxor domini Leonardi Novelli».

Il 14 settembre 1640, Christoph Locher e Agathe Ribis assistono al battesimo della prima figlia di Matthias e Giulia, che riceve il nome della nonna materna[13] e, il 22 marzo 1642, Leonardo Novelli presenta al sacerdote il secondo figlio che entra a far parte della comunità con il nome del padre[14]. Il piccolo Matthias è destinato a non raggiungere il compimento dell'anno: il 18 novembre, il parroco dei Santi Pietro e Paolo laconicamente registra la sepoltura d'«un puttino, figliolo del orefice tedesco»[15]; ma nemmeno un anno è trascorso quando, il 15 ottobre 1643, Bartolomeo Stefanello e Orsola dal Monte portano al fonte battesimale il terzo figlio cui viene imposto il nome di Goffredo[16].

Sollecitato dall'evidente considerazione che circonda la famiglia della moglie, Matthias si adopera attivamente per guadagnarsi il riguardo della comunità e innalzarsi nella stima del suocero: nel 1638, forse quale concreto riconoscimento dell'ingresso in un vasto sistema di relazioni e aderenze avvenuto attraverso il matrimonio, viene accolto all'interno della confraternita degli zappatori[17] di cui, nel 1643, diviene consigliere, dignità che conserva fino al 1654[18]. L'ambizione di Matthias pare ridestarsi: non è, purtroppo, sostenuta dall'abilità imprenditoriale e dalla spregiudicatezza che inducono la sorte ad

[13] APPPT, *Libro dei nati*, III (1628-1647), p. 96: «Catharina, filia domini Mathiae Stelzhamer, aurifabri et dominae Iuliae, uxoris, babtizata fuit a me Petro Senspergher; cuius patrini fuerunt dominus Christophorus Locher et domina Agatha Ribesin».

[14] APPPT, *Libro dei nati*, III (1628-1647), p. 392: «Mathias, filius magnifici Mathiae Stalzhamer, aurifabri et dominae Iuliae, uxoris, babtizatus fuit a me Petro Senspergher, parocho Alem(ann)o; cuius patrini fuerunt magnificus dominus Leonardus Novellius».

[15] APPPT, *Libro dei morti*, I (1598-1678), c. 64r.

[16] APPPT, *Libro dei nati*, III (1628-1647), p. 179: «Gotfridus, filius magnifici Mathiae Stelzhamer et dominae Iuliae, uxoris, babtizatus fuit a me Petro Senspergher, parocho Alem(ann)o; cuius patrini fuerunt nobilis dominus Bortholamaeus Stephanellus et domina Ursula Monta».

[17] BCT, *Archivio della Congregazione di Carità*, ms 854, c. 29v.

[18] BCT, *Archivio della Congregazione di Carità*, ms 933, cc. 278v, 281, 283, 284, 285, 286r.

arridere alle imprese più rischiose e il fallimento delle speculazioni cui affida la rapida realizzazione dei propri progetti lo costringe a farsi carico di debiti gravosi.

Il 7 agosto 1647, Caterina viene condotta all'ultima dimora terrena[19]: la morte della madre costringe Giulia ad assistere il padre nella gestione dell'impresa familiare. L'anno successivo, in seguito all'insorgenza dei primi sintomi dell'infermità mentale destinata ad affliggere Antonio, con ricorrenti manifestazioni, fino alla morte, Matthias, la moglie e i figli lasciano l'alloggio d'affitto e si trasferiscono presso l'osteria.

Il 28 gennaio 1649, la famiglia si riunisce per celebrare il battesimo della seconda figlia cui viene imposto il nome della madre[20]; Antonio trae motivo di compiacimento dall'autorevole presenza di Simon Schrech, ufficiale daziario di grande influenza, il cui titolo di nobiltà è sostenuto da una vastissima rete di relazioni nell'ambito della contrada e della città e fin all'interno del palazzo principesco e della residenza comitale di Innsbruck.

Matthias intraprende sconsideratamente nuove speculazioni, si adopera per acquisire nuove opportunità, si affanna per estendere la propria attività e, forse in questo periodo, assume un garzone. Ma il successo distoglie lo sguardo dagli sforzi dell'orafo che, incalzato dalla necessità di provvedere agli impegni assunti, contrae nuovi debiti e non esita ad appropriarsi dell'argento affidatogli da alcuni clienti e d'una pietra preziosa destinata alla realizzazione d'una pisside per la chiesa di Pressano.

La situazione si deteriora rapidamente: Antonio, la cui prosperità era andata gradualmente declinando nel corso degli ultimi anni, non è in grado di sostenere il genero, i cui ripetuti insuccessi, forse, ravvivano un'amarezza di vecchia data e inducono

[19] APPPT, *Libro dei morti*, I (1598-1678), c. 71r.

[20] APPPT, *Libro dei nati*, IV (1649-1683), c. 159r: «Iulia, filia magnifici domini Mathiae Stelzhamer et dominae Iuliae, uxoris, babtizata fuit a me Petro Sinspergher, parocho Alem(ann)o; cuius patrini fuerunt nobilis dominus Simon Schrech».

a indulgere in ammonimenti e recriminazioni intempestivi, che Matthias accoglie con fastidio e disprezzo. I creditori premono con crescente concitazione: avanzano le proprie rivendicazioni di fronte al tribunale podestarile e gli sbirri irrompono nel laboratorio, ponendo sotto sequestro mercanzie e strumenti e si spingono fin sull'uscio dell'osteria, dove l'intervento di Giuseppe Rizzi riesce a scongiurare l'infamante pignoramento di mobili e suppellettili. La prospettiva dell'incarcerazione per insolvenza diviene estremamente concreta; si sparge la voce che il provvedimento è già stato richiesto, già ottenuto. Matthias ripara presso il convento di San Francesco: vi si trattiene per un paio di settimane, nella speranza che l'inquietudine dei creditori si attenui. Invano: nel febbraio del 1656 Matthias si vede costretto a lasciare precipitosamente la città e il principato e a incamminarsi verso la Germania.

Per circa tre anni, dopo una breve permanenza presso il villaggio natale, presta servizio nell'esercito mercenario del principe elettore di Baviera; in seguito si trasferisce a Roma, dove entra a far parte delle milizie pontificie, ma non rifiuta di avvalersi, occasionalmente, della propria esperienza artigiana.

Il 25 ottobre 1657, Antonio, spentosi dopo la somministrazione dei sacramenti, viene sepolto presso la chiesa di San Marco[21]. Lascia una situazione finanziaria assai dissestata: gli esecutori testamentari rilevano che l'importo complessivo dei debiti, contratti soprattutto negli ultimi anni, è di poco inferiore al valore dei beni mobili ed immobili. Giulia considera seriamente la possibilità di cedere l'osteria, ma non riesce a trovare un acquirente che le presenti un'offerta adeguata e risolve di assumerne personalmente la conduzione: determinazione inconsueta, ma non impraticabile nel contesto di una comunità urbana prossima alle terre tirolesi e che un prudente senso di convenienza le suggerisce di contemperare con il ricorso alla collaborazione di Georg Zoller, il cantiniere giunto a Trento da Innsbruck tra il 1650 ed il 1651 e subito entrato al servizio di Antonio.

[21] APPPT, *Libro dei morti*, I (1598-1678), c. 74r.

Giulia dimostra un temperamento tenace e una vigorosa operosità: l'accortezza della direzione e la sollecitudine del servizio attraggono gran numero d'avventori di condizione elevata e sostengono la concorrenza dei rivali. In breve tempo riesce ad avere ragione delle difficoltà: puntualmente corrisponde ai creditori gli interessi e, in seguito alla vendita di un terreno incolto situato presso Gàrdolo, estingue una parte dei debiti e ha modo di provvedere il figlio Antonio della cospicua somma di 150 fiorini perché possa trasferirsi a Vienna e intraprendervi un'attività redditizia, approfittando di un'opportunità di matrimonio che sembra esserglisi presentata nella capitale asburgica. Ma Antonio, al pari del padre, non ha fortuna: fa ritorno, in seguito a un'assenza di oltre un anno e dopo aver speso senza profitto il denaro faticosamente raccolto dalla madre che, delusa e inasprita, rifiuta d'accoglierlo in casa. Muore presso l'ospedale di San Pietro e viene sepolto, probabilmente, il 2 gennaio 1660[22].

Il 27 marzo 1664, Giulia accompagna la figlia Caterina alla tomba nel cimitero adiacente alla chiesa di San Marco[23], forse mestamente auspicando d'essere infine sottratta all'accanimento della sorte. Non avrebbe atteso a lungo la risoluta smentita: nemmeno due mesi trascorrono prima che Matthias, dopo un'assenza di otto anni, nel corso dei quali mai si era preoccupato di trasmettere notizie alla famiglia, compaia all'uscio dell'osteria, pregustando, forse, l'accoglienza riservata, nella parabola, al misero ritorno del figlio. Le sue speranze, al pari degli auspici di Giulia, sono rapidamente deluse: Georg Zoller, secondo il lapidario racconto del testimone Simon Lettemphichler, «lo espulsò di casa, tirandolo fuori per un brazzo et chiudendogli la porta in facia»[24].

[22] APPPT, *Libro dei morti*, I (1598-1678), c. 78v.

[23] APPPT, *Libro dei morti*, I (1598-1678), c. 84v.

[24] Archivio Diocesano Tridentino (d'ora in poi ADT), *Cause Matrimoniali*, 62, c. 134r.

II.

La dolorosa umiliazione subita da Matthias e l'agitata risonanza attribuita all'episodio nelle abitazioni e nelle botteghe della contrada inducono Simon Schrech a intraprendere un tentativo di composizione, confidando in un successo sostenuto dalla propria autorevolezza. Invano: Giulia si dimostra irremovibile e Matthias si vede costretto a ricorrere ad una precaria sistemazione presso l'ospedale di San Pietro.

Il 23 giugno, Giulia si rivolge al vicario generale spirituale capitolare, il dottore in diritto civile e canonico Giuseppe Vittorio Alberti d'Enno[25], sostenendo di trovarsi «in pacifica possessione vel quasi separationis thori matrimonialis a multo tempore citra et adversus Matthiam Stelzhamer» e che «in eadem, non tam quoad thorum quam quoad mensam, ob notoriam saevitiam et paupertatem ac illius debitorum multiplicitatem et impotentiam illa persolvendi, fore et esse manutenendam prout se manutenere intendit»[26]; il vicario, senza

[25] Giuseppe Vittorio Alberti d'Enno nasce a Pergine, il 24 luglio 1623, da Felice Alberti, capitano del castello che domina l'ingresso alla Valsugana, e da Anna Ginevra Bellini. La formazione si compie dapprima a Trento, dove gli viene impartita la tradizionale preparazione umanistica, quindi a Roma, dove studia teologia e diritto presso il Collegio Germanico. Nel 1656 diviene canonico della cattedrale, nel 1663 arcidiacono e nel 1670 decano. Il 28 aprile 1689, viene elevato alla dignità episcopale: prende, tuttavia, formale possesso della diocesi e del principato solo nel 1691, in seguito al conseguimento della conferma pontificia da Innocenzo XII e dell'investitura imperiale da Leopoldo I che, accogliendone le inderogabili istanze, concede, infine, la restituzione al capitolo dell'amministrazione del principato in sede vacante. Muore il 31 dicembre 1695. La personalità e l'opera di Giuseppe Vittorio Alberti non godono, purtroppo, del beneficio d'un adeguato profilo biografico. Cfr. A. COSTA, *I vescovi di Trento*, Trento 1977, pp. 177-179; F. AMBROSI, *Commentari della storia trentina*, Rovereto 1887, II, pp. 26-28; B. BONELLI, *Monumenta ecclesiae Tridentinae*, Trento 1765, III, parte II, pp. 247-248 e 314; G. COSTISELLA, *Il palazzo Calepini a Trento*, parte III: *La famiglia Alberti di Enno, 1678-1812*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», XXXIX, 1960, pp. 114-139; F.F. ALBERTI D'ENNO, *I signori de Enno ora conti degli Alberti d'Enno*, parte IV: *L'Evo moderno. Documenti. Genealogia*, in «Tridentum», X, 1907, pp. 193-224.

[26] ADT, *Cause Matrimoniali*, 62, c. 3r; traduzione: «nell'incontestato godimento, per così dire, della separazione di toro nei confronti di Matthias

sollevare difficoltà, concede un'ingiunzione a carico di Matthias, affinché, «sub aliquo praetextu aut quęsito colore, nullo excepto, domum in qua inhabitat dicta domina Iulia, aliquo tempore aut hora nullatenus ingredi audeat eandemque in dicta sua pacifica possessione vel quasi nullatenus turbare aut inquietare multoque minus verbis aut factis per se aut alios, etiam extra dictam suam domum deambulantem et praetereuntem per civitatem, ipsam aliqualiter molestare»[27].

Il provvedimento non sembra avere l'efficacia desiderata, se, la sera dello stesso giorno, Giulia nuovamente ricorre al vicario, chiedendo ed ottenendo che a Matthias sia ingiunto di comparire di fronte al tribunale ecclesiastico «visurus et auditurus se condemnari in poenam mandati paulo antehac eidem intimati, eo quia, eodem non obstante, ausus fuerit eandem dominam instantem inquietare et molestare in eiusdem pacifica possessione separationis thori connubialis et etiam domus ipsius dominae instantis, vel ad allegandas causas ob quas in poenis in dicto mandato contentis condemnari non debeat»[28].

Il processo ha avuto inizio. Il 28 giugno, il procuratore di Giulia, l'abile e competente dottore in diritto civile e canonico

Stelzhamer, assente ormai da lungo tempo»; «nello stesso [godimento], non tanto per quel che riguarda il toro, quanto per quel che riguarda la mensa, a causa della nota brutalità e povertà [di Matthias], nonché della molteplicità dei debiti e dell'inabilità a risarcirli, deve e dovrà essere mantenuta, secondo che intende mantenervisi».

27 ADT, *Cause Matrimoniali*, 62, c. 3r; traduzione: «in nessun momento o circostanza, con nessun pretesto o simulato motivo e senza alcuna eccezione, a nessun patto, ardisca entrare nell'abitazione in cui risiede la signora Giulia e, in nessun modo, cagionarle preoccupazione ed inquietudine nel proprio incontestato, per così dire, godimento, e molto meno, con parole e atti, direttamente o attraverso altre persone, in qualunque maniera, osi arrecarle molestia, anche all'esterno della propria abitazione, qualora la incontri mentre percorre le vie della città».

28 ADT, *Cause Matrimoniali*, 62, c. 5r; traduzione: «per vedere ed udire essergli comminata la pena espressa nell'ingiunzione recentemente intimatagli, dal momento che, malgrado l'anzidetta ingiunzione, avrebbe avuto l'ardire di cagionare inquietudine ed arrecare molestia alla signora instante nel proprio incontestato godimento della separazione di toro e dell'abitazione della stessa signora instante, oppure ad allegare i motivi per cui non debbano essergli inflitte le pene espresse nell'ingiunzione».

Giovanni Francesco Pompeati, presenta la prima esposizione[29], articolata in 63 punti:

- Matthias non possiede beni mobili o immobili (1-2);
- Matthias ripara presso l'osteria di Antonio (4-5);
- Matthias contrae diversi debiti (6);
- Antonio rimprovera a Matthias i debiti contratti e lo invita ripetutamente a rifondere le spese sostenute per il mantenimento della famiglia; Matthias respinge rabbiosamente i rimproveri e rifiuta di risarcire Antonio, minacciando di ucciderlo (7-15);
- Matthias odia Antonio e il suo rancore, ingiustamente, si riversa su Giulia che spesso mortifica, ingiuria, percuote crudelmente, minaccia di morte e, infine, tenta di uccidere (16-35);
- Matthias è incalzato dai creditori che ne esigono la carcerazione (36-38);
- Matthias lascia Trento (39);
- Matthias abbandona la moglie e i figli alla generosità di Antonio (42-44);
- Matthias si trattiene in Germania, quindi a Roma, per diversi anni (45- 50);
- Matthias intende rivalersi nei confronti di Giulia alla cui ostilità attribuisce le proprie sventure (51-54);
- Matthias contrae varie malattie che ne logorano il fisico (55-60);
- Matthias ha diversi debiti, ma non dispone di beni mobili o immobili e non è abile al lavoro (61-63).

L'argomentazione si svolge lungo due linee concettuali che si articolano da due punti di riferimento: la violenza e l'indebitamento. Le linee non divergono, ma appaiono strettamente con-

[29] Trascrizione: Allegato 1.

giunte e intrecciate in un imprescindibile rapporto causale: l'indebitamento rappresenta la causa della violenza. Non si accenna minimamente al carattere e alle inclinazioni di Matthias, tentando di fornire alle gravose passività contratte una spiegazione plausibile; si indulge a una dettagliata descrizione delle prepotenze e degli abusi che Giulia è costantemente costretta a subire, suggerendo, senza giungere a una affermazione esplicita, come la possibilità che le sopraffazioni e gli eccessi si ripropongano e, anzi, trovino manifestazioni più serie, sia estremamente concreta, dal momento che non ne è venuta meno la causa, che i debiti non sono stati risarciti e non vi è modo di rifonderli. L'eventualità trova sostegno nell'attribuzione a Matthias della ferma, benché immotivata, decisione di rivalersi nei confronti di Giulia.

L'argomentazione appare ingegnosa, preannunciando, in certo modo, il contenuto della decisione rotale del 17 maggio 1669, ma, in concreto, non si rivela particolarmente efficace: Matthias, nel corso della deposizione[30], resa il 1° luglio, riesce facilmente a spezzare la fragile catena delle cause e degli effetti:

- ammette di non possedere beni mobili o immobili;
- afferma d'essere stato invitato e pregato da Antonio a trasferirsi presso l'osteria dove, in precedenza, per il corso di circa un anno, Giulia si era recata ogni giorno, con il suo consenso, per assistere il padre;
- afferma d'essere in grado di rifondere i creditori, attingendo alle proprie risorse;
- nega d'essere mai stato biasimato da Antonio per i debiti contratti ed afferma d'aver ampiamente risarcito le spese sostenute per il mantenimento della famiglia; nega d'aver mai minacciato il suocero;
- nega d'aver odiato Antonio e d'aver portato rancore a Giulia; afferma d'averla mortificata ed occasionalmente percossa, avvalendosi con estrema moderazione del diritto concesso dalla legge: mai aveva minacciato o tentato di ucciderla;

[30] Trascrizione: Allegato 1.

- ammette d'essere stato tormentato dai creditori;
- ammette d'aver lasciato Trento, ma con il consenso di Giulia;
- ammette d'aver abbandonato la moglie e i figli, ma afferma che le spese sostenute per il mantenimento della famiglia erano ampiamente compensate dalla collaborazione prestata dai congiunti nella gestione dell'osteria;
- ammette d'essersi trattenuto in Germania, quindi a Roma, per diversi anni;
- nega di portare risentimento nei confronti di Giulia;
- afferma di non aver contratto che un breve e leggero malanno e di trovarsi in buone condizioni di salute;
- ammette d'avere diversi debiti, ma afferma di disporre, presso il suo villaggio d'origine, di beni mobili ed immobili in misura adeguata e d'essere abile al lavoro.

Il 9 agosto, Giovanni Francesco Pompeati presenta la prima esposizione per l'escussione[31], articolata in nove punti:

- Matthias non è in grado di provvedere al mantenimento della famiglia e, «per atto di pietà e cortesia»[32], viene accolto da Antonio;
- Matthias non mostra alcun sentimento di gratitudine, ma, con inaudita protervia, pretende d'imporsi ad Antonio;
- Matthias trascura la propria attività, eccede nelle bevande e nel cibo, gioca forti somme, prende a vagabondare in compagnia d'un gruppo di sfaticati;
- Giulia ed Antonio tentano di persuaderlo a mutare condotta, pacatamente lo ammoniscono «ad attendere con assiduità alla sua professione et al governo et educatione de' figlioli et all'economia della casa»[33], ma Matthias sdegna ogni esortazione con irritazione e disprezzo;

[31] Trascrizione: Allegato 2.

[32] ADT, *Cause Matrimoniali*, 62, c. 42r.

[33] ADT, *Cause Matrimoniali*, 62, cc. 42v-43r.

- Matthias non esita ad appropriarsi dell'argento affidatogli dai clienti e della pietra preziosa destinata alla realizzazione d'una pisside per la chiesa di Pressano;
- Matthias è incalzato dai creditori ed Antonio, «per non haver più tante molestie»[34], lo prega di lasciare l'osteria: Matthias s'infuria, lo minaccia e tenta d'assassinarlo;
- Matthias minaccia e percuote Giulia;
- Matthias lascia Trento;
- Giulia riesce ad avere faticosamente ragione del grave dissesto finanziario causato dall'infermità di Antonio e dalla sconsideratezza di Matthias e fornisce una forte somma al figlio maggiore che, «imbibito delle male qualità del padre»[35], sperpera il denaro.

La strategia ha subìto un palese mutamento: il primo punto di riferimento dell'argomentazione svolta nell'esposizione – la violenza – viene decisamente sospinto verso lo sfondo, mentre il proscenio viene occupato in modo quasi esclusivo dal secondo – l'indebitamento. Si indugia sulle cause che ne sono all'origine e l'hanno reso tanto gravoso: Matthias è inetto, incostante, ozioso, un intemperante asservito al vino, al cibo e al gioco, qualità che ben si coniugano all'ingratitudine, all'arroganza, alla disonestà, all'indifferenza alle giuste ammonizioni, alla pervicacia nell'errore. Le funeste conseguenze che il ripristino della coabitazione inevitabilmente apporterebbe si delineano con immediatezza: la rapida vanificazione del risanamento finanziario faticosamente intrapreso e l'ineluttabile annientamento della prosperità conquistata. L'obbiettivo non è posto, come in precedenza, nella concretezza della possibilità che le sopraffazioni e gli abusi si ripropongano in forme più gravi e che le minacce di morte giungano finalmente ad un tragico epilogo, ma nella consistenza dell'eventualità che una florida attività imprenditoriale venga spinta verso una disastrosa rovi-

[34] ADT, *Cause Matrimoniali*, 62, c. 43v.

[35] ADT, *Cause Matrimoniali*, 62, c. 44v.

na. Magistrale appare l'affermazione posta a conclusione dell'argomentazione: la possibilità che Matthias realmente smentisca gli aspetti più inquietanti della propria personalità non ha, purtroppo, alcun fondamento, perché come può un uomo debole ed instabile aver ragione d'una perversione tanto saldamente radicata da trasmettersi al figlio primogenito?

La nuova impostazione impressa all'argomentazione induce a ritenere che il procuratore si rivolga al vicario non solo in quanto giudice ecclesiastico, ma in quanto espressione, sul piano della disciplina spirituale, d'un potere immediatamente interessato alla tutela dell'ordine pubblico e alla conservazione della prosperità collettiva, anteponendo agli aspetti soprattutto rilevanti dal punto di vista d'una valutazione strettamente giuridica delle posizioni delle parti – quali la violenza e l'abbandono –, quelli rilevanti soprattutto dal punto di vista d'una considerazione estensiva, che le incastoni nella complessa filigrana dei rapporti e delle convenienze economiche e sociali: il carattere instabile, l'inabilità di Matthias a creare ricchezza lo rendono inadatto a ricoprire una posizione di responsabilità che richiede dinamismo, decisione, intraprendenza, inadatto a riassumere il ruolo non tanto o non solo di marito e padre, ma di imprenditore.

Il procuratore di Matthias, il non meno versatile e scaltrito Leopoldo Guarinoni, sembra consapevole del vigore del tracciato argomentativo delineato dall'avversario e, quantomeno, della possibilità che il giudice ecclesiastico riveli l'inclinazione a concedere credito a un apparato probatorio che si sottrae, per diversi rispetti, all'ortodossia: se tenta di dimostrare l'inconsistenza delle affermazioni d'incostanza e d'instabilità, avvalorando un'immagine di mansuetudine e rassegnazione – ma non solo, si noti, nell'ambito dei rapporti coniugali, bensì nella dimensione più genericamente collettiva –, non ritiene tuttavia vantaggioso introdurre e sviluppare un motivo, quale il rischio dell'adulterio cui l'assenza del marito espone la fragilità della natura muliebre, che normalmente riveste considerevole peso, ma pone al centro della propria argomentazione la preoccupazione per la prosperità dell'osteria. L'ampia serie d'indicazioni

per l'escussione[36] presentate dal procuratore di Matthias non lascia dubbi a proposito dell'orientamento assunto:

- Matthias è in grado di provvedere adeguatamente al mantenimento della famiglia;
- Matthias è costretto dall'infermità di Antonio a farsi carico della gestione dell'osteria;
- Matthias è costretto dall'impegno nella gestione dell'osteria a trascurare la propria attività; accondiscende a modeste intemperanze sospinto dall'ineludibile esigenza d'assecondare gli avventori; non attinge alle rendite dell'osteria per garantirsi i leciti momenti di distensione che raramente si concede;
- Giulia non porta al marito il consueto affetto; Giulia ed Antonio, in diverse occasioni, ordinano alla servitù di bastonare crudelmente Matthias e frequentemente lo rimproverano con asprezza, ma senza motivo;
- Matthias non compromette la prosperità dell'osteria per sottrarsi all'insistenza dei creditori e risarcisce i responsabili della chiesa di Pressano;
- Matthias non attinge alle rendite dell'osteria per rifondere i propri debiti; Giulia disprezza Matthias e sollecita i creditori ad attivarsi per ottenerne la carcerazione al fine d'indurlo a lasciare la città; Matthias ha un'indole docile e remissiva, un carattere paziente e generoso: è «persona pacifica e flegmatica», non «homo homicidiario e sanguinoso»[37] e la moderata durezza rivelata, in talune, rade circostanze, nei confronti di Antonio, si rendeva necessaria per moderarne gli eccessi d'infermo;
- Matthias non minaccia né percuote Giulia; Giulia ordina alla servitù di bastonare Matthias;
- Matthias contrae diversi debiti che, tuttavia, non ammontano, nel complesso, ad una somma rilevante;

[36] Trascrizione: Allegato 2.

[37] ADT, *Cause Matrimoniali*, 62, c. 47v.

- Matthias non attinge alle rendite dell'osteria per rifondere i propri debiti;
- Georg Zoller, giunto a Trento in condizioni d'estrema indigenza, assume il controllo della gestione dell'osteria: ignora le disposizioni e gli ordini di Giulia che indegnamente umilia ed insulta, giungendo a disporre liberamente delle rendite dell'osteria per soddisfare gli eccessi cui frequentemente si abbandona.

L'insistenza posta nella sconfessione dell'illecita appropriazione delle rendite dell'osteria e l'accuratezza riservata alla raffigurazione di un carattere docile e remissivo si declinano nell'efficace ripresa del percorso argomentativo intrapreso da Giulia: l'eventualità che la prosperità dell'osteria sia compromessa è purtroppo reale, ma si incarna nella prepotenza e nell'incontinenza di Georg, perché «chi permette libertà così disdicevole alla servitù è imposibile che faci bene li fati suoi, ma bensì vicino al ultimo esterminio e pricipicio»[38], mentre nell'irragionevolmente ostacolato intervento di Matthias riposa l'estrema speranza di salvezza per il patrimonio e l'onore di Giulia.

La replica di Matthias impensierisce non poco il procuratore di Giulia, tanto da indurlo a presentare, il 29 novembre, la seconda esposizione per l'escussione[39], articolata in tre punti:

- Giulia gode di un'ottima reputazione;
- Matthias tenta di uccidere Giulia;
- Georg è «giovine da bene, timorato di Dio e molto zelante ne' buoni diportamenti e massime in esercitare il suo officio»[40] e, grazie alla versatile competenza e alla condotta irreprensibile del cantiniere, l'osteria attinge a un inedito splendore: «esso Giorgio ha apportato e continuamente porta utile notabile a detta hosteria a segno che la signora Giulia, usando ancor lei la sua diligenza con la direttione e

[38] ADT, *Cause Matrimoniali*, 62, c. 48v.

[39] Trascrizione: Allegato 2.

[40] ADT, *Cause Matrimoniali*, 62, cc. 91v-92r.

buoni costumi del detto Giorgio, ha avanzato e va avanzando li interessi de' suoi figlioli e va estinguendo li debiti che, per altro, al tempo della morte del soddetto signor Antonio, sopravanzavano quasi il valsente di detta hosteria»[41].

La precauzionale difesa della reputazione di Giulia e l'enfatica rievocazione del maldestro tentativo di omicidio assumono la consistenza di corollari dell'affermazione fondamentale: la floridezza dell'osteria risiede nella valente collaborazione di Georg.

Il 21 aprile 1665, Leopoldo Guarinoni presenta la propria esposizione per l'escussione[42], articolata in 12 punti, che organicamente sviluppa e opportunamente integra le osservazioni proposte nelle precedenti indicazioni, avvalendosi delle – in realtà non numerose, benché significative – circostanze favorevoli emerse nel corso dell'interrogatorio dei testimoni:

- Matthias e Giulia vivono pacificamente prima di trasferirsi presso l'osteria (1);
- Georg giunge a Trento «povero e miserabile»[43] (2);
- Georg, operando con intollerabile arroganza, assume il controllo della gestione dell'osteria: Giulia non ardisce imporgli di rendere ragione del disinvolto operato né rimproverarlo per la riprovevole condotta e il costante sperperìo delle risorse dell'osteria, cui attinge ampiamente anche per provvedere alla madre lontana (3-5);
- Matthias subisce le angherie della servitù e viene ferocemente bastonato da Georg (6);
- Matthias invita Giulia ad allontanare Georg, ma senza successo (7);
- Matthias subisce con pazienza infinite offese ed ingiurie; è uomo umile e remissivo, incapace di risentimento (8);

[41] ADT, *Cause Matrimoniali*, 62, c. 92r.

[42] Trascrizione: Allegato 3.

[43] ADT, *Cause Matrimoniali*, 62, c. 101r.

- Matthias non rappresenta un pericolo per Giulia: se pure, in un momento di giustificata irritazione, pronuncia delle minacce, non è in grado di portarle a compimento (9);
- Georg è la causa delle discordie ed il suo allontanamento consentirebbe a Matthias e Giulia di vivere pacificamente e felicemente (10);
- Matthias, se pure, in precedenza, indulgeva a misurate intemperanze, è ora profondamente risanato (12).

Matthias, dunque, non costituisce né può in alcun modo costituire una minaccia per Giulia e, soprattutto, per l'osteria; Georg, al contrario, è, di fatto, motivo di «grandissimo dano»[44].

Le indicazioni per l'escussione[45] presentate da Pompeati inevitabilmente pongono estrema cura nell'attestazione dell'irreprensibilità di Georg e dell'imprescindibilità delle sue prestazioni:

- Matthias non è in grado di mantenere la famiglia cui provvede Antonio fin dal periodo precedente il trasferimento presso l'osteria;
- Matthias rivela un'incredibile arroganza, atteggiandosi a padrone dell'osteria, infliggendo ad Antonio continue umiliazioni e tiranneggiando la servitù; Antonio, in punto di morte, ordina a Giulia di avvalersi dell'esperienza di Georg;
- l'osteria è frequentata in gran numero da persone d'elevata condizione e gode d'un rigoglioso vigore; Georg si attiene scrupolosamente alle disposizioni di Giulia e rende minutamente ragione del proprio operato: Giulia gli affida ampia parte della gestione, poiché il riguardo per le oneste consuetudini le proibisce di svolgere molte delle mansioni quotidianamente necessarie;
- Georg gioca, talora, piccole somme per ingannare il tempo o intrattenere gli avventori: dispone del resto dello stipendio e riceve spesso mance generose;

[44] ADT, *Cause Matrimoniali*, 62, c. 101v.

[45] Trascrizione: Allegato 3.

- Georg è necessario alla prosperità dell'osteria;
- Matthias è uomo irrequieto ed irascibile, instabile e violento: l'esasperazione induce la servitù e, in particolare, Georg a reagire alle continue e ingiustificate insolenze;
- Matthias, recando alle persone più diverse immotivati oltraggi, rivela di non conoscere il rispetto; appropriandosi dell'argento dei clienti ed impadronendosi della pietra preziosa affidatagli, mostra d'ignorare la rettitudine; contrae diversi debiti per cui si vede costretto a lasciare precipitosamente la città: ora veste i panni dell'umiltà e della mitezza per infido opportunismo;
- non è possibile affermare che l'indole di Matthias sia cambiata.

La corposa sezione finale delle indicazioni, parallelamente alla segnalazione di robuste perplessità e precise riserve riguardo all'attendibilità dei testimoni, propone una lucida esposizione delle circostanze che inducono Giulia a nutrire forte timore per l'integrità del proprio patrimonio: i membri del consiglio della confraternita degli zappatori, generosamente, hanno accolto Matthias, nei cui confronti vantano vistosi quanto attempati crediti, presso l'ospedale di San Pietro, provvedono a soddisfarne le esigenze e ne sostengono le rivendicazioni, facendosi carico del pagamento delle spese processuali; limpide espressioni di «carità pelosa», se è vero che Matthias ha fornito ampie assicurazioni in merito al proponimento di procedere, conclusa con esito favorevole la vertenza, a soddisfare vecchi e nuovi creditori e se è vero che i consiglieri, tra i quali non mancano i proprietari e i gestori delle prime osterie della contrada, ragionevolmente si attendono dal conseguente, inevitabile dissesto dell'insegna del Pesce un consistente avanzamento dei propri interessi, guastati dall'intraprendenza e dall'abilità poste in campo da Giulia.

L'11 agosto, il procuratore di Giulia presenta una fitta serie di documenti «ad magis magisque docendum et comprobandum suam bonam qualitatem, rectitudinem foelicesque eventus qui ex thori et mensae separatione a Mathia Steltzhomer iam per

plurimos annos durante succedunt et de die in die proveniunt, e converso vero malam dicti Mathiae qualitatem malosque et depravatos mores nec non notoriam illius saevitiam inde continuate provenientem et immutabiliter permanentem et consequenter mala pessimosque exitus qui ex praetensa thori et mensae coniunctionis reassumptione in evidens tum ipsius dominae Iuliae tum filii et filiae, quos ipsa ex suis laboribus alere cogitur, animae et corporis detrimentum totiusque rei familiaris destructionem et annihilationem certo certius orirentur et succederent»[46]. L'accento cade sia sul pericolo della reiterazione delle violenze, sia sul rischio della dissipazione del patrimonio: in realtà la parte più consistente dei documenti intende fornire un solido supporto alle affermazioni relative alla prosperità dell'osteria e un preciso ragguaglio riguardo alle misure adottate per porre rimedio all'insipienza imprenditoriale di Matthias e contrastarne l'inesausta rapacità, additando l'esigenza di garantire la tutela di un'attività che apporta utile considerevole alla comunità.

Il 22 agosto 1665, Pompeati presenta la seconda esposizione[47], articolata in otto punti:

- Matthias, nel corso della sua lunga assenza, mai si preoccupa di trasmettere notizie alla famiglia (1-2);
- Matthias giunge a Trento in condizioni di gravissima povertà (3-4);

[46] ADT, *Cause Matrimoniali*, 62, c. 149; traduzione: «al fine di mostrare e dimostrare in maniera incontrovertibile la propria buona disposizione e rettitudine, nonché il pingue frutto che dalla separazione del toro e della mensa nei confronti di Matthias Stelzhamer, in atto ormai da diversi anni, nasce e giorno per giorno s'accresce; all'inverso, altresì, la cattiva disposizione e i turpi e depravati costumi di Matthias, nonché la nota brutalità che ne deriva e vi alligna stabilmente e, quindi, l'infausto, fatale esito che ineluttabilmente trarrebbe origine e procederebbe dal preteso ripristino dell'unione del toro e della mensa, apportando evidente pregiudizio all'anima e all'integrità fisica sia della signora Giulia, sia dei figli e delle figlie che ella, con le proprie fatiche, s'adopera ad allevare, e determinando, finalmente, la distruzione e l'annientamento dell'intero patrimonio familiare».

[47] Trascrizione: Allegato 4.

- Matthias, nelle occasioni in cui s'imbatte in Giulia e in Goffredo, rifiuta ostentatamente di porgere loro il saluto (5-8).

La prima, rapida lettura della scarna serie di affermazioni induce a ritenersi in presenza d'un, sia pure tardivo, svolgimento del consueto motivo dell'abbandono: in realtà, la circostanza che non si alluda alla prolungata indifferenza di Matthias verso il concretissimo obbligo di provvedere al mantenimento della famiglia suggerisce una diversa ma concomitante interpretazione: Giulia pone in evidenza le reali motivazioni di Matthias, affermando come non abbia fatto ritorno per responsabilmente riassumere, sollecitato dalla preoccupazione e dall'affetto per la moglie e i figli, il proprio ruolo di marito e di padre, ma sia riapparso, ridotto a uno stato d'estenuata miseria, spinto dall'indegno desiderio d'impadronirsi del suo patrimonio..

Il 5 settembre, Pompeati presenta la terza esposizione[48], articolata in 13 punti:

- Matthias è debitore di Adam Hauer (1-3);
- Adam chiede il risarcimento (4);
- Matthias si obbliga ad adempiere al proprio impegno in seguito alla favorevole conclusione della vertenza (5-7);
- Adam attende, quindi, in considerazione del protrarsi del processo, esige il risarcimento (8-13).

L'obbiettivo è evidente. Il 9 dicembre, Pompeati presenta la quarta esposizione[49], articolata in 19 punti:

- Matthias odia Georg (1-3);
- Matthias tenta di allontanare Georg (4-5);
- Matthias è convinto che Georg e Giulia si abbandonino ad una relazione illecita da cui traggono origine le sue sventure (6-14);
- Matthias odia Giulia (15-19).

[48] Trascrizione: Allegato 5.

[49] Trascrizione: Allegato 6.

L'accanimento di Matthias nei confronti di Georg non insorge, quindi, dalla legittima preoccupazione per la sorte dell'osteria, ma da un'inconsistente convinzione, da un'avversione irragionevole e infondata.

Il 23 gennaio 1666, il vicario dispone la pubblicazione della sentenza: le istanze presentate da Giulia, sorprendentemente, vengono accolte e l'inquietante prospettiva dell'imminente rovina allontanata; allontanata, non definitivamente scongiurata, poiché il vicario, forse prudentemente riguardando le motivazioni della propria risoluzione e non riconoscendovi un'inoppugnabile robustezza, riserva a sé e ai successori il diritto di riconsiderare la decisione e ripristinare la coabitazione, qualora vi sia motivo di ritenere che siano venute meno le ragioni che rendono inevitabile la concessione della separazione.

III.

L'eventualità d'una revisione della sentenza viene risparmiata a Giulia: la morte di Matthias, avvenuta, probabilmente, entro la prima metà del 1668, dissecca una sorgente di trepidazione e schiude la prospettiva di felici progressi.

Il 31 ottobre 1668, presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, alla presenza di Johannes Schaider e Pietro Manfroni, Georg e Giulia si uniscono, infine, in matrimonio[50]: nel corso degli anni successivi, la matura coppia gode dell'ampia, per quanto effimera, considerazione della comunità, a giudicare dalla frequenza con cui i nomi dei diversi membri della famiglia ricorrono tra le annotazioni del *Libro dei nati* e dall'assegnazione a Georg, nel 1671, dell'incarico per la riscossione della colta[51].

[50] APPPT, *Libro dei matrimoni*, I (1630-1715), p. 170: «Georgius Zaller, Oenipontanus, contraxit matrimonium per verba de praesenti cum honesta domina Iulia, vidua relicta a quondam magnifico Matthia Sthelzhomer, nata Linarola, quos ego, in parochiali divi Petri, sub una proclamatione de licentia reverendissimi vicarii, legitime coniunxi; testes fuerunt Ioannes Schaider et Petrus Manfronus».

[51] BCT, *Archivio Consolare*, ms 3971, cc. 193v-194r.

Ma non irrilevanti, benché postumi, motivi di compiacimento toccano in sorte anche allo sfortunato Matthias: il 1° ottobre 1675, Giulia, la figlia minore, sposa il facoltoso Romedio Zanoniani[52], mentre Goffredo, entro il novembre del 1672, consegue il dottorato in diritto civile e canonico[53] e, in seguito, entro il novembre dell'anno successivo, ottiene un titolo, sia pure minore, di nobiltà[54].

Lentamente cala il sipario: il 20 marzo 1682, Giulia, spentasi dopo aver confessato i propri peccati e ottenuto l'assoluzione, viene sepolta presso la chiesa di San Marco[55]; Georg, «olim hospes ad Piscem», muore presso l'ospedale di San Pietro e viene sepolto, il 21 agosto 1687, «honorifice ex sumptibus erarii hospitalis»[56].

[52] APPPT, *Libro dei matrimoni*, I (1630-1715), p. 395.

[53] APPPT, *Libro dei nati*, IV (1649-1683), c. 377v.

[54] APPPT, *Libro dei nati*, IV (1649-1683), c. 341v.

[55] APPPT, *Libro dei morti*, II (1678-1724), p. 67.

[56] APPPT, *Libro dei morti*, II (1678-1724), p. 96.

Giulia Linarolo contro Matthias Stelzhamer*

ADT, *Cause Matrimoniali*, 62

/1/ Die sabb(athi), 28 iunii 1664, Tridenti, in castro Boni Consilii et in auditorio officii spiritualis, hora audientiae etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus tanquam procurator d(ominae) Iuliae natae Linarollae ut in rogitis Mersiis et, accusata contumacia Matthiae Stelzomeri, citati in p(raese)ntem diem et horam ut ex mandato quod cum sua relatione producitur et non comparentis nec allegantis causas ob quas in poenis in p(rae)cedenti mandato diei 23 labentis, ibidem pariter producto et ipsi cum copia intimato, comminatis mulctandus non veniat, ideo instat et petit, p(rae)via amborum mandatorum confirmatione, eundem Matthiam ob commissum spretum in eisdem condemnari et condemnatum declarari una cum damnis et expensis litis et extra, prout ita etc., omni etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Leopoldus Guerinonus, procurator domini Matthaei Stelzhomer et, visa instantia superius facta per Iuliam, eiusdem / uxorem, repplicavit nullatenus per suum principalem fuisse contraventum mandatis suo principali transmissis, instando etiam reverenter pro illorum retractatione quandoquidem hoc in casu necessaria non concurrant ad effectum relaxandi similia provisionalia; verum quia ex illorum tenore dignoscitur eandem suam uxorem praetendere velle divertere ratione allegatae sevitiae, debitorum ac ex aliis frivolis expositionibus factis nec in iure nec in facto millitantibus et subsistentibus, ideo quia sola assertarum causarum allegatio non sufficit, sed legitimis probationibus veniant iustificandae, idcirco ad sensum iuris instat antedictae eius uxori terminum brevem statui et praefigi ad comprobandum et iustificandum /2/ quidquid, aliter, praevia retractatione praedictorum praeceptorum, committi eidem Iuliae Linarollae, uxori, quamcunque maritalem obedientiam adversus eius maritum de iure debitam, prout ita etc., omni etc., de expensis etc., ac ius et iustitiam summarie et summariissime administrari.

* Le carte relative all'escussione dei testimoni contengono molte annotazioni in margine attribuibili a Leopoldo Guarinoni, ad eccezione della seconda annotazione alla c. 125v, che è di Bartolomeo Sartori. Le annotazioni sono trascritte a pie' di pagina e contraddistinte da lettere dell'alfabeto le quali, inserite nel testo, ne indicano la collocazione originaria.

Pars Linarolla opposuit de mandato contra nobilem et excellentissimum dominum ex adverso comparentem, instando in contumaciam partis citatae fieri ut supra.

Excellentissimus dominus Guerinonus repplicavit se esse procuratorem prout apparet ex procuratorio ibidem p(raese)ntato, reservando sibi ius copiam authenticam in actis dimittendi et originale rehabendi cum illo indigeat in aliis causiis etc., opposuit quoque de mandato, instando in contumaciam suum principalem absolvi et liberari, et ita etc.

/ Pars Linarolla instat committi restitutionem processus ex adverso detenti, in quo apparet de suo procuratorio, instando propterea allegatum procuratorium ad acta redigi etiam ex adverso ad hoc ut formiter iud(iciu)m legitimetur, firmo tamen interim manente praecepto; quo facto, instat sisti principalem Matthiam responsurum positionibus quas ibidem actualiter produxit et iuravit in forma, negatis semper in contrarium deductis illisque non consentiendo.

Pars Stelzhomera recognovit excellentissimum dominum Ioannem Franciscum Pompeatum[1] in hac causa procuratorem, cui etiam notum est excellentissimum dominum Guerinonium pro parte Stelzhomera >ut< talem esse qualem se facit ut fusius apparet ex actis praetoriis /7/ in hac causa observatis, salvo iure eadem p(raese)ntandi coram hoc officio spirituali; caeterum non dissensit admonitionem fieri pro habenda responsione super positionibus ex adverso productis, negatis interim quibuscunque contrariis etc., ex parte adversa petitis et allegatis etc.

Pars Linarolla instat omnino primitus procuratorium ad acta redigi.

Pars Stelzhomera p(raese)ntavit cum effectu acta praetoria cum reservatione, dimissa copia in actis, originale rehabendi et interim non retardari admonitionem.

Pars altera, registratis procuratoriis ad acta, non dissensit successive fieri admonitionem, firmo tamen interim manente praecepto etc.

Pars Stelzhomera obtulit illico respondere in manibus suae reverendissimae dominationis etc.

/ Reverendissimus dominus admisit p(raedic)ta si etc., et mandavit procuratoria ad acta redigi et successive responderi positionibus productis, firmo interim manente praecepto[2], cum admonitione pro prima ad ulteriora.

[1] *Pompeatum* è corretto da *Pompeatus*.

[2] Ms: *praęcepto*.

/3/ Prod(uctum) a parte Linarolla, die sabb(athi), 28 iunii 1664.

Parte et mandato perillustris et reverendissimi domini Iosephi Victorii de Albertis, iuris utriusque doctoris, archidiaconi et canonici cathedralis ac vicarii in spiritualibus generalis capitularis Tridenti etc.

Ad instantiam multum magnificae dominae Iuliae natae Linarollae, exponentis et praetendentis se esse in pacifica possessione vel quasi separationis thori matrimonialis a multo tempore >contra< citra et adversus Matthiam Stelzhomer et se in eadem, non tam quoad thorum quam quoad mensam, ob notoriam saevitiam et paupertatem ac illius debitorum multiplicitatem et impotentiam illa persolvendi, fore et esse manutenendam prout se manutenere intendit omni meliori modo etc., ac proinde, ex praemissis et aliis causis etc., iuribus et fundamentis ac respectibus animum dictae d(ominae) instantis moventibus, praecipiatur dicto Matthiae Stelzhomer quatenus sub aliquo praetextu aut quęsito colore, nullo excepto, domum in qua inhabitat dicta domina Iulia instans, nempe in contrata Allemana Tridenti et hospitio ad signum Piscis, aliquo tempore aut hora nullatenus ingredi audeat eandemque in dicta sua pacifica possessione vel quasi nullatenus turbare aut inquietare multoque minus verbis aut factis per se aut alios, etiam extra dictam suam domum deambulantem et praetereuntem per civitatem, ipsam aliqualiter molestare sub poena marcarum centum usibus piis et excommunicationis ac carceris in subsidium et hoc usque ad aliam suae perillustris et reverendissimae dominationis et ius in alio iud(ici)o cognoscendum, et ita etc., et si se etc., vel etc., aliter etc., et ne de praemissis etc., copia eidem relaxetur etc.

Commissum Tridenti, die 23.ª iunii 1664.
Iosephus Victorius de Albertis, vicarius capitularis etc.
(S.I.) Antonius Begnudellius, cancellarius etc.

/4// Die 23.ª iunii 1664.

Intimatum p(raedic)to Matthiae Stelzhomer personaliter reperto et dimissa copia in eius manibus per Antonium a Dosso, cavall(iere)m curiae praetoriae, ita mihi referentem etc., cui etc.

Petrus Antonius Brentonicus, notarius et officii spiritualis coadiutor, ex relatione etc.

/5/ Prod(uctum) a parte Linarolla, die sabb(athi), 28 iunii 1664.

Parte et mandato perillustris et reverendissimi domini Iosephi Victorii de Albertis, iuris utriusque doctoris, canonici, archidiaconi et, sede

episcopali vacante, vicarii in spiritualibus generalis capitularis Tridenti etc.

Ad instantiam multum magnificae dominae Iuliae Linarolae citetur Matthias Stelzhomer pro die sabb(athi) proxime ventura quae erit 28 currentis, in castro Boni Consilii, hora solita audientiae, coram sua perillustri et reverendissima dominatione, visurus et auditurus se condemnari in poenam mandati paulo antehac eidem intimati, cuius copia eidem relaxata fuit, eo quia, eodem non obstante, ausus fuerit eandem dominam instantem inquietare et molestare in eiusdem pacifica possessione separationis thori connubialis et etiam domus ipsius dominae instantis, vel ad allegandas causas ob quas in poenis in dicto mandato contentis condemnari non debeat, aliter etc.; insuper denuo tenore p(raese)ntium eidem Matthiae Stelzhomer committatur et praecipiatur quod quatenus temere, adhuc non obstante primo mandato et comminatis poenis, ausus fuisset domum dictae instantis ad signum Piscis ingredi et in eadem forte reperiretur, illico et nulla interposita mora ac non obstantibus quibuscumque in contrarium ab eadem egredi<atur> et dictam instantem in eadem sua possessione nullatenus molestare audeat et hoc sub poena marcharum 200 usibus piis ac excommunicationis et carceris in subsidium, et ita etc., et si se etc., vel etc., et ne de praemissis etc., copia etc.

Datum Tridenti, die 23 iunii in vesperis 1664.
Iosephus Victorius de Albertis, vicarius capitularis etc.
(S.I.) Petrus Antonius Brentonicus, notarius et officii spiritualis coadiutor etc.

/6// Die antescripta.

Intimatum personaliter cum dimissione copiae per Christophorum de Christoforis, sucium[3], mihi referentem etc., cui etc., eumque requisitum reperisse in contrata Macelli etc.[4]

Antonius Begnudellius, ex relatione etc.

/14/ Die sabb(athi), 12 iulii 1664, Tridenti, in auditorio officii spiritualis, hora audientiae etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Leopoldus Guarinonius pro Matthia Sterzhomero, eius principali et, attentis respon-

[3] *Sucium*: guardia, sbirro.

[4] *In contrata Macelli etc.* è aggiunta marginale.

sionibus datis ad positiones productas ex parte suae uxoris, instat tandem revocari p(rae)cepta eidem intimata et successive antedictae eius uxori committi maritalem obedientiam ad sensum iuris et in eum finem solita suffragia et iuris media concedi et relaxari quatenus etc., de damnis et interesse protestando in forma etc.

P(raese)ns excellentissimus dominus Pompeatus ta(m)quam procurator partis Linarolae et quatenus a parte adversa sit responsum suis positionibus, petiit facultatem videndi, non consentiendo interim petitę p(rae)ceptorum revocationi, petendo interim procuratoria ad acta redigi et admoneri ad primam ad ulteriora.

Pars mariti instat peremptorium terminum statui uxori ad probandum et iustificandum quidquid, aliter / sibi fieri et concedi prout alias a se institum et petitum est.

Pars altera, non consentiendo contrariis, inhaesit ut supra, firmis tamen remanentibus p(rae)cedentibus p(rae)ceptis.

Pars mariti quoque inhaesit a se dictis, instando p(raese)ntem causam summarie expediri et celeri curriculo terminari iuxta iuris p(rae)scripta in similibus emergentibus, dep(re)cando suam perillustrem et reverendissimam dominationem ut huiuscemodi causam in aedibus propriis audire non dedignet, prout ita reverenter petit et postulat ab eiusdem officio etc.

Pars Linarolla nullatenus consentit petitis noviter per partem adversam quandoquidem suus advocatus intendat frui benefficio feriarum nec in hisce diebus, ultra alias occupationes, etiam in presentis causae solicitudine et[5] expeditione se obruere, instando propterea eandem pertractari in audientiis prout, invita parte, aliter fieri nequit et semper sic in similibus causis observatum fuit, inhęrendo in reliquis a se superius petitis etc.

Reverendissimus dominus monuit partem Linarolam pro prima ad incumbentia, salvis interim ac firmis manentibus p(rae)ceptis p(rae)allegatis.

/15/ Die sabb(athi), 19 iulii 1664, Tridenti, in castro Boni Consilii et auditorio officii spiritualis, hora solita audientiae.
Coram etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus tanquam procurator partis Linarolae et, accusata contu-

[5] *Et* è aggiunta interlineare.

macia partis Stelzhomerae, visis responsionibus datis ad suas positiones, confessas acceptavit et reproduxit in forma, negatis qualitatibus adiectis; verum cum animadverterit in responsionibus per ipsum Stelzhomerum datis errorem irrepsisse eo quia ipse non responderit 47.^{ae}, 48 et 49 positionibus, ideo instat per eundem illis responderi, aliter pro confessis pronuntiari; qua responsione habita et non aliter, alias nec alio modo, offert postmodum super reliquis oportune deliberare et satisfacere aliis suis incumbentiis, protestando per se non stare et de expensis et damnis in forma, omni etc.

P(raese)ns excellentissimus dominus Guarinonus cum suo principali et offert quod respondebit enuntiatis positionibus quibus, ut asseritur, non fuit responsum, non dissentiendo etiam me cancellarium deputari pro illis recipiendis.

Pars altera non dissensit.

Reverendissimus dominus et salvis etc., mandavit responderi in / manibus mei cancellarii quem ad hunc effectum deputavit, monita ad hoc parte respondere debente pro singulis diebus et horis in domo mei cancellarii et pro prima ad ulteriora, firmo interim manente praecepto etc.

Ex post, eadem die, in domo mei cancellarii ac coram me uti deputato.

Ibi constitutus personaliter p(raedic)tus Stelzhomer et p(rae)vio credulitatis iuramento quod actualiter p(rae)stitit, respondit 47, 48 et 49 positionibus de quibus in instantia.

Ad 47: credit.
Ad 48: credit se p(rae)stitisse servitia suae sanctitati per menses 41.
Ad 49: non credit.
Antonius Begnudellius, cancellarius etc.

/16/ Die sabb(athi), 2 augusti 1664, Tridenti, in castro Boni Consilii, hora solitae audientiae officii spiritualis.
Coram etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator dominae Iuliae Linarollae et quatenus per partem adversam sit responsum aliis suis positionibus iuxta oblata et decretata, petit facultatem videndi; quibus visis, instat partem admoneri pro prima ad ulteriora, et ita etc., de expensis etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Guerinonius cum suo principali Stelzhomero et instat tandem vel terminum praefigi parti

uxoris ad iustificandum per ipsam iustificanda vel revocari praecepta alias relaxata, prout ita omni etc.

Pars Linarolla, non consentiendo petitae revocationi praeceptorum, offert videre responsionem datam et ad primam suis satisfacere incumbentibus, et ita etc.

Pars mariti instat saltem terminum peremptorium statui uxori cum clausula aliter ne p(raese)ns causa diu in longum protrahatur, et ita etc., omni etc.

Pars altera non consensit petitis ex adverso, instando ut supra.

Pars altera quoque.

/ Admodum reverendus dominus vicevicarius admisit p(raedic)ta si etc., et petitam facultatem excellentissimo domino Pompeato concessit videndi responsiones datas, statuto eidem termino ad satisfaciendum sibi incumbentibus hinc ad primam, monitis etc.

Die sabb(athi), 9 augusti 1664, Tridenti, in castro Boni Consilii et auditorio officii spiritualis, hora audientiae.
Coram etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Pompeatus tanquam procurator partis Linarollae et, accusata contumacia partis Stelzhomerae, admonitae sive etc., visis responsionibus datis ad suas positiones, confessas acceptavit et denuo reproducit in forma, negatis qualitatibus adiectis, saltem praeiudicialibus; negatas vero in capitula convertit, quorum copiam offert post prandium tradere parti pro faciendis interogatoriis si quae etc., petendo mandatum pro cit(andis) testibus quatenus etc., prout ita etc., omni etc., de expensis etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Gueri<n>onius cum suo principali Stelzhomero et quatenus sibi hodierna die exhibeatur capitulorum copia, obtulit illico sua tradere interogatoria, non disentiendo parti uxoris mandatum concedi pro cit(andis) testibus, cui tamen instat terminum praefigi ad examinandum /17/ et examinatum habendum ac in eum finem fieri etiam admonitionem pro singulis diebus et horis ad videndum induci assertos testes adversarios inducendos, iurare et examinari.

Pars Linarolla, datis ex adverso interogatoriis si quae dare intendit, offert in termino statutario suis satisfacere incumbentibus, contrariis interim non consentiendo, aliter etc.

Pars altera instat omnino pro assignatione termini parti uxoris ad satisfaciendum sibi incumbentibus, se offerens eadem die qua sibi

tradetur copia capitulorum, tradere sua interogatoria et terminum statutarium abbreviari, attenta qualitate causae inter maritum et uxorem vertente.

Pars Linarolla, negatis contrariis illisque denuo non consentiendo, dixit non posse sibi terminum probatorium praefigi nisi prius datis ex adverso interogatoriis vel facta illorum enuntiatione nec eundem terminum sibi posse abbreviari[6], attenta gravitate causae et capitulorum multiplicitate super quibus testes sunt examinandi.

Pars altera, negatis etc., inhaesit etc.

/ Admodum reverendus dominus vicevicarius admisit p(raedic)ta si etc., et terminum parti Linarollae peremptorium statuit hinc ad 2.^m^ ad satisfaciendum sibi incumbentibus, monitis etc.

/18/ Die sabb(athi), 23.^a^ augusti 1664, Tridenti, in auditorio officii spiritualis, hora audientiae etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Leopoldus Guerinonius cum suo principali Steltzhamero et, accusata contumacia Iuliae Linarollae, eius uxoris, in termino eidem assignato peremptorie et iam efluxo non curantis satisfacere suis incumbentibus, instat tandem praecepta alias relaxata rescindi et retractari eidemque committi maritalem obedientiam ad sensum iuris et quatenus compareat et adhuc terminum probatorium petat, non consensit eidem aliquem[7] indulgeri quandoquidem id tantum calide petat et animo subterfugiendi expeditionem causae et ideo omnino eiuscemodi controversiam summariissime terminari, cum protestatione damnorum et expensarum in forma etc., et ita etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator partis Linarollae et, negatis contrariis / iisque non consentiendo, accusata contumacia partis Stelzhomerae, non curantis tradere sua interrogatoria ad sua capitula quorum copia eidem relaxata fuit, institit propterea, necessariis tantum factis ex officio, ad suum examen deveniri et in hunc finem tempus saltem unius mensis sibi concedi, attenta potissimum multiplicitate capitulorum et longinquitate testium qui desuper sunt examinandi, firmis semper manentibus praeceptis iuxta saepius decretata a sua perillustri et reverendissima dominatione, dicendo nullum hucusque sibi potuisse currere tempus ad examinandum nec illud ad hunc finem fuisse

6 *Abbreviari* è corretto da *abbreviare*.

7 *Aliquem* è corretto da *aliquod*.

praestitutum tanto magis cum pars adversa nulla hucusque, saltem iudicialiter, p(raese)ntaverit interrogatoria, et prout ita etc., salvo etc., aliter etc., et de expensis etc.

Pars mariti, negatis quibuscunque petitis ex /19/ parte uxoris, repplicavit sua interrogatoria fuisse iamdudum exhibita ut apparet ex eorum productione in actis iudicialiter facta et ideo non esse ulterius audiendam ex quo in tempore peremptorie praefixo suis incumbentibus non satisfecerit et hoc tanto magis quia aperte elucet eandem nihil aliud querere quam vanas dilationes prout etiamnum petere unius mensis non erubescit et ideo inhaesit prioribus.

Pars altera, negatis in contrarium allatis, inhaesit ut supra, petendo etiam eundem Stelzhomerum, ibidem p(raese)ntem, admoneri pro singulis diebus et horis ad videndum testes induci et iurare ad hoc etc.

Pars mariti, negatis etc., inhaesit etc., et quatenus adhuc videretur terminus concedendus, eundem non consensit nisi usque ad primam praefigi et in eum finem / petitam etiam fieri admonitionem.

Pars uxoris negavit aliquem terminum ad examinandum sibi fuisse praestitutum et propterea, non consentiendo praefixioni termini ex adverso petitae uti a iure et qualitate facti omnino alienae, instat omnino vel petitum mensem sibi indulgeri vel terminum statutarium concedi incipiendum a p(raese)nti audientia prout talis terminus de iure sibi denegari non potest, inhaerendo in reliquis a se superius institis.

Pars mariti repplicavit totum contrarium apparere ex actis nosque versari in causa in qua de iure non solum <non> concedendus est terminus iam praestitutus, sed neque alius adhuc dierum octo a se voluntarie exhibitus et ideo partem debere acquiescere et suis probationibus quanto citius quatenus etc., incumbere, et ita etc.

Pars altera, negatis denuo contrariis iisque /20/ non consentiendo, inhaesit ut supra tanto magis cum tractetur de causa gravissimi momenti, in qua propterea, cum cautius sit agendum, ideo tempus a lege sibi concessum denegari non posse.

Pars mariti terminum legis communis in eiuscemodi causis gravissimis indulgeri non dissensit, qui cum iam fuerit praefixus, ideo ulteriorem non esse concedendum nisi brevissimum et peremptorium.

Pars altera, reiectis etc., inhaesit etc.

Admodum reverendus dominus vicevicarius admisit p(raedic)ta si etc., et parti uxoris petitum terminum concessit ad perficiendum

examen, suspensis interim mandatis iuxta alias decretata, cum admonitione pro prima post lapsum dicti termini.

/21/ Coram etc.

Comparuit dominus Mathias Stelzamer et ad praesentiam nobilis et eccellentissimi Ioannis Francisci Pompiati, <procuratoris> Iuliae natae Linarolę, eiusdem uxoris, instat terminum in nupera audientia eidem Iuliae ad alium mensem indultum ad sensum iuris in eiuscemodi causis sancitum abreviari cum nunquam ęquum sit tantum temporis parti petenti concedi quantum ipsamet cupit et potissimum prędictae Iuliae uxori quę non nisi quam malitiose sub praetextu probandi falsissime difamatam maritalem sęvitiam, tantam dilationem postulat ad hoc ut interim in ferias vendemiales ac alias plures immediate sequentes incidamus, in quibus hoc tribunal acquiescit: hisce enim impropriis modis maritum e domo exulem detinet ut iuxta petita interea vivere valeat et iudicium, si posset, in infinitum traheret; quapropter nullatenus eiuscemodi dilationes concędendę veniunt, instando propterea pro earum abreviatione maxime quia eidem plures termini fuerunt antehac assignati, in quibus nullatenus adhuc suis probationibus incumbere >cępit non< coepit; ex quibus omnibus manifestissime ellucet eiusdem animum fore et esse dirrectum ad vexandum et tribulandum multaque dicere, sed nihil iustificare, ideo instat omnino opportune providere, prout ita omni etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator partis Linarollae et acceptatis etc., negatis vero contrariis / ut in iure nec in facto militantibus illisque non consentiendo, instat omnino inhęreri decretatis quandoquidem in p(raese)nti causa gravissima >super ratione< thori separationis probationes sibi non possint >tam< angustari, sed potius ampliari et sic terminus etiam statutarius fuisset sibi concedendus prout illum petendi et obtinendi ius sibi reservat quatenus etc., addendo etiam nullum ius nullamve actionem partis Stelzomerae competere aut competiisse ingrediendi domum Linarollam in qua domina sua principalis moratur multoque minus eandem inhabitandi cum non spectet ad ipsam partem adversam, sed sit propria partis Linarollae prout notorium et notoriissimum est et pro notoriissimo deducitur ac proinde eandem partem adversam perperam et sine actione vexare partem Linarollam, instando suo tempore in omnibus expensis eandem condem/22/nari, et prout ita etc., omni etc.

Admodum reverendus dominus vicevicarius admisit p(raedic)ta si etc., et salvis etc., inhaesit decretatis.

/24/ Die sabb(athi), 8.ª novembris 1664, Tridenti, in auditorio officii spiritualis, hora audientiae etc.

Comparuit Matthias Stelzamer cum nobili et excellentissimo domino Guarinono advocato et ad p(raese)ntiam nobilis et excellentissimi domini Ioannis Francisci Pompeati, procuratoris Iuliae natae Linarollae, uxoris, attento lapsu termini eidem assignati, instat tandem acta p(raese)ntari ad effectum declarandi super a se alias instita et petita, et ita omni etc.

P(raese)ns excellentissimus dominus doctor Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator ex adverso et, petitis ex adverso non consentiendo, dixit >omnem< omnem adhibuisse diligentiam in perficiendo suo examine, sed cum ob absentiam spectabilis domini Petri Antonii Brentonici, coadiutoris officii, non potuerint haberi a me cancellario interrogatoria quę a parte Stelzhomera p(raese)ntata <fuerunt>, sed ea non potuerint[8] inveniri ac proinde ob hanc causam examen non fuerit[9] perfectum prout de his omnibus instat per me cancellarium fidem fieri, petendo propterea per partem adversam interrogatoria tradi vel ad suum examen, factis solumodo / necessariis ex officio, deveniri, concesso sibi in hunc finem congruo tempore, protestando per se non stare nec stetisse et de expensis in forma etc.

Dominus mandavit perquiri interrogatoria Stelzhomera et quamprimum deveniri ad examen, monitis partibus pro prima.

/40/ P(raese)ntata ad manus meas, 9.ª novembris 1664.
Antonius Begnudellius, cancellarius etc.

Die.
Coram etc.

Comparuit doctor Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator partis Linarolę et ad p(rae)sentiam nobilis et excellentissimi domini Leopoldi Guarinonii, procuratoris partis Stelzhomerę, quandoquidem modo a nobili domino cancellario Begnudellio inventa fuerint interrogatoria eiusdem partis adversae, petit mandatum pro citandis testibus ad suum examen et in hunc finem eundem admoneri pro singulis diebus et horis ad videndum citandos testes induci ac iurari et pro celeriori ac faciliori expeditione eundem nobilem dominum cancellarium deputari (quatenus pars in eundem consentiat) ad recipiendas

[8] Ms: *potuisse.*

[9] *Fuerit* è corretto da *fuisse.*

depositiones dictorum testium ad hoc etc., prout ita etc., protestando per se non stare aut stetisse quin etc.

Doctor Leopoldus Guarinonius, procurator Stelzhamerus, non disentit petitam fieri admonicionem; examen vero recipi a clarissimo domino assessore ad hoc ut valeat melius se de statu presentis causae informare etc.

/25/ Die sabb(athi), 29 novembris 1664, Tridenti, in auditorio officii spiritualis, hora audientię.
Coram etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus tamquam procurator partis Linarolę et, accusata contumacia partis Stelzhomerę sive etiam stante p(rae)sentia eiusdem Matthię, cum effectu p(rae)sentavit modulam capitulorum additionalium, instando admitti et rigistrari, offerens per totam crastinam diem copiam illorum eidem tradere pro faciendis interrogatoriis si quę etc., et successive ad suum examen tam super 1.^{ma} modula quam >ad< hac secunda deveniri illudque perfici, firma in hunc finem facta admonitione pro singulis diebus et horis ad videndum quoscumque testes induci et iurare, protestando per se non stare nec stetisse, de expensis ac damnis etc., omni etc.

P(raese)ns Matthias Stelzhomer et instat tandem caliditatibus uxoris provideri, maxime cum dignoscatur eiusdem animum esse causam in infinitum trahere sub praetextu de die in diem faciendi novas probationes, quo fit ut omnino iudex ex debito officii sui huiuscemodi modos[10] ressecare debeat et omnino terminum pręfigi instat ad examinandum et examinatum habendum ad hoc etc., non dissentiendo fieri petitam admonitionem.

/ Pars Linarola replicavit per se non stare aut stetisse aut staturum quin suum examen perficiatur ut notum est reverendissimo officio nec probationes posse denegari, sed ampliari et non angustari et propterea, negatis in contrarium deductis illisque non consentiendo, inhęsit ut supra et signanter pro petita >petitione< monitione, de expensis etc.

Pars mariti instat omnino pro assignatione termini peremptorii cum clausula aliter ex nunc pro tunc et interim sibi communicari copiam capitulorum noviter productorum ad hoc ut valeat facere sua interrogatoria etc.

[10] *Modos* è corretto da *modis*.

Reverendissimus dominus admisit p(raedic)ta si etc., et mandavit tradi copiam capitulorum cum termino styli ad dan(da) interrogatoria, monitis partibus pro prima etc.

Die martis, 2.ª decembris 1664, Tridenti, in auditorio officii spiritualis, hora audientiae etc.

Comparuit Matthias Stelzhomer cum[11] nobili et excellentissimo domino Guerinono advocato et p(raese)ntavit sua interrogatoria super capitulis nuperime productis ex parte Iuliae, eiusdem uxoris, quae tempore examinis instat aperiri et successive accurate observari nec non /28/ terminum tandem statui peremptorium ad examinandum et examinatum habendum ita ut amplius eidem non liceat singulis diebus cum novis capitulis comparere, prout ita tandem enixe petit et instat omni meliori modo etc.

Reverendissimus dominus admisit p(raedic)ta si etc., et, attenta suspensione causarum pro p(raese)nti audientia excellentissimi domini Ioannis Francisci Pompeati legitime impediti, ut se excusare fecit, distulit ad primam.

/89/ Die martis, 9 decembris 1664.
Coram etc.

Comparuit doctor Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator partis Linarolę et ad p(rae)sentiam nobilis et excellentissimi domini Leopoldi Guarinonii, procuratoris partis Stelzhomerę, cupiens quanto citius devenire ad perfectionem examinis etiam super ultimis capitulis a parte Linarola productis, institit per eundem excellentissimum dominum, uti procuratorem ut supra, admonitionem in se assumi pro singulis diebus et horis ad videndum testes super dictis etiam capitulis examinandos induci et iuramentum formiter p(rae)stare, protestando[12] per se non stare etc., prout ita etc., omni etc.

Doctor Leopoldus Guarinonius, procurator partis Stelzhamerae et, salvis contra asertos testes inducendos etc., in se asumpsit superius institam et petitam admonitionem, non disentiendo etc.

[11] *Cum* è aggiunta interlineare.

[12] Ms: *protestestando*.

/29/ P(raese)ntata per partem Stelzhomeram, die martis, 16 decembris 1664, hora audientiae etc.
Coram etc.

Comparuit Mathias Stelzhamer et, accusata contumacia Iuliae natę Linarolae, eiusdem uxoris, non curantis perficere suum examen in tot dilacionibus eidem assignatis, instat tandem precepta penalia sibi intimata revocari; quatenus vero sit expletum, non disensit testes publicari, salvis tamen suis exceptionibus tam contra personas quam eorum dicta nec non reprobandi quatenus etc., petendo interim facultatem videndi eorum depositiones, et ita etc., <de> expensis etc.

Die sabb(athi), 20 decembris 1664, Tridenti, in auditorio officii spiritualis, hora audientiae etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Leopoldus Guerinonus, procurator Stelzhomerus et quandoquidem pars uxoris non curet in tot tantisque dilationibus habitis promovere eiusdem examen, instat tandem ac tandem praecepta suo principali[13] intimata retractari vel saltem in nomine Domini terminum praefigi peremptorium / cum clausula ex nunc pro tunc ad perfecionandum et perfectum habendum, aliter protestatur de denegata iustitia ac aliis etc., et ita etc., de expensis etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator partis Linarollae et, negatis contrariis iisque non consentiendo et signanter petitae praeceptorum retractationi, pendente desuper iud(ici)o, protestatus fuit prout protestatur per se non stetisse quin suum examen hucusque non fuerit perfectum cum in hoc omnem adhibuerit diligentiam prout notorium est huic reverendissimo officio, instando propterea ad illud deveniri; quo facto, offert aliis suis incumbentibus satisfacere, et ita etc., de expensis etc.

Dominus terminum assignavit ad primam, monitis etc.

/30/ Die martis, 23 decembris 1664, Tridenti, in castro Boni Consilii et auditorio officii spiritualis, hora audientiae etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Leopoldus Guerinonus, procurator Stelzomerus et, in termino parti uxoris >assignato< iterum assignato non curantis adhuc promovere suum examen, instat

[13] La parola, benché scritta per esteso, reca un segno abbreviativo.

tandem ac tandem revocari praecepta suo principali intimata, et ita omni etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator partis Linarollae et, petitis ex adverso non consentiendo, repplicavit per se non stetisse nec stare quin ad perfectionem sui examinis fuerit perventum aut perveniatur prout notorium est huic reverendissimo officio, offerens ex parte sua hinc ad primam totaliter satisfacere sibi incumbentibus, petendo in hunc finem inhaereri petitae admonitioni pro singulis diebus et horis ad videndum testes induci et iurare, et ita etc.

Pars Stalzomera, quatenus videatur terminus petitus concedendus, instat saltem eundem assignari cum clausula ex nunc pro tunc etc., non dissentiendo / petitam fieri admonitionem etc., et ita etc.

Reverendissimus dominus admisit si etc., et terminum peremptorium parti Linarolę concessit ad examinandum et examinatum habendum, aliter etc., monitis iuxta petita.

Die sabb(athi), 10 ianuarii 1665, Tridenti, in auditorio officii spiritualis, hora audientię etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Leopoldus Guerinonus, procurator partis Stelzamerę et, accusata contumacia Iuliae Linarolę, uxoris, in termino eidem peremptorio prefixo non currantis perficere suum examen, instat tandem pręceptum intimatum[14] revocari; quatenus vero sit expletum, non disensit testes publicari, salvis tamen in forma etc., ac reprobandi etc., quatenus etc., petendo interim facultatem sibi concedi videndi eorum dicta, et ita omni etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator partis Linarollae et, petitis ex /31/ adverso non consentiendo, licet suum examen non sit in totum perfectum, attamen ne videatur iud(iciu)m frustrare e<t> protrahere prout eius mens nunquam fuit, ad tollendum tollenda non dissensit, petito tamen iuramento suppletivo si et quatenus etc., ac salvo iure p(raese)ntandi capitula additionalia quatenus etc., testes hucusque examinatos publicari, petendo tamen primitus eorundem depositiones sibi communicari, cum protestatione quod per se non stet ac de damnis et expensis in forma etc., firmoque semper manente praecepto, prout ita etc., omni etc.

[14] *Pręceptum intimatum* è corretto da *pręcepto intimato.*

Dominus, salvis etc., testes examinatos publicavit, concessa facultate petita, salvo iure tempore definitivę statuen(di) quid iuris super petito iuramento, monitis etc.

/ Die sabb(athi), 24 ianuarii 1665, Tridenti, in auditorio officii spiritualis, hora audientiae etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus tamquam procurator partis Linarollae >admonitae et non comparentis< et, *accusata contumacia partis Stelzhomerae, admonita<e> et non comparentis, visis depositionibus testium ad sui instantiam examinatorum, acceptavit tum ex illis tum ex interrogatoriis ex adverso factis quaecunque favorabilia resultantia et reproduxit in forma, super quibus instat suo tempore condignam haberi considerationem* et ad petitum iuramentum supplettivum quod actualiter praestare offert, dominam /33/ suam principalem admitti ac pro faciliori iuditii terminatione sisti etiam principalem Stelzhomerum ad primam responsurum positionibus tunc p(raese)ntandis etc., de damnis interim et expensis protestando etc., omni etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Leopoldus Guerinonus cum Matthia Stelzhomero et petiit facultatem videndi depositiones testium ex adverso examinatorum, non consentiendo interim quibuscunque contrariis, et ita etc., dicendoque petito iuramento in supplementum ex adverso locum esse non posse ex causis suo tempore deducendis etc.

/ Reverendissimus dominus admisit p(raedic)ta si etc., et monuit partem Stelzhomeram pro prima ad respondendum positionibus, offerendo super iuramento suppletorio tempore diffinitivae condignam habere considerationem etc.

Die sabb(athi), 31 ianuarii 1665, Tridenti, in castro Boni Consilii, in auditorio officii spiritualis, hora audientiae.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Leopoldus Guarinonius, procurator partis Stelzhamerae et cum ex>hibitione< visione testium examinatorum pro parte uxoris sibi communicatorum non eluceat <cum> eisdem testibus receptis[15] super secunda modula capitulorum uxoris fuisse observata sua interrogatoria, ea propter instat

[15] Ms: *eosdem testes receptos.*

eosdem testes repeti, sin minus protestatus[16] est de nullitate depositionis eorundem testium et in eum finem terminum statui parti uxoris sive excellentissimo Ioanni Francisco, eiusdem procuratori ibidemque p(raese)nti, ad promovendam repetitionem, aliter etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator partis Linarolae et, negatis etc., dixit examen f<u>isse rite et recte factum ac omnia interrogatoria evacuata et proinde petitae repe<ti>tioni locum non fore, instando propterea, eadem reiecta, partem admoneri ad primam ad deducendum /34/ de aliis iuribus et successive in causa concludendum, prout ita etc., de expensis etc.

Pars mariti, cum ex actis contrarium appareat, ideo inhaesit ut supra, non consentiendo in reliquis quibuscunque contrariis, prout ita etc.

Reverendissimus dominus admisit p(raedic)ta si etc., et quatenus aliquis testis non fuerit examinatus super interrogatoriis, offert illum repetere, monitis ad hunc effectum partibus pro prima etc.

/32/ Die 21 februarii 1665, Tridenti, in auditorio officii spiritualis, hora audientiae etc.

Coram etc.

Comparuit Mathias Stelzhamer et, accusata contumacia Iuliae natę Linarolę, eiusdem uxoris, non curantis promovere repeticionem suorum testium examinatorum super secunda modula capitulorum iuxta alias decretata, instat eosdem testes pro non habitis, receptis nec examinatis haberi et reputari ita ut nulatenus in aliquo se afficere valeat, prout ita etc.

Reverendissimus dominus, attenta suspensione causarum excellentissimi domini Pompeati, distulit ad eius redditum.

//34// Die martis, 14 aprilis 1665, Tridenti, in auditorio officii spiritualis, hora audientiae etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Leopoldus Guarinonus tamquam procurator partis Stelzhamerae et, accusata contumacia Iuliae Linarolae, uxoris, sive[17] stante p(raese)ntia excellentissimi

[16] *Protestatus* è corretto da *protestatum*.

[17] Ms: *sise*.

Francisci Pompeati, eiusdem procuratoris, instat eidem terminum peremptorium praefigi ad[18] promovendam repetitionem testium ex parte sua examinatorum sine evacuatione interrogatoriorum partis Stelzhamerae, aliter repetiit suas antecedentes protestationes, et ita etc., omni etc.

P(raese)ns doctor Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator Linarollus et / offert certiorare suam principalem ad hoc ut suis satisfaciat incumbentibus, et ita etc.

Reverendissimus dominus monuit ad primam et interim urgeri executionem decreti.

Die martis, 21 aprilis 1665, Tridenti, in castro Boni Consilii et auditorio officii spiritualis, hora audientię.

Coram etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Leopoldus Guerinonus cum suo principali Stelzamero et, accusata contumacia partis uxoris sive etc., p(raese)ntavit cum effectu sua capitula, non disentiendo etiam originale eidem tradi pro faciendis interogatoriis et mandatum interim sibi concedi pro citandis testibus etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator partis Linarollae et, salvis quibuscunque suis exceptionibus, recepit eadem capitula, petendo sibi edi nomina testium quos pars adversa inducere intendit; quibus habitis, offert tam super admissione praetensi examinis quam super /35/ conficiendis interrogatoriis opportune deliberare, salvo iure dandi alias suas uberiores exceptiones si et quatenus etc., petendo admoneri ad primam eundem Stelzhomerum, ibidem p(raese)ntem, ad videndum produci preces cum gratiosissimo rescripto, et ita etc., de expensis ac damnis continuo protestando etc.

Pars Stelzhomera offert per totam hodiernam diem transmittere ad manus excellentissimi domini ex adverso advocati nomina testium et in reliquis institit terminum praefigi ad dandum sua interrogatoria.

Pars Linarolla, non consentiendo contrariis, habitis nominibus testium, offert deliberare an sit locus dicto examini necne et consequenter p(raese)ntandis interrogatoriis etc., et ita etc.

[18] *Ad* è aggiunta interlineare.

Dominus admisit p(raedic)ta si etc., attenta comunicatione capitulorum partis uxoris exhibitisque nominibus testium, mandavit per dictam partem tradi interogatoria pro termino statuti nisi educantur exceptiones impedientes legitime dictam admissionem, monitis etc.

/ Die martis, 28 aprilis 1665, Tridenti, in castro Boni Consilii et auditorio officii spiritualis, hora audientiae.
Coram etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Leopoldus Guarinonius, procurator partis Stelzhomerae et, accusata contumacia partis Linarolae uxoris, in termino eidem praefixo non dantis interrogatoria ad sua capitula, instat ea fieri ex officio et mandatum sibi concedi pro vocandis testibus cum admonitione pro singulis diebus et horis ad videndum eosdem induci, iurare et examinari, et ita omni etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator partis Linarolae et quatenus tempore examinis non tradantur, non dissensit ea fieri ex officio, se offerens etiam restituere capitula originalia sibi communicata, non dissentiendo etiam fieri petitam admonitionem; *interim vero praesentavit praeces cum gratiosissimo rescripto, quas etiam reproduxit loco uberioris instantiae, petendo per suam perillustrem et reverendissimam dominationem tamquam super contentis in dictis praecibus specialiter requisitam, fieri et provideri ut in dicto rescripto*, et prout ita etc., de expensis etc.

Pars Stelzhomera respectu productarum praecum petiit eorundem copiam ad hoc ut, iis visis, valeat desuper deliberare et respondere, et ita etc., omni etc.

Dominus mandavit restitui capitula et quatenus tempore examinis non edantur interogatoria, offert ea suppleri ex officio, concesso petito mandato pro citandis testibus, monitis etc.; quo /37/ vero ad reliqua offert, servatis servandis, procedere et inde communicari preces parti Stalzomerae.

/36/ Prod(uctae) parte Linarolla, 28 aprilis 1665.

Illustrissimi e reverendissimi signori signori e p(ad)roni gratiosissimi,

non satio Matthio Stelzhomer, mio marito, d'havere dissipata et scialacquata la parte maggiore delle poche sostanze del quondam Antonio Linarolo, mio padre, d'haverlo voluto privare di vita et tentato più volte d'amazzar anco me meschina senza causa veruna et hora di travagliarmi con litte ingiusta et pertinace, ben consapevole di quei

demeriti che l'obligorono, abbandonata questa città, andare gli anni e gli anni rammingo per il mondo e hora intendo che, temerario e malignante, osi intaccarmi nell'honore, divulgando ch'io lo tenga escluso di casa per godere gli amori di non so chi da lui supposto drudo: questa infame menzogna sì come mi ferisce 'l più intimo del cuore, così non devo restar di supplicare, come facio, le signorie loro illustrissime e reverendissime per le viscere di nostro signore Giesù Christo a degnarsi commandare che sii formato sopra di ciò rigorosissimo processo et ricevuti gli essami da persone degne di fede, disinteressate et non maligne et, ritrovandomi rea, a darmi quel castigo che dalle leggi vienne prescritto ad impudica / adultera, ma s'innocente et honorata come pretendo d'essere e di voler morire, a chiudere non solo la bocca a sì perfido detrattore, ma anco a fargli pagar il fio con pena uguale all'enormità di sì diabolica inventione, e mentre dalla incorotta loro giustitia ne spero 'l conseguimento di gratia così giusta, con profondissimo inchino le riverisco.

Delle signorie loro illustrissime e reverendissime humilissima e divotissima serva,

Giulia nata Linarolla.

Reverendissimus dominus vicarius capitularis super supplicatis provideat etc.
Sig(natum) 20 martii 1665.
P(ater) Udalricus Thomasis, cancellarius etc.

/38/ P(raese)ntata per partem Stelzomeram, die sabbathi, 16 maii 1665, Tridenti, in auditorio officii spiritualis, hora audientię etc.
Coram etc.

Comparuit Mathias Stelzhamer et ad presentiam excellentissimi doctori Francisci Pompeati, procuratoris Iuliae Linarolae, uxoris, instat, ad hoc ut ad perfectionem sui examinis deveniri possit, deputari nobilem et spectabilem Antonium Begnudelium, protestando in reliquis per se non stare quandoquidem usus fuerit omni qua potuit diligentia, sed hucusque in vanum, ideo etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator partis Linarolę et quatenus clarissimus dominus assessor non dissentiat, ipse quoque procurator non dissensit fieri petitam deputationem in me cancellarium ita tamen ut ad unguem evacuentur sua interrogatoria, aliter de nullitate et repetitione cuiuscunque examinis ac de expensis omnibus in forma protestando etc., et ita etc.

Dominus admisit si etc., et de partium consensu deputavit me cancellarium ad effectum petitum etc.

/39/ Die martis, 16 mensis iunii 1665, Tridenti, in auditorio officii spiritualis.
Coram etc.

Comparuit Mathias Stelzhamer et ad presentiam nobilis et excellentissimi doctori Francisci Pompeati, procuratoris Iuliae Linarolae, uxoris, >et< instat testes pro se examinatos publicari, petito iuramento suppletorio si et quatenus etc., cum facultate videndi eorum depositiones, prout ita etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator partis Linarollae et, salvis quibuscunque suis exceptionibus tam contra dicta quam contra personas testium examinatorum, non dissensit publicari, dicendo tamen non esse locum petito iuramento suppletivo cum non concurrant de iure necessaria, et ita etc., de expensis etc.

Dominus admisit si etc., et testium dicta hinc inde publicavit, concessa facultate petita, salvo iure tempore definitivę cognoscendi super petito iuramento suppletorio, monitis etc.

/145/ Die martis, ultima iunii 1665, Tridenti, in auditorio officii spiritualis, hora audientiae etc.
Coram etc.

Comparuit Mathias Stel<z>hamer et ad presentiam nobilis et excellentissimi Francisci Pompeati, procuratoris Iuli<ae> uxoris, instat tandem ac tandem in causa concludi et acta presentari, reproductis reproducendis, prout ita etc.

/146/ Die sabb(athi), 4.ª iulii 1665, Tridenti, in castro Boni Consilii et auditorio officii spiritualis, hora audientiae etc.
Coram etc.

Comparuit Mathias Stelzhamer et ad presentiam nobilis et excellentissimi doctori Francisci Pompeati, procuratoris Iuliae uxoris, instat tandem ac tandem in causa concludi et acta presentari etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus tanquam procurator partis Linarollae et, petitis ex adverso non consentiendo, institit omnia acta compillari una cum assertis

testium depositionibus; quibus visis, offert opportune super dicta conclusione >in< in causa deliberare, et ita etc., protestando per se non stare etc., ac de expensis in forma etc.

Dominus mandavit acta compillari et communicari cum termino ad primam ad deliberandum super conclusione, monitis etc.

/ Die sabb(athi), 18 iulii 1665, Tridenti, in castro Boni Consilii et in auditorio officii spiritualis, hora audientiae etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Leopoldus Guerinonius tamquam procurator Matthiae Stelzhomeri et, stante p(raese)ntia nobilis et excellentissimi domini Ioannis Francisci Pompeati, procuratoris partis uxoris, instat tandem ac tandem in causa concludi et acta p(raese)ntari; quatenus autem intendat videre acta, instat eidem terminum praefigi peremptorium cum clausula nunc pro tunc ad effectum deliberandi super dictorum actorum p(raese)ntatione, et ita etc., de expensis etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator partis uxoris et, petitis ex adverso non consentiendo, instat partem /147/ adversam admoneri ad primam ad videndum deduci de iuribus, et ita etc.

Pars mariti instat, quatenus aliquid deducere vel p(raese)ntare intendat, terminum peremptorium praefigi ad p(raese)ntandum et deducendum quidquid, sin minus in causa concludi.

Admodum reverendus dominus vicevicarius admisit p(raedic)ta si etc., et parti uxoris terminum peremptorium statuit ad deducendum et allegandum quidquid hinc ad primam cum monitone etc.

Die martis, 21 iulii 1665, Tridenti, in auditorio officii spiritualis, hora audientiae etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Leopoldus Guerinonius cum suo principali Stelzhomero et, accusata contumacia Iuliae Linarollae, uxoris, in termino peremptorio eidem praefixo iuxta ultimum / emanatum decretum non curantis satisfieri sibi incumbentibus, instat tandem ac tandem, reproductis reproducendis, in causa concludi et acta p(raese)ntari, cum protestatione in forma etc.

Dominus admisit p(raedic)ta si etc., et in contumaciam partis Linarollae in causa conclusit, salvo iure purgandi moram ad primam.

Die sabb(athi), 8 augusti 1665, Tridenti, in auditorio officii spiritualis, hora audientiae etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Leopoldus Guerinonus cum suo principali Matthia Stelzhomero et, accusata contumacia Iuliae uxoris, in termino eidem praefixo non purgantis moram, instat praecedens decretum conclusionis in causa absolute confirmari et acta p(raese)ntari, et ita etc., omni etc.

/148/ P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Paris Antonius Bevilaqua tamquam procurator substitutus a nobili et excellentissimo domino Ioanne Francisco Pompeato et, contrariis non consentiendo, verbo produxit nonnulla iura, salvo iure illa cum effectu ad acta dimittendi, instando partem adversam admoneri pro prima responsuram positionibus, aliter pro confessis pronuntiari, et ita etc., de damnis et expensis continuo protestando etc.

Dominus admisit p(raedic)ta si etc., et parti Linarollae terminum peremptorium statuit hinc ad primam ad deducendum quid>d<quid cum clausula aliter etc., partibus monitis etc.

/ Die martis, 11 augusti 1665, Tridenti, in auditorio officii spiritualis. Coram etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator partis Linarolę et, accusata contumacia partis Stelzomerę, admonitae et non comparentis, satisfaciendo sibi incumbentibus, cum effectu p(raese)ntavit instantiam suam in scriptis >instando< una cum iuribus in ea relatis a >folio< numero primo usque ad >folium< numerum 26 inclusive, instando, petendo et protestando prout in illa, et ita etc., de expensis etc.

P(raese)ns pars mariti et petiit facultatem videndi quaecunque producta etc.

Dominus petitam facultatem concessit, monitis etc.

/149/ Producta parte Linarola cum productis a numero primo usque ad 26 inclusive, die 11 augusti 1665.
Coram etc.

Magnifica domina Iulia nata Linarola, acceptando quęcumque proficua ex hucusque processatis ressultantia et reproducendo in forma, contraria vero uti in iure aut in facto non subsistentia nec militantia expresse negando opponendoque illorum respectu quascumque

opponibiles exceptiones quas hic etc., ad magis magisque docendum et comprobandum suam bonam qualitatem, rectitudinem foelicesque eventus qui ex thori et mensę separatione a Mathia Steltzhomer iam per plurimos annos durante succedunt et de die in dies proveniunt, e converso vero malam dicti Mathiae qualitatem malosque et depravatos mores nec non notoriam illius saevitiam inde continuate provenientem et immutabiliter permanentem et consequenter mala pessimosque exitus qui[19] ex p(rae)tensa thori et mensae coniunctionis reassumptione / in evidens tum ipsius dominę Iuliae tum filii[20] et filiae quos ipsa ex suis laboribus alere cogitur, animae et corporis detrimentum totiusque rei familiaris destructionem et annihilationem certo certius orirentur et succederent, citra vel minimum animum iniuriandi vel irreverenter tractandi et procedendi, sed propria dumtaxat iura propriique individui conservationem tuendi et promovendi, *reproduxit nedum hucusque actitata in parte et partibus ad p(rae)missa comprobanda facientibus*, sed etiam:

tria documenta in membrana exarata[21], unum cessionis affictus sortis renensium 260, sub numero primo, alia duo liberationum, sub numeris 2.° et 3.°;

item receptum spectabilis domini Thomę Benoli, numero 4.°;

item liberculum receptorum ac solutionum quotanis factarum incursorum censuum super hospitio Linarolo fundatorum, numero 5.°, folio 72;

item tres epistolas cum annexa attestatione Theutonico /150/ charactere conscripta[22], sub numeris 6.°, 7.°, 8.° et 9.°;

item conventionem exaratam manu illustris et excellentissimi domini Pauli Leneri, physici etc., sub numero 10.°;

item binas pręces cum clementissimis rescriptis, sub numero 11.° et 12.°;

item aliam notulam receptorum incursorum affictuum, numero 13.°;

item tres notulas melioramentorum in hospitio Linarolo per ipsam dominam Iuliam factorum, numero 14, 15 et 16;

19 *Qui* è aggiunta interlineare.

20 *Filii* è corretto da *filiae*.

21 Ms: *exatata*.

22 *Conscripta* è corretto da *conscriptis*.

item alia duo recepta dominorum haeredum de Bevilaquis et[23] domini Iacobi Antonii Rovelli, numero 17 et 18.°;

item mandatum cum pignoratione pro solutione alimentorum adhuc non facta, numero 19 et 20;

item aliud p(rae)ceptum de recedendo a domo Linarola dicto Mathiae intimatum, numero 21.°;

item notulam manu propria quondam domini Antonii Linaroli conscriptam ex qua apparet de intimatione p(rae)cepti facti dicto Mathiae de non offendendo nec verbis nec factis, sub numero 22.°;

item attestationem admodum reverendi domini curati Pressani, ex qua decerpitur dictum Mathiam tamquam aurificem gemmas habuisse spectantes ad ecclesiam curatam Pressani / et numquam persolvisse, numero 23.°;

item p(rae)ceptum clarissimi domini prętoris Tridenti de non ellevandis mobilibus existentibus in domo Linarola pro extinguendis creditis contractis a dicto Mathia, numero 24.°;

item attestationem factam a dominis mercatoribus Italicis adventantibus ad hospitium Linarolum, numero 25.°;

item aliam domini Simonis Schrech, tellonarii Tridenti, numero 26.°;

salvo semper iure alia deducendi et producendi ubi notitiam habuerit et ad manus pervenerint, petendo omnia admitti et desuper condignam haberi considerationem, salvo iure recognoscere faciendi recognoscenda eaque omnia iuramento formiter p(rae)stando corroborandi si et quatenus etc., salvoque successive iure omnia superius producta rehabendi, saltem finita causa coram hoc reverendissimo tribunali; non dissentiendo, reproductis etiam aliis reproducendis, in causa concludi et acta p(rae)sentari, de damnis et expensis continuo et formiter protestando etc., omni etc., et prout ita etc.

Restituta dicta iura, die 28 martii 1666.

/151/ Die sabb(athi), 22 augusti 1665, Tridenti, in castro Boni Consilii et auditorio officii spiritualis, hora audientiae etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Leopoldus Guarinonus et ad p(raese)ntiam nobilis et excellentissimi domini Francisci Pompeati, procuratoris Iuliae uxoris, cum effectu ibidem restituit omnia

[23] Ms: *et et*.

et quaecunque ultimo loco per eum producta, contra quae opposuit quaecunque opponibilia contra et signanter exceptionem privatę scripturę et schartafacii ita ut in aliquo nullatenus veritatem contineant, potissimum quam afficere valeat suum principalem et ad tollendum quamcunque exceptionem p(rae)tensae sevitiae ex parte uxoris, obtulit idoneam p(rae)stare fideiussionem de eadem >non< unquam offendendo nec verbis nec facto quantumvis in persona dicti mariti sit superflua ex quo potius ex parte uxoris cavendum foret ad beneficium mariti, utpote evidenti periculo suppositi[24], ne ab uxore offendatur prout etiam in praeteritum a domesticis pluries ac pluries, testibus actis, verberatus ac maletractatus fuit sicque, reproductis reproducendis, instat in causa concludi et acta p(raese)ntari, publicatis etiam testibus ultimo loco examinatis et repetitis quatenus etc., et com/mitti excellentissimo domino Pompeato processus restitutionem >processus<[25] causamque tandem ac tandem amplecti et ad expeditionem deveniri, et ita etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator d(ominae) Iuliae natae Linarollae et, negatis in contrarium deductis uti insubsistentibus nec non frivole exceptis, institit, ad ea elidenda, responderi per Mathiam Stalzomerum suis positionibus ibidem productis et iuratis; qua responsione habita, ius sibi reservat recognoscere faciendi, servatis servandis, scripturas recognoscendas per se productas, quas instat interim per me cancellarium recipi et custodiri ne deperdantur, non consentiendo interim p(rae)iudicialibus ex adverso productis et de damnis et expensis formiter protestando etc.

Pars mariti obtulit quod suus principalis positionibus productis <respondebit> ad effectum tantummodo habendi responsiones et quatenus cum iam productis non coincidant ita ut eo in casu pro non responso habeantur, instando in reliquis concludi potissimum cum pars adversaria in ultima instantia causae >etiam< conclusionem[26] petit>a fuit<, et ita omni etc.

/152/ Pars uxoris non consensit petitae conclusioni cum intendat, data responsione ad suas positiones, recognoscere facere recognoscenda quod sibi denegare non potest, attentis exceptionibus ex adverso oppositis contra scripturas p(raese)ntatas etc.

[24] *Suppositi* è corretto da *suppositus*.

[25] >*Processus*< è aggiunta interlineare.

[26] *Conclusionem* è corretto da *conclusio*.

Pars mariti repplicavit non esse ulterius diferendam conclusionem in causa sub p(rae)textu recognoscere faciendi producta iura quandoquidem ea recognoscere facere[27] non dissentiat[28] etiam post conclusum in causa quia suo principali parum est tam si verificentur quam non, instando omnino ut supra processus restitutionem committi etc.

Pars uxoris quatenus sibi reservetur ius recognoscere faciendi, servatis servandis, scripturas per se productas etiam medio iuramento et respondeatur positionibus ita et taliter quod, ante responsionem dandam et faciendas recognitiones ut supra, habeatur pro non concluso, non dissensit nunc ut tunc, reproductis reproducendis in favorabilibus dataque negativa contrariis, concludi, et ita etc.

Pars mariti, ad evitanda parti subterfugia, non dissensit adhuc parti uxori terminum p(rae)figi hinc ad primam ad deliberandum super conclusione ita ut interim, quatenus aliquid recognoscere facere intendat, omnino recognoscantur et nunc ut tunc / in causa conclusio censeatur, se offerens illico quoad positiones productas respondere et in eum finem aperiri.

Pars uxoris, negatis semper contrariis illisque non consentiendo, instat eundem Stelzomerum admoneri pro singulis diebus et horis ad videndum induci personas et, illis mediantibus, fieri petitam recognitionem, servatis servandis et coram me cancellario quem in hunc finem deputari instat, salvo iure recipiendi recognitionem etiam ab ipso Stelzomero, et ita de expensis etc.

Pars mariti non dissensit admonitionem petitam fieri et etiam deputationem nobilis domini cancellarii per quem tamen, ad bonum esse, instat saltem generalia interogatoria observari quatenus etc., ita tamen ut ex nunc pro tunc in causa conclusum sit etc.

Pars uxoris denuo non consensit alicui conclusioni nisi prius expletis superius explendis.

Pars mariti inhaesit etc., per se dictis etc.

Dominus admisit si etc., et me cancellarium deputavit ad effectum recipiendi responsiones ad positiones et recognitiones productarum scripturarum peremptorie hinc ad primam sine spe ulterioris dilationis, monitis etc.

[27] *Facere* è corretto da *faciendi*.

[28] *Dissentiat* è corretto da *dissensit*.

/154/ Die sabb(athi), 5.ª septembris 1655, Tridenti, in castro Boni Consilii et auditorio officii spiritualis, hora audientiae etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Leopoldus Guarinonus, procurator Stelzamer et, accusata contumacia Iuliae uxoris, instat tandem ac tandem in causa concludi et acta p(raese)ntari, repetita semper oblatione de fideiubendo ut in antecedenti sua instantia, et ita omni etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator d(ominae) Iuliae natae Linarollae et, praeiudicialibus non consentiendo, cum effectu p(raese)ntavit aliam modulam positionum quas iuravit in animam suae principalis, instando per partem adversam sub simili iuramento eidem responderi et in hunc finem me cancellarium deputari ad recipiendas responsiones, non dissentiendo, data eisdem responsione ac salvo iure terminandi recognitiones super suis scripturis, quas hucusque perficere non potuit ob absentiam dominorum recognoscere debentium, nunc ut tunc absolute in causa concludi, de damnis et expensis in forma etc.

Pars mariti ad normam decreti ultimo loco lati instat omnino in causa concludi uxoremque repelli ab ulteriori dilatione quandoquidem non nisi / quam malitiose iud(iciu)m fugiat, prout ita omni etc.

Pars altera, negatis, inhaesit etc.

Pars >uxoris< mariti instat omnino in causa concludi et quatenus positiones producere intendat[29] ad effectum habendi responsiones tantum, non dissensit easdem admitti, se offerens quod suus principalis respondebit, non retardata tamen conclusione in causa.

Pars altera repetiit priora, dicendo non esse locum oblatae fideiussioni nec aliis praeiudicialibus quibus non consentit, et ita etc.

Pars mariti repplicavit esse locum fideiussioni a se oblatae et tempore diffinitivae[30] cognoscen(dae), instando ut supra.

Pars altera, negatis, inhaesit etc.

Dominus admisit si etc., et mandavit, salvis etc., responderi in manibus mei cancellarii et perfici recognitionem scripturarum hinc ad primam, aliter etc., ex nunc pro tunc in causa conclusit.

[29] *Intendat* è corretto da *intendant*.

[30] Ms: *diffinitive*.

/157/ Die sabbathi, 12 septembris 1665, Tridenti, in auditorio officii spiritualis, hora audientię.
Coram etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator partis Linarolę et, accusata contumacia partis Stelzomerę, admonitę et non comparentis sive etc., visis responsionibus datis ad suas positiones nec non factis recognitionibus ad suas scripturas productas, confessas et respective recognitas acceptavit et reproduxit in vim iudicialis et irrevocabilis confessionis, negatis per expressum quibuscunque qualitatibus adiectis, et ita etc., de damnis et expensis continue protestando etc.

Pręsens >nobilis< pars mariti cum nobili et excellentissimo domino Leopoldo Guerinonio, eius procuratore et, negatis quibuscunque contrariis ex parte uxoris allegatis, instat p(rae)cedens decretum conclusionis in causa confirmari et acta p(raese)ntari committique excellentissimo domino Pompeato processus restitutionem, non dissentiendo etiam quatenus intendat perficere recognitionem productorum suorum iurium, eidem etiam post conclusum in causa facultatem impertiri, repetita semper etiam oblatione fideiubendi ut in ultimis suis instantiis, et ita etc., omni etc.

Pars Linarolla, sub reservatione perficiendi suas recognitiones, non dissensit absolute concludi; quo vero ad petitam actorum assumptionem, eidem non consensit, offerens ad primam deliberare, et ita etc., de expensis etc.

/ Pars mariti respectu restitutionis processus instat excellentissimo domino Pompeato terminum omnino peremptorium assignari et, attento partium consensu, omnino concludi.

Dominus admisit si etc., et, attento partium consensu, in causa omnino conclusit terminumque peremptorium assignavit parti uxoris ad deliberandum super actorum assumptione et restitutione processus etc.

/160/ Die martis, prima decembris 1665, Tridenti, in auditorio officii spiritualis, hora audientię.
Coram etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Leopoldus Guerinonius, procurator partis Stelzomerę et ad p(raese)ntiam nobilis et excellentissimi domini Ioannis Francisci Pompeati, procuratoris Iulię uxoris, instat acta p(raese)ntari, et ita etc., omni etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator ex adverso et, petitę actorum assumptioni non consentiendo, instat eundem Mathiam, ibidem p(raese)ntem, admoneri ad respondendum positionibus ad primam p(raese)ntandis, aliter ad videndum eisdem pro confessis absolute pronunciari et hoc ad effectum habendi solumodo simplicem responsionem quę ex ore partis in quacunque parte iudicii elici potest; quo facto, non dissensit nunc ut tunc, p(rae)via omnium actorum et iurium p(raese)ntatorum compillatione, eadem assumi, protestando per se non stare quin etc., et ita etc., de expensis etc.

Pars mariti, quatenus non retardetur actorum p(raese)ntatio, non dissensit oblatas ex adverso positiones p(raese)ntari, quibus se offert respondere.

Dominus mandavit ad effectum habendi simplicem responsionem responderi, aliter etc., ex nunc pro tunc mandavit acta sibi exhiberi.

/ Die sabbathi, 5.ª decembris 1665, Tridenti, in auditorio officii spiritualis, hora audientię.
Coram etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Leopoldus Guerinonius, solitus procurator domini Mathię Stelzomeri et, stante p(raese)ntia nobilis et excellentissimi domini Ioannis Francisci Pompeati, procuratoris ex adverso, non dantis assertas positiones, instat acta absolute p(raese)ntari et quatenus exhibeantur, ad effectum recipiendi responsiones non dissensit deputari me cancellarium etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator ex adverso et, p(rae)iudicialibus non consentiendo, p(raese)ntavit suas positiones quas etiam offert consignare ad manus mei cancellarii quem non dissensit deputari pro recipiendis responsionibus per totam p(raese)ntem diem etc., et ita etc.

Pars mariti non dissensit, instando tamen adverti per dominum cancellarium Begnudellium ut positiones uxoris iuratę exhibeantur etc.

Dominus de partium consensu deputavit ad effectum de quo in instantiis me cancellarium, monitis etc., inhęrendo in reliquis decretatis etc.

//163// Die sabbathi, 12 decembris 1665, Tridenti, in auditorio officii spiritualis, hora audientię.
Coram etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Leopoldus Guerinonius cum domino Mathia Stelzomero, eius principali et, stante p(raese)ntia nobilis et excellentissimi domini Ioannis Francisci Pompeati, procuratoris partis uxoris, instat, in ordine ad decreta alias emissa, acta p(raese)ntari etc.

P(raese)ns nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus, procurator ex adverso et, acceptatis acceptandis in favorabilibus dataque negativa contrariis nec non opponendo eorundem respectu quęcunque opponibilia, non dissensit, compillatis omnibus actis et reinte/164/gratis in forma etc., eadem avocari etc., de damnis et expensis protestando etc.

Acta etc.

/166/ Die martis, 19 ianuarii 1666, Tridenti, in auditorio officii spiritualis, hora audientiae etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus tamquam procurator d(ominae) Iuliae Linarollae et, accusata contumacia sive stante etiam praesentia domini Matthiae Stelzhomeri, etiam citati prout ex mandato ibidem cum sua relatione effectualiter producto apparet, institit declarari et ad sententiae publicationem in causa deveniri etc., et ita etc., de expensis etc., omni etc.

P(raese)ns Matthias Stelzhomer et non consensit alicui declarationi nisi prius habitis suis informationibus, non dissentiendo admonitionem fieri ad primam, offerens interea sibi incumbentibus satisfacere etc., et ita etc., protestando si secus fiat, de nullitate / et quibuscunque aliis lecite protestabilibus in forma etc.

Pars Linarolla instat omnino deveniri ad declarationem, offerens etc., dicendo partem adversam sat temporis habuisse, nempe duos menses et ultra, ad informandum, in quem finem detinuit etiam processum, et ita etc., aliter etc.

Dominus partes monuit ad primam ad audiendam sententiam et interim ad informandum, et ita etc.

/165/ Prod(uctum) parte Linarolla, 19 ianuarii 1666.

Parte et mandato illustrissimi et reverendissimi domini domini Iosephi Victorii de Albertis, iuris utriusque doctoris, archidiaconi et canonici ac vicarii in spiritualibus generalis capitularis Tridenti etc.

Ad instantiam d(ominae) Iuliae natae Linarollae, per solitum officii cursorem etc., sive etc., citetur et requiratur dominus Matthias Stelz-

homer ad comparendum, die crastina, in auditorio officii spiritualis, hora audientiae, visurus et auditurus in causa coram hoc officio inter eos vertente occasione separationis a thoro declarari et sententiam promulgari et prout tunc latius in instantia facienda etc., et ita etc., alias etc.

Datum Tridenti, 18 mensis ianuarii 1666.
Antonius Begnudellius, cancellarius etc.

Die p(raedic)ta.

Intimatum suprascripto domino requisito personaliter reperto per Franciscum Oss, sucium castri, ita mihi referentem, cui etc.

Barth(olom)ęus de Sartoribus, notarius et officii spiritualis coadiutor etc.

//166// Die sabb(athi), 23 ianuarii 1666, Tridenti, in auditorio officii spiritualis, hora audientiae etc.

Comparuit nobilis et excellentissimus dominus Ioannes Franciscus Pompeatus tamquam procurator mulieris et, accusata contumacia Matthiae Stelzhomeri, admoniti in p(raese)ntem diem et horam et non comparentis, instat ad publicationem sen/167/tentiae deveniri, et ita etc.

P(raese)ns dominus Matthias Stelzhomer et p(raese)ntavit suam instantiam in scriptis, petendo ut in illa etc.

Dominus ad[31] suam devenit sententiam quam publicari mandavit.

Quae publicata fuit p(raese)ntibus excellentissimis dominis Petro Mancio, Nicolao Scutellio et Balth(asarr)e Alexandrino a Neustein etc.

Pars mulieris sententiam acceptavit et gratias egit.

/[32]// Instancia Stelzhamera.

/168/ Coram etc.

Comparuit Mathias Stelzhomer et, atenta admonicione cadente pro presenti die et hora, in causa inter se et uxorem vertente instat declarari etc.

[31] *Ad* è corretto da *ad(misi)t*.

[32] Carta priva di numero posta al termine del fascicolo.

/[33]/ Taxa pro parte mulieris Stelzomerae.

Pro actis:	troni	15	10
Pro productis in processu 14			
et ad partem 26, in totum:	troni	6	8
Pro responsione ad diversas positiones:	troni	5	6
Pro compillatione et accommodatione			
processus foliorum 164:	troni	3	6
Pro rogitu sententiae:	troni	45	
	troni	109	

L'essame del Stelzomer è di foli 36, quale non è pagato.

Allegato 1

/8/ Coram etc.

Sub solitis etc.

Nobilis domina Iulia Linarolla, ad comprobandum exposita in productis suis p(re)cibus aliumque meliorem finem et effectum, contra Matthiam Steltzhomer ponit ut infra, instando admitti et per eundem sub simili iuramento cathegorice responderi, aliter pro confessis, et prout ita etc., salvo etc., ac de expensis etc.

Primo. Pone qualmente la verità fu et è ch'il rispondente non ha in alcun tempo posseduto né al presente possede beni stabili alcuni in questa città di Trento,
2. ... né tampuoco in questa sua podestaria.
3. Ch'in certo tempo prese per moglie e sposò la ponente.
4. Che, puocco doppo sposatala, il rispondente si ricoverò secco in casa del padre della ponente,
5. ... cioè nella di lui hostaria, giacente in questa città, all'insegna del Pesce o sii Rosa Bianca.
6. Che, entrattovi in casa, occorse al rispondente far diversi passivi debiti con alcuni di questa città.
7. *Che per tal causa nacqueron diversi contrasti con il quondam signor Antonio Linarollo, padre della ponente*,
8. ... cioè per la spesa cibaria che esso pretendeva d'haver prestato e prestava al rispondente e ponente con figlioli e sua famiglia,
9. ... pretendend'esso signor Antonio Linarollo d'esser di quelli sodisfatto.

[33] Carta priva di numero inserita tra la carta 126 e la carta 127.

/ 10. *Che per tal causa feceron fra loro più volte conti e saldi.*
11. *Ch'il rispondente per tal causa hebbe più volte a contrastare forte con il sod(dett)o signor Antonio, suo missere,*
12. ... *seguendo con tal occasione*[34] *fra loro parole diverse molto mordaci,*
13. ... *perché anco d(ett)o signor Antonio si lamentava che il rispondente havesse molti altri debiti da pagare.*
14. *Che perciò, cossì di giorno in giorno irritandossi fra loro, si odiavano e passava puocca corrispondenza,*
15. ... *a segno che il rispondente molte volte cacciò mano ad armi contro d(ett)o suo messiere.*
16. *Che per tal causa il rispondente portava puocco affetto alla ponente,*
17. ... anci, che per le contese continue del d(ett)o signor Antonio, esso rispondente la odiava anch'essa come il padre,
18. ... havendola più volte mortificata con parole aspre e dure,
19. ... et anco dateli qualche volta delle botte,
20. ... hor con le mani vuote,
21. ... hor con l'armi,
22. ... *havendo contro d'essa ancora dato mano a diverse sorte d'armi per mortificarla,*
23. ... hora fra il giorno et hora la note med(e)ma,
/9/ 24. ... hora in una stanza della d(ett)a hosteria, hora in un'altra,
25. ... et anco nella propria stanza dove dormivano il rispondente e la ponente,
26. ... tenend'esso anco diverse sorte d'armi apresso al letto loro commune,
27. ... *et anco sotto d(ett)o letto,*
28. ... *cioè pugnali,*
29. ... *cortelli,*
30. ... *sassi, legni et altro.*
31. Che, ritrovandossi la ponente in procinto d'andar in letto con il rispondente, esso la sgridava più volte,
32. ... e, cacciando mano ad una delle positionate armi, la volse più volte offendere.
33. Ch'essa ponente, ciò vedendo, fu sforzata a diparsi e diffendersi,
34. ... *et anco alle volte fugire fuori del d(ett)o letto per tal causa, e della d(ett)a stanza,*
35. ... *essendo ciò successo più volte.*
36. Che finalmente, premendo, li creditori volevano esser sodisfatti dal rispondente,
37. ... havendo per tal causa fatteli fare dell'esecutioni,

[34] Ms: *tall'occasione.*

38. … *anci, che alcuni di loro procurorno fusse retento il rispondente per d(ett)i loro crediti.*
/ 39. Che perciò esso rispondente, temendo di qualche affronto, si partì dalla città di Trento,
40. … *anco per le contese havute con d(ett)o signor Antonio Linarolo,*
41. … *e per haver più volte cacciato mano alle armi contro d'esso.*
42. Che esso rispondente partì solo, lasciando qui in Trento la ponente e figlioli.
43. Che, partendo, non lasciò benni o danari alcuni alla ponente e figlioli da sustentarsi.
44. Che perciò essa e figlioli sono stati alimentati in casa d'esso signor Antonio.
45. Che, nel partire, esso rispondente andò verso Germania,
46. … et ivi fattossi soldato, havendo come tale servito per qualche tempo.
47. Che poi esso si partì di Germania et andò a Roma,
48. … dove parimente ha servito,
49. … e lavorato ad altri della sua professione.
50. *Che perciò è stato absente dalla città di Trento, doppo la partenza fatta, per il spatio d'anni dodici continui e se non crede di tanta o minor* >summa< *longezza, dica di quanta crede.*
51. Ch'esso pretende d'haver dovuto partire anco per causa della rispondente,
52. … *sotto asserto pretesto che lei l'habbi perseguitato,*
53. … stimandossi però lui offeso dalla ponente, /10/ con fermo proposito di volersene secco rissentire.
54. … *e mortificarla conforme più potrà e saprà fare.*
55. *Che, durante questa sua absenza da Trento, il rispondente ha patito diverse indispositioni del corpo in diversi paesi.*
56. *Che pure tutt'hora esso non si sente sanno e robusto come era avanti si partisse allhora da Trento,*
57. . *anci, che di quand'in quando pruova nel corpo li patimenti e mali per avanti havuti.*
58. *Che perciò esso si è ricoverato quivi hora in Trento nel hospitale tedesco, presso Santo Pietro,*
59. … dove al presente tutt'hora dimora,
60. … *tutto indisposto, fiaccho e mall'all'ordine.*
61. Che pure sin adesso il rispondente ha molti delli già debiti quivi in Trento fatti da pagare a diversi.
62. Che neanco esso >il< rispondente si ritrova quivi haver alcuna cosa in beni o denari da puoter pagare d(ett)i debiti,
63. … perché, per li mali da esso havuti e che continuamente patisce, non ha potuto lavorare per far danari da pagare d(ett)i debiti.

Ultimo. In forma etc.

/11/ Die martis, >ultima iunii< prima iulii 1664, Tridenti, in contrata Sancti Benedicti et in hypocausto veteri ędium reverendissimi domini vicarii etc.
Coram perillustri et reverendissimo domino Iosepho Victorio de Albertis, iuris utriusque doctore, archidiacono ac canonico cathedralis et, sede episcopali vacante, vicario in spiritualibus generali capitulari etc.

Comparuit dominus Matthias Staltzhomer, hospes ad signum Piscis et, satisfaciendo sibi incumbentibus iuxta in ultima audientia a sua reverendissima dominatione decretata, prębvio iuramento quod actualiter prestitit, tactis etc., de veritate deponenda, respondit positionibus ut infra.

Ad primam: credit.
Ad 2.^{dam}: credit.
Ad 3.^{m}: credit.
Ad 4.^{m}: non credit ut ponitur.
Ad 5.^{m}: credit conduxisse domum domini Mirabelli illamque inhabitasse cum antecedenter inhabitasset hospitium ad Angelum ac tandem, post obitum dominę eius socrus, elapso anno plus minusve circiter, incoluisse positionatum hospitium cum ponente, eius uxore, quae antecedenter / degebat cum ipso eius patre, ita consentiente ipso respondente, videlicet ut, cum pater dictae eius uxoris ponentis viduus remansisset, ipsa rem illius domesticam curaret, sed interea noctu consuevisse ad domicilium ipsius respondentis accedere donec et ipse se in positionatum hospitium recepit vocatus et rogatus ab eius socero.
Ad 6.^{m}: credit et etiam esse paratum >illum< persolvere debita positionata de proprio.
Ad 7.^{m}: non credit ob positionatam causam.
Ad 8.^{m}: non credit, sed contrarium quod imo pro alimentis multa persolverit positionato socero.
Ad 9.^{m}: credit quando positionatus eius socer erat in statu dementiae et nunquam aliter.
Ad 10.^{m}: credit semel tantum fuisse innita positionata computa, sed cum dictus eius socer advertisset se debitorem evadere, nihil postea amplius dixisse et computa nunquam solidata inter eos fuisse.
Ad 11.^{m}: non credit.
Ad 12: non credit.
Ad 13: non credit.
Ad 14: non credit.
Ad 15: non credit ut ponitur.
Ad 16: non credit, imo credit contrarium.
Ad 17: non credit, sed contrarium.

/12/ Ad 18: credit quandoque, data sibi causa et pro qualitate verborum prolatorum ab ipsa ponente et prout passim inter coniugatos contingere solet.
Ad 19: credit quandoque ponentem aliqua alapa a se percussam fuisse, data sibi iusta causa et occasione, p(raese)nte etiam illius matre >de< prima vice qua illam percussit, quae, observata causa, laudavit et approbavit ut illam percuteret ad corectionem.
Ad 20: credit.
Ad 21: non credit.
Ad 22: non credit.
Ad 23: non credit cum armis.
Ad 24: non credit ut ponitur.
Ad 25: credit de alapis et etiam loco positionato.
Ad 26: credit more communi appensas >eius< fuisse eius pistolas ad parietes cubiculi positionati ubi etiam habebat et custodiebat caetera omnia bona sua mobilia.
Ad 27: non credit.
Ad 28: non credit.
Ad 29: non credit.
Ad 30: non credit.
/ Ad 31: non credit ut ponitur, sed una vice tantum illam percussisse una alapa quia noluisset, sępius rogata, quiescere et tacere postquam diu contendisset cum ipso respondente qui tunc cupiebat dormire et propterea ipsam ponentem e lecto prosiluisse et abiisse cum tamen iam esset secunda hora post mediam noctem.
Ad 32: non credit.
Ad 33: non credit cum nunquam attentaverit ponentem armis percutere.
Ad 34: non credit.
Ad 35: non credit.
Ad 36: credit, sed nunquam propterea positionatos creditores ad hospitium eius soceri accessisse, sed tantum ad officinam >illius< ipsius respondentis.
Ad 37: credit positionatas executiones fuisse consumatas in supradicta officina, minime vero in hospitio p(raedic)ti eius soceri.
Ad 38: ignorat.
Ad 39: credit cum consensu tamen ipsius ponentis discessisse ob molestias quas timebat sibi fieri a creditoribus et propterea confugisse etiam semel ad monasterium seu conventum Sancti Francisci extra muros ibique permansisse per 14 dies circiter et interea victum sibi fuisse missum a ponente, /13/ eius uxore.
Ad 40: non credit.
Ad 41: non credit.

Ad 42: credit et, pro itinere conficiendo, conduxisse >secum equum< equum et naulitorem, videlicet il nolezzino.
Ad 43: credit.
Ad 44: credit, sed etiam lucratos fuisse alimenta positionata ob operam quam eius uxor et filii quotidie p(rae)stabant eius socero ac patri et avo respective et servitia familiaria quae p(rae)cipue in publicis diversoriis occurrere solent.
Ad 45: credit.
Ad 46: credit et per tres annos militasse stipendiis serenissimi electoris Bavariae.
Ad 50: credit discessisse mense februarii anno 1656 et rediisse mense maii proximo p(rae)terito.
Ad 51: non credit cum imo ipse respondens fuerit visitatus ab uxore ponente dum sese receperat in monasterio p(raedic)to Sancti Francisci.
Ad 52: non credit.
Ad 53: non credit.
Ad 54: non credit.
/ Ad 55: non credit ut ponitur, sed tantum semel per dies decem circiter, paulo post eius discessum, infirmum decubuisse in loco germanice dictum il Rieth, in Bavaria, unde ipse respondens est oriundus.
Ad 56: credit contrarium.
Ad 57: ut supra proxime.
Ad 58: non credit ut ponitur.
Ad 59: credit.
Ad 60: non credit.
Ad 61: credit.
Ad 62: credit se non habere bona Tridenti unde sit solvendo creditoribus, sed tamen credit habere aliunde, in eius patria et loco eius originis, videlicet in Rieth Bavariae.
Ad 63: non credit.
Ad ultimam: in forma etc.

Allegato 2

/45// Capitula Linarolla.

/42/ Coram etc.

Domina Iulia nata Linarola, ad melius probandam suam intentionem contra partem actricem Steltzhomeram atque ad alium meliorem finem et effectum, capitulat ut infra, instando admitti et inducendos testes, servatis servandis, desuper examinari, adiecta protestatione quod quidquid dictum et capitulatum apparebit, id totum ad tuenda>m<

dumtaxat propria iura et non animo calumniandi allatum et deductum intelligatur, prout ita se declarat et respective protestatur etc., nec se tamen etc., salvo etc., prout ita etc., omnique alio meliori modo, singula singulis etc.

Primo. Capitola e provar intende la signora Giulia nata Linarola di Trento qualmente la verità fu et è che, essendo stata congionta in matrimonio con Mathia Steltzhomer, per non haver questo beni di sorte alcuna in questo paese da sustentar la moglie e figlioli, il quondam signor Antonio Linarolo, di lei padre, per atto di pietà e cortesia lo ricevete in casa sua propria con la d(ett)a moglie e figlioli, cioè nell'hosteria dell'insegna del Pesce, qui in Trento e di ciò ne è publica voce e fama et prout testes etc.

/ 2.º. Che è publica voce e fama e notorio a tutti qualmente d(ett)o Matthia, ricoverato che fu in d(ett)a casa Linarola, in vece di corispondere al d(ett)o signor Antonio socero con atti[35] di gratitudine e ringratiarlo del cottidiano ricevuto beneficio, comminciò a voler far il patrone in casa, pretendendo di commandare e disponere come più li piaceva et prout etc.

3.º. Che, inoltrandossi, d(ett)o Matthia comminciò a darsi alli spassi e continue crapule a segno che ogn'altro giorno si ubriacava né più attendere voleva alla sua professione d'orefice con la dovuta sollecitudine, ma, dimorando o puocco o nulla in bottegha, andava hor in un luogo hor in un altro[36] sollazzando con compagni e spendendo con quelli il tempo in mangiare, bevere e giocare e come di ciò ne fu et è publica voce e fama e notorio a tutti etc.

4.º. Che, osservando ciò, il sod(dett)o quondam signor Antonio Linarollo e la capitolante Giulia furono sforzati a riprendere d(ett)o Mathia, anci a persuaderlo amorevolmente a tralasciar simil prattiche e non spender il tempo cossì malamente, ma attendere con assiduità alla sua professione et al governo et educatione de'[37] figlioli et all'/43/ economia della casa, ma, ciò udito da esso Matthia, in vece di accettar in bene simil ammonitioni[38], andava in colera e quelle sprezzava, non facendossene conto alcuno sì come parimente di questo ne è publica voce e fama.

5.º. Che, di tutto ciò non contento, il capitolato Matthia Steltzhomer, fatto ardito più che mai nel mal fare, essendoli stato da diversi, come

35 Ms: *con'atti.*

36 Ms: *un'altro.*

37 Ms: *de.*

38 Ms: *simil'ammonitioni.*

orefice, consignato dell'argento per convertirlo in altre fatture nuove e dalli soprastanti della chiesa di Pressano una gioia per fabricare con la materia e valsente di quella una mostranza o sii pisside per riponervi la sacrosanta ostia, esso non solo non se ne curò di lavorare e render serviti tali avantori che li havevano portata la loro robba, ma si prevalse in uso proprio non solo delli argenti, ma anco della d(ett)a gioia, quelli e quella esitando ad altri, come pure anco di questo ne è publica voce e fama e lo dirano di vera scienza li med(e)mi testimoni che sarano esaminati etc.

6.º. Che, essendo venuto a notitia del med(e)mo signor Antonio e Giulia / capitolante simili commessi mancamenti e vedendo che li creditori e pretendenti venivano in buon numero alla propria casa Linarola a ricercar il pagamento e restitutione delle robbe consignate con minacciar esecutioni giuditiali, esso signor Antonio Linarollo fu sforzato a riprendere di nuovo d(ett)o Mathia e ricercarli il pagamento delle spese cibarie che sin allhora[39] li haveva somministrato et avisarlo che, per non haver più tante molestie, non lo puoteva più tener in casa; in riguardo del che infuriatossi, esso Mathia continuava a minacciare a d(ett)o signor Antonio e svillannegiarlo, anci, che più venne a termini di assaltarlo con pistole alla mano e minacciarli la morte, quali poi le andava sbarrando nella med(e)ma casa Linarolla, con dichiararsi che voleva fare quest'e quello contro li domestici tutti, come anco di questo ne è publica voce e fama etc., et prout testes etc.

7.º. Che, usando il med(e)mo con la capitolante Giulia Linarolla, perché anch'essa lo esortava al bene et al lavorare, esso Mathia, conforme haveva fatto per il passato, cossì /44/ più che mai si inoltrò ancor con lei nelli rigori, perché la oltraggiava ben spesso con villanìe e li minacciava, battendola anco con botte a segno che anco una note, per le botte e mali trattamenti del stesso Matthia, fu sforzata a levare del proprio letto et uscire dalla propria camera et andar a ritrovarsene un'altra[40], con ricercare all'aiuto li proprii domestici et prout testes etc.

8.º. Che poi, premendo di nuovo li creditori e pretendenti di voler esser reintegrati e sodisfatti dal capitolato Matthia, pensorno di ciò ottenere con farlo catturare, il che da esso saputossi, corse e si ricoverò nel monastero di Santo Francesco fuori di Trento, ma, vedendo che loro non s'acquettavano, fu sforzato ad absentarsi da questa città e portarsi in altro paese et prout testes etc.

[39] Ms: *sin'allhora.*

[40] Ms: *un altra.*

9.º. Che, doppo la partenza del med(e)mo Matthia, morse poi il capitolato signor Antonio Linarollo, dove che, per le sopra capitolate havute molestie et altri occorsi accidenti, lasciò tanti debiti et in partico/lare affitti passivamente fatti, che quasi le somme di quelli sopravanzavano l'heredità tutta da lui lasciata; in che, vedendossi essa capitolante Giulia tutta aflitta e persa, non sapeva a qual partito appigliarsi, ma finalmente, vedendossi sbrigata dalle molestie e mali trattamenti del sod(dett)o Matthia, si fecce animo e con suoi continui sudori, stenti e fatiche nell'esercicio dell'hosteria non solo ha pagato ogn'anno li pesanti incorsi et interessi, ma etiamdio ha estinto parte de'[41] capitali di quelli e finalmente ha somministrato buona somma di dannaro contante al suo figliolo maggiore quale, imbibito delle male qualità del padre, non ha mai volsciuto quetarsi e far bene, ma andar vagabondo per il mondo, con haver consumato malamente e senza frutto la sua gioventù e quanto dalla povera madre li fu con stenti somministrato a fine si diportasse bene e ritrovasse qualche impiego per sostentarsi honoratamente et prout testes etc.

/45/ Ultimo. Che delle sopra capitolate cose tutte e cadauna di quelle ne è publica voce e fama non solo alli vicini habitanti presso l'hosteria dell'insegna del Pesce e tutta contrata Tedesca, ma anco a tutta la città di Trento et altrove etc.

/49// (S.I.) Interogatoria Mathei Stelzhameri super capitulis eiusdem Iuliae uxoris, tempore examinis aperienda et disigilanda.

/46/ Coram etc.

Interogatoria Mathei Stelzhameri ad capitula eiusdem Iuliae uxoris, natę Linarolae, quę etc., aliter etc.

Primum, facta admonitione de eficacia et importancia iuramenti in solita forma etc., interogentur in causa scientiae, loco, tempore ac contestibus etc.; insuper:
1: se hano[42] conosciuto Mathia Stelzhamero avanti entrasse nella hosteria capitulata;
2: se quello manteneva sua molie Giulia capitulante e filiuoli insieme honorevolmente;
3: se sano che teneva botega d'orefice e quella fornita d'argenterie, al tempo et anco dopo il maritagio sequito con la capitulante Giulia,

[41] Ms: *de.*

[42] Ms: ... *ac contestibus etc.*
1. Insuper se hano ...

per il prezo di ragnesi 2000 e se non credono di tanto, dicano di quanto credono;
4: per quanti anni si alimentorono insieme prima di entrare nella casa del padre e se vivevano pacificamente;
5: se sano che mai sii stata pagata la dote o almeno li interessi di quella al capitulato Mathia, che li fu dal padre promesa della capitulante Giulia al tempo del seguito maritaggio.
Super 2.^{do} capitulo in causa scientiae, loco, tempore ac contestibus;
1: se hano conosciuto Antonio Linarolo e se quello era homo savio o pazo;
2: se, come pazo, era persona habile da poter far andare la sua hosteria;
3: se era necessario che altri si adoperaseron sì per comandare nella sudeta hosteria come anco afine li alogianti havesseron il douto governo.
/ Super 3.^{o} in causa scientiae etc.;
1: se, andando, come dice il capitulo, a spasi, >come dice il capitulo< spendeva del proprio o vero delle rendite del hosteria;
2: se per simili aseriti mancamenti l'hosteria era mai priva della sua douta servitù;
3: se sano che chi serve alle hosterie, per causa delli alogianti che invitano ben speso li padroni a bevere, li conviene anco talvolta caricarsi di qualche bichiero di vino oltre il suo solito;
4: a che sorte di spasatempi e mangerìe si dava il capitulato Stelzhamero;
5: se è vero che mai stava in botega a lavorare della sua professione;
6: e se chi serve nella hosteria, come il capitulato, poteva anco nel tempo istesso lavorare d'orefice;
7: se sano che di presente tendi ubriacarsi e crapulare.
Super 4.^{o} in causa scientiae etc.;
1: se sano che il capitulato Stelzhamero, a instancia della capitulante Giulia o d'Antonio Linarolo, di lui socero, sii stato bastonato più volte acerbissimamente o se almeno ciò l'hano udito racontare da altri;
2: se queste sono admonicioni da socero e da molie;
3: se sano che queste bastonate gli sono state date dal kelero che di presente nella hosteria >anci adesso< si tratiene e che in quel tempo medemamente ivi serviva, così comandante tanto il socero come la molie;
/47/ 4: se, dopo che la molie capitulante è andata in casa del padre, ha più portato quel affetto al marito che portarli soleva per avanti;
5: se, dove non si porta afetto, suole niuno farli admonicioni senza adoperar parole altiere che dano causa di sdegno e contese magiori e se simil modo con il capitulato si praticava.

Super 5.° in causa scientiae etc.;
1: se il capitulato ha mai disfato o sia distinto cosa alcuna aspetante alla hosteria Linarola;
2: se sano che li capitulati sindici habino riceputo dal medemo Stelzhamero la loro sotisfacione, come in effetto il vicinato tuto di ciò ne potrà eser informato.
Super 6 in causa scientiae etc.;
1: se sano che, dopo la capitulante è entrata nel hosteria del padre, ha sempre procurato scaciare da sè lontano il marito;
2: se sano che a questo effetto habi anco solecitato li creditori del marito afine lo facesseron incarcerare aciò, intimorito, dovese fugirsi dalla città;
3: se mai è stato pagato debiti del marito con li effetti della hosteria;
4: quante volte han visto far li capitulati sbari; se quelli seguivano con animo di amazare qualche persona o pure sucesseron per spasso, al aria;
/ 5: se si ha mai sentito dire che habi ofeso persona alcuna;
6: se ha mai hauto nome d'eser persona cativa et avezo a costioni in modo che si habi fato temere come homo homicidiario e sanguinoso;
7: se non è vero che è persona pacifica e flegmatica e che più tosto soporta qualsivoglia ingiuria più presto che vendicarsi,
8: ... e se talvolta s'havese dismostrato severo contro suo socero, seguì per tenirlo in freno afine non dasse nelli ecessi della sua pacìa;
9: se sano che li mati non si amaestrano con le bone parole, ma vi vole le cative e talvolta anco il legno, il che pure mai fu usato dal capitulato Stelzhamero;
10: se Antonio Linarolo sano che habi preso cativo animo verso suo genero, perché nelle sue pazie lo riprehndeva.

Super 7.° in causa scientiae etc.;
1: se hano mai visto la capitulante Giulia dal marito ferita e che l'habi douto far medicare dal chirurgo;
2: se sano che dal marito sii stata batuta in maniera che nella facia l'habia vista sanguinata o con evidenti negreze deformi cagionate da gravi percose;
3: se sano che a instancia della molie il capitulato Stelzhamero sii stato bastonato quasi a morte, a tal /48/ segno che dové dalla medema ancora eser sovenuto con rinfreschi et altri mezi per richiamarlo dalli mortiferi deliqui incorsi;
4: se si pò dire che un marito che riceve dalla molie bastonate, possi eser da essa tenuto per tropo severo e crudele.

Super 8 in causa scientiae etc.;
1: a che suma credono che possi arivare li debiti del capitulato Stelzhamero;

2: che, se fusse in quantità notabile, dalli di lui creditori non venirebe permesso passeggiare per la città liberamente sì come di presente va facendo;
3: se la fama che core della quantità delli suoi debiti >sii più< arivi a ragnesi 50;
4: se l'hosteria Linarola ha mai pagato debiti del Stelzhamero.

Super 9 in causa scientiae etc.;
1: che sorte di servitù tiene la capitulante nella hosteria;
2: se tiene per servente di quella Georggio Zolero e da quanto tempo >in qua< già ivi si ritrova;
3: se si ricordano che, quando fu riceputo nella hosteria Linarola, era un strazone mendìco e miserabile;
4: se questo >domina< fu riceputo in casa a servire o afine facesse il padrone;
/ 5[43]: se sano che questo domina li affari del hosteria talmente a suo modo che neanco riceve ordine o comando dalla persona di Giulia;
6[44]: se sano che, volendo essa comandare al antedeto Zolero o in qualche acione riprenderlo, vien dal medemo rintuciata con parole disdicevoli, tratandola da putana e pegio o vero che ciò seguì, l'hano da altri inteso;
7[45]: se sano che il medemo Zolero, ove prima era mendico e poverissimo, adeso manegia del soldo con pretesa che sii suo;
8[46]: se sano che esso maneggia tuto il denaro del hosteria a suo modo e piacere;
9[47]: se sano che giochi alle carte e che suma di denaro è solito a giochare;
10[48]: se sano che si dà alle compagnie, pastegiando anco gratis questo e quello con li effetti del hosteria, con eser ogni altro giorno ubriaco e che vive con cibi da cavaliero non già convenevoli a un pezo di gramazo di quella sorte;
11[49]: che il tuto così vien permessoli dalla capitulante Giulia;

[43] Ms: *4*.

[44] Ms: *5*.

[45] Ms: *6*.

[46] Ms: *7*.

[47] Ms: *8*.

[48] Ms: *9*.

[49] Ms: *10*.

12[50]: che chi permette libertà così disdicevole alla servitù è inposibile che faci bene li fati suoi, ma bensì vicino al ultimo esterminio e pricipicio;
13[51]: che la capitulante è stata avisata per le cause sudete a licentiarlo di casa, il che mai ha volsuto fare, anzi anco al giorno presente lo conserva.

/49/ Super generalibus:
1: se sono poveri o richi e quanto vale la loro facultà;
2: se sono amici e familiari della capitulante come anco del di lei kelero;
3: se sono stati instruti a deponere in quest'o quel modo;
4: se gli sono stati leti li capituli;
5: se promessoli qualche cosa afine così depongino;
6: se sperano consequire utile o dano dal presente litigio;
7: se sono servi del hosteria Linarola di presente o sono stati nel passato;
8: se sono soliti praticare nella hosteria >della capitulante< capitulata et ivi cibarsi a credenza;
9: se sono soliti almeno ricever gratis del mangiare et bevere dalla istessa hosteria;
10: se havereberon gusto che la persona di Mathia Stelzhamero non si potesse più asociare con la molie;
11: se sono mai stati condanati criminalmente;
12: se sono confessati e comunicati alla Pascha;
13: se sono inimici del Stelzhamero o li voliono male;
14: se sono debitori della parte capitulante o vero parenti; di che età e patria sono.
Ac alia etc.

/91/ Producta a parte Linarola, die 29 novembris 1664.

/92// Capitula additionalia Linarolla etc.

//91//Coram etc.

Nobilis domina Iulia nata Linarolla, addendo iura iuribus et intentionem suam melius comprobando atque ad alium meliorem finem et effectum, facit et producit contra Mathiam Stelzhomer sequentia capitula additionalia, instando admitti et alios inducendos testes desu-

[50] Ms: *11.*

[51] Ms: *12.*

per examinari, aliter etc., et ita etc., de damnis et expensis etc., singula singulis etc.

Primo. Cap(ito)la e provar intende la signora Giulia nata Linarola qualmente essa fu sempre et è donna da bene, timorata d'Iddio, modesta, ritirata, diligente e sollecita nel governare et attendere alli fatti di casa sua né si sa e neanco sentuto a dire che lei in conto alcuno o in qualsivoglia modo o maniera habbi in alcun tempo commesso alcun mancamento, il che s'havesse fatto, subito sarebbe stato palese a tutti e massime a'[52] vicini et in questa città di Trento e per tale perciò da tutti quelli che la conoscono communemente tenuta e riputata e conforme dirano li testimoni etc.

2.°. Che Mathia Stelzhomer, nominato marito della sod(dett)a signora Giulia, oltre che le altre straniezze da esso usateli et insidie tentate e tese alla di lei propria vita, una sera anco, avanti si partisse verso Germania, / volendo[53] sfogare il diabolico odio che contro d'essa ingiustamente teneva, si pose in animo d'ammazzarla et a tal effetto[54] *s'ascose* e collocò un cortello dentro nella manica del brazzo per poi haverlo in pronto all'horrendo misfatto; ma sì come Dio benedetto è sempre protettore delli innocenti, cossì inspirò d(ett)a signora Giulia, come pur troppo esperta delle crudeltà usateli dal d(ett)o Stelzhomer e perciò, presaga di qualche sinistro accidente avanti lui si partisse, a guardarlo et osservar bene li suoi andamenti e con tal occasione[55] vidde d(ett)o cortello che esso Matthia haveva nella manica; dal che atterrita e con finte parole seguitata da lui per le camere, finalmente, facendossi animo, nella cucina andò drio via a d(ett)o Matthia e con prestezza somministratali dal Cielo li cavò d(ett)o cortello dalla manica e lielo tolse sì che restò libera dall'imminente pericolo di morte et esso Matthia tutto confuso et prout etc.

3.°. Che Giorgio Zoller quale è stato canevaro dell'hosteria dal Pesce anco in vita del quondam signor Antonio Linarolo, padre della capitolante e tutthora si ritrova in d(ett)a hosteria nel med(e)mo officio, fu et è sempre stato giovine da /92/ bene, timorato di Dio e molto zelante ne'[56] buoni diportamenti e massime in esercitare il suo officio a segno che è publica voce e fama che per il suo ben trattare e buona direttione che ha sempre procurato in d(ett)a hosteria, ha quella

[52] Ms: *a.*

[53] *Volendo* è corretto da *volengo.*

[54] Ms: *tall'effetto.*

[55] Ms: *tall'occasione.*

[56] Ms: *ne.*

avanzato nel far venir in grande copia ad alloggiare li forastieri e massime qualificati e nobili, quali tutti dalla diligenza di d(ett)o Giorgio nel ben servirli sono restati e restano contenti et vengono a quella volontieri e per tal causa esso Giorgio ha apportato e continuamente porta utile notabile[57] a d(ett)a hosteria a segno che la signora Giulia, usando ancor lei la sua diligenza con la direttione e buoni costumi del d(ett)o Giorgio, ha avanzato e va avanzando li interessi de'[58] suoi figlioli e va estinguendo li debiti che, per altro, al tempo della morte del sod(dett)o signor Antonio, sopravanzavano quasi il valsente di d(ett)a hosteria a segno che era evidente la necessità di venderla ad altri e di ciò tutto parimente ne è publica voce e fama e notorio a tutti li inhabitanti della città di Trento et prout testes etc.

/[59]// (S.I.) Interogatoria Stelzhamera super secunda modula capitulorum[60] producta a Linarola uxore.

/90/ Coram etc.

Interogatoria Mathei Stelzhameri pro secunda modula capitulorum[61] producta a Iulia nata Linarola, eiusdem uxore, quae etc., aliter etc.

Fiat in primis eficacissima admonicio de importancia iuramenti quia hoc in casu viget manifestissimus timor coruptionis testium iniquissime forsan ex parte uxoris preparatorum etc.

Super primo capitulo[62] interogentur in causa scientiae, loco, tempore ac contestibus.

Super secundo pariter in causa scientię, loco, tempore ac contestibus; ulterius:
1: se il testimonio[63] ha visto il cortelo >nella< capitulato nella manica del bracio a Mathia Stelzhamero;
2: se mai fece ato di voler con quello ofendere la molie e se in alcun tempo si ha mai lasiato intendere di volerla amazare;

57 La sillaba *-ta-* è aggiunta interlineare.

58 Ms: *de.*

59 Carta priva di numero inserita tra la carta 92 e la carta 93.

60 Ms: *capi.*

61 Ms: *capi.*

62 Ms: *capi.*

63 Ms: *... ac contestibus.*
1. Ulterius se il testimonio ...

3: se si ritrovò presente quando la molie gli levò dal bracio o dalla manica[64] il capitulato cortelo e se simil ato vide con suoi propri ochi;
4: che parole seguiron dopo tra il marito e la molie;
5: se pò dire certamente che simil cortelo lo havesse preparato per amazar la molie;
6: se, quando gli lo levò come dice il capitulo, fece renitenzia alcuna e se seguiron parole o altre corporali desmostracioni dalle qualli si potesse chiaramente conoscere che havesse hauto animo d'amazarla; / 7: con qualli altri modi e maniere sano che il marito habi procurato di amazarla: nel che doveran specificamente li testimoni spiegarsi;
8: se la capitulante Giulia è gentildona o per dir melio persona nobile o vero se è persona triviale e populare.

Super 3.° capitulo[65] ex officio etc.

Super generalibus repetantur interogatoria alias facta et exhibita prima vice ac alia iuxta etc.

/41/ Copia.

Instructio pro examinandis testibus in causa Linarola contra partem Steltzhomeram ut infra etc.

Nobilis dominus Simon Srech, telonarius, super 5.°, 6.°, 9.° et ultimo capitulis etc.
Dominus Ioseph Ritius, pharmacopola, super primo, 3.°, 5.°, 6.°, 9.° et ultimo capitulis.
Dominus Antonius Benvenutus super primo, 6.°, 8.° et ultimo capitulis.
Nobilis dominus Ioseph Blancus super 5.°, 8.° et ultimo capitulis.
Dominus Ioannes Petrus de Rubeis super 5, 8.° et ultimo capitulis.
Barbara, uxor Francisci Hernest, super primo, 2.°, 3.°, 4.°, 6.°, 7.°, 9.° et ultimo capitulis.
Catharina, >uxor< uxor Georgii Friez, ut supra de Barbara notatum apparet.
Petrus Cofler super 4.°, 6.°, 7.° et ultimo capitulis.
Franciscus Hernest super 5.°, 6.°, 9.° et ultimo capitulis.
Antonius de Angelis, dictus[66] Narcisus, super 8.° capitulo.
Dominicha Brecisa super eodem 8.° capitulo.
Ioanes Moar super 9.° et ultimo capitulis.

[64] Ms: *dal bracio al o dalla manica.*

[65] Ms: *capi.*

[66] Ms: *dicto.*

/40// Die lunae, 10 novembris 1664, Tridenti, in ędibus perillustris et clarissimi domini assessoris Triangii ac coram eo etc.

Comparuit pars Linarolla et induxit in testes Franciscum Ernester, fipiarium[67], Ioannem Moar, eiusdem exercitii, Catharinam, uxorem Georgii Fries et Dominicam, uxorem Antonii Panezes, omnes huiusce civitatis et instat, salvis quibuscunque suis exceptionibus, >previo iuramento< defferi iuramentum et successive examinari, et ita etc.

Perillustris et clarissimus dominus admisit p(raedic)ta si et in quantum <etc.,> et eisdem iuramentum detulit, salvo iure eosdem examinandi.

Die martis, 11.ª novembris 1664, Tridenti, in ędibus perillustris et clarissimi domini assessoris Triangii ac coram eo etc.

Comparuit Catharina, uxor Georgii Fries, testis pro parte Linarolla inducta, quę monita iuravit, tactis ut supra, de veritate dicenda.

Super primo capitulo examinata, /50/ deposuit capitulum continere veritatem.

Int(erroga)ta in causa scientiae, loco, tempore et contestibus, respondit ciò sapere per esser stata serva in casa Linarolla al tempo che v'era d(et)to Stelzomer e di ciò ne saranno informati quelle genti che al tempo sod(det)to vi stavano in casa.

Super primo interogatorio partis respondit: «Clarissimo signor sì che ho conosciuto il Stelzomer per esser stata sua serva».

Super 2.^{do} >examinata< interogatorio respondit: «*Come stassimo non posso dir altro se non che dovevamo quasi sempre mandar all'hostaria dal Linarollo per levare qualche cosa tanto per mangiare quanto per far / fuogo per poter viver*».

Super 3.^{io} interogatorio respondit: «Al tempo che vi era qua la maestà regia, esso Stalzomer si fecce venire dell'argentaria assai *da quel mercante da Baitlon,* ma è ben anco vero che *doveva rimandar; il prezzo io non lo so*».

Super 4.^{to} interogatorio respondit: «Saranno stati insieme circa sei o sette anni».

Super 5.^{o} interogatorio respondit non saper se gli sia stato pagata dote o interesse, «ma so bene che sempre ricavava qualche cosa di casa, come ho detto di sopra».

[67] *Fipiarius*: probabilmente, fibbiaio.

Super 2.^{do} capitulo examinata, /51/ deposuit capitulum continere veritatem.

Int(errogat)a in causa scientiae, loco, tempore et contestibus, respondit saperlo «perché io mi son ritrovata presente per qualche tempo per esser stata serva in casa Linarolla al tempo che vense dentro d(et)to Stalzomer».

Super primo interogatorio respondit: «Io ho conosciuto Antonio Linarollo quando è stato due volte pazzo».

Super 2.^{do} respondit: «*Abenché fosse pazzo, voleva nulladimeno che il canevaro gli dasse conto minuto di quello che si spendeva et cavava*».

Super 3.^{io} respondit: «*Quando esso non era rinchiuso, non occorreva altri per amministrare*, ma, / per quel puocho tempo che fu circa otto giorni, che stete serato in una camera, *faceva andar l'hostaria la moglie* di esso Stelzomer».

Super 3.^{io} capitulo examinata, deposuit capitulum continere veritatem.

Int(errogat)a in causa scientiae, loco, tempore et contestibus, respondit ciò saperlo perché stava nell'hostaria nel medemo tempo e ne saranno informati quelli che servivano pur a quel tempo.

Super primo interogatorio respondit ignorare.

Super 2.^{do} respondit: «Non gli mancava altrimente, perché /52/ esso non haveva che fare, *ma il tutto governava il vecchio, levato l'anno della regina*».

Super 3.^{io} respondit ignorare, «ma so bene che *esso si imbriagava avanti anco che entrasse nella hostaria Linarolla*».

Super 4.^{o} respondit ignorare.

Super 5.^{o} respondit: «*Puocho vi stava in botegha, poiché haveva un lavorante* che vi lavorava».

Super 6.^{o} respondit: «È vero che chi fa andare l'hostaria non può far l'orefice, *ma esso, levato il tempo del re che dimorò qua in Trento, / non haveva che fare nell'hostaria*».

Super 7.^{o} respondit ignorare.

Super 4.^{o} capitulo examinata, deposuit: «*Io ho sentito la signora Giulia a pregare suo marito a tralasciar simil prattiche et attender alla botegha,* >et hostaria< *al che rispondeva esso non curarsi niente*».

Int(errogat)a in causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit: «Io ciò lo so perché io med(em)a l'ho sentito mentre ero serva in casa».

Super primo int(errogatori)o respondit: «*Clarissimo signor sì che è stato bastonato*[a] *due volte: una volta la vigilia di tutti li Santi, et questo seguì con occasione che dette un schiaffo ad una*[68] *donna che serviva /53/ in casa, la quale lo gettò sopra d'una cassa in cucina et gli diede, et un'altra volta gli diedi io*[b]*, perché esso faceva atto di volerme dar a me*».

Super 2.do respondit: «*Né il sozzero né la moglie l'ha fatto bastonare*».

Super 3.io respondit: «Clarissimo signor <sì> che il chelero che hora si ritrova nel hostaria, credo che gli dasse, *perché esso Stolzomer gli andò in contro con un spiedo per passarlo da parte a parte*».

Super 4.o respondit: «*Anzi, che essa gli dava da mangiare in ascoso, perché esso voleva mangiar / buoni buochoni et mai era contento di quello che se gli dava in tavola*».

Super 5.o respondit: «Esso veniva pregato, ma anco alle volte contrastava il vecchio, *ma esso sempre respondeva ingiuriosamente*».

Super 5.o capitulo examinata, deposuit: «Clarissimo signor sì che è la verità che il Stelzomeder *vendete la goia di quelli di Pressano, per quanto si dice, a delli pizzacambrai, ma del resto non so dir altro*».

Int(errogat)a in causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit: «*Lo so perché lo disse il figliuolo maggiore del medemo, cioè che havesse venduta la goia a delli pizzacambrai*, come poi /54/ ad instanza[69] di quelli di Pressano fu levata la robba ch'era in bottega».

Super primo interogatorio respondit: «*Io non so che habbi venduto niente*[c] *di quello dell'hostaria*».

Super 2.do respondit non saper che siano stati pagati, *ma creder che habbino ancora d'haver* quelli da Pressano.

Super 6.o capitulo examinata, deposuit: «È vero ch'esso Stolzomer una volta *andò verso il Linarolo con una pistolla, havendolo esso*

[a] Maritus a domesticis verberatur.

[b] Testis inimicus et domesticus quia ab ipso vapulatus est.

[c] Maritus de hospicio nihil alienavit.

[68] Ms: *ad'una*.

[69] Ms: *ad'instanza*.

ammonito et dettogli anco che dovesse pagar le spese, ma la pistolla non era carica[a], *et un'altra / volta che vi era il signor Matthè Filos, havendo prima fatta dechiaratione*[b] *verso sua moglie, tirò la ruota su la pistolla*, se ben che poi, scoperto, non fece altro».

Int(errogat)a in causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit *saperlo per ea quae supra*[c].

Super primo int(errogatori)o respondit ignorare.

Super 2.^{do} respondit: «Io non so che essa habbi procurato che fosse fatto pregione, ma bensì il vechio, vedendo non voler obedire».

Super 3.^{io} respondit ignorare.

Super 4.^{o} /55/ respondit: «Io non so a qual fine sbarasse».

Super 5.^{o} respondit: «*Del haver datto alla signora*[d] *lo so*, del resto d'altri non».

Super 6.^{o} respondit: «*È vero ch'esso più volte faceva dechiaratione di mazzare, ma però non ha fatto niente*»[e].

Super 7.^{o} respondit: >più solito< «*Più tosto esso è solito strapazzare che esser lui ingiuriato o strapazzato*».

Super 8.^{o} respondit: «*Anzi, che esso molte volte prendeva in mano una cattena della farina acciochè il Linarollo, intimorito quasi che / fosseron i sbiri, se ne fugisse*[f], il che pure quasi sempre seguiva».

Super 9.^{o} respondit ut supra.

Super 10 respondit: «*Gli voleva male per li cattivi portamenti d'esso Stelzomer*».

Super 7.^{mo} capitulo examinata, >respondit< deposuit: «*Io non so altro se non che una note essa moglie del Stelzomer se ne vene corendo alla camera de noi altre serve, dicendo che gli aprissimo et, aperto l'uscio, ci racontò*[g] *ch'esso suo marito l'haveva vuolsuta tirar giù dal*

[a] Dignoscitur non habuisse animum ofendendi.

[b] Dictio ista est imperfecta cum non appareat quem ofendere voluerit, ideo non relevat.

[c] Non probat quia non redit scientiae causam.

[d] Dictio ista non est suficiens cum non appareat fuisse transgressum a iure marito castigationem permissam.

[e] Maritus nunquam executus est minas cum uxore.

[f] Stulti, ut erat quondam Linarolus, sic tractantur et bene.

[g] Ista depositio in iure prorsus nihil tenet nec relevat.

letto et percoterla con un sasso, havendogli prima dato delli pugni, ma che, havendogli /56/ fatto forza, gli haveva levato il sasso e se n'era fugita e dopoi non vi ritornò più».

Int(errogat)a in causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit ut supra.

Super primo int(errogatori)o respondit: «*Clarissimo signor no che non è mai stata ferita*[a] *né stata per mano di chirurgo*».

Super 2.do respondit: «*Io non l'ho vista né sanguinata né meno con alcun segno negro*[b], *fuori che una volta gli fece venir il sangue dal naso, bensì che una volta, s'io non l'havessi tratenuto*[c], *la voleva battere con un legno et con una pistolla, ma io impedii il tutto*».

/ Super 3.° respondit: «*Ciò seguì quando lo bastonò*[d] *la massara in cucina, come ho detto di sopra, benché lo facesse simulatamente, poiché subito si levò*».

Super 4.° respondit ignorare, *perché non sa ch'essa Linarola l'habbi mai bastonato né fatto bastonare.*

Super 8.° capitulo examinata, deposuit capitulum continere veritatem.

Int(errogat)a in causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit: «Io ciò lo so perché gli portavo da mangiare mentre esso si tratenne nel convento di Santo Francesco».

/57/ Int(errogat)a super primo int(errogatori)o partis, respondit non saper precisamente la suma dei debiti.

Super 2.do respondit ignorare.

Super 3.io respondit: «Io stimo che siano più di 50[e]».

Super 4.° respondit ignorare, «abenché al tempo del re credo che fosse pagato qualche cosa, poiché mancorono molte mobilie *levate da esso Stalzomer*»[f].

[a] Ergo maritus dici non potest severus.

[b] Ergo maritus non est severus.

[c] Maritus minas, ut ante, non est solitus exequi, ideo timor vanus et depositio ista de iure non tenet nec quidquam relevat quia, ut folio antecedenti, minas nunquam est cum uxore executus.

[d] Si famula maritum verberat, quomodo dici poterit severus?

[e] Mariti debita r(henensium) 50, ergo privandus uxore?

[f] Testis sibi contrarius ut folio 54.

Super 9.º capitulo examinata, deposuit capitulum continere veritatem.

Int(errogat)a in causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit / saperlo «perché, essendo esso essecutor testamentario di trattar qualche cosa et al figliuolo diede circa 100 et cinquanta thaleri a fin che s'applicasse a far bene, abenché nulla habbi giovato, perché, essendo stato un anno[70] incirca a Vienna, se n'è[71] ritornato a casa senza far niente».

Super primo int(errogatori)o respondit: «Tiene in casa una serva, un canevaro et un famiglio di casa quali, levata la serva, *vi erano quando io entrai in casa*».

Super 2.do respondit: «Clarissimo signor sì che vi >era< si trova un tal Georgio Zoler per canevaro et /58/ *se ritrova ivi per anni incirca 13*».

Super 3.º respondit: «Esso era stato canevaro a Ca<l>daro».

Super 4.º respondit: «So che è stato preso acciò servi per canevaro».

Super 5.º respondit: «*Anzi, che la signora Giulia vuol saper quello si fa nella hostaria*».

Super 6.º respondit ignorare.

Super 7.º respondit ignorare.

Super 8.º respondit: «*Il denaro è vero che lo tira, ma bisogna poi che ne dia conto ad essa / signora Giulia*».

Super 9.º respondit: «Clarissimo signor sì che gioca qualche volta alle carte, *ma per vino over qualche marchetto*».

Super 10 respondit ignorare.

Super 11 respondit ut supra.

Super 12 respondit ignorare.

Super 13 respondit ignorare.

Super generalibus.

Ad primum respondit: «Io son artesana et mio marito è tan/59/ burinaro».

Ad 2.m respondit: «Clarissimo signor sì: quando vengono delle forestarìe assai, io gli vado a servire».

[70] Ms: *un'anno*.

[71] Ms: *ne*.

Super 3.º respondit: «Clarissimo signor no che non son stata instrutta».

Super 4.º respondit: «Non mi è stato letto li capitoli».

Super 5.º[72] respondit: «Non mi è stato promesso cosa alcuna».

Super 6.º[73] respondit: «Io non spero cosa alcuna».

Super 7.º respondit: «Clarissimo signor no ch'io non son serva, *ma vado bene qualche volta a / servire*[a] *a d(et)ta hostaria*».

Super 8.º respondit: «Son solita praticare se vengo ricercata, del resto non mi cibo in credenza».

Super 10.[74] respondit: «Clarissimo signor no: a me non importa niente che vadi a stare il Stelzomer con sua moglie».

Super 11[75] respondit: «Clarissimo signor no».

Super 12 respondit: «Clarissimo signor sì, questa Pasqua et anco doppo».

Super 13 respondit: «*Clarissimo signor no ch'io non*[b] *gli son nemica*».

/60/ Super 14 respondit: «Clarissimo signor no che io non gli son debitrice».

Super 14[76] respondit: «Io sarò d'anni circa 38 et son vicino a Pressanone».

In reliquis recte etc.

Die mercurii, 12 mensis novembris 1664, Tridenti, in loco ac coram ut antea.

Comparuit dominus Ioannes Moar, fipiarius huiusce civitatis, testis pro parte Linarola citati, qui sub iuramento iam praestito fuit super 9.º capitulo examinatus <et> deposuit capitulum continere veritatem.

Int(errogatu)s in causa scientiae, loco, tempore et contestibus, / respondit ciò saperlo per esser stato presente «quando la signora

[a] Serva domestica.

[b] Est inimica quia ipsum verberavit ut folio 53.

[72] Ms: *6.º*.

[73] *6.º* è corretto da *7.º*.

[74] Ms: *9.º*.

[75] Ms: *10.*

[76] Ms: *15.*

Giulia Linarola sborsò ad Antonio[77], suo figliuolo, thaleri cento e cinquanta et gli diede questo denaro acciò[78] andasse via di qua et si portasse a Vienna per sposare una giovine la quale, per quanto lui diceva, gli haveva promesso et ivi s'acquetasse et pigliasse qualche puocho d'ingegno et non imitasse le pedate di suo padre, >del resto< e questo io lo so per pratticare giornalmente in casa Linarola».

Super primo int(errogatori)o respondit: «Tiene un chelero, un stallaro et una massara et anco un canavaro».

Super 2.^{do} respondit: «Signor <sì> che ivi si ritrova un tal Georgio Zoler per canevaro et si ritrova ivi /61/ da anni 11 incirca».

Super 3.^{io} respondit: «Signor no, poichè, essendo esso stato chelero a Caldaro, vense a questa città *ben vestito al pari d'ogni chelero*».

Super 4.^{o} respondit: «È stato ricevuto in casa a fine che servi».

Super 5.^{o} respondit: «*Signor no ch'esso non fa cosa alcuna se non d'ordine e comando della signora Giulia*».

Super 6.^{o} respondit: «È vero che qualche volta ha detto 'sia maledetto, speditella', *ma non già 'putana' né altre parole disdicevoli*».

Super 7.^{o} / respondit: «*È vero ch'esso manegia*[a] *ogni cosa*, ma il tutto d'ordine del sod(det)ta signora Giulia».

Super 8.^{o} respondit ut supra.

Super 9.^{o} respondit: «Signor sì che gioca qualche volta alle carte, *ma solamente da bevere* overo qualche gazzetta a napola, ma non summa riguardevole».

Super 10 respondit: «*Signor no ch'esso non è solito pastegiare né ubriacarsi, ma vive conforme li altri servi di casa*».

Super 11 respondit negative.

Super 12 respondit: «*Il canevaro più tosto ha guadagnato che descapitato*».

/62/ Super 13 respondit: «*Anzi, ch'è stato pregato esso canevaro a restare dove per altro voleva partire*».

Super generalibus.

Super primo respondit: «Haverò il capitale di 600 ragnesi incirca».

[a] Zoller.

[77] Ms: *ad'Antonio.*

[78] *Acciò* è aggiunta interlineare.

Super 2.do respondit: «Io son famigliare[a] di casa, cioè, per esser del arte di salsaro, io mi porto speso[79] in d(et)ta casa».

Super 3, 4, 5, 6 respondit non esser instruto né essergli stato letto li capitoli né meno sperar cosa alcuna.

Super 9.o[80] respondit: «Son solito: con occasione che faccio qualche servitio in casa, mi dà qualche bichiero di vino».

/ Super 10[81] respondit: «Chi ha raggione».

Super 11.[82] respondit non esser mai stato condemnato[83] criminalmente.

Super 12[84] respondit essersi confessato questa Pasqua.

Super 13[85] respondit: «Non son inimico del Stelzomer».

Super 14[86] respondit non essere debitore né meno parente.

Super ultimo esser di 28 anni incirca et esser di Trento.

Die p(raedic)ta, in loco ac coram ut supra.

Comparuit Dominica Prezisa, >et< testis pro parte Linarolla citata, quae sub iuramento alias prȩstito fuit /63/ super >primo< 8.o capitulo examinata <et> deposuit capitulum continere veritatem.

Int(errogat)a in causa scientiȩ etc., respondit: «Io lo so perché quando esso si ritirò a Santo Francesco, mi ritrovavo a far bugada in casa Linarolla et gli portai fuori il mangiare».

Super primo int(errogatori)o partis examinata, respondit ignorare.

Super 2.do respondit ignorare.

Super 3.io respondit ignorare.

Super 4.o respondit ignorare[b].

[a] Testis familiaris in domo oller hospici dominus.

[b] Cum hoc teste omissa sunt interogatoria generalia per maritum exhibita.

[79] Ms: *spesa.*

[80] Ms: *7.o.*

[81] Ms: *8.*

[82] Ms: *9.o.*

[83] Ms: *condenamto.*

[84] Ms: *10.*

[85] Ms: *11.*

[86] Ms: *13.*

Depositio Francisci Erenst, testis pro parte Linarolla cita>tus<ti, qui sub iuramento alias p(rae)stito fuit / super >primo< 5.° capitulo examinatus <et> deposuit: «Del fatto di Pressano ne ho certezza, perché io ho veduto di quelli da Pressano a venir a ricercargli la ca-pitolata goia et anco altri da quali ha havuto delli argenti da lavorare; anco ho veduto quondam Giovanni Paol Antemor a ricercargli delli argenti et anco il signor Gioseppe Bianchi».

Super primo int(errogatori)o respondit ignorare.

Super 2.do respondit ignorare, «so bene però che lo fecero pignorare».

Super 6.° capitulo examinatus, deposuit: «Io so bene che nacquero delli contrasti in casa, *ma non so che habbi posto mano a pistole per dar ad alcuno*[87]».

Et cum videatur /64/ ignorare, fuerunt ommissa interogatoria.

Super 9.° capitulo examinatus, deposuit: «Io so ch'*essa signora Giulia trattava di vender l'hostaria quando morse suo padre, havendo anco lasciato stimare la hostaria* et anco mobili per darla al signor Dominico Rizzi e perchè gli vuolse dar puocho e dargli dentro una casa a Santa Maria Madalena, per questo d(et)ta signora non gliela vuolse dare; anzi, che, doppo che amministra, *ha sempre avanzato qualche cosa* et pagato delli debiti et è verissimo che *ha sominístrato del danaro assai a suo figliuolo Antonio*, ma quello ha consumato il danaro et non ha fatto niente».

/ Int(errogatu)s in causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit: «Io l'ho sentito, per esser vicino, dal canevaro e perché io prattico in casa giornalmente».

Super interogatoriis partis, nempe super primo, respondit: «Mantiene >una< in casa una serva, un canevaro et uno di stalla et un altro[88] giovine che fa il canevaro».

Super 2.do respondit: «Signor sì che tiene per servente un tal Georgio Zolero già circa da dieci anni in qua».

Super 3.io respondit: «Esso, quando vense al servitio di d(et)ta signora Giulia, non era strazzato, *ma haveva un habito buono, conforme stilano li todeschi*[89]»; del resto non saper altro.

/65/ Super 4.° respondit: «A quel tempo no».

[87] Ms: *ad'alcuno.*

[88] Ms: *un'altro.*

[89] La sillaba *-de-* è aggiunta interlineare.

Super 5.° respondit: «Alle volte ne dà parte alla signora Giulia circa li affari dell'hostaria et anco delle volte no[a], conforme alle congiunture».

Super 6.° respondit: «Io non ho mai sentito *né inteso ch'egli gli habbi detto né 'putana' né altro, solo che* una volta, havendo lui comprato un paro de caponi et essa havendolo ripreso di tal compra, *esso gli rispose che non gli voleva più servire, poiché non faceva niente a suo modo*».

Super 7.° respondit ignorare.

Super 8.° respondit ut supra.

/ Super 9.° respondit: «L'ho veduto d(et)to Zolero a giocare[b] alle carte alcune volte», ma non haver mai passato la summa d'un tron o due al più.

Super 10 respondit ignorare.

Super 11 respondit ut supra proxime.

Super 12 respondit: «Sin hora io non ho veduto che la casa Linarola per questo si sia sminuita».

Super 13 respondit: «*So bene ch'esso Zolero si voleva partire, ma* >so< *la signora Giulia l'ha pregato*[c] *che resti*».

Super generalibus.

Super primo respondit: «Haverò il capitale di fiorini 200 incirca».

/66/ Super 2.do respondit: «*Io gli son famigliare*[d] *di casa della capitolante*, poiché, venendo all'hostaria delli >italiani< forestieri assai, mi chiamano ancor me, per esser vicino, a servirgli».

Super 3.io, 4, 5, 6 respondit non esser stato instrutto né essergli stati letti li capitoli né promesso cosa alcuna, come né anco sperare guadagno alcuno o utile per simil lite.

Super 7.° respondit non esser mai stato servo di casa Linarola se non come ha detto nel 2.do int(errogatori)o.

Super 8.° respondit esser solito bevere qualche bucalo di vino, *ma subito poi bevuto pagarglielo.*

[a] Zoller hospici rationem non redit.

[b] Zoller ludit.

[c] Zoller in hospicio ab uxore detinetur precibus.

[d] Familiaris in domo.

Super 9.° respondit *non haver mai ricevuto gratis dalla capitolata hostaria* se non una volta una marenda.

/ Super 10 respondit non pensarvi, tanto >se si< se si accompagnassero quanto no.

Super 11 respondit: «Signor no».

Super 12 respondit affirmative.

Super 13 respondit *non essergli nemi*>nco<*co né volergli male.*

Super 14 respondit non esser parente né debitore della capitolata Linarola.

Super 14[90] respondit esser d'età d'anni 40 et esse<r> d'Hala d'Insprugg.

In reliquis recte etc.

/67/ Die veneris, 14.ª novembris 1664, Tridenti, in ȩdibus perillustris et clarissimi domini assessoris Triangii etc.

Comparuit Barbara Erenst, testis pro parte Linarola citatȩ, quȩ sub iuramento alias p(rae)stito fuit super primo capitulo examinata <et> deposuit capitulum continere veritatem.

Int(errogat)a in causa scientiȩ, loco, tempore et contestibus, respondit: «Io ciò lo so per esser stata in casa al tempo che fu ricevuto d(et)to Stalzomer in casa insieme con la moglie et figliuoli, essendo io sotto la tutella del quondam signor Linarolo, non havendo, come dice il capitolo, d(et)to Stalzomer <con che> sostenstar la sua famiglia».

Super primo int(errogatori)o respondit: «Clarissimo signor sì che l'ho conosciuto avanti entrasse nell'hostaria».

/ Super 2.do respondit: «È vero che manteneva la famiglia, *ma con quello di casa Linarola, perché la madre della signora nascosamente gli mandava da mangiare, sì come io ho fatto più volte nascosamente*».

Super 3.io respondit: «Io non so la quantità dell'argentaria che haveva in botega».

Super 4.° respondit: «Sono stati insieme circa quatro o cinque anni avanti che entrasse in casa del padre, *ma vivevano puocho pacificamente, perché vi era sempre da contrastare*».

Super 5.° respondit: «*Signor sì che gli ha datto la sua dote*».

[90] Ms: *15*.

/68/ Super 2.do capitulo examinata, deposuit capitulum continere veritatem.

Int(errogat)a[91] in causa scientię, loco etc., respondit saperlo per ea quae supra ad proximum capitulum.

Super interogatoriis partis, nempe ad primum, respondit: «Io l'ho conosciuto che, *quando vense in casa il Stalzomer, il signor Antonio era savio*, abenché doppo per qualche tempo[92] è stato pazzo».

Super 2.do respondit: «Clarissimo signor no che, quando esso era pazzo, non era buono di far andar l'hostaria».

Super 3.io respondit: «Signor sì che faceva bisogno, ma vi era buoñi canevari che ciò poteva fare».

/ Super 3.io capitulo examinata, respondit continere veritatem.

Int(errogat)a[93] in causa scientię etc., respondit: «Perché io mi ritrova<vo> in casa Linarolla in quel tempo».

Int(errogat)a super interogatoriis partis, nempe ad primum, respondit: «*Esso Stalzomero andava a spasso* e spendeva parte di quello dell'hostaria Linarola et parte del suo».

Super 2.do respondit: «Per questo l'hostaria non era mai priva di servitù».

Super 3.io: «Esso Stalzomer per simil causa mai si è ubriacato, poichè *non era habile a servire in simil fontioni*».

Super 4.o respondit: «*Esso Stalzomero andava vagabondando di qua / 69/ et di là*».

Super 5.o respondit: «*Esso puocho si tratteneva in bottega*».

Super 6.o respondit: «Esso Stalzomer poteva supplire per l'hostaria et anco per l'arte dell'orefice, *poiché vi era la servitù che aiutava, ma, essendo vagabondo, come ho detto di sopra, non faceva né l'uno né l'altro*».

Super 7.mo respondit ignorare.

Super 4.o capitulo examinata, deposuit capitulum continere veritatem.

Int(errogat)a in causa scientiae, loco, tempore et contestibus, respondit saperlo per esser stata *hora serva di casa* et haver ciò sentito «essendo esso signor Antonio Linarolo mio tudore».

91 *Int(errogat)a* è corretto da *int(errogatu)s*.

92 *Tempo* è aggiunta interlineare.

93 *Int(errogat)a* è corretto da *int(errogatu)s*.

Int(errogat)a super interogatoriis partis, nempe ad primum, / respondit ignorare.

Super 2.^{do} respondit pariter ignorare.

Super 3.^{io} respondit ignorare.

Super 4.° respondit: «*Essa ha portato quell'amore che doveva pur esso all'incontro havesse corisposto*».

Super 5.° respondit: «*Anzi, che era amonito con buone parole et pregato a far i fatti suoi*».

Super 6.° capitulo examinata[94], deposuit capitulum continere veritatem.

Int(errogat)a in causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit: «Io lo so perché mi ritrovavo in casa *quando minaciava*[a] *e gli voleva sbarare con la pistola*».

/70/ Super primo interogatorio respondit: «*Clarissimo signor no ch'essa non ha procurato di scaciarlo*[95] *da sé*».

Super 2.^{do} respondit: «Anzi, più tosto è vero il contrario».

Super 3.^{io} respondit: «*Clarissimo signor no che non*[b] *è stato pagati debiti del Stolzomer con l'effetti dell'hostaria*».

Super 4.° respondit: «*Tre over quatro volte l'ho osservato così a sbarare con animo anco d'offendere*[c] *alcuno*».

Super 5.° respondit: «*Fuori di casa non*[d] *ho sentito che habbi datto ad alcuno*».

Super 6.° respondit: «Levato le attioni di casa, io non so dir altro».

Super 7.° / respondit: «*Clarissimo signor no che non*[e] *è huomo per vendicarsi*».

Super 8.° respondit: «Clarissimo signor no che non lo faceva a tal fine, *poiché esso Stalzomer era huomo inquieto*».

a Iste mine non relevant cum conveniant ut ante, folio 54 et personam uxoris non concernunt.

b Cum reditibus hospici nihil solutum pro marito.

c Deponit de quo scire non potest et nihil concludenter.

d Maritus neminem ofendit.

e Quomodo dici poterit sevus vir et quare timebit uxor?

94 Ms: *examinatus*.

95 Ms: *scaciarla*.

Super 9.° respondit: «Io di questo non so che dire».

Super 10 respondit: «Io non so che dire, che non mi intendo di simil affari».

Super 11 respondit ignorare.

Super 7.^{mo} capitulo examinata, deposuit capitulum continere veritatem.

Int(errogat)a in causa scientię, loco, tempore et contestibus, /71/ respondit saperlo[a] «*perché io ero in casa et so che anco vensero gente di castello per acquietare*».

Super interogatoriis partis, nempe ad primum, respondit ignorare[b].

Super 2.^{do} respondit: «*Io l'ho veduta una volta smacata avanti entrasse in casa del signor Antonio Linarolo et un'altra volta insanguinata*[c] *nella hostaria capitolata*».

Super 3.^{io} respondit ignorare.

Super 4.° respondit ignorare.

Super 8.° capitulo examinata, deposuit continere veritatem.

Int(errogat)a in causa scientiae, loco, tempore et contestibus, / respondit saperlo per haver veduto Dominica, serva della capitolata hostaria, a portargli giornalmente da mangiare.

Super interogatoriis partis, nempe ad primum, respondit ignorare.

Super 2.^{do} respondit pariter ignorare.

Super 3.^{io} respondit: «Può essere di più o di meno, ma io non lo so».

Super 4.° respondit *non*[d] *haver mai pagato l'hostaria Linarola debiti del Stalzomero.*

Super 9.° capitulo examinata, deposuit capitulum continere veritatem.

Int(errogat)a in causa scientiae, loco, tempore et contestibus, respondit saperlo per haver inteso da Dominica, /72/ *lavandara della capitolata hostaria, havergli imprestato 50 thaleri per dar ad Antonio suo figliuolo*

[a] Non probat quia non redit causam scientiae de iure concludentem nec dignoscitur an maritus sit transgressus permissam de iure verberationem.

[b] Nunquam a chirurgis medicata.

[c] Depositio ista non relevat nec concludit ad sensum iuris et a quo fuerit ofensa non dignoscitur, cui etiam obstat depositio ut ante, folio 56.

[d] Hospicium nihil solvit unquam pro marito.

acciò andasse via di qua e provasse sua fortuna, come pure ancora la signora gli ne diede cento, ma il tutto è stato vanamente[a] *fato, poiché non ha vuolsuto mai far bene.*

Super interogatoriis partis, nempe ad primum, respondit haver un chelero, stalaro, canevaro et un altro sotto canevaro.

Super 2.do respondit haver per servo un tal Georgio Zolero e ritrovarsi *al*[96] *servitio da 14 anni in qua.*

Super 3.io respondit *esser capitato qui vestito bene, in modo di chelero*, havendo lui servito in Caldaro.

Super 4.o respondit esser stato ricevuto per servire.

/ Super 5.o respondit: «*Anzi no, ch'esso non fa cosa alcuna senza ordine della signora Giulia*».

Super 6.o respondit: «*Ciò non esser vero, ma havergli sempre prestato quella servitù che si deve ad una padrona*».

Super 7.mo respondit pretender[97] esser suo quello che tira di buona mano, ma non già quello del hostaria.

Super 8.o respondit manegiare tutto il denaro, ma con consenso della signora.

Super 9.o respondit giocar qualche volta alle carte, ma al più che sia *una* >mosa< *mossa di vino over un tron.*

Super 10 respondit non pastaggiare *né spender cosa alcuna /73/ senza proffito*, ma mangiare e bevere conforme l'altra servitù.

Super 11[98] respondit *non esser vero.*

Super 13[99] respondit ignorare.

Super 14[100] respondit *esso haver vuoluto caminare,* «*ma la signora l'ha tratenuto*»[b].

Super generalibus

[a] Nuge et nihil ad rem.

[b] Zoller ab uxore detentus in hospicio.

[96] Ms: *al al.*

[97] *Pretender* è aggiunta interlineare.

[98] Ms: *12.*

[99] Ms: *13.*

[100] Ms: *14.*

Super primo respondit possedere in tutto ragnesi 300 incirca.

Super 2.^{do} respondit esser famigliare[a] di casa.

Super 3.^{io}, 4, 5 et 6 respondit non esser stata instrutta né lettogli / li capitoli né promessogli cosa alcuna né sperare utile né dano.

Super 7.^{o} respondit: «Clarissimo signor no».

Super 8.^{o} respondit: «Clarissimo signor no».

Super 10.[101]: «Puocho importa a me che >sia< stiano insieme over no».

Super 11[102] respondit: «Non son mai stato conda<na>ta criminalmente».

Super 12[103] respondit esser comunicata questa Pasqua.

Super 13[104] *non esser nemincio del Stolzomer.*

Super 14[105] non esser debitrice della parte.

Super 14[106] esser d'età d'>a<anni 34 et esser qui di Trento etc.

/74/ >Die martis, 18.^{a} novembris 1664, Tridenti, in ędibus perillustris et clarissimi domini assessoris Triangii etc.

Comparuit Petrus >Perner< Chofler<

Die lunae, 24 novembris 1664, Tridenti, in ędibus perillustris et clarissimi domini assessoris Triangii etc.

Depositio nobilis domini Simonis Schrech, testis pro parte Linarola inducti, qui monitus iuravit, tactis etc., de veritate dicenda.

Super 5.^{o} capitulo examinatus, deposuit: «Io precisamente non posso dire se non d'haver sentito qualche cosa da altri et però non posso deponer certitudinalmente».

Et propter fuerunt ommissa interogatoria.

[a] Testis in domo familiarias.

[101] Ms: *9.^{o}*.

[102] Ms: *10.*

[103] Ms: *11.*

[104] Ms: *10.*

[105] Ms: *12.*

[106] Ms: *13.*

/ Super 6.º examinatus, deposuit: «Può essere, ma io non son stato presente a simil atti: è ben vero *che ivi in vicinanza s'udiva che vi erano continui contrasti tra la capitolante et capitolato*[107]».

Et ideo fuerunt ommissa interogatoria.

Super 9.º[108] capitulo examinatus, deposuit: «Io so che l'heredità del quondam signor Antonio Linarollo *era agravata di molti debiti a segno tale che, fatto il balancio, puocho ne restava de libero*, ma se quelli havessero origine dalle molestie havute per causa del Stalzomer, io non lo so, ma so che a suo figliuolo maggiore *ha somministrato circa 200 fiori/75/ni*, quale, a pena consumato il denaro, cioè nel termine di quatordeci over quindeci mesi, se ne è poi ritornato mal in ordine a segno tale che *sua madre non l'ha più vuolsuto in casa*[a] *et si è dovuto <ricoverare> presso l'hospitale di Santo Pietro, qui di Trento*».

Int(errogatu)s in causa scientiae, loco, tempore et contestibus, respondit: «Ciò lo so per esser stato deputato commissario testamentario dal quondam signor Linarollo *et so anco che habbi francato dell'incorsi et anco delli capitali essa signora Linarola*, havendosi però a quest'/effetto venduto un palù sopra Gàrdol».

Int(errogatu)s super primo interogatorio partis, respondit: «Tiene un canevaro che si chiama Georgio Zoler qual ha servito ivi per molt'anni anco mentre viveva il signor Antonio Linarolo, *havendo, al tempo della sua morte del quondam signor Antonio, detto*[b] *che se ne doveva tener conto di d(et)to giovine per esser informato delli affari dell'hostaria*, et si ritrova anco in d(et)ta hostaria un staliero et un giovine aiutante di caneva; si ritrovano anco delle donne, ma non so quante».

/76/ Super 2.do int(errogatori)o partis respondit: «Io non mi ricordo quando[109] d(et)to Zoler andò là».

Super 4.º[110] respondit: «Io non credo che fosse accettato per p(ad)rone, perché >il< in quel tempo viveva il signor Antonio Linarollo».

Super 5.º[111] respondit: «Io non so che facci il p(ad)rone, ma so bene che fa li effetti dell'hostaria».

[a] Uxor etiam contra filium crudelis.

[b] Stulti exortacio non attendenda.

[107] Ms: *li capitolanti et capitolata.*

[108] Ms: *7.º*

[109] Ms: *quanto.*

[110] Ms: *3.io*.

[111] Ms: *5.º*.

Super 6.°[112] respondit: «*Io di ciò non so niente et credo che sii una inventione*».

Super 7.° respondit ignorare.

/ Super 8 respondit ignorare.

Super 9.° respondit ignorare: «*è ben però vero ch'io l'ho veduto, nel passare, che giocava*[a] *alle carte*, ma non so che cosa giochi».

Super 10 respondit ignorare.

Super 11 respondit ignorare.

Super 12 respondit: «*Non posso dir altro, perché io non ho veduto simil attioni nel Georgio Zoler*».

Super 13 respondit ignorare.

/77/ Super ultimo recte.

Super generalibus, nempe super primo int(errogatori)o partis, respondit: «Io mi ritrovo in stato raggionevole».

Super 2.do respondit: «La capitolante signora Giulia è mia comadre et *il chelero è mio amico*, perché non mi ha datto occasione d'esser al contrario[113]».

Super 3.° respondit: «Clarissimo signor no ch'io non son stato instruto né lettomi li capitoli».

Super 4.° respondit: «Clarissimo signor no che non mi è stata promessa cosa alcuna».

Super 5.° respondit: «Io non spero né utile né dano».

/ Super 6.° respondit: «Clarissimo signor no ch'io non son stato servo della hostaria Linarola».

Super 7.° respondit negative.

Super 8.° respondit negative.

Super 9.° respondit: «Io ho ricercato la signora Giulia capitolata *a ricever il Stalzomer in casa, ma non*[b] *mi è riuscito*».

Super 10 respondit negative.

[a] Zoller ludit.

[b] Induratum cor faraonis.

[112] Ms: *4.°*.

[113] Ms: *all'contrario*.

Super 11 respondit: «Clarissimo signor sì ch'io ho sodisfatto al preceto della Chiesa».

/78/ Super 12 respondit: «*Clarissimo signor no ch'io non voglio mal al Stalzomer*».

Super 13 respondit: «Non son né debitore né parente, *ma compadre d'uno e dell'altro*».

Super 14 respondit: «Sarò circa d'età d'anni 44, di Baviera, vicinanza di Ratisbona».

In reliquis recte etc.

Die mercurii, 26 novembris 1664, Tridenti, in ȩdibus perillustris et clarissimi domini assessoris Triangii etc., ac coram eo etc.

Depositio Petri Sclofler, testis >per< pro parte Linarola citati >qui monitus iuravit, tactis etc.<et iurati de verita<te> deponenda, <qui> fuit / super 4.° capitulo examinatus <et> deposuit capitulum continere veritatem.

Int(errogatu)s in causa scientiȩ, loco, tempore et contestibus, respondit: «Perché io ero servente di stala in d(et)ta hostaria *quando fu avvisato d(et)to Stalzomer a tralasciar simil pratiche*».

Int(errogatu)s super primo int(errogatori)o partis, respondit: >Son< «*Non so che sii stato fatto bastonare da essa Linarolla* >ma so bene< *né meno dal vecchio, ma so bene che le serve*[a] *di casa l'hanno bastonato, havendo esso havuto da cridare con le medeme*».

Super 2.do int(errogatori)o partis /79/ respondit se nihil scire.

Super 3.io int(errogatu)s, respondit: «*Esso incominciò*[b] *a batter il chelero et quello, diffendendosi, gli diede anco ad esso Stelzomer*».

Int(errogatu)s super 4.°, respondit: «Quando che erano fuori di casa, io non li ho conosciuti, ma solamente in casa».

Super 5.° int(errogatu)s, respondit: «È certo che, quando uno ama l'altro, non suol usare parole altiere né meno bastonate».

Super 6.° capitulo examinatus, deposuit: «È vero ch'il signor Antonio Linarollo ricercò il pagamento delle spese al Stalzomer, / ma esso, *in vece di sodisfarlo, pose mano una sera ad una*[114] *pistolla, tiran-*

[a] Adeo severus presumitur qui a vilis famulatus vapulatus evadit?

[b] Non sine causa, si verum est, evenit.

[114] Ms: *ad'una*.

dovi sopra il canno per sbarare contro il quondam signor Antonio[a], *essendosi ritirato da parte nel tirar su d(et)to canno*; il che avvertito dal quondam signor Filos di Mezzolombardo, il di cui nome io non lo so, *dal medemo fu impedito, con por una mano a dosso a d(et)to Stalzomer, a non sbarare*».

Int(errogatu)s in causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit: «*Io ciò lo so perché fui presente, che volevo condur a dormire il signor Filos et vidi il fatto come ho raccontato*».

Super primo int(errogatori)o partis int(errogatu)s, /80/ respondit ignorare.

Super 2.^{do} respondit ignorare.

Super 3.^{io} respondit ignorare.

Super 4.^{o} respondit: «*Quando ha sbarato, io non so con che intentione habbi sbarato, perché ha sbarato nella salla*[b] *di sopra; io so bene che haveva criditato, ma non so con chi*».

Super 5.^{o} respondit: «*In casa strapazzava ogni uno*».

Super 6.^{o} respondit ignorare.

Super 7.^{o} respondit: «*Non è vero ch'esso sii persona pacifica / né che soporti ingiurie*».

Super 8.^{o} respondit: «Io non ho saputo la sua intentione».

Super 9.^{o} respondit: «*Io non ho visto che gli habbi datto esso Stalzomer al vechio*, ma li ho ben veduti gettarsi di qua et di là».

Super 10 respondit: «Il vechio non gli voleva bene, perché sempre gridava, *tanto quando*[115] *era pazzo quanto non*».

Super 7.^{mo} capitulo examinatus, deposuit se nihil scire, «abenché io sappi che per altro gli habbi datto».

Et ideo fuerunt ommissa int(errogatori)a.

/81/ Super ultimo in forma etc.

Super generalibus.

Super primo respondit: «*Io son povero*[c] *huomo et non ho se non quello mi guadagno*».

[a] Nihil ad rem quia non concernit personam uxoris et obstat depositio ut folio 54.

[b] Nihil relevat.

[c] Testis mendicus.

[115] Ms: *quanto*.

Super 2.do respondit: «Io son amico tanto della signora Giulia *quanto del cheler et famigliare*[a], *perché sto in casa*».

Super 3.°, 4.° et 5.° respondit: «Io non son stato instruto né mi è stato letto cosa alcuna né mi è stato promesso niente».

Super 6.° respondit: «Io non spero né utile né danno da questo litigio».

Super 7.° respondit: «Io son stato servo di stalla come sono anco / al presente»[b].

Super 8.° respondit: «Io sto in casa e per questo ricevo anco il cibo».

Super 9.° respondit: «*Clarissimo signor no che non mi dà niente gratis, perché io servo*».

Super 10 respondit: «*Non vi penso niente se venga o se non venga con sua moglie*».

Super 11 respondit: «Son stato conda<na>to una volta per haver datto una chiave nel mostazzo ad un[116] nolezzino, però in forma d'accordo non già d'alcun giudice».

Super 12 /82/ respondit: «Signor sì che mi son confessato et comunicato questa Pasqua».

Super 13 respondit: «*Io non ho da far con il Stelzomer*».

Super 14: «Io non son né debitore né creditore».

Super 14[117]: «Io sono[118] d'Insprugg, d'età d'anni 39».

Die mercurii, 3.ia decembris 1664, Tridenti, in ędibus perillustris et clarissimi domini assessoris Triangii ac coram eo etc.

Depositio domini Iosephi Rizzi, civis Tridenti, testis ex officio assumpti >qui monitus iuravit, tactis< et iurati etc., de veritate deponenda.

Super primo capitulo examinatus, deposuit capitulum continere veritatem.

/ Int(errogatu)s in causa scientiae, loco, tempore et contestibus, respondit: «Ciò lo so perché d(et)to Stalzomer et sua moglie stava in

[a] Servus domesticus.

[b] Servus etiam de presenti.

[116] Ms: *ad'un*.

[117] Ms: *15*.

[118] Ms: *son sono*.

casa mia ad affitto: *non havendo*>la< *con che sustantarla, suo*[119] *padre la prese in casa* insieme con li figliuoli».

Super primo int(errogatori)o partis respondit: «Clarissimo signor sì che l'>o<ho conosciuto».

Super 2.^{do} respondit: «Abenché stasse in casa mia d(et)to Stalzomer, nulladimeno *la madre di dona Giulia gli sostentava*».

Super 3.^{o} respondit: «Clarissimo signor <sì> che havevano dell'argentaria, ma io non so il prezzo *né quella era sua, ma era dell'orefice da Baitlont*».

Super 4.^{o} respondit: «Sono stati in casa mia per 4[120] o 5 /83/ anni avanti che il Linarolo li prendesse in casa e per quanto io so, viveva pacificamente».

Super 5.^{o} respondit ignorare.

Super 3.^{io} capitulo examinatus, deposuit continere veritatem.

Int(errogatu)s in causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit: «Ciò lo so perché l'ho veduto con i proprii occhi, *atteso che non attendeva più alla bottega, ma andava vagando con compagni*, mangiando e bevendo».

Super primo int(errogatori)o respondit ignorare.

Super 2.^{do} / respondit: «Signor no che non mancava servitù, perché lui non s'ingeriva».

Super 3.^{io}[121] respondit: «In proposito del hostaria esso non s'ingeriva».

Super 4.^{o} respondit: «*Esso si dava a mangiare, bevere e giocare*».

Super 5.^{o} respondit: «*Lavorava chiarissime volte*».

Super 6.^{o} respondit: «Non opperando esso nel hostaria, *né meno operava cosa alcuna d'orefice*».

Super 7.^{o} respondit: «Io so che va in qua et >il< in là a spaso».

/84/ Super 5.^{o}[122] capitulo examinatus, respondit continere veritatem.

[119] Ms: *sua*.

[120] Ms: *4.^{o}*.

[121] *3.^{io}* è corretto da *2.^{do}*.

[122] *5.^{o}* è corretto da *8.^{o}*.

Int(errogatu)s in causa scientiae, loco, tempore et contestibus, respondit: «*Io lo so perché fui col medemo orefice a Pressano*[a] *a fin che soprasedesse nell'essiger il pagamento, volendo far fare pregione, et io lo condussi a Santo Francesco*».

Super interogatoriis partis, nempe ad primum, respondit ignorare.

Super 2.^{do} >respondit ignorare, «ma il suo mal governo era causa che li creditori lo volevano far fare preggione».

/ Super 3.^{io} respondit: «Credosi di sì che habbi pagato qualche cosa per< respondit: «Clarissimo signor no che non sono sodisfatti, abenché habbino ricevuto qualche cosa[b] dell'arte d'orefice».

Super 6.^{o}[123] capitulo examinatus, >respondit: «Io ciò l'ho sentito, ma non l'ho veduto et me lo disse il quondam signor Linarollo che lo voleva ammazzare».< deposuit capitulum continere veritatem.

Ad interrogatoria partis, nempe in causa scientiae, respondit: «Io so le cose contenute nel cap(ito)lo, perché io med(e)mo mi son ritrovato presente quando sono venuti alla casa della cap(ito)lante li sbiri con le essecutioni[c] per li debiti fatti dal cap(ito)lato signor Matthias /85/ et son stato chiamato anco dalla med(em)a cap(ito)lante a dar[124] risposta in suo nome a d(et)ti officiali che venivano per esseguire, et ciò è accaduto più volte, sì come anco ho inteso dal med(em)o signor Antonio Linarollo cap(ito)lato che voleva esser pagato delle spese somministratte come dice il cap(ito)lo, così pure con tal occasione mi disse che l'haveva più volte corretto, come ho fatto ancor io a segno che ha dato et prorotto in pianto; *quanto poi alle minacie et sbari cap(ito)lati, io lo so perché, come vicino, sentivo*[d] *il strepito delle schiopetade et per haver inteso dal cap(ito)lato signor Antonio Linarollo che il signor Matthias cap(ito)lato l'haveva volsuto amazare*».

/ Ad primum respondit: «Non ha altrimente procurato di scaciarlo via, poiché vi è stato esso interrogante in compagnia della cap(ito)lante».

Ad 2.^{m} respondit: «*Non è vero niente*».

[a] Quid inde?

[b] Solvit in parte.

[c] Si unquam quidquid solutum fuit pro marito, quid inde? Ut foliis 71 et 70.

[d] Non relevat quia non concernit personam uxoris et obst<at> depositio in hoc ut ante, folio 54.

[123] *6.^{o}* è corretto da *3.^{io}*.

[124] *Dar* è corretto da *dir*.

Ad 3 respondit ignorare.

Ad 4 respondit: «*Io ho sentuto* una sera sola a fare *li cap(ito)lati sbari*, ma questi li faceva per furia, stante che non poteva effettuare il suo intento[a] *et la mattina poi si sentiva la lamentanza delle genti di casa*».

Ad 5 respondit non saper altro «*se non che l'interrogante fu tirrato giù*[b] *per le scalle nell'hosteria Linarolla, il che non sarà seguito senza causa*, da persone vicine che le saprà lui».

Ad 6 respondit: «Io non so altro se non che *non ha*[125] *havuto nome di esser persona di /86/ bontà, ma bensì d'ubriacarsi* come era suo solito».

Ad 7 respondit *rimettersi a quanto ha detto.*

Ad 8 respondit: «*Esso interrogante strapazzava il d(ett)o suo socero più che se fosse stato un famiglio*[c] *di casa, in tempo anco che non era di memoria leggiera, ma sano, col quale pure non si degnava mai di mangiare et bevere, ma voleva starsene da sè solo, come io ho veduto et osservato*».

Ad 9 respondit: «Conforme alla qualità de'[126] matti: *ma esso non era matto che gettasse via il fatto suo*».

Ad 10 respondit: «Il Linarollo nominato nell'interrogatorio *non ha altrimente mai havuto cattivo animo contro l'interrogante*».

Super 9.° capitulo iuxta instructionem examinatus, / deposuit capitulum continere veritatem.

Ad interrogatoria partis, nempe in causa scientiae, respondit: «Io lo so per haverlo veduto in proprio effetto et con li miei proprii occhi et anco impiego, essendomi ritrovato presente quando ha pagato sì li incorsi com'anco parte de'[127] capitali cap(ito)lati. La cap(ito)lante tiene un famiglio, una serva et il chellero che è quello med(em)o che era al tempo del cap(ito)lato signor Antonio, quatro overo cinque anni avanti la di lui morte, che si chiama Giorgio Zoaler et *quando fu accettato nell'hosteria, era ben vestito né era mendico o miserabile*: era et fu ricevuto per servire, sebene doppo la morte del cap(ito)lato signor Antonio gli è convenuto ricever la carrica /87/ et impiego di

[a] Nihil ad rem, ut supra proxime.

[b] Male semper tractatus, ideo sevitia non datur.

[c] Dato et non concesso, quid inde? Ergo est uxore privandus? Consequentia ridicula.

[125] Ms: *ha ha*.

[126] Ms: *de*.

[127] Ms: *de*.

casa; esso maneggia il suo sallario et anco per fare le proviggioni necessarie per casa, *et esso Zoalero voleva partire di casa Linarolla, ma a mia contemplatione et interpositione si è ferma*<*to*> et si ha aggiustato; del resto io non so altro delli interrogatorii lettimi».

Super ultimo capitulo examinatus, deposuit capitulum continere veritatem, «anzi[a], che mi sovviene che, quando Giorgio Trezzer, sartore, sposò la serva che era in casa Linarolla, ritrovandomi io alla cena, *esso Matthias cap(ito)lato saltò in cucina et volse amazzare la cap(ito)lante et, havendo io sentuto un strepito in cucina et la cap(ito)lante che chiamava aiuto*[b], *mi levai da / tavola et accorsi in cucina dove disperenziai d(et)to Matthias dalla cap(ito)lante, quale cap(ito)lante hebbe a dirmi che esso Matthias, nominandolo per traditore*[c], *la voleva amazzare*».

Ad interrogatoria partis, nempe super generalibus, respondit recte et esse aetatis annorum 45 circiter etc.

Depositio nobilis domini Iosephi Blanchi, testis pro parte Linarolla inducti et iurati etc.

Super 5.° capitulo iuxta instructionem examinatus, deposuit nihil scire.

Super 8.° capitulo iuxta instructionem examinatus, deposuit: «Io non so altro se non che è partito da Trento».

Super ultimo capitulo examinatus, deposuit rimettersi a quanto ha detto.

/88/ Subdens ex post: «*È vero che io diedi al cap(ito)lato Matthia Stelzhomer un paro di candellieri d'argento per rinovarmeli, ma esso mi vendete* >et< *overo che convertisse in proprio uso le collone d'ambi li candellieri a segno che non ho rihavuto altro che li piedi et del resto mi va ancora debitore come appare per ricevere*[d] *fattomi dal med(em)o Matthias*».

Int(errogatu)s in causa scientiae, tempore et contestibus, respondit: «Io lo so 'pe<r> ea quae supra' et nel resto mi rimetto al ricevere sod(det)to».

Super generalibus recte etc.

[a] Deponit extra capitulum et super quibus non interogatur.

[b] Testis de ore uxoris – vere notatu dignum olla reversa – qui nihil relevat.

[c] Nula adest huius testis scientiae causa nec interogatio.

[d] Non est delictum, sed actio mere civilis.

/ Die veneris, 12 decembris 1664, Tridenti, coram perillustri et clarissimo domino assessore Triangio etc.

Comparuerunt Petrus Manfronus de Caldesio, incola Tridenti, Franciscus Hernest et Dominica, uxor Antonii Brazzesii, >qui< de Tridento, qui iurarunt in forma de veritate deponenda super capitulis etc.

Die sabb(athi), 13.a decembris 1664, Tridenti, coram perillustri et clarissimo domino assessore Triangio etc.

Comparuit >Petrus Manfronus< Dominica Brazesia, testis alias iuratae[128] etc.

Interogata super 2.do[129] capitulo secundae >secundae< modulae, respondit continere veritatem.

In(terro)gata in causa scientiae[130], de loco et contestibus, respondit: «Ciò successe nel hosteria, ritrovandomi io presente, havendolo io veduto caminare per la cucina con occasione che ero là a far bugada, *asserendo che, prima di partire /93/ per Germania*[a], *voleva tagliare le cane della gola alla signora capit(olan)te et mi ritrovavo presente quando la signora Giulia gli levò il cortello, liberandosi dell'imminente periculo*[131]».

Et quia fuit interrogata[b] super generalibus, ideo ulterius non fuit examinata.

Comparuit Petrus Manfronus, testis alias iurati.

Interogatus super primo capitulo secundę modulę, respondit continere veritatem.

In(terro)gatus >super< in causa scientię, loco et contestibus, respondit: «Io ciò lo so perché da quindeci anni in qua >perché< io sto in

[a] Depositio ista fuit repetita ex causa omiss<i>onis interogatoriorum mariti ut foliis 98 tergo et 99.

[b] Nunquam fuit super generalibus interogatoriis mariti interogata, ideo non probat; cuius examen est ante, folio 63.

[128] Ms: *iurati.*

[129] *2.do* è aggiunta interlineare.

[130] Ms: *sicententiae.*

[131] *Periculo* è corretto da parola non decifrabile.

dovana et son vicino[132] et ho[133] praticato in casa et l'ho[134] sperimentata che *è dona che tende alli fatti suoi né mai ho udito alcun mancamento*, benché io sii vicino a detta[135] hosteria, / et di questo ne sarano informati anco li vicini delle hosterie todesche».

Examinatus super tertio capitulo secundę modulę, respondit continere veritatem.

Int(erro)gatus in causa scientię, de loco et contestibus, respondit: «*Io medemo ho veduto detto Zoller servire con ogni pontualità a segno tale che gli stessi marcanti hanno hauto asserirmi che li boni tratamenti di detto Zoller li obligano andar a detta hosteria et con tal occasione la signora Giulia va avanzando qualche cosa a segno tale che paga delli debiti assai dal quondam*[136] *suo padre*[137] *Linarolo, et di questo ne sarano anco informati li vicini*».

I(nterro)gatus super interogatoriis partis Stelzomere, respondit: «Io vivo della mia arte et son calegaro /94/ et dovanero; son amico della cap(itolan)te et del chelere et se voglio bere, devo pagare et non son stato instruto né meno sono stati letti li capitoli né meno promesso niente né meno spero di consequir niente di questa litte; son solitto di andarvi con marcanti et si mangio, devo pagare subito senza credenza; a me pocco inporta>no< se essi si compagnano >si< essa capitulante con esso cap(itola)to; mi son comunicato questa Pasqua et io non son parente né men debit(ore) niente et io son di Cąldeso et de anni circa 48».

/ Die lunae, 5 ianuarii 1665, Tridenti, in contrata Lata et in studio clarissimi domini assessoris Triangii etc., ac coram eo etc.

Depositio Francisci Ernesti, testis alias inducti et iurati etc., qui super primo capitulo secundae modulae examinatus, deposuit capitulum continere veritatem.

Int(errogatu)s in causa scientiae, loco, tempore et contestibus, respondit: «Io lo so perché son vicino et sono circa dodeci anni che habito ivi in vicinanza né mai ho sentuto cosa alcuna della cap(ito)lante

[132] *Son vicino* è corretto da parola non decifrabile.

[133] Ms: *o*.

[134] Ms: *lo*.

[135] Ms: *detto*.

[136] Ms: *dal'quondam*.

[137] Ms: *marito*.

che potesse esser contraria al cap(ito)lo, e di ciò ne saranno informati li vicini».

Super 3.° capitulo iuxta instructionem examinatus, /95/ deposuit capitulum continere veritatem.

Int(errogatu)s in causa scientiae, de tempore, loco et contestibus, respondit: «Io ciò lo so perché io med(em)o ho veduto et anco li commissarii del quondam signor Antonio lo trattengono al servitio dell'hosteria, havendo anco osservato che, *doppo la morte del signor Antonio*, >per< *di quelli che andavano all'hosteria della Rosa, hora vanno all'hosteria Linarolla, anzi, che il vecchio, prima di morire, commandò*[a] *ch'in ogni modo d(et)to Giorgio si trattennesse al servitio dell'hosteria, perché peraltro l'hosteria n'havarebbe patito danno riguardevole*, et so anco che d(ett)a signora Giulia ha / pagato delli debiti lasciati dal quondam signor Antonio *et li di lei diportamenti sono tali che lei fa stupire et meravigliare* quelli che vanno all'hosteria».

Super generalibus non fuit examinatus ex quo iam deposuerit in alio eius examine.

Die mercurii, 7.ª ianuarii 1665, Tridenti, in ędibus perillustris et clarissimi domini assessoris Triangii etc.

Depositio domini Iosephi Rizzi, civis Tridenti, testis ex officio assumpti, qui monitus iuravit, tactis etc., de veritate deponenda.

Super 2.^{do} capitulo ultimae modulae examinatus, deposuit: «Io mi ritrovavo in casa Linarola a tavola a mangiare et sentii in cucina che si grida/96/va, d'onde mi levai da tavola, ritrovandosi anco altre persone presenti et mi portai in cucina dove si strepitava et vidi la signora Giulia *che era tutta confusa, asserendo*[b] *che il Stalzomer l'haveva volsuta amazzare* et mi pare havesse il coltello nelle mani, *asserendo haver quello levato dalle mani del medemo et che quello era con il quale la voleva ucidere, dove il Stalzomer non sapeva che dire et tutto in un tempo lo spingessimo fuori di cucina*, ma non so veramente dove che capitasse, perché noi si ritirassimo nella stuffa a mangiare di nuovo et questo è quel tanto ch'io so sopra questo capitolo».

Int(errogatu)s in causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit saperlo per ea quae supra.

a Exortacio hominis stulti non atendenda.

b Ista depositio de iure nihil tenet tam quia deponit ex auditu uxoris quam quia deponit de actu cui ipse non fuit presens.

Int(errogatu)s super primo int(errogatori)o partis, / respondit: «*Io non ho veduto il coltello nella manica del Stalzomer*».

Super 2.do respondit ignorare[a].

Super 3.io respondit: «*Clarissimo signor sì che ho sentito più volte a dire che voleva amazzare*[b] *sua moglie et me lo disse a me giù a l'Adice*[138], *qua in Trento, et era divulgato qui in strada Todescha che la voleva amazzare*».

Super 4.o >super< respondit prout ad capitulum superius, cuius responsioni se remittit.

Super 5.o respondit: «*Io udii che svilanegiava sua moglie d(et)to Stalzomer alla galiarda et erano parole infame che per ogni rispetto non si devono esprimere*».

/97/ Super 6.o respondit se remitere[139] ad depositionem prout in capitulo superius factam[140].

Super 7.o respondit: «D(et)to Stalzomer *entrò segretamente in casa et certo per qualche fine era venuto et le parole ch'io ho detto, mi rimetto a quello di sopra* in questo proposito».

Super 8.o respondit ignorare.

Super generalibus non fuit examinatus ex eo quod antehac deposuerit.

Antonius Begnudellius, cancellarius etc.

/ Die veneris, 17 aprilis 1665, Tridenti, in contrata Lata et in studio clarissimi domini assessoris Triangii ac coram eo etc.

Depositio Dominicae Bracesiae, testis alias pro parte Linarolla inductae et examinatae, quae monita iuravit, tactis etc., de veritate deponenda etc.

Int(errogat)a an recordetur se alias examinatam fuisse super 2.o capitulo secundae modulae partis Linarollae, respondit: «Clarissimo signor sì che mi ricordo molto bene d'esser stata essaminata ad

[a] Testis iste est sibi contrarius ut infra afirmet.

[b] Afirmat quod supra proxime ignoravit et deponit de quo non est interogatus et, dato etiam quod a marito audivisset, adhuc de iure non probat.

[138] Ms: *Ladice*.

[139] *Remitere* è corretto da *remitit*.

[140] Ms: *facta*.

instanza[141] della signora Giulia Linarolla avanti di vostra clarissima in questo med(em)o luogo».

Et, lecta eidem testi depositione /98/ per eam factam sub die 13.[a] decembris prox(ime) praeteriti et per eam bene audita et intellecta prout asseruit, fuit int(errogat)a an ea quae nunc legi audivit fuerint ab ipsa examinata dicta et deposita eo quo canunt[142] modo illaque pro veritate dixerit et deposuerit modoque ratificare intendat, respondit: «Io ho <udito> la depositione lettami, qual è[143] quella me-d(em)a ch'io feci al tempo sod(dett)o *e perché contiene in tutto e per tutto la pura et mera verità, hora nuovamente l'approvo et ratifico, non havendovi cosa veruna d'aggiongervi o sminuire da quella*».

/ Int(errogat)a super interrogatoriis partis, nempe ad primum, respondit *affirmative*[a].

Ad 2.[m] respondit: «*Io non osservai alcun atto*[144], *ma bensì esso Matthia si dichiarò*[b] *ivi in cucina che la voleva amazzare et in quel mentre haveva d(ett)o coltello nella manica, come ho detto nel precedente mio essame*».

Ad 3 respondit affirmative et haver il tutto osservato con li proprii occhi.

Ad 4 respondit: «Levato che d(ett)a signora Giulia hebbe *il cap(ito)lato cortello al signor Matthia, essa si partì et ritirrò nella sua camera et ancor io andai via ad attendere*[145] *al mio mestiero né io per questo so che parole tra loro seguissero*».

/99/ Ad 5 respondit: «Io non posso penetrare il di lui pensiere[c], *ma al certo a qualche fine* >lo< *doveva haver nascosto nella manica il sod(dett)o coltello*».

Ad 6 respondit: «*Subito che d(ett)a signora Giulia gli hebbe levato*[d] *d(ett)o coltello, andò via* et si ritirrò, come ho detto di sopra».

[a] Mendacium apertissimum quia, si erat absconditum, videri non poterat.

[b] Non est testis de visu, sed de sua credulitate, qui propterea non probat et maxime quia se declarat nullam vidisse insultacionem factam per maritum in capite uxorem.

[c] Ergo maginaria depositio quae nihil relevat.

[d] Depositio ista non convenit ad interogatorium cum non liceat interogatus de albo, respondere de nigro et ideo non relevat.

[141] Ms: *ad'instanza.*

[142] *Canunt* è corretto da *canent.*

[143] Ms: *qual'è.*

[144] Ms: *alcun'atto.*

[145] Ms: *ad'attendere.*

Ad 7 respondit non saper altro di quello ha deposto di sopra.

Ad 8 respondit ignorare.

Quibus habitis[a] etc.

Allegato 3

/102// Producta die martis, 21 aprilis 1665, Tridenti, in castro Boni Consilii et auditorio officii spiritualis a parte mariti etc.

/101/ Coram etc.

Mathias Stelzhamer contra eius uxorem Iuliam natam Linarolam capitulat ut infra, instando etc., non se etc., tempore (?) etc., aliter etc.

1. Capitula e provar intende che Giulia nata Linarola, molie del capitulante, è visuta con esso pacificamente per il corso di molti anni avanti che ambidue entrasseron nel hosteria nominata del Pesce del quondam Antonio Linarolo.

2. Che, dopo entrati nella sudeta hosteria, fu piliato in quella per servire da canevaro Gieorggio Zollero, persona giovine, ma povero e miserabile.

3. Che il sudeto Gieorggio Zolero a poco a poco si è andato talmente nel hosteria portando avanti che da Giulia, molie del capitulante, li è stato concesso il dominio di tuta la casa o sia hosteria da regere a suo piacimento, sì come anco di presente rege e governa senza che niuno ardischi di ricercarli mai conto alcuno tanto del soldo che giornalmente cava, qualle tuto passa per le di lui mani, quanto di altre sue acioni inproprie, tendendo a mangiare e bevere, con giornalmente ubriacarsi e cibarsi con cibi preciosi e di valore, con farne anco parte senza pagamento ben spesso a'[146] suoi compagni che più a lui pare e piace.

4. Che esso Zolero gioca anco ben spesso grossa suma di denaro, il tuto cavato dalle rendite del hosteria, perché altrimente farlo non potrebe con il suo salario né con altri mezi che asserir potesse, per eser homo meschino e poveretto.

[a] Cum hoc teste nec tercia vice examinato fuerunt unquam observata interogatoria generalia per maritum exhibita ad capi(tula) uxoris ut uberius dignoscitur ante, foliis 63 et 64, ideo penitus non relevat eius depositio.

[146] Ms: *a*.

/ 5. Che perciò deto Zolero è di grandissimo dano alla hosteria sudeta alla qualle, non contento di consumarli gran parte delli guadagni con mangiare, bevere e giocare, gli cava anco denaro per mandare a sua madre in Germania, sì come in efetto ne ha mandato et prout etc.

6. Che il capitulante è stato il più mal tratato della casa, qualle anco dalla servitù medema è stato più volte acerbisimamente bastonato e in particulare dalla persona del sudeto Zollero et prout testes etc.

7. Che il capitulante ha più volte instato apresso la molie che licenciar dovesse dalla casa il sudeto Zollero, ma haver sempre essa ricusato di farlo, anzi volsuto tratenerlo, sì come anco al giorno presente lo tratiene a dispeto del istesso marito, con lasiarli la medema libertà deta di sopra.

8. Che maniere cossì crudelli e spietate il povero capitulante ha sempre con paciencia soportato e al giorno presente soporta né è homo che habi cuore da poter fare resentimento, ma è persona da bene che sempre ha visuto honoratamente né mai si sa che habi ofeso alcuno.

9. Che non è mai vero che il capitulante habi tentato di amazare la molie né che sii di animo di volerla amazare nel avenire o che sii in periculo di restar da esso in altro modo mal tratata, perché non è homo da poterla ofendere, ma ben sì di restar elli da essa ofeso e se anco in ato di colera facesse qualche minacia, non solo non la esequise, ma né anco è homo bono da efetuarla.

/102/ 10. Che tute le passate e presenti discordie dalla molie pretese da altra causa non sono provenute né provengono che dalla persona del sudeto Zollero il qualle, se stato non fusse, mai haverebe ricercato di separarsi dal marito, sì come di presente va procurando, ma, venendo esso dalla habitacione licenciato, resterà marito e molie in pace, sì come anco avanti la di lui venuta se ne vivevano, senza tema immaginabile di restar mai in tempo alcuno dal marito ofesa.

11. Che Dominica Brazesia quasi ogni giorno consequisce dal Zollero antedeto e Giulia capitulata da mangiare e bevere et altro non solo per sé, ma ancò per li di lei filiuoli e marito, il tuto delle sustancie della hosteria, senza mai pagarli cosa alcuna.

12. Che, se mai si potesse dire che il capitulante per adietro havesse hauto qualche vicio naturale, come di bevere soverchiamente o altro costume cativo, di quello del tuto al presente si è spoliato et emendato, sofrendo l'acerbità delli suoi gravissimi travagli con paciencia incredibile.

Etc.

/103/ Coram etc.

Domina Iulia nata Linarola, visis assertis capitulis novissime p(rae)sentatis per Matthiam Steltzhomerum et eorum tenore considerato, dicit et excipit eadem fore et esse duplicia, impertinentia et ad causam non facientia ac propterea nullatenus admittenda, sed reiicienda et quatenus admitterentur, salvis semper p(rae)missis et non aliter ita ut, si de iure non forent admittenda, tam illa>m< quam examen desuper conficiendum non habeantur pro admissis etc., salvisque exceptionibus tam contra dicta quam contra personas testium inducendorum, facit et producit subiecta interrogatoria, petendo admitti et dictos testes desuper diligenter interrogari, aliter etc., salvo ac salvis etc., utile per inutile etc.

Primitus moneantur serio de vi et importantia iuramenti p(rae)standi ac de poenis in casu pe<r>iurii etc., deinde, si in aliquo capitulorum se nihil scire dixerint, ulterius non interrogentur.

Super primo capitulo interrogentur in causa scientiae et ratione sui dicti, loco et tempore.

Item se non sanno che, se bene la capitolata Giulia stette con il capitolante per qualche puocco tempo fuori della / capitolata hosteria del Pesce, ad ogni modo havea la cottidiana provisione di cibo dal di lei padre Antonio Linarolo e massime anco dalla di lei madre, tanto per sè e figlioli quanto per il capitolante Steltzhomer, perché esso non havea cosa alcuna in questi paesi da farsi le spese per la propria sua persona non che per altri.

Super 2.° capitulo interrogentur in causa scientiae etc.

Primo: se non sanno esser notorio che, quando il capitolante Steltzhomer entrò ad habitare nell'hosteria del Pesce, suscitava discordie e travagliava alla giornata non solamente il quondam Antonio Linarolo, patrone di d(ett)a hosteria e la di lui moglie, ma molto più li chelleri et altra servitù, oltraggiandoli con parole e dandoli delle botte anco avanti il capitolato Zoller andasse al servitio della med(e)ma hosteria;

2.°: se non sanno ch'il pred(ett)o quondam Antonio Linarolo commandava sempre al capitolato Zoller che non dovesse ubidire altri che lui, come patrone;

3.°: se non sanno che, quand'esso Antonio venne a morte, ordinò alla capitolata Giulia, sua figliola, che non dovesse licentiare fuori dell'hosteria il nominato Zoller, ma lo trattenesse per buon servitio di quella.

Super 3.° capitulo interrogentur in causa scientiae et ratione sui dicti, /104/ loco, tempore ac contestibus etc.

Primo: se sanno che alla d(ett)a hosteria del Pesce più che ad altre hosterie vanno continuamente ad alloggiare quasi tutte le persone nobili et anco inbasciatori e mercanti più che ad ogni altro hoste;

2.°: se sanno che tal persone frequentano d(ett)a hosteria come facevano al tempo del quondam Antonio Linarolo, anci più adesso che allhora;

3.°: se sanno che d(ett)e persone forastiere si sono contentate e si contentano delli trattamenti usatili in d(ett)a hosteria e se fosse il contrario, loro più non la frequenterebberon;

4.°: se sanno che anci è tutt'il contrario di quello canta questo 3.° cap(ito)lo, cioè che il capitolato Zoller esequisce quel tanto vuole e commanda la capitolata signora Giulia, sua patrona et attende bene al suo officio e li forastieri di lui si contentano;

5.°: se sanno che, essendo d(ett)a hosteria del Pesce frequentata da forastieri come di sopra, essa signora Giulia, come donna e con figlioli piccoli ch'havea e senza il marito, non puoteva né ha potuto attendere sola a tal esercicio[147], ma havea et ha havuto bisogno di persona confidata e prattica della med(e)ma hostèria e massime / del d(ett)o Zoller, come già esperimentato per alcuni anni e raccommandatoli dal padre per darli il governo e trattar liberamente e far conti con forastieri e farsi da quelli pagare, non essendo convenevole che lei, come donna, contratasse e conversasse alla libera con d(ett)i forastieri et andar alle loro camere e servirli da tutte le hore e far conto con loro quando li piacce;

6.°: se sanno che d(ett)a Giulia, per bisogno della d(ett)a hosteria, non puoteva né ha potuto con decenza andare stessa per la città e ville a ricercare le cose mangiative e necessarie, ma dovea al certo prevalersi di persona molto confidata e prattica e sperimentata nella fedeltà del spendere, perché in altra maniera non haverebbe potuto se non discapitare continuamente;

7.°: se sanno che in questa città e paese non si costuma a lasciar esercitare le donne o pute l'officio di cheller né le donne pratticano con tanta libertà come si usa in Germania;

8.°: se sanno che un hoste che habbi un buon chellero o altro servente che sii fedele e prattico della sua hosteria, lo tiene caro;

/105/ 9: se sanno che il cambiar spesse volte serventi e chelleri, massime nelle hosterie, non è cosa profitevole, perché vi vuole del

[147] Ms: *talt'esercicio.*

tempo avanti quelli prendino la prattica e si faccino amici e familiari li forastieri che vengono ad alloggiare.

Super 4.° capitulo in causa scientiae, loco, tempore ac contestibus.

Primo: se sanno che d(ett)o Zoller non ha mai giocato né perso grossa summa di danaro, ma solo puoccha cosa, più per dar gusto alli forastieri e passar il tempo con qualche vicino dell'hosteria che per altro;

2.°: se sanno che d(ett)o Zoller, oltre il suo salario, per ben diportarsi con forastieri, guadagna anco da loro molte manze o sii buone mani, come si suol fare anco in altre hosterie dove massime alloggiano persone nobili.

Super 5.° capitulo in causa scientiae et ratione dicti.

Primo: se sanno che anci è tutt'il contrario di quello asserisce questo capitolo, cioè che il capitolato Zoller è di utile evidente all'hosteria per esser prattico e per trattar bene li forastieri e che per tal causa la signora Giulia va guadagnando qualche cosa;

2.°: se sanno che d(ett)o Zoller non ha mandati denari a sua madre fuori che una volta li mandò tre ongari a fine li mandasse tanta tela, sì come in fatti liela mandò;

/ 3.°: se sanno che la madre del d(ett)o Zoller è già morta.

Super 6.° capitulo interrogentur in causa scientiae, loco, tempore et contestibus.

Primo: se sanno ch'il d(ett)o Steltzhomer fu sempre huomo inquieto, iracondo, che volse sempre minacciare e dare a tutti e massime alli domestici dell'hosteria Linarolla, quali però, in atto di diffendersi e non altrimente, sono stati sforzati a ributtarlo in ogni miglior modo acciò non facesse di peggio;

2.°: se non è verissimile, anci del tutto credibile che li serventi della d(ett)a hosteria non haverano mai fatto dispiacere al d(ett)o Steltzhomer, massime per esser genero del patrone, se lui non sarà stato il primo ad offendere e strappazzare loro.

Super 7.^mo^ capitulo in causa scientiae, loco, tempore ac contestibus.

Super 8.° capitulo in causa scientiae etc.

Primo: se sanno che è notorio tutt'il contrario di quanto canta questo capitolo, cioè che il capitolante si è sempre diportato molto male con tutti, oltraggiandoli in fatti et in parole e trattenendo robba a quelli che l'haveano a lui consignata a lavorare della sua professione d'orefice e facendo molti debiti e poi non pagandoli, per il che essendossi

fatto a tutti odioso, /106/ dovete scappare et absentarsi, onde è andato per il mondo vagabondo per molti anni e se bene passava fuori della città di Trento per portarsi in Italia, mai ha mandato a salutare la sua moglie e figlioli;

2.°: se sanno che, se bene adesso pare ch'il capitolante resti quieto, ciò non proviene da altro se non che hora è mortificato in quant'all'esterno e che non si ritrova in casa di chi possi commandare a sua voglia.

Super 9.° capitulo interrogentur in causa scientiae e come loro testimoni puono affirmare quel tanto contiene questo capitolo, stante che non puono penetrare l'interna mente delli altri e se per li mali passati trattamenti del capitolante non si deve più tosto presumere tutt'il contrario.

Super 10.° capitulo interrogentur in causa scientiae et ratione dicti, loco, tempore et contestibus.

Repetantur interrogatoria facta ad 2.^{um}, tertium et 5.^{um} capitulum.

Item se sanno esser notorio che il capitolante ha più volte mal trattato il quondam Antonio Linarollo e tentato anco di ammazzarlo, mentre anco il capitolato Zoller si ritrovava nell'hosteria Linarolla a servire.

Super 11.^{mo} capitulo in causa scientiae etc.

Se sanno che, se la signora Giulia Linarola porge qualche cosa alle volte alla capitolata Domenica, ciò lo deve / fare per necessità quando di lei e d'altre donne si deve prevalere nell'occorrenze di più persone dell'ordinario che vengono ad alloggiare, mentre le fa portar acqua, legne, far su letti, scopare la casa, lavare e far bugata e nettare li vasi di cuccina conforme in tutte le case e massime nell'hosterie grosse è consuetto di farsi.

Super 12.° capitulo interrogentur in causa scientiae et ratione sui dicti.

Super generalibus vero et circa personas interrogentur ut infra etc.

Primo: se non è vero che, gionto il capitolante Steltzhomer l'anno prossimo passato a Trento, ricorse dal signor Lorenzo Mayr, chirurgo e ministro dell'hospitale di Santo Pietro e lui lo accettò e li provide di spesa cibaria, sì come ha fatto sino al presente a nome e di commando delli altri sopraintendenti a d(ett)o hospitale;

2.°: se non è vero perciò che d(ett)o hospitale o sii li governatori e consiglieri di quello intendono d'esser sodisfatti di tutto quello che

hanno somministrato e fatto sin adesso[148] somministrare al d(ett)o Steltzhomer;

3.°: se non è vero che d(ett)o Steltzhomer non possede in questo paese cosa alcuna di mobile o stabile e di ciò ne è publica voce e notorio a tutti;

4.°: se non è vero che d(ett)o Steltzhomer ha promesso al d(ett)o signor Lorenzo et altri signori governatori del d(ett)o hospitale che, entratto in casa Linarola della sod(dett)a Giulia et al governo di quella, esso vuole sodisfar tutti;

/108/ 5.°: se non è vero che d(ett)a Giulia Linarola non possede altro di suo al mondo che la d(ett)a hosteria del Pesce et un puocco d'horto fuori presso la chiesa di Santo Martino;

6.°: se non è vero che d(ett)o signor Lorenzo Mayr è creditore di qualche summa del d(ett)o Steltzhomer;

7.°: se non è vero che il signor Bortholamio Steffenelli è orefice e perciò si è valsciuto dell'opera del d(ett)o Steltzhomer a lavorare, quale anco è suo compadre e li è debitore di qualche summa per causa del signor suo fratello, perché, havend'havuto il d(ett)o Steltzhomer da loro e riceputo dell'argento da lavorare, non lielo ha ritornato tutto, ma parte di quello lo ha convertito in proprio uso;

8.°: se non è vero che Lorenzo dal Man era molinaro dell'hosteria Linarola e per causa del sod(dett)o Zoller è stato esso licentiato, perché il Zoller ha volsciuto tener la raggione dell'hosteria, con far vedere che non li macinava troppo bene;

9.°: se non è vero che Giacomo Pirpamer è consigliere del d(ett)o hospedale di Santo Pietro e cugnato di Gregorio Mayr, hoste della Rosa d'Oro;

10.°: se non è vero che Gregorio Mayr è parente del signor Lorenzo Mayr e pure consigliere del d(ett)o hospedale et hoste / della Rosa d'Oro e creditore del Steltzhomer;

11.°: se non è vero che un hoste in una città fa più bene li fatti suoi quando vi sono puocche hosterie che quando ve ne son molte;

12.°: se non è vero che, quando l'hosteria del Pesce non vi fosse overo non fosse ben menata, esso Gregorio farebbe meglio, perché in quel caso esso haverebbe più forastieri di qualità che da lui andarebbero ad alloggiare;

[148] Ms: *sin'adesso.*

13.º: se non è vero che Paolo Gilizer è creditore del capitolante Steltzhomer;

14.º: se non è vero che Paolo Bais è consigliere del sod(dett)o hospedale et hoste[149] all'insegna del Cavaletto e compadre e creditore del d(ett)o Steltzhomer;

15.º: se non è vero che Andrea Ribis >è hoste< è hoste all'insegna dell'Agnello in questa città et ha fatto le spese per più mesi al d(ett)o Steltzhomer d'ordine delli sod(dett)i governatori del med(e)mo hospedale e perciò pretende d'esser ancor di lui creditore;

16.º: se non è vero che d(ett)o hospedale o sii li sod(dett)i consiglieri e soprastanti a quello fanno somministrare al d(ett)o Steltzhomer anco il necessario per le spese di questo processo e per far questo esame;

17.º: se non è vero che loro testimoni vorebberon che il Steltzhomer vincesse questa causa.

Ac alia iuxta opportunitatem facienda etc.

/100/ Parte et mandato perillustris et reverendissimi domini Iosephi Victorii de Albertis, iuris utriusque doctoris, archidiaconi ac canonici nec non in spiritualibus vicarii generalis capitularis Tridenti[150].

Ad instantiam domini Matthiae Stalzomer, hospitis ad signum Piscis huiusce civitatis, per quemlibet etc., citentur et requirantur omnes et singuli infrascripti ad comparendum, in ędibus perillustris et clarissimi domini assessoris Triangii, hora 2.da Allemana pomeridiana, ad iurandum et veritatem deponendum super capitulis ab ipso Stalzomero p(raese)ntatis, et ita etc., vel etc., alias etc.

Datum Tridenti, 29 aprilis 1665.
Antonius Begnudellius, cancellarius etc.

Il signor Bortolamio Steffenelli, orefice.
Lorenzo dal Man, molinaro a Santo Francesco.
Simone Letenphichler, feraro.
Paolo Glaiser.
Iacomo Pirpamer, limbandio[151].
Georgio Viayr.

149 Ms: *hosto*.

150 Ms: *Tridenti Tridenti*.

151 *Limbandio*: probabilmente, barcaiolo.

Paolo Baes.
Andrea Srebes.

Die p(raedic)ta.

Omnes suprascripti testes fuerunt personaliter citati per Antonium Vechiettum, sucium castri, ita mihi referentem, quibus etc.

Idem Begnudellius, ex relatione etc.

/108/ Die 27.ª aprilis 1665, Tridenti, in ędibus perillustris et clarissimi domini assessoris Triangii ac coram eo etc.

Comparuerunt Laurentius dal Man, molitor ad Sanctum Franciscum, Simon Letenphichler, fabri ferrarius, Iacobus Pipamer, Georgius Viayr et Andreas Ribis, >qui< omnes incolae huiusce civitatis, qui omnes actualiter iuramentum praestiterunt prout tactis etc., in manibus suae clarissimae dominationis de veritate deponenda super quibus fuerint interogati, et ita etc.

Depositio Laurentii dal Man, molitoris Tridenti, testis ut antea iurati, <qui> fuit int(errogatu)s super primo capitulo <et> / respondit ignorare.

Super 2.^{do} capitulo examinatus, deposuit: «Io ho conosciuto Georgio Zoler quando andò nel hostaria a servire, *ma se fosse povero o miserabile, io non lo so*».

Int(errogatu)s in causa scientiae, respondit: «Io, per quanto m'arricordo, ritrovandosi su la mostra d(et)to Georgio, *venendo dal suo paese per andarsene in Italia*, fu preso al servicio di d(et)ta hostaria».

Super primo int(errogatori)o partis respondit: «Io non so che il Stolzomer habbi strapazzato *nissuno fuori che una serva con quale haveva delli contrasti et parimente qualche volta con il quondam Linarollo* quando si ritrovava fuori di cervello et aggravato di pazzia».

Super 2.° >capitulo examinatus< int(errogatori)o deposuit ignorare.

/109/ Super >4.°< 3.^{io} respondit ignorare.

Super tertio capitulo examinatus, deposuit ignorare.

Super 4.° capitulo examinatus, deposuit ignorare.

Super 5.° capitulo examinatus, deposuit ignorare.

Super 6.° capitulo examinatus, deposuit ignorare.

Super 7.° capitulo examinatus, deposuit ignorare.

Super 8.^{o} capitulo examinatus, deposuit: «*Ch'io sappi, non so che habbi fatto mancamenti né meno che habbi offeso alcuno*».

/ Int(errogatu)s in causa scientiae, respondit *saperlo per haverlo pratticato alquanto tempo, non havendolo mai ritrovato cattivo*[a].

Super primo int(errogatori)o partis respondit ignorare.

Super 2.^{do} respondit ignorare.

Super 9.^{o} capitulo examinatus, deposuit: «Ch'io habbi sentito, non so ch'esso Stalzomer habbi pensiero d'offender[b] sua moglie nata Linarolla; del resto non so d'altro».

Int(errogatu)s in causa scientię, respondit: «*Questo lo so perché io non l'ho mai sentito che lui l'habbi vuolsuta offendere*»[c].

Super >10 capitulo examinatus< primo int(errogatori)o /110/ deposuit: «*Io* <*lo so,*> *non havendo veduto che in casa mai gli habbi datto et per le cose da me sopra deposte al capitolo*».

Super 10 capitulo examinatus, deposuit ignorare.

Super 11 capitulo examinatus, deposuit: «*Io ho udito dire che d(et)ta Brazessa andassi sì a mangiare*[d] *in d(et)to luogho della Linarolla; del resto di presente non so cosa alcuna*».

Int(errogatu)s in causa scientię, respondit: per ea quae supra.

Super interogatoriis partis respondit: «*Io credo certo che lo facesse per le considerationi lettemi nell'int(errogatori)o*».

Super 12 capitulo examinatus, deposuit ignorare.

/ Ad ultimum: in forma.

Super generalibus, nempe[152] super primo, respondit ignorare.

Super 2.^{do} respondit ignorare.

Super 3.^{io} respondit: «*Credo che non ne possedi*».

Super 4.^{o} respondit ignorare.

Super 5.^{o} respondit: «È vero che non possede altro che l'hostaria et un puocho d'horto a Santo Martino».

[a] Maritus homo bonus nec habilis pro exequendis minis nec vindictis.

[b] Timor uxoris vanus.

[c] Simulatus ergo uxoris timor.

[d] Bracesia in hospicio cibum habuit.

[152] Ms: *nemper*.

Super 6.° respondit ignorare.

Super 7.° respondit ignorare.

Super 8.° respondit: «*È vero che il Zoller è stato causa che* /111/ *io fui licentiato dal masnare alla hostaria Linarola, perché il Zoller si lamentava*[a] *che non masnavo a suo modo*».

Super 9.° respondit ignorare.

Super 10 respondit ignorare.

Super 11 respondit esser vero l'int(errogatori)o.

Super 12 respondit ignorare.

Super 13 respondit ignorare.

Super 14 respondit ignorare.

Super 15 respondit *continere veritatem dictum int(errogatoriu)m.*

Super 16 respondit ignorare.

/ Super 17 respondit: «Io desidero che vinca chi ha raggione».

Die 4.ª maii 1665, Tridenti, in loco ac coram ut antea.

Depositio domini Andreae Ribis Tridenti, testis citati et iurati.

Super primo capitulo examinatus, deposuit *continere veritatem.*

Int(errogatu)s in causa scientię, respondit: «*Lo so perché l'ho conosciuto mentre faceva l'orefice*».

Super interogatoriis partis, nempe ad primum, respondit *ignorare contenta in int(errogatori)o.*

Super 2.do capitulo examinatus, deposuit: «*Il Zoler, quando è capitato, è capitato pover'*[b] *huomo*[153] *et me l'ha detto il suo p(ad)rone* da Caldaro dove stava d(et)to Zoler».

Int(errogatu)s in causa scientię, respondit: «*Io lo so perché me l'ha detto Iacomo Hormesta presso del quale a Caldaro ha servito*».

Super interogatoriis partis, super primo respondit: «*So bene* <che,> *quando che stava nel hostaria* /112/ *d(et)to Stolzomer, se si contrastava, ordinariamente ne riportava il peggio*».

[a] Factum Zoleri memoriae dignum et pro tali ad eius favorem notatum, ideo dignum consideratione.

[b] Zoler in hospicio pauper acessit.

[153] Ms: *pover huomo.*

Super int(errogatori)o 2.do respondit ignorare.

Super 3.io respondit ignorare.

Super 3.io capitulo examinatus, deposuit *continere veritatem*[a] *et «desiderarei* >il< *di havere il denaro ch'io ho giocato con il Zoler, che mi ritrovo haver perso con quello, anzi, che non se ne cura di giocare sei o sette doble con quelli che ne capitano all'hostaria, come porta l'occasione et esso non mangia se non buoni boconi et il meglio che sia in casa; tutto il denaro si deve cavare dalle di lui mani; s'imbriaca bensì speso, ma non sempre».*

Int(errogatu)s in causa scientię, respondit: «*Io lo so per esser stato presente alle cose capitolate et ho sempre praticato fuori che doppo l'arrivo del Stelzomer costì*, e di questo ne sarà anco informato Gregorio Moar et altri / forestieri; intendo simplicemente che il Moar sarà informato non di queste cose, ma de altro et quello ch'esso non sa, lo so io; del resto io non so nominar altri».

Super primo int(errogatori)o partis respondit *esse verum int(errogatoriu)m.*

Super 2.do respondit *esser vero il 2.do int(errogatori)o.*

Super 3.o respondit: «*È vero che li forestieri si contentano delli trattamenti che se gli usano*, ma non so poi >dire se< che, se fosse il contrario, non fossero per frequentarla».

Super 4.o respondit: «*È vero che li forestieri se contentano del Zoler, ma è ben vero che la signora Giulia non commanda*[b] *essa, ma bensì il Zoler*».

Super 5.o respondit: «*Ogni cheler è sofficiente, anzi, che qualche altro chelero sarebbe stato più utile all'hostaria*».

/113/ Super 6.o respondit: «*Ciò lo poteva fare anco un altro cheler overo canevaro*».

Super 7.o respondit: «È vero che qua a Trento si va con manco famigliarità con le donne di quello in Germania».

Super 8.o respondit *esser vero l'int(errogatori)o.*

Super 9.o respondit *esser verissimo.*

Super 4.o capitulo examinatus, deposuit *continere veritatem*[c].

[a] Zoller multum ludit etsi pauper sit.

[b] Zoler hospici dominus.

[c] Zoller homo pauper et cartarum lusor et quidem de hospicii pecuniis.

Super interogatoriis partis, in causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit: «*Io ciò lo so perché lo vedo a pigliar i suoi spassi*[a] *tanto in sbarar al tavolazzo*[154] *quanto ad altro*[155]*; de altri io non so che siano informati*».

/ Super primo int(errogatori)o respondit: «*Questo è vero, che quando son stato presente, ha perso puoco*».

Super 2.^{do} int(errogatori)o respondit *esser vero*.

Super 5.^{o} capitulo examinatus, deposuit: «Di quello che consumi al hostaria, io non lo so, ma so bene che ha mandato[b] delli danari a sua madre, havendomelo detto».

Int(errogatu)s in causa scientiae, respondit ut supra.

Super primo int(errogatori)o partis respondit ignorare contenta in int(errogatori)o.

Super 2.^{do} respondit ignorare preter a se dicta.

Super 3.^{io} respondit ignorare.

Super 6.^{o} capitulo examinatus, deposuit *continere veritatem*[c].

/114/ Int(errogatu)s in causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit: «*Non ho veduto a bastonarlo, ma l'ho sentito per esser vicino lì di casa, ma ho bensì sentito il Zoler puochi giorni fa che ha detto che gli dispiace il non haverlo bastonato*[d] *a suo modo*».

Super primo int(errogatori)o respondit: «*So bene che è stato bastonato più e più volte, ma non so se esso sii stato quello che habbi incominciato la rissa*».

Super 2.^{do} respondit *non esser vero l'interogatorio, poiché li serventi di casa erano quelli che lo offendevano*[e].

Super 7.^{o} capitulo examinatus, deposuit >capitulum continere veritatem< ignorare.

>Int(errogatu)s in causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit saperlo per haverlo >veduto< sentito.<

[a] Zoler lustich.

[b] Zoller hospici pecunias matri suae transmitit.

[c] Maritus a domesticis pessime tractatus et particulariter a Zollero.

[d] Zoler Stelzhamerum maritum melius vapulasse crudeliter desiderat.

[e] Maritus a domesticis vapulatur.

[154] *Tavolazzo*: bersaglio.

[155] Ms: *ad'altro*.

Super 8.° capitulo examinatus, / deposuit *continere veritatem*[a].

Int(errogatu)s in causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit: «*Io questo lo so perché, habitando meco in casa, cioè venendo ivi a pranzare et addiman<dan>dolo* >la causa< *come passava li suoi interessi, sempre rispondeva: 'Pacienza, pacienza!'*»[b]; *non saper dire contro li di lui deportamenti, havendolo conosiuto da picciolo in su.*

Super primo int(errogatori)o respondit ut supra[156].

Super 2.do respondit: «*Io credo che sii mortificato a bastanza*».

Super 9.° capitulo examinatus, /115/ deposuit: «In quanto che esso non l'habbi vuolsuta amazzare, *in quanto all'animo suo, io non lo so per esser interno, né meno so che si ritrovi in pericolo; è ben vero ch'esso potrebbe esser offeso*[c] *da sua moglie e non è huomo da esseguir le minacie*».

Int(errogatu)s in causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit: «*Io non lo so per non haverli in pratica*».

Super primo int(errogatori)o partis respondit ignorare.

Super 10 capitulo examinatus, deposuit: «*Io credo che la causa*[d] *sii il Zoler, anzi, che un giorno, nella corte di casa, prese la spada, dicendo verso la signora Giulia: 'Se vien l'orefice, io doverò prender la spada, cioè partirmi', et essa, ridendo, / dise che non vi era dubio*».

In puncto repetitionis interogatoriorum ad 2.dum, 3 >et< capitulum se remissit depositioni iam factae super illis.

Super int(errogatori)o partis respondit ignorare.

Super 11 capitulo examinatus, deposuit: «D(et)ta Bre>g<zessa *porta ben via qualche cosa*[e], *ma presta bensì della servitù in casa et ciò lo so perché l'ho veduto*».

Int(errogatu)s in causa scientię etc., respondit: per ea quae supra.

[a] Maritus homo paciens nec habilis tam in vindicando quam in minis exequendo.

[b] Emendatus maritus quamvis emendari non indiguit.

[c] Maritus non est homo exequendi minas, sed irę uxoris subiectus.

[d] Zoler causa finalis maritalis discordie.

[e] Bracesia ex hospicio multum consequitur.

[156] Ms: ... *havendolo conosciuto da picciolo in su. Super 9.° capitulo examinatus, deposuit: «Io so che è scapato per i debiti, ritirandosi a Santo Francesco e mentre ivi si tratenne, sua moglie gli mandava da mangiare». Super primo int(errogari)o respondit ut supra.*

Ad int(errogatori)a partis respondit *esser vero l'int(errogatori)o.*

Super 12 capitulo examinatus, deposuit *continere veritatem*[a].

Int(errogatu)s in causa scientię, loco, tempore et contestibus, /116/ respondit saperlo per haverlo praticato avanti et anco al presente.

Super generalibus, nempe ad primum, respondit *esser vero l'int(errogatori)o.*

Super 2.do respondit: >ignorare< «*Stimo di sì, che questi administratori pretendono d'esser sodisfatti*».

Super 3.io *esser vero l'int(errogatori)o.*

Super 4.o respondit *esser vero*[b] *l'int(errogatori)o.*

Super 5.o respondit *esser vero l'int(errogatori)o.*

Super 6.o respondit *ut supra.*

Super 7.o respondit *ignorare.*

Super 8.o respondit *ignorare.*

Super 9.o respondit *esser vero.*

Super 10 respondit ignorare.

Super 11 respondit *esser vero.*

Super 12 respondit *esser vero.*

Super 13 respondit: «Credo più tosto di no che di sì».

Super 14 respondit *esser vero.*

/ Super 15 respondit *esser vero*[c].

Super 16 respondit ignorare.

Super 17 respondit: «Venca chi li ha raggione», et esser d'ettà d'anni 28.

Die iovis, 7.a maii 1665, Tridenti, in ędibus perillustris et clarissimi domini assessoris Triangii ac coram eo etc.

Depositio domini Gregorii Moar, hospitis ad signum Rosae Auri, testis alias iurati et citati.

[a] Maritus emendatus et pacientissimus.

[b] Nuge ab uxore notanta.

[c] >Ista depositio fuit melius evacuata ad favorem mariti, de qua constat folio 144 tergo.<

Super primo capitulo examinatus, deposuit capitulum continere veritatem.

Int(errogatu)s in causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit: «*Io lo so per haver inteso dalli vicini che, doppo entrata la signora Linarola nel hostaria del Pesce, vi è sempre stato da contrastare, il che non seguiva avanti*».

Super interogatoriis partis, nempe ad primum, respondit ignorare contenta in int(errogatori)o.

Super 2.^{do} capitulo examinatus, deposuit *capitulum continere veritatem*[a].

Int(errogatu)s in causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit: «Io lo so perché me l'ha detto due putti /117/ li quali mi servivano per cheleri, che la madre di d(et)to Zoler haveva mangiato e bevuto in casa di suo padre e che non poteva haver alcun pagamento per esser essa povera >il< sì che >lo< pretendeva il pagamento da d(et)to Zoler, suo figliuolo, che non so poi se siano stati sodisfatti».

Super interogatoriis partis, nempe super primo, respondit ignorare.

Super 2.^{do} int(errogatori)o respondit ignorare.

Super 3.^{io} int(errogatori)o respondit ignorare.

Super 3.^{io} capitulo examinatus, deposuit *ignorare, sed bene ex auditu percepisse contenta in capitulo.*

Super 4.^{o} capitulo examinatus, deposuit: «*Io ho udito, quando passorono li soldati del papa, che il Zoler perdesse*[b] *31 ongaro alle carte con uno di essi* / et ciò me lo disse il med(em)o soldato che diceva d'haverli guadagnati et circa di questo non so altro, *ma io ciò non l'ho veduto né meno so il nome del mentoato soldato*».

Super 5.^{o} capitulo examinatus, deposuit: «Io non saprei dir altro in questo proposito >solo che< fuori che, come ho detto, di quel denaro che doveva pagare a quelli giovini che stava in casa mia; *del resto non so che sii stato di dano alla sod(det)ta hostaria*».

Super 6.^{o} capitulo examinatus, respondit: «*Io l'ho sentito dire dalla gente*[c] *della contrata; del resto non l'ho veduto* >né sentito< *né so altro*».

Super 7.^{o} capitulo examinatus, deposuit ignorare.

[a] Zoller in hospicio receptus pauper et miserabilis.

[b] Zoller multum ludit.

[c] Vicinus presumitur scire facta vicini.

Super 8.° capitulo examinatus, deposuit: «*Circa l’esser huomo da bene, io so che il /118/ povereto è huomo da bene*[a], *fuori che ha un puoco di debiti e credo che con cento e cinquanta fiorini incirca li estinguerebbe tutti et non so che habbi mai offeso alcuno*».

Int(errogatu)s in causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit: «*Io ciò lo so perché l’ho praticato più et più anni*».

Super primo int(errogatori)o partis respondit: «*Che habbi fatto delli debiti lo so et che anco sii partito per quelli; del resto non so altro di quello canta l’int(errogatori)o*».

Super 2.do int(errogatori)o respondit creder il contrario.

Super 9.° capitulo examinatus, deposuit: «*Non so altro se non che ho udito dire niente niente che il Stelzomer, si voleva movere contro la sua moglie, esso restava al di sotto*»[b].

/ Super 10 capitulo examinatus, deposuit: «*Io l’ho udito dire che, avanti venisse il Zoler in casa, vivevano in pace tra marito e moglie, ma, doppo che esso è venuto, come ho detto, ho udito che sempre vi è stato da contrastare*[c] *et credo che, se non vi fosse il Zoler, viverebberon in carità tra marito e moglie*».

Int(errogatu)s in causa scientię, loco, tempore et contestibus, respondit *scire ex auditu*, «*né meno so il nome da chi l’habbi udito* >in quanto poi< *et l’ho udito in particolare dal figliuolo istesso di essa Linarola, qual è morto*[d] *puocho fa al hospitale*».

Respectu interogatoriorum partis se remisit ad deposita in dictis capitulis superius 2.do et 5.°.

Super primo int(errogatori)o partis respondit ignorare.

Super 11 capitulo examinatus, deposuit: «L’ho sentito dire, *ma non so niente del /119/ certo*».

Super 12 capitulo examinatus, deposuit: «*Credo che* >sii< *si sii emendato*[e], *perché lo vedo tanto mortificato che niente più d’avan-taggio*».

Int(errogatu)s in causa scientiae, loco, tempore et contestibus, respondit: «*Lo so perché io lo prattico continuamente*».

[a] Maritus homo bonus.

[b] Timor uxoris, in quo semper victrix evasit, ideo fictus, simulatus et vanus.

[c] Zoller causa finalis maritalis discordiae.

[d] Adeo crudelis est uxor ut filium etiam in hospitali misere mori non erubuit.

[e] Emendatus etsi emendari opus non erat quia nunquam indiguit emendacione.

Super generalibus interogatoriis partis, super primo respondit: «So bene che il signor Lorenzo ha fatto citar, ma non so già che habbi commandato che gli sii dato da mangiare a spese del hospitale, *ma è ben vero che l'hoste dall'Agnello gli ha somministrato il vivere*».

Super 2.do int(errogatori)o respondit: «Io, abenché sii in d(et)ta confraternita e *consigliere di quella*, non so cosa alcuna di questo negotio».

Super 3.io respondit *esser vero l'int(errogatori)o*.

/ Super 4.o respondit: «*So che all'hoste ha promesso che, subito finita la lite, voleva sodisfare col vender quello si trovava*[a] *in casa*».

Super 5.o int(errogatori)o respondit *esser vero l'int(errogatori)o*.

Super 6.o int(errogatori)o respondit ignorare.

Super 7.o int(errogatori)o respondit ignorare.

Super 8.o int(errogatori)o respondit ignorare.

Super 9.o int(errogatori)o respondit *esser vero*.

Super 10 int(errogatori)o respondit: «*È mio compadre et ho d'haver qualche cosa dal Stelzomer, ma io non pretendo niente*»[b].

Super 11 int(errogatori)o respondit *esser vero*.

Super 12 int(errogatori)o respondit *esser vero l'interogatorio*.

Super 13 int(errogatori)o respondit ignorare.

Super 14 int(errogatori)o respondit ignorare.

Super 15 int(errogatori)o respondit: «*So bene che gli è stato dato la spesa*, ma non so altro».

Super 16 int(errogatori)o respondit ignorare.

Super 17 int(errogatori)o respondit: «*Io giudico che il Stelzomer habbi raggione*[c] *e per questo vorei che vencesse la causa*».

Super generalibus recte et esse ętatis annorum 60.

/120/ >Die martis, 12 maii 1665, Tridenti, in ędibus perillustris et clarissimi domini assessoris Triangii ac coram eo etc.

[a] Ista depositio fuit repetita tamquam dubia et ad favorem mariti evacuata in processu, folio 144.

[b] Quid ergo de hoc teste dubitandum cum nihil pretendat licet sit creditor?

[c] Desiderium iusticiae conforme et ideo non censurandum nec reprobandum quia hoc idem est uti (?) dixsisset se vele ius habentem vincere.

Depositio Pauli>s< Glaisser, hospitis ad signum Cavaletti.<

Die iovis, 21 mensis maii 1665, Tridenti, super salla domus mei cancellarii ac coram me uti examinatore de partium consensu deputato etc.

Depositio Iacobi Pirpamer, fabri ferarii Theutonici, incolae Tridenti, testis citati et formiter iurati ut in actis.

Adhibito itaque fido interprete linguam Italicam et Germanicam profitente quandoquidem idem testis non bene coleat linguam Italicam, super primo capitulo examinatus, deposuit: «Nel tempo che il capitolante con la capitolata Linarola[157], sua moglie, entrorono nell'hostaria del Pesce, >io non mi< / *raccordandomi che egli habitava in una casa puocho discosta dalla mia habitatione, essercitando l'arte di orefice, tra esso et la capitolata Giulia Linarola, sua moglie, sono vissuti pacificamente*[a] *per il spacio di alcuni anni*, se bene essa si trateneva nella d(et)ta hostaria con suo padre che delle volte era delirante».

Ad int(errogatori)a partis int(errogatu)s, respondit saperlo per la prattica che ha havuto con essi iugalli tanto nell'hostaria quanto nella casa del capitolante e quanto al tempo sarano già 9 in 10 anni incirca; quanto poi che il Stelzomer et figliuoli havessero la spesa dal padre e madre della capitolata signora Giulia, non saperlo di certo, *ma saper bene che il Stelzomer capitolante lavorava*[b] *da* /121/ *orefice e teneva seco anco un garzone et esso testimonio ben spesso gli imprestava del carbone.*

Super 2.do capitulo examinatus, deposuit capitulum esse verum.

Int(errogatu)s in causa scientiae, respondit: «Io lo so per la prattica che havevo con loro e vedevo che d(et)to Zolero era per altro miserabile[c], se ben anco è vero, per quanto mi sovviene, che, quando il capitolante entrò ad habitare nell'hostaria, *d(et)to Zollero già si vi ritrovava per chelero*».

Ad primum int(errogatoriu)m ad hoc capitulum respondit non saper che sii cosa notoria, ma bensì haver inteso da gente di casa che una volta il capitolante / *diede delli schiazzi ad una*[158] *serva in cucina e che*

[a] Ante eventum Zolleri maritus et uxor vivebant in pace.

[b] Maritus omnem operam impendit pro sustentacione familiae.

[c] Zoller in hospicio pauper acersitus.

[157] Ms: *Linora*.

[158] Ms: *ad'una*.

poi le serve medeme si unissero et serventi di casa et diederon delle bastonate[a] *al med(em)o capitolante.*

Ad 2.^{dum} int(errogatoriu)m respondit ignorare.

Ad 3.^{m} int(errogatoriu)m respondit ignorare.

Super 3.^{io} capitulo examinatus, deposuit: «*È vero che il capitolato Zoler nell'hostaria si è portato tanto avanti ch'esso med(em)o la domina*[b] *et ha dominata e maneggiati tutti l'interessi come che fosse p(ad)rone, cavando egli giornalmente il soldo e disponendone a suo modo,* >bevendo o< *mangiando /122/ e bevendo anco e stando allegramente*[c] *con compagni e tirando alla tavolazzo con altri, non sapendo però se riceva il pagamento e come la cosa passi; ben vero è che d(et)to Zoller ha speso cento ongari incirca in una lite che tiene al Lavìse*».

Int(errogatu)s in causa scientiae, respondit *sapere le cose deposte come di sopra per essersi ritrovato ben spesso presente e perché anco una volta o due si è ritrovato a mangiar con esso al Lavìse ove per la sod(det)ta lite haveva condotto seco di qua un dottore, cioè due volte, che sta sopra le becharie né sa thodescho et habita in una casa nuova, /* «*et ciò fu nell'hostaria della Corona et fu quest'autunno prossimo passato e il datiaro di Lavìse concetto lo saprà, poiché egli med(em)o trattò d'aggiustare la causa del sod(det)to Zoller con il suo contrario*».

Ad primum int(errogatoriu)m int(errogatu)s, respondit *affirmative.*

Ad 2.^{dum} int(errogatoriu)m int(errogatu)s, respondit *ut supra.*

Ad 3.^{m} int(errogatoriu)m int(errogatu)s, respondit ignorare.

Ad 4.^{m} int(errogatoriu)m int(errogatu)s, respondit ignorare.

Ad 5.^{m} int(errogatoriu)m int(errogatu)s, respondit: «È vero che la signora Giulia, come donna /123/ che ha figliuoli et per altri rispetti, non poteva far le fontioni, come canta l'int(errogatori)o», ma non saper poi se havesse bisogno in individuo della persona del capitolato Zoller né che questo fosse raccommandato dal vechio Linarollo.

Ad 6.^{m} int(errogatoriu)m int(errogatu)s, respondit: «*Non è altrimente di quello canta l'int(errogatori)o*».

Ad 7.^{m} int(errogatu)s, respondit: «Non vedo differenza da questa città a quello si usa in Germania, almeno nelle hostarie thedesche».

[a] Quomodo dici poterit severus si ab ipsis domesticis, vilissimis mulierculis, vapulatus evasit?

[b] Zoller hospici dominus apsolutus.

[c] Zoller lustich.

Ad 8.^{m} int(errogatu)s, respondit *affirmative*.

Ad 9 int(errogatu)s, respondit: «*Non è dubio che non è cosa ben fatta il mutar spesso cheler o altri serventi, massime quando sono de sperimentata fede*[a], / *ma, quando non si può far di meno, convien far di necessità virtù*».

Super 4.^{o} capitulo examinatus, deposuit: «*È vero che il capitolato Zoler gioca come dice il capitolo*», *non saper poi se lo facci con le rendite dell'hostaria*[b], *benché per altro sii persona* >povera< *povera*.

Super interogatoriis partis respondit saper che gioca, come ha detto di sopra, per haverlo veduto molte volte e quanto alla povertà, esser cosa notoria che è venuto nell'hostaria povero[c], essendo oriundo d'Inspruhc ove non ha beni che si sappi.

Ad primum int(errogatoriu)m respondit: «*È vero ch'io non ho osservato che habbi giocato somma grossa*», *né altro sapere*.

Ad 2.^{dum} int(errogatu)s, respondit nihil scire.

/124/ Super 5.^{o} capitulo examinatus, deposuit: «*È vero ch'il cap(itola)to Zoller porta danno*[d] *all'hosteria col*[159] *non attendervi come conviene, andando fuori ben spesso e massime a tirrar al tavolazzo, mangiando e bevendo a suo beneplacito*», *non saper poi che habbi mandato denaro a sua madre*.

Super interrogatoriis partis respondit saperlo per esser stato presente ben spesso.

Ad 1.^{m} respondit: «*Tutta la contrata*[e] *sparla, dicendo esser vergogna che la signora Giulia tenga questo cheller in vece del marito*», *né saper poi se porti all'hosteria utile o danno*.

Ad 2.^{m}: ut ad capitulum.

Ad 3 respondit ignorare.

Super 6.^{o} capitulo examinatus, deposuit capitulum esse verum.

[a] Huius qualitatis et virtutis non presumitur Georggius Zoller.

[b] Ubi alionde si pauper est, habebit pecunias?

[c] Zoler pauper in hospicio acessit.

[d] Zoller lustich et hospici damnificator.

[e] Vox populi, vox Dei.

[159] Ms: *co'l*.

Int(errogatu)s in causa scientię, respondit *saperlo per haverlo veduto per la vita / tutto morello*[a] *e tanto gli fu raccontato da esso Stelzhomer e dal servente di stalla.*

Ad 1.^{m} respondit *saper ch'il cap(itolan)te è stato huomo iracondo*, ma non saper che habbi dato o minacciato alli domestici, non constandogli altro come dice l'interrogatorio.

Ad 2.^{m} respondit ignorare.

Super 7.^{o} capitulo examinatus, deposuit ignorare.

Super 8.^{o} capitulo examinatus, deposuit *capitulum continere veritatem*[b].

Int(errogatu)s in causa scientię, respondit saperlo per la cognitione e prattica havuta col[160] cap(itolan)te.

Ad primum interrogatorium respondit non saper cos'alcuna sopra il contenuto dell'interrogatorio, salvo ch'è stato qualche tempo fuori di Trento et ha sentito da /125/ altri *essersi assentato per caggione di debiti.*

Ad 2.^{m} respondit nihil scire.

Super 9.^{o} capitulo examinatus, deposuit: «Io non so dir altro sopra questo capitolo se non che una volta una donna che se ritrovava ivi in cucina, *disse che d(et)to capitolante haveva minaciato di volerla amazzare*; che poi ciò habbi tentato d'amazzarla o che *sii in pericolo di farlo nell'avvenire, non lo so né lo credo*»[c], né altro sapere sopra questo capitolo.

Super int(errogatori)o partis respondit ut ad capitulum.

Super 10 capitulo examinatus, deposuit: «*È vero che, doppo il Zoler si ritrova in quell'hostaria, sono nate le capitolate discordie*[d] *tra marito et moglie*», ma non saper poi altro sopra il contenuto del medemo / capitolo.

Int(errogatu)s in causa scientię et super interogatoriis partis, respondit saper quel tanto ha detto di sopra per relatione delli vicini e perché anco esso testimonio si è ritrovato molte volte nell'hostaria, *avanti la*

[a] Maritus in hospicio crudeliter tractatus.

[b] Maritus homo bonus nec habilis ad vindictam nec exequendis minis.

[c] Uxor non est in periculo.

[d] Zoller causa finalis maritalis discordiae.

[160] Ms: *co'l.*

venuta ivi del Zoler, ove per il più ritrovava[a] [b] marito et moglie in buona pace e delle volte anco nascevano delle discordie e li vicini lo potrano sapere.

Facta repetitione, ad int(errogatori)a super 2.^{do}, 3.^{io} et 5.^{o} capitulis respondit rimettersi alle risposte già date né altro sapere sopra l'ultimo int(errogatori)o.

Super 11 capitulo examinatus, deposuit ignorare.

Super 12 capitulo examinatus, deposuit: «È vero che delle volte mi son ritrovato in compagnia del capitolante et che /126/ tal volta si ritrovava con un puoco di vino, ma non in eccesso così considerabile; *quello poi segua hora non lo so, ma, ritrovandosi in stato miserabile, non*[c] *lo può fare ancor che volesse*».

Super generalibus.

Ad primum respondit: «Ho veduto più volte nel hospitale di Santo Pietro il capitolante, doppo il suo ritorno, ma non so poi da chi riceva la cibaria né per quanto tempo».

Ad 2.^{dum} respondit ignorare.

Ad 3.^{m} respondit ignorare.

Ad 4.^{um} respondit ignorare.

Ad 5.^{m} respondit ignorare.

/ Ad 6.^{m} respondit ignorare.

Ad 7.^{m} respondit ignorare.

Ad 8.^{m} respondit ignorare.

Ad 9.^{m} respondit *affirmative*.

Ad 10 respondit non saper altro se non che Gregorio Mayr è consigliere del hospitale et hoste della Rosa d'Oro.

Ad 11.^{m} respondit: «*Non è dubio che, quando vi sono puoc<h>e hostarie nella città, queste hanno maggiori avantori che quando sono molte*».

Ad 12 respondit ignorare.

/127/ Ad 13 respondit ignorare né saper chi sii il Ghilezzer.

[a] Sibi contrarius ut folio 121.

[b] Non est verum quod sit sibi contrarius.

[c] Maritus non est habilis pro exequendis minis.

Ad 14 respondit non saper altro se non che Paolo Bais è consigliere del hospitale et hoste all'insegna del Cavaletto.

Ad 15 respondit: «È vero che Andrea Ribis è hoste come dice l'int(errogatori)o *et ha fatto le spese al Stelzomer per qualche tempo*», non sapendo poi d'ordine di chi, *havendo anco sentito dal med(em)o Ribis che pretende d'esser creditore del Stelzomer*, né altro sapere.

Ad 16 respondit ignorare.

Ad 17 respondit se cupere ius habentem vincere.

In reliquis recte etc.

/128// Die mercurii, 10 mensis iunii 1665, Tridenti, super salla domus mei cancellarii ac coram me uti examinatore de partium consensu deputato.

Depositio magnifici domini Barth(olom)ęi Steffanelli, aurificis Tridenti, testis alias citati, inducti et iurati sub die 2.^{da} labentis mensis in manibus meis etc.

Super primo capitulo examinatus, deposuit capitulum esse verum.

Int(errogatu)s super interogatoriis partis, respondit: «Io so il contenuto del cap(ito)lo con occasione che io gli ho tenuta una creatura al battesimo e di quando in quando andavo alla loro habitatione che era nella contrata Thodescha a dirimpeto dell'hostaria del Pesce, dandogli, cioè al capitolante, da lavorare, cioè robbe d'argento», né altro sapere sopra d(et)ti intero/129/gatorii.

Super 2.^{do} capitulo examinatus, deposuit: «So che fu pigliato per canevaro il capitolato Zoler e che era giovine», non saper poi se fosse puovero o miserabile come dice il cap(ito)lo.

Super interogatoriis partis, nempe in causa scientię, respondit saper quanto ha detto per haver veduto d(et)to Zoller nell'hostaria essercitar l'officio de canevaro.

Ad primum int(errogatoriu)m respondit nihil scire.

Ad 2.^{dum} int(errogatoriu)m respondit ut supra proxime.

Ad 3.^{m} int(errogatoriu)m respondit ut supra.

Super tertio capitulo examinatus, deposuit non saper altro se non che delle volte / si è ritrovato nell'hostaria con occasione de forestieri, suoi amici, che ha veduto esso Zoler far li conti et tirar il soldo.

Super interogatoriis partis, nempe ad primum, respondit affirmative.

Ad 2.dum int(errogatoriu)m respondit non saper altro se non che, passando dalla sua botega, delle persone forestiere ben spesso ricercano esso signor testimonio et altri vicini ad insegnargli[161] l'hostaria del Pesce.

Ad 3.m int(errogatoriu)m respondit ignorare.

Ad 4.m int(errogatoriu)m respondit ignorare.

Ad 5.m int(errogatoriu)m respondit: «*Io stimo che questo sii più che la verità*».

/130/ Ad 6.m int(errogatoriu)m respondit: «*Io stimo*[a] *sì, non essendo lecito ad una*[162] *donna andar vagando come dice l'int(errogatori)o et attendere alle operationi di casa*».

Ad 7.m int(errogatoriu)m respondit: «Con thedeschi stimo che si usi anco qui come in Germania, ma con i italiani no».

Ad 8.m int(errogatoriu)m respondit: «*Io stimo di sì*».

Ad 9.m int(errogatoriu)m respondit *affirmative*.

Super 4.o capitulo examinatus, deposuit: «Io vi vado chiare volte, *ma, quando vi son andato, l'ho veduto qualche volta giocare*[b]; che poi ciò faci del suo o del hostaria, non lo so».

Ad primum int(errogatoriu)m int(errogatu)s et ad 2.dum respondit non saper altro sopra questi due interogatorii se non che li cheleri che / sono pronti et *trattano bene, guadagnano delle buone mani.*

Super 5.o capitulo examinatus, deposuit nihil scire.

Super 6.o capitulo examinatus, deposuit: «Il contenuto del cap(ito)lo l'ho[163] sentito raccontar da altri, ma di vera scienza non lo so».

Super 7.o capitulo examinatus, deposuit non saper altro se non che al presente il nominato Zoler si ritrova all'hostaria.

Super 8.o capitulo examinatus, deposuit: «Io ho sempre sperimentato *il capitolante per huomo da bene*[c] *per il tempo che ho pratticato con*

[a] Dictio longa >longa< huius interogatorii continet vera excepto ubi tractatur de persona Zolleri ad quam testis desuper deponens non consideravit prout dignoscitur ex eius depositione sequenti folio 131 specialiter notata.

[b] Zoller ludit.

[c] Maritus homo bonus et ab uxore pessime tractatus.

[161] Ms: *ad'insegnargli.*

[162] Ms: *ad'una.*

[163] Ms: *lo.*

esso et che io sappi, non ha mai offeso alcuno; che poi sii maltratato dalla moglie, si può /131/ arguire dal tenerlo fuori di casa».

Super interogatoriis partis, respondit: «Io non posso parlar quanto alli altri, ma meco ha tratato bene né altro so sopra l'int(errogatori)o lettomi».

Ad 2.dum int(errogatoriu)m respondit ignorare.

Super 9.° capitulo examinatus, deposuit: «Io non so altro né ho sentito cosa alcuna del cap(ito)lo, solo che, per quanto conosco il capitolante, *non credo fosse per far oltraggio*[a] *riguardevole alla moglie*».

Super 10 capitulo examinatus, deposuit: «*Di vera scienza io non so cosa alcuna, ma bene ho sentito dire che, se fosse stato licentiato*[b] *il Zoler dall'hostaria, sarebbe seguita unione e pace tra / il marito et moglie*».

Super 11 capitulo examinatus, deposuit ignorare.

Super 12 capitulo examinatus, deposuit: «Che per il passato il capitolante sii stato sottoposto a qualche vitio naturale, io non lo so, *perché, nelle occasioni che pratticavo con esso, l'ho sempre ritrovato in buon stato*: ben vero è che hora lo vedo tutto mortificato[c] et stimo che, havendo provato del bene et male, *riunendosi con la moglie, vivereberon in quiete*».

Super generalibus.

Ad primum int(errogatoriu)m respondit ignorare, «salvo che alla prima intesi /132/ ch'era al hospitale».

Ad 2.dum respondit ignorare.

Ad 3.m respondit: «Io non so che habbi cosa alcuna».

Ad 4.m respondit ignorare.

Ad 5.m respondit ignorare.

Ad 6.m respondit ignorare.

Ad 7.m respondit: «Io son orefice e mi son valsuto dell'opera del capitolante in più occasioni, come ho detto di sopra; son suo compadre; non so se sii suo debitore o creditore, *restando da far li*

[a] Mulier sine periculo.

[b] Zoler causa finalis.

[c] Emendatus maritus etsi emendari non indiguit.

conti; non è altrimente che mi habbi tratenuto argento contro mia volontà, ma bensì gliel'ho[164] *imprestato*».

Ad 8.^{m} respondit ignorare.

Ad 9.^{m} respondit ignorare.

Ad 10.^{m} respondit ignorare.

Ad 11.^{m} respondit: «Non vi è dubio alcuno».

Ad 12.^{m} respondit ignorare.

/ Ad 13 respondit ignorare.

Ad 14 respondit ignorare.

Ad 15 respondit: «So che Andrea Ribis è hoste», ma non saper altro dell'interogatorio.

Ad 16 respondit ignorare.

Ad 17 respondit velle ius habentem vincere.

In reliquis recte etc.

Die veneris, 12 mensis iunii 1665, Tridenti, >coram< in aedibus mei cancellarii et coram me deputato etc.

Depositio magistri Simonis Lettemp[hi]chler, testis pro parte Stelzomera inducti, citati et alias in manibus clarissimi domini assessoris iurati etc.

Super primo capitulo examinatus, deposuit: «Quando io venni ad habitar a Trento, ritrovai che d(et)to capitolante habitava nella casa del signor Iseppo Rizzi a dirimpetto dell'/133/hosteria Linarola e perché lo vedevo andar *ben spesso alla d(et)ta hosteria e particolarmente giù in caneva a bevere*, addimandando la cagione di questo, mi fu risposto che haveva sposata la figliuola dell'hoste, il che era seguito qualche anno avanti; nel resto, doppo haverli conosciuti, poiché mi posi ad habitare ivi vicino, *so che tra marito e moglie si amavano, non racordandomi che una volta sola naque tra di loro contrasto*, e mi fu asseverato anco dall'hoste Mayr».

Int(errogatu)s super interrogatoriis partis, respondit: «Questo seguì in casa dove habitavano come sopra et *io li sentii, che durò il contrasto circa un quarto d'hora;* qualche volta *io l'ho veduto portar da mangiare et bevere dall'hosteria alla loro habitatione*: non so poi se questo succedesse quotidianamente / o come», né saper se fosse per la sola capitolata signora Giulia o per altri.

[164] Ms: *glielo*.

Super 2.° capitulo examinatus, deposuit *capitulum esse*[a] *verum*.

Int(errogatu)s in causa scientię et super interrogatoriis partis, respondit saperlo per haverlo veduto et allora viveva ancora il Linarolum.

Ad primum respondit nihil scire.

Ad 2.um respondit ignorare.

Ad 3.um respondit ut supra proxime.

Super 3.° capitulo examinatus, deposuit de contentis in capitulo nihil scire.

Super 4.° capitulo examinatus, deposuit nihil scire.

/134/ Super 5.° capitulo examinatus, deposuit nihil scire.

Super 6.° capitulo examinatus, deposuit: «Io non so altro se non che, quando il capit(olan)te, ultimamente ritornato, *entrando nell'hosteria sodetta, esso Zoller chellero lo espulsò*[b] *di casa, tirandolo fuori per un brazzo et chiudendogli la porta in facia*, il che io stesso viddi».

Super 7.mo capitulo examinatus, deposuit: «So che una volta andò via dall'hosteria et andò da Gregorio Mayr, *ma d'indi ad un mese ritornò*[c] *nell'hosteria del Pesce*», *né altro saper* sopra il contenuto del capitolo.

Super 8.° capitulo examinatus, deposuit: «*Io ho sempre conosciuto il cap(itolan)te per / huomo paciente*[d], *havendo soportato in casa ogni avversità e, per quanto io l'ho pratticato, l'ho conosciuto per huomo da bene et honorato né credo che fosse per oltraggiare la moglie, conoscendolo per huomo da bene e conscientiato, massime quando fosse licentiato*[e] *il sod(det)to cheller*».

Super interrogatoriis partis respondit: «Io non so altro se non che, havendo contratti debiti con diversi per la summa di 50 in 60 ragnesi, si ritirò in Germania, alla sua patria, *per non esser posto priggione* et questo l'ho sentito da altri».

Super 9.° capitulo examinatus, deposuit: «*Io non posso dir altro sopra questo,/135/ solo che non ho mai sentito ch'esso cap(itolan)te habbi havuto animo d'ammazzare la moglie né meno credo che vi fosse pe-*

[a] Zoler in hospicio acessit pauper et miserabilis.

[b] Servus iste inimicus comiserandi mariti est premiandus quia bra<v>us est!

[c] Zoller cito redit ad hospicium.

[d] Maritus homo bonus et paciens.

[e] Zoler causa finalis maritalis discordiae.

ricolo puotesse succedere nell'avenire, sapendo anci che gli vuol bene[a] *e che perciò non vi sii da dubitar di male, essendo di buona conscienza*».

Int(errogatu)s in causa scientię, respondit: «*Passa già un anno che si ritrova quivi et, havendolo io più volte pratticato, è credibile che, s'havesse havuto cattivo animo*[b], *una volta o l'altra si sarebbe dichiarato con minaccie come si suol fare e sopra questo formo il mio giudicio*».

/ Super X.^{mo} capitulo examinatus, deposuit: «*Io tengo per sicuro che queste discordie siano cagionate dal sod(det)to cheller*[c], *havendo delle volte sentito contendere tra marito e moglie per causa del medemmo e che, se questo fosse licentiato, il capitolante et Giulia moglie viverebbero in pace, senza pericolo*[d] *d'offesa, almeno grave*».

Super interrogatoriis partis respondit non saper altro di quello ch'ha detto di sopra.

Super 11 capitulo examinatus, deposuit: «Io non conosco chi sii questa Dominica Brazesia e per conseguenza non posso dir altro sopra questo /136/ capitolo».

Super 12 capitulo èxaminatus, deposuit: «Io so che qualche volta andava a bever qualche mossa di vino, ma poi attendeva alli fatti suoi né so poi dire d'altri vitii, *ma se anco ne havesse havuto, è da credere che hora sarà emendato*[e], *vedendolo tutto mortificato e paciente*».

Super generalibus et quidem ad primum respondit: «Quando ritornò il capitolante a Trento, *andò all'hosteria dell'Agnello* e vi si fermò circa tre giorni e poi andò all'hospitale di Santo Pietro ove ha havuta *la spesa qualche tempo, che veniva portata ivi dall'hosteria sod(det)ta*», non sapendo poi da chi sii spesato al presente.

/ Ad 2.^{um} respondit ignorare.

Ad 3.^{um} respondit: «È vero che il Stelzomer non possede qui né mobili né stabili».

Ad 4.^{um} respondit ignorare.

Ad 5.^{um} respondit non saper che d(et)ta Giulia posseda altro che l'hosteria del Pesce et un poco d'horto presso Santo Martino.

[a] Quare timet uxor si a marito est amata ita ut in futurum ab ofendi non sit periculum?

[b] Timor uxoris simulatus.

[c] Zoller causa finalis maritalis discordiae.

[d] Quid plus cum nec in futurum habeat quid timeat?

[e] Emendatus maritus qui nunquam indiguit emendari.

Ad 6.^{um} respondit ignorare.

Ad 7.^{mum} respondit ignorare.

Ad 8.^{um} respondit: «Ho sentito dire che Lorenzo Delman /137/ gli macinava come dice l'interrogatorio e perché l'hosteria non restava ben servita, fosse licentiato».

Ad 9.^{m} respondit: «So che Giacomo Pirpamer è cognato di Gregorio Mayr, hoste della Rosa d'Oro», né altro sapere.

Ad X.^{um} respondit: «Ho sentito che tra Gregorio Mayr et il signor Lorenzo Mayr vi sii qualche parentella e *che anco d(et)to Gregorio habbi qualche pretensione verso d(et)to Stelzomer, ma che però non se ne curi*»[a].

Ad 11.^{mum} respondit: «*Questo è sicuro*».

Ad 12.^{m} respondit non saperlo dire, perché li buoni / trattamenti sono quelli che tirano li forestieri all'hosteria.

Ad 13.^{m} respondit ignorare.

Ad 14.^{m} respondit: «So che Paulo Bais è hoste al Cavaletto, ma non so poi le altre qualità».

Ad 15.^{m} respondit: «È vero che Andrea Ribis è hoste all'Agnel e che ha somministrata la spesa al capit(olan)te», non saper poi nel resto se sii creditore o come.

Ad 16.^{m} respondit ignorare.

Ad 17.^{m} respondit cupere ius habentem vincere et in reliquis recte etc.

/138/ Die antescripta, in loco et coram ut supra.

Depositio ser Pauli Bais, testis ad instantiam ut ante citati et inducti, qui monitus iuravit, tactis etc., de veritate deponenda etc.

Super primo capitulo examinatus, deposuit: «Avanti ch'io mi maritassi, son stato un anno a servire il signor Locher per canevaro, nel qual tempo il capitulante Stelzomer con Giulia, sua moglie, che habitavano a dirimpetto della d(et)ta hosteria, *nel qual tempo non ho mai*[b] *sentito che sii nata discordia tra di loro, poiché, come vicino, l'haverei sentito*».

[a] Ideo non de Gregorio Mayer >non< suspicandum.

[b] Ante ingressum hospicii in quo Zoller est, maritus et uxor vivebant in pace.

Super interrogatoriis partis respondit non saper altro di quello ch'ha detto di sopra.

/ Super 2.° capitulo examinatus, deposuit: «So che il cap(itola)to Zoler si ritrova un pezzo fa per cheller in d(et)ta hosteria, ma non so poi il tempo che vi entrò; *che poi d(et)to Zoller fosse giovine e povero*[a], *questo è vero*».

Int(errogatu)s super interrogatoriis partis, nempe ad primum, respondit ignorare.

Ad 2.um respondit pariter.

Ad 3.um respondit ut supra.

Super 3.° capitulo examinatus, deposuit: «*È vero che da qualche tempo in qua d(et)to Zoller ha maneggiato*[b] *l'hosteria come se fosse p(ad)rone e tutt'hora* /139/ *continua*», non sapendo poi d'altre qualità *se non che d(et)to Zoller mangia e beve e sta allegramente*[c].

Int(errogatu)s in causa scientię, respondit saperlo per vederlo andar a comprare et insomma *maneggiando*[d] *tutto et non esser ivi altro patrone*, «*il che so come vicino et questo è notorio*».

Ad primum interrogatorium partis respondit *affirmative*.

Ad 2.um respondit *affirmative*.

Ad 3.um respondit ignorare.

Ad 4.um respondit ignorare.

Ad 5.um respondit non saper altro se non che la signora / Giulia havea bisogno di persona che facesse le fontioni come dice l'interrogatorio e *che il Zoler era già informato di quelli interessi*[e].

Ad 6.um respondit ut supra.

Ad 7.um respondit ignorare.

Ad 8.um respondit *affirmative*.

Ad 9.um respondit *affirmative*.

[a] Zoller pauper: quomodo ergo laute vivere et graviter ludere poterit nisi de effectibus hospicii?

[b] Zoller dominus hospicii.

[c] Lustic Zoller.

[d] Zoller dominus hospicii.

[e] Etsi Zoler sit informatus de rebus hospicii, non sequitur inde quod in eo sit detinendus.

Super 4.° capitulo examinatus, deposuit: «È vero che per ordinario non ha più di otto fiorini di sallario all'anno sì che ogni volta che si sono vestiti e calzati, in quella puono avanzar poco: /140/ delle volte però aquistano *qualche mancia*; che poi esso Zoller giochi qualche volta, l'ho sentito dire, ma non so se di summa grossa o picola».

Super 5.° capitulo examinatus, deposuit nihil scire.

Super 6.° capitulo examinatus, deposuit: «Più volte ho sentito delli strepiti nell'hosteria e *fu detto che il sod(det)to Zoller chellero haveva dato al cap(itolan)te delle percosse»*[a].

Int(errogatu)s super interrogatoriis partis, nempe ad primum, respondit ignorare.

Ad 2.um respondit: «Io non so dir cosa alcuna».

Super 7.mo capitulo examinatus, deposuit: «Sentii dire che il capitolante, / *avanti partisse per Germania, voleva che la moglie licenciasse d(et)to Zoller, ma che non*[b] *lo volse fare e perciò lo tratenne come pur lo tratiene tutt'hora»*.

Super interrogatoriis partis, ad primum int(errogatu)s, respondit: «Io ho sentito dire che, quando partì il capit(olan)te per Germania, lasciò qualche debito, ma non so a chi né per qual causa, *anci restava anco a me l'affitto della bottega che disse m'haverebbe pagato al ritorno*», né altro sapere.

Ad 2.um respondit: «*Stimo ancor io che sii mortificato*[c] *per esser espulsato di casa e se ritornasse in casa, stimo che farebbe bene* /141/ *per haver provata questa mortificatione e dovuto andar in volta in qua et là»*.

Super 8.° capitulo examinatus, deposuit: «*Quanto a me tengo che il capitolo contenga la verità*[d], *per quel tanto ho conosciuto esso capitolante»*.

Quoad interrogatoria, quandoquidem per incuriam fuerint lecta super capitulo 7.mo, ideo illis se remisit seu potius responsionibus ad ea datis.

Super 9.° capitulo examinatus, deposuit: «*Già ho detto di sopra che il capit(olan)te è stato in rumore, massime con il cheller e che, sebene*

[a] Ictibus famuli subiectus maritus: facinus horendum!

[b] Contra mariti voluntatem in hospicio detinetur Zoller.

[c] Emendatus maritus etsi unquam indiguit.

[d] Maritus non est habilis quemquam ofendere nec minas exequi.

è stato oltragiato, non è mai stato buono da far risentimento e molto meno / stimo fosse per farne nell'avvenire»[a].

Quoad interrogatoria partis, se remisit supra depositis.

Super X.^{mo} capitulo examinatus, deposuit: «*Tutte le genti*[b] *parlano nel modo che dice il capitolo et ancor io facio l'istesso giudicio*».

Int(errogatu)s de causa huiusmodi iudicii, respondit: «*Questo è giudicio da conoscersi dalla giustitia, non puotendo io farne altra decchiaratione, poiché, sebene si deportasse anco meglio di quello fa il Zoller, ad ogni modo pare al giudicio di tutti un'indecenza*[c] [165] *che il marito debba restar fuori per cagione di un forestiero*».

Super interrogatoriis partis /142/ respondit: «*Mentre il Linarolo era legato, si sentivano gran strepiti, ma non so poi né ho sentito che il capit(olan)te habbi tentato d'ammazzarlo né d'offenderlo*».

Super 11 capitulo examinatus, deposuit nihil scire.

Super 12 capitulo examinatus, deposuit: «Avanti partisse, è vero che qualche volta beveva, ma non so che si ubriachasse; *non so poi d'altri vitii, ma certo al presente lo ritrovo tutto mortificato*»[d].

Super generalibus et quidem ad primum respondit *affirmative*.

Ad 2.^{um} respondit ignorare, stimando però che / *l'habbino fatto per l'amor di Dio*[e].

Ad 3.^{um} respondit *affirmative*.

Ad 4.^{um} respondit ignorare.

Ad 5.^{um} respondit *affirmative*.

Ad 6.^{um} respondit: «Credo che, avanti partisse il Stelzomer per Germania, il signor Mayr gli imprestasse qualche danaro, ma non so la quantità».

Ad 7.^{um} respondit ignorare. >se non che<

Ad 8.^{um} respondit non saper se non che Lorenzo Delman sii stato molinaro della d(et)ta /143/ hosteria.

[a] Comiserandus maritus non est habilis in exequendis minis nec in querendo vindictam tam de preterito quam in futurum.

[b] Vox populi, vox Dei.

[c] Dictum testis excelens.

[d] Maritus emendatus quamvis non indiguit.

[e] Hospitalia marito ex comiseratione ut elemosinam prebent.

[165] Ms: *un indecenza*.

Ad 9.^{m} respondit *affirmative.*

Ad X.^{m} respondit non saper altro se non che Gregorio Mayr è consigliere dell'hospitale et hoste della Rosa d'Oro.

Ad 11.^{m} respondit *affirmative.*

Ad 12.^{m} respondit affirmative, però con qualche dubio per l'incertezza.

Ad 13.^{m} respondit ignorare.

Ad 14.^{m} respondit *affirmative.*

Ad 15.^{m} respondit: «È vero che Andrea Ribis è / hoste all'insegna dell'Agnello e che per qualche tempo *ha somministrato le spese al Stelzomer*», né altro sapere circa le qualità contenute nell'interrogatorio.

Ad 16.^{m} respondit ignorare.

Ad 17.^{m} respondit: «Chi ha raggione», et in reliquis recte, salvo che è compadre del Stelzomer e della moglie.

Antonius Begnudellius, cancellarius et deputatus etc.

/144/ Die sabb(athi), 27 iunii 1665, Tridenti, in contrata Lata et in studio clarissimi domini assessoris officii etc., ac coram eo etc.

Comparuit dominus Matthias Stelzhomer et cum adverterit quod depositio magnifici Gregorii Mayr sit ambigua super quarto interrogatorio de generalibus ab eius uxore porrectis, ea propter instat per eundem dominum Gregorium melius super illo se declarari et in ea parte dumtaxat eius mentem aperiri ad hoc ut eiusdem dictum clarius elucescat, et ita etc.

Perillustris et clarissimus dominus Triangius, assessor officii, admisit p(raedic)ta si etc., et obtulit >se< declarationem ac mentem dicti domini Gregorii super puncto dubio recipere.

In cuius decreti executione, inductus per / praefatum dominum Matthiam Stelzhomerum antedictus dominus Gregorius[166] Mayr delatoque eidem iuramento quod, tactis etc., actualiter praestitit etc., fuit eidem lecta eius depositio facta super 4.^{to} interrogatorio de generalibus porrectis a domina Iulia Linarolla monitusque ad se melius declarandum et mentem suam explican(dam), respondit: «È vero che più volte il cap(ito)lante Matthia Stelzhomer s'è dechiarato meco che,

[166] Ms: *Georgius.*

subito finita la lite, voleva sodisfare >et< col vendere quello si trovava in casa, cioè in casa sua a Riet, in Baviera, poiché asseriva di voler vendere tutto quello si ritrovava havere in quelle parti del suo proprio».

Quibus habitis etc.

Allegato 4

/[167]// Prod(uctae) et iurat(ae) per excellentissimum dominum Pompeatum, die sabb(athi), 22 augusti 1665.

(S.I.) Positiones Linarollę contra Steltzhomeram.

/153/ Coram etc.

Sub solitis etc.

Domina Iulia Linarola, repetita protestatione quod quidquid per se deductum, allegatum et probatum fuit, id totum citra animum iniuriandi peractum intelligatur, denuo contra Mathiam Steltzhomer ponit ut infra, petendo admitti et per ipsum cathegorice sub simili iuramento responderi, aliter etc., et prout etc.

Primo. Che, mentre esso rispondente è stato absente dalla città di Trento per più anni, non ha mai in d(ett)a absenza scritto cosa alcuna alla ponente,

Credit se nulli scripsisse.

2.°. ... meno l'ha mandata a salutare.
Credit contrarium.
3.°. Che, quando è ritornato ultimamente qui a Trento, è venuto con un habito[168] lacero e pezzente.
Non credit ut ponitur.
4.°. Che perciò si ha fatto dare qualche sorte di veste o sii habito da suoi adherenti.
Non credit.
5.°. Che, mentre si ritrova hora qui in Trento, ha incontrato per strada più volte la ponente,

[167] Carta priva di numero inserita tra la carta 153 e la carta 154.

[168] Ms: *un'habito.*

Credit de duabus vicibus tantum.
6.°. ... sì come anco Goffredo, suo figliolo.
Credit.
7.°. Che, incontrandola, non l'ha mai salutata lui rispondente,
Credit cum ipsa prima vice recusaverit salutationem prout et filius.
8.°. ... né meno d(ett)o Goffredo.
Ultimo. In forma etc.
Ad ult(ima)m: in forma.
/ Die martis, 25 augusti 1665, Tridenti, in ędibus mei cancellarii ad hoc deputati ac coram me etc.
Comparuit magnificus Mathias Stelzomer et, p(rae)vio iuramento credulitatis actualiter p(rae)stito, respondit antescriptis positionibus ut in margine, et ita etc.

Antonius Begnudellius, cancellarius etc.

Allegato 5

/[169]// Prod(uctae) et iuratę per excellentissimum dominum Pompeatum, 5 septembris 1665.
Antonius Begnudellius, cancellarius etc.

(S.I.) Positiones Linarolę contra Steltzhomeram.

/155/ Coram etc.

Sub solitis clausulis etc.

Pars Linarolla contra partem Steltzhomeram adhuc et peremptorie ponit ut infra, petendo admitti et per eandem sub simili iuramento cathegorice responderi, aliter etc., et ita etc., omni etc.

Primo. Ch'il rispondente Mathia conosce Adamo Hauer di Forcham, territorio bavarese.

2. Che con d(ett)o Adamo lui ha havuto molta intrinsichezza.
3. Che d(ett)o Adamo va creditore del rispondente de talleri 40 e se non crede di tanti, dica di quanti crede.
4. Che d(ett)o Adamo ha ricercat'al rispondente più volte il pagamento della sod(dett)a summa.

[169] Carta priva di numero posta al termine del fascicolo.

5. Che esso rispondente li ha promesso più volte di volerlo pagare,
6. ... promettendoli finalmente di volerlo pagare entrato che fosse in casa e nell'hosteria della ponente,
7. ... assicurando lui d(ett)o Adamo che allhora lo pagherà.
8. Che d(ett)o Adamo si è acquetato a tal promesse.
9. Che in virtù di quelle ha anco aspettato molto tempo il suo pagamento.
/ 10. Che, vedendo d(ett)o Adamo ch'il rispondente non può andare in casa della ponente, li ha scritto una lettera, con ricercarli nuovamente la sua sodisfatione,
11. ... allegando in quella che, se non lo pagherà presto, venirà in persona a Trento a posta per farsi sodisfare.
12. Ch'esso rispondente ha riceputa d(ett)a lettera,
13. ... del tenore come di sopra positionato e se non crede di tale, dicha di qual tenore.

Ultimo etc.

/156/ Die iovis, X.^{ma} septembris 1665, Tridenti, coram me cancellario ad hoc deputato etc.

Comparuit magnificus Mathias Stelzomer et, salvis etc., p(rae)vio solito iuramento in manibus meis prȩstito, respondit positionibus ultimo loco pro parte uxoris productis ut infra.

Ad primam: credit.

Ad 2.^{am}: credit.
Ad 3.^{am}: non credit nisi de modica summa, nempe medietate.
Ad 4.^{am}: credit de unica vice per litteras.
Ad 5.^{am}: credit de unica vice.
Ad 6.^{am}: credit promisisse solutionem in Bavaria, terminata p(raese)nti lite.
Ad 7.^{am}: ut supra.
Ad 8.^{am}: credit ut supra.
Ad 9.^{am}: credit ut supra.
Ad 10.^{am}: credit sibi scriptam fuisse epistolam nomine dicti Adami, non autem proprio caractere eamque per cellarium hospitii fuisse inde/bite apertam.
Ad 11.^{am}: credit ita fuisse scriptum, sed falso et ignorante dicto Adamo.
Ad 12.^{am}: credit se apertam recepisse.
Ad 13.^{am}: credit ut supra.
Antonius Begnudellius, cancellarius etc., et deputatus etc.

Allegato 6

/162// Prod(uctae) et iurat(ae) per excellentissimum dominum Ioannem Franciscum Pompeatum, die mercurii, 9.ª decembris 1665.

(S.I.) Positiones dominę Iuliae natę Linarollę contra partem Steltzhomeram, aperiendę etc.

/161/ Coram etc.

Sub solitis clausulis etc.

Domina Iulia nata Linarolla contra partem Steltzhomeram, ad abbundantiorem cautellam et non animo quemquam iniuriandi vel turpitudinem aliquam allegandi, sed iura dumtaxat sua ad sensum iuris coacte tuendi prout ita se declarat et non aliter, alias nec alio modo etc., adhuc ponit ut infra, petendo admitti et ex adverso sub simili iuramento cathegorice responderi, aliter pro confessis etc., prout etc., salvo etc., omni etc.

Primo. Ch'esso rispondente ha portat'odio a Giorgio Zoller, canevaro nell'hosteria dal Pesce qui in Trento,

2. ... e ciò per alcun tempo.
3. Che pure anco al presente conserva contro di lui rancore et amarezza d'animo.
4. Ch'esso rispondente ha havuto sempre desiderio di cacciarlo via dal servitio di d(ett)a hosteria.
5. Che pure anco al presente conserva tal desiderio.
6. Che esso rispondente si è lamentato con molti, asserendo che d(ett)o Zoller sii troppo intrinseco della ponente,
7. ... e che d(ett)o Zoller facci troppo dell'audace e patrone in d(ett)a hosteria,
/ 8. ... allegando che tal patronanza et audacia non provenghi da altro che dal troppo affetto che li porta la ponente.
9. Che perciò esso rispondente ha dubitato e dubita tutthora che la ponente non porti a d(ett)o canevaro qualche dishonesto amore,
10. ... e che fra loro due passi una corrispondenza dishonesta e per tal causa la ponente non scacci d(ett)o Zoller dalla d(ett)a sua hosteria,
11. ... e che per causa d'esso lei desideri star lontana dal rispondente,
12. ... e che perciò habbi alienato l'affetto dal rispondente e quello applicato tutto a d(ett)o Zoller,
13. ... con disgusto e crepacuore et odio grande d'esso rispondente,

14. … pretendend'esso in questa guisa esser stat'intaccato nell'honore.
15. Che tal sue amarezze d'animo le ha conferite a molti suoi amici,
16. … dichiarandossi con loro offeso oltre modo dalla ponente per le sod(dett)e cause d'esso Zoller,
17. … per il quale esso rispondente nutrisce gelosia e cattivo /162/ affetto verso la ponente.
18. Che per tal gelosia esso si ritrova con l'animo conturbato, pieno di rancori,
19. … con rissolutione e desiderio di voler più tosto veder morta la ponente che haver havuto di lei li positionati dubii di disonestà.

Ultimo. In forma etc.

/163/ Die iovis, X.ma mensis decembris, Tridenti, in stuba domus mei cancellarii infrascripti uti specialiter deputati.

Comparuit magnificus Mathias Stelzomer et, p(rae)vio iureiurando quod actualiter p(rae)stitit etc., respondit positionibus partis uxoris ut infra.

Ad primam respondit non habere quod agat cum Georgio Zoller et propterea non teneri ulterius respondere.

Ad 2.am: ut supra.
Ad 3.am: ut supra.
Ad 4.am: non credit ut ponitur.
Ad 5.am: ut supra proxime.
Ad 6.am: credit se conquęstum fuisse ex eo quod nominatus Zoller eandem articulantem seu ponentem verbis iniuriosis pluries exceperit.
Ad 7.am: ut supra proxime.
Ad 8.am: non credit nisi ut supra ad 6.am.
Ad 9.am: non credit ut ponitur nisi ut supra proxime.
Ad X.am: non credit ut ponitur.
Ad 11.am: non credit.
Ad 12.am: ut supra proxime.
/ Ad 13.am: ut supra.
Ad 14.am: non credit.
Ad 15.am: non credit.
Ad 16.am: credit in ordine ad responsionem datam ad 6.am positionem.
Ad 17.am: non credit.
Ad 18.am: non credit.
Ad 19.am: non credit.
Ad ultimam: in forma etc.

/158/ Die sabb(athi) 5 septembris 1665, Tridenti, in aedibus mei cancellarii et coram me utpote ad hoc deputato.

Comparuit magnificus Ioannes Rienzrur, faber ferrarius Tridenti, in testem a parte uxoris inductus et, p(rae)vio iuramento quod actualiter p(rae)stitit, fuit int(errogatu)s an notam habeat manum seu carachterem quondam domini Antonii Linaroli <et> respondit affirmative.

Tunc, ostensis eidem infrascriptis scripturis pro parte Linarola uxoris, nempe una sub numero 10, data 28 maii 1648, quę subscripta apparet nomine / dicti domini Linaroli dictaque subscriptione visa et considerata, respondit: «Signor sì ch'io dico et affermo esser questa mano del quondam signor Antonio Linarolo». Ostensa pariter scheda sub numero 22, facta 23 ianuarii 1655, sine subscriptione et int(errogatu)s num cognoscat carachterem huiusce schedę, respondit: «Anco questa è mano e carattere del quondam signor Antonio Linarolo».

Qui, int(errogatu)s quomodo dignoscat p(rae)missas scripturas fuisse scriptam et respective subscriptam manu domini Linaroli, respondit: «Io la riconosco perché l'ho visto /159/ più volte scriver diverse cose, havendo anco havuto a far insieme et fatti conti insieme, essend'io stato[170] solito suo ferraro, al quale per molto tempo ho lavorato».

Super generalibus recte etc.

Antonius Begnudellius, cancellarius etc.

//156// Die veneris, 11 septembris 1665, Tridenti, in domo mei cancellarii ac coram me uti deputato.

Comparuit dominus Barth(olom)ęus Galvagnus et, p(rae)vio iuramento actualiter praestito, viso liberculo receptorum sub numero 5.° et[171] foliis 25, 26, 45 retro et 46, eadem recepta recognovit, dicendo scripta et subscripta esse[172] eius proprio caractere.

Insuper, visis pariter receptis existentibus sub numero 13, pariter eadem recognovit utpote scripta et subscripta eius propria manu.

Antonius Begnudellius, cancellarius et deputatus etc.

[170] *Stato* è aggiunta interlineare.

[171] *Numero 5.° et* è aggiunta interlineare.

[172] *Esse* è aggiunta interlineare.

Allegato 8

/169/ In Christi nomine etc.

Nos etc., causam separationis thori inter Matthiam Stelzhomer, maritum, ex una et Iuliam, eiusdem uxorem, natam Linarolam, partibus ex altera, coram hoc officio pendentem dirimentes,

viso toto et integro processu perpensoque separationi thori locum fore non solum occasione sevitiae, sed etiam occasione molestae cohabitationis et discordiarum domesticarum inter coniuges quippe horum metus dicitur in virum constantem cadere, quippe quisque prudentia praeditus grave malum arguet semper coram oculis offensum habere maritum cum quo uxor semper versatura, maxime si vir linguam moderare non valeat et ideo sufficere coniugem esse acrem et excedentem limites marito concessos, quare non semper ad separationem thori necesse fore mortis periculum: Turlenus, in Praxi Sacramentali, libro 7, capitulo 12, numero 2; Fermosinus, capitulo Ex Transmissa, quęstione 3.ª, numero 19, De Restitutione Spoliatorum; lis enim ipsa iustum timorem uxori a marito divertenti inferre ita quod separari a thoro possint coniuges ut[173] decisum per Rotam testatur Sperellus, / Decisione 139, numero 55, parte 2.da et, perspecta qualitate personarum, ex lite maioris partis bonorum argui metum in uxore scripsit Barbosa in sua Collectanea, ad capitulum Ex Transmissa, numero 5, De Restitutione Spoliatorum; cum autem causa separationis thori ardua et gravis censeatur per Petrum Barbosam, in rubrica Digesti De Soluto Matrimonio, parte 2, numero 27, non incongrue ad sensum decisionis Rotae equiparari poterunt, at probationes in proposito ad effectum separationis thori domesticos testes admitti, etsi singulares, dummodo concordent in puncto sevitiae, cum probetur etiam per publicam vocem et famam >sevitia< ad effectum separationis thori ut post Sanchez et Farinacium firmat allegatus Fermosinus, ad capitulum Ex Transmissa, quęstione 4, numero 11, vers(icul)o ad quod videbis, De Restitutione Spoliatorum,

observato eundem Stelzhomerum consuevisse iurgari et altercari in domo ac acriter verberare[174] uxorem ultra facultatem maritalem eandemque parato cultro interimere attentasse aereque alieno obrui nec esse eidem Stelzhomero unde alimenta praestet uxori et filiis, unde molesta cohabitatio, discordiae et iurgia imminere arbitrandum et prout latius ex deductis et probatis in processu,

[173] *Ut* è aggiunta interlineare.

[174] *Verberare* è corretto da *verberando*.

/170/ considerato in puncto deductarum precum de quibus folio 36, nihil deductum fore quod relevet minusve probatum ipsum Stelzhomerum contravenisse praeceptis de quibus foliis 3, 4, 5,

Christi nomine repetito etc.,

hac nostra diffinitiva sententia dicimus, sententiamus, declaramus et pronuntiamus petitam separationem thori per Iuliam Stelzhomeram, natam Linarollam, contra Matthiam Stelzhomerum, maritum, esse concedendam prout eandem concedimus et indulgemus et respective separamus, indicta utrique continentia durante dicta separatione quam nollumus esse perpetuam et irrevocabilem, sed nobis et successoribus nostris ius reservamus, dempto timore et periculo dissidiorum et discordiarum ac sevitiae, dictos coniuges ad una simul habitandum et cohabitandum in Domino compellendi, pronuntiando pro interim non esse locum alicui cautioni sive fideiussioni cum per fideiussionem mala imminentia non tollantur, sed tantummodo levioribus consulatur, confirmatis in hunc finem praeceptis relaxatis sub die 23.[a] iunii anni 1664 ad instantiam / dictae Iuliae contra praedictum Matthiam Stelzhomer de non cohabitando cum dicta Iulia, salvo et reservato iure inquirendi et procedendi quatenus etc., ad sensum precum de quibus folio 36; partibus ab expensis absolutis, salvo honorario nobis debito aequa lance praestando, et ita dicimus et sententiamus, declaramus et promulgamus non solum praemisso, sed et quovis alio meliori modo etc.

Ad laudem Dei et Deiparae etc.

Ita de iurisperitorum consilio pronunciavi ego, Iosephus Victorius de Albertis, vicarius capitularis etc.

L'odio capitale, ovvero l'incompatibilità di carattere

Maria Falcini e Andrea Lotti (Firenze 1773-1777)

di *Daniela Lombardi*

1. *Il processo in prima istanza*

Il processo per separazione intentato dalla fiorentina Maria Falcini, orfana di un argentiere, contro Andrea Lotti, che faceva il macellaio nella bottega del padre, appare a prima vista di scarso interesse. Il fascicolo è scarno, di poche carte[1]. Alcuni atti, citati nella sentenza, mancano. Innanzitutto è assente la petizione con cui Maria, il 23 marzo 1773, chiedeva la separazione. Era frequente – e lo è tuttora[2] – che fosse la moglie a proporre la separazione. Lo aveva osservato anche Cristoforo Cosci, grande esperto di cause matrimoniali di quell'epoca, in un'opera importante, intitolata *De separatione tori conjugalis* e pubblicata, per l'appunto, nel 1773. La prima spiegazione che ne aveva data – l'innata leggerezza (*laevitas*) del sesso femminile – rinvia immediatamente all'immagine della donna fragile, mutabile, incostante – e perciò da sottoporre alla custodia degli uomini – che dal XII secolo in poi aveva dominato nelle opere di predicatori e moralisti, sia ecclesiastici che laici[3]. Ma aveva poi aggiunto, da buon conoscitore della prassi giudiziaria del suo tempo, che *saepissime* la moglie aveva giustissimi motivi

[1] Archivio Arcivescovile di Firenze (d'ora in poi AAF), *Cause Civili Matrimoniali*, 82, n. 2.

[2] Sia negli Stati Uniti, che in Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia: cfr. M. BARBAGLI - C. SARACENO, *Separarsi in Italia*, Bologna 1998, pp. 63-68.

[3] Cfr. C. CASAGRANDE, *La donna custodita*, in C. KLAPISCH-ZUBER (ed), *Storia delle donne. Il Medioevo*, Roma - Bari 1990.

per chiedere la separazione: quelli più frequenti erano le sevizie e l'adulterio commesso dal marito. Ovviamente, bisognava intendersi sul significato di 'sevizie'. Cosci ne dava un'interpretazione assai ampia, che includeva anche i maltrattamenti leggeri[4].

Quali motivi avevano spinto Maria Falcini a rivolgersi al foro arcivescovile di Firenze? Quel che stupisce è che la domanda di separazione era stata inoltrata dopo soli quattro mesi di matrimonio. Cosa era successo di tanto grave in quel brevissimo spazio di tempo da giustificare il repentino ricorso al tribunale, senza, evidentemente, provare prima altre vie di mediazione del conflitto? Maria era sicuramente assistita da un procuratore assegnatole d'ufficio, dal momento che aveva presentato una fede di povertà. Le *iustae causae* addotte da Maria (e dal suo procuratore) si possono dedurre dalle *positiones* presentate il 28 agosto 1773, che, in sede processuale, avevano lo scopo di definire le concordanze tra le parti, in modo da sottoporre alla verifica dei testimoni solo i punti controversi.

[4] C. Cosci, *De separatione tori conjugalis*, Florentiae, ex typis magnae ducalis typographiae, 1856 (Romae 1773[1]), lib. II, cap. I, nn. 43-45, pp. 268-269; cap. VI, in particolare nn. 23-33, pp. 309-311. Un terzo libro, contenente le *decisiones* della Rota romana in materia, fu pubblicato nel 1779, ma non fu inserito nell'edizione ottocentesca che ho potuto consultare. Cfr. G. Sapori, *Antichi testi giuridici (secoli XV-XVIII) dell'Istituto di Storia del diritto italiano*, I, Milano 1977. L'autore, un giureconsulto di Chiusi, oltre che protonotario apostolico, era stato vicario generale in diverse docesi dello Stato della Chiesa e quindi, in qualità di giudice di tribunali diocesani, aveva esperienza di cause matrimoniali. Erano in maggioranza le mogli a chiedere la separazione, nel corso del Seicento, nelle diocesi di Feltre (P. Rasi, *La 'separatio tori' e le norme del Concilio di Trento*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XXI, 1948, pp. 231-259, qui in particolare pp. 238-239) e Venezia (J. Ferraro, *The Power to Decide: Battered Wives in Early Modern Venice*, in «Renaissance Quarterly», XLVIII, 1995, pp. 492-512; nel Sei e Settecento nella diocesi di Siena (O. Di Simplicio, *Peccato, penitenza, perdono. Siena 1575-1800. La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Milano 1994, pp. 324-325); nel XVIII secolo, nelle diocesi di Torino (S. Cavallo, *Fidanzamenti e divorzi in antico regime: la diocesi di Torino*, in «Miscellanea storica ligure», IX, 1977, pp. 5-50, qui in particolare p. 39) e Livorno (C. La Rocca, *«Essendo impraticabile il seguitare a vivere insieme ...». Separarsi nel '700 a Livorno*, tesi di laurea, Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. E. Fasano Guarini, a.a. 1997-1998, di cui una sintesi è in corso di stampa nel «Bollettino storico pisano», LXIX, 2000).

Ma Andrea non si presentò in tribunale a rispondere alle *positiones*: nessun teste fu quindi interrogato. Restano, tuttavia, gli attestati redatti per iscritto da alcuni testimoni a favore di Maria: Giuseppe e Giovachino Falcini, sicuramente dei parenti, lo zio Giuseppe Bertelli, e due «garzone» che lavoravano alle dipendenze della suocera di Maria, tessitrice di seta. Su cinque testimoni, tre erano legati a Maria da vincoli di parentela e due erano donne di ceto sociale basso. Pur se ammessi a testimoniare nelle cause matrimoniali, perché bene informati su quello che accadeva tra le mura domestiche, i parenti non sfuggivano al sospetto di collusione. Le donne d'altronde, specie se appartenevano agli strati sociali più bassi, erano considerate meno attendibili degli uomini. I testimoni prodotti da Maria a proprio favore non godevano, quindi, di grande autorità, anche se Cristoforo Cosci, distaccandosi dalla tradizione del diritto comune, aveva invitato i giudici a non fare discriminazioni e ad accettare qualsiasi tipo di teste, soprattutto quando si trattava di provare le sevizie del marito[5].

Dagli attestati dei testimoni e dalle *positiones* di Maria emerge che a scatenare il conflitto coniugale erano stati i tesissimi rapporti intrattenuti da Maria con le donne di casa Lotti, dove era andata a vivere dopo il matrimonio. In particolare con la suocera, spesso ubriaca, che senz'alcun motivo la sottoponeva a «continui strapazzi e minacce». Queste tensioni si ripercuotevano, inevitabilmente, sui rapporti tra marito e moglie. Andrea, quando tornava a casa, si univa al coro della madre e della sorella e rincarava la dose dei maltrattamenti. Finché Maria decise di tornarsene dalla propria madre e dai fratelli (era orfana di padre), e di intentare una causa di separazione.

Fin qui non emergono motivi sufficienti a giustificare la separazione dei coniugi. Già l'espressione «strapazzi» – al posto di «sevizie» – lascia intendere che i maltrattamenti non dovevano essere eccessivamente pesanti. Ma neppure le sevizie bastavano se non comportavano un reale pericolo di morte. E il pericolo di vita cui accennavano le deposizioni scritte dei testi-

[5] C. Cosci, *De separatione*, cit., lib. II, cap. VIII, *passim*.

moni non era circonstanziato da alcun riferimento concreto. Non c'erano coltelli o bastoni o altri oggetti contundenti; né ferite visibili sul corpo di Maria. Nessun fatto preciso era stato raccontato per suffragare l'ipotesi delle minacce di morte. L'ubriachezza, che alcuni *doctores* avevano incluso nel novero delle *iustae causae*, era riferita alla suocera, non al marito. In più, Maria aveva dato prova di ben scarsa sopportazione se dopo soli quattro mesi se n'era tornata a casa sua. Era quindi inevitabile – e assai frequente – che il giudice tentasse di riconciliare i coniugi. Fu il primo tentativo di una lunga serie (gli altri ad opera di magistrati secolari), di cui fortunatamente restano alcune tracce negli atti processuali. Alla riconciliazione miravano infatti i giudici ecclesiastici, anche quando emanavano una sentenza di separazione che, non a caso, era sempre temporanea (sei mesi, un anno, ecc.), mai definitiva, a meno che uno o entrambi gli sposi prendessero i voti religiosi. Qui, come vedremo, è interessante il fatto che lo stesso scopo fu perseguito anche dalle magistrature criminali dello Stato, alle quali veniva lasciato ampio spazio di manovra.

La causa fu inizialmente giudicata dal vicario generale Filippo Maria Gondi. Egli propose, a quanto pare anche su sollecitazione del padre di Andrea, che la coppia sperimentasse un periodo di convivenza in casa di Vincenzo Pratesi, parente di Maria. Nella versione data dalla donna, i maltrattamenti continuarono anche allora, nonostante lei fosse incinta. Quando diede alla luce una bambina, nel giugno del 1773, Andrea si rifiutò di provvedere al mantenimento sia della piccola che della madre (portava la carne a casa sempre troppo tardi e Maria non faceva in tempo a farsi il brodo). La sua crudeltà arrivò al punto di «schiaffeggiare la bambina nata di cinque giorni» per far dispetto alla moglie. La quale se ne tornò a casa propria e riprese in mano la causa di separazione presentando, appunto, le *positiones*. La protezione accordata a Maria dai suoi parenti, nel corso dei dissidi coniugali, appare, dai documenti, solo di sfuggita: ma non per questo è da ritenersi ininfluente. La casa della famiglia d'origine è sempre pronta ad accoglierla, se necessario anche insieme al marito, come vedremo tra poco.

Gli atti processuali erano stati interrotti dal 22 aprile al 28 agosto 1773: in questi quattro mesi si consuma il tentativo, fallito, di riconciliazione, nonostante la nascita della figlia. Altri motivi si aggiungono: il rifiuto del marito di provvedere al sostentamento della moglie e della figlia, che era considerato, nella dottrina canonica, una forma di sevizie. Compare, con una certa insistenza, il riferimento all'odio nutrito da Andrea verso la moglie, che assumerà, nel processo d'appello, un'importanza decisiva. In conclusione, si ricorre ai motivi maggiormente diffusi nella giurisprudenza sei-settecentesca, senza tuttavia che siano provati da fatti precisi. Come è noto, l'escussione dei testimoni era l'unica via che consentiva, all'attore, di provare la sussistenza dei motivi invocati. Qui, invece, gli attestati rilasciati dai testimoni restano anch'essi sul vago e non riescono ad illuminare squarci significativi di vita coniugale.

Dopo la presentazione delle *positiones*, il 28 agosto 1773, il processo si interrompe nuovamente. Questa volta per ben nove mesi. Come mai? Cosa succede nel frattempo? Se la parte avversa, come in questo caso, era contumace (dopo che il processo aveva avuto avvio con la *litis contestatio*, vale a dire con la negazione, da parte del Lotti, delle accuse contenute nella querela[6]), il giudice era tenuto ugualmente a proseguire la causa e a pronunciare la sentenza. Nella prassi giudiziaria era invece più frequente, soprattutto nelle cause di separazione, che il giudice dilatasse i tempi del processo per tentare tutte le possibili vie di riappacificazione dei coniugi[7]. Quel che colpisce, nella nostra storia, è che altre autorità, oltre a quella ecclesiastica, fossero chiamate a svolgere una funzione di mediazione.

Nel corso di quei mesi, infatti, Andrea Lotti si era dato molto da fare per convincere la moglie a tornare a vivere con lui, rivolgendosi non più al vicario arcivescovile, che, come abbia-

[6] Come risulta dalla sentenza, in cui, tra gli atti esaminati dal giudice, è inclusa la *contradictio* fatta dal Lotti il giorno stesso della presentazione della querela da parte della moglie, senza che ci fosse stato bisogno di citarlo. Probabilmente i due coniugi si erano presentati insieme, o a poche ore di distanza l'uno dall'altro, di fronte al giudice.

[7] Cfr. C. La Rocca, «*Essendo impraticabile*, cit.

mo visto, aveva fallito, bensì ai due più importanti funzionari che nel Granducato di Toscana si occupavano di giustizia penale: il segretario degli Otto di Guardia e Balia e l'auditore fiscale. Grazie all'intervento di quest'ultimo, che aveva funzioni di supervisione della giustizia penale, in stretta collaborazione col sovrano, Andrea e Maria riprovarono a convivere nella casa della madre della donna. La convivenza non durò più di un mese. Sembra che il motivo principale del dissidio fosse proprio la scelta del luogo dove abitare. Maria non voleva, evidentemente, stare in casa coi suoceri; ma neppure in una casa tutta per loro, che Andrea aveva nel frattempo presa in affitto per andarci a vivere con la moglie e la bambina[8]. Non sappiamo che età avessero i due sposi: si può presumere che Maria fosse ancora molto giovane oppure, indipendentemente dall'età, che volesse allevare la bambina nella casa materna. Ammise, infatti, che se fossero rimasti in casa di sua madre, la convivenza avrebbe potuto continuare. Fallito anche questo tentativo, Maria si diede da fare per ottenere gli alimenti per la figlia dalle magistrature competenti: quelle secolari. A fissare la somma di denaro che Andrea doveva versare alla moglie per le spese di parto e per gli alimenti mensili della figlia, fu il Magistrato dei pupilli, responsabile della tutela dei minori, degli incapaci e delle vedove, probabilmente perché Maria era minorenne e orfana di padre[9].

Di fronte ad un matrimonio fallito già sul nascere, contratto presumibilmente perché incinta, Maria ricorse al tribunale ecclesiastico, per cercare dapprima di sottrarsi alla famiglia di Andrea, troppo invadente, e imporre la coabitazione nella casa materna; poi, non riuscendo nel suo scopo, per ottenere la separazione e gli alimenti.

[8] Queste notizie sono tratte dalle *positiones* presentate dal Lotti il 7 agosto 1776, nella causa d'appello di fronte al tribunale della Nunziatura: Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF), *Tribunale della Nunziatura Apostolica*, 832, fasc. Falcini.

[9] Per quanto riguardava gli alimenti della moglie, il magistrato rinviò il suo giudizio a dopo che fosse stata emessa la sentenza di separazione, rispettando in tal modo la priorità di giudizio del giudice ecclesiastico.

La ricostruzione dei fatti accaduti in questi nove mesi di interruzione del processo è resa possibile dalle nuove *positiones* presentate dalla Falcini il 3 giugno 1774 per giungere, finalmente, alla separazione, dopo il fallimento dei ripetuti tentativi di riconciliazione. Nei punti essenziali fu confermata dal marito, che questa volta si presentò in giudizio e rispose con la consueta formula *credit* (o *non credit*) alle singole posizioni. Non c'erano differenze di fondo nelle versioni dei fatti date dai due coniugi. Le divergenze insorgevano quando Maria (o meglio, il suo procuratore) cercava di giustificare la sua domanda di separazione ricorrendo alle solite *iustae causae* previste dal diritto canonico: in queste nuove *positiones* (peraltro non confermate da prove testimoniali) il marito era accusato lui stesso (e non più la madre) di ubriachezza, di frequentare donne «di male affare» e di aver maturato «molto odio» nei confronti della moglie.

Qualche mese più tardi, il 24 settembre, fu il vicario sostituto Antonio de' Ricci, nipote del più famoso Scipione, eletto *pro interim* alla morte di Filippo Maria Gondi[10], ad emettere la sentenza: giudicò legittimi i motivi di separazione addotti da Maria e condannò Andrea al pagamento degli alimenti fin dal giorno in cui era iniziato il processo. Pochi giorni dopo Andrea presentò domanda d'appello presso il tribunale della Nunziatura: fu accolta.

2. *Il processo d'appello*

Se non avessi seguito la storia di Maria e Andrea nelle carte della Nunziatura – e poi in quelle delle magistrature secolari – non sarei riuscita a cogliere gli aspetti più interessanti di questo processo. Questi vanno ben al di là della vicenda stessa e lasciano intravedere i profondi mutamenti in atto, sullo scorcio del secolo, nei rapporti tra Stato e Chiesa in materia di disciplina dei comportamenti matrimoniali e sessuali.

[10] AAF, *Libro di Cancelleria, 1765-1744*, 33, cc. n.n., alla data 13 gennaio 1774, in cui morì Filippo Maria Gondi.

Il processo d'appello non apporta grandi novità dal punto di vista della ricostruzione dei fatti. I motivi della separazione voluta da Maria e tenacemente rifiutata da Andrea restano imprecisi e generici. Né emergono nuove testimonianze che possano provare, con riferimenti precisi, le sevizie subite da Maria. Anzi, Andrea riesce a far ritrattare alcuni testimoni presentati in prima istanza dalla moglie. Ci aspetteremmo, quindi, una sentenza contraria da parte del tribunale della Nunziatura. Invece la sentenza in prima istanza viene confermata, pur se in una versione più moderata: la separazione è concessa *ad tempus*, finché marito e moglie non si fossero riconciliati. Direi che si tratta di una formalità, dal momento che non si precisa la durata della separazione. Una formalità tuttavia significativa, che permette al giudice di presentarsi nelle vesti del difensore della tradizione, quando in realtà stava introducendo, al pari del suo collega di prima istanza, novità rilevanti in materia di separazione.

Alla sentenza pronunciata il 20 marzo 1777 è allegata la motivazione, di mano dello stesso giudice, Orazio Fenzi, che ricopriva la carica di auditore della Nunziatura apostolica. Sedici carte, *recto* e *verso*, riempite solo su una metà del foglio, fitte di citazioni, che ci consentono, finalmente, di capire quali nuovi fermenti stavano maturando nel mondo della Chiesa sullo scorcio del Settecento. Non era consueto che le sentenze fossero motivate. Il giudice era stato probabilmente invitato a giustificare la sua sentenza da autorità a lui superiori, non del tutto convinte della legittimità dei motivi di separazione. Tuttavia l'uso si stava diffondendo, sotto la spinta delle riforme settecentesche[11]: in quello stesso anno, su venticinque sentenze (e dodici decreti) altre quattro furono motivate e, a differenza della nostra che evidentemente non si voleva divulgare, pubblicate a stampa per assicurarne la circolazione.

[11] In Toscana, Pietro Leopoldo aveva imposto ai giudici della Rota fiorentina, supremo tribunale civile, l'obbligo della motivazione (30 dicembre 1771). Cfr. G.P. MASSETTO, *Sentenza (dir. interm.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano 1989, p. 1237. Più in generale, si veda ora F. MANCUSO, *Exprimere causam in sententia. Ricerche sul principio di motivazione della sentenza nell'età del diritto comune classico*, Milano 1999 (ringrazio Giovanni Minnucci per questa segnalazione).

Il motivo che aveva indotto Orazio Fenzi (e, possiamo presumere, anche Antonio de' Ricci) a concedere la separazione era stato il fatto che tra i due coniugi erano sorti *odium et inimicitia implacabilis*. Non era, questa, una novità. L'odio capitale – insieme all'adulterio, alle sevizie e alla malattia contagiosa – era un motivo di separazione ampiamente riconosciuto, in età post-tridentina, dalla giurisprudenza della Rota romana, il massimo organo giudicante della Chiesa. Ma l'orientamento cauto e restrittivo, che le era stato proprio nel corso del secolo precedente, era ora profondamente mutato. Nelle *decisiones* secentesche l'odio capitale era considerato legittima causa di separazione se si riusciva a provare che, oltre alle minacce di morte, c'era stato un tentativo di avvelenamento, oppure se un coniuge aveva infondatamente denunciato l'altro per un delitto condannabile con la pena capitale[12]. Niente di tutto questo nella motivazione di Orazio Fenzi (e neppure – va aggiunto – in quella del vicario capitolare della diocesi trentina, nella causa Linarolo-Stelzhamer, risalente a un secolo prima, che sembra rappresentare un'eccezione significativa[13]). Ispirandosi a Cristoforo Cosci, della cui opera riportava ampi stralci, l'auditore della Nunziatura riduceva l'odio capitale alle espressioni verbali pronunciate dai coniugi, che al giudice potevano bastare per penetrare nel più profondo dell'animo. E se l'odio di Andrea nei confronti della moglie era provato dagli atti processuali, quello di Maria poteva essere dedotto dal comportamento tenuto nel corso del dibattimento di fronte allo stesso giudice. Il processo stesso poteva infatti esacerbare a tal punto gli animi dei litiganti, da provocare un odio implacabile dell'uno verso l'altro. Al giudice era consentito acquisire come elementi di prova anche fatti di cui veniva a conoscenza personalmente, al di fuori dell'iter processuale. Tra questi Orazio Fenzi includeva la reclusione di Maria, su istanza del marito, nel conservatorio delle Malmaritate. Anche questo fatto – dall'auditore equiparato ad una vera e propria carcerazione – avrebbe scatenato l'odio di Maria verso Andrea.

12 G. di Renzo Villata, *Separazione personale (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano 1989, pp. 1362-1363.

13 Cfr. L. Faoro, in questo stesso volume.

Non c'era quindi bisogno di dimostrare che, all'origine dell'odio, c'erano stati fatti gravi: un tentativo di avvelenamento, una denuncia infondata, delle sevizie eccessive o immotivate. Bastavano le parole: le ingiurie e le offese reciproche, quella litigiosità quotidiana che oggi, adottando un'espressione già in uso nella Francia rivoluzionaria, definiremmo incompatibilità di carattere, che poteva rendere intollerabile un rapporto di coppia, come già aveva osservato il vicario capitolare trentino. A differenza di questi, Orazio Fenzi poteva trovare un sostegno alle proprie argomentazioni non solo nell'opera di Cristoforo Cosci, pubblicata pochi anni prima e dedicata interamente alle cause di separazione che sempre più affollavano i tribunali ecclesiastici, ma anche in molte decisioni della Rota romana, peraltro citate dallo stesso Cosci, che tendevano anch'esse a dare un'interpretazione meno restrittiva dei motivi di separazione. Come sosteneva Cosci, particolarmente sensibile alle esigenze delle mogli in crisi coniugale, era meglio concedere la separazione che costringere la donna a vivere *cum inimico*[14]. La letteratura pastorale e pedagogica rivolta al sesso femminile aveva sempre insistito sull'obbligo della moglie di sopportare l'infelicità coniugale. Cherubino da Spoleto, nella sua celeberrima *Regola di vita matrimoniale* (1477), pur raccomandando ai coniugi la reciproca tolleranza, aveva poi aggiunto: «Molto più la moglie debbe lassar vincere, e con pazienza sopportare il suo marito»[15]. Cosci, invece, invertiva i ruoli: al marito spettava tollerare i difetti della moglie ed esercitare, eventualmente, il suo diritto di correzione con l'esempio piuttosto che con la forza. Di fronte ad un marito brutale la donna non era tenuta a 'languire', per tutta la vita, «sub hac perenni tortura lentoque martirio»[16].

[14] C. Cosci, *De separatione*, cit., lib. II, cap. VI, n. 46, p. 314.

[15] *Regola di vita matrimoniale*, cap. III, p. 37 dell'edizione bolognese del 1888, a cura di F. Zambrini - C. Negroni, erroneamente attribuita a Cherubino da Siena. Si veda la voce redatta da R. Rusconi in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 24, Roma 1980, pp. 446-453.

[16] C. Cosci, *De separatione*, cit., lib. II, cap. VI, nn. 7, 27, pp. 307, 310; cap. XI, n. 24, p. 365. Piero Rasi, nell'articolo citato, pur ricorrendo ampiamente all'opera di Cosci, non ne coglie le novità rispetto alla tradizione dottrinale.

Si può davvero parlare, per lo scorcio del Settecento, di un'eccessiva accondiscendenza, da parte dei giudici ecclesiastici, verso chi chiedeva la separazione? A fare questa critica furono le autorità di governo veneziane, per giustificare l'ingerenza del potere secolare in materia matrimoniale anche su questioni che toccavano direttamente la validità del vincolo[17]. Ormai lo Stato rivendicava a sé il controllo sui comportamenti matrimoniali e sessuali.

3. *Il controllo dello Stato e le nuove forze di polizia*

L'11 marzo 1777 Maria Falcini era entrata, su richiesta del marito, nel conservatorio delle Malmaritate. Istituito nel 1579 e sottoposto all'autorità ecclesiastica, il conservatorio era stato destinato alle donne sposate: prima di tutto alle pubbliche peccatrici pentite; solo in seconda istanza a quelle che avevano ottenuto la separazione dal marito con sentenza del tribunale ecclesiastico, indipendentemente dal fatto che fossero responsabili – o vittime – della rottura[18]. Dal novembre del 1776 era passato sotto la giurisdizione secolare perché il granduca Pietro Leopoldo voleva utilizzarlo come casa di correzione e di pena per il sesso femminile[19], snaturandone quindi in parte la fisionomia di rifugio per le donne in difficoltà coniugale. Non sappiamo a quale fine Maria vi fu reclusa. Il Magistrato dei pupilli, che era stato incaricato del caso, aveva giustificato la sua decisione con la necessità di farle «provare per qualche

[17] G. COZZI, *Note e documenti sulla questione del «divorzio» a Venezia (1782-1788)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», VII, 1981, pp. 275-360.

[18] ASF, *Bigallo*, 1691, «Capitoli della veneranda compagnia di S. Maria Madalena sopra le Malmaritate» (1582). Cfr. S. COHEN, *The Evolution of Women's Asylums Since 1500. From Refuges for Ex-Prostitutes to Shelters for Battered Women*, New York - Oxford 1992 (anche per l'internamento di Maria Falcini, a p. 77) e, per il caso bolognese, L. FERRANTE, *«Malmaritate» tra assistenza e punizione (Bologna, secc. XVI-XVIII)*, in *Forme e soggetti dell'intervento assistenziale in una città di antico regime*, Bologna 1986, pp. 65-109.

[19] ASF, *Auditore dei benefici ecclesiastici poi Auditore del Regio diritto*, 462, cc. 283-291.

tempo il ritiro nel Conservatorio». Una sorta di ritiro dal mondo, analogo al ritiro in monastero, che forse doveva indurre Maria a riflettere sulla sua ostinata volontà di non tornare a vivere col marito. Anche le magistrature secolari, infatti, avevano come obiettivo la riconciliazione dei coniugi: perseguito, direi, con maggiore ostinazione di quella dimostrata dalle autorità ecclesiastiche. La sentenza dell'auditore della Nunziatura a favore di Maria – la seconda, come fece notare lei stessa – non liberò la donna dalla reclusione nelle Malmaritate. La donna fu costretta a supplicare il granduca e finalmente, dopo cinque mesi di ritiro, venne dimessa. Ma le sue traversie non erano ancora finite. Non le fu concesso di tornare dalla madre insieme alla figlia, come desiderava, perché i Lotti vi si opponevano, ma la bambina fu affidata ad una «onesta matrona».

Nel frattempo veniva tentata l'ennesima riconciliazione: questa volta ad opera delle nuove forze di polizia, i Commissari di quartiere, di recentissima istituzione, dislocati nei quattro quartieri principali della città e posti sotto il controllo dell'auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi. Fallito anche questo tentativo, il commissario del quartiere di Santa Maria Novella decise, finalmente, di metter fine all'annosa controversia e, dopo essersi accordato coi Lotti (e non, si noti, coi Falcini), stabilì che Maria potesse tornare dalla madre e ricevesse dalla famiglia di Andrea, a titolo di alimenti, 15 lire al mese. Restarono aperte altre due questioni – la restituzione della dote e l'affidamento della bambina – la cui soluzione fu affidata a due arbitri, nominati uno per parte[20].

È raro che nelle cause di separazione si faccia allusione al destino dei figli. Non necessariamente perché di loro i genitori si disinteressassero, come il comune senso storiografico ci ha indotto a credere. Al giudice ecclesiastico spettava decidere sulla legittimità dei motivi di separazione e non altro. Se era la moglie a vincere la causa, le veniva riconosciuto il diritto agli alimenti. Ma ad occuparsi dell'affidamento dei figli erano probabilmente le magistrature secolari, dato che a loro competeva

[20] ASF, *Commissari di Quartiere di Firenze*, 1777-1808, 1, n. 35, 3 settembre 1777.

il giudizio sull'entità degli alimenti, sia della moglie che dei figli. In questo caso, in cui a contendersi l'affidamento della bambina erano la madre e il nonno paterno, fu necessario ricorrere ad un arbitrato per comporre il conflitto. Fino a tre anni i figli erano affidati alle cure materne. Ma la bambina di Maria aveva già compiuto quattro anni. Il suocero, Lorenzo Lotti, che evidentemente aveva avuto un ruolo di primo piano in tutto il corso della lite, anche se il suo nome appare poco, pretendeva di riavere con sé la bambina (che fino allora, sembra di capire, era stata in casa sua), valendosi del fatto che il nonno paterno era tenuto al pagamento degli alimenti nel caso in cui il padre non li avesse dati. È chiaro che Andrea era ancora sotto la potestà paterna e non disponeva di risorse personali (lavorava, infatti, nella bottega del padre).

Cosa decisero gli arbitri? Tra le carte del commissario di Santa Maria Novella resta un memoriale, anonimo e senza data, che ha tutta l'apparenza di essere il loro parere: è l'ultimo documento relativo a Maria Falcini e Andrea Lotti, con cui, forse, si concludeva finalmente la loro vicenda processuale. Dopo aver confermato la somma dovuta a Maria per il suo mantenimento, oltre alla restituzione (parziale) della dote, gli arbitri stabilirono che la bambina fosse affidata alla madre fino ai sette anni compiuti (a spese dei Lotti, con un assegnamento mensile di 21 lire) e poi collocata in un conservatorio «a disposizione» del nonno. Una soluzione di compromesso, di cui a pagare le spese sarebbe stata probabilmente la stessa bambina, destinata a vivere la sua adolescenza in conservatorio invece che a casa propria. Una decisione, tuttavia, che rivela la difficoltà a gestire interessi – e soprattutto affetti – in conflitto tra loro. Gli arbitri avevano riconosciuto il diritto della madre di prendersi cura del figlio maggiore di tre anni; ma si erano anche preoccupati di precisare che, nel corso degli anni in cui la bambina restava con la madre, «volendo Lorenzo Lotti almeno una volta il mese condurre a desinare appresso di sé la detta bambina, gli sia permesso»[21]. Poche parole, che lasciano

[21] *Ibidem*, documenti non datati. In assenza di altri dati, non sappiamo se l'affidamento alla madre dei figli di età superiore ai tre anni fosse diventata, sullo scorcio del Settecento, una prassi consueta.

appena intuire la tenerezza e l'attaccamento di un nonno nei confronti della nipotina, di cui gli atti amministrativi e processuali non ci dicono neppure il nome. Il padre, invece, è completamente assente: l'impossibilità di soddisfare gli obblighi del mantenimento della prole gli impediva di intervenire sul destino della figlia.

Il processo Falcini-Lotti si colloca in un periodo di profondi mutamenti nei rapporti tra Stato e Chiesa. Come è noto, nella seconda metà del Settecento, le tendenze giurisdizionalistiche a favore di un ampliamento della sfera di intervento dello Stato in materia ecclesiastica si concretizzarono in misure legislative che rivendicavano al potere secolare una competenza sempre più invadente anche nell'ambito del matrimonio e della separazione. In Italia, le soluzioni più radicali si ebbero nella Lombardia austriaca di Giuseppe II, dove il matrimonio, in quanto contratto civile, fu sottoposto, nel 1784, all'esclusiva giurisdizione dell'autorità secolare. In Toscana, Pietro Leopoldo si mostrò assai più cauto del fratello e si limitò a considerare gli sponsali – non il matrimonio – di esclusiva competenza dello Stato. Per quanto riguardava la separazione, confermò quella che era una prassi consueta da tempo: alle autorità secolari competevano «i soli effetti civili»[22]. Tuttavia il processo Falcini-Lotti rivela che le magistrature secolari non si limitavano a regolare gli effetti patrimoniali della separazione, ma intervenivano direttamente nei conflitti coniugali, interferendo di fatto con le competenze del foro ecclesiastico, con il tacito assen-

[22] *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, XII, n. LXXVI, 30 ottobre 1784; A.C. JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, Napoli 1972; C. TOSI, *Giuseppinismo e legislazione matrimoniale in Lombardia. La Costituzione del 1784*, in «Critica storica», XXVII, 1990, pp. 233-301; D. LOMBARDI, *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento alle riforme settecentesche*, in M. DE GIORGIO - C. KLAPISCH-ZUBER (edd), *Storia del matrimonio*, Roma - Bari 1996, pp. 215-250. Più in generale, sui temi del giansenismo e del giurisdizionalismo si veda ora M. ROSA, *Settecento religioso. Politica della ragione e religione del cuore*, Venezia 1999. Per l'ambito toscano rinvio a due recenti volumi: B. BOCCHINI CAMAIANI - M. VERGA (edd), *Lettere di Scipione de' Ricci a Pietro Leopoldo, 1780-1791*, 3 voll., Firenze 1990 e C. LAMIONI (ed), *Il Sinodo di Pistoia del 1786*, Roma 1991.

so di quest'ultimo. Il processo restò infatti interrotto per nove mesi per consentire al segretario degli Otto, prima, e all'auditore fiscale, poi, di tentare forme di composizione che spettavano in realtà al giudice ecclesiastico.

Le riforme ecclesiastiche – come suggerisce da tempo Elena Brambilla – non vanno disgiunte dalle riforme delle magistrature criminali che spesso le accompagnano. Su questo terreno si impegnò a fondo Pietro Leopoldo, riuscendo a creare un sistema di intervento straordinariamente capillare in materia di comportamenti matrimoniali e sessuali. Grazie, soprattutto, all'istituzione dei Commissari di quartiere, la nuova polizia alle dirette dipendenze dell'auditore fiscale (nel 1784 sostituito dal presidente del Buon Governo). Ai commissari fu affidato il compito di segnalare i comportamenti irregolari, accertarli con una rapida inchiesta e interrogatori tempestivi, punirli con ammonizioni, piccole pene corporali, brevi periodi di reclusione[23]. L'attività di correzione e disciplina dei costumi – che la Chiesa post-tridentina aveva rivendicato a sé – venne esercitata dalle forze di polizia per via amministrativa, in modo assai più sbrigativo di quel che consentiva lo svolgimento di un regolare processo. Anche i conflitti e i disordini coniugali erano oggetto dell'intervento dei commissari, come abbiamo potuto osservare nel caso Falcini-Lotti: all'indomani del processo d'appello in Nunziatura, nonostante la seconda sentenza favorevole alla separazione, il commissario volle tentare ancora di riconciliare marito e moglie, non rispettando, di fatto, la decisione del giudice ecclesiastico. In altri casi, quando uno dei coniugi aveva abbandonato il tetto coniugale, il commissario emanava un precetto di coabitazione, che nei secoli precedenti era di competenza del giudice ecclesiastico. Ce lo conferma un episodio accaduto nel 1628, allorché la corte medicea si rivolse all'arcivescovo di Firenze chiedendo di emanare un precetto che obbligasse la moglie di uno staffiere di corte a tornare dal marito. E spiegò, con parole inequivocabili, che era necessario

[23] A. CONTINI, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, I, Roma 1994, pp. 426-508.

il «braccio della giustizia ecclesiastica alla quale appartiene *reducere mulierem ad domum mariti*»[24].

Sullo scorcio del Settecento, l'ambito di intervento della giustizia ecclesiastica aveva subito un drastico ridimensionamento. Non solo nei confronti dei laici (come già era avvenuto nel corso del secolo precedente), ma anche nei confronti degli stessi chierici che Pietro Leopoldo considerò, al pari dei laici, sottoposti al foro ecclesiastico limitatamente ai reati spirituali, da punire solo con sanzioni spirituali[25]. Tuttavia, come ha osservato Elena Brambilla, il passaggio di competenze dall'autorità ecclesiastica ai poteri secolari introdusse ben poche novità. Le procedure della giustizia vescovile e inquisitoriale furono adottate dai nuovi corpi di polizia, che ereditarono – e non inventarono – il sistema di controllo sulla vita privata dei sudditi fino allora esercitato dai tribunali ecclesiastici[26].

[24] AAF, *Cause criminali matrimoniali*, 6, cc. n.n.

[25] Con le leggi del 10 gennaio 1778 e del 30 ottobre 1784, in *Bandi e Ordini*, cit., IX, n. II e XII, n. LXXVI.

[26] E. BRAMBILLA, *Giuristi, teologi e giustizia ecclesiastica dal '500 alla fine del '700*, in M.L. BETRI - A. PASTORE (edd), *Avvocati, medici, ingegneri. Alle origini delle professioni moderne (secoli XVI-XIX)*, Bologna 1997, pp. 169-206.

Maria Falcini contro Andrea Lotti

1. *Il processo in prima istanza*

AAF, *Cause civili matrimoniali*, 82, n. 2, cc. n.n.

Ex(hibita) die 23 martii 1773.

Adì 23 marzo 1773.

Attestasi da noi infrascritti, per la mera verità ricercati, a chiunque faccia di bisogno, tanto in giudizio che fuori, etiam con nostro giuramento, qualmente la verità fu ed è che più volte ci siamo trovati presenti a sentire Andrea di Lorenzo Lotti trattare, senza alcun motivo e ragione, con vitupero di parole la signora Maria del già Gio(vanni) Battista Falcini, assieme con esso ancora la Maddalena, madre di detto Lotti, e a procedere il medesimo contro detta signora Maria, di lui moglie, a impropri, a ingiusti strapazzi di andare alla vita e tirarli malamente e a mandarla fuori di casa e obbligarla a dovere stare fuori di casa dal detto di lei marito e suocera, appresso i di lei congiunti e da questi essere alimentata e mantenuta per riportarne contro di lei marito il dovuto giusto rimborso: che è quanto possiamo, come sopra, in conscienza attestare etc.

Ed in fede etc.

Io, Giuseppe Bertelli, affermo esere la verità quanto nel presente attestato si contiene, mano propria.

\ Io, Giuseppe Falcini, affermo essere la verità quanto nel presente attestato si contiene, e perché disse non sapere scrivere, pregò me, dottor Gio(vanni) Torello Leoni, che per lui facessi la presente soscrizione, conforme ho fatto ai suoi preghi e presenza; ed in fede, m(an)o pro(pria) etc.

Io, Giovachino[1] Falcini, afermo quanto i<n> questa si dice e contiene; mano p(ropri)a.

[1] La lettura della maiuscola iniziale è incerta.

\\ Adì 22 aprilis[2] 1773. Ex(hibita) dicta die.

Noi infrascritti, per la verità ricercati, o sia con nostro giuramento, attestiamo come la verità fu et è che la Maria Falcini, moglie di Andrea Lotti, è donna di ottimi costumi e riceve non ostante di continovo pessimi trattamenti, specialmente di parole e minaccie, da Maddalena Lotti, di lei socera e da Rosa, di lei cognata, fa<n>ciulla, senza che detta Maria le dia la minima occasione, ritrovandosi detta Maddalena Lotti, suocera, in molte ore del giorno alterata dal vino, onde è stata costretta detta Maria a escire di casa e lasciare il marito per non s'esporre, nello stato in cui si trova di gravidanza, a conseguenze troppo critiche et al pericolo di venire alle mani: che è quanto possiamo deporre per la pratica che aviamo di detta Maria Lotti.

Et in fede etc.

Io, Rosa di Giuseppe Lotti, affermo a quanto sopra si dicie e contiene, e perché disse non sapere scrivere, preghò me, Michele Torelli, che facesse la presente sottoscrizione; et in fede, mano propia.

\ Io, Colonba di Francescho Corselini, afermo quanto sopra si dice e contiene; pregò me, Romolo Giovanozzi, che mi facessi la presente; et in fede[3], mano propia.

\\ Adì 22 aprile 1773.

Attestiamo noi infrascritte Rosa di Giuseppe Lotti e Colomba di Francesco Corsellini, per la pura e mera verità ricercate, etiam con nostro giuramento da prestarsi ovunque occorra, tanto in giudizio che fuori, qualmente, essendo noi state garzone della Maddalena, moglie di Lorenzo Lotti, tessitora di seta, ed in conseguenza essendoci ritrovate quando venne in detta casa sposa la signora Maria Falcini, giovine d'indole quieta e docile, siamo state perciò testimoni dei pessimi trattamenti fattili dalla detta sua suocera Maddalena Lotti quale, oltre il suo naturale impetuoso e brutale, è oppressa nella maggior parte del giorno dal vino, onde essa sempre e continuamente perseguitava la detta povera sua nuora con pessime maniere, ingiuriandola e andandoli alla vita con minacciarla di un qualche colpo o di veleno, a segno tale che si ritrovava la detta povera giovine in un continuo tremore; a ciò si aggiungeva che, tornando a casa Andrea Lotti, sposo di detta Maria Falcini, tanto la detta Maddalena, suocera, che la fanciulla Rosa, di lei figlia e respettiva cognata di

[2] *Aprilis* è corretto da parola non decifrabile.

[3] Ms: *la presenete eteinne fede.*

detta Maria Falcini, facevano al detto di lei sposo falsi rapporti, onde egli, di natural suo molto brutale, in vece di compatirla, si univa con la madre e sorella a oltraggiarla, \ onde molte volte cadeva in languori cagionatili dalla gravidanza, che pareva morta, onde, vedendosi continuamente esposta a pericolo di vita, si è trovata costretta a lasciare il marito e refugiarsi appresso sua madre e fratelli, e ciò possiamo deporre per esserci trovati presenti a quanto sopra e perché ancora noi, non potendo più soffrire la brutalità di detta nostra maestra, siamo state ultimamente costrette a lasciarla.

Et in fede etc.

>Io, Rosa Lotti, affermo quanto sopra si dice e<

Io, Rosa di Giuseppe Lotti, affermo a quanto sopra si dicie e contiene, e perché disse non sapere scrivere, preghò me, Michele Torelli, che facesse la presente, come feci; et in fede, mano propia.

Io, Colo<m>ba di Francesco Corsellini, affermo a q<u>ante sopra si contiene, e per che disse di non sapere scrivere, pregò me che facesse la presente; io, Giuliano Mori, mano propria.

\\ Infrascriptas positiones[4] dat, facit, exhibet atque producit Maria Falcini, uxor Andreae Lotti, quibus petiit mandari responderi per dictum Andream Lotti, eius virum, per verbum *credit* vel *non credit*, pure, simpliciter et absolute; alias protestata fuit et protestatur de nullitate responsionum, acceptans nunc pro tunc responsiones favorabiles et sibi reservans facultatem reproducendi positiones negatas in vim articulorum illasque probandi per quodcumque probationis genus.

Primieramente si deferisca al rispondente il giuramento sopra l'immagine santissima di Gesù Cristo crocifisso e si avverta seriamente dell'importare del giuramento e delle pene sì spirituali che temporali che s'incorrono da chi giura il falso e nega la verità e poi s'interroghi come appresso.

Primo. Pone e, negandosi, capitola e provare intende, come la verità fu et è che, nei primi giorni del mese di novembre dell'anno scorso 1772, il rispondente sposò la ponente quale condusse nella casa paterna per convivere insieme con Lorenzo Lotti, di lui padre, Maddalena, di lui madre e la Rosa, fanciulla, di lui sorella, con più due dei suoi fratelli.

[4] Presentate il 28 agosto 1773.

\ 2.^{do}. Pone etc., come egli rispondente sapeva e sa che la di lui madre Maddalena ogni giorno è ubriaca e in tale stato è furiosa senza ragione e che la Rosa, di lui sorella, parimente è un capo stravagante e che con tali persone la povera ponente menava una vita molto travagliata, con esser sottoposta a continui strapazzi e minacce.

3.^{o}. Pone etc., come il rispondente ogni sera, quando tornava a casa, sentiva i rammarichi della povera ponente, ma egli in vece di compatirla si univa con la madre e sorella a beffarla et a minacciarla.

4.^{o}. Pone etc., come la povera ponente[5] è stata sottoposta a più calunnie inventate dalla suocera e cognata e, quantunque il rispondente sapesse benissimo l'innocenza della ponente, ciò non ostante si univa con esse, protestandosi[6] che la voleva far morir tisica con sole parole di strapazzo, perché conosceva che la ponente a queste era sensibilissima.

5.^{o}. Pone etc., come il rispondente, in privato con la ponente, la trattava sempre di cattive parole e spesso la minacciava, asserendo che l'odiava e che gustava maggior piacere con altre donne a prezzo, e tali proteste non solo le ha fatte in privato, ma le ha communicate ancora a molte persone.

6.^{o}. Pone etc., come, in alcune notti, >il ponente< il rispondente, essendo in letto con la ponente, l'ha talmente strapazzata con parole e con fatti che è stata costretta a fuggir in camicia nella camera del suocero.

\\ 7.^{mo}. Pone etc., come, rendendosi intollerabili li strapazzi che soffriva sì dal rispondente che da sua madre e sorella e trovandosi in pessimo stato di salute, il giorno di s(an) Giuseppe, >fu< la ponente fuggì nella casa della madre ed intentò nella curia archiepiscopale fiorentina la separazione del letto.

8.^{o}. Pone etc., come, tanto monsignore vicario che altri essendosi interposti per mediatori ad una riconciliazione, fu proposto che la ponente, per un tentativo solamente, tornasse a convivere col marito in un luogo ove fosse tenuto in dovere il rispondente e che potessero esser testimoni delle di lui operazioni e tal luogo fu destinato nella casa di Vincenzio Pratesi, parente.

9.^{o}. Pone etc., come il detto Pratesi destinò alla ponente e rispondente una camera contigua alla propria e che communica per mezzo di una vetriata aperta.

5 *Ponente* è corretto da *respondente*.

6 *Protestandosi* è corretto da parola non decifrabile.

10.°. Pone etc., come il rispondente, in vece di correggersi, seguitava sempre alla ponente i pessimi trattamenti sì di parole come anco di fatti, mentre, essendo in letto, percosse[7] la ponente nel ventre pregnante, e protestandosi che l'aveva sì in odio che non la poteva soffrire.

11.°. Pone etc., come il rispondente si è protestato con Vincenzio Pratesi e sua moglie che, se mai tornava a conviver solo con la ponente, voleva ucciderla, non potendola soffrire.

\ 12. Pone etc., come accrebbe i pessimi trattamenti, avvicinandosi il parto e non volle preparare cosa alcuna per il medesimo, onde, essendo accaduto, bisognò chiedere in presto con che coprire la creatura nata.

13. Pone etc., come, in occasione del puerperio, il rispondente si prendeva la crudele sodisfazione di non portare la carne se non verso mezzo giorno, perché non potesse la ponente avere il brodo a tempo, siccome la lasciò quasi sempre sprovvista di pane e vino che li fu somministrato dai detti Pratesi, ove >...< abitavano e come ne possono attestare i medesimi.

14. Pone etc., come il rispondente continuamente si protesta di voler fare un colpo tanto alla ponente che alla di lei madre.

15. Pone etc., come il rispondente è così brutale che, per far dispetto alla povera ponente, è arrivato al segno di schiaffeggiare la bambina nata di cinque giorni, come ne possono deporre non solo i detti Pratesi, quanto tutti i pigionali.

16. Pone etc. come, i Pratesi, marito e moglie, non potendo più soffrire le improprietà del rispondente e gli strapazzi che egli faceva alla ponente, lo scacciarono della propria casa.

17. Pone etc., come delle cose sopra poste fu et è la verità etc., et è pubblica voce e fama.

\\ Positiones infrascriptas[8] dat, facit, exhibet atque producit honesta mulier Maria, olim Ioannis Baptistae Falcini, >muli< uxor Andreae Lotti, quibus petiit mandari responderi per antedictum Andream Lotti, eius virum, praevio iuramento eidem deferendo super imaginem sanctissimam Iesu Christi crucifixi, per verbum = *credit* = vel = *non credit* =, pure, simpliciter et absolute; alias protestata fuit et protestatur

[7] *Percosse* è aggiunta interlineare.

[8] Presentate il 3 giugno 1774.

de nullitate responsionum, acceptans nunc pro tunc responsiones favorabiles et reservans reproducere positiones negatas in vim articulorum, illasque probandi per quodcumque probationis genus, omni etc.

Si deferisca per tanto al rispondente il giuramento nelle forme e si avverta seriamente dell'importanza[9] del medesimo e delle pene tanto spirituali che temporali che s'incorrono da chi giura il falso e cela la verità e poi s'interroghi come appresso.

Primo. Adunque pone e, negandosi, capitola e provare intende come la verità fu et è che il rispondente sposò la ponente nell'autunno dell'anno 1772.

Credit[10].

\ 2.^{do}. Pone etc., come la ponente tornò ad abitare nella casa del padre, madre, fratelli e sorella del rispondente.

Credit.

3.°. Pone etc., come la ponente sofferse continui strapazzi, tanto dal rispondente quanto dalla madre e sorella di esso, nel breve spazio di due o tre mesi che abitò in detta casa, in forma tale che più volte dové fuggire dal letto e camera del rispondente per sfuggire i di lui strapazzi e crudeltà.

Non credit.

4.°. Pone etc., come la ponente fu costretta a partirsi dalla casa del rispondente e intentare alla curia ecclesiastica il rimedio della separazione.

Non credit.

5.°. Pone etc., come, in tale occasione, Lorenzo Lotti, padre del rispondente, volle accomodare la pendenza e, confessando li strapazzi che la ponente aveva ricevuti nella sua casa, senza per altro sua colpa, esibì di mettere tanto la ponente che il rispondente in casa di Vincenzio Pratesi da Santa Chiara, quale tenesse nel suo dovere il rispondente e si constituisse mallevadore, come fu fatto.

Non credit ut ponitur.

6.°. Pone etc., come in detta casa di Vincenzio Pratesi la ponente partorì una figlia nel mese di giugno 1773, ma si trovò sprovveduta

[9] Ms: *delle'importanza.*

[10] La: risposta è scritta in margine, a sinistra di ogni singola *positio.*

di tutto il necessario, avendo negato di suplire il rispondente, e ricevé qualche sollievo dal Pratesi.

De partu credit, in reliquis non credit.

\\ 7.^{mo}. Pone etc., come, nel tempo del puerperio, il rispondente cominciò a pernottare fuori di casa e a negare qualunque alimento sì alla ponente che alla comune figlia, in forma tale che si trovò costretta di refugiarsi nella casa della propria madre e a proseguire gli atti di separazione.

Non credit.

8.°. Pone etc., come il rispondente fece ricorso al signor segretario degli otto, quale s'interpose per mediatore, ma, essendo venuto in cognizione della verità dei fatti e della stravaganza e brutalità del rispondente, lasciò in libertà la ponente acciò procedesse alla separazione, assicurandola che aveva troppa ragione.

Credit, prȩterquam in >non< *aver troppa ragione*.

9.°. Pone etc. come, il rispondente fece nuovo ricorso al signore auditore fiscale, quale pure s'interpose per mediatore e determinò che il rispondente tornasse ad abitare nella casa della madre della ponente, ove essa pure abitava, al che aderì la ponente.

Credit.

10.°. Pone etc., come il rispondente in detta casa della madre della ponente o non tornava la notte a casa o tornava ubriaco e finalmente totalmente l'abbandonò.

Non credit.

11.°. Pone etc., come il rispondente nel mese di dicembre e così nel colmo dell'inverno, per mezzo di sbirri, supponendo un ordine[11] del signore auditor fiscale, in ora inoltrata di notte, fece portar via il letto ove la ponente giaceva con l'innocente figlia.

Credit.

\ 12.°. Pone etc., come, interpellato il signore auditore fiscale, in presenza del medesimo rispondente, negò di aver dato ordine così barbaro di levare alla povera ponente il letto ove giaceva e consigliò la ponente a presentarne ricorso a sua altezza reale.

Non credit ut ponitur.

[11] Ms: *un'ordine*.

13.°. Pone etc., come in seguito, la ponente porse ricorso a sua altezza reale quale si degnò ordinare che in tanto il rispondente depositasse scudi quarantotto per il baliatico della comune figlia e per mezzo del signore auditore fiscale fece dar ordine al magistrato dei pupilli che decidesse.

Credit.

14.°. Pone etc., come il magistrato dei pupilli decretò che si dovessero alla ponente scudi dieci per le spese del parto e scudi tre il mese, anticipati, per il baliatico e si riservò di giudicare sopra gli alimenti dovuti alla ponente dal giorno del parto in poi, seguita che fosse la separazione.

Credit.

15.°. Pone etc., come il rispondente ha continua pratica con donne di male affare e ne risente dei pregiudizi e si protesta continuamente di aver concepito molto odio contro la ponente e che perciò ha procurato di abitar solo con lei per sagrificarla.

Non credit.

16. Pone etc., come molte sono le persone alle quali ha communicato questo suo sentimento.

Non credit.

17. Pone etc., come delle cose sopra poste fu et è la verità et è pubblica voce e fama etc.

\ Ex(hibita) die 1774[12].
Adì 3 giugno 1774.

Fede per me infrascritto come la Maria del fu Gio(vanni) Battista Falcini ne' Lotti, che da qualche tempo abita in questa cura, è povera ed asserisce non poter litigare per via ordinaria; et in fede, io, Padre Vincenzio Vaselli, curato di Santa Lucia sul Prato, mano p(ropria).

Io, Iacopo Gonnelli, etc. affermo quanto sopra; ed in fede, mano propria.

Io, Pellegrino Luigi Brunaccini, affermo quanto sopra; et in fede, mano propria.

12 Ms: *ex(hibita) die 3 >...1774< 3 iunii 1774.*

\\ Lata die 24 septembris e<t> publicata 28 eiusdem 1774.

In causa et causis coram nobis in prima seu alia veriori instantia vertente seu vertentibus inter honestam mulierem Mariam Falcini, uxorem Andreae Lotti, actricem, ex una et dictum Andream Lotti, eius virum, reum conventum, ex altera partibus, de et super separatione thori rebusque aliis de quibus in actis, ad quae etc.,

visa petitione et instantia facta pro parte dictae Mariae Falcini contra dictum Andream Lotti sub die 23 martii 1773, una cum omnibus etc.,

\ visis attestationibus cum dicta petitione et instantia productis, una cum omnibus,

visa contradictione facta pro parte dicti Andreae Lotti sub die 23 mensis martii 1773, una cum omnibus etc.,

visis aliis attestationibus in actis productis pro parte dictae Mariae Falcini sub die 22 mensis aprilis 1773, una cum omnibus,

visis positionibus in actis productis pro parte dictae Mariae Falcini sub die 28 augusti 1773, una cum omnibus etc.,

visis omnibus instantiis factis \\ et respective termino assignato ad respondendum dictis positionibus, una cum omnibus,

viso decreto mandante aperiri dictas positiones et in actis easdem registrari, attenta contumacia dicti Andreae Lotti ad respondendum, diei primae mensis septembris 1773, una cum omnibus,

visis aliis positionibus in actis exhibitis pro parte dictae Mariae Falcini sub die 3 iunii 1774, una cum omnibus etc.,

visis responsionibus datis praedictis positionibus a prae\dicto Andrea Lotti, una cum omnibus etc.,

visis omnibus aliis actis et instantiis hinc inde gestis et factis et toto processu inter dictas partes fabricato, una cum omnibus,

visa forma iuris, sacrorum canonum et synodalium constitutionum Florentinarum,

visis videndis et consideratis considerandis etc.,

auditis pluries pluriesque partibus, earum respectivis procuratoribus mediantibus, cum omnibus,

aperiendo terminum pro servato habitum usque sub die 24 septembris anni 1774,

per hanc nostram definitivam sententiam quam, solum Deum et iustitiam prae oculis nostrae mentis habentes et pro tribunali sedentes, in his scriptis ferimus,

Dei nomine invocato,

dicimus, pronunciamus, sententiamus, decernimus et declaramus constitisse et constare de causis separationis et divortii intentati per Mariam Falcini contra Andream Lotti, eius virum \ ideoque eidem licuisse et licere vivere seorsim et saparatim a dicto eius viro citra incursum in poenas a sacris canonibus sancitas dictumque de Lottis condemnamus ad praestanda alimenta dictae eius uxori a die 23 martii 1773 in posterum iuxta taxationem legitime faciendam in competenti tribunali et in expensis praesentis iudicii legitime taxandis, relaxantes, prout relaxamus, favore dictae Mariae Falcini et contra dictum Andream Lotti, omne et quodcumque mandatum executionis in forma etc., et ita etc., non solum etc., sed et omni etc.

Ita pronunciavi ego, Antonius de Riccis, canonicus provicarius.

\\ Exhibit(a) prima octobris 1774.

A quadam asserta definitiva sententia seu decreto lata seu facto, ut pręfertur, ad assertum favorem Mariae Falcini, eius uxoris[13] et contra Andream Lotti, eius virum, de et super devortio et thori separatione per dictam Mariam Falcini prętenso rebusque aliis de quibus in actis, a qua seu quo sentiens se dictus Lotti valde lęsum et gravatum timensque in futurum magis lędi et gravari posse, ideo ab illa seu illo provocat et appellat et de nullitate dixit et dicit ad illustrissimum et reverendissimum dominum nuncium apostolicum Florentinum Florentiae residentem seu ad sanctam sedem apostolicam et ad quemcumque alium iudicem competentem ad quem pręsens appellatio et nullitatis dictio devolvi possit et debeat, petens propterea sibi de apostolis responderi semel, bis, ter, instanter, instantius et instantissime, sępe sępius, saepissime, et quoties non admittatur vel non libere, toties a prędicta non admissione atque non libera et ulteriori processu provocat et appellat et de nullitate dixit et dicit, ita ut semper sit ultimus in appellando et de nullitate dicendo, petens ulterius quod, \ huiusmodi appellationem pendente, nihil innovare seu innovari permitti sub pęna nullitatis omnium actorum et agendorum, attentatorum etc., expensarum etc., omni etc.

[13] Ms: *uxorem.*

2. *La sentenza del processo d'appello*

ASF, *Tribunale della Nunziatura*, b. 109 (Sentenze), cc. 180-182, allegato cc. 1-16

\1\ Florentina Divortii, 22 Mart. 1777

1. Praevia repositione a decreto diei 16 decembris 1776, confirmandam et respective moderandam de iure esse existimavi sententiam illustrissimi et reverendessimi domini iudicis a quo, latam sub die 28 sept. 1774, motus ex tutissimo fundamento ex quo eruebatur legitima atque urgens causa divortii temporarii quoad separationem thori et cohabitationem inter coniuges Andream Lotti et Mariam Falcini.

2. Ratio decidendi in eo dumtaxat stetit, quia, cum inter prae\dictos coniuges exortum esset odium, et inimicitia implacabilis, consequens erat locum effectum fuisse praedicto temporario divortio, usque quo secura inter coniuges non sequeretur reconciliatio, ea potissimum de causa, ut occurreretur periculis illis quae ex odio et inimicitia gigni quam plurimum solent, ut innuit ipsa divina veritas *Libr. Proverb. cap.10 vers.12* = ibi = odium suscitat rixas =

3. Hanc temporariam separationem in huiusmodi casu semper concedendam esse *per Text. in cap. ex transmissa 8 § Si autem, et in cap. Literas 13 in fin. de restit. spoliat., et in* \2\ *leg. consensu, et auth. sed novo iure, cod. de repud.* probant *Aym. cons.31 num.4; Monald. cons.44 num.4, lib.1; Merlin. decis.446 num.3; Buratt. decis.815 num.1; Rot. in recen. decis. 706 num.1 part.1* = *ibi* = propterea dicitur eam prosequi odio capitali leg. quod praestat iustam causam separationis thori = *decis. 352 num.3 par. 5 tom.1* = ibi = non ambigebat, quin odia et simultates intercesserint fere implacabiles, quae tribuunt iustam causam divortio = *decis.155 num.40 et seq. par.6* = ibi = sed etiam odia acerbissima et capitales inimicitiae quae inter has partes in processu litis superve\nerunt, ut constat ex testibus in summario num.28; quae *sola* causa, in omnem eventum, ad thori separationem sufficeret, iuxta dictum cap. *ex transmissa* etc. *et decis.238 d. par.6 num.3* = ibi = similiter inimicitiae capitales et gravissimae inter coniuges subortae idem operantur et pro causa sufficienti habentur ad separationem thori *decis.337 num.19 part.12*[14] = ibi = praecipue ex capite odii irreconciliabilis esse locum separationi tradit *Aym. et decis.328 par.13 num.1 et* 2 = ibi = fuit inter partes contractum odium capitale quod ex se solo tribuit suffi\3\cientem causam separationi = et *in Neapolitana separationis thori 16 Mart. 1646 coram Peutinger. § primo vers. nam licet.*

[14] In tondo nel testo.

4. Et optime Christophorus Cosci, *de separat. thori coniugal. lib.2 cap.10 num.63* = ibi = illudque, postquam fuerit inductum, per se solum causam separationis thori ministrat = ubi late concordantes et *num.64* = ibi = quin imo est adeo verum quod solum odium est causa divortij ut aliquando necesse non sit probare quod saevitiae sive graves, sive laeves, praecesserint, sed solus timor futurarum saevitiarum propter odium sufficiat *et cap.11 num.1 et 2* = ibi = nulla subest causa, cur, postquam \ orta fuerit inter coniuges inimicitia et odium implacabile, non sint ad invicem separandi, quia odium suscitat rixas, ut habemus *in Parabol. cap.10 vers.12* et propterea hanc in huiusmodi causa separationem approbat Text. etc. Odium autem quod posui pro sexta causa separationis thori *ad tempus*, quousque *nempe* sincera non sequitur inter coniuges reconciliatio *Rot. post Cosci in tract. de sponsalibus filiorum familias decis.19 num.7* = ibi = gravis inimicitia et magnum odium inter ipsum et Annam praedictam fuerit \4\ subortum, ex quo sicuti sufficiens ratio desumitur pro divortio inter coniuges decernenda, iuxta.

5. Quod autem odium et inimicitia implacabilis vere exorta fuisset inter coniuges praedictos, illud pro certo existimavi, quandoquidem pluribus ex circumstantiis eruebatur illa concludentissima probatio ex qua constitui potest moralis evidentia in iis quae pendent ex occultis animi motibus.

6. Porro eliciebatur in primis haec ipsa odii, et inimicitiae probatio ex actenta revolutione actorum in hac secunda instantia praesertim expletorum; siquidem \ vim constaret de criminationibus ab utroque ex coniugibus maxima cum acrimonia vicissim obiectis et eo directis, ut comprobarentur mali mores utriusque ex praedictis coniugibus, quamquam sine iudiciali recognitione, criminationes praedictae nullum praebere possent fundamentum pro suadenda mala morum vessatione unius vel alterius ex coniugibus, illam, tamen, veritatem facti designabant, quae constituebatur in verificatione maximae et implacabilis aversionis et odii inter utrosque coniuges superventi; cui aversioni et inimicitiae ferme impla\5\cabili fundamentum[15] praebebat subiectum litis eo porrectae ut dedecori utriusque ex coniugibus minime pararetur; optime *Romana separationis tori 10 ianuarii 1735 § fin. coram de Vais* = ibi = potissimum cum, in longo acrique processu huius litis nec maritus cessaverit ab infectando uxorem eamque calumniando et uxor, cum laesione boni nominis viri, detexerit eius malos mores et nequitiam usque ad obiectionem criminis lenocinii et falsitatis commissae lite pendente. Inde enim praesumitur exarsisse inter ipsos

[15] *Fundamentum* è corretto da *fomentum*.

acerbiora odia et implacabiles inimicitias etc., adeoque haec sola causa suf\ficieret ad thori separationem ne alias ...[16] sit reditus, quam discessus =

7. Et, licet odium et inimicitia desumpta ex criminationibus ab uno tantum ex coniugibus contra alium obiectis, de per se quandoque non sufficiant ad probandam reciprocam inimicitiam et odium utriusque ex coniugibus, attamen hoc ipsum evidenter eruebatur: quoties convitia, contumeliae et exprobationes reciprocatae acriter fuerant in progressu litis, cuius subiectum tunc erat in causa ad eliciendum illud implacabile odium quod sufficit ad effectum se\6\parationis thori uti, in durioribus terminis, optime animadvertit laudatus Christophorus Cosci, *de separatione thori cap.11 num.100* = ibi = licet autem odium ex praedictis causis tale aliquando non esset ut ex eo separationi locus esse non posset, adhuc magis magisque illud *augere debet lis*, quatenus ea super eadem separatione per coniugem zelotypum promoveatur quod per se solum sufficere ad illam obtinendam respondit *Rot. in rec. dict. decis.155 num.40* = ibi = Sed etiam odia acerbissima et capitales inimicitiae quae inter partes in processu litis supervenerunt = *decis.199 part.13 num.11* = ibi = Stante etiam lite super \ separatione, quae confluit ad augendam inimicitiam et odium = *et decis.14 num.13.*

8. Praeterquam quod haec ipsa odii et inimicitiae implacabilis inter coniuges probatio evincebatur ex facto notorio de quo iudex sese extraiudicialiter informare potest ut docent *Felin. in cap. cum ordinem num.2 de rescript.; Gratian. discept. forens. cap.870 num.4 et cap.925 num.6; Beltramin. ad Ludovis. decis.224 num.70; Barbos. vot. decis.56 num.29; Palm. decis.165 num.6; Rot. in Florentina redditionis rationis, et praetensae Societatis Men\7\sae et Bonorum 30 Sept.1772 cor.Ill.mis DD. Auditoribus Salvetti Ulivelli, et Cattani pag.8 in princ. vers.* = non essendo necessario che ciò resti provato in giudizio, mentre possano di ciò i giudici estragiudicialmente informarsene, come di tutte le altre cose che sono pubbliche e notorie =

9. Quandoquidem ex quo notorium erat quod, instante Andrea Lotti, Maria Falcini, eius coniux, detrusa fuerat in Conservatorio vulgo, *delle Malmaritate*, hoc ipsum, coniunctis maxime praedictis criminationibus, luculentissimum praebebat argumentum mutui odii et inimicitiae \ superventae inter coniuges praedictos, ut ad effectum separationis de qua agitur, bene propendunt *Cosci dict. tract. de separat. thor. cap.11 num.3* = ibi = odium autem quod posui pro sexta causa separationis thori ad tempus, quousque nempe sincera non sequitur

[16] Parola non decifrabile.

inter coniuges reconciliatio, est in primis saepissime effectus carcerationis unius coniugis executa ad instantiam alterius = *Sperell. decis.139 num.53* = ibi = tunc enim dicitur eam odio capitali prosequi leg. etc., et propterea ipsa non tenetur \8\ fragilitati cautionis se committere = *Rot. in rec decis.706 part.1 num.1* = ibi = pro Antonia informante nempe faciendam esse separationem thori, quia ex deductis satis constat quod maritus de arduo crimine eam accusavit et carcerare fecit, qui propterea dicitur eam prosequi odio capitali leg. etc., quod praestat iustam causam separationi thori = *decis.58 part.3 num.1*[17] = ibi = constat enim ipsam ab eius marito odio capitali esse prosequtam, ex quo saepius illam de arduis criminibus \ accusavit, ac carcerari fecit etiam in officio sanctissimae inquisitionis, leg. etc., et hoc praebet iustam causam separationis thori = *et decis.323 num.24 part.9* = ibi = inter ipsos contracta fuerit gravis et capitalis inimicitia et per consequens, quod adsit probabilissima causa timendi, cum Marcellus maximo odio prosequatur dominam Barbaram, quae fuit in causa eiusdem Marcelli longissimae carcerationis, quo casu thori separatio conceditur =

10. Accedebat ulterius ad confir\9\mandam probationem praedictae implacabilis inimicitiae, circumstantia desumpta ex contumeliis, atque ex probationibus cum quibus sese prosequebantur praedicti coniuges in separatis informationibus ante me expletis.

11. Porro tanta erat criminatio unius et alterius ex coniugibus ac tanta aversio animorum utriusque elicita ex confessionibus ac quaereremoniis, ut dixi ante me factis in discussione causae, ut sine maximo periculo diudicarem [sic] non esse deveniendum ad denegandam temporariam thori separationem.

12. Haec igitur implacabilis ini\micitia desumpta ex ipsorum coniugum verbis ex quibus interni animi motus eliciebantur, habenda prorsus in consideratione, quamquam non erueretur ex actis, per ea quae communiter firmant post *text. in Leg. voluit praetor § quod ait ff. de interrogat.; Didacus Covarruv. lib.1 cap.1 num.9* = ibi = illud praemitto confessionem litigantis coram iudice, uti iudice fieri posse, vel ipso sedente pro tribunali vel in itinere aut alibi ius reddente, quod sit confessio ipsi iudici, uti iudici fiat, nec tamen ea scripta sit apud acta \10\ iudicii, aequissime ex ea iudex sententiam dicet, cum ius litigantium ei uti iudici manifestum sit = *Thomat. decis. March.156 tom.2 num.22* = ibi = dicitur facta in iudicio, eo ipso quod facta est coram iudice = *Florentina seu Piscien. compensationis 27 Sept.1751 cor. auditoribus Venturini, et Meoli, et Cancelliero Montordi § Nemeno*

[17] In tondo nel testo.

dubitammo impress. inter recollect. in Thesaur. Ambrosian. tom.4 decis.37 num.7.

13. Eadem haec inimicitiae et odii implacabilis probatio eruebatur ulterius ex impossibilitate, ut ita dicam adhuc obtinendi constantem ac perma\nentem reconciliationem inter praedictos coniuges. Quandoquidem cum non solum viri dignitate ac probitate conspicui, ut constabat ex actis, et minime inficiabatur a partibus, sed etiam ego ipse omnium minimus in progressu litis curaverim providere laudatae reconciliationi, inutilis prorsus evasit omnis labor, atque sollicitudo; quod praestabat argumentum satis validum propositae irreconciliabilis inimicitiae. Et in hac circumstantia ex hoc ipso fundamento fortius declaranda erat temporaria separatio, uti puntualiter animadvertit \11\ *Rot. in rec. decis.328 part.13 num.10* = ibi = comprobatur hoc etiam extrinsecus, nam, adhibitis omnibus diligentiis, impossibile fuit illos componere et reconciliare, praesertim persuadere uxorem quae recusat omnino odium deponere et cum viro amplius prae timore convenire, quampropter domini libenter arbitrati sunt trepidantem uxorem nullatenus viro restituendam esse =

14. Quibus omnibus circumstantiis *simul* iniunctis et ponderatis, ut de iure faciendum erat sicuti docent *Duaren. in Comment. ff. ad tit. de probat. cap.3.5.10; Heinec Element. \ Iur. secundum ord. Pandect. libr.2.2 tit.3 §117; Domat de Loix civil. livr.3 tit.4 Lect.1 num.10 et 12; Rot. dec.4 num.4 tit. de fid. instrument. cor. Falconer. Castilionen. testamenti, et fideicommissi 14 Sept.1745 cor. Ill.is DD. Auditoribus Bonfini, et Bizzarrini § 39 vers.* = presi però *tutti assieme* e scambievolmente infra di lor combinati, come in ogni genere di prove, che diconsi artificiali, *dee farsi*, ci è sembrato, che giungano a costituire quel grado di somma probità, che nelle questioni di fatto, e nelle cose morali tien luogo di evidente dimostrazione = \12\ in compertum apud me constituebatur evidens probatio quoad odium et inimicitiam irreconciliabilem inter praedictos coniuges, qua posita subintrabat regula superius allata (§ 2, et seqq.), ob quam de iure tutissima praebebatur causa divortii temporarii quoad separationem thori et cohabitationem.

15. Quin meo iudicio debilis et vacillans diuicari [sic] posset huiusmodi facti verificatio quae tam luculentissimis fulcebatur argumentis in decernenda morali evidentia circa illud genus probationis quae semper reposita est in exstimatione iudicis \ ad cuius recto arbitrio omnino pendet ipsius valor et pondus, ut animadvertit *Text. in leg.3 § ideoque divus, et § eiusdem ff. de testibus* = ibi = Sed ex sententia animi tui te existimare oportere = *Cravett. cons.78 num.7 et seqq.; Menoch. de arbitr. iudic. cas.90 num.1 et 2;*

Rot. Rom. decis.466 num.4 part.3 et decis.53 num.13 part.4; Florentina pecuniaria 17 Maii 1746 cor. Ill.mis DD. Auditoribus Bizzarrini, Venturini, et Meoli pag.14 § mentre = ibi = le prove sono arbitrarie al giudice, né in tutti i casi si ricer\13\cano mattematicche [sic] instrumentali, ma bastano induttive di un'umana morale certezza istruttive dell'animo del giudice alla verità =

16. Posita autem hac implacabili inimicitia et odio, sicut animadvertebam nequaquam de facili sperandam esse ipsius perfectam remotionem, quia odium semel inter coniuges contractum semper durare praesumitur *Menoch. cons.299 num.11; Vermigli. cons.66 num.6; Cosci de separat. thor. li.2 cap.10 num.19* = ibi = odium inter coniuges semel contractum semper durare praesumitur = *Rot. in Recent. dec.328 num.6* = ibi = \ quia cum semel contractum fuerit, censetur semper durare Menoch. etc., maxime cum processerit ex causa honoris quod difficiliter remitti solet =

17. Ita omnino consona iustitiae iudicavi repositio a decreto diei 16 decembris 1776 interposito super recognitione et examine testium vicissim productorum super praetensis malis moribus utriusque ex coniugibus. Maxime quia ex non facta repositione illud porro sequebatur quod semper maior et gravior efficiebatur haec ipsa divortii causa \14\ ducta ex implacabili inimicitia et alia ex parte testium iudicialis depositio super praedictis moribus in quacumque hypotesi, videlicet denegando vel affirmando criminationes viro praesertim oppositas, inepta prorsus erat ad remotionem huiusmodi invincibilis fundamenti separationis temporariae quod thorum et cohabitationem.

18. Et in his circumstantiis nihil aliud optandum erat pro remotione tam urgentis causae ad temporarium divortium, quam futura et *tuta* reconciliatio cuius ope ita essent remittendae praebentae [sic] ante \ actae criminationes, ut de iis amplius loqui non posset ad fovendam novam causam divortii, quod maxime erat in votis.

19. Praesertim cum nullo alio modo provideri poterat trepidationi mulieris, cuius respectu, tamquam sexus et ingenij imbecillioris, solus metus futurarum saevitiarum cadens in mulierem constantem aliquando esse potest in causa ad effectum de quo agitur, *Abb. in cap. ex transmissa num.2 vers. hoc etiam fit; Aldobr. cons.71 num.17; Farin. quaest.143 num.140; Rot. in rec. decis.352 num.4, et seq.* = ibi = cum imo ad \15\ hunc effectum sufficiat solus metus futurae saevitiae et alicuius gravis malis leg. Metum etc. et in muliere tamquam sexus et ingenij imbecillioris minor metus requiritur quam in viro *gloss.* etc., sufficit que, ut metus is sit, qui cadat in mulierem constantem = *et decis.323 par.9 num.25 et 26* = ibi = cum ad hunc effectum sufficiat solus timor futurae saevitiae et alterius gravis mali *leg.* etc., et in

muliere tamquam sexus, et ingenii imbecillioris minor metus requiritur, quam in viro =

20. Quandoquidem cum haec eadem trepidatio et metus erueretur ex iuratis confessionibus emiisis ab ipsa muliere in po\sitionibus proc. c.20 = ibi = voleva ucciderla non potendola soffrire = et proc. c.298 = ibi = si protestò continuamente di aver concepito *molto odio* contro la ponente, e che perciò ha procurato di abitar solo con lei per sacrificarla =

21. Tanto magis occurrendum erat illius trepidationi, quanto minus ex alia parte speranda erat illius assertio intercedentibus circumstantiis iam ponderatis et concurrente praesumptione superius deducta in §16, ob quam in hypothesi recte arguebatur ad inimicitiam et odium \16\ praedictum, ut afferendo auctoritatem *Text. in cap. proposuisti 4 de probat. Praeposit. in cap.2 num.2 de Divort.; Abb. in cap. Literas num.1 de restit. spoliat.* = ibi = verum quia mulier virum dicebat habere sus pectum = *Hostiens. in summ. ead. tit. § in casibus nu.4; Ledesm. de matrim. quaest.62 et Gabriel. cons.161 num.10 lib.1* = ibi = cuius confessioni hoc casu omnino statur, cum de eius tantum praeiudicio agatur = animadvertit laudatus Cosci *de separ. thor. lib.2 cap.10* = ibi = maxime si cum hac praesum\ptione concurrat etiam assertiva uxoris de odio irreconciliabili, cui omnino *standum venit* =

Et ita in acerrimo partium conflictu pro iustitia decidendum esse censui.

Horatius Fenzi Apostolicae Nunciaturae Auditor.

Parte terza

Ricostruzione di processi

Il divorzio di Cateruzza: rappresentazione femminile ed esito processuale (Venezia 1465)

di *Stanley Chojnacki*

Il presente saggio esamina tre cause di separazione sottoposte al tribunale matrimoniale del patriarcato di Venezia. L'unica tra queste cause ad avere successo fu quella iniziata nel 1464 da Cateruzza di Lorenzo Vitturi, vedova di Moisè Venier, che voleva un divorzio ecclesiastico dal suo secondo marito, Nicolò *quondam* Andrea Vitturi. L'analisi della causa di Cateruzza rivela le circostanze particolari in cui una donna riuscì ad ottenere una sentenza favorevole dalla corte patriarcale. Ma, se considerata nel contesto di due altre cause di divorzio con esiti diversi, che furono sottoposte alla corte patriarcale negli stessi anni, la causa di Cateruzza getta luce sulla questione più generale di quali fossero le diverse situazioni, in cui il tribunale ecclesiastico emetteva delle sentenze a volte favorevoli e a volte sfavorevoli per donne che volevano sottrarsi a mariti adulteri o prevaricatori[1].

Il fatto che i tre casi qui discussi coinvolgessero dei patrizi veneziani influenzò le argomentazioni delle parti avverse per tre motivi determinanti. Innanzitutto, tanto a Venezia come altrove, i vantaggi del matrimonio fra nobili erano diventati nel Quattrocento d'importanza cruciale sia per gli interessi delle

Traduzione di Andrea La Bella

[1] Sulle cause di separazione presso il tribunale patriarcale nel Seicento vedi J. FERRARO, *The Power to Decide: Battered Wives in Early Modern Venice*, in «Renaissance Quarterly», 48, 1995, pp. 492-512. Per cause di separazione svoltesi nel Trecento nelle corti civili, cfr. L. GUZZETTI, *Separations and Separated Couples in Fourteenth-Century Venice*, in T. DEAN - K.J.P. LOWE (edd), *Marriage in Italy 1300-1650*, Cambridge 1998, pp. 249-274.

singole famiglie che per quelli generali del regime, che emanò una legislazione per sostenere l'esclusività e la stabilità interna della classe dominante[2]. Da questo fatto principale derivavano gli altri due aspetti che influenzavano le cause matrimoniali tra patrizi. In primo luogo, la brama delle famiglie nobiliari di concludere vantaggiose alleanze matrimoniali causava il trasferimento di grandi quantità di proprietà in forma di doti. Come ha mostrato Linda Guzzetti, i tribunali civili veneziani obbligavano il marito a pagare gli alimenti alla moglie separata, quando non gli chiedevano di restituirle completamente la dote[3]. In entrambi i casi, l'accesso del marito alla dote della moglie – la base materiale del loro vincolo parentale – veniva diminuito, se non precluso del tutto. In secondo luogo, il forte investimento delle famiglie nelle doti delle figlie e i legami sempre forti che univano le donne patrizie maritate alle loro famiglie d'origine permettevano alle donne offese di contare sull'appoggio dei parenti maschi, quando chiedevano la separazione presso il tribunale ecclesiastico. Questi schieramenti mettevano i maschi nobili di due famiglie gli uni contro gli altri, in una contesa che riguardava la ricchezza, i legami sociali e l'onore famigliare, mentre il benessere personale di una donna serviva da fulcro del conflitto.

Il più documentato dei tre casi è quello di Cateruzza Vitturi, il cui matrimonio con Nicolò Vitturi può essere ricostruito sulla base di documenti conservati nell'Archivio Storico del

[2] Sull'importanza del matrimonio per i ceti dominanti nel Quattrocento mi sia permesso di rimandare a S. CHOJNACKI, *Daughters and Oligarchs: Gender in the Early Renaissance State*, in J.C. BROWN - R.C. DAVIS (edd), *Gender and Society in Renaissance Italy*, London 1998, in particolare pp. 75-84. Per Venezia si veda B. BETTO, *Linee di politica matrimoniale nella nobiltà veneziana fino al XV secolo. Alcune note genealogiche e l'esempio della famiglia Mocenigo*, in «Archivio storico italiano», 39, 1981, pp. 3-64; per una critica vedi D.E. QUELLER - T.F. MADDEN, *Father of the Bride: Fathers, Daughters, and Dowries in Late Medieval and Early Renaissance Venice*, in «Renaissance Quarterly», 46, 1993, pp. 685-711. Per la legislazione veneziana vedi S. CHOJNACKI, *Nobility, Women and the State: Marriage Regulation in Venice, 1420-1535*, in T. DEAN - K.J.P. LOWE (edd), *Marriage in Italy*, cit., pp. 128-151.

[3] Cfr. L. GUZZETTI, *Separations and Separated Couples*, cit., pp. 254-259.

Patriarcato di Venezia e nell'Archivio di Stato di Venezia. Gli aspetti del matrimonio di Cateruzza e Nicolò e della loro causa di separazione presso la curia patriarcale, che vengono qui presentati, fanno parte di un più ampio studio sulle mogli patrizie, nel quale la vita di Cateruzza ha il ruolo di un *leitmotiv* illuminante. Di conseguenza la ricostruzione che segue sarà molto condensata. Se considerato assieme a due altre cause di separazione peraltro, quella di Benedetto ed Elena Contarini Erizzo e quella di Girolamo e Lucia da Molin Memmo, il processo dei coniugi Vitturi rivela sia la natura varia e complessa del matrimonio tra patrizi che la flessibilità e la sensibilità dimostrate dal tribunale patriarcale nel trattare la grave questione di come metter fine al matrimonio tra una moglie e un marito nobili, rompendo allo stesso tempo anche l'alleanza tra le loro famiglie.

In tutte e tre le cause, le mogli chiesero che il tribunale patriarcale concedesse loro sentenze di separazione (o «divortium» nella terminologia del diritto canonico), perché avevano sofferto maltrattamenti o crudeltà da parte dei loro mariti. Inoltre Cateruzza Vitturi e Lucia Memmo accusarono i loro mariti di adulterio. Il maltrattamento, *saevitia*, era emerso come motivo di separazione nei tribunali ecclesiastici e nei trattati di diritto canonico solo dalla fine del XIII secolo, mentre, secondo uno studioso autorevole, nel tardo Medioevo solo raramente i tribunali della Chiesa concedevano separazioni per adulterio, anche se questo era tradizionalmente considerato come uno dei motivi decisivi per mettere fine a un matrimonio[4]. Nei tre casi in discussione il patriarca di Venezia o il suo vicario generale, che per lo più presiedeva le *causae matrimoniales*, presero

[4] Cfr. J.A. BRUNDAGE, *Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe*, Chicago 1987, pp. 510-513. Cfr. A. ESMEIN, *Le marriage en droit canonique*, II, Paris 1891, pp. 21-29, cit. in L. GUZZETTI, *Separations and Separated Couples*, cit., p. 252, nota 8. Nel Cinquecento Roberto Bellarmino ribadì il principio canonico secondo il quale l'adulterio giustificava l'annullamento di un matrimonio (N. DAVIDSON, *Theology, Nature, and the Law: Sexual Sin and Sexual Crime in Italy from the Fourteenth to the Seventeenth Century*, in T. DEAN - K.J.P. LOWE [edd], *Crime, Society, and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge 1994, p. 252).

sul serio entrambe le accuse. Tuttavia il peso che veniva riconosciuto all'accusa era determinato anche dall'intervento di altri principî canonici, dall'efficacia degli argomenti presentati dalla donna e dai suoi procuratori e dalle circostanze del singolo matrimonio. Questi elementi ebbero un peso diverso nel determinare i verdetti delle cause in discussione. Soltanto una di queste, quella di Cateruzza Vitturi, si concluse con un decreto di separazione. In effetti ognuna delle tre cause ebbe un esito diverso da quello delle altre. Un confronto tra esse getta pertanto luce sull'intreccio tra fattori giuridico-canonici e fattori secolari, che influenzava il modo in cui il tribunale ecclesiastico trattava le liti matrimoniali tra nobili.

La causa intrapresa da Elena Erizzo contro il marito Benedetto sembra esser stata la meno complicata, dato che tra il momento in cui Elena iniziò questa causa e la sentenza del patriarca passarono solo sei mesi. Tuttavia è possibile che la sua apparente semplicità dipenda solo dal fatto che le mie ricerche in proposito sono ancora agli inizi; nel corso della ricerca potrebbero emergere altri documenti. In ogni caso l'analisi di questa causa nel presente saggio deve esser considerata provvisoria. Anche se la petizione iniziale di Elena alla corte patriarcale non è stata ritrovata, la documentazione emersa rende possibile ricostruire il caso almeno a grandi linee. Il 4 giugno 1462 Benedetto sostenne di fronte al patriarca, il quale presiedeva personalmente il tribunale, che non era obbligato a rispondere alla querela di Elena, precedentemente presentata alla corte, finché non gli fosse stato restituito ciò che era suo di diritto. Dalla sua dichiarazione risulta chiaro che la proprietà che egli rivendicava era la moglie («dixit et opposuit quod ipse non tenetur dicte petitioni respondere, nec ad hoc cogendi nec de jure petendi nisi primo sit restitutio videlicet quod dicta Helena revertatur ad cohabitandum cum dicto eius viro»)[5]. Qualunque fosse il contenuto della querela di Elena, Benedetto stava affermando la priorità del dovere di una donna di vivere con il marito. Il suo appello al dovere sacrosanto della

[5] Archivio Storico del Patriarcato di Venezia, *Curia*, *Sezione antica* (d'ora in poi ASPVC II), *Actorum 1462*, f. 59v.

coabitazione matrimoniale era una tattica astuta, che egli calcolava avrebbe avuto peso presso il tribunale; vedremo nel caso di Cateruzza Vitturi che agli occhi della corte l'abbandono della residenza matrimoniale era un grave torto.

Tuttavia il patriarca non assentì alla richiesta di Benedetto che a Elena fosse ordinato di tornare da lui immediatamente. Venne invece incontro alla paura di Elena, che era stata evidentemente espressa nella sua petizione, di subire maltrattamenti da parte di Benedetto, presumibilmente per rappresaglia contro la sua iniziativa. Il 20 settembre, concedendo un rinvio richiesto dal procuratore di Elena, il fratello di lei, Marco Contarini, per poter presentare i testimoni, ordinò che Elena fosse alloggiata al sicuro in un convento per tutto il tempo del processo («quod dicta domina Helena uxor dicti domini Benedicti sequestretur in monasterio Sancte Catherine Venetiarum vel alteris monasteris»)[6]. Il patriarca giudicava le specifiche circostanze di questo matrimonio, affermando di avere l'autorità per cambiarne le condizioni; dava implicitamente credito alle paure di Elena nei confronti di suo marito e prendeva misure per proteggerla. Ciò non significò tuttavia che le paure di Elena avessero il sopravvento sui principî canonici implicati nel processo. Infatti, pronunciando la sentenza due mesi più tardi, il 15 novembre 1462, il patriarca respinse la richiesta di Elena di un «divortium inter illam et prefactum dominum Benedictum»[7].

La decisione del patriarca dimostra che il tribunale ecclesiastico esaminava in modo attento ed equilibrato le circostanze specifiche delle singole *causae matrimoniales* e dei matrimoni

[6] ASPVC II, *Actorum 1462*, numero sbiadito. Oltre che dal procuratore, Elena fu rappresentata da un avvocato, allo stesso modo di Benedetto. Sebbene non identificato come tale dalla documentazione del processo, Marco Contarini era probabilmente il fratello di Elena. Secondo la compilazione dei matrimoni patrizi del genealogista cinquecentesco Marco Barbaro, Benedetto *quondam* Andrea Erizzo sposò la figlia di Zuane *quondam* Nicolò Contarini, mentre Marco *quondam* Zuane *quondam* Nicolò Contarini sposò la figlia di Fantin Morosini quattordici anni più tardi (M. BARBARO, *Libro di nozze patrizie*, Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia, *Manoscritti Italiani*, classe VII, 156 [8492], ff. 181v, 125v).

[7] *Ibidem*, numero sbiadito.

che erano all'origine di quest'ultime. Il patriarca diede tre ragioni per il suo verdetto. In primo luogo, a suo giudizio Elena non aveva provato in modo soddisfacente le sue accuse contro Benedetto («non plene probasse sibi incumbentia»). Qui è evidente che il patriarca era fortemente contrario a sciogliere dei matrimoni validi: l'onere della prova per una moglie che chiedeva il divorzio era pesante ed Elena non era riuscita a soddisfarlo. La seconda ragione era una specificazione della prima: i testimoni del caso avevano reso testimonianze contraddittorie («testes fere omnes sint in suis dictis singulares»). L'implicazione dell'affermazione del patriarca era che se i testimoni fossero stati d'accordo egli avrebbe considerato più favorevolmente la querela di Elena. Vista la discordanza delle testimonianze, tuttavia, non avrebbe preso la grave decisione di sciogliere un matrimonio.

La terza ragione alla base della decisione del patriarca è la più interessante, perché rivela che Elena stessa aveva i mezzi per correggere la sua situazione ma non ne aveva fatto uso; aveva così invalidato da sola le sue argomentazioni. Osservando che dopo tanti anni di matrimonio solo ora Elena presentava accuse formali sul comportamento di Benedetto, il patriarca concludeva che il suo precedente silenzio significava che per lungo tempo lei aveva accettato la situazione («mores ipsius domini Benedicti viri sui per taciturnitatem longi temporis approbasse»). Effettivamente, secondo il quadro dei matrimoni patrizi compilato da Marco Barbaro nel Cinquecento, Elena era stata sposata con Benedetto per ventotto anni prima di iniziare la causa contro di lui[8]. La possibilità implicita nel verdetto del patriarca in questo caso suggerisce che, se Elena avesse agito all'inizio del suo matrimonio, avrebbe trovato nel tribunale maggiore sensibilità per la sua difficile condizione. Pertanto per il patriarca l'onere di intraprendere un'azione spettava a Elena e, per estensione, alle altre mogli vittime di abusi. Nelle specifiche circostanze di questo caso, l'azione non era stata intrapresa efficacemente, Elena non aveva presentato il suo

[8] Secondo Barbaro, Benedetto ed Elena si erano sposati già nel 1434 (M. BARBARO, *Libro di nozze patrizie*, cit., f. 181v).

caso con sufficiente tempestività e gli abusi di Benedetto nei suoi confronti non erano abbastanza noti perché si rendesse necessario il grave passo di metter fine al loro matrimonio. Pertanto Elena doveva riprendere la sua coabitazione con Benedetto («pronuntiamus dictam dominam Helenam primo et ante omnia fore eius viro restituendam»).

Tuttavia non dovremmo inferire da questa decisione apparentemente rigida che il patriarca non lasciasse spazio alla possibilità che il comportamento di Benedetto verso Elena fosse peggiorato negli ultimi anni. Già il fatto che in precedenza l'avesse mandata in convento mostrava che era sensibile alla minaccia rappresentata per lei da un marito adirato. Nella sentenza autorizzava ulteriori misure a protezione della donna perché le paure di quest'ultima erano giustificate («cum ipsa domina Helena merito trepidet ac protestat [?] sevitiam eiusdem viri sui»). Ma non solo: il patriarca osservò che Benedetto aveva trattato Elena non come si conveniva a una moglie ma come una serva («non ut uxorem, prout decuit, sed quasi ut pedissequam tractaverit»). Pertanto, sebbene non vi fossero motivi sufficienti per la separazione chiesta da Elena, il patriarca impose dei cambiamenti nei rapporti e nella condotta degli sposi e nelle condizioni economiche del matrimonio. Benedetto doveva fornire un'adeguata garanzia che da quel momento in poi avrebbe trattato bene Elena, come richiesto dalla legge («volumus et mandamus quod idem dominus Benedictus ydonee cavere debeat de legaliter et bene tractando ipsam dominam Helenam»). Ciò era valido per tutti i matrimoni. Tuttavia il patriarca considerava anche che i matrimoni dei nobili avevano caratteristiche speciali, a cui il matrimonio degli Erizzo doveva adeguarsi. Ordinò che Benedetto cedesse la gestione della casa a Elena e autorizzò la donna ad assumere servi per aiutarla («committendo illi gubernationem domus cum potestate admittendi ancillas»). Questa moglie nobile non avrebbe più dovuto esser trattata come una serva. Inoltre il patriarca non limitò le sue regole per la vita coniugale di Benedetto ed Elena alle sole attività domestiche. Benedetto non doveva soltanto consentire a Elena di assumere servi, doveva anche permetterle di lasciare la casa in qualsiasi momento essa avesse

voluto, «com'è costume per le mogli dei nobili e degli altri uomini onorevoli» («exeundi de domo, ad ipsuis arbitrium [?], prout comuniter facere solent uxores nobilium et aliorum prudentium virorum»). Con un ulteriore segno di disapprovazione del comportamento di Benedetto, il patriarca gli ordinò di pagare tutti i costi del processo («[nos] condemnantes ulterius ipsum dominum Benedictum tam in expensis huius presentis cause quam aliis factis per predictam dominam Helenam a se demittendo»).

Con questa sentenza il patriarca aveva costruito un modello di matrimonio patrizio che massimizzava i diritti e la libertà della moglie: questa acquisiva sia il diritto di avere risorse adeguate per guidare la casa, che veniva chiaramente definita di suo dominio, sia la libertà dallo sfruttamento, dall'abuso e dalla segregazione in casa. Pur non avendo sciolto il matrimonio di Benedetto e di Elena Erizzo, il patriarca usò la sua autorità per tentare di trasformarlo. Rimane incerto quanto la sua autorità fosse efficace nella pratica e quanto fosse valido il modello da lui delineato della libertà delle mogli dei nobili e «aliorum prudentiorum virorum». Non ho finora trovato altra documentazione sulla vita coniugale degli Erizzo, nemmeno sul fatto se Elena tornasse davvero da Benedetto, come aveva ordinato il patriarca; non vi è neanche documentazione sull'allevamento dei figli. Certamente è difficile immaginare che instaurassero delle buone relazioni, dato che è verosimile che Benedetto nutrisse del risentimento per la sua umiliazione e per il trionfo della moglie. Fu però attivato un meccanismo atto a incentivare un buon comportamento da parte sua. Tre giorni dopo la sentenza del patriarca un certo Domenico Erizzo, senza dubbio un parente di Benedetto, si costituì come garante che «Benedetto si sarebbe comportato bene e umanamente, alla maniera dei veri mariti e in osservanza della sentenza del patriarca», con l'accordo che, se Benedetto avesse violato l'ordine, Domenico avrebbe pagato qualsiasi penale quest'ultimo avesse imposto[9].

[9] «... quod prefactus dominus Benedictus bene et humaniter sicut decet veros iugales tractabit dictam dominam Helenam eius uxorem iuxta continentiam predicte sententie ... Et casu quo dictus dominus Benedictus

Il processo di separazione degli Erizzo mostra i principi in base a cui il patriarca di Venezia e, come dobbiamo presumere, il tribunale da lui diretto reagivano ai casi di conflitto coniugale che venivano loro sottoposti. Al primo posto v'era la riluttanza a mettere fine a un matrimonio che, dopo esser stato presumibilmente contratto e celebrato in modo valido, aveva superato la prova del tempo. Per implicazione, il patriarca avrebbe considerato la *saevitia* di Benedetto come un motivo valido per concedere la separazione a Elena, se la donna non avesse subito in silenzio questa *saevitia* per così tanto tempo e se i testimoni avessero fatto dichiarazioni unanimi a sostegno del suo reclamo. Nel Seicento il maltrattamento delle mogli da parte dei mariti, soprattutto se confermato dalla testimonianza di parenti e vicini, era considerato in molti casi una causa adeguata di separazione da parte della corte patriarcale[10]. Ulteriori ricerche potrebbero portare alla luce le testimonianze relative al caso degli Erizzo, fornendo un quadro più chiaro dei dati a disposizione del patriarca. È certo comunque che, sugli abusi commessi da Benedetto, erano emerse delle indicazioni abbastanza convincenti da indurre il patriarca a proteggere Elena durante il processo, alloggiandola in convento e successivamente ordinando a Benedetto di modificare il suo comportamento coniugale. È importante notare che, nel prescrivere le future condizioni del matrimonio degli Erizzo, il patriarca prese in considerazione i costumi e lo stile di vita dei patrizi. Ma l'aspetto più significativo della sua decisione fu che egli usò la sua autorità per dettare delle regole di convivenza per un matrimonio già esistente. Ciò significò attenuare l'autorità familiare del marito e definire le prerogative della moglie, all'interno e al di fuori della casa, in termini ampi e favorevoli. Nella sua decisione sulla causa di separazione degli Erizzo il patriarca di Venezia delineò un modello di matrimonio patrizio, che limitava e anzi rovesciava la lunga tradizione di dominio dei mariti nella casa, articolando al suo posto un modello che

faceret oppositum, voluit et se submisit expresse ipse dominus Domenicus illi pene et obligationi que videbitur prefato domino patriarche». ASPVC II, *Actorum 1462*, numero sbiadito, 15 novembre 1462.

[10] J. Ferraro, *The Power to Decide*, cit., pp. 500-503.

assegnava diritti, prerogative e un certo grado d'indipendenza alle mogli dei nobili[11]. Una richiesta di separazione aveva pertanto dato al patriarca l'occasione di estendere l'autorità ecclesiastica sul matrimonio fino a includervi la definizione delle condizioni del marito e della moglie e inoltre della condotta dei rapporti coniugali e nella casa.

La causa di separazione tra Lucia e Girolamo Memmo, anch'essa del 1462, somiglia al processo di Elena e Benedetto Erizzo, in quanto è incentrata sugli abusi commessi da un marito nei confronti della moglie. Tuttavia Girolamo Memmo fu accusato di maltrattamenti enormemente più brutali e persino perversi. Un'altra differenza con il caso Erizzo è che il patriarca non sembra aver emanato una sentenza. In parte, le differenze tra i due casi potrebbero risultare da contingenze archivistiche, dato che la documentazione emersa riguardo ad essi è molto differente. Tuttavia, l'analisi della documentazione finora reperita rafforza l'impressione che, da un lato, nel giudicare le dispute coniugali il patriarca agisse con flessibilità e con molta attenzione per le specifiche circostanze dei singoli matrimoni e che, dall'altro lato, i nobili, data la forte importanza sociale ed economica che attribuivano alle loro unioni, condividessero con il patriarca una forte riluttanza a mettervi fine.

Nonostante tutte le lacune nella documentazione, si può dire che le accuse mosse a Girolamo Memmo erano certo drammatiche e includevano tutti e tre i motivi accettati dal diritto canonico per una separazione ecclesiastica: l'adulterio, l'abuso e l'eresia. Discuterò questa causa diversamente da come ho fatto per il caso degli Erizzo. In primo luogo, voglio dare abbastanza spazio alle accuse, perché rivelano che il tribunale patriarcale serviva come foro autorevole e comprensivo – forse l'unico foro accessibile – per le mogli che desideravano ottenere una correzione delle deviazioni dei mariti dai modelli prevalenti di comportamento coniugale. Le accuse mostrano

[11] Per la tradizione dell'egemonia del marito si veda D. FRIGO, *Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell'«Economica» tra Cinque e Seicento*, Roma 1985, e D. ROMANO, *Housecraft and Statecraft: Domestic Service in Renaissance Venice, 1400-1600*, Baltimore 1996, in particolare pp. 3-24.

pertanto come la corte ecclesiastica fornisse una sede per l'articolazione di questi modelli. Presenterò anche informazioni provenienti da fonti esterne alla documentazione ecclesiastica, perché esse rivelano che il patriarca e il suo tribunale non erano che uno degli elementi di una cultura più generale del matrimonio, all'interno della quale ricoprivano un'importante funzione mobilizzatrice e di integrazione.

La petizione iniziale presentata da Andrea da Molin per sua figlia in un giorno imprecisato dell'agosto del 1462 venne rielaborata in una lista, presentata alla corte il 15 settembre dello stesso anno, di quattordici *positiones*, che ricostruivano sistematicamente i fatti riguardanti il caso dal punto di vista di Lucia (o da quello di suo padre)[12]. Questa era una prassi normale del tribunale, che usava come trama del processo le dichiarazioni numerate della «parte attrice», a cui la «parte comparente» rispondeva singolarmente[13]. Dopo la dichiarazione n. 1, che affermava che Girolamo e Lucia erano sposati validamente e avevano coabitato per tre anni, Andrea passava alle sue accuse, che pesavano come colpi di maglio. Girolamo aveva avuto relazioni adulterine promiscue («immiscuit se carnaliter ... cum pluribus et diversis mulieribus»), a Venezia e altrove, soprattutto a Corfù[14]. Più grave di questi adulteri multipli era però il fatto che egli teneva una concubina, di nome Caterina, «una donna notoriamente immorale», nella stessa casa

[12] La risposta di Girolamo Memmo alla petizione iniziale di Andrea da Molin è datata 30 agosto 1462. Non ho notato la data della petizione del da Molin. La risposta del Memmo si trova nel dossier del caso: ASPVC II, *Filciae Causarum, 1, 1446-1499* (d'ora in poi *FC 1*), Memmo-Molin, doc. 5.

[13] Non per tutti i processi si ritrova la presentazione dei capi d'accusa, per mancanza dell'apposito documento. Per un esempio sia dell'enumerazione delle accuse della parte attrice, che delle risposte sistematiche della parte comparente, si veda ASPVC II, *Causarum Matrimoniorum* (d'ora in poi *CM*), b. 2, fasc. 1, Gabriel-Dolfin, docc. 4/a e 5/a.

[14] «... dictus dominus Hieronymus sepius et plures ac longa perseverantia adulterium commitendo, tam in civitate Venetiarum quam in aliis locis, et maxime in civitate Corphiensi, inmiscuit se carnaliter et agere habuit cum pluribus et diversis mulieribus in maximam iniuriam dicte sue uxoris et sanctissimi matrimoni» (ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 2, 15 settembre 1462).

in cui abitava con sua moglie, Lucia, ostentando la relazione di fronte a lei («in domo sua et in faciem suam»). Anzi, questa Caterina stava ancora vivendo con lui e il loro rapporto adulterino era noto a tutti nella casa, nel vicinato e anche altrove[15]. Il comportamento provocatoriamente spudorato di Girolamo includeva persino conversazioni e azioni lascive e sessualmente esplicite con Caterina alla presenza di sua moglie e di altri nella casa[16]. Quando la vergogna di vivere con il marito e la sua concubina in queste condizioni divenne insopportabile per Lucia, suo padre invitò Girolamo «paterne et amicabiliter» a metter fine allo scandaloso adulterio, e così fecero altri parenti sia dal lato dei Memmo che da quello dei da Molin. Ma Girolamo si era rifiutato di ascoltare queste ammonizioni e perseverava nel rifiuto; anzi, avrebbe preferito rinunciare alla moglie e tenersi l'amante[17]. Non soltanto aveva rifiutato i consigli di parenti e affini, ma aveva manifestato il suo arrogante rifiuto allo stesso patriarca e al suo vicario generale[18].

[15] «... continue habuit et nunc habet secum in domo sue habitationis quandam Catharinam femin[am] male condicionis et fame, cum qua [se immiscuit carnaliter] omnibus de domo hoc scientibus et etiam pluribus ac fere omnibus de vicinia, et multis aliis extra viciniam non ignorantibus: ut iam hoc fere sit publicum et manifestum» (ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 2).

[16] «Item quod dictus dominus Hieronymus absque ulla consideratione et respectu, tam in presentia dicte sue uxoris quam aliorum de domo sua, fuit et est consuetus dicere et loqui cum dicta Catharina verba inhonesta, lasciva et impudica ac venerea et etiam actus similes facere» (ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 2).

[17] «Item quod dictus dominus Hieronymus, ad querelam dicte sue uxoris de hujusmodi concubinatu sive potius publico adulterio, non valen[ti]s tantum dedecus diutius ferre, fuit paterne et amicabiliter [hortatus] tam per patrem dicte domine Lucie quam per alios attinentes et amicos ab utroque parte ipsi domino Hieronymo, ut ipse vellet desistere ab eiusmodi inhonestissimis et prohibitis ab omni iure actibus et dimittere dictam Catharinam et dictam uxorem suam prout debebat retinere et tractare secundum legem sanctissimi matrimonii, quod ipse semper facere recusavit prout de presenti recusat, tenendo potius semper partes dicte Catharine quam uxoris sue, ac potius demonstrando se malle suam uxorem relinquere, et retinere dictam malam feminam secum prout hactenus tenuit et tenet, quam retinere et habere dictam suam uxorem prout debet et obligatus est» (ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 2).

[18] «... dixit et respondit coram reverendissimo domino patriarcha et reverendo episcopo Clugie eius vicario, et aliis qui tunc ibi aderant, dum super

Ma i palesi adulterii non erano l'unica causa per cui Andrea da Molin chiedeva la separazione della figlia da Girolamo. Ancora più riprovevoli erano i maltrattamenti che le erano stati inflitti. Il meno che si poteva dire era che Girolamo «si comportava nei suoi confronti nelle parole e nei fatti con continua cattiveria e crudeltà, sia in sua presenza che parlandone con altri, dicendo che era una donna sciocca e orribile, di condotta lasciva, immorale e spudorata». Insultava anche il casato e la famiglia di lei e attaccava il matrimonio stesso, dicendo che avrebbe inflitto a lei e alla sua famiglia dolori tali da farglielo deplorare per sempre[19]. E non si era limitato alle intemperanze verbali, perché aveva «inventato un nuovo tipo inaudito di lettera, che aveva mandato al padre della moglie, piena di vergognosi insulti al suo onore e a quello del suo parentado, e che Girolamo aveva anche resa pubblica, accompagnandola con minacce sia a Lucia che a suo padre»[20]. Si noti il racconto drammatico di Andrea da Molin di questi presunti insulti e minacce a Lucia e ai suoi parenti. Sembrano porre le premesse di una profonda ostilità sia tra i due sposi che tra le due case. È questo ostentato antagonismo che rende notevoli i postumi del processo. La furia di Girolamo era così ossessiva, raccontava Andrea, che quando era assente da Venezia, e non poteva

hoc interrogabatur [?], quod ipse mallebat adherere dicte sue Catherine quam dicte eius uxori» (ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 2).

19 «Item quod dictus dominus Hieronymus continue a tempore quo contraxit matrimonium cum dicta domina Lucia male eam vidit, et pessime eam tractavit, semper et dictis et factis ostendendo contra ipsam quandam austeritatem et sevitiam tam in sui presentia et in facie sua quam in absentia, cum aliis pluribus personis cum quibus fuit locutus, modo eam appellando turpem et mostruosam feminam, modo inhonestam, malam et impudicam, interdum ei improperando genus et parentelam suam ac coniugium inter ipsos contractum, et interdum dicendo quod faceret eam et suos perpetuo dolentes et male contentos» (ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 2).

20 «Item quod dictus Dominus Hieronymus, diffamando ac deturpando honorem et famam dicte sue uxoris, fieri et fabricari fecit novum quoddam et inauditum genus litterarum, quas presentari fecit patri dicte sue uxoris, in quibus dicuntur multa inhonesta contra honorem dicte domine Lucie et familie sive generis sui et quod talia sunt per seipsum semper revelata etc. [?] cum multis verbis minatoriis tam contra ipsam quam contra patrem suum» (ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 2).

quindi insultare in faccia Lucia, le scriveva lettere oltraggiose gravemente lesive del suo onore[21]. Peggio ancora, non solo Lucia doveva subire tali «tormenti» per opera di Girolamo: il marito permetteva d'insultarla anche alla sua amante Caterina e ad altri della casa[22].

Questi abusi di ogni tipo raggiunsero il culmine una sera a cena. Qui Andrea fa l'accusa più tremenda, che aveva evidentemente lo scopo di convincere il patriarca che, a differenza di Benedetto Erizzo, Girolamo non si limitava a negare alla moglie i privilegi e le libertà dovuti a una nobile matrona, ma aveva raggiunto livelli veramente orribili di *saevitia*. L'accusa era che, mentre Lucia viveva in casa di suo marito, era stato compiuto un attentato alla sua vita, narrato da Andrea nei dettagli. Mentre Lucia, Girolamo e il fratello di Girolamo, Priore, erano seduti a tavola, la concubina Caterina mise sulla tavola dei piatti in corrispondenza del posto di ognuno. Priore protestò che il suo piatto era così unto da nausearlo. Invece il piatto di Lucia era pulito, così lei disse al cognato: «Signore, dato che sono snella, darò il mio piatto, che è 'magro', a voi, che siete grasso». Così scambiarono i piatti. Ma quando Priore iniziò a mangiare, usando il piatto che Caterina aveva originariamente dato a Lucia, prese a vomitare così violentemente che arrivò quasi a vomitare sangue. Nel frattempo Lucia, che stava mangiando dal piatto che era stato originariamente dato a Priore, non sentiva alcun disturbo[23]. Narrando questa storia terrificante,

[21] «Item quod dictus dominus Hieronymus non solum in presentia dum esset in civitate Venetiarum verum etiam in sua absentia extra dictam civitatem, cum non possit lingua et ore facere, per litteras suas affecit dictam suam uxorem multis verbis iniuriosis et contumeliosis cum multis minis [lacuna nel testo] semper ipsam et suum honorem carpendo et lacerando» (ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 2).

[22] «Item quod dicta domina Lucia, dum fuit et erat in domo dicti viri sui, non solum cruciabatur ut superius dictum est ab ipso, verum etiam [a] dicta Catharina et aliis de dicta domo, ipso marito suo vidente sciente et audiente, et patiente talia ac tollerante» (ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 2).

[23] «Item quod aliter domine Lucie, dum esset in dicta domo cum dicto domino Hieronymo et aliis suis, fuit tentatum contra salutem et vitam ipsius domine Lucie hoc modo, videlicet quod dum omnes sederent in mensa in dicta domo iuxta ordines cuiuslibet, et fuisset appositum ante dominum

Andrea da Molin fu molto at-tento a non fare alcuna accusa diretta contro Girolamo o qualcun altro; ma era chiaro che voleva inferire che l'amante del genero, Caterina, aveva cercato di avvelenare Lucia.

Alla fine, dopo aver sopportato quotidianamente incessanti tormenti, violenze e insulti e altre cose che sarebbe troppo lungo raccontare, Lucia cercò rifugio a casa di suo padre, dove risiedeva ancora. Aveva tutti i motivi per restare con suo padre, perché Girolamo aveva proclamato di fronte a molte persone la sua intenzione di farle un gran male se fosse riuscito a metterle le mani addosso[24]. Andrea concludeva la serie delle accuse ricordando che esse si riferivano a fatti i quali erano di pubblica fama non solo a Venezia ma anche altrove («publica vox et fama in civitate Venetiarum et in aliis locis»).

Nella sua lista di episodi particolari Andrea da Molin cercava di dipingere il genero con le tinte più fosche possibili: da qui

Priorem fratrem dicti domini Hieronymi ferculum suum et deinceps omnibus aliis, per dictam Catharinam, et dictus dominus Prior diceret quod ferculum suum erat nimis adipe et pinguedine plenum et quia faciebat sibi nauxeam tanta pinguedo [et] ferculum vero dicte domine Lucie essendo sine pinguedine ulla, dicta domina Lucia dixit erga prefatum dominum Priorem: 'Domine, ego qui non sum pinguis et habeo ferculum meum macrum, commutabo libenter vobiscum, qui estis pinguis', et ita inter predictos dominum Priorem et dominam Luciam facta fuit permutatio ferculorum, post que cum dictus dominus Prior commedisset dictum ferculum sibi traditum, ut dictum est, per dictam dominam Luciam, cepit evomere cum tanta violentia et dolore, ut fere evomuerit usque ad sanguinem vivum, et fuerit in maximo periculo; dicta vero domina Lucia ex commextione ferculi pinguis sibi traditi per dictum dominum Priorem, nullam sensit lesionem» (ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 2).

24 «Item quod dicta domina Lucia fuit necessitata ex causis supradictis maxime et multis aliis quae esset nimis longum enarrare confugere ad domum patris sui ubi et nunc est: ut effugeret quotidianos et continuos cruciatos et molestias atque iniurias de quibus supra et mortis periculum. Item quod dictus dominus Hieronimus habuit dicere cum pluribus personis quod adhuc ipse faciet 'grama' – ut dicitur vulgariter – dictam suam uxorem si ipsa unquam pervenerit ad manus suas» (ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 2). La parola «grama», che non ho potuto decifrare completamente, va probabilmente legata al vocabolo «gramo», che in dialetto veneziano ha il significato di miseria o pentimento, cfr. G. BOERIO, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia 1856, ristampa Torino 1967, p. 313.

il suo indugiare sui dettagli dei presunti crimini di Girolamo contro Lucia. Nello stesso tempo, tuttavia, Andrea sottolineava che il matrimonio della coppia era in regola dal punto di vista canonico. Capiva infatti che il suo resoconto dei misfatti di Girolamo avrebbe avuto un impatto più forte se contrapposto alle norme sanzionate dalla Chiesa, a cui doveva conformarsi un matrimonio valido, e che Lucia per parte sua rispettava. Queste norme costituivano il criterio in base al quale il patriarca avrebbe giudicato la condotta peccaminosa di Girolamo. Perciò Andrea da Molin affermò chiaramente che Girolamo e Lucia erano stati legittimamente uniti in nozze, che il loro matrimonio era stato consumato («per carnis copulam consumatum»), che erano state fatte tutte le cerimonie e che i due avevano vissuto per un certo tempo onorando i loro reciproci impegni coniugali, «come sono soliti fare i veri e legittimi sposi»[25]. Le offese di Girolamo erano tanto più odiose in quanto – come ripeteva Andrea – implicavano la violazione di questo matrimonio legittimamente contratto («non obstante dicto matrimonio inter ipsum et dictam uxorem suam dominam Luciam modo predicto contracto et solemnizato»). Era pertanto colpevole non solo di un grossolano maltrattamento della sua legittima sposa, ma anche di un'offesa profonda contro l'autorità della Chiesa riguardo la validità e l'ideologia del matrimonio.

Dopo lo scambio iniziale dell'agosto-settembre 1462 la documentazione del processo diviene frammentaria. Anche prima che Andrea da Molin presentasse la lista di accuse appena esaminata, Girolamo Memmo era comparso davanti al patriarca negando le accuse mosse nel reclamo originario di Andrea,

[25] «... narrat, dicit, et exponit, quod alias inter dictum dominum Hieronymum generum suum, et dictam Luciam filiam suam, fuit legitimum matrimonium contractum illudque per carnis copulam consumatum et per omnia inter ipsos solemnizatum, et ex longa insimul cohabitatione in domo habitationis ipsius domini Hieronymi, et ex prestatione adinvicem inter ipsos obsequiorum coniugalium, prout veri et legitimi coniugales facere consueverunt» (ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 1). Nel doc. 2, Andrea precisò che Girolamo e Lucia si erano sposati tre anni prima. Secondo il Barbaro, il loro matrimonio ebbe luogo nel 1458, cioè quattro anni prima (M. BARBARO, *Libro di nozze patrizie*, cit., f. 276v).

definendo l'intera petizione «dubia, vaga, absurda et non concludens» e opponendosi all'istanza di Andrea che il patriarca concedesse a Lucia un «divortium et separationem» da lui[26]. Nei mesi successivi le due parti si affrontarono sui testimoni e sulle accuse, ma altre prove sostanziali non apparvero che cinque mesi più tardi[27]. Davano ragione alle accuse di Andrea.

Nel febbraio 1463 un certo Girolamo Spiera prestò testimonianza riguardo a Caterina, la «concubina de ser Jeronimo Memo la qual habita in chaxa», indicando che la donna viveva ancora con Girolamo cinque mesi dopo che Andrea da Molin aveva iniziato la causa di separazione. L'occupazione di Spiera non viene menzionata ma, dato che la sua testimonianza rivela una notevole familiarità con ciò che avveniva in casa di Girolamo Memmo, si trattava probabilmente di un servitore o almeno di un frequente visitatore di questa casa. Riportando la sua testimonianza, devo ammettere la mia incertezza di interprete, dato che alcune delle sue risposte si conformano alle domande che gli erano state poste piuttosto che rispondere ad esse. Tuttavia, dato che tutte le risposte sono in vernacolo, tendo a pensare che rispecchino abbastanza fedelmente le sue dichiarazioni verbali. Nell'insieme, la testimonianza di Spiera aggiungeva una pungente immediatezza alle accuse poste in modo più formale dall'elenco di contestazioni particolari di Andrea da Molin, fornendo dettagli che davano maggiore credibilità a queste ultime. Per esempio, Spiera rivelò che Caterina raggiungeva Girolamo nella sua camera da letto proprio mentre Lucia si trovava alla messa mattutina, «e stava la dita per bon spacio de tempo ... lor do soli»[28]. E che inoltre, alla presenza di Girolamo,

[26] ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 5.

[27] Vi sono solo quattro riferimenti alla causa Memmo-Molin nel libro *Actorum* della curia patriarcale per l'anno 1462: 6 settembre, 20 settembre, 27 ottobre e 17 novembre (ASPVC II, *Actorum 1462*, s.d.). Riguardano soprattutto la scelta delle date delle sedute, senza indicare gli argomenti da trattare.

[28] «Che quando la moier de ser Jeronimo, zoè donna Lucia, andava la matina a mesa, la dita Catarina concubina andava in camera dal dito ser Jeronimo Memo esendo lui in leto, e stava la dita per bon spacio de tempo in camera lor do soli: et che se la dita ave mai fioli del dito ser Jeronimo

Caterina faceva gesti osceni e scagliava insulti indecenti a Lucia, dicendo beffardamente che Girolamo avrebbe fatto meglio a sposare una «faccia di porco» piuttosto che Lucia[29]. Inoltre che Girolamo aveva invocato disgrazie sia su Lucia che sulla loro figlia, accusando «ca' Damolin» di aver avvelenato il suo figlio bastardo Alvise[30]. Su questa figlia diremo presto di più.

Fin qui la testimonianza di Girolamo Spiera riecheggiava le accuse formali di Andrea da Molin, sebbene in modo più vivido e immediato. Ma poi Spiera attesta tre nuovi aspetti della malvagità di Girolamo e Caterina. Suggerì che una delle donne con cui Girolamo Memmo aveva avuto relazioni sessuali a Corfù, anzi proprio la sua «concubina» in quel luogo, era una musulmana[31]. Come mostra il contributo di Christine Meek in questo stesso volume, la conversione di uno sposo all'islam costituiva un motivo valido perché l'altro sposo ottenesse la separazione. Certamente nella testimonianza di Spiera non c'era alcuna indicazione che lo stesso Girolamo avesse adottato una «vita macomitana», ma un'intensa relazione sessuale con una musulmana aveva odore di eresia e anche di apostasia. Era

Memo» (ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 3). L'interpretazione dell'ultima frase è particolarmente incerta: è difficile stabilire se sia domanda o dichiarazione.

29 «Item che la dita Catarina concubina, andando per caxa insieme con ser Jeronimo Memo, esendo la moier madonna Lucia lì, feva ati desonesti con le man et inzuriando la dicta madonna Lucia e befando, dizea Jeronimo che a più tosto per moier uno mus de porco che vogema senza manego, con parole disoneste et ati de man desonesti e bruti» (ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 3). Non ho potuto decifrare il significato delle parole «che vogema senza manego».

30 «Item che'l dito ser Jeronimo Memo usava parole desonestissime de la dita sua moier et dizea se la i capitava nele man faria sì che mai più caxon de dir né far, con parole minatorie jmfamando la dita et menazando, dizendo parole disoneste dela dita e dizea e' voria li venise a giandusa a lei e ala fia et che'l mio bastardo Alvise vivese, che sta atosegà per ca' Damolin» (ASPVC II, *FC* 1, Memmo-Molin, doc. 3). Il termine «giandusa» equivale nel veneziano a «peste»; la frase citata sopra equivale a «le venisse un accidente».

31 «Item che'l dito ser Jeronimo tenia concubina a Corfù, et se de la deta ne avea fioli et tenia una vita macometana» (ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 3).

probabile che ciò avrebbe ancora peggiorato l'immagine già poco piacevole di Girolamo che Andrea da Molin aveva tracciato per il patriarca, dato che questa nuova informazione era stata fornita al tribunale non dal padre di una moglie oltraggiata ma da un uomo che conosceva i dettagli intimi della vita del marito accusato e che era probabilmente un membro della sua casa. Oltre a questo accenno a tendenze non cristiane nel modo di vita di Girolamo, anche se non ad apostasia formale, Spiera lanciò una grave accusa, finora non menzionata, a Caterina, che coinvolgeva anche Girolamo Memmo. Disse che Caterina non solo era la concubina di Girolamo, ma era stata anche la concubina di suo fratello Giovanni e degli altri fratelli e che era una donna malefica (*maleficha*)[32]. Il riferimento alla stregoneria contenuto nella parola *maleficha* veniva ulteriormente rafforzato dalla testimonianza di Spiera, secondo cui Caterina aveva complottato con una donna di nome Todora, che era una «erbaria», per avvelenare Lucia, e che Girolamo le aveva incoraggiate nel complotto[33]. L'altra accusa di Spiera, che Caterina avesse una relazione sessuale con il fratello di Girolamo, Giovanni, trova una conferma, incerta ma suggestiva, nel *Libro di nozze patrizie* cinquecentesco di Marco Barbaro, che registra il matrimonio di Giovanni nel 1473 con una non nominata «massera ... schiavona», che avrebbe potuto essere Caterina[34]. Spiera concluse la sua testimonianza con un'ultima accusa, anche se è difficile appurare se essa venisse proprio da lui. Anche se il testo è danneggiato e difficile da decifrare, il senso dell'accusa è che Caterina era rimasta incinta, ma aveva abortito e aveva seppellito il bambino con l'aiuto

[32] «Item se la dita Catarina fo avanti concubina de Zuane Memo fradelo del dito Jeronimo Memo e se la dita ancor è sta concubina de altri suo fradeli e femina maleficha e de mala condicion» (ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 3).

[33] «Item sia dimandà de che condicion femena era una Todora che he morta che era maistra de far erbarie insieme con la dita Catarina concubina ... e fevano ogni injuria in dir in far ala dita donna Lucia, menazandolla de tuorle la vita e sapiandolo el dito ser Jeronimo Memo et consentandolo» (ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 3).

[34] M. Barbaro, *Libro di nozze patrizie*, cit., f. 276v.

dell'oscurità, perché non sapeva quale dei fratelli Memmo fosse il padre[35].

La litania delle malefatte di Girolamo Memmo, che emerge dalle accuse di Andrea da Molin e dalla testimonianza di Girolamo Spiera, mise il patriarca di fronte a un caso di separazione apparentemente ferreo. Ma Spiera non fu l'ultimo testimone a favore di Lucia. Lo stesso giorno in cui egli prestò testimonianza, Andrea da Molin chiese al patriarca di far giurare un altro testimone, un certo Girolamo Leonardi. Memmo protestò contro questa testimonianza (come faceva usualmente in questi casi la «parte respondente»), ma il patriarca la ammise ugualmente (come faceva normalmente)[36]. Sfortunatamente la testimonianza di Leonardi, se mai fu presentata, è scomparsa. In ogni caso, di fronte a tutte queste accuse della «parte adversa», la difesa di Girolamo sembra flebile, almeno nella documentazione sopravvissuta, che contiene solo un *folio* danneggiato, datato 28 febbraio 1463, che elenca le domande dell'interrogatorio al quale Girolamo voleva che la corte sottoponesse i testimoni convocati dalla parte dei da Molin. È organizzato come un commento punto per punto alla lista numerata di accuse che Andrea aveva presentato al tribunale il 15 settembre. In questo documento Girolamo affermava che non era necessario interrogare i testimoni sul primo capo d'accusa, che aveva descritto il matrimonio, perché era falso («quia contra veritatem»)[37]. Forse Girolamo metteva in dubbio la validità del suo matrimonio con Lucia? Il caso di Cateruzza Vitturi, di cui parleremo presto, avvalora l'ipotesi che un marito, la cui moglie aspirava a una separazione canonica, potesse cercare di evitare le sanzioni ecclesiastiche e civili comportate da una sentenza favorevole alla moglie, affermando che non esisteva alcun matrimonio. A proposito delle accuse di adulte-

[35] «Item se'l sa che la dita Catarina se fese dis- [parola sconosciuta che mi è stato impossibile decifrare] esendo graveda, dubitando che l'era improperada l'era graveda de plui de- [macchia sul testo] fradeli; et fo sepolido a Santa Croce e de note» (ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 3).

[36] ASPVC II, *Actorum 1463*, 18 febbraio 1463.

[37] ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 4.

rio promiscuo e di maltrattamento sollevate da Lucia, Girolamo voleva che i testimoni fossero interrogati solo sui tempi e luoghi precisi dei misfatti che le accuse di Andrea gli imputavano. Stava tentando di indebolire l'effetto della loro testimonianza trovando delle contraddizioni nei dettagli, del tipo di quelle che avevano infirmato la fallita petizione di separazione di Elena Erizzo dell'anno precedente. L'unico argomento di sostanza sollevato dal suo controinterrogatorio riguardava Caterina. Voleva che si chiedesse ai testimoni se sapevano che età avesse Caterina quanti anni fosse stata al servizio di Girolamo e dei suoi fratelli e se credevano che vivesse nella sua casa come «concubina sive adultera» o piuttosto come una serva[38]. Qui Girolamo stava introducendo nel processo il difficile problema di distinguere tra serve di sesso femminile e partner sessuali dei padroni, dato che le donne appartenenti alle case di maschi erano spesso entrambe le cose[39]. La stessa tattica sarebbe emersa nel processo di Nicolò e Cateruzza Vitturi. Se un marito accusato di tenere una concubina nella sua casa riusciva a creare nelle menti dei testimoni dei dubbi sullo *status* di lei, in una cultura dove le serve femmine avevano ruoli ambigui, allora la loro testimonianza poteva esser ridotta a un riferire cose dette da altri o a un pettegolezzo.

Qui, tuttavia, la documentazione del caso s'interrompe; non è ancora stata ritrovata una sentenza, sebbene sia ancora possibile che questo succeda nel corso di ulteriori ricerche. Tutti gli indizi ci indurrebbero a pensare che i robusti argomenti addotti da Andrea da Molin a favore di sua figlia avrebbero persuaso il patriarca a concedere a Lucia la separazione dal marito oltraggioso, adultero, ingiurioso e omicida. Secondo un testamento, dettato nel luglio 1464, Lucia da Molin Memmo viveva con suo padre nella contrada di San Giovanni in Bragora e

[38] «Item si credunt quod idem dominus Geronimus dictam Caterinam pro serviciali et non pro concubina [tenuit] et si dixerunt quod ipsam retineat pro concubina sive adultera et non pro serviciali et ex causa servicii [?] domus, ... dicant ad quid et quomodo hoc credunt» (ASPVC II, *FC 1*, Memmo-Molin, doc. 4).

[39] Vedi D. ROMANO, *Housecraft and Statecraft*, cit., pp. 201-202.

non nella contrada di San Marcuola, dove viveva Girolamo[40]. Non soltanto la residenza, anche le sue intenzioni nel testamento indicano che lei e Girolamo erano ancora alienati l'uno dall'altra. Come suoi esecutori («comesarii») nominava solo il padre, la madre e i tre fratelli. L'unica menzione di Girolamo era a proposito della figlia, Franceschina, che Lucia nominò sua erede e che, secondo le istruzioni della madre, avrebbe dovuto vivere con suo nonno, Andrea, finché non si fosse sposata, mentre le sue spese sarebbero state pagate dagli interessi provenienti dall'investimento del *residuum* di Lucia. Tuttavia, se Franceschina fosse andata a vivere col padre, Girolamo, non avrebbe ottenuto il pagamento per le sue spese dai *commissarii* di Lucia e avrebbe ricevuto la sua eredità solo dopo il matrimonio o dopo essere entrata in convento. Questi indizi che Lucia viveva separata da Girolamo e diffidava di lui in quanto padre non costituiscono tuttavia la prova di una separazione formale. Infatti nel testamento Lucia si descrive ancora come «moier del nobel homo miser Ieronimo Memo» e lo stesso fa il notaio annotando il documento[41].

Tuttavia lo strano seguito di questa drammatica separazione mostra che anche i matrimoni dal fallimento più spettacolare, che giungevano davanti al tribunale ecclesiastico, potevano approdare a soluzioni contrarie a ogni aspettativa. Se il patriarca emise effettivamente una sentenza, questa non pose fine al matrimonio. Infatti, nonostante l'evidenza di un'ostilità apparentemente insuperabile tra le due parti, la successiva storia della relazione mostra una riconciliazione tra Girolamo e Lucia e tra lui e i suoi parenti da Molin. Nel 1502 Lucia, identifi-

[40] Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASV), *Archivio Notarile, Testamenti* (d'ora in poi *NT*), b. 1238, notaio Tomei, n. 399, 16 lug. 1464. I due testimoni erano anch'essi abitanti a S. Giovanni in Bragora. In un suo testamento rogato nel 1489, Andrea da Molin si disse «de confinio Sancti Johannis Baptistae dicti Bragore» (ASV, *NT*, b. 1227, notaio Cristoforo Rizzo, n. 32). Nel testamento, del 1494, di Piero da Molin, il fratello di Lucia, Girolamo Memmo venne identificato come «de confinio Sancte Hirmachere» (ASV, *NT*, b. 1228, notaio Rizzo, n. 328).

[41] «Testamentum nobilis domine Lucie Memo consortis viri nobilis ser Ieronimi Memo» (ASV, *NT*, b. 1328, notaio Tomei, n. 399).

cata come «uxor viri nobilis ser Hieronymi Memo», presentò il figlio Alvise per l'iscrizione alla Barbarella, la lotteria per giovani nobili che consentiva ai vincitori di occupare il posto nel Maggior Consiglio a cui avevano diritto per nascita già all'età di vent'anni[42]. Dato che il giovane Alvise sarebbe entrato automaticamente nel Consiglio all'età di venticinque anni, il fatto che Lucia l'avesse iscritto indica che era più giovane di quell'età; probabilmente aveva vent'anni, l'età minima per concorrere alla Barbarella. Pertanto era nato non prima del 1477 «da lei e dal predetto ser Girolamo, suo legittimo marito» («natum ex ea et predicto ser Hieronymo viro suo legitimo»). È curioso che il nome del figlio, Alvise, sia lo stesso di quel figlio illegittimo, del cui avvelenamento Girolamo aveva accusato i parenti di Lucia. Il genealogista del Cinquecento identifica un altro figlio, Francesco; su di lui non ho tuttavia trovato altri documenti[43]. Che vi fosse stata una riconciliazione non solo tra i due sposi, che si erano precedentemente allontanati l'uno dall'altra, ma anche tra le due famiglie, è dimostrato dalla partecipazione del fratello di Lucia, Piero da Molin, da un lato, e di Nicolò Memmo, figlio del fratello di Girolamo, Tomaso, dall'altro, come *fideiussores* delle eventuali multe da pagare se le informazioni date da Lucia fossero risultate false.

Una prova ancora più significativa che l'ira tra Girolamo e i suoi affini da Molin era stata rimpiazzata dalla fiducia è la scelta di Girolamo come esecutore testamentario (*commissarius*) da parte del fratello di Lucia, Piero, nel 1494, e perfino da parte del padre di lei. Quello stesso Andrea da Molin, che nel 1462 aveva accusato Girolamo dei delitti più nefandi contro sua figlia, ora, nel 1489, affidava il suo patrimonio, tra gli altri, a «Hieronymum Memo generum meum et Luciam uxorem

[42] ASV, *Avogaria de Comun*, *Balla d'Oro*, reg. 165, f. 270r. Sulla Barbarella e sulla partecipazione delle madri dei giovani concorrenti, si veda S. CHOJNACKI, *Kinship Ties and Young Patricians in Fifteenth-Century Venice*, in «Renaissance Quarterly», 38, 1985, pp. 240-270.

[43] M. BARBARO, *Arbori dei Patritii Veneti*, 5, ff. 46-47 (ASV, *Miscellanea Codici*, serie 1, Storia veneta).

suam et filiam meam»[44]. Come era potuto avvenire un capovolgimento così completo della situazione? La documentazione finora emersa non offre alcun indizio. Ma vorrei suggerire la possibilità che il patriarca di Venezia abbia mediato una composizione della disputa. Anche se devono esser prese in considerazione altre possibilità, non è azzardato presumere che il patriarca, che era egli stesso un nobile veneziano, vedendo gli aspri conflitti tra due famiglie patrizie, che sarebbero seguiti a un *divortium* in un caso così segnato dall'odio e dalla violenza, abbia pensato che il modo più saggio di esercitare la sua autorità fosse quello di adoperarsi in modo attento e pieno di tatto per ottenere una riconciliazione[45]. La mancanza di una sentenza – anche se può risultare da una perdita di documenti – è un argomento a favore di quest'ipotesi. V'è anche un accenno ad un precedente tentativo del patriarca di negoziare tra le due parti, in un ambiguo riferimento, all'inizio del processo, a «mediare un accordo tra [Andrea e Girolamo]»[46]. Nel settembre del 1462 la speranza di un tale accordo era scarsa, dato che, come abbiamo visto, Girolamo rimase impenitente fino al febbraio successivo; inoltre Lucia viveva separata da lui, quando redasse il suo testamento nel 1464. Ciò nonostante, col passare del tempo, gli sforzi combinati del patriarca, aiutati dalle gravose accuse presentate dalla parte di Lucia, potrebbero aver indotto Girolamo a riconoscere che la cosa più sicura e più vantaggiosa per lui era fare la pace con la famiglia di Lucia e ricostituire il matrimonio con lei. È ragionevole pensare che il matrimonio del fratello Giovanni Memmo con la «massera

[44] Vedi le citazioni *supra*, nota 40. Gli altri «commissari» nominati da Andrea furono i suoi due figli, altre due sue figlie, e le sue due nuore. I primi due «commissari» nominati da Piero, il fratello di Lucia, furono «virum nobilem Hieronymum Memo quondam domini Nicolai de confinio Sante Hirmachore cognatum meum et Luciam uxorem suam et sororem meam».

[45] Il patriarca di allora era Andrea Bondimier.

[46] «Predictus dominus patriarcha de voluntate ambarum partium statuit terminum domino Andree de Molino nomine filie sue uxoris domini Hieronimi Memo et ipsi domino Hieronymo presentibus et consentientibus pro die octava ab hodierna ad comparendum coram ipso domino patriarcha et in termino tractandum concordium [?] inter eos» (ASPVC II, *Actorum 1462*, 6 settembre 1462).

schiavona» del 1473 fosse un modo per liberarsi di Caterina, nell'ambito della riconciliazione di Girolamo con Lucia, soprattutto dato che, secondo il testimone Girolamo Spiera, Caterina era già stata la concubina di Giovanni. In ogni caso, se è vero che il patriarca risolse la sensazionale causa di separazione di Girolamo Memmo e di Lucia da Molin con una mediazione, che portò alla fine a una riconciliazione, ciò costituirebbe una risoluzione alternativa al verdetto sul caso di Elena Erizzo, cioè al rifiuto della petizione di una moglie offesa. Vi era tuttavia una terza soluzione possibile per una causa di separazione. La troviamo nella causa di Cateruzza Vitturi.

Nella documentazione delle cause di separazione Erizzo e Memmo le attrici femmine non compaiono. La loro parte nel conflitto era affidata a dei membri maschi della famiglia, che agivano come loro procuratori, nel caso di Elena Contarini Erizzo con l'assistenza di un avvocato. È difficile appurare quanto Elena Erizzo e Lucia Memmo abbiano svolto un ruolo attivo nella pianificazione delle strategie dei loro processi; certamente una donna matura come Elena avrebbe avuto l'interesse e la capacità di affermare le sue idee sul proprio destino, mentre una moglie giovane come Lucia potrebbe aver dipeso completamente dal padre. Nel caso di Cateruzza Vitturi, invece, la documentazione ci presenta una donna che fu sostenuta, nel perseguire i propri obiettivi davanti al tribunale patriarcale, non solo da una varietà di relazioni familiari, da lei curate, ma anche da una considerevole iniziativa e intelligenza personale. Il suo buon successo fu favorito anche dal comportamento del marito, Nicolò Vitturi, da cui voleva separarsi. Nell'insieme, il suo caso mostra come circostanze esterne alla condotta del processo in sé divenissero cruciali nel determinare il modo in cui la corte ecclesiastica decideva la causa.

Il culmine della causa di separazione Vitturi fu la sentenza di «divortium et separationem quoad thorum et matrimonialem cohabitationem» emessa dal vicario generale del patriarca il 21 ottobre 1465[47]. Peraltro questa sentenza ha le sue premesse in

[47] ASPVC II, *Sententiarum, 1464-1465*, f. *sub data*. Il vicario generale era «Nicolaus a Crucibus decretorum doctor Dei et apostolice sedis gratia

due operazioni precedenti che attestano l'astuzia con la quale Cateruzza gestiva i propri interessi. La prima operazione fu il matrimonio, avvenuto probabilmente nel 1454 o nel 1455, tra Nicolò *quondam* Andrea Vitturi, vedovo, e Cateruzza di Lorenzo Vitturi, vedova di Moisè Venier[48]. La seconda fu invece la causa iniziata da Cateruzza nell'estate del 1463 per chiedere che la corte ecclesiastica riconoscesse la validità del suo matrimonio con Nicolò, che sosteneva che non erano sposati[49]. Questi due fatti rivelano le complesse circostanze della causa di separazione Vitturi e indicano la strategia seguita da Cateruzza nel gestire il matrimonio con Nicolò.

Quando Cateruzza sposò Nicolò, aveva tre figli, nati dal suo matrimonio con Moisè Venier, che era morto nel 1448. I due maggiori, Gianfrancesco e Girolamo, avevano rispettivamente circa dodici e nove anni, il minore, Moisè, nato dopo la morte del padre, aveva circa sei anni[50]. Data la loro incerta condizione di figliastri nella casa del nuovo marito, Cateruzza prese delle misure per provvedere al loro benessere, assumendosi la responsabilità affidatale dal defunto Moisè. In un testamento dettato nel 1456, dopo circa un anno di matrimonio con Nicolò, dispose che dopo la sua morte avrebbero provveduto ai figli

episcopus Pharensis, ac reverendissimi in Christo patris et domini domini Joannis Barotii miseratione divina patriarche Venetiarum ...».

48 Secondo Marco Barbaro si sarebbero sposati nel 1454 (*Libro di nozze patrizie*, cit., f. 432v). Comunque la prima rata di pagamento della dote di Cateruzza fu versata a Nicolò soltanto nel 1455 (ASV, *Procuratori di S. Marco, Commissarie* [d'ora in poi *PSMC*] Miste, b. 3, «Girolamo Venier q. Moisè», pergamena 27 genn. 1469-70).

49 ASPVC II, *Actorum 1463*, f. 60v. Il primo documento in questo registro, riguardante l'azione di Cateruzza, riferisce la risposta di Nicolò, l'8 luglio 1463, alla petizione di lei, indubbiamente presentata qualche giorno prima.

50 Nel suo ultimo testamento, del 26 luglio 1448, Moisè dichiarò che sua moglie era incinta (ASV, *NT*, b. 985, notaio Rogeri, n. 39). Cateruzza era vedova già dal 1449 (ASV, *PSMC* Miste, b. 3, «Girolamo Venier», pergamena 27 gennaio 1469-70). Gianfrancesco fu iscritto alla Barbarella, che richiedeva l'età minima di diciotto anni, nel 1460, Girolamo nel 1463, e Moisè nel 1466 (ASV, *Avogaria di Comun*, *Balla d'Oro*, reg. 163, f. 373v; reg. 164, ff. 326r, 326v).

sua madre, suo fratello e la sorella sposata[51]. Aveva anche persuaso Nicolò ad acconsentire, come condizione del loro matrimonio, a pagare le spese di mantenimento del piccolo Moisè finché questi non avesse raggiunto l'età adulta[52]. In seguito, le spese di mantenimento dei figli di Cateruzza divennero uno dei due principali motivi di conflitto nel suo matrimonio con Nicolò.

Fin dal 1459, dopo soli quattro o cinque anni di matrimonio, Cateruzza presentò una querela contro Nicolò presso la curia del Procurator, il tribunale civile, sostenendo che egli aveva mancato alla sua responsabilità di marito nel mantenerla e l'aveva persino cacciata di casa[53]. Nicolò si difese sostenendo che in realtà egli aveva mantenuto non solo lei e il piccolo Moisè ma anche gli altri due figli, «quando tre e quando do e quando uno». Era Cateruzza che cercava di imbrogliarlo[54].

La sua dichiarazione rivela anche che il «ficto» che egli pagava per lei e per i figli riguardava una casa a Venezia, mentre lui viveva a Treviso, dove aveva responsabilità di governo. Dando ragione a Cateruzza, i Giudici del Procurator ordinarono a Nicolò di accogliere Cateruzza a casa sua e di vivere con lei come marito («aceptar e tuor in caxa mia la dicta dona Chataruza et quella tegnir et tractar si chome moier»). In risposta, Nicolò

51 ASV, *NT*, b. 985, notaio Rogeri, n. 236, 20 settembre 1456.

52 «... et quod faceret expensas Moysi filio minori ipsius domine Catarucie donec pervenerit ad etatem legitimam» (ASV, *PSMC* Miste, b. 3, «Girolamo Venier», pergamena 27 gennaio 1469-70).

53 Dato che gli archivi giudiziari nell'ASV erano, nell'estate 1999, inconsultabili, non ho potuto documentare la querela di Cateruzza. Se ne può comunque ricavare la sostanza dalla risposta di Nicolò (ASV, *PSMC De Ultra*, b. 307, «Nicolò Vitturi», fasc. 1, pergamena 4 settembre 1459).

54 «Cum la qual domanda deceptivamente diniega le spexe ho facto a tre suo fioli et a lie cum el ficto de stacio in la qual la sta et sì si trova et habita, volendo cum questo inzegno deceptivo ritrar et vetrar da mi quelo la me ha facto dare per i suo fiuoli sì per spexe come per el ficto de la mia chaxa, et servixio de la mia schiava, uxufrutando quela e vixando e consumando le massaricie che la dicta dona Chataruza messe in la dicta chaxa etc.» (ASV, *PSMC De Ultra*, b. 307, «Nicolò Vitturi», fasc. 1, pergamena 4 settembre 1459).

dichiarò che l'avrebbe fatto volentieri, ma a due condizioni. La moglie doveva venire a vivere con lui a Treviso («la debia vegnir star et habitare cum mi dove io sto et habito in la cità di Trevixo»). E doveva venir da sola, perché egli non avrebbe più permesso ai suoi figli di vivere con loro né avrebbe pagato le loro spese di mantenimento – e neppure quelle di lei, se Cateruzza persisteva nel vivere con loro, separata da lui[55].

I due sposi erano dunque immersi in un conflitto sul delicato tema dei figliastri. Cateruzza era determinata ad esercitare la tutela sui figli, che il primo marito le aveva conferito, mentre Nicolò era risentito per ciò che considerava come lo sfruttamento del proprio patrimonio da parte della moglie a loro vantaggio[56]. Ma tra loro v'era anche un altro argomento di contesa. Riecheggiando l'accusa mossa dal padre di Lucia da Molin contro Girolamo Memmo, Cateruzza aveva addotto come motivo del suo rifiuto di vivere con Nicolò il fatto che questi teneva in casa un'altra donna, così che vi era il sospetto, se non la flagranza, di una relazione sessuale. Le prove portate da Cateruzza erano state abbastanza convincenti perché i giudici ordinassero a Nicolò di espellere la donna, di nome Bona[57]. Nicolò negò recisamente che una tale donna esistesse («dissi non haver in caxa alchuna femena»); ma, come i figli di Caterina, anche Bona sarebbe rimasta un motivo di conflitto tra i due coniugi nei successivi dieci anni.

Ricorrendo ai tribunali civili per un conflitto coniugale, Cateruzza seguiva una pratica consolidata a Venezia, che è stata recentemente discussa da Linda Guzzetti per il Trecento[58]. Ma

[55] «Ma non voio che niun de so' fiuoli de la dicta né habita né stia cum mi in chaxa mia: ne farà quela le spexe separada da mi per che la stia cum so' fuoli o che lie tegnisse» (ASV, *PSMC De Ultra*, b. 307, «Nicolò Vitturi», fasc. 1, pergamena 4 settembre 1459).

[56] Il testamento di Moisè Venier si trova in ASV, *NT*, b. 985, notaio Rogeri, n. 39.

[57] «El me sia sta commandamento che ... io debia licenciar Bona femena la qual i disse che ho in chaxa e quela separar da mi» (ASV, *PSMC De Ultra*, b. 307, «Nicolò Vitturi», fasc. 1, pergamena 4 settembre 1459).

[58] Vedi L. GUZZETTI, *Separations and Separated Couples*, cit.

il suo successo presso il tribunale civile mise in moto un processo che portò alla fine i due coniugi di fronte al tribunale ecclesiastico. Inferendo evidentemente dalla sentenza dei Giudici del Procurator contro di lui che il matrimonio con Cateruzza era diventato un cattivo affare, Nicolò cercò di disconoscerlo completamente. Quattro anni dopo la causa civile, l'8 luglio 1463, egli presentò al vicario generale del patriarca, che presiedeva il tribunale matrimoniale, la sua risposta a una petizione di Cateruzza. In questa contro-petizione Nicolò identificò Cateruzza non, come aveva fatto nella sua dichiarazione del 1459 ai Giudici del Procurator, come «dona Chataruza Victuri mia moier», ma come «Cateruzza Venier, sua presunta moglie»[59]. Il tentativo di Nicolò di disconoscere il matrimonio spinse Cateruzza a rivolgersi al tribunale ecclesiastico perché le nozze fossero ufficialmente riconosciute. Il vicario generale, rendendosi conto della serietà della causa, spedì una lettera ai Giudici del Procurator, chiedendo che essi riconoscessero la competenza del tribunale patriarcale nella lite Vitturi; questa richiesta rivela che nel 1463 Cateruzza e Nicolò stavano ancora litigando presso il tribunale civile. Non sarebbe stata l'ultima volta, nella tortuosa lite matrimoniale di Cateruzza e Nicolò, che il vicario generale avrebbe affermato la priorità della giurisdizione ecclesiastica su quella civile.

A questo punto Cateruzza viveva ancora separata dal marito. Il vicario generale notò che abitava, pur non risiedendovi ufficialmente, nella contrada di San Marcuola, molto distante dalla casa di Nicolò in Sant'Agnese[60]. Ma sebbene vivesse separata dal marito, Cateruzza capiva l'importanza di provare nel tribunale del patriarca che essi erano uniti in un «legitimum matrimonium»; il suo avvocato, controbattendo deliberatamente la designazione fattane da Nicolò come di una «asser-

[59] «... dominam Catheruciam Venerio assertam eius uxorem» (ASPVC II, *Actorum 1463*, f. 60v).

[60] La lettera del vicario fu indirizzata a «nobilis domina Catherucia relicta quondam domini Moysi Venerio de [cancellato] in contrada Sancti Hermacore» (ASPVC II, *Actorum 1463*, f. 61r). Nel suo testamento del 1456, Cateruzza si era dichiarata residente a Sant'Agnese (ASV, *NT*, b. 985, notaio Rogeri, n. 236).

tam uxorem», identificò Cateruzza come la vedova di Moisè Venier «ora moglie dello *spectabilis et egregius dominus* Nicolò Vitturi»[61]. La posta in gioco era alta. Nicolò stava cercando di sfuggire a un matrimonio che gli si stava rivelando dannoso dal punto di vista sia economico che legale, mentre Cateruzza sapeva di avere come moglie dei diritti, che i Giudici del Procurator avevano già fatto valere; sapeva anche che, se Nicolò avesse avuto successo nel disconoscere il matrimonio, lei avrebbe perso la dote di 681 ducati che gli aveva portato quando si erano sposati[62]. Ma aveva un piano ancora più ingegnoso e lungimirante, in cui la convalida ecclesiastica del matrimonio costituiva solo un primo passo obbligato. Il suo matrimonio con Nicolò doveva essere ufficialmente riconosciuto prima che essa potesse divorziare da lui.

Il processo di convalida durò tre mesi. Il suo svolgimento mostra un contrasto tra l'efficace presentazione della causa di Cateruzza, da un lato, e il modo palesemente goffo in cui Nicolò presentò la propria causa, dall'altro. Fin dall'inizio Cateruzza ebbe una formidabile assistenza legale. Il 18 luglio comparve davanti al vicario e designò come suoi procuratori due canonisti e suo fratello, Domenico Vitturi[63]. Non era insolito che i litiganti in cause matrimoniali ingaggiassero dei canonisti, ma l'ingaggio di due avvocati per la stessa parte era eccezionale. Il fatto che Cateruzza avesse in aggiunta reclutato suo fratello era

[61] «Dominus Anthonius de Sicilia tamquam assertus procurator nobilis domine Catherucie relicte quondam domini Moysi Venerio et nunc uxoris spectabilis et egregii domini Nicolai Victuri causa et occasione cuiusdam mandati sibi facti ad instantiam prefati domini Nicolai de mandato prefati domini vicarii, et causa [et] occasione cuiusdam petitionis contra eum [eam] producte pro parte dicti domini Nicolai et sine alia repplicatione volens et intendens probare inter eos dominum Nicolaum et dominam Catheruciam fuisse et esse legitimum matrimonium, eosque fore vinculo matrimonii coniunctos ad excludendum omne dubium quod oriri posset contra dictum matrimonium iam contractum», (ASPVC II, *Actorum 1463*, f. 64r).

[62] La cifra è indicata nell'atto di vadimonio in cui Cateruzza documentò la sua dote nel 1470 (ASV, *PSMC* Miste, b. 3, «Girolamo Venier», pergamena 27 gennaio 1469-70).

[63] ASPVC II, *Actorum 1463*, f. 65r. Cateruzza e i suoi fratelli appartenevano a un ramo della casata Vitturi diverso da quello di Nicolò.

caratteristico del modo in cui la donna amministrò i suoi affari per tutta la vita; infatti coltivava e riceveva l'appoggio di parenti di diversi rami famigliari, oltre a quello di competenti professionisti per casi particolari come questo[64]. Al contrario, Nicolò ingaggiò in diversi momenti, poi licenziandoli, dei consulenti legali professionisti, ma presentò la sua causa da solo[65].

Per di più i procuratori di Cateruzza presentarono la sua causa in modo convincente. Per documentare il matrimonio furono in grado di presentare la ricevuta per un pagamento parziale della dote di Cateruzza, che Nicolò ammise esser stata scritta di suo pugno. Inclusero tra le prove anche documenti relativi alla causa civile presso i Giudici del Procurator, fra i quali vi era indubbiamente anche la lettera di Nicolò, che qualificava Cateruzza come «mia moier»[66]. Infine diedero prestigio alla loro causa facendo testimoniare «egregias personas», in primo luogo Candiano Bollani, eminente umanista e importante figura politica. Bollani, che l'anno precedente era stato uno degli elettori del doge Cristoforo Moro, era cugino di Cateruzza, figlio della sorella di suo padre[67]. Lo status suo e delle altre «egregias personas» chiamate come testimoni dai procuratori di Cateruzza dava loro il diritto di prestare testimonianza nelle loro case o in altri posti di loro convenienza, invece che presso il tribunale del patriarca[68]. Le deposizioni di tali testimoni

[64] Cfr. S. CHOJNACKI, *Cateruzza and the Patriarchs: Wifehood and Selfhood in Fifteenth-Century Venice*, in W.J. CONNELL (ed), *Culture and Self in Renaissance Europe*, in corso di stampa.

[65] ASPVC II, *Actorum 1463*, ff. 64r, 69v, 74r, 78r.

[66] ASPVC II, *Actorum 1463*, f. 66, e una partita del 16 settembre 1463. La numerazione dei fogli si interrompe dopo il f. 80.

[67] Il matrimonio di Maffeo Bollani, padre di Candiano, con la sorella del padre di Cateruzza è documentato in M. BARBARO, *Libro di nozze patrizie*, cit., f. 432r. I rapporti di parentela tra Candiano e Cateruzza Vitturi sono evidenziati nell'atto d'iscrizione del Bollani alla Barbarella nel 1431 (ASV, *Avogaria di Comun*, *Balla d'Oro*, reg. 162, f. 16r). Bollani partecipava spesso agli affari dei fratelli di Cateruzza. Sulla sua carriera di statista e di umanista, si veda M.L. KING, *Venetian Humanism in an Age of Patrician Dominance*, Princeton 1986, pp. 283, 287, 340-341.

[68] ASPVC II, *Actorum 1463*, ff. 66r, 67v.

sottolineavano la rispettabilità patrizia di Cateruzza e l'inverosomiglianza della tesi che avesse intrattenuto una relazione irregolare con Nicolò o addirittura che l'avesse sfruttato economicamente. Anche Nicolò presentò una lista di testimoni, che comprendeva almeno un nobile e due «nobiles domicellas». Ma la maggior parte di questi testimoni erano popolani e vivevano a Treviso, cosicché il vicario generale dovette chiedere al vescovo della città di raccogliere la loro testimonianza. Ciò provocò ritardi, contro cui i procuratori di Cateruzza protestarono, sostenendo che Nicolò stava tirando per le lunghe il processo[69]. In ogni caso, essi sostennero, i racconti dei testimoni di Nicolò erano «singulares, varios et non concludentes» e perciò inadeguati a sostenere la sua tesi di un «pretenso matrimonio»[70].

Non è pertanto sorprendente che, meno di un mese più tardi, il vicario generale emettesse un verdetto che riconosceva l'esistenza di un «verum et legitimum matrimonium» tra Nicolò e Cateruzza[71]. Condannò inoltre Nicolò, in quanto parte sconfitta, a pagare tutte le spese della causa, che probabilmente ammontavano a quarantotto ducati[72]. Nicolò, che si riservò il diritto di

[69] «... dicente quod testes partis adverse debeant examinari intra dillationem sibi alias assignatam et protestante quod transacta dicta dillatione non habeat aliam dillationem, cum plures alias habuerit intra quas probare potuit et noluit et presumiter calumniare aut velle eam protellare [?]» (ASPVC II, *Actorum 1463*, f. 78r).

[70] ASPVC II, *Actorum 1463*, f. 74r e la partita per il 16 settembre 1463, n.n.

[71] «... dicimus et in his scriptis pronuntiamus inter prefatos dominam Catheruciam et dominum Nicolaum fuisse et esse verum et legitimum matrimonium comprobatum ipsosque judicamus fore et esse legitimo vinculo matrimonii connexos» (ASPVC II, *Actorum 1463*, 10 ottobre 1463).

[72] A integrazione della sentenza il vicario condannò «victum victori in expensis legitimis ..., quarum taxationem nobis imposterum reservamus» (ASPVC II, *Actorum 1463*, 10 ottobre 1463). Poi, due giorni dopo, egli «ad instantiam dominorum procuratorum et advocatorum ac mei notarii petentium taxari salaria et mercedes suos in causa matrimoniali de ch' Victuri, taxavit et limitavit expensas et salaria hoc modo, videlicet ducatos duodecim cuilibet dictorum dominorum procuratorum et advocatorum et totidem mihi Jacopo notario» (ASPVC II, *Actorum 1463*, 12 ottobre 1463).

appellarsi contro la sentenza, fu contrariato da questa sanzione economica; la sua riluttanza a pagare ebbe un ruolo nella fase successiva della saga matrimoniale con Cateruzza. Prima di procedere è però importante considerare che cosa aveva ottenuto Cateruzza con questo primo verdetto favorevole. Essa aveva difeso non solo il suo status onorevole in quanto moglie di Nicolò ma anche il suo diritto al sostegno economico che le era dovuto in cambio della dote che gli aveva portato, come i suoi avvocati avevano insistito a render pubblico. Ciò era importante, perché il diritto veneziano dava alle mogli che, come Cateruzza, vivevano separate dai mariti, il diritto di chiedere alla curia del Procurator che i mariti pagassero le spese di mantenimento[73]. Come abbiamo visto, Cateruzza aveva avuto successo nella sua causa presso questa corte nel 1459. Ora, nel 1463, il disconoscimento del loro matrimonio da parte di Nicolò, senza dubbio per sfuggire a quest'obbligo finanziario, minacciava i diritti economici di Cateruzza come moglie. Le era pertanto necessario stabilire definitivamente che era davvero sua moglie e che di conseguenza aveva questi diritti. Tuttavia, dopo aver trionfato nel tribunale del patriarca, Cateruzza s'imbarcò nella seconda fase della sua campagna per risolvere il matrimonio con Nicolò nel proprio interesse. In questa fase, gli obiettivi e i ruoli dei due sposi si erano esattamente rovesciati.

Nove mesi dopo la sentenza del vicario generale, Nicolò comparve ancora una volta davanti al tribunale del patriarca. Questa volta però il suo obiettivo non era negare che Cateruzza fosse sua moglie, ma chiedere che vivesse «matrimonialiter» con lui. E in questo caso, con un diverso vicario generale, ebbe inizialmente successo[74]. In risposta alla sua richiesta il vicario generale ordinò a Cateruzza, in virtù della «santa obbedienza e

[73] *Volumen Statutorum, Legum, ac Iurium D. Venetorum*, Venezia 1564, *consultum VIII*, c. 144v. Sulla politica del governo veneziano riguardo i rapporti economici tra coniugi separati, vedi L. Guzzetti, *Separations and Separated Couples*, cit., pp. 255-258.

[74] ASPVC II, *Liber Actorum 1464*, 23 luglio 1464. Il vicario generale era Donato Bellona; nel 1463 al suo posto vi era stato Nicolò delle Croci (*a Crucibus*).

sotto pena di scomunica», di tornare dal marito con ogni bene, dotale o d'altro tipo, che avesse portato con sé, e di vivere con lui una normale relazione coniugale «come s'addice ai veri sposi»[75]. Quest'ordine, con cui Nicolò cercava di compensare una parte delle perdite economiche sofferte nei precedenti scontri con Cateruzza, fu l'inizio della battaglia finale nella storia lunga e litigiosa del matrimonio Vitturi. Sebbene il mandato del vicario generale avesse perentoriamente intimato a Cateruzza di tornare a casa di Nicolò entro tre giorni, la donna rifiutò d'obbedire; fu solo due settimane più tardi, l'8 agosto 1464, che rispose al tribunale del patriarca. Anche questa volta fu suo fratello Domenico che le fece da procuratore e che motivò il suo rifiuto con le stesse ragioni che avevano avuto successo cinque anni prima presso la curia del Procurator. Cateruzza non doveva essere obbligata a vivere con Nicolò; al contrario, era un suo dovere morale fuggire da lui, «perché Nicolò tiene in casa una concubina». V'erano anche altre ragioni, compreso un oscuro riferimento a delle «malitie» di Nicolò, su cui Domenico prometteva di presentare prove dettagliate a tempo appropriato. Al momento però chiedeva un rinvio di tre mesi, perché si stava imbarcando per un viaggio a Creta[76]. Il vicario generale accettò la sua richiesta per il motivo

[75] «... ad specialem instantiam et requisitionem viri nobilis domini Nicolai Victuri hoc speciale petentis et requirientis, tenore presentium committitur et mandatur nobili domine Catherucie eius uxori quatenus in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis pena reverti debeat cum omnibus rebus et bonis per eam apportatis tam dotalibus quam aliis quibuscumque ad standum et cohabitandum matrimonialiter cum predicto domino Nicolao eius legitimo viro et marito ac matrimonialia obsequia invicem prestandum, ut decet veros jugales» (ASPVC II, *Liber Actorum 1464*, 23 luglio 1464).

[76] «... dicente dictam dominam Catheruciam teneri non debere ad cohabitandum secum ymmo divertere ab eo cum ipse dominus Nicolaus teneat concubinam et illam in domo habeat et aliis rationibus et causis suis loco et tempore dicendis et allegandis et attento juramento malitie prestito per dictum dominum Dominicum petentem terminum trium mensium nomine dicte eius sororis ad procedendum et procedi fatiendum in causa suprascripta et aliis causis et litibus inter prefatas partes vertentibus usque in presentem diem, eo quod ipse dominus Dominicus sit de proximo recessiturus et iturus ad partes cretenses» (ASPVC II, *Liber Actorum 1464*, senza paginazione, 8 agosto 1464).

che Caterruzza non aveva nessun altro che la difendesse o la informasse dei suoi diritti legali («quia dicta eius soror non habet aliam suam deffentionem nec meliorem informationem de juribus suis»). Questo è un motivo curioso, perché solo un anno prima Cateruzza era stata validamente rappresentata da ben due avvocati. Ma la tattica funzionò; il vicario generale sospese per tre mesi il mandato che imponeva a Cateruzza di tornare a casa di Nicolò.

Poco dopo la scadenza della sospensione di tre mesi, il 13 novembre 1464, Nicolò comparve di nuovo presso il tribunale del patriarca e dichiarò che anche dopo il rinvio Cateruzza e Domenico non avevano presentato prove a sostegno della loro accusa che egli tenesse una concubina. Chiedeva pertanto che il vicario generale ordinasse a Cateruzza di tornare a casa. Il vicario generale accolse la sua richiesta, ordinando alla donna, dietro rinnovata minaccia di scomunica, di tornare da Nicolò entro tre giorni, insieme a «tutti i beni, dotali o no, che aveva portato via» e di vivere «matrimonialiter» con lui come suo «legitimo viro et marito»[77]. Ancora una volta Cateruzza sfidò l'ordine del vicario generale, rimandando la sua risposta fino al 26 novembre, quasi due settimane più tardi. Inoltre in quella data la donna non replicò specificamente al mandato della corte, presentando invece il figlio, Gianfrancesco Venier, come suo nuovo procuratore. In realtà, questa non era altro che una nuova azione per guadagnare tempo, dato che il vicario generale concesse a Gianfrancesco, come nuovo procuratore, otto giorni in più per preparare la sua risposta[78].

Tuttavia il significato dell'ingresso del figlio di Cateruzza nel processo va al di là delle tattiche di tribunale. È un'indicazione che Cateruzza stava mobilitando altre risorse familiari nel suo

[77] «... redire debeatis cum omnibus rebus et bonis per vos asportatis tam dotalibus quam aliis quibuscumque ad standum et cohabitandum matrimonialiter cum predicto domino Nicolao vestro legitimo viro et marito ac matrimonialia obsequia invicem prestandum, ut decet veros et legitimos jugales» (ASPVC II, *Liber Actorum 1464*, 13 novembre 1464). Questo mandato ripeteva le stesse parole del mandato del 23 luglio; vedi *supra*.

[78] ASPVC II, *Liber Actorum 1464*, 26 novembre 1464.

sforzo per sconfiggere Nicolò. In quel momento sia Gianfrancesco che il secondo figlio di Cateruzza e Moisè, Girolamo, erano passati dall'infanzia all'età adulta. Gianfrancesco aveva circa ventidue anni, Girolamo ne aveva circa diciannove. Entrambi erano stati iscritti per il rituale della Barbarella, che faceva accedere ufficialmente i giovani nobili alla maggiorità politica. Non limitandosi a questo, Cateruzza aveva usato l'iscrizione dei due giovani alla Barbarella per consolidare le relazioni sue e dei figli con i loro parenti dei vari rami della famiglia. I promotori dell'iscrizione di Gianfrancesco nel 1460 furono i fratelli di suo padre, Marco e Francesco Venier; i fideiussori dell'iscrizione di Girolamo nel 1463, che Cateruzza sponsorizzò direttamente, furono suo fratello Domenico, che le aveva fatto da procuratore nella corte patriarcale, e suo cugino Nicolò Bollani, fratello di quell'illustre Candiano Bollani che aveva testimoniato a suo favore nel 1463[79]. Come in quel primo processo, la causa di Cateruzza era rafforzata dall'appoggio di un'ampia cerchia di parenti nobili, presso i quali essa, vedova patrizia, aveva credito, avendo astutamente coltivato tanto i parenti della sua famiglia d'origine, quanto quelli della famiglia del primo marito e, nel caso di Nicolò Bollani, quelli della famiglia della sorella sposata di suo padre. Possiamo anche immaginare l'amara ironia provata da Nicolò Vitturi quando si trovò contrapposto in tribunale quel figliastro a cui, per tutta l'adolescenza, aveva pagato, come affermava, le spese. L'ironia era particolarmente amara, dato che ora Gianfrancesco stava disputando per metter fine a quel matrimonio che solo un anno prima Nicolò aveva cercato di disconoscere, proprio per il peso economico che Gianfrancesco e i suoi fratelli gli avevano imposto.

La maturazione dei figli di Cateruzza aveva un significato ancora più profondo nella storia del suo matrimonio con Nicolò. La donna aveva meno bisogno di un marito, ora che due dei

[79] ASV, *Avogaria di Comun*, *Balla d'Oro*, reg. 163, f. 363v; reg. 164, f. 326r. Sul significato politico e sociale della Barbarella, mi sia permesso di rimandare a S. CHOJNACKI, *Il raggiungimento della maggior età politica a Venezia nel XV secolo*, in «Ricerche venete», 1, 1989, pp. 59-86, e dello stesso autore, *Kinship Ties and Young Patricians*, cit.

suoi figli erano sulla soglia dell'età adulta e che il minore, Moisè, non ne era lontano: nel 1466 Cateruzza l'avrebbe iscritto alla Barbarella, con i fratelli del defunto marito come fideiussori[80]. Non possiamo penetrare i suoi motivi, ma i fatti suggeriscono che i vantaggi di un secondo matrimonio per una vedova con tre figli piccoli si riducessero quando i figli stavano raggiungendo il momento in cui avrebbero stabilito relazioni adulte con i parenti, che la madre aveva coinvolto nella loro educazione. Cateruzza era stata probabilmente contenta del fatto che, tenendo una concubina, Nicolò le offrisse un pretesto per mettere fine al matrimonio. È un'ulteriore indicazione dell'inadeguatezza dell'uomo di fronte a una moglie intelligente e piena di risorse.

I rinvii del processo si protrassero per tre mesi, grazie alle varie manovre legali e alle schermaglie tra le due parti: soltanto il 28 gennaio 1465 furono convocati i primi testimoni[81]. Nel frattempo Cateruzza continuò a vivere separata da Nicolò, e ciò era senza dubbio una delle ragioni per cui il figlio Gianfrancesco non aveva fretta. Un'altra ragione per rimandare la causa fino a gennaio fu che il nuovo anno portò un nuovo vicario generale, Giovanni Rizzo, a rimpiazzare Donato Bellona, che aveva presieduto fino ad allora il tribunale. È probabile che Cateruzza e suo figlio abbiano pensato che il nuovo giudice sarebbe stato più comprensivo verso di loro rispetto a Bellona, che aveva emesso quei mandati perentori affinché Cateruzza tornasse a vivere con Nicolò.

I documenti finora trovati non danno nessuna indicazione che Nicolò avesse convocato qualche testimone[82]. Dall'altra parte, invece, Gianfrancesco Venier chiamò a testimoniare a favore di sua madre un'interessante lista di persone. Come nel pro-

[80] ASV, *Avogaria di Comun*, *Balla d'Oro*, reg. 164, f. 326v.

[81] ASPVC II, *Liber Actorum 1464*, 5 dicembre, 10 dicembre, 14 dicembre; *Liber Actorum 1465*, ff. 1r, 10r, 7 gennaio e 28 gennaio 1465.

[82] Nella sua sentenza il vicario fece riferimento ad alcune deposizioni di testimoni «ad requisitionem et instantiam predicte domine Catherucie», ma non di Nicolò (ASPVC II, *Liber Sententiarum 1464-1465*, s.n., 21 ottobre 1465).

cesso di convalida del matrimonio del 1464, questa lista comprendeva dei patrizi veneziani, in questo caso delle donne. Il prestigio sociale che il loro appoggio portava alla causa di Cateruzza era evidenziato dal fatto che esse erano esentate dal comparire nel tribunale del patriarca: «per la loro nobiltà» le loro testimonianze sarebbero state raccolte nelle loro residenze[83]. Ma le testimonianze forse più importanti per Cateruzza provenivano dall'interno della casa di Nicolò. Uno di questi testimoni era Maria, una donna albanese, che era stata una serva (*familiaris*) di Nicolò[84]. Altre persone nominate da Gianfrancesco erano una serva della residenza trevisana di Nicolò, di nome Anna, suo marito e un prete, presumibilmente il parroco di Nicolò a Treviso[85]. Il 13 febbraio il vicario generale chiese al suo omologo nella diocesi di Treviso di raccogliere la loro testimonianza; ma questi non fu in grado di farlo perché il 4 marzo questi testi non erano ancora reperibili in quella città[86]. È molto probabile che fossero fuggiti, di propria iniziativa o su incoraggiamento di Nicolò, per evitare di fornire una testimonianza nociva per lui riguardo al suo tenere una concubina a Treviso.

[83] Su richiesta di Gianfrancesco fu affidata «mihi cancellario ... delatio juramenti et examinatio quattuor aliis testibus citatis qui non venerunt ad juditium aliqui propter infirmitatem alie propter nobilitatem alie propter aliud impe-dimentum necessarium» (ASPVC II, *Liber Sententiarum 1464-1465*, f. 10r). È da notare che nella curia patriarcale l'anno cominciava il 1 gennaio, a dif-ferenza del calendario civile veneziano, secondo il quale l'anno cominciava il 1 marzo.

[84] «... produxit in testem Mariam Victuri alias familiarem domini Nicolai Victuri, [quae] ut asseritur est albanensis» (ASPVC II, *Liber Sententiarum 1464-1465*, f. 10r).

[85] «... nominavit in testes infrascriptos videlicet plebanum Geri [?], Annam pedisequam dicti domini Nicolai, et Julianum maritum dicte Anne» (ASPVC II, *Liber Sententiarum 1464-1465*, f. 13v, 8 febbraio 1465).

[86] ASPVC II, *Liber Sententiarum 1464-1465*, ff. 13v, 16v, 22v. Il vicario generale di Venezia inviò la sua richiesta al vicario di Treviso l'8 febbraio. Questi rispose il 18 febbraio che i testimoni non si trovavano. Infine, il 4 marzo, Gianfrancesco Venier e Nicolò Vitturi presentarono entrambi lettere del vicario di Treviso, di cui non viene indicato il contenuto. Probabilmente si parlava di un'ulteriore irreperibilità dei testimoni, perché il vicario di Venezia concesse subito a Gianfrancesco un'ulteriore proroga di sedici giorni.

A questo punto la versione dei fatti presentata da Nicolò stava iniziando a crollare. Nel registro giornaliero del tribunale patriarcale non vi sono annotazioni sul caso di divorzio dei Vitturi tra il 4 marzo e il 26 aprile, quando il fratello di Cateruzza, Domenico, che agiva di nuovo come suo procuratore, accusò Nicolò e i «testi citati» di contumacia e richiese che il vicario generale emanasse un'ordinanza, chiedendo loro di comparire davanti alla corte sotto minaccia di scomunica. Il vicario generale fece così, ma senza risultati, dato che tre giorni dopo Domenico ripeté la sua richiesta. Chiamò anche come testimoni un sarto veneziano e il messo (*nuntius*) della *curia patriarcalis*, presumibilmente per fornire la prova che Nicolò stava rifiutando di obbedire all'ordine del vicario generale[87]. Evidentemente Nicolò, rendendosi conto che anche in questo processo come nelle precedenti liti giudiziarie Cateruzza stava prevalendo su di lui, abbandonò il caso. Ai suoi guai si aggiungevano continui problemi con le magistrature civili. Il 3 aprile 1465 il vicario generale mandò una dura lettera agli Auditori delle Sentenze. Quest'ultimi l'avevano informato che i Giudici del Procurator avevano emesso una sentenza «contro lo *spectabilem dominum* Nicolò Vitturi e in favore di sua moglie, *domina* Cateruzza» e volevano che il tribunale patriarcale rinviasse il processo finché non avessero potuto eseguire la sentenza. La risposta del vicario generale fu di rifiutare di sospendere il caso di divorzio che si agitava davanti a lui, che era «non temporalis sed spiritualis» e doveva pertanto avere la precedenza sopra il giudizio civile; inoltre bisognava provvedere senza ritardi agli interessi di Cateruzza[88]. Per render le cose ancora

[87] «... accusavit contumatiam dicti domini Nicolai citati et non comparentis coram ipso domino vicario et similiter testium citatorum et descriptorum in libro citationum; et in eorum contumatia petiit decerni bullettinum sub excommunicationis pena dictis testibus ut compareant ad testificationem pro die lune et mercurii proxime futuri ad depositionem» (ASPVC II, *Liber Sententiarum 1464-1465*, f. 46v); «... petiit in eius contumatia deferre iuramentum magistro Antonio Cremonino sartori in Rivoalto, et presbitero Bartholomeo nuntio curie» (ASPVC II, *Liber Sententiarum 1464-1465*, f. 47v).

[88] «... verum quia causa inter dictas partes coram nobis agitata non temporalis sed spiritualis est, cum tractetur de divortio matrimoniali, tam

più difficili per Nicolò, il 14 maggio il vicario generale invocò il braccio secolare contro di lui. Chiese che i Signori di Notte confiscassero dalle proprietà di Nicolò dieci ducati, che il vicario generale gli aveva ordinato di pagare per i servizi del notaio e per le spese legali di Cateruzza, cosa che Nicolò aveva decisamente rifiutato e continuava – ora «furiosamente» (*efferater*) – a rifiutare, nonostante le ripetute richieste del vicario generale[89]. Pertanto entro il maggio 1465 Nicolò era stato sconfitto su tutti i fronti. Aveva irritato proprio il giudice competente per la petizione di divorzio di Cateruzza, aveva fallito ancora nel difendere i suoi interessi nelle corti civili e inoltre, agendo come avvocato di se stesso, aveva rappresentato i propri interessi in modo inetto e, secondo tutte le apparenze, disordinato[90]. Di certo aveva preso meno iniziative dei procuratori di Cateruzza, con la loro ben congegnata lista di testimoni. Ora, nella sua ira, offendeva l'autorità del tribunale ecclesiastico. Era tempo di chiedere consiglio legale e il 27 maggio il suo avvocato presentò certe *scripturas* al vicario generale[91]. La docu-

etiam instamur [?] a parte dicte mulieris ad eius cause expeditionem, hinc est quod non possumus quia justitiam petenti ministrare habeamus cum expeditione, certificando spectabilitatibus vestris quod pro quanto spectabit foro vestro laycali nullatenus nos intromittemus» (ASPVC II, *Liber Sententiarum 1464-65*, f. 8v). Non ho potuto finora consultare né la causa davanti ai Giudici del Procurator, né la sentenza; la ricerca è stata ostacolata dalla recente inconsultabilità degli archivi giudiziari nell'ASV.

89 «... tenore presentium rogantur spectabiles domini de nocte, quatenus pro suffragio iustitie concedere velint brachium secularem offitialium suorum qui potestatem habeant gravandi et pignorandi realiter et personaliter intromittendi spectabilem dominum Nicolaum Victuri pro summa et quantitate ducatorum decem videlicet sex pro expensis taxatis et solutis ser Philippo trioli notario, et ducatorum quatuor pro resto taxationis expensarum solutarum pro parte domine Catherucie eiusdem domini Nicolai uxoris, ut patet ex tenore quarumdam cartolanarum ex officio dicti domini vicarii decretarum; et hoc quia dictus dominus Nicolaus pluries et sepissime requisitus et admonitus tales expensas solvere recusavit et hactenus efferater recusat» (ASPVC II, *Liber Actorum 1465*, f. 61r).

90 Nicolò non mancava a sua volta d'esperienza giudiziaria, essendo stato giudice nella stessa curia di Procurator nonché giudice di Petizion (ASV, *PSMC De Ultra*, b. 307, «Nicolò Vitturi», fasc. 1, pergamene 19 gennaio 1429-30 e 18 febbraio 1437-38).

91 ASPVC II, *Liber Actorum 1465*, f. 69v.

mentazione non dà indicazioni sul loro contenuto; ma due giorni più tardi il vicario generale ne mandò copia a Cateruzza con l'annotazione «ad eius libitum». Dato che il vicario generale mandò a Cateruzza anche una copia di un *processus*, è ragionevole concludere che Nicolò stesse cercando di ottenere una riconciliazione con lei[92]. Cateruzza evidentemente rifiutò; e un mese più tardi, il 26 giugno, il vicario generale mandò un altro messaggio, questa volta a Domenico Vitturi in quanto procuratore di Cateruzza, notificandogli che avrebbe dovuto accettare il *processus*[93]. In assenza di ulteriore documentazione non possiamo fare che congetture su queste trattative. Sembra però che il vicario generale stesse cercando di mediare una risoluzione della disputa, come evidentemente era stato fatto nel caso di Lucia da Molin e Girolamo Memmo.

All'inizio d'ottobre sembrò che egli avesse successo. La cronologia della documentazione è incerta; ma i documenti suggeriscono che nei tre mesi precedenti le due parti, cedendo alla pressione del vicario generale, componessero le loro divergenze. L'11 ottobre venne presentata alla corte patriarcale la formula di un compromesso. Alla presenza di testimoni, il fratello di Cateruzza, Domenico, e il figlio Gianfrancesco dichiararono che Cateruzza era disposta a vivere con Nicolò «in debitum coniugium», a patto che egli mandasse via «Bonam concubinam suam». Da parte sua Nicolò ribadì la sua vecchia dichiarazione che aveva sempre voluto vivere con Cateruzza, ma non era disposto ad ammettere che Bona fosse mai stata o fosse in quel momento la sua concubina. Piuttosto, dato che Cateruzza l'aveva abbandonato, era stato necessario tenerla come sua governante (*massariam*), «per curare il suo corpo e il suo vitto (*victus sui*)»[94]. Questa fu la prima volta che Nicolò ammise nei docu-

[92] Cateruzza «accipere debeat copiam processus et aliarum scripturarum productarum in curia pro parte dicti domini Nicolai» (ASPVC II, *Liber Actorum 1465*, f. 72v).

[93] «... debeat accepisse processum suum in causa agitata in curia» (ASPVC II, *Liber Actorum 1465*, f. 72v).

[94] «Per virum nobilem dominum Dominicum Vituri domini Laurentii fratrem, virum nobilem Johannem Franciscum Venerio filium et procuratores dicte domine Catarucie, in presentia dicti domini Nicolai, dictum fuit quod

menti se non altro l'esistenza di Bona, sebbene – come aveva fatto Girolamo Memmo descrivendo la sua presunta concubina Caterina nel 1463 – egli la definisse come una serva e non come un'amante. Tuttavia era disposto a licenziarla, giurando che non l'avrebbe più rivista e che l'avrebbe addirittura cancellata dalla sua mente; se avesse violato questa promessa, si sarebbe sottoposto a qualsiasi pena il vicario generale avesse ritenuto appropriata[95]. Inoltre, se Cateruzza fosse realmente tornata a casa, avrebbe assunto l'impegno, come ordinato dal vicario generale, di vivere in pace con lei, senza minacciare la sua vita o la sua persona[96]. Impegnava ogni sua proprietà come garanzia del rispetto di tutte queste promesse.

Nonostante le concessioni di Nicolò, che costituiscono un completo rovesciamento delle sue precedenti dichiarazioni, i negoziati fallirono. Il 14 ottobre egli presentò delle nuove «scripturas», presumibilmente con una proposta differente per risolvere la causa in «pacem et concordiam», ma Domenico Vitturi le respinse. Con ogni probabilità Nicolò aveva riconsiderato i termini concordati tre giorni prima, soprattutto l'obbligo di mandar via Bona; nel suo testamento, quattr'anni dopo, avrebbe lodato la devozione della donna per lui, l'avrebbe scelta come uno degli esecutori testamentari e le avrebbe fatto

volente ipso domino Nicolao a se expellere Bonam concubinam suam, ipsa domina Catarucia intendebat et volebat secum reverti, vivere et mori in debitum coniugium, presentibus pluribus doctoribus et dignis personis, et ipse dominus Nicolaus semper optaverit cum dicta sua consorte vivere et cohabitare, nec ipsam Bonam in concubinam habuisse nec tenuisse nec habere nec tenere sed relicto a dicta sua consorte, pro gubernatione persone sue ac victus sui coacto, dictam servam tenuerit et habuerit in massariam, licet aliter per ipsam consortem suam sibi oppositum sit» (ASV, *PSMC De Ultra*, b. 307, «Nicolò Vitturi», pergamena 11 ottobre 1465).

[95] «... promittit et se obligat a modo in antea nullo umquam [modo] in domo sua tenere nec habere dictam Bonam massaram suam, nec secum palam aut occulte conversari aut praticare, sed eam tamquam personam incognitam habere, tenere, et reputare, sub illis penis, stricturis, et censuris, tam ecclesiasticis quam secularibus, que unicuique bono viro et vestre reverentie pare [?] videatur» (ASV, *PSMC De Ultra*, b. 307, «Nicolò Vitturi», pergamena 11 ottobre 1465).

[96] «... cautum reddit de vita et persona sua» (ASV, *PSMC De Ultra*, b. 307, «Nicolò Vitturi», pergamena 11 ottobre 1465).

un generoso legato[97]. Per quanto le trattative fossero evidentemente state interrotte, il vicario generale non si arrese ancora; ordinò alle parti di incontrarsi con lui «per negoziare un accordo»[98]. Ma la rottura era irreparabile. Il 27 ottobre il vicario generale emise la sua sentenza, concedendo a Cateruzza un «divortium et separationem quoad thorum et matrimonialem cohabitationem»[99].

Cateruzza Vitturi ottenne il divorzio, che era stato negato a Elena Erizzo e a cui Lucia Memmo aveva evidentemente rinunciato. Dal suo caso, considerato insieme agli altri due processi di separazione, emergono due conclusioni principali, anche se provvisorie. La prima è che la corte patriarcale aveva una forte predisposizione in favore del mantenimento dei matrimoni esistenti. L'inaspettata riconciliazione di Girolamo Memmo e di Lucia da Molin, nonostante il melodramma delle accuse contro di lui e l'evidente ostilità tra le famiglie dei due sposi, rimanda a un'azione concertata dallo stesso patriarca per salvare il matrimonio. Un'indicazione ancora più chiara è la complessa sentenza del patriarca nel processo Erizzo. Le direttive che emise per il miglioramento della situazione di Elena nella casa rivelano la sua sollecitudine per la vita matrimoniale nella sua dimensione quotidiana e la sua disapprovazione del comportamento passato di Benedetto come marito. Ma, a causa della coabitazione di Elena con Benedetto per molti anni, non poteva e probabilmente non voleva metter fine al matrimonio. Questa tendenza a tutelare i matrimoni era fermamente radicata nell'insegnamento della Chiesa sulla indissolubilità[100]. Ma vi è ogni ragione di credere che il patriarca fosse anche conscio dei problemi sociali ed economici, non privi di riflessi politici, che sarebbero stati provocati dalla rottura di un matrimonio tra patrizi. Alla luce di ciò, la decisione

[97] ASV, *NT*, b. 1149, notaio Benedetto, n. 211, 24 giugno 1469.

[98] «Et interea ambe partes compareant coram ipso domino vicario pro tractando concordium inter ipsas partes» (ASPVC II, *Liber Actorum 1465*, 14 ottobre 1465).

[99] ASPVC II, *Liber Sententiarum 1464-1465*, s.n., 21 ottobre 1465.

[100] Cfr. J.A. BRUNDAGE, *Law, Sex, and Christian Society*, cit., pp. 370-371.

del vicario generale di concedere la separazione a Cateruzza Vitturi è un'anomalia che deve essere spiegata. La spiegazione porta alla seconda conclusione.

Sebbene legata al principio dell'indissolubilità, la corte patriarcale reagiva flessibilmente di fronte alle particolari circostanze di ogni matrimonio e al modo in cui i vari coniugi presentavano le loro cause. Le principali differenze tra la causa Vitturi e le altre due riguardano le relazioni famigliari e l'indole personale. I documenti non identificano tutti i testimoni in nessuna delle tre cause, pertanto un confronto delle strategie seguite dalle donne e dai loro procuratori nel presentare testimoni è prematuro. Ma sembra che nessuna delle altre due donne e nessuno dei tre mariti abbia convocato una così grande schiera di parenti patrizi, maschi e femmine, come fece Cateruzza Vitturi. Ciò diede ai suoi argomenti il peso del prestigio nobiliare, contrastando soprattutto con l'inconcludenza degli sforzi di Nicolò di chiamare testimoni a suo favore. Cateruzza fu eccezionale anche nell'ottenere il sostegno della famiglia e del parentado, sia dei consanguinei che degli affini. Elena Erizzo fu rappresentata in tribunale da un parente Contarini e il padre di Lucia da Molin rappresentò con forza i suoi interessi. Ma Cateruzza le superò entrambe di molto, appoggiandosi a una vasta rete multifamiliare. Oltre a suo fratello, al figlio del primo matrimonio e ai suoi cugini (in linea femminile), Candiano e Nicolò Bollani, Cateruzza aveva una buona relazione col marito di sua sorella, Nicolò Loredan[101]. La ricchezza delle sue relazioni familiari era in forte contrasto con le scarse relazioni di Nicolò, che si era sposato in prime nozze con una popolana, mentre il figlio di quel matrimonio si era profondamente estraniato da lui[102].

[101] Nel suo testamento del 1456, Cateruzza si dichiara creditrice per «certam denariorum quantitatem» di Nicolò Loredan «cognato meo» (ASV, *NT*, b. 985, notaio Rogeri, n. 236).

[102] Il matrimonio di Nicolò con Isabella da Birago e i suoi rapporti litigiosi con il figlio Andrea sono documentati in ASV, *PSMC De Ultra*, b. 307, «Nicolò Vitturi», fasc. 1, pergamena 17 maggio 1430; b. 306, «Andrea Vitturi», pergamene del 24 novembre 1457 e del 3 gennaio 1458-59. L'unico parente con cui aveva rapporti sembra esser stata sua sorella Vittoria, che nominò

La differenza tra la capacità di Cateruzza di coltivare e di sfruttare una varietà di relazioni, da un lato, e l'isolamento relativo di Nicolò, dall'altro, sono da mettere in connessione con il carattere multifamiliare del mondo sociale delle donne sposate, che mantenevano i loro legami con le famiglie d'origine creandone di nuovi con quelle di acquisizione. I patrizi maschi, più orientati verso il lignaggio da cui derivava la loro partecipazione alla classe dominante e ai suoi benefici, avevano a disposizione una scelta più ridotta di parenti[103]. Tuttavia questa differenza strutturale fu accentuata dal carattere delle persone coinvolte. Nicolò Vitturi era un uomo difficile, che si era alienato i suoi più stretti familiari, non solo il figlio ma, molti anni prima, anche la madre[104]. Cateruzza, al contrario, si mostrò sempre eccezionalmente abile nel coltivare il suo ampio ventaglio di parenti; negli anni Cinquanta e Sessanta del Quattrocento reclutò sua madre, la sorella sposata, tre fratelli suoi e due fratelli del primo marito, Moisè Venier, per assisterla nel portare i tre figli all'età adulta[105].

Non tutte le donne amministravano i propri affari così efficacemente come Cateruzza. Elena Erizzo sopportò anni, probabilmente decenni, di maltrattamenti da parte del marito, una remissività che ovviamente indusse il patriarca a respingere la sua richiesta di separazione; Cateruzza Vitturi scappò dal marito adultero, che apparentemente la maltrattava, dopo soli quattro anni, o anche meno, di matrimonio. Anche Lucia da Molin abbandonò la casa del marito; in questo assomiglia a Cateruzza. Tuttavia era molto più giovane di Cateruzza e dipendeva dal padre. Non è chiaro chi avesse preso l'iniziativa della riconciliazione tra lei e il marito, Girolamo Memmo, da cui si era

esecutrice testamentaria insieme alla governante-concubina Bona (ASV, *NT*, b. 1149, notaio Benedetto, n. 211).

[103] Sulle differenze tra l'orientamento familiare dei patrizi e quello delle patrizie, si veda S. CHOJNACKI, *Women and Men in Renaissance Venice*, Baltimora 2000, pp. 13-15, 169-182, *passim*.

[104] Per il conflitto tra Nicolò e sua madre, vedi S. CHOJNACKI, *Cateruzza and the Patriarchs*, cit.

[105] *Ibidem*.

allontanata; ma, visto che in seguito il padre e il fratello si affidarono a Girolamo come esecutore testamentario, non è improbabile che fossero stati loro due, e non Lucia, a prendere questa iniziativa. Sembra invece che sia stata la vedova Cateruzza – che quando portò per la prima volta i suoi problemi davanti al tribunale era probabilmente alla fine dei trent'anni – ad organizzare la propria causa, reclutando il fratello e il figlio. Fu l'unica tra le tre donne a comparire personalmente davanti al vicario generale per designare i sui procuratori[106].

In generale, il successo della causa di separazione di Cateruzza fu una conseguenza del suo carattere e del modo in cui aveva organizzato la sua vita e le sue relazioni. Fu aiutata dal marito, il quale compromise la propria causa con la goffaggine con cui condusse il caso e con la testardaggine con cui rifiutò di metter fine alla sua relazione con Bona. Ma alla fine furono la determinazione con cui Cateruzza perseguì il proprio obiettivo e la sua abilità nel provvedersi di efficaci rappresentanti in aula, che le procurarono il divorzio. Fortunatamente per lei, fu in grado di ottenere giustizia da un tribunale ecclesiastico, che era sì interessato alla tutela del matrimonio, ma era anche sensibile alle caratteristiche sociali, comportamentali e personali dei singoli matrimoni e delle donne che cercavano di mettervi fine.

[106] ASPVC II, *Liber Actorum 1463*, f. 65r. Il matrimonio di Cateruzza con il primo marito, Moisè Venier, fu celebrato nel 1438, quando essa probabilmente aveva quindici anni. Dunque al tempo della sua azione contro Nicolò Vitturi presso la curia del Procurator, nel 1459, ne aveva circa trentacinque. La data del matrimonio di Cateruzza con Moisè Venier si trova in ASV, *PSMC* Miste, b. 3A, «Moisè Venier», libro di conti rosso, f. 1r.

Da un tribunale all'altro: il divorzio fra Benedetta Pinelli e Girolamo Grimaldi, principe di Gerace (1609-1653)

di *Irene Fosi*

1. *Oltre i processi: altre fonti per le cause matrimoniali*

L'indagine sul problema della risoluzione di conflittualità matrimoniali si è sviluppata nel contesto di uno studio più ampio, che intende considerare, in circostanze e momenti diversi, gli elementi di pressione, i sistemi di mediazione, il *patronage* e la forza dei legami di clientela intessuti alla corte romana[1]. Punto di partenza ed anche elemento centrale di questa ricerca sono state le lettere e le suppliche inviate al papa o ad esponenti della sua famiglia, ma anche ad altri personaggi di spicco della corte pontificia.

Un'attenzione specifica è stata rivolta alla risoluzione di casi giudiziari e di conflittualità familiari con l'osservazione di pratiche di infragiustizia, sistema relazionale parallelo, fondato sulla mediazione interpersonale, garantita, molto spesso, da ecclesiastici secolari o regolari, ma anche dall'intervento informale di esponenti delle stesse istituzioni di governo della giusti-

Abbreviazioni: ASG = Archivio di Stato di Genova; ASR= Archivio di Stato di Roma; ASV= Archivio Segreto Vaticano; BAV= Biblioteca Apostolica Vaticana; BCBG = Biblioteca Civica Berio, Genova; BNCVE = Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele, Roma.

[1] Queste problematiche sono state in parte affrontate nel mio saggio *Sovranità, 'patronage' e giustizia: suppliche e lettere alla corte romana nel primo Seicento*, in G. SIGNOROTTO - M.A. VISCEGLIA (edd), *La corte di Roma tra cinque e seicento «teatro» della politica europea*, Roma 1998, pp. 207-241.

zia[2]. Questa articolazione di rapporti poteva far superare la rigidità normativa, avviare un patteggiamento, una risoluzione dei conflitti che, almeno in apparenza e temporaneamente, non fossero lesivi di nessuna delle due parti. Di centrale importanza era, quindi, la mediazione, che doveva condurre alla stipula di una pace ed evitare, o almeno circoscrivere, liti e tensioni familiari capaci di compromettere l'ordine pubblico e la pace sociale. Anche nelle cause matrimoniali, nelle questioni finanziarie inevitabilmente connesse e nei fatti di sangue che segnavano spesso le lunghe conflittualità coniugali e ne enfatizzavano il significato politico di lotta fazionaria disgregatrice di solidarietà, di strategie familiari e patrimoniali, il ventaglio delle mediazioni si allargava, modulandosi in un intreccio nel quale confluivano interessi di parte. Era poi inevitabile che questo microsistema di relazioni, in cui potevano risolversi o acutizzarsi anche le liti matrimoniali, subisse, nei diversi momenti, i contraccolpi di più ampie logiche ed eventi politici, che esulavano dall'immediato contesto cittadino.

Nelle mediazioni messe in atto alla corte romana da ecclesiastici, spesso cardinali, legati per parentele, amicizie o clientele alle famiglie in lite, o addirittura talvolta dallo stesso pontefice, si vedrà, in relazione a specifici casi, come questi interventi non tendessero solo a sanare i conflitti fra le parti, ma manifestassero la volontà di spostare a Roma, nei suoi tribunali – ed in particolare nella Sacra Romana Rota e nel tribunale supremo della Segnatura – il centro decisionale. Non si trattava solo di favorire una parte in causa, ma soprattutto di centralizzare il controllo sull'operato e sulle decisioni degli organismi locali, sia laici, come le Rote, che ecclesiastici, come i tribunali vescovili. Un esame delle *Positiones* conservate nel fondo archivistico della Sacra Romana Rota, nonché delle raccolte a stampa delle stesse, più frequenti a partire dal Seicento, mostra, ad esempio, come dal 1629 al 1642 vengano esaminati 12 casi di separazione *quoad thorum et mensam* inoltrati prevalen-

2 Cfr., per alcuni aspetti di questo complesso problema, i saggi raccolti nel volume *L'infrajudiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine*, sous la direction de B. Garnot, Dijon 1996.

temente da esponenti di famiglie dell'aristocrazia di stati italiani, in particolare da Roma, Genova e dal Regno[3]. A proposito di ciò, potrebbe essere molto significativa un'analisi più completa ed articolata di questa documentazione, soprattutto alla luce dei recenti studi sui grandi tribunali in antico regime e sulla loro funzione[4], e anche sui conflitti che inevitabilmente insorgevano fra tribunali laici ed ecclesiastici in materia matrimoniale.

Se poi l'ottica si focalizza sul sistema di mediazioni attivato alla ricerca di una pacificazione fra i coniugi, anche nel caso in cui si voglia favorire una delle due parti nel corso del processo, i carteggi assumono una rilevanza indiscussa. Ad esempio, lettere e suppliche inviate direttamente al papa, come la corrispondenza del cardinal nepote, enfatizzano, anche al di là della griglia retorica, la funzione protettiva attribuita al sovrano pontefice. Nella sua figura erano insite giustizia suprema e potere di grazia, secondo una concezione fortemente personalizzata della sovranità, che doveva però confrontarsi, nella realtà, con il carattere non ereditario del papato e, quindi, con il variare nella corte di equilibri e del peso delle fazioni, per cercare stabilità nelle alleanze e intessere nuovi e più sicuri legami di protezione.

Non sempre ci si rivolgeva al papa, o al cardinal nepote che esercitava, anche in questo caso, quella funzione di assistenza che W. Reinhard ha lucidamente delineato come elemento essenziale nella storia del papato della prima età moderna[5]. Le lettere sono infatti indirizzate ad esponenti della famiglia pontificia, ai personaggi femminili che svolgevano, in molte occasioni, una decisiva funzione di raccordo e mediazione. Nel caso dei Barberini, ad esempio, sono significative le lettere inviate da donne aristocratiche e non, per chiedere intercessio-

[3] Cfr. ASV, *S. R. Rota*, *Positiones*, voll. 6, 17, 20, 24, 27, 32, 35, 36.

[4] Si rinvia, a questo proposito, al volume M. SBRICCOLI - A. BETTONI (edd), *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime*, Milano 1993.

[5] Cfr. W. REINHARD, *Papauté, confessions, modernité*, éd. par R. DESCIMON, Paris 1998, in particolare pp. 69-98.

ne presso Urbano VIII, sia a Costanza Magalotti, sia ad Anna Colonna, moglie di Taddeo Barberini e segmento di congiunzione fra il baronaggio della nobiltà romana e la famiglia papale[6]. Lettere di auguri, di congratulazioni per la nascita di figli, di cordoglio per lutti familiari preparavano ed accompagnavano l'invio di missive con precise richieste di «protezione», di giustizia, di sostegno per intraprendere carriere a Roma, ma anche presso altre corti cattoliche europee. La lettera, che talvolta era una supplica mascherata da un diverso registro di scrittura, diventava, soprattutto per i ceti superiori, il mezzo comunicativo più efficace per intessere o consolidare legami con il papa, con la sua famiglia, con esponenti di prestigio della corte, ma anche il più discreto, grazie alla sua struttura retorica, per chiedere favori e grazie. Si stabiliva così un decisivo e costante sistema comunicativo che lasciava ampi spazi e possibilità di fruizione da parte dei mittenti. Per i protettori curiali poi, per le famiglie cardinalizie e per quella pontificia, si allargava e consolidava anche il consenso, fondato sullo scambio fra sovrano e sudditi, nella realtà periferica dello stato ecclesiastico, e soprattutto fra la corte romana, le aristocrazie ed i ceti dirigenti delle diverse realtà statuali italiane. In questa ottica non sono da sottovalutare i problemi connessi con la risoluzione di conflitti interfamiliari: il matrimonio, come la separazione, era un evento collettivo che investiva il nucleo familiare, il suo parentado, le sue alleanze cittadine e, più largamente, condizionava quelle politiche ed economiche che trovavano i loro centri soprattutto a Roma, a Madrid, a Parigi[7].

[6] Sulla funzione di mediazione, anche politica, esercitata dalle donne non solo all'interno della famiglia, cfr. R. AGO, *Giochi di squadra*, in M.A. VISCEGLIA (ed), *Signori, patrizi e cavalieri nell'età moderna*, Roma - Bari 1992, pp. 256-264.

[7] «As an institution, marriage created an economic partnership in wich each spouse created an alliance between families and kin groups, building social, economic, and political ties of crucial importance to large number of persons. Finally, marriage acted as the most important vehicle for the transfer of property, far more important than purchase and sale. Small wonder that it was extremely difficult to disentangle this complex web of impersonal ties, and few even wanted to do so, however indifferent or even hostile its affective base might be»: L. STONE, *Road to Divorce. England 1530-1987*, Oxford

Le fonti, nel caso delle cause di separazione *quoad thorum et mensam*, non si esauriscono dunque nei processi matrimoniali. Lettere, memoriali – di parte, ovviamente –, cronache cittadine, avvisi manoscritti e a stampa si intrecciano con le fonti giudiziarie, riuscendo, in qualche misura, a tracciare un quadro delle conseguenze, degli echi sul tessuto familiare e cittadino di un avvenimento dirompente quale era il divorzio. Le fonti giudiziarie, lette insieme a quest'altra documentazione, proprio per la vastità ed insieme la frequente frammentarietà, possono far decifrare il policentrismo decisionale, nonché le conseguenti conflittualità, ed insieme permettere di misurare l'incidenza del fenomeno nella società di antico regime. Pluralità di documentazione traduce poi la pluralità decisionale, sia a livello locale che centrale, cioè romano. Un'ampia documentazione su cause matrimoniali si conserva, ad esempio, nell'Archivio della Sacra Congregazione del Concilio. Istituita all'indomani della conclusione del Tridentino per verificare e controllare l'applicazione della normativa conciliare, la Congregazione ha avuto vicende archivistiche complesse e, fra il ricco materiale, si conservano anche interessanti fonti su *matrimonialia* per l'Ottocento e il Novecento[8]. Ma l'esistenza di cause, *dubia*, memoriali, suppliche ed altre fonti eterogenee,

1990, p. 16. Sulla separazione e le sue conseguenze sull'istituto familiare nella società di antico regime cfr. anche Ph. RODERICK, *Putting Asunder: A History of Divorce in Western Society*, Cambridge 1988.

[8] Sull'archivio della Congregazione cfr. P. CAIAZZA, *L'archivio storico della Sacra Congregazione del Concilio (Primi appunti per un problema di riordinamento)*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», NS, 42, 1992, pp. 7-24. Se, infatti, più note sono le *Relationes ad Limina* e le *Visite Apostoliche*, già conservate in ASV, altri fondi erano stati trattenuti nella sede della Congregazione. In un trasloco, compiuto anni fa, di questi materiali nell'ASV, si è perso l'ordine topografico precedente e, poiché l'inventariazione è ancora assai parziale, è possibile solo operare dei sondaggi. Secondo J.T. NOONAN, *Power to Dissolve. Lawyers and Marriages in the Courts of the Roman Curia*, Cambridge Mss. 1972, pp. 107-111, le cause matrimoniali esaminate dalla Sacra Congregazione del Concilio sarebbero solo il 5% e, tuttavia, il ruolo della Congregazione stessa sarebbe stato fondamentale, perché costituita da cardinali, chierici cioè al vertice della carriera ecclesiastica, e non da 'semplici' giudici di Rota. L'autore, tuttavia, non specifica quale periodo riguardino queste percentuali né, tanto meno, quali casi fossero portati davanti alla Congregazione e quali davanti alla Sacra Romana Rota.

sempre relative a questo tema per il periodo precedente, è confermata da volumi a stampa che raccolgono documentazione su cause di separazione del Seicento e Settecento[9] e soprattutto da ampie sillogi di *Resolutiones*, *Dubia*, *Decreta* manoscritte, presentate e spesso commentate da giusperiti settecenteschi[10]. In molti casi le vicende matrimoniali di esponenti della nobiltà e dei patriziati italiani – ma anche delle aristocrazie europee – costituivano inoltre oggetto di discussione, nelle stesse lettere o dispacci inviati dai nunzi alla Segreteria di Stato o ad altre congregazioni romane, come, ad esempio, il Santo Uffizio. Ampio spazio trovano poi i casi matrimoniali nella documentazione relativa alle nunziature, sia nelle istruzioni impartite dalla Segreteria di Stato al nunzio, sia nei suoi dispacci inviati a Roma. È chiaro che, soprattutto nelle istruzioni, le vicende matrimoniali segnalate concernevano esponenti di case regnanti europee o, comunque, personaggi «cospicui» dell'aristocrazia, il cui matrimonio – o divorzio – rivestiva un significato politico e religioso preminente, non solo per gli equilibri dinastici, ma spesso anche per il problema confessionale. Il nunzio, inoltre, proprio per la sua funzione di rappresentante del potere romano presso una corte cattolica, doveva vigilare sulla prassi dei tribunali dei locali ordinari: e non mancarono, a questo proposito, frizioni e controversie, sia in materia canonica sia a livello

[9] Una di queste – solo per citare un esempio – riguarda la causa di separazione fra Giovanni Andrea Doria, principe di Melfi, e Teresa Doria (1739-1740). Si tratta del *restrictus facti et juris* con i *dubia* se ci fosse motivo per la dissoluzione del matrimonio rato e non consumato, come si sosteneva da parte della moglie, e se si dovesse chiedere al papa la dispensa. Il volume contiene referti di medici – incaricati anche dalla stessa Congregazione – con cui, in sostanza, si vuole provare la 'normale' virilità dell'uomo, sì da invalidare ogni pretesa di richiesta di separazione e anzi accusare la moglie di calunnie e decidere, di conseguenza, che «locum esse coationi dictae Principissae ad praestanda obsequia matrimonialia»: cfr. *Restrictus facti et juris in secunda causae propositione*, Roma 1739; *Responsum pro veritate ad aliquot de jure quaestiones quae ex causa januensis matrimonii exortae sunt*, Napoli 1740.

[10] Si vedano, ad esempio, le raccolte manoscritte in BAV, *Chigiano* H.I.3-5 e *Chigiano* N.V.1-5. Interessante, per una silloge, il volume *Collectanea brevium aliquorumque monumentorum ex quibus apparet praxis ecclesiastica*, Romae 1739.

procedurale[11]. Talvolta era il nunzio stesso ad essere chiamato in causa da una delle parti o direttamente da Roma per trovare una pacifica soluzione ai problemi matrimoniali di esponenti di patriziati e nobiltà che, con la separazione, mettevano in pericolo l'ordine sociale cittadino, il patrimonio e l'armonia familiare, proponendosi inoltre come cattivo esempio per il proprio ceto. Il nunzio, in quanto diretto rappresentante dell'autorità romana, ma anche l'ordinario ed il suo tribunale, dovevano assolvere il delicato compito di operare una costante e coerente trasmissione di precetti, norme e valori morali diretti a omologare comportamenti, ridurre la violenza, assumere il controllo ed esercitare la repressione di quanto poteva configurarsi come reato e/o peccato: questo processo può forse definirsi, con un termine abusato, disciplinamento, ma è certo che i risultati non furono univoci né condussero ad un generale – e generico – 'addomesticamento' della nobiltà[12].

Una sfortunata vicenda matrimoniale snodatasi fra diversi tribunali, da Genova a Napoli ed a Roma fra il 1609 ed il 1653, è sembrata dunque esemplare per cogliere il significato politico di un divorzio, le sue implicazioni economiche, il dispiegarsi continuo e multiforme di una violenza signorile contro la quale ben poco potevano le istituzioni di governo della giustizia, mentre un po' più incisive si mostravano le relazioni interpersonali, i legami di protezione, le trame fazionarie. Questa storia seicentesca conferma come la rottura del matrimonio fosse, in certi casi, la causa scatenante di rivalità familiari de-

[11] Per il ruolo svolto dai nunzi nelle questioni matrimoniali cfr. anche J.T. NOONAN, *Power to Dissolve*, cit., pp. 89-106.

[12] Analisi comparative sul controllo del matrimonio e del suo scioglimento sono state condotte, da diversi anni, in area tedesca. Si vedano, a questo proposito, gli studi di T.M. SAFLEY, *Let No Man Put Asunder. The Control of Marriage in the German South-West. A Comparative Study, 1550-1660*, Kirksville 1984; S. BURGHARTZ, *Jungfräulichkeit oder Reinheit? Zur Änderung von Argumentationsmustern vor dem Basler Ehegericht im 16. und 17. Jahrhundert*, in R. VAN DÜLMEN (ed), *Dinamik der Tradition*, Frankfurt a.M. 1992, pp. 13-40; G. DILCHER, *Religiöse Legitimation und gesellschaftliche Ordnungsaufgabe des Eherechts in der Reformationszeit*, in P. PRODI (ed), *Glaube und Eid*, München 1993, pp. 189-198.

stinate ad ampliarsi, ad avere risonanza al di fuori della realtà cittadina in cui si erano inizialmente manifestate, per dilatarsi e coinvolgere istituzioni giudiziarie e politiche di altri stati italiani. Solo se inquadrate in un contesto più ampio, le cause matrimoniali possono assumere un significato esemplare di conflittualità sociali e politiche più profonde, di mutamenti di mentalità e di sensibilità religiosa che segnavano il tessuto sociale in un determinato momento, senza limitare il loro valore epistemologico ad una ricostruzione fattuale pur avvincente e suggestiva. Da Genova, a Napoli, a Roma: il carattere internazionale e consortile della nobiltà genovese, dei suoi traffici, dei suoi interessi economici non poteva infatti circoscrivere un evento lacerante dell'unità parentale[13]. In un contesto documentario così sfaccettato e frantumato, specchio non solo di differenti e spesso sovrapposte competenze e giurisdizioni, ma anche di tensioni politiche alimentate da schieramenti fazionari, quale incidenza poteva avere nel dirigere le cause la protezione mediatrice di curiali o del papa stesso, invocata con forza dalle parti in causa con lettere e suppliche?

2. *Storia di un divorzio: Benedetta Pinelli e Girolamo Grimaldi, principe di Gerace*

Il *milieu* nel quale si colloca la vicenda matrimoniale di due coniugi genovesi, Benedetta Pinelli e Girolamo Grimaldi, è quello della nobiltà più antica, che vantava fin dal periodo aragonese stretti legami con la Spagna per la gestione della finanza, dei commerci ed appalti nel Regno, dove, soprattutto dal Cinquecento, la loro potenza economica si era consolidata

[13] Fra i più significativi studi sull'aristocrazia genovese basti segnalare C. COSTANTINI, *La Repubblica di Genova nell'età moderna*, Torino 1978; G. DORIA - R. SAVELLI, *«Cittadini di governo» a Genova: ricchezza e potere tra Cinquecento e Seicento*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», X, 1980, pp. 277-355; R. SAVELLI, *La repubblica oligarchica dei Genovesi. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano 1981; C. BITOSSI, *Il governo dei Magnifici. Patriziato e politica a Genova fra Cinque e Seicento*, Genova 1990; G. DORIA, *Nobiltà e investimenti a Genova in età moderna*, Genova 1995 e, da ultimo, E. GRENDI, *I Balbi. Una famiglia genovese fra Spagna e Impero*, Torino 1997.

anche grazie all'acquisto di cospicue proprietà e di feudi[14]. La presenza genovese, radicata ormai nel territorio, suscitava, soprattutto in Calabria, contrasti con la feudalità locale destinati ad avere echi a Napoli e a Roma, soprattutto per le frizioni con la chiesa locale[15]. A Genova poi, dove si originavano e si riproducevano inimicizie e sopraffazioni, venivano avviati e messi in atto meccanismi di solidarietà parentali, economiche e politiche, che si diramavano successivamente sia a Roma che nel Regno, per risolvere – o per acuire – anche conflitti matrimoniali[16]. Verso la fine degli anni Settanta del Cinquecento l'egemonia genovese in Calabria si era ulteriormente consolidata e la vicenda dei Grimaldi è, in questo senso, esemplare. Già baroni di Monte Sant'Angelo[17] e di Gioia, acquistarono il

[14] Si veda, fra l'altro, A. MUSI, *Mercanti genovesi nel Regno di Napoli*, Napoli 1996, che prende in esame la vicenda economica dei De Mari, mercanti genovesi insediatisi con successo nel Regno.

[15] Proprio Girolamo Grimaldi, principe di Gerace, nel 1610 aveva avuto problemi con il vescovo di quella diocesi a proposito di una bizzocca accusata di lenocinio e di aver favorito il ratto di una fanciulla chiusa in convento: G. GALASSO, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Napoli 1975, pp. 337-338. Il Grimaldi, sempre generoso ospite e fautore di banditi, è indicato come il protagonista di una «guerra privata» contro il marchese di Gioiosa, nel più complesso quadro di un'offensiva feudale scatenatasi negli anni Quaranta del Seicento: R. VILLARI, *La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini 1585/1747*, Bari 1976, p. 226, nota 78. Altre interessanti notizie su disordini nella chiesa locale, favoriti dal principe, emergono da interrogatori di calabresi arrestati a Roma e condotti davanti al tribunale del Governatore: ASR, *Tribunale del Governatore, processi criminali sec. XVII*, n. 184, ins. 15; n. 185, ins. 6.

[16] Nei ricchi carteggi di personaggi dell'aristocrazia genovese con i Barberini si segnalano, oltre a quello in esame, altre complicate vicende matrimoniali conclusesi con la sentenza di separazione emessa dalla Rota Romana, come, ad esempio, il caso di Marcello Doria e Barbara Spinola: BAV, *Barb. lat.* 10039, cc. 148r-149r. La sentenza è inoltre documentata in BAV, *Decisionum S. Romanae Rotae coram R. P. D. Iohanne Coccino, pars quarta*, Romae 1632. Sui carteggi di genovesi con i Barberini cfr. C. COSTANTINI, *Corrispondenti genovesi dei Barberini*, in *La storia dei Genovesi*, VII, Atti del convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova (Genova 15-17 aprile 1986), Genova 1987, pp. 189-206.

[17] A caccia di titoli per i propri familiari, come altri ecclesiastici, anche il cardinal Pinelli, acquistato lo 'stato' di Civita Sant'Angelo per il nipote Paride, pregava che a quest'ultimo si desse il titolo di marchese visto che andava

ducato di Terranova: nel 1595, col relevio feudale per Gerace, si era costituito un territorio di cospicue proporzioni e di solida ricchezza nelle mani della famiglia. Nel 1609 Girolamo Grimaldi ricevette finalmente da Filippo III il titolo di principe di Gerace[18]. Questa ricchezza legata anche al possesso feudale si poteva dunque inquadrare nel più generale mutamento politico che aveva persuaso i genovesi attivi finanziariamente nel Regno ad assumere regole e comportamenti, anche economici, del tradizionale baronaggio regnicolo. Verso la fine del Cinquecento era fallito il tentativo di dar vita ad un'egemonia politica e soprattutto la caduta dei banchi privati, come quelli dei Montenegro, Doria e Ravaschieri, nel primo decennio del Seicento, aveva segnato l'inizio di un nuovo *tournant* economico.

Nel 1607, il notaio Gian Francesco Valdettaro di Genova aveva rogato il contratto dotale di Benedetta Pinelli destinata sposa a Girolamo Grimaldi, con la promessa di una dote di 45.000 scudi d'argento: avevano sottoscritto per la sposa la madre Batina, vedova di Castellino Pinelli, e nipote del cardinale Domenico Pinelli, ed il fratello di Benedetta, Paride, che tanta parte avrà nelle vicende successive. Il matrimonio non è felice. Si conoscono le cause di una rottura immediata solo da fonti di parte: quelle scritte a favore del marito naturalmente discolpano il Grimaldi o, quanto meno, sfumano la sua posizione e le responsabilità, mentre le lettere di Benedetta Pinelli a Maffeo Barberini, prima, e poi al cardinale Francesco, usano invece un'altra strategia comunicativa.

In assenza del processo matrimoniale che, allo stato attuale delle ricerche, non è stato possibile trovare nell'Archivio

«aumentando essere un buon servitore di S. M.»: A. SPAGNOLETTI, *Principi italiani e Spagna nell'età barocca*, Milano 1996, p. 159.

[18] Cfr. R. COLAPIETRA, *Genovesi in Calabria nel Cinque e Seicento*, in «Rivista storica calabrese», II, 1981, pp. 15-89: l'autore analizza dettagliatamente le vicende economiche dei feudi dei Grimaldi ed i loro rapporti con l'oligarchia finanziaria genovese nel Regno nel corso del Seicento, accennando anche alla vicenda matrimoniale di Girolamo Grimaldi e Benedetta Pinelli ed in particolare alle successive conseguenze di tale conflittualità sul patrimonio e sulla gestione feudale.

Diocesano di Genova, la vicenda del divorzio, le sue implicazioni politiche, finanziarie, la conflittualità fra organismi giudiziari chiamati a decidere in merito ed il ruolo che la protezione della corte romana svolse nell'intera vicenda, si ricostruiscono da altre fonti. La *Scrittura circa le discordie del Principe di Girace con la moglie e fratello di questa il Marchese Pinelli*[19] – uno scritto di parte, redatto a difesa del principe Grimaldi davanti ai tribunali del Regno presumibilmente verso il 1620 – enfatizza, già nel titolo, i presupposti familiari che avrebbero portato alla rottura delle nozze. La colpa è infatti addossata interamente alla madre di Benedetta Pinelli, la quale «espettando che il principe col tempo fosse astretto a condurre la moglie nei suoi stati in Calabria e come donna di cervello gagliardo mostratesi tale col marito, cominciò in andare persuadere la figlia di portarsi male col Principe». Con biglietti pieni di «sconvenienti consigli», cercò di convincere Benedetta, che all'epoca era incinta, «a partirsi di casa del marito l'anno 1609», «per essersi quella spersa poco prima d'un altro figlio»: forse si allude ad un possibile aborto precedente, causato dai «mali trattamenti». La madre chiese al genero una «sicurtà di 50.000 ducati» e di non allontanare la figlia da Genova, «sospettando che forse col tempo l'aria portata anco volontariamente nel Regno di Napoli ..., continuando molto tempo a far detta proposta». La famiglia di Benedetta si era accorta subito che la scelta del principe di Gerace come genero non era stata felice: il carattere violento, i costumi dissoluti, gli adulteri non lasciavano ben sperare ed anzi si rivelavano lesivi del prestigio familiare nella stessa Genova. Poi questi «stati» di Gerace apparivano spaventosamente lontani, pericolosi e malfamati. La diffidenza verso i feudi nel Regno, pur acquistati in larga misura dai genovesi e da esponenti delle aristocrazie e patriziati cittadini di altri stati italiani, soprattutto nel Cinquecento, era per altro condivisa da famiglie nobili e mercantili, che tuttavia acquisirono, direttamente o indirettamente, possessi e titoli feudali nel Regno, nel più ampio disegno politico, condiviso dalle aristocrazie italiane, di inserirsi nel sistema di onori controllato e

[19] BNCVE, ms *Sessoriano* 393, ins. 33, cc. 404r-410r.

garantito dalla Spagna[20]. La precoce rottura del matrimonio avrebbe innestato una faida familiare con conseguenze nella stessa Genova, nel Regno e a Roma: inevitabile sarebbe stata, quindi, la perdita dell'onore di due prestigiose compagini nobiliari nei rispettivi *milieux*. Ma l'aspetto più importante, strettamente connesso con l'onore ed il prestigio familiare, era senz'altro quello economico. La «sicurtà» richiesta da Batina Pinelli al genero equivaleva a domandare subito la restituzione di dote, ed era un modo insomma per recuperare una parte del patrimonio minacciata da un'unione fallimentare. Per evitare quindi ulteriori, negativi sviluppi della contesa familiare, fu cercata, forse da ambedue le parti, la mediazione del cardinale Domenico Pinelli, zio della sposa. Come spesso accadeva in queste ed in altre circostanze che mettevano a rischio l'integrità affettiva e finanziaria della famiglia, nonché il suo prestigio sociale e la sua posizione politica, con inevitabili conseguenze anche sugli affari ecclesiastici, era l'uomo di Chiesa, spesso il cardinale di famiglia, a cercare una mediazione e a trovare una soluzione ai conflitti. Il diritto canonico, inoltre, sollecitava la composizione dei dissidi fra i coniugi con la stipula della pace, per evitare la separazione[21]. Questa mediazione, se da un lato circoscriveva le possibili e talvolta inevitabili fratture domestiche, aveva senza dubbio una ricaduta positiva sull'ecclesiastico che ne era promotore ed attivo protagonista, perché gli permetteva di guadagnare prestigio all'interno della corte romana e nella sua patria. Si attribuiscono, in questo scritto, ulteriori colpe al fratello della sposa Paride Pinelli che, sobillato dalla madre, avrebbe messo in atto disegni criminosi nei confronti del cognato. Il cardinale Pinelli, quindi,

[20] Quando, ad esempio, fu acquistato per Olimpia Aldobrandini il feudo di Rossano, la famiglia pontificia avrebbe potuto allargare il suo dominio in Calabria impadronendosi di altre terre demaniali limitrofe, ma furono rifiutate per la lontananza e le pessime condizioni di viaggio per raggiungerle, «essendo per di più quelle popolazioni di malissimo cervello»: R. COLAPIETRA, *Genovesi*, cit., p. 38.

[21] Si veda, a questo proposito, il saggio di Diego Quaglioni nel presente volume.

«per evitare che i dissordini non s'accumulassero, astrinse la Principessa ad entrare dentro il Monastero in Genova in una figurata facoltà di poter a suo arbitrio uscire più volte; dall'hora sin a maggio 1612 su richiesta del Card. Pinelli fu trattato accordo e tentato di comporre queste lor differenze et i successi et l'approvato divortio mostrano le raggioni poiché non poté mai terminarsi»[22].

I legami di una donna con la famiglia di origine non si interrompevano, dunque, con il matrimonio ed erano anzi rinsaldati in eventuali sventure coniugali di cui la sposa era la vittima. I momenti iniziali di questa lunga contesa confermano, anche per Benedetta Pinelli, la totale protezione e l'incondizionato sostegno offerto in ogni momento dalla sua famiglia.

Nel 1612, a Genova, l'istanza di separazione fu portata davanti al tribunale vicariale che concesse il divorzio, condannando il marito *lite pendente* alla restituzione della dote, extradote ed al pagamento degli alimenti. Era stata una celerità sospetta, quella del tribunale ecclesiastico che, probabilmente, parteggiando per i Pinelli, voleva chiudere presto la vicenda e liberarsi della pericolosa presenza del principe di Gerace. Fra le motivazioni addotte per la richiesta di divorzio c'era l'adulterio commesso dal principe con due pubbliche meretrici durante il suo soggiorno presso il principe di Valditaro. Per essere sicuro della loro testimonianza, Paride Pinelli avrebbe sequestrato le due donne, mantenendole a sue spese fino al 1615 per farle testimoniare, «nel qual tempo ha fatto rattificare l'essame fatto prima da loro e da un lor cognato sommariamente e subornato nel 1612 e come conditione di simili donne infame ... han falsamente confessato il preteso delitto»[23]. A Genova il Senato non aveva approvato la sentenza emessa con tanta celerità dal tribunale ecclesiastico ed aveva negato la concessione di alimenti alla sposa. Paride Pinelli, intanto, si era vendicato del cognato uccidendo un suo «amico» e per questo misfatto era stato bandito dalla Repubblica. Il contrasto fra gli organismi genovesi – il tribunale vescovile ed il Senato – offriva l'occasione agli estensori della citata memoria per sottolineare l'in-

[22] BNCVE, *Sessoriano* 393, ins. 33, c. 404r.

[23] BNCVE, *Sessoriano* 393, ins. 33, c. 404v.

nocenza del principe di Gerace, ribadire le infondatezze delle accuse di «mali trattamenti» mosse dalla famiglia della moglie ed avanzare forti sospetti sulla corruzione dei giudici ecclesiastici che avrebbero concesso

«d'alimenti lite pendente in maggior somma di frutti della dote, dichiarando il divortio senz'appellatione e senz'haver riguardo che di tale matrimonio è un figliolo al quale competeno gl'alimenti di frutti di detta dote e per ciò la sentenza [è] giudicata iniqua per esser stata estorta più con violenza che data con giustizia»[24].

Il principe di Gerace, che nel frattempo si era ritirato nei suoi «stati» in Calabria, era riuscito a far portare la causa davanti al tribunale napoletano del Sacro Regio Consiglio[25]. La corte deliberò che a Benedetta Pinelli fossero concessi in futuro 1400 ducati annui, senza imporre al marito la restituzione della dote, sconfessando la sentenza del tribunale vescovile di Genova. Così a Napoli si assistette, fra il 1612 ed il 1620, ad un vero scontro politico e fazionario all'interno della nobiltà genovese, per la quale il caso di divorzio divenne solo un pretesto. Nel 1610 era giunto come viceré della città il conte di Lemos, il quale era a conoscenza dei mali che affliggevano il governo del Regno e deciso ad attuare un preciso piano riformatore, destinato però a fallire per l'opposizione suscitata fra i ranghi dei ceti privilegiati e fra gli stessi operatori finanziari genovesi[26]. Il Lemos si 'intromise' nella causa di separazione fra la Pinelli ed il principe di Gerace con il preciso scopo di mediare la conflittualità fra le famiglie e circoscriverne gli effetti negativi,

24 BNCVE, *Sessoriano* 393, ins. 33, c. 405r. Le frequenti «mutationi» dei senatori genovesi, eletti ogni due anni, e i «differenti governi» apparivano agli avvocati napoletani garanzia di incorruttibilità ed imparzialità.

25 «Il Sacro Regio Consiglio, la 'curia regis' della monarchia aragonese ... aveva la giurisdizione di appello da tutti i tribunali inferiori, ma soprattutto dalla Gran Corte della Vicaria. Giudicava, inoltre, in prima istanza sulle cause civili di particolare entità finanziaria, cioè prevalentemente relative ai patrimoni feudali»: V.I. COMPARATO, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze 1974, p. 61.

26 Sulle riforme del Lemos e sul loro fallimento cfr. A. MUSI, *Il Regno dagli Angioini ai Borboni*, in *Storia del Mezzogiorno*, IV/1, Roma 1986, pp. 234-238.

non solo sul patrimonio del suo feudatario, ma anche sull'onore nobiliare delle parti. Alla mediazione fatta a Genova nel 1614 dal cardinal Pinelli, accettata dalla famiglia della sposa con l'eccezione della clausola che prevedeva il cambiamento di monastero nel quale la donna doveva stare reclusa, il viceré fece seguire un'altra «capitolatione». Si chiedeva all'irrequieto Paride Pinelli di dissociarsi dalle responsabilità della madre «intorno alla partenza della Principessa dal Principe, anzi [di affermare] del haver sentito dispiacere»; si imponeva che Benedetta Pinelli tornasse dal marito e «non volendo, passi ad un altro monastero, a sodisfatione del Principe diverso da quello suo ove ora si trova» e che «ciascuna delle parti si rinontij alle liti che son fra loro», attribuendo infine al viceré la facoltà di «lassare gli alimenti alla Principessa tornando nel monastero»[27].

A Napoli personaggi dell'aristocrazia genovese, come la marchesa Doria, si erano mossi presso la viceregina in favore del Grimaldi, confinato dal governatore della Calabria Ultra nei suoi stati con l'obbligo di dare una pleggiaria di 30 mila ducati se non avesse accettato la pace proposta dal viceré. Ma Paride Pinelli giocò la carta politica per rafforzare le sue pretese di fronte ai giudici del Sacro Regio Consiglio «con darli ad intendere che [il Grimaldi] tenesse stretto d'amicitia con il duca d'Ossuna, col quale si presupponeva che havesse il Sr. Conte di Lemmos poca corrispondenza»[28]. Di fronte al pericolo di una sovversione e degli effetti della palese complicità della feudalità turbolenta con il duca di Ossuna, allora viceré di Sicilia ed esponente della fazione avversaria al Lemos ormai apertamente sostenuta da Madrid, il viceré intimò al principe di Gerace di portarsi a Napoli, dove fu incarcerato a Sant'Elmo. Anche al Pinelli toccò la stessa sorte, ma il diverso trattamento con cui i due nobili furono condotti in prigione – il Grimaldi a Sant'Elmo «accompagnato da un caporale con vinti birri di Campagna e lo Marchese da uno solo ... in quella dell'Ovo,

[27] BNCVE, *Sessoriano* 393, ins. 33, c. 404v.

[28] BNCVE, *Sessoriano* 393, ins. 33, c. 405v.

del che il detto Marchese s'andò vantando» – fu considerato un'offesa esplicita e pesante all'onore ed alla reputazione del principe di Gerace. Dinanzi a questa palese parzialità e disparità di trattamento, reagì anche la nobiltà, insinuando che l'affronto era stato fatto non «d'ordine del viceré, ma del Segretario del Regno guadagnato dal Pinelli, l'onde detta Marchesa [Doria] fe istanza che questo negotio si levassi di mano dal Segretario»: affermazione, questa, che rispecchiava la mentalità coeva incapace di incolpare il sovrano e indicava nei suoi ministri i responsabili del tradimento della sua volontà.

L'affare del divorzio genovese, dunque, si connotava a Napoli come uno scontro fazionario, non solo fra gruppi nobiliari, ma anche fra togati e nobili, nel più complesso quadro di tensioni e rivalità che segnarono l'ultimo periodo del governo del Lemos. La sentenza di divorzio, e soprattutto il problema della pacificazione familiare e delle sue implicazioni finanziarie, fu rimessa dal viceré ad una giunta appositamente nominata e composta da due togati, il presidente del Sacro Regio Consiglio Marco Antonio Da Ponte[29] ed il consigliere Scipione Rovito, intransigente e noto giurista[30], da due consiglieri di stato, Giorgio de Mendoza e Gio. Tomaso Spina, e dal vescovo di Cassano, Didaco de Arze, minore osservante e confessore del viceré. Il generale dei Carmelitani padre Ferdinando, appositamente inviato a Genova, cercava intanto di convincere Benedetta Pinelli a recarsi a Napoli, dove il fratello era trattenuto in carcere. Facendo leva proprio su questa posizione ricattatoria, la giunta deliberò che la principessa dovesse trasferirsi a Napoli o ritirarsi in altro monastero scelto dal marito, dove avrebbe ricevuto gli alimenti nella misura decisa dal viceré e, in caso di rifiuto, «si neghino gli alimenti in questo Regno». Contempo-

[29] Cfr. V.I. Comparato, *Uffici e società*, cit., p. 117. Fondamentale era la figura del presidente del Sacro Regio Consiglio, «ufficio perpetuo di nomina politica», che «aveva una serie amplissima di poteri, tra i quali decisivo era quello di attribuire le cause all'uno o all'atro consigliere, il che gli permetteva di orientare interamente l'attività giurisdizionale»; *ibidem*, p. 63.

[30] Cfr. P.L. Rovito, *Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, I: *Le garanzie giuridiche*, Napoli 1982, pp. 416-440.

raneamente venivano deputati altri intermediari per far pace fra le due parti: per il principe di Gerace sarebbe stato lo zio Giorgio Grimaldi e per Paride Pinelli Giorgio de Mendoza e lo stesso viceré. Il Pinelli, grazie ai suoi legami con la fazione del Lemos e con i consiglieri di stato incaricati di decidere su questa causa, giocò ancora la carta politica contro il cognato, appartenente evidentemente alla fazione opposta. Fece sapere infatti al viceré che il Grimaldi aspettava «la venuta del Duca di Ossuna in questo regno et all'hora far conchiudere ogni cosa a suo modo».

La conclusione della pace fra le due famiglie nobili assunse un significato politico anche per i rappresentanti dell'autorità spagnola a Napoli. Una pace «conditionata» avrebbe infatti limitato l'autorità vicereale nei confronti della feudalità: era ovvio che il Grimaldi rifiutasse la pace libera che, invece, avrebbe consentito alla famiglia della moglie di porre tutte le condizioni. Paride Pinelli, liberato dalla prigione, poteva ormai contare sull'appoggio ed il consenso di giudici corrotti, secondo il citato memoriale, «con minacce e suborni», ed ottenne così la conferma di quanto stabilito dal tribunale ecclesiastico di Genova: alimenti, restituzione della dote ed extradote alla sorella. Dal carcere, dove ancora si trovava, il principe di Gerace presentò ricorso a Roma in Segnatura[31]. Il conte di Lemos lasciò Napoli insieme ai suoi progetti di riforma del governo e nel 1616 fu inviato da Madrid il nuovo viceré, il duca di Ossuna: anche per il Grimaldi e per la sua fazione sembrarono aprirsi concrete speranze di riacquisire onore di fronte alla nobiltà partenopea, di non vedere minacciati da questa vicenda matrimoniale i beni ed il prestigio della casa. La causa venne ridiscussa dal Sacro Regio Consiglio e dal Collaterale, mentre

[31] Dopo aver chiesto l'esecuzione del decreto nel consiglio di Capuana, il Pinelli «aspettava tempo di poter tirar inanzi questo suo disegno et intanto s'andava prevalendo in Roma con denari e con favori per impedir l'appellatione che il Principe giustamente dimandava, il quale se ne stava intanto priggione a S. Elmo, sperando che per una volta il Sr. Conte di Lemos volesse rendersi capace della giustitia ch'egli tenea, dell'obedienza che sempre mostrò e di giusti partiti ch'andava proponendo»: BNCVE, *Sessoriano* 393, ins. 33, cc. 407v-408r.

i consiglieri Spina e Rovito decidevano che fosse affrontata solo «quando la Principessa fosse venuta a sottoporsi alla giurisditione di S. Maestà». Era un cambiamento di rotta indicativo del nuovo clima politico e della volontà subito manifestata dal duca di Ossuna di esercitare «un ferreo controllo sugli ufficiali» e, soprattutto, sull'alta magistratura e sul Collaterale[32].

Pur mantenendo il suo carattere di scontro politico e fazionario all'interno del gruppo nobiliare genovese a Napoli, la causa matrimoniale assunse, dall'inizio del governo Ossuna, la fisionomia di un contrasto fra giurisdizioni e competenze di tribunali. Intuita la possibilità di giocare su questo fronte a favore della sua famiglia, Paride Pinelli andò a Genova, dove – sembra con mezzi piuttosto violenti – ottenne dal vicario che non fosse data udienza al cognato, sostenendo inoltre la illiceità della pretesa dei tribunali del Regno, e del viceré, di decidere in merito a questa causa, perché spettante al foro ecclesiastico[33]. La memoria voleva dunque isolare le responsabilità della madre della sposa e ricomporre invece una solidarietà familiare fra le due potenti compagini genovesi, divenute ormai, con altre casate, anche elementi di spicco della feudalità regnicola.

[32] Cfr. A. Musi, *Storia del Mezzogiorno*, cit., pp. 334-339.

[33] Cfr. BNCVE, *Sessoriano* 393, ins. 33, cc. 409r-410r. Elencando tutti i mezzi illeciti usati dal Pinelli a Genova e Roma per ottenere sentenza favorevole alla sorella, si asseriva, nel citato memoriale, che egli «procurò con liti e suborni che il vicario di Genova denegassi al P. npe audienza nella causa di divortio, figurando che come a dissubidienti alli decreti di quella corte non se li dovea dar udienza e così li riuscì e benché il P. npe se ne fossi aiutato di giustitia in Roma no anco poté ottener d'esser inteso, poiché il M.se [Pinelli] con denari e di più con forte gelosia fra la giurisditione Regia et Ecclesiastica, facendo dire a tutti suoi in voce et in scritto ch'el P. npe per deviare l'essecutione de decreti et ordini de giudici ecclesiastici havesse [portato] la causa innanzi i giudici laici et hauto ricorso al Sr Duca d'Ossuna, il quale usurpandosi la decisione della causa che (conforme loro dicevano) toccava al spirituale, hanno ordinato che non fossero eseguiti i decreti dell'Ecclesiastico, ottenne che il P. npe non fosse inteso, se prima non obedisce alli decreti contro le determinationi della Gionta, contro la mente del Sacro Consiglio et ultimamente contra la determinatione del Sig. Duca di Ossuna è stato stretto a depositar molte migliara di scudi»: BNCVE *Sessoriano* 393, ins. 33, c. 409r.

La logica che guidava gli estensori della memoria difensiva per il Grimaldi era quella dominante non solo fra gli uomini di legge, ma anche fra altri mediatori ed intercessori chiamati a pacificare le liti domestiche. Come è stato infatti sottolineato, «bisognava diffidare delle madri, memoria domestica delle disposizioni testamentarie della famiglia e possibili perpetuatrici di faide»[34]: non c'è dubbio che Batina e Benedetta Pinelli aderissero perfettamente a questo ruolo domestico essenziale e pericoloso.

A Genova, questo tentativo di incolpare la famiglia Pinelli del fallimento del matrimonio, privarla della restituzione della dote con l'annullamento della sentenza del tribunale ecclesiastico, non poteva essere accettato supinamente con la conseguente perdita di onore di fronte alla città e alla sua aristocrazia. Si trattava dunque di prendere contromisure e di cercarsi potenti protettori. Era inevitabile che lo sguardo si rivolgesse alla corte romana, dove, proprio dalla fine del Cinquecento, banchieri e mercanti genovesi stavano costruendosi un sempre più ampio spazio nella gestione della finanza pontificia.

3. *Suppliche e lettere ai Barberini*

Le lettere scritte fra il 1615 ed il 1643 da Benedetta Pinelli e dai suoi familiari o amici al cardinale Maffeo Barberini, poi Urbano VIII, ed al cardinal nipote Francesco, forniscono l'interpretazione dei fatti da parte della famiglia della sposa e mostrano come questa contasse sui legami che lo zio cardinale, Domenico Pinelli, aveva intessuto nella corte romana. Qui, il cerchio delle possibili protezioni e mediazioni per dirimere le conflittualità causate dal fallimento del matrimonio si allargava per coinvolgere altri esponenti dell'aristocrazia del denaro sempre più potente a Roma, proprio a partire dal pontificato barberiniano. Le missive di Benedetta Pinelli delineano nettamente la sua figura di «donna di cervello», risoluta a scindere quel legame matrimoniale che l'aveva offesa ed aveva leso il

[34] A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 1996, p. 647.

suo prestigio sociale e le sostanze familiari. Era lei che talvolta vergava direttamente le lettere da recapitare ai suoi referenti romani ed anche la firma in calce a quelle scritte dal segretario denota sicurezza ed abitudine alla scrittura. Il registro adottato, soprattutto in quelle autografe, è semplice, diretto, incisivo: dai potenti protettori romani mirava ad ottenere essenziali garanzie per recuperare l'onore ed il patrimonio. Al segretario era lasciata la compilazione di lunghi memoriali, acclusi alle lettere, perché nessun particolare della vicenda fosse ignorato e l'intervento potesse quindi risultare più efficace. La prima notizia del fallimento del matrimonio e delle sue immediate conseguenze viene da una lettera che Paride Pinelli aveva indirizzato a Maffeo Barberini da Genova nel 1617 per sollecitarne l'intervento nella lite, che già durava da quattro anni, contro il ricorso in Segnatura fatto dal cognato avverso alla sentenza del tribunale ecclesiastico di Genova, già passata in giudicato. Ma, accortamente, sollevava anche un problema più delicato: se cioè la pretesa del principe di Gerace di far giudicare tutti gli atti del tribunale ecclesiastico genovese dai tribunali secolari del Regno, cioè dal Sacro Regio Consiglio e poi dal Collaterale, fosse legittima o non si configurasse piuttosto come un atto lesivo della giurisdizione ecclesiastica e della stessa autorità pontificia. La pretesa dei tribunali regi di pronunziarsi in questa vicenda matrimoniale contro la sentenza del tribunale ecclesiastico genovese poteva ben ascriversi alla tendenza giurisdizionalistica più volte manifestata, dalla fine del Cinqucento, dalle magistrature napoletane nei confronti della Chiesa post-tridentina.

In merito alla lite, Paride Pinelli ricordava inoltre che il principe di Gerace aveva cercato di persuadere il viceré, ma non potendo ottenere una sua autorizzazione scritta, si era servito di altri mezzi di pressione che spaziavano dalla corruzione di giudici, alle minacce contro i familiari della moglie, all'omicidio dei suoi procuratori, secondo una strategia che mirava ad isolare la donna e a privarla di ogni sostegno maschile in questa estenuante battaglia legale[35]. La lettera presenta, com'è ov-

[35] Cfr. BAV, *Barb. lat.* 10039, cc. 59r-60v.

vio, un panorama opposto a quello delineato dal memoriale precedentemente analizzato. È chiaro che, ponendo la questione dell'autorità pontificia, Paride Pinelli cercava di sottolineare, e in qualche modo di stimolare, l'intervento diretto di un'eminente figura della corte romana in favore della propria famiglia.

Nell'anno successivo, il 1618, era la stessa Benedetta a raccontare a Maffeo Barberini i suoi

«guai et travagli causati dalla poca sorte havuta col proprio Marito, non sendole mancat'occasione di havermeli più di una volta havuto da favorire ... et solo servirà questa mia a V.S. Ill.ma ... in far conoscere al mondo che nanti a Dio è nota la giustitia mia, quanto raggionevolmente mi sii appartata da esso mio marito e la necessità che per li mali trattamenti ricevuti et per dubio di peggio ho havuto di proponer contro di lui domanda di divortio con la sentenza che questo nostro mons. Vicario havendola già promulgata *prout in cedula danda*, sta di giorno in giorno per proferire ... Han potuto tanto li maneggi e mezzi d'esso mio marito vedendosi perso e per schivar la vergogna e il danno che è per risultargline che ha operato che ms Vice Ré di Napoli non solo habbi ritenuto il marchese mio fratello carcerato, come harà facilmente V.S. Ill.ma inteso, ma che si sia di più dichiarato di non lo voler liberare che io non vadi a Napoli per meglio potermi necessitare con questo in diretta via a desistere dalla mia causa et altro forse secondo le conditioni sua ch'io taccio essendo a tutti notorio. Et se ben so ch'esso mio fratello meglio si contenta di questo travaglio, ancorché grandissimo, intolerabile et rovinoso per infiniti canti, più presto che vadi a mettermi in quelle mani».

Nella prima parte della lettera Benedetta sembra scusarsi di aver scelto la separazione come male minore per lei e la sua famiglia e si presenta così priva della protezione sicura del fratello, rimettendosi però a quella ancor più sicura e potente del suo interlocutore, «alla quale ricorro in questo mio estremo bisogno con la maggior confidenza che mi sia possibile»[36].

Come ricorderà in altre lettere scritte fra il 1618 ed il 1620, scusandosi abilmente per i tormenti procurati dalle sue missive, trovava «naturale» rivolgersi al cardinale – «come S.E. cavagliere ch'Ella è, è suo proprio il proteggere quelli che vivono sotto la sua protettione e si ritrovano oppressi et in bisogno». Anche

[36] BAV, *Barb. lat.* 10039, c. 43.

più tardi parlerà della sua «fastidiosa» confidenza, giustificandola con la straordinaria «amorevolezza dimostratami in tutte le mie occorrenze», consapevole che «con la sua autorità non può sollevare in tutto, ma perché non è raggionevole s'ingerisca dove non è richiesta, per ciò mi compatisca et conceda possa sfogarmi seco e ... potrà, come informata ..., diffendermi, attione invero propria di un suo pari, che è di proteggere et agiutar gli afflitti»[37].

In questo momento non mancavano i conflitti fra la donna ed il suo *milieu*, fortemente vincolato al rispetto della prassi cittadina che prevedeva il *renfermément* nei monasteri di donne che avessero chiesto il divorzio. «Come V.S. Ill.ma deve sapere, sono hormai sette anni che mi sono entrata in questo monastero di San Bartolomeo», scriveva la nobildonna a Maffeo Barberini il 4 maggio 1618[38]. Benedetta Pinelli aveva accettato suo malgrado questa consuetudine: ma, proprio negli stessi anni, aveva raccolto davanti al notaio Camillo Gherardi significative deposizioni di patrizi genovesi, fra i quali spiccavano i nomi di Federico Centurione, Carlo Fieschi, Lorenzo Lomellino e Battista Spinola. Concordemente, i gentiluomini asserivano che «in le caose di divortij proposte dalle mogli contro li mariti per li mali trattamenti ricevuti dalli loro mariti respettivamente non si sogliono riponere ne rinchiudere le donne suddette in monastero di monache ma si lasciano che possino stare et habitare in casa del padre, o sia della madre». Tale prassi fu osservata da tribunali laici ed ecclesiastici «a memoria d'uomo», nei confronti di donne «principali per nobiltà, ricchezza et altre prerogative»[39]. Si aggiungeva, esplicitamente, che

«saria riputata cosa dishonorevole in una gentildonna che, levata di casa del marito, fosse costretta per ordine di giudice così ecclesiastico come seculare a star rinchiusa in un monastero senza che se ne potesse partire a suo bene-

[37] BAV, *Barb. lat.* 10039, c. 55r.

[38] BAV, *Barb. lat.* 10039, c. 45r.

[39] ASG, *Notai antichi* 5300, Camillo Gherardi, Testimonianze sommarie (1-4 settembre 1615).

placito, non essendo mai stato solito far simile provisione e rinchiudimento in monastero di donne che siano uscite di casa del marito salvo per caosa che argomenti colpa, e delitto nell'istessa donna, che si sforza a entrare, osia stare nel monastero, et al cospetto della città perde molto di riputatione quella donna partitasi dal marito, e sforzata a stare in un monastero, che per questo non è mai stato solito, che quando la moglie è levata di casa del marito, per li mali trattamenti dell'istesso marito si necessiti a stare contro sua volontà in un monastero non dovendosi dar pena a chi non ha commesso colpa, ma si lascia che possa habitare in casa del padre o sia della madre, o nel monastero a suo beneplacito, e di sua spontanea volontà»[40].

Le testimonianze trascritte dal notaio ed utilizzate dalla Pinelli denotano la difficoltà di far permanere valida una tradizione cittadina in un contesto sociale che mirava a limitare le capacità femminili di scegliere e sottrarsi all'onta della reclusione, equivalente, come del resto asserivano le testimonianze, ad un'ammissione della propria colpevolezza. A ragione, dunque, si può «individuare una sorta di paradosso socioculturale: mentre il patriziato difende le sue figlie monache dai rigori dei visitatori e delle congregazioni romane, esso si fa campione delle stesse pratiche di *renfermément* negli istituti che crea numerosi a tutela e correzione delle virtù e delle colpe di 'altre' giovinette e donne. Non è stupefacente quindi che qualcosa di questo spirito, uno schizzo di fango, offenda lo status delle donne patrizie, ne comprometta l'onore. Questo onore, questo status deve essere ricondotto alla qualità del lignaggio o della casata ... Benedetta poneva una questione specifica, quella della corrispondenza fra procedure di polizia e responsabilità della donna impegnata in una causa di divorzio: qui l'onore femminile risiedeva in una pratica libera di opzione che era un segno visibile della sua innocenza e che comportava la possibilità di un ritorno alla famiglia di origine»[41].

Il problema del controllo sociale delle malmaritate non riguardava solo Genova e la sua aristocrazia, ma si proponeva come

[40] ASG, *Notai antichi* 5300, Camillo Gherardi, Testimonianze sommarie (1-4 settembre 1615).

[41] E. GRENDI, *I Balbi*, cit., p. 283. Soluzioni del genere contro mariti violenti sono documentate anche in G. PALLAVICINO, *Inventione di scrivere tutte le cose accadute alli tempi suoi*, a cura di E. GRENDI, Genova 1975.

una nodale questione di ordine nell'Italia dei secoli XVI e XVII[42]. Sebbene il vicario genovese avesse concesso facoltà alla donna di stare «penes matrem absque peccato», la pressione del marito e della sua famiglia l'avevano costretta ad accettare la reclusione in monastero. Benedetta Pinelli pretendeva, tuttavia, di mostrare la sua innocenza mantenendo, nel monastero stesso, quei segni di onore richiesti dal suo status. La sua «casa» all'interno del monastero di San Bartolomeo dell'Olivella esigeva servitù adeguata, concessale dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari, dietro intervento del cardinale Spinola, altro potente intermediario della famiglia presso la corte romana[43]. Dalle lettere successive si evince che Benedetta decise da sola, contro ogni ordine e prassi, di ritornare alla casa paterna, ma che successivamente, per non rischiare di perdere la causa davanti ai tribunali napoletani e, soprattutto, per ottenere la restituzione della dote sancita dal vicario genovese, dovette temporaneamente ritirarsi in monastero a Napoli: il divorzio doveva comunque avere tangibili segni di punizione mediante la segregazione.

La strategia del principe di Gerace, che da anni non pagava gli alimenti, né aveva restituito la dote ed extradote, era dunque di prendere tempo, impugnare la sentenza genovese e rivolgersi anch'esso direttamente a Roma, sia con lettere al cardinale Barberini che con una precisa istanza al supremo tribunale della Segnatura. La causa fu rimessa alla Rota «dove si fanno spese eccessive» e le conseguenze economiche sulle sostanze familiari della Pinelli non tardarono a farsi sentire.

[42] Si vedano, a questo proposito, L. FERRANTE, *«Malmaritate» tra assistenza e punizione (Bologna secc. XVI-XVII)*, in *Forme e soggetti dell'intervento assistenziale in una città di antico regime*, Istituto per la storia di Bologna, 2, Bologna 1986, pp. 65-109; S. COHEN, *The Evolution of Women's Asylums since 1500. From Refuge for ex-prostitutes to Shelters battered Women*, Oxford 1992.

[43] Cfr. BAV, *Barb. lat.* 10039, c. 45. Meno sollecito del defunto cardinale Spinola e, forse, più deciso a non propendere con i suoi favori per una delle parti in causa, il cardinale Barberini non esaudì subito Benedetta Pinelli che inoltrava di nuovo la stessa richiesta l'8 giugno 1619 (BAV, *Barb. lat.* 10039, c. 47r).

L'azione del principe di Gerace, «che ad altro non attende che a dare destracci et a usare cavillationi, né si giova d'altro che di favori di Principi seculari et di altri per turbare la giurisditione ecclesiastica» – come ribadiva accortamente Marcello Pallavicino in una lettera al cardinale Barberini –, non mancava di avere il suo effetto anche a Genova, dove cercava di fare 'terra bruciata' intorno alla moglie e alla sua famiglia. Aveva fatto ricorso al Senato, ricusato il vicario e affidata la causa ad una 'commissione' di Savi della Repubblica, «quali giurorno discordia et poi alle Rote Criminale e Civile et dopo haver speso più di 1000 scudi, fu riferto a favore della detta Signora, ma non già mai voluto aprovare la relatione», come si racconta in un dettagliato memoriale accluso alle lettere. In esso si ripercorrono le tappe di una lite divenuta ormai una prova di forza fra due compagini familiari, un cammino segnato da violenze, omicidi, carcerazioni, minacce, secondo un costume di tracotanza nobiliare che esasperava i suoi tratti negativi nei momenti di difficoltà, ma poneva in evidenza anche le reti di relazione alle spalle dei rispettivi contendenti. La famiglia della donna lamentava inoltre il disagio finanziario per esser stato spostato il contenzioso davanti alla Sacra Romana Rota. Le spese per la lite erano state infatti calcolate «stimando che la causa si dovesse trattare in Genova alla forma delli privilegi della Repubblica, dove si fanno minori spese che a Roma e tanto più le doverà esser denegata l'audienza, quanto che essa Signora non ha persona che sia suo procuratore, havendo detto Principe fatto carcerare in Milano il Signor Hettor Montemerlo, già suo procuratore, non volendo il Principe che alcuno l'aiuti né facci l'ufficio di procuratore»[44].

[44] Alla fine della lunga lettera, messa bene in evidenza la perversa strategia del Grimaldi contro la moglie, si formulava la precisa richiesta «che se di novo haverà detto Principe ricorso alla Signatura le sia data ripulsa, non volendo osservar quello dispongono le leggi in pagar li alimenti et è cosa certa che non pagando gli alimenti né osservando le sentenze de Giudici si denega l'audienza et per conseguenza non si può far commissione alcuna»: BAV, *Barb. lat.* 10039, c. 50v-51r.

4. *Tentativi di riconciliazione, tentativi di omicidio*

Riconciliare le parti ma, in sostanza, favorire le pretese del marito era l'obbiettivo sia del duca di Ossuna che del marchese Spinola, zio, quest'ultimo, del principe di Gerace. Nel 1620 Benedetta Pinelli denunciava a Maffeo Barberini questi «maneggi». Il papa, Gregorio XV, si era mosso «ad ordinare all'Ill.mo card. Campora che veda d'aggiustarmi col detto Prencipe e detti Signori si son mossi instati da esso mio marito, quale spera con tali stratagemmi et arti d'intorbidarmi la sentenza del divortio passato in giudicato e, sotto ombra di finta bontà, tirar N. S.re dalla sua ... e perché S. B.ne non ne conosce la natura e qualità di quest'huomo, perciò le mando l'inclusa informatione e di presto le ne manderò altre ...»[45]. Far conoscere, dunque, rivelare la natura dell'uomo, le sue trasgressioni, accentuando, accortamente, i peggiori tratti comportamentali e soprattutto quelli che incidessero negativamente sulla sostanza del potere ecclesiastico, costituivano i punti fondanti della strategia della donna, abilmente documentata secondo il principio che voleva il sovrano informato per rimediare e soccorrere i sudditi che si rivolgevano a lui. Da Roma, in questi anni, andavano intanto avanti i tentativi di riconciliazione, non solo per sanare la questione degli alimenti, ma per tentare un vano riavvicinamento fra i coniugi. Nel 1624 era ancora Marcello Pallavicino ad informare Urbano VIII della situazione:

«Per unire di novo il Sr. Principe con la S.ra Principessa me gli sono affaticato per molto tempo ma indarno, non havendo potuto concludere cosa alcuna. L'una e l'altra parte è stata dura in voler quello voleva: il Principe in non voler dare l'alimenti quali voleva la S.ra Principessa e questa volere li frutti della sua dote non solo li decorsi, ma anco sigurtà per li futuri e di più il divortio per fatto e non esser obligata ad intrar in monastero et intrando poterne uscire ogni volta che volesse»[46].

Le pretese della donna sembravano dunque eccessive anche al Pallavicino, portavoce di una mentalità che non condivideva

[45] BAV, *Barb. lat.* 10039, c. 53r.

[46] BAV, *Barb. lat.* 10039, c. 5 (19 aprile 1624).

più le consuetudini cittadine, ma riteneva invece che «dandoli il Principe li frutti della dote dicesse che se retirava nel monastero, come il Principe desiderava». Provata dalle strategie del marito volte ad isolarla e farla recedere dai suoi propositi, fino ad ottenerne la segregazione nel monastero, Benedetta Pinelli sospettava, non a torto, che Marcello Pallavicino, suo segmento di raccordo con la corte romana, «facessi più per il Principe che per lei, mi hebbe per suspetto in maniera che V. S. S.ma mi haveva commandato che di novo trattassi l'accordo, mi fa pregare che mi iscusassi per non metterla in necessità di farmi rispondere di non esser in casa»[47]. Che ormai si fosse spezzato ogni legame fra la donna e la sua città, le sue istituzioni ed il suo *reseau* cetuale, si desume anche dalle parole del Pallavicino, perplesso sia sulla mediazione da tentare, sia – e ancor di più – su chi potesse tentarla.

«Chi sia bono in Genova per trattare con la principessa non lo saprei, non so chi tratti con essa de religiosi: tra seculari gli saria il Sr. Francesco Mari, al presente Senatore, e parente stretto de lei, homo di giuditio e governo. Ma non so se voria intraprendere questo negotio. Sì perché la principessa non sta a consiglio et il Principe non si rende facile a dare i frutti della dotte, sì perché animi sono tanto fra di loro alieni che ha del difficile con la raggione potergli piegare. Non veddo al mio parere altro remedio se non quello di chi ha autorità di comandare e farsi ubbedire. Se questo men male e lassare che il tempo operi con l'uno et l'altero, non essendo al mio intendere periculo d'inimicitia criminale»[48].

Fra il 1621 ed il 1622, quando presso la Rota era in discussione la causa, la corte romana era intervenuta più decisamente. Su sollecitazione, questa volta, del Grimaldi, Gregorio XV emise un breve in cui si cercava una mediazione efficace e superiore per ottenere la reclusione di Benedetta Pinelli. La scelta cadde sul cardinale Federico Borromeo. La reclusione in un monastero lontano da Genova poteva essere solo apparentemente meno punitiva: in realtà i territori della Lombardia spagnola avevano già offerto ampie possibilità di vendetta al principe di Gerace che, proprio a Milano, aveva fatto uccidere impune-

[47] BAV, *Barb. lat.* 10039, c. 5.

[48] BAV, *Barb. lat.* 10039, c. 5.

mente il procuratore della moglie, Ettore Montemerlo. Ma Benedetta Pinelli, con un ulteriore atto di sfida, rifiutò di sottomettersi anche alla volontà del cardinale Borromeo[49].

Mentre si cercava, in ogni modo, di riconciliare le parti, Paride Pinelli aveva preferito seguire una strada diversa per chiudere il contenzioso con il cognato. Già vittima di un tentato omicidio a Napoli, perpetrato da sicari del Grimaldi, fra i quali spiccava anche un converso domenicano[50], il Pinelli aveva teso un agguato alla carrozza del cognato mentre passava dinanzi a palazzo Madama, il 21 settembre 1622. La carrozza fu colpita da ventinove colpi di «moschettone», ma le vittime furono altre: due servitori del principe che erano nel cocchio rimasero feriti, così come due passanti, mentre fu ucciso Giovanni da Correggio «historiaro» che vendeva immagini di santi all'angolo del palazzo del cardinal Del Monte. Alle autorità romane fu subito chiaro che il tentato omicidio del principe di Gerace doveva ascriversi alla lunga faida con la famiglia Pinelli, origi-

[49] Cfr. BCBG, ms B. VI.5. 15 (a. 1622): *Compendiose memorie di Genova dall'anno 1516 al 1636*: «In questo mese alle porte della Cattedrale e San Siro sono affisse le copie di un monitorio Apostolico che intimava a Benedetta, moglie di Gironimo Grimaldo, Principe di Giraci, sotto pena di scommunica lata e con perdere gl'alimenti della sua dote, statili giudicati, che dovesse entrare in uno dei Monasterii di Monache Capucine o di Scalze Carmelitane, San Sebastiano di Pavia, San Silvestro delle Povere, o San Leonardo, per la lite di separatione pendente tra 'l Marchese Paride Pinello e 'l Principe suo marito, che s'agitavano nella Sacra Rota di Roma. Questo Monitorio assignava a questa Signora 9 giorni per li tre termini perentorii a dover entrare in uno di detti monasterii, comandando ad essi Monasterii che la dovessero ricevere. Fece quest'essecutione il Cardinal Federico Borromeo, archivescovo di Milano, a cui era diretto il Breve dato in Roma li 27 agosto, ad istanza del Principe sudetto. Non obedisce questa Signora». Il breve in ASV, *Segreteria dei Brevi*, reg. 662, cc. 575r-580v. Il documento mi è stato segnalato e trascritto dal prof. Claudio Costantini, che ringrazio. Sullo Schiaffino cfr. A. SCHIAFFINO, *Memorie di Genova. 1624*-1647, a cura di C. CABELLA (Quaderni di Storia e Letteratura, 3), Genova 1996.

[50] Cfr. BAV, *Urbinate latino* 1092, II, c. 329r. Il 27 luglio 1622 un *Avviso* riferiva, con altre notizie da Napoli, che era stato «impiccato quel tale che fu preso con la pistola imputato di voler ammazzare il marchese Pinelli solo per portar detta pistola, poiché quanto al voler commettere detto homicidio non havea nei tormenti confessato cosa alcuna»: BAV, *Urbinate latino* 1092, II, c. 63r.

nata dal divorzio[51]. Mandanti, complici ed esecutori furono ben presto identificati e, insieme ai sicari reclutati dal Pinelli fra i suoi «famuli», figurava anche il sacerdote e cavaliere gerosolimitano Pietro Battista Grimaldi, cognato del principe di Gerace. Il governatore di Roma Berlingerio Gessi emise subito un bando contro i ricettatori, i fautori di mandanti e i complici del tentato omicidio e, il 6 ottobre, la stessa suprema autorità giudiziaria romana fece pubblicare un mandato *de comparendo*, nel quale si ripercorrevano i momenti dell'azione delittuosa[52]. Sebbene fossero state poste, come di consueto, generose taglie su mandanti e sicari, due di questi riuscirono a fuggire «su una filuca ben provista di gente et armi», mentre un terzo si sarebbe rifugiato dal cardinal nepote Ludovico Ludovisi, rivelando «tutto il trattato con gli altri complici e [si dice che] questi habbia ricevuta l'impunità e che la sua persona non sarà nominata nel prosesso né altrove scritta»[53]. La presenza del principe di Gerace era comunque considerata scomoda ed inopportuna anche a Roma: la sua casa, in via dei Coronari, era un centro nel quale affluivano sicari reclutati nei suoi feudi, ben noti alla giustizia romana e pronti a dedicarsi ad imprese delittuose commissionate dal potente padrone sia a Roma che nel Regno[54]. Il citato *Avviso* riferiva che «adesso al Principe sia stato fatto intendere che fra certo termine se ne vada di Roma per levar di qui ogni scandalo che potesse suc-

[51] «La corte non ha dubio che l'archibugiata tirata al Principe di Jerace sia proceduta dall'inimicitia del Marchese Pinelli», come riferisce un *Avviso*: BAV, *Urb. lat.* 1092, I, c. 244r.

[52] Cfr. ASV, *Miscell. Arm.* IV, t. 76, c. 252: *Bando contro i Ricettatori o fautori de sicarij, mandanti, o complici dell'archibugiate tirate al cocchio del Principe di Ierace e contra quelli che non riveleranno la notitia che ne haveranno* (22 settembre 1622); c. 253: Mandato *de comparendo* per Paride Pinelli e complici (6 ottobre 1622).

[53] BAV, *Urb. lat.* 1092, II, c. 259r.

[54] Molte notizie, a questo proposito, si ricavano da interrogatori di testimoni resi nei processi davanti al governatore. Particolarmente interessante, anche per quanto riguarda la gestione dei feudi calabresi, è la testimonianza di Giulio Serafini, che aveva servito come segretario il principe di Gerace e il marchese Pallavicini: cfr. ASR, *Tribunale del Governatore*, *Processi criminali sec. XVII*, n. 185, ins. 6, cc. 129r-147v.

cedere»[55]. Non risulta che contro Paride Pinelli sia stato celebrato un processo: ancora una volta i potenti legami della sua famiglia con la corte romana, l'intercessione dei Barberini, ai quali instancabilmente si rivolgeva la sorella, segnarono il cammino giudiziario di questa vicenda, secondo una prassi messa in atto con frequenza dai tribunali romani nei confronti della nobiltà[56].

Anche Girolamo Grimaldi aveva ben compreso che nei potenti legami con la corte romana e nel *patronage* da essa esercitato poteva trovarsi la risoluzione dei suoi problemi, anche se era sempre più difficile 'domare' la tenace volontà della moglie, renitente persino alle ingiunzioni del cardinale Borromeo. Nella primavera del 1624, anche il principe di Gerace scriveva al cardinal nipote Francesco Barberini, con il quale mantenne una corrispondenza tipica di molti esponenti della nobiltà: biglietti augurali, raccomandazioni per prelati dei suoi feudi o regnicoli, dichiarazioni più o meno motivate di «obligo e devozione alla casa». Erano i fili di un discorso che non si doveva interrompere, pronto ad essere rinsaldato nei momenti cruciali, come nel caso specifico, appunto, per ottenere tutti i benefici di un *patronage* potente e, possibilmente, risolutivo. È chiaro che dinanzi a queste fonti ci troviamo proposta, dalle due parti avverse, una rappresentazione della realtà o, quanto meno, una sua interpretazione di segno opposto, caricata di elementi negativi funzionali al discorso che il singolo contendente cercava di portare avanti per vincere. Le lettere di quello che è presentato dalla moglie come marito violento, sicario, corruttore di giudici, trasgressore della norma, si piegano alle costrizioni retoriche della lettera, o della supplica al papa. Consigliato dal cardinale Giandomenico Spinola, potente quanto inutile intermediario fra le parti, il principe di Gerace scriveva al cardinale Barberini, dopo i fallimenti di ogni mediazione per ricondurre

[55] BAV, *Urb. lat.* 1092, II, c. 259r.

[56] Sulla frequente cassazione di processi, sentenze e di altri atti giudiziari contro nobili rinvio al mio intervento, *Signori e tribunali. Criminalità nobiliare e giustizia pontificia nella Roma del Cinquecento*, in M.A. VISCEGLIA (ed), *Signori, patrizi e cavalieri nell'età moderna*, Roma - Bari 1992, pp. 214-230.

la moglie ad osservare quelle norme e consuetudini sociali che imponevano alle donne divorziate una visibile segregazione in convento. Dalle lettere del cardinale Spinola aveva infatti appreso

«come non havendo trovata disposition alcuna nella Principessa di Gerace, né in sua madre di voler consentir conforme la Santa mente di N. S.re di reintrar nel Monastero, ove dimorò molt'anni mentre erano vivi li suoi più prossimi parenti e poi senza licenza, anzi contra l'ordini, uscì, si era risoluto non avventurar l'auttorità d'un Papa escusandosi non voler seguir più avanti simil prattica. Ond'io che vedo le gratie di V.S. Ill.ma non haver sortito il desiderato fine, vengo con questa a supplicarla di nuovo acciò si degni dispensarmene dell'altre le quali spero in virtù dell'innata sua benignità e della divotion mia trattandosi di riputatione che tira seco conseguenze molto fastidiose. Son sicuro che a V.S. Ill.ma non mancaranno modi di consolarmi ... e si superi la perversa ostinatione di tali Donne che stimano danno l'evidentissimo lor utile»[57].

Madre e figlia, le uniche rimaste unite nel difendere le loro posizioni, erano qui accomunate come minaccia per l'onore sociale e per la reputazione del marito. Poche settimane dopo, si dava notizia del fallimento della missione riconciliatrice del padre Lambertenghi, gesuita inviato a Genova dal papa e «giudicato in ciò perfetto da V.S. Ill.ma che non può errare», il quale auspicava un ulteriore intervento del cardinal nepote e del suo «patrocinio che solo può ... con l'esecutione della giustitia, rendere un benigno favore, consistendo in esso la total quiete della mia casa»[58]. Fra la tarda primavera e l'inizio dell'estate del 1624, il principe chiedeva ripetutamente un più incisivo intervento di Roma, dopo che, da parte di Benedetta Pinelli, era stata inoltrata al gesuita Lambertenghi una proposta che assumeva ancora una volta tutto il sapore di sfida nei confronti del marito, della società genovese e delle sue regole, e del papa stesso. La nobildonna aveva infatti mostrato la sua disponibilità a ritirarsi «in casa di alcuna parente di essa»: tale

[57] BAV, *Barb. lat.* 10127, c. 254r.

[58] BAV, *Barb. lat.* 10127, c. 262r. Si trattava del milanese Giacomo Lambertenghi che morì a Genova nell'agosto del 1625, forse proprio mentre era impegnato in questa difficile opera di riconciliazione: J. FEJÉR, *Defuncti primi saeculi Societatis Jesu 1540-1640*, I, Romae 1982, p. 137.

proposta fu fortemente osteggiata dal marito che vi leggeva il disegno di un complotto nei suoi confronti e chiedeva insistentemente al cardinal nipote di valutare «l'impedimenti sostantiali che passano in questo fatto e l'ispedienti intimi che vi si possono aplicare per levar i danni e metter l'ordine che ben vorrà V.S. Ill.ma già che ci ha posta la sua mano». La mediazione di religiosi, soprattutto gesuiti, diventava uno strumento fondamentale per sanare le conflittualità familiari e per riportare la pace nel contesto sociale, ripristinando l'ordine sovvertito[59]. Ma non sarebbero stati solo i gesuiti a tentare di pacificare i coniugi, invalidando così il divorzio e tutte le sue conseguenze patrimoniali, anche dopo che i tribunali e il tempo avevano ormai emesso le loro definitive sentenze.

Il 16 agosto 1642, infatti, Benedetta Pinelli scriveva a Francesco Barberini per difendersi ancora dagli attacchi del marito e da quelli, più velati ma altrettanto pericolosi, di ecclesiastici. E riassumeva così la sua triste vicenda:

«Mesi sono che con una mia esposi a V. Em.za come sono da circa otto anni che mi ritrovo in Napoli, per haver il braccio Regio et essecutione alle sentenze, ottenni da codesta Sacra Rota Romana per la restitutione della mia dote, contro gli stati del Principe di Gerace mio marito, dal quale sono divortiata già 33 anni fa, dalle quali mentre ne sperava l'essecutione, me s'attraversò questo mons. Nuntio spogliandosi ad un certo modo dell'abito di prelato, vestendosi da procuratore a favore de miei avversarij, facendo sotto mano officij appresso molti ministri et in particular di questo Viceré con scandalo degl'istessi, vedendo che in vece di far opera, che a dette sentenze si desse la dovuta essecutione, sperava impedirli, con favorir detto Principe. Onde supplicai l'E.V. a farmi gratia scriverli che desistesse da detti officij et non s'ingerisse ne miei interessi; come cossì V. E. si degnò favorirmi et esso in virtù della corte di V.E. ha obedito sin al presente. Hora finalmente in capo di detti otto anni, havendo io ottenuto il braccio iuxta le sentenze sudette di codesta Sacra Rota, vedutosi li miei avversarij arrivati dal braccio della giustitia et in termine d'esser sodisfatta del mio credito, procurino che detto mons. Nuntio me s'attraversi di nuovo, come ha fatto, havendo a lor istanza parlato questo Viceré, acciò mi voglia sforzare ad aggiustarmi con essi, et far compromessi nella persona sua et altri adherenti suoi, al che di

[59] Sulla mediazione dei gesuiti, in particolare durante le missioni, cfr. A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., 642-649. Sulla funzione sociale delle «paci», vedi O. NICCOLI, *Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione nella prima età moderna*, in «Studi storici», 40, 1999, pp. 219-261.

raggione non devo essere astretta, essendo già tutto deciso per sentenza di Genova, Roma e ultimamente di questi regij tribunali, et agiustamento non vi puol capire, essendo già divortiata tant'anni fa con sì notabile inimicitia che perciò vengo con questa a suplicarla si degni scrivere a D. Mons. Nuntio non s'ingerischi per niuna maniera nelli interessi miei, non essendo conveniente sì per le cose sudette come anco per essere partialissimo amico de miei avversarij et sì antico adherente de suoi antenati et di presente vescovo di Gerace stato loro, e mio, per più raggioni diffidenti che non mi è lecito porre in carta ...»[60].

Il riferimento a Lorenzo Tramallo, vescovo di Gerace e nunzio a Napoli, e la denunzia dei suoi maneggi ripropongono anche un quesito di carattere documentario[61]. Le carte della nunziatura – in questo caso la nunziatura di Napoli[62] – potrebbero infatti completare l'indagine, evidenziando in particolare le relazioni che intercorrevano fra il potere politico locale, le autorità ecclesiastiche e Roma, in situazioni non più riducibili soltanto ad una questione matrimoniale, ma divenute ormai un caso politico, giurisdizionale, finanziario e, soprattutto, un problema di ordine.

5. *Un tardo epilogo*

Un documento a stampa redatto alla metà del XVII secolo permette di intravedere altri particolari di questa intricata vicenda[63]. Si tratta, anche in questo caso, di una memoria di parte a favore di Gio Francesco, figlio di Benedetta Pinelli e Girolamo Grimaldi, che rivendicava il suo diritto all'eredità paterna, destinata, secondo un testamento che qui si vuole di-

[60] BAV, *Barb. lat.* 10127, c. 298.

[61] Cfr. P. SCAGLIONE, *Storie di Locri e Gerace*, II, Napoli 1858, pp. 472-475; E. D'AGOSTINO, *I vescovi di Gerace-Locri*, Chiaravalle Centrale 1981, pp. 128-133.

[62] Cfr. ASV, *Segreteria di Stato, Nunziatura di Napoli*, in particolare i voll. 24, 33, 37-38.

[63] Cfr. *Chiarezza de ragioni dalla quale con luce di più scritture si dimostra non veridico un preteso testamento del defonto signor Principe di Girace; quando però si volesse credere dettato dal detto Principe*, s.l. s.d., conservato in BAV, *Ferraioli* III, 1893.

mostrare falso, ai figli dello stesso Gio Francesco, diseredato dal padre perché mostratosi favorevole alla madre nella lunga lite fra i genitori. Il memoriale riferisce diversi atti dal 1629 al 1653, relativi alle «discordie», alle vicende legali del divorzio e alle sue conseguenze, non solo patrimoniali. La causa era stata finalmente definita nel 1635 a favore di Benedetta Pinelli con la sentenza della Sacra Romana Rota che stabiliva l'assegnazione degli alimenti e la restituzione della dote, extradote e dei frutti: la decisione rotale fu approvata poi anche dai tribunali napoletani. La sentenza ebbe conseguenze devastanti sul patrimonio del principe di Gerace: nel 1629 il viceré duca d'Alba aveva intimato a Girolamo Grimaldi il pagamento di congrui alimenti al figlio, ma aveva impedito, contemporaneamente, qualsiasi vendita dei beni feudali senza suo permesso[64]. Il duca d'Alba, dal 1629 viceré di Napoli, qui definito esempio di «giustizia» e «prudenza» regia, era intervenuto, come i suoi predecessori, nell'annosa vicenda ed aveva prescritto il modo «di far trattare dal principe Gerolamo il Principe hodierno figlio» secondo il suo stato e condizione, e di provvedere adeguatamente al suo mantenimento, conservando «cospicuo lo stato della nascita col zelo delle convenienze dovute». Si negava – nel citato memoriale – la pretesa disobbedienza del figlio, falsamente definito «ingrato et inosservante», e si sottolineava invece la «stravaganza degli humori» del principe di Gerace, intestarditosi contro di lui solo perché considerato parteggiare per la madre. A questo proposito, però, lo stesso memoriale smentiva la pretesa solidarietà fra figlio e madre, «ad istanza della quale stava in sequestro quanto si possedeva e tirava a tutta carriera alla vendita de' feudi». Benedetta Pinelli era morta a Napoli nell'agosto 1654 di malaria: nelle sue ultime volontà aveva stabilito di essere sepolta nella chiesa di San Giorgio dei Genovesi, mentre il marito, deceduto nel dicembre 1653, nel testamento che si cercava di dimostrare falso, aveva dato di-

[64] Pochi anni prima, infatti, Benedetta Pinelli, che si era recata a Napoli, aveva tentato di far vendere coattivamente lo stato di Gerace, Gioia e Terranova, per ottenere la restituzione della dote, extradote e il versamento degli alimenti, presenti e arretrati. Secondo i calcoli riferiti in questo memoriale, grazie alla sentenza rotale, la Pinelli aveva recuperato 57.637 ducati, oltre ai 15.000 ducati investiti a Roma in precedenza in luoghi di monte.

sposizioni più complesse per la sua sepoltura[65]. Il testamento della nobildonna genovese veniva qui citato come un'ulteriore prova dell'avidità e del cattivo animo: suo erede universale era Antonio Navarrete, marchese Della Terza, personaggio decisivo nell'azione giudiziaria che aveva avuto effetto positivo dinanzi al Sacro Regio Consiglio ed al Collaterale[66]. Aveva infatti destinato al figlio «la quantità quanto importerà la sua legittima *iure naturae*» oltre a 5000 ducati, a condizione di non «pretendere da me, né sopra la mia heredità e mia dote et extradote interesse di quella e qualsivoglia altre cose». Benedetta Pinelli si era ricordata di beneficiare con «mille scudi di moneta di Genova» il «Venerabile Monasterio delle Signore Monache di S. Bartolomeo dell'Olivella sito in Genova», dove era stata costretta a vivere e a mostrare alla società cittadina la sua 'colpa'. Ma, memore della sua reclusione forzata, aveva precisato e limitato la posizione dell'erede universale Antonio Navarrete, stabilendo che questi, pagati tutti i legati, potesse

«dell'entrade perveniende ... mantenere un Monasterio di Donne Monache, overo un Ospedale, o Conservatorio, [e] si debba edificare detto Monasterio ... e quando sarà cominciato, ex nunc pro tunc lo substituisco herede universale di detta mia heredità per via et modo di substitutione, et fideicommisso ... et anco prego detto mio herede universale, che all'hora restituisca detta mia heredità a detto Monasterio, o Ospedale, o Conservatorio senza detrahere trebellianica, né falcidia, né altra cosa, ma tutta intieramente, vada et pervenga al detto Monasterio, overo Ospedale, o Conservatorio, che sarà, il quale ho substituto herede, ut supra».

Se, dunque, questo documento di parte ripercorre le tappe del conflitto familiare, aggiungendo molti particolari sulla posizio-

[65] Stabiliva infatti che gli fosse edificata «quanto prima una Cappella di marmi con tumulo, e statua nella Chiesa dell'Annunziata di Genoa, ove è la Cappella mia, e di miei Antecessori, lasciata per li loro heredi: nella quale Cappella voglio, che vi si spendono docati quindecimila». È interessante notare questa opposta scelta dei due coniugi: il Grimaldi, a tutti gli effetti ormai nobile regnicolo, volle tornare nella patria di origine; la moglie scelse Napoli, dove la sua volontà aveva trionfato sulle pretese del consorte.

[66] Sulla carriera di questo esponente del ceto togato cfr. G. INTIORCIA, *Magistrature del Regno di Napoli. Analisi prosopografica secoli XVI-XVII*, Napoli 1987, p. 349.

ne dell'unico figlio ed erede[67], permette anche di avanzare una interpretazione politica di questa vicenda matrimoniale. A Benedetta Pinelli non si rimproverava solo l'astio verso il marito, l'avarizia, la palese e costante volontà di rovinare il principe, e di privarlo dei suoi beni feudali e dell'onore della sua condizione. Nella nobildonna genovese si riconosceva la protagonista – e insieme la vittima – di un'azione strategicamente condotta dal ceto togato contro la nobiltà feudale, e in specie contro alcune famiglie particolarmente potenti e turbolente. La «protezione togata», alla quale si allude nel citato memoriale, e soprattutto la figura del consigliere Antonio Navarrete, designato poi erede universale per ringraziarlo dei 'favori', avrebbero guidato e sostenuto la battaglia della donna contro il marito grazie anche al supporto di esponenti dell'aristocrazia genovese a Napoli aderente alla fazione di Pinelli, schierata, a suo tempo, con il conte di Lemos. Si può leggere dunque questa vicenda matrimoniale come uno scontro fra fazioni di genovesi nel Regno e, più ampiamente, come uno scontro fra ceto togato e baronaggio, in un delicato momento della storia di Napoli, dei suoi equilibri sociali e politici interni e dei rapporti con la Spagna. Il conflitto fra i due coniugi era stato controllato da Genova e da Roma, dalla protezione curiale che, in diversi momenti, e soprattutto nella sentenza rotale, aveva ribadito la validità della decisione del tribunale ecclesiastico genovese contro le pretese giurisdizionalistiche dei supremi organismi napoletani, quando a Roma, sotto i Barberini, la potenza genovese aveva ormai assunto un peso decisivo, non solo nel monopolio della finanza[68].

[67] Sulla sua figura e le successive vicende di cui fu protagonista nei feudi del Regno cfr. R. COLAPIETRA, *I Genovesi*, cit.; dello stesso autore, *Vicende secentesche dei Grimaldi di Gerace*, in *Dal Magnanimo a Masaniello. Studi di storia meridionale nell'età moderna*, Salerno 1973, pp. 549-564.

[68] Per i rapporti politici, clientelari ed economici fra i Barberini e l'oligarchia genovese cfr. C. COSTANTINI, *Fazione Urbana. Sbandamento e ricomposizione di una grande clientela a metà Seicento* (Quaderni di Storia e Letteratura, 4), Genova 1998, e, più in generale, M. MONTACUTELLI, *Un teatro per «dar direttione a cose infinite e grandi». Ipotesi di ricerca sui Genovesi a Roma*, in G. SIGNOROTTO - M.A. VISCEGLIA (edd), *La corte di Roma tra Cinque e Seicento*, cit., pp. 367-391.

«Un matrimonio reputato universalmente assai dispari e strampalato»

Caterina Marescotti contro Giandomenico Sansedoni (Siena 1629)

di *Oscar Di Simplicio*

I.

Il divorzio è ormai entrato a far parte dello scenario dell'esistenza collettiva degli italiani. La forte opposizione della Chiesa, da sempre contraria all'affermarsi di una legislazione divorzista, venne vinta tra il 1970 e il 1975. Dopo tale data l'interruzione del matrimonio e la possibilità di risposarsi appaiono scelte radicatesi (e senza troppe scorie polemiche) nell'orizzonte culturale del paese. Rapidità di mutamento, peraltro, che lascia perplessi, se ricordiamo il ruolo svolto dalla Chiesa cattolica nel definire l'antropologia degli italiani.

L'opzione legale per porre termine a convivenze sovente atroci e cercare inoltre una nuova felicità matrimoniale fu a lungo una necessità delle società occidentali. Nonostante qualche controversa e dibattuta ambiguità dottrinale[1], il mondo cristiano aveva sostanzialmente escluso il divorzio nel significato attuale. Il diritto canonico, per il vero, lasciò aperta la strada alla possibilità di un secondo matrimonio, viventi i coniugi, ma soltanto per quei ricchi e potenti che potevano permettersi un annullamento[2]. I poveri mantennero l'alternativa della fuga.

[1] Sintetizzata in J. GAUDEMET, *Le mariage en Occident. Les moeurs et le droit*, Paris 1987, pp. 43-47.

[2] J.T. NOONAN, *Power to Dissolve. Lawyers and Marriages in the Courts of the Roman Curia*, Cambridge Mss. 1972, *passim*.

Un abbandono del tetto coniugale che, in percentuali per adesso non conosciute, si risolveva anche in unioni bigame[3].

Ma alle soglie del sedicesimo secolo, nell'intera società europea, i fermenti concettuali della cristianità rimisero in discussione convinzioni secolari. Il pensiero di Desiderio Erasmo simbolizza autorevolmente un punto sul quale le coscienze si lacerarono. Nel breve scritto *Responsio ad disputationem de divortio*, partendo dall'ambiguità dei passi scritturali, il grande umanista arrivò ad estrinsecare posizioni sorprendentemente 'avanzate'[4]. In coerenza con la sua linea di pensiero, in cui amore e carità guidano la vita quotidiana degli uomini, Erasmo raggiunse conclusioni favorevoli alla possibilità di risposarsi se l'unione di una coppia si era rivelata infelice.

Anche a Siena, nelle convulse prime decadi del Cinquecento, l'individualismo umanistico scosse le fondamenta della teoria sacramentale del matrimonio alimentando incertezze tra i cristiani. Alessandro Piccolomini, un chierico non estraneo all'influenza di Bernardino Ochino, discettando (1542) in materia di vita matrimoniale e di rapporti tra i coniugi, inserisce una riflessione non propriamente anodina:

«ma perché alcuna volta si trovano alcuna sorta di donne indisciplinabili e indomabili, io quando questo avvenisse consigliarei che i lor mariti per manco male le compiacessero, ma se troppo oltra seguisseno ... con tenerle chiuse in casa le gastigassero: e se pur in tal guisa reggerle non potessero: allora il repudio loderei grandemente»[5].

[3] Sull'equivalenza fuga/divorzio, cfr. O. Di Simplicio, *Peccato, penitenza, perdono: Siena 1575-1800. La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Milano 1994, pp. 312-389. Sulla poligamia a Siena si veda *infra*, p. 486, in particolare nota 65.

[4] Desiderius Erasmus, *Collected Works of Erasmus*, 83: *Controversies: Apologia ad Fabrum; Appendix de scriptis Clithovei; Dilutio; Responsio ad disputationem de divortio*, Toronto 1998.

[5] A. Piccolomini, *De la institutione di tutta la vita dell'huomo nato nobile, e in città libera, libri X in lingua toscana ...*, Venetijs, Apud Hieronimum Scotum, 1542, p. 235. Secondo Jean Gaudemet «si le mot répudiation est employé lorsqu'il s'agit du renvoi de l'épouse, divorce s'entend de toute rupture du lien»; cfr. J. Gaudemet, *Le mariage en Occident*, cit., p. 40.

Forse nel *repudio* del Piccolomini potremmo anche leggere un residuo della civiltà urbana senese, una sopravvivenza della cultura giuridica «laica» che tra XII e XIII secolo non devolve ancora le cause matrimoniali alla giustizia ecclesiastica. In ogni caso le sperimentazioni religiose volgono ormai al termine. Alessandro Piccolomini espungerà, dalla seconda edizione del suo trattato (1560), l'imprudente riferimento al *repudium*, sostituendolo con un consiglio ortodosso: «All'hor con buona licentia de' superiori lodarei grandamente la separatione»[6].

Al termine del lungo Concilio Tridentino le prescrizioni saranno fissate rigidamente. La Chiesa cattolica in Italia rientra in possesso dell'intera materia matrimoniale e dovranno passare alcuni secoli prima che tale prerogativa cominci a esserle contestata e sottratta da governi laici.

Nella città, in età post-tridentina, dalla coscienza degli attori processuali travolti da matrimoni falliti, non traspare mai l'esigenza di un'opzione legale che dia ai coniugi nemici la facoltà di risposarsi. Anche se non è chiaro perché Giovan Francesco Sansedoni volle ricordare al giudice l'assenza della norma:

«ancorché egli stesse separato dalla moglie doppo che l'ha presa et alla medesima restituisse tutto il suo, egli nondimeno fussi per restar gravato e notabilmente danneggiato, così in riguardo delle spese fatte tanto in vestirla, quanto nel pagamento delle gabelle et in altro ancora, come per restar anco privo di detta sua libertà e di non poter tentar partito alcuno in sua gioventù di nuovo matrimonio»[7].

II.

Gli studi sul *divortium* nell'Europa cattolica e in quella riformata sono da alcuni anni in pieno sviluppo, corollario preve-

[6] A. PICCOLOMINI, *Della institutione morale di M. Alessandro Piccolomini libri XII, ne' quali egli ... ha emendato, et a miglior forma e ordine ridotto tutto quello già scrisse in sua giovanezza della Institution dell'huomo nobile ...*, Venetia, G. Ziletti, 1560, p. 502.

[7] Archivio Arcivescovile di Siena (d'ora in poi AAS), *Cause civili*, 4863 (1629) (d'ora in poi *Processo*). Si tratta di un punto dei *Preparatoria* di Giovan Francesco Sansedoni, n. 35, c. 60.

dibile della grande messe di ricerche sulla storia della famiglia negli anni Settanta e Ottanta. Un dato generale già emerge: per l'intero antico regime il numero delle separazioni accordate fu trascurabile, sia nei paesi in cui vi era la facoltà di risposarsi (come nelle terre luterane o in Scozia o nella Ginevra di Calvino), sia nei paesi in cui tale facoltà mancava[8]. Lawrence Stone ha osservato: «writing a long book about a process which before the twentieth century was experienced by only a tiny minority of the population may be thought to require some

[8] Si possono elaborare dati approssimativi per un confronto con quelli senesi. Nella diocesi di Siena, tra 1600 e 1640, su di una popolazione di 31.245 abitanti circa, la media annua delle separazioni fu di 1,22; negli anni 1750-1799, su una popolazione di circa 37.285, la media annua salì a 2,12 (cfr. O. DI SIMPLICIO, *Peccato, penitenza, perdono*, cit., p. 326). Nella Ginevra di Calvino, tra il 1541 e il 1564, la media annua non arriva a 2 (C. SEEGER, *Nullité de mariage, divorce, et séparation de corps à Genève au temps de Calvin*, in *Mémoires et documents publiés par la Societé d'histoire de la Suisse Romande*, 18 voll., Lausanne 1989, 3, p. 417). A Neuchâtel, tra il 1547 e il 1706, la media non arriva a 1 (J.R. WATT, *The Making of Modern Marriage: Matrimonial Control and the Rise of Sentiment in Neuchâtel, 1550-1800*, Cornell 1992, p. 148). A Basilea, tra il 1550 e il 1592, la media annua non arriva a 3 (*ibidem*; T.M. SAFLEY, *Let No Man Put Asunder. The Control of Marriage in the German South-West. A Comparative Study, 1550-1600*, Kirksville 1984, p. 167). Nella diocesi di Barcellona (anni 1565-1650) la media è di 1,7 (R. GARCIA CARCEL, *El fracaso matrimonial en la Cataluña del antiguo regimen*, in *Amours légitimes amours illégitimes en Espagne [XVIe-XVIIe siècles]*, sous la direction de A. REDONDO, Paris 1985, p. 132). Nel Wilshire, tra il 1570 e il 1620 (con una popolazione intorno ai 100.000 abitanti) la media annua è di circa 2 (M. INGRAM, *Church Courts, Sex and Marriages in England, 1570-1640*, Cambridge 1987, pp. 180-186). Nella diocesi di Feltre, anni 1590-1669, la media è di 0,5 (P. RASI, *La 'separatio tori' e le norme del Concilio di Trento*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XXI, 1948, pp. 235-237). Nella diocesi di Cambrai (1710-1791, con una popolazione di circa 300.000 abitanti) la media è di 7 (A. LOTTIN - G. SAVELON, *Les 'divorces'*, in *La désunion du couple sous l'ancien régime. L'exemple du nord*, Univ. de Lille III 1975, pp. 16-17, 113-114); nella diocesi di Granada (sec. XVIII, circa 234.000 abitanti), la media annua è di 0,5 (J. CASEY, *Household Disputes and the Law in Early Modern Andalusia*, in J. BOSSY [ed], *Disputes and Settlements. Law and Human Relations in the West*, Cambridge 1983, pp. 190-192); nella diocesi di Cordoba (sec. XVIII, circa 237.000 abitanti), la media annua è 2 (*ibidem*). In Scozia, tra il 1691 e il 1770, la media annua non arrivava a 2 (L. LENEMAN, *Alienated Affections. The Scottish Experience of Divorce and Separation, 1684-1830*, Edinburgh 1998, p. 13).

justification»[9]. Per chiunque abbia esperienza di questo tipo di carte giudiziarie la spiegazione giunge immancabile: la ricchezza delle informazioni contenute nelle cause matrimoniali sui rapporti tra marito e moglie viene di rado eguagliata da altri tipi di fonti archivistiche. E non sono soltanto i rapporti abnormi tra i coniugi in lite a esserne illuminati; ma viene fatta luce proprio su ciò che i contemporanei consideravano desiderabile e 'normale' nella vita di coppia.

E pertanto anche dalle testimonianze degli attori nelle cause di «divorzio» senesi ricostruiamo il significato prevalente del matrimonio, inteso come alleanza di due famiglie e di due patrimoni. Le convenzioni che determinano il contributo del marito e della moglie e la sorte dei loro beni, in vita o dopo la morte di uno dei due, sono gli aspetti centrali, in antico regime, di questa complessa istituzione sociale. Complessa e delicata da intendere: da un lato attraverso gli aspetti materiali della cooperazione economica dei nuovi parentadi venivano veicolati i trasferimenti di proprietà più cospicui del tempo; dall'altro, nel passato, pur meno visibilmente di oggi, uomini e donne si sposavano anche per amore e desiderio sessuale, e questi aspetti soggettivi di un'unione matrimoniale vengono generalmente elusi dalle fonti.

Non sempre, peraltro. Come vedremo, nelle «strampalate» nozze tra Giovan Francesco Sansedoni e Caterina Marescotti l'*eros* giocò un ruolo non propriamente secondario.

III.

Giovan Francesco e Caterina si sposarono nel 1629. La loro cerimonia non fu solenne come ancora costumava tra le buone famiglie nobili senesi. Si trattò di un matrimonio verosimilmente non combinato da parenti o genitori . La sposa è in effetti una vedova che arriva alle sue terze nozze all'età, rispettabile per i tempi, di 56 o 58 anni. Lo sposo ha 34 anni e vive

[9] L. STONE, *Road to Divorce. England 1530-1997*, Oxford 1994, p. 7.

da tempo per conto proprio, fuori della casa del padre[10]. Mancano dati certi sulla famiglia della sposa. Figlia del capitano Lorenzo, di lei ignoriamo il nome della madre e il numero dei fratelli. Il ceppo è di quelli 'buoni': un «albero» rigoglioso, anche se il ramo del capitano Lorenzo non sembra dei più robusti. Sul mercato matrimoniale senese complessivamente i Marescotti, del Monte dei Gentiluomini, sono presenti con 19 matrimoni di femmine e 15 di maschi; i Sansedoni rispettivamente con 2 e 3 matrimoni[11]. A definire l'età di Caterina arriviamo dai *Preparatoria* di Giovan Francesco, che fanno riferimento alle sue prime nozze nel 1589:

«4. Item se siano informati di che tempo si maritasse al già signor Silvio Mari e, sapendolo, lo deponghino e si descriva.

5. Item se sia la verità o almeno credino o reputino o hanno sentito dire che, nel tempo che detta signora Cat(erin)a si maritò al detto signor Mari, il medesimo signor Mari fusse d'età minore di vint'anni.

6. Item se sia la verità o habbin sentito dire che, mentre, nel tempo del contratto matrimonio, detto già signor Mari era minore d'anni 20, il medesimo almeno fusse d'età coeguale con la detta signora Cat(erin)a»[12].

Nel 1611, quando sposa l'anziano Sertorio Martinozzi, Caterina è forse già una quarantenne.

«25. Item se sappino e siano informati di che tempo detta signora Cat(erin)a si rimaritasse al signor Sartorio Martinozzi e, dicendo saperlo, lo deponghino parimente e si descriva.

26. Item se sappino o habbin sentito dire di che tempo morisse detto signor Sertorio e, dicendo saperlo, lo deponghino e si descriva.

27. Item se sia la verità o habbin sentito dire che, quando detto signor Sertorio prese per moglie detta signora Cat(erin)a, il medesimo fusse assai aggravato dall'età»[13].

[10] Così un teste: «Super 12 int[errogatorio] respondit: È la verità che detto signor Giovan Francesco è stato separato più anni dal padre avanti che pigliasse moglie»; cfr. AAS, *Processo*, c. 45.

[11] Archivio di Stato di Siena (d'ora in poi ASS), *Manoscritti*, A. 55, *Matrimoni di famiglie nobili*, *ad voces*.

[12] AAS, *Processo*, c. 70.

[13] AAS, *Processo*, c. 71.

Delle circostanze dei precedenti matrimoni di Caterina, oltre alla consistenza della dote (1600 fiorini, poi dal primo marito aumentata fino a 3000 fiorini)[14] non è pervenuto altro. Ignoriamo se nacquero dei figli. Nel registro dei nati nobili non ne risultano sotto i cognomi Mari e Martinozzi[15]. E nulla prova l'assenza di un riferimento a figli nel *Processo.* I figli sono i grandi assenti nelle cause di separazione di antico regime in tutti gli stati europei[16]. In definitiva nessun dato ci autorizza a ritenere che Caterina sia stata una moglie sterile. È peraltro probabile che sia arrivata alle terze nozze non più fertile, essendo entrata in menopausa. Quando sposa Giovan Francesco, nel 1628, la Marescotti ha 57 o 58 anni. Oggi, al chiudersi del secondo millennio, in quasi tutti gli stati europei un uomo o una donna coetanei di Caterina sarebbero ancora in età lavorativa, nel pieno di una solida terza età. In antico regime la soglia della vecchiaia era oltrepassata.

Su Giovan Francesco possediamo dati migliori. Figlio di Volunio ed Eusta Marzi, nacque nel 1594, sesto di 10 parti[17]. Non abbiamo alcuna notizia delle sette femmine e poche degli altri due maschi (solo di Giacomo, terzogenito; niente su Bartolomeo, il nono dei nati). La linea di Volunio sembrerebbe estinguersi con le bizzarre nozze di Giovan Francesco. La schiatta, anch'essa appartenente ai Grandi della città, era nondimeno buona, anche se da sempre povera di rami[18]. Troviamo

[14] AAS, *Processo*, c. 69.

[15] Come già per il capitano Lorenzo Marescotti e sua moglie, i figli dovettero essere stati battezzati in una parrocchia non individuata dall'erudito settecentesco.

[16] Cfr. R. GARCIA CARCEL, *El fracaso matrimonial*, cit., p. 129; J. CASEY, *Household Disputes*, cit., p. 203, e J. GAUDEMET, *Le mariage en Occident*, cit., che sintetizza efficacemente: «Les sentences judiciaires ne disent rien du sort des enfants, pourtant les premières victimes de ces ruptures. Preuve, s'il en avait besoin, du peu de place qu'ils tenaient dans les mentalités de l'epoque, même chez les hommes d'Église qui enseignaient que le mariage est fait pour avoir des enfants» (p. 374).

[17] ASS, *Manoscritti*, A. 48, *Famiglie nobili senesi. Nati*, *ad vocem.*

[18] Devo a Odile Redon questa informazione sulla esigua consistenza numerica dei Sansedoni.

personaggi illustri ancora ai tempi di Giovan Francesco[19]. Di Volunio e della sua numerosa prole rimangono però, come detto, poche tracce. Le femmine, se ne sopravvissero ai parti, le ritroveremmo tra i nominativi di qualche monastero. Il padre era sicuramente troppo povero per riuscire a dotarne anche una sola. Volunio, infatti, nel corso del *Processo* viene dai testi definito sempre come «povero gentilhuomo».

«Io tengo detto signor Volunio Sansedoni, padre di detto signor Giovan Francesco, per povero gentilhuomo e che apena possa alimentare se stesso con le sue entrate, nonché prestare l'alimenti o dare aiuto a detto suo figlio»[20].

«Io ho sempre tenuto detto gentilhuomo, cioè detto signor Volunio, per povero e tale da poter apena alimentar se stesso, ma non da alimentare o sovvenire i figli»[21].

A conferma di queste testimonianze si aggiungono i dati della gabella dei contratti, che registrano le transazioni economiche di beni immobili (terra, case, mulini, etc.) della città e del suo stato, e mai recano iscritto il nome di Volunio Sansedoni o di suoi discendenti[22]. Nullatenente, quindi, Volunio dovette però trasmettere ai figli qualche bene immateriale: un certo interesse, sembrerebbe, per la 'politica', intesa come partecipazione all'amministrazione della città e dello stato, e, soprattutto, come mezzo di guadagnarsi da vivere con i denari del Principe[23]. Più volte Giovan Francesco nei *Preparatoria* fa riferimento a que-

[19] Un Giulio Sansedoni fu vescovo di Grosseto e, nel 1606, elemosiniere pontificio; cfr. *Le Pompe Sanesi, overo relazione delli huomini, e donne illustri di Siena e suo Stato*, scritta da Isidoro Ugurgieri Azzolini, II, Pistoia, Pier Antonio Fortunati, 1649, *ad nomen*.

[20] AAS, *Processo*, c. 47.

[21] Così un secondo teste; AAS, *Processo*, c. 50.

[22] ASS, *Gabella dei contratti*, 384-454 (1561-1635).

[23] Volunio e i figli Ambrogio e Giovan Francesco risiedono nella Signoria a più riprese: cfr. M.A. Ceppari - S. Massai - P. Turrini (edd), *I 'Riseduti' della città di Siena in età medicea (1557-1737)*, in M. Ascheri (ed), *I Libri dei Leoni. La nobiltà di Siena in età medicea (1557-1737)*, Siena 1997, pp. 505-528, *ad voces*.

sta attività amministrativa, cespite precipuo delle sue magre entrate[24].

«3. Sian domandati se sia la verità che il medesimo, avanti pigliasse moglie, fussi stato due volti potestà, una di Torrita e l'altra di San Quirico.

4. Item se parimente sia la verità che il medesimo, avanti pigliasse moglie, sia stato anco camarlengo de' signori off(icia)li di questa città.

5. Item se parimente sia la verità o almeno credeno e reputano che di dette potestarie e camarlengato ne habbi tratto e cavato buono o almeno ragionevole emolumento.

6. Item se parimente sia la verità o almeno credeno e reputano che, se non fussero state le dette potestarie e camarlengato, detto signor Giovan Francesco l'havesse fatta, come si suol dire, magramente»[25].

Quanto magro sia stato il suo reddito non riusciamo tuttavia a stabilirlo. Le cariche amministrative assegnate in rotazione ai riseduti delle città non potevano assicurare fonti di reddito continuo. Cercò di integrarne la saltuarietà partecipando a una piccola impresa nella produzione e commercio della lana, mettendo nella compagnia come capitale soltanto la propria persona. Con frutti anch'essi incerti e mai eccedenti i 30 scudi annui: in annate buone, peraltro, negli anni Venti e Trenta del Seicento ormai lontano ricordo.

«20. Item se sia la verità o habbin sentito dire che ... con il guadagno delle dette potestarie e camarlengato haveva indrizzato un poco di negotio nell'arte della lana sopra di sé ...

21. Item se sia la verità o habbin sentito dire che, per i contagii seguiti agl'anni addietro e per essere stati serrati i passi per la volta di Roma, i negotii d'arte di lana si siano ristretti grandemente et i mercanti d'arte di lana habbian patito gravissimo danno e non sian seguiti quelli spacci delle lor mercantie che eran soliti di farsi per avanti alli detti contagii ...

38. Item se sia la verità o habbin sentito dire che in detto negotio esso signor Giovan Francesco non vi habbia altro capitale che della sua persona.

[24] «Examinatus super primo dictorum articulorum, respondit: Io non so che il signor Giovan Francesco habbia o possieda alcuna sorte di beni stabili tanto nella città, quanto nel dominio di Siena o altrove, escetto che il sud(dett)o podere, come sopra datoli in dote, e la casa, pur datali in dote, mi pare haver udito dire che sia venduta»; cfr. AAS, *Processo*, c. 47.

[25] AAS, *Processo*, c. 58.

39. Item se sia la verità o habbin sentito dire che quella non sia stata stimata più che scudi 500 e che per detta somma solamente deva participare ...

45. Item se sia la verità o habbin sentito dire che, durante il termine del detto negotio e compagnia, detto signor Giovan Francesco non si possa né gli sia lecito prevalersi de' guadagni della stima di detta sua persona se non fino alla somma di scudi trenta per ciascun anno al più.

Super 7 int(errogatorio) respondit: 'Io so che detto signor Giovan Francesco non vi ha messo capitale alcuno, perché ho visto la scrittura della compagnia, nella quale la persona del medesimo è stata valutata scudi cinquecento et, quanto a' patti e conditioni, me ne referisco alla scrittura predetta; so bene che vi è questo patto, che non possa trarre da detta compagnia altro che trenta scudi l'anno'»[26].

Esito inevitabile di questo stato di cose, Giovan Francesco, con un padre non in grado di mantenerlo[27], dovette a lungo contentarsi di introiti annui mai stabili e molto, molto inferiori ai 100 scudi annui[28]. A Siena, convenzionalmente, tale somma

[26] Caterina, nei suoi *Preparatoria*, come vedremo anche più avanti, tende ad accrescere le possibilità economiche del marito per contrattare meglio sulla corresponsione degli alimenti: «11. Item sieno domandati se sanno o giudicano, credano e reputano che il detto signor Sansedoni della detta compagnia n'habbi cavato e cavi di frutto della stima fatta dell'industria della sua persona alla detta ragione di venti per cento e, dicendo di più o meno, dichino di quanto sanno e si descriva etc.», cfr. AAS, *Processo*, c. 41. Sul punto un teste obbietta: «Super 11 int. Respondit: Ne caverà detto signor Giovan Francesco, in questi tempi, al più scudi cinque per cento», AAS, *Processo*, c. 49. Un altro teste sempre sullo stesso punto osserva: «Io credo che chi esercita l'arte della lana si contentaria avanzare a ragione di dieci per cento l'anno», AAS, *Processo*, c. 52.

[27] Cfr. AAS, *Processo*, c. 39: «2. Item articola etc., come etc., il signor Volunio Sansedoni, padre di detto signor articolante, fu et è povero gentilhuomo, il quale per la povertà sua a pena ha da alimentare se stesso e non ha modo né facultà di poter somministrare gl'alimenti a detto suo figlio articolante né con effetto lo può sovvenire né lo sovviene di cosa alcuna, sì come deporranno li testimoni infrascritti, intrinsichi e familiari del detto signor Volunio e pienamente informati che il medesimo non può somministrar cosa alcuna a detto suo figlio né gliela somministra e che, se potesse somministrargliela o gliela somministrasse, ne sarebbono [mo]lto bene scienti et informati e per la verità lo deporrebbeno, e così fu etc.».

[28] A un punto dei *Preparatoria* di Caterina un teste risponde nel modo che segue: «22. Item sieno domandati se sanno, credano o hanno sentito dire o se giudicano e reputano che a qualsivogli persona che voglia vivere parcamente et assegnato della qualità che è il detto signor Sansedoni, possi basta-

dai contemporanei viene intesa come una soglia di reddito critica; al disotto di essa un ceppo nobile rischia di «decadere» nella *roture*[29].

IV.

È il momento di porre un quesito forte. Perché Giovan Francesco e Caterina si sposarono? Esclusa l'ipotesi 'normale' di convenzionali nozze nobiliari, dovremo inoltrarci nel terreno delle supposizioni.

Scontato, nel caso del Sansedoni, asserire che ci troviamo di fronte a un matrimonio d'interesse. Per sua stessa ammissione, del resto[30].

Trentaquattrenne, le sue doti precipue dovettero essere di carattere fisico. Forse egli era attraente. Probabilmente conduceva una vita da scapolo, con marcato gusto per i piaceri sessuali, nel lupanare o con amanti di ceto inferiore[31]. Inclinazio-

re benissimo settanta scudi e, dicendo di >quant< più o meno, dichino di quanto e si descriva», AAS, *Processo*, c. 42; «Super 22 int. respondit: Io tengo che tanto detto signor Volunio, quanto detto signor Giovan Francesco siano vissuti con molto meno di quello si contiene nell'int[errogatorio]», AAS, *Processo*, c. 43.

[29] Cfr. Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, ms A IV 20, *Relatione dello stato nel quale si ritrova la città di Siena e suo Dominio per tutto l'anno 1640*: «Si contano nella città e stato n. 420 case di famiglie nobili quali passano scudi 100 di entrata l'anno. Non [si è] hauto consideratione a quelle famiglie che non arrivano a detta entrata» (p. 34); e in generale O. Di Simplicio, *Nobili e sudditi*, in M. Ascheri (ed), *I Libri dei Leoni*, cit., pp. 96-99.

[30] In forma sempre contorta ma inequivocabile. Ad esempio: «10. Item se sia la verità o almeno credeno e reputano che, perché il detto signor Giovan Francesco si ritrovava, avanti che pigliasse moglie, in cattivo stato, tanto il tratto e conseguito dalle dette potestarie e camarlengato, quanto quello che gli fusse pervenuto alle mani del padre, gl'habbia fatto fianco e l'habbia sollevato in maniera tale che l'habbia aiutato a scampare e, come si suol dire, tirare innanzi fin che se li presentasse occasione di nuovo guadagno o di qualche buon partito per lui», AAS, *Processo*, c. 58.

[31] Sarà una delle accuse della moglie che Giovan Francesco tenesse come concubina una serva di nome Aurora.

ne maschile non confliggente con opzioni nuziali. Profilatasi l'opportunità del matrimonio d'interesse, ignoriamo evidentemente i piani complessivi di Giovan Francesco. Nel suo schema era calcolata anche la possibilità di un decesso precoce della vecchia moglie, con facoltà quindi per lui di risposarsi in condizioni economiche meno precarie, e ancora relativamente giovane, con una moglie in età fertile capace di assicurargli una discendenza? È certo soltanto che l'operazione economica andò a buon fine. Il mercato matrimoniale consentì di trasferire in suo possesso il podere di Certano portato in dote da Caterina[32]. Nel 1643, con un reddito (come minimo) di 100 scudi annui[33], egli risulta tra i nobili tassati per sovvenzionare la guerra dei Barberini.

Il progetto matrimoniale del Sansedoni, pur non includendo come finalità la continuazione del lignaggio, è tuttavia congruo ai modelli nuziali del tempo, che invitano i figli a rifuggire dalle unioni in cui la sposa arreca come dote soltanto un bel nasino[34]. Per contro, nei progetti di Caterina sfugge una motivazione in qualche modo sanzionata dall'esperienza dei tempi[35]. Cosa, se non una spinta del tutto personale, spinge la Marescotti, alla soglia dei sessant'anni, a coinvolgersi per la terza volta in un'esperienza maritale? L'atipicità di questo caso costringe ad organizzare il racconto addentrandosi nel territorio insidioso delle passioni amorose, e lo storico non aperto

[32] Figura anche una casa come dote; AAS, *Processo*, *passim*.

[33] ASS, *Archivi privati, Bandini-Piccolomini-Naldi*, 82, ins. 49, *Nota de' tassati il 1643 per l'imposta della Guerra Barberina*, s.n. Giovan Francesco è iscritto nella parrocchia di S. Donato.

[34] «Fate attenzione nello sposarvi che la bellezza non vi trasporti a un tale punto di passione che non finiate con l'avere solo un bel naso come dote; con i tempi che corrono in cui il lusso è così grande ci vogliono dei beni per mostrarsi tra la gente»; citato in J. MEYER, *Une temoignage exceptionnel sur la noblesse de province à l'orée de XVIIe siècle: les 'advis moraux' de René Fleuriot*, in « Annales de Bretagne», 78, 1971, p. 238.

[35] Alcune testimonianze private attestano di nuovo la presenza di radicate convinzioni sulla diffidenza dei contemporanei per i matrimoni d'amore. Agnolo Venturi ammonisce a tener presente che «amore e pazzia non ha legge». ASS, *Archivi privati*, *Venturi Gallerani*, V. G. IV, p. 111v.

alle 'ispirazioni' del post-modernismo ha notevoli difficoltà a penetrare nel terreno dei sentimenti[36]. Per difetto di fonti, l'intelligenza del privato è elusiva. La coscienza dei personaggi storici risulta sovente impenetrabile. Il caso ha però voluto che in questa causa di separazione ricorrano più volte allusioni che trascinano nella sfera dell'intimo e legittimano l'apertura di uno scenario congetturale inconsueto. In effetti, se il desiderio sessuale non ha mai svolto un ruolo trascurabile nelle scelte matrimoniali del passato, è certo la prima volta che esso balza sul proscenio di una vicenda processuale senese in antico regime.

V.

«Amore e pazzia non ha legge»! Così l'esperienza dei tempi secondo i ricordi di un nobile senese vissuto non molti anni prima della vicenda matrimoniale di cui ci occupiamo[37]. Cercheremo di ricostruire lo scenario di quelle nozze strampalate da un punto di vista psicologico; ma, in assenza di regole, l'avvertimento morale di Agnolo Venturi prefigura una rotta disagevole.

Abbiamo in precedenza affermato che un'identità probabile del Sansedoni fu quella di essere un maschio adulto per nulla alieno dai piaceri del sesso. Caterina non esita anche a definirlo frequentatore di bordelli:

«11. Item articola come il detto signor Giovan Francesco, tanto avanti che pigliasse moglie, quanto doppo, è stato sempre tenuto e si tiene da ciascuno che l'ha conosciuto e conoscie e per pubblica voce e fama, egli habbi havuto et habbi commertio e pratica non solo con la detta Aurora, ma anco con molte altre donne di mala fama e vita e, dalla detta ultima partita in qua che ha fatto la sud(det)ta signora Caterina dal medesimo e di casa sua, l'istesso signor Giovan Francesco è stato visto entrare e uscire di diverse case di

[36] Cfr. J. TOPOLSKI, *Narrare la storia. Nuovi principi di metodologia storica*, Milano 1997, pp. 21-25. Più in generale, come antidoto alla 'metastoria', cfr. R.J. EVANS, *In Defence of History*, London 1997, *passim*.

[37] Così Agnolo Venturi: cfr. ASS, *Archivi privati*, *Venturi Gallerani*, V. G. IV, p. 111v.

donne di mala vita e, tanto nella città come fuora, è stato visto accompagniato con le medesime»[38].

Anche se vogliamo ritenere che un'accusa di immoralità verso il coniuge nemico, nel pieno dello scontro processuale, sia sospetta, la Marescotti per certo era a conoscenza, e lo ammette («credit»), del fatto che Giovan Francesco aveva un'amante al momento della formazione del «parentado»:

«2. Item articola etc., come etc., detta signora Caterina, tanto avanti il detto fatto parentado fra essa e detto signor Giovan Francesco suo marito, quanto poi, ha sempre tenuto e reputato che la detta Aurora fussi stata e fussi cosa e donna di detto signor Giovan Francesco, suo marito e che havessi havuto a trattare e trattasse seco carnalmente, e così fu etc.
Credit»[39].

E come dobbiamo allora intendere quel «quanto poi»? La precisazione temporale legittima la congettura che Caterina abbia accettato le condizioni di un *ménage à trois* pur di godere delle prestazioni sessuali di un maschio adulto ancora carico di ormoni? Prestazioni, inoltre, che potevano anche difettarle da tempo. Non solo in quanto vedova: se così volessimo intendere un riferimento alle seconde nozze della donna, dove si insiste sulla vecchia età del marito Sertorio Martinozzi:

«27. Item se sia la verità o habbin sentito dire che, quando detto signor Sertorio prese per moglie detta signora Cat(erin)a, il medesimo fusse assai aggravato dall'età»[40].

In definitiva, avendo optato per una ricostruzione congetturale di questa vicenda maritale di antico regime, non dobbiamo scartare il sospetto che proprio le inclinazione personali di Giovan Francesco abbiano costituito uno dei fattori che maggiormente avevano attratto la Marescotti. Nella storia del rapporto tra i generi, il «caso Caterina», quello cioè una donna resa più libera dal proprio statuto giuridico di vedova, non

[38] AAS, *Processo*, c. 69v.

[39] AAS, *Processo*, c. 23.

[40] ASS, *Processo*, c. 71.

costituisce in teoria un accadimento di rara evenienza. *Bona pace* dell'avversione della Chiesa verso le seconde nozze e dell'influenza sulle donne di tale pregiudizio negativo[41].

VI.

Le reazioni psichiche ed emotive di questa anziana nobildonna senese non sono propriamente in accordo con i tempi. Aggiungiamo pertanto altre informazioni per ricostruirne meglio la singolare personalità. Non senza prima insistere su di un aspetto appena accennato, non peculiare di Caterina, ma di generale rilevanza sociale. La Marescotti, come detto, era una vedova e questo stato civile conferisce alle donne, in antico regime, un margine di movimento molto più ampio. Poteri, nel caso in questione, accresciuti (perlomeno sotto il profilo dei presunti 'obblighi' indotti dalla responsabilità materna) dal fatto che la donna forse non ebbe figli.

Queste precondizioni che liberavano la donna sotto il profilo giuridico (e psicologico) dovettero potenziare in Caterina una sua forte predisposizione alla ricerca e soddisfazione dei piaceri del sesso. L'incartamento processuale riesce a sostenere una tale lettura? Il pezzo di appoggio più forte di cui disponiamo per avventurarci in una tale interpretazione, è un'ammissione di Caterina riportata dai *Preparatoria* del marito:

> «49. Item se sia la verità o habbin sentito dire che ella rispondesse che del pane e del vino e da vestire ne haveva per prima e che prima haverebbe volsuta essere ignuda e senza pane, ma contenta con il cuore»[42].

«Contenta con il cuore ...». L'affermazione possiede per intero il sapore di una scelta di vita. Ed è sintomatico che un

[41] La vedova, quella almeno «quae vere vidua est», come osserva san Paolo, dai devoti viene magnificata: «Ancella dei Martiri, Discepola dei Santi, Gloria del Sesso, Ornamento, Maestra del timore di Dio, Guida delle maritate, Custode e Sentinella dell'innocenza delle vergini, Specchio della Castità e Trofeo della Pudicizia», cfr. C.M. MORONI, *Dizionario di erudizione storico ecclesiastica*, 88, Venezia 1852, pp. 250-285.

[42] AAS, *Processo*, c. 73.

testimone, un giovane nobile, la confermi aggiungendo dettagli per nulla secondari:

«Super 49 int(errogatus) rispose: 'Io ho sentito dire che la signora Caterina si è lassata intendere et ha detto a più e diverse persone che più presto vorrebbe stare male di vivere e vestire che stare male del quore'»[43].

La Marescotti, così intendiamo il comma 49, non è una sconosciuta nell'ambiente nobiliare senese, e ha voluto esternare le ragioni che la spingono allo stravagante passo.

Nel contesto di una simile pregnante dichiarazione programmatica della propria esistenza, tutti i riferimenti dei *Preparatoria* di Giovan Francesco sull'avidità sessuale di Caterina perdono molto del loro potenziale valore stereotipico d'*ancien régime*. Certo il furore uterino di una donna/moglie rientra tra i *topoi* del tempo. E il sottolineare questo aspetto del rapporto coniugale di fronte a un vicario diocesano post-tridentino ha una sua razionalità, perché l'incontinenza sessuale metterà la controparte in una cattiva luce. Gli elementi di discrezionalità nelle mani del giudice sono cospicui e decisiva potrebbe risultare una sua convinzione che nel processo non pochi sono gli «amminnicoli» di una alterazione del «debito coniugale», dovuto da Giovan Francesco a Caterina. Sia permesso osservare che, se in queste carte figurassero dei *marginalia*, incontreremmo di sicuro un riferimento alle posizioni del Sanchez sul delicato tema[44].

Vediamo allora come Giovan Francesco circostanzia l'aggressività sessuale di Caterina:

«37. Item se sia la verità o han sentito dire che il detto matrimonio sia stato reputato universalmente assai dispari e, per così dire, strampalato, tanto

[43] AAS, *Processo*, c. 96.

[44] T. SANCHEZ, *Disputationes de sancto matrimonii sacramento*, Venetiis, Pezzana, 1722 (1592[1]), libro IX, *De debito coniugali*, d. II, *Quando coniux est nimius in petendo*: «12. Insuper quando coniux est nimius in petendo, rationisque limites excederet, non semper teneretur alter reddere, sed moderate. Quia in omnibus rebus debet modus adhiberi: et in hac maxime. Quia vir reddendo debitum sit in dies impotentior: sperma enim amplius emissum desiccat facitque homines cito senescere».

respetto alla parte del detto signor Giovan Francesco, quando per la parte di detta signora Cat(erin)a.

38. Item se sia la verità o almeno credeno e reputano che a volere che il detto matrimonio e d(etti) iugali si fusser conservati in continua quiete e pace, fussi stato necessario che detta signora Cat(erin)a havessi tenuto detto signor Giovan Francesco, suo marito, quasi per figlio.

39. Item se sia la verità o almeno credeno e reputano che sia universalmente tenuto e creduto per fermo e sicuro che, mentre detta signora Caterina havessi preteso d'esser riconosciuta da detto signor Giovan Francesco, suo marito, di continuo per sposa e come se fusse stata giovine, non ci saria mai stato accordo in fra di loro, perché detta signora Cat(erin)a non haveria potuto haver di continuo detta satisfatione.

40. Item se sia la verità o almeno credeno e reputano che tutte le malagevolezze e disgusti seguiti e che segueno fra detta signora Cat(erin)a da una e detto signor Giovan Francesco, suo marito, dall'altra, procedino perché detto signor Giovan Francesco non proceda seco a quelle satisfationi che talvolta gl'harebbe dato o potuto dare se fusse stata d'età eguale a lui.

41. Item se sappino, sian informati o habbin sentito dire dei portamenti che detta signora Cat(erin)a habbia fatto con detto signor Giovan Francesco, suo marito, da che contrassero insieme matrimonio, particolarmente circa la voluntà che il medesimo li dovessi dar satisfatione come se ella fussi giovine.

42. Item se sia la verità o habbin sentito dire che, portata detta signora Cat(erin)a da detta voluntà, per non dir frenesia, habbia fatto portamenti et azzioni più tosto da tacersi e sotterrarsi che da cimentarsi per i tribunali e per i processi, ancor che sian voluntà e desiderii honesti fra marito e moglie.

44. Item se sia la verità o habbin sentito dire che habbia fatto anco altre azzioni e speso denari ad effetto d'indurre, forzare e constregnere detto signor Giovan Francesco, suo marito, alle sue voluntà o frenesie.

46. Item se sia la verità o habbin sentito dire che detta signora Caterina vendesse di continuo e desse via dei viveri e delle cose di casa a diverse donnicciuole et huomini, nel tempo et hora che detto signor Giovan Francesco attendeva alla bottega, ad effetto che l'aiutassero per ottenere detti suoi desiderii o d'haver denari per detto effetto[45].

50. Item se sia la verità o habbin sentito dire universalmente che, con occasione del matrimonio seguito fra detta signora Caterina da una e detto signor Giovan Francesco Sansedoni dall'altra e doppo che quello seguì, detta si-

[45] È possibile che qui subdolamente Giovan Francesco alluda a un qualche ricorso della moglie a pratiche di magia amorosa, uno dei reati maggiormente perseguiti dall'Inquisizione a Siena. Negli anni che qui potrebbero interessare, tra 1600 e 1632, se ne possono contare 110. Il *pool* di fattucchiere disponibili in loco era pertanto ampio. Rimando sul punto a un mio imminente lavoro.

gnora Cat(eri)na habbia esceduto e si sia lasciata troppo trasportare da desiderii carnali con detto suo marito e se universalmente ne sia stato detto e ne sia stata imputata.

182. Item se sia la verità o almeno credeno e reputano che fusse necessario, per ridurre la voluntà di detta signora Cat(erin)a all'honestà, di tener la medesima ad una vita, come si suol dire, di pane et acqua o di farli trar tanto sangue dal cerusico che li si smorzasse quella soprabondante voluntà che ha mostrato d'havere et ha di detto suo marito.

183. Item se sia la verità o almeno credeno e reputano che, mentre detto signor Giovan Francesco havesse usato qualche remedio, con detta sua consorte, tendente all'estinzione di detto suo desiderio et a smorzare quel calore della medesima, non gl'havesse usato stranezza alcuna né alcun mal portamento, ma sarebbe stato remedio proportionato al mal di lei.

250. Item se sia la verità o almeno credeno e reputano che qualunque gentil donna da bene che fussi stata dell'età di detta signora Cat(erin)a e che havesse hauto giuditio, doppo che anche havesse preso un marito giovine, simile al detto signor Giovan Francesco, e che non gli fusse riuscito il fine per il quale l'havesse preso, sarebbe nondimeno stata tanto savia e continente che haveria occultato quello sfrenato desiderio e non l'haverebbe in modo alcuno manifestato, come ha fatto detta signora Cat(erin)a, né haverebbe fatti tanti spropositi quanti n'ha fatti essa, senz'ingiuria però parlando.

251. Item se sia la verità o almeno credeno e reputano che qualunque gentil donna, savia, giuditiosa e da bene, che fusse stata dell'età di detta signora Cat(erin)a e che anco havesse hauto de' mali trattamenti e delle stranezze dal marito, per la molestia però che di continuo li fusse stata data da essa, non solo non haverebbe mai fatto le scoperte che ha fatto detta signora Cat(erin)a, ma, con ogni saviezza occultando e sotterrando ogni cosa perché non si fusse scoperto il suo sfrenato desiderio e continua voluntà, harebbe atteso a vivere come se non havesse havuto marito e come se gli fusse stato fratello, senza pensare più ad altro.

258. Item se sia la verità o almeno credeno e reputano che, mentre detta signora Cat(erin)a potesse conseguire da detto suo marito il debito coniugale come che se essa fussi giovana, fusse per sopportar nel restante ogni maggiore stranezza e qualsivoglia cattivo portamento.

259. Item se sia la verità, habbin sentito dire o almeno credino e reputino che dolga sopra modo e dispiaccia più al detto signor Giovan Francesco l'essersi pubblicato e propalato che detta sua consorte habbia tali desiderii e voluntà, più che non haverebbe qualsivoglia libidinosa giovine, che qualsivoglia altra cosa e per questo solo l'habbia ammonita e bravata e di questo solo si sia dolto anco fuora di lei»[46].

[46] AAS, *Processo*, cc. 72-73, 89-90.

In sostanza: è probabile che per ragioni processuali la libidine di Caterina venga enfatizzata; ma insistere sulle ragioni del «cuore», che con la sua dotazione di tremila fiorini la vedova riesce a far valere, comprandosi uno sposo, appare come la parte meno debole della ricostruzione congetturale di questa bizzarra vicenda privata senese.

VII.

Comunque le si voglia definire, le nozze non dovettero essere seguite da una lunga luna di miele. L'apertura delle ostilità è molto vicina alla data del matrimonio. Poi gli eventi precipitano per ragioni che del tutto sfuggono. Sotto i nostri occhi, nel latino di cancelleria, si susseguono le azioni intraprese dai coniugi nemici o dai loro procuratori. E non presentano novità di rilievo per chi abbia esperienza del copione delle cause di separazione in antico regime. Ecco le *dramatis personae* del primo atto: il marito, la moglie, il vicario (sullo sfondo). Il marito. Presenta un'istanza al vicario arcivescovile: dichiara che la moglie è fuggita di casa portandosi dietro tutti i beni che poteva; chiede sia precettata a riprendere la coabitazione riportando le proprietà sottratte.

«Anno Domini 1629, indictione 12, die vero 25 mensis augusti.

Nobilis dominus Iohannes Franciscus Sansedonus, vir et maritus nobilis d(ominae) Caterinæ de Marescottis, pro omni suo iure et interesse ac omni alio modo meliore dicit quod dicta domina Caterina, eius uxor, se absente, e domo quam insimul habitabant discessit plura secum asportando mobilia maximi valoris; dicit etiam quod eam requiri fecit ut reverteret et amota omnia reportaret et quod id facere recusavit, licet indebite: unde, cum intendat, uti maritus et decet cum ipsa cohabitare et amota omnia repetere, petit per dominationem vestram reverendissimam eidem d(ominae) Caterinæ precipi, *sub pæna centum aureorum et excomunicationis, ut in termino trium dierum* ad dictam domum effectualiter revertat et insimul habitet et omnia per ipsam amota reportet, petens etc., proponens etc., salvo etc., et ad omnia suprascripta et ad omnes actus eandem dominam Catarinam citari omni modo etc.

Qui illustris et reverendissimus dominus vicarius etc., visis etc., p(raedic)ta etc., et mandavit precipi iuxta p(raedic)ta»[47].

[47] AAS, *Processo*, c. 9.

La moglie. Tramite un procuratore, sostiene di aver avuto una giusta causa per abbandonare la convivenza: il marito è un adultero, inoltre la percuote immoderatamente. Tali motivazioni sono sufficienti per aprire una causa di separazione, nel corso della quale si pretende che vengano passati gli alimenti.

«Die tertia mensis septembris 1629.

Comparuit excellens dominus Hercules Squarcius, procurator dictæ d(ominae) Caterinæ et ad infrascripta peragenda specialiter constitutus, uti constat per mandatum sibi datum manu pub(lici) notarii etc., et, dicto nomine, premissa protestatione non approbandi aliquo modo huc usque gesta per admodum illustrem et reverendissimam dominationem vestram, dixit dictam eius dominam principalem non teneri stare sub dicto asserto eidem facto precepto, tum quia illud fuit eidem nulliter factum, cum fuerit factum sine causæ cognitione et absque aliqua clausula iustificatoria, tum etiam quia, quatenus valide fuisset processum ad dictum præceptum, quod non credit, tamen, tanquam de facto factum, de facto esset revocandum prout pro revocato haberi voluit ac resolutum in vim simplicis citationis, *stante precipue quia potuit ac potest divertere ab eius viro et ab eo recedere et seorsum cohabitare ab eoque separari ob adulterium* quod per eum, post sequutum matrimonium inter dictum eius virum ex una et dictam eius dominam principalem ex alia, commissum fuit et quod continuo committitur, nec non etiam *ratione sevitiæ* qua dictus eius vir cum ea usus fuit pluries ac pluries, eam inmoderate verberando ac etiam sine causa, saltem leg(iti)ma, eamque minando gravioribus flagellis et percussionibus cum pugione, excedendo in omnibus debitos limites conrectionis marito permissæ et concessæ: quapropter nedum potuit ac potest procedere ad separationem cohabitationis et torri cum dicto eius viro, sed etiam ipse eius vir ammisit omne lucrum sibi concessum a statuto huius civitatis Sen(ae) de materia loquente super dote dictæ eius d(ominae) principalis ... etc.; et quia interim dicta eius domina principalis consequi debet alimenta, tam respectu victus et vestitus eidem necessariorum, quam respectu temporis præteriti ac etiam expensas p(raese)ntis litis, ideo vel sunt eidem relaxandi fructus suæ dotis in totum, si tamen fuerint sufficientes pro dictis alimentis provisionalibus et pro expensis litis, vel sunt eidem dicta alimenta et expensas providenda et providendæ et per dictum eius virum subministranda et quæ, dicto nomine, petiit taxari et liquidari ad summam scutorum quindecim pro quolibet mense solvendorum anticipate, de mense in mense et in principio cuiuslibet mensis; et ob id citari petiit dictum dominum Io(annem) Franciscum quatenus infra supradictum eumdem terminum trium dierum l(egitim)e compareat ad videndum declarari eidem esse subministranda alimenta et dictæ expensæ per eumdem et eadem taxari in dicta quantitate solvenda ut supra et ad videndum exequtionem pro eis commicti et apotissam etc., prout nunc pro tunc declarari et commicti petiit, vel aliquam aliam provisionem fieri prout reverendissimæ dominationis v(estrae) placebit, vel veniat etc., et nisi venerit etc., alias etc., omni modo meliori etc.

Qui illustris et reverendissimus dominus vicarius generalis etc., sedens etc., visis etc., p(raedic)ta etc., et mandavit citari»[48].

Il marito. Si esibisce in una replica da manuale: intende riaffermare uno dei pilastri della cultura patriarcale facendo valere sulla moglie le clausole del *possessorio*:

«Die 5 septembris 1629.

Comparuit predictus nobilis dominus Ioannes Franciscus et, accettatis, si quid contineatur in quadam asserta comparitione, quæ faciant in eius favorem, aliis impugnatis, ... dixit, non ostantibus oppositis, preceptum esse confirmandum ... quia, neque minus quando aliquo modo diceretur opposita crimina retardare confirmationem precepti, quod non creditur, dicitur interim debere per dominationem vestram reverendissimam statui locus ubi debeat dicta domina Caterina, dum iudicium agitur, commorari et stare, petens eidem eligi monasterium Derelictarum, cum satis liqueat quod uxor non ubi elegit, sed ubi maritus velit, educari et stari debet ... quia, dato et non concesso quod, circa ad reversionem ad habitandum, non posset aduc dictum preceptum confirmari, debet tamen confirmari in ea parte in qua fuit petitum ut ablata vel asportata restitueret prout confirmari petiit ... quia, quoad alimenta petita, non posse nec deberi taxari, cum absque culpa dicti domini comparentis diverterit et cum prius debeat restituisse om[nia] asportata et eidem statui dictus locus, protestatur.

Qui illustris et reverendissimus dominus vicarius generalis etc., sedens etc., visis etc., p(raedic)ta etc., et distulit eius pronunciationem ad aliam et mandavit citari»[49].

VIII.

Dal 1629 al 1632 avremo delle riconciliazioni fallite[50]. Negli anni che intercorrono tra le due citazioni, pur agendo sullo

[48] AAS, *Processo*, cc. 10-11. Così il vicario nel 1632: «Qui perillustris et reverendissimus dominus vicarius generalis etc., visis <etc.,> p(raedic)ta etc., et successive alimenta futura taxavit in summa scutorum quinque auri una cum expensis presentis iudicii et, pro solutione dictorum scutorum quinque, gravamen reale et personale relaxavit, solvendorum quolibet mense in principio ipsius et quoad præterita distulit eius pronunciationem ad alias. Fabius Sergardius, vicarius generalis», AAS, *Processo*, c. 32.

[49] AAS, *Processo*, c. 12.

[50] «8. Item articola etc., come etc., pendente il detto giuditio avanti il detto foro archiepiscopale, detta signora Caterina, per mezzo della detta signora Caterina Guidotti, fece ricercare detto suo marito che sarebbe voluta ritor-

sfondo, il vicario arcivescovile è stato il vero attore/regista della *pièce* imponendo la regola di fondo delle cause matrimoniali in ogni curia che si rispetti: i coniugi se *de facili rixantur*, con non minor frequenza *de facili riconciliantur*, pertanto non si decida con fretta ma il vicario prenda più tempo possibile. Qualcuno si stancherà o interverrà la morte a liberare dal vincolo uno dei due contendenti. E a prescindere da ogni altra considerazione, in effetti, non è fuori luogo osservare che la demografia di antico regime, con i suoi alti tassi di mortalità, rendeva di fatto socialmente non troppo necessaria l'opzione del *divortium* nella legislazione matrimoniale.

Le riconciliazioni tra Caterina e Giovan Francesco, ammesso che tali siano state, non sortirono effetto. E con la citazione dell'agosto del 1632 la donna insiste perché la causa di separazione per le sevizie e l'adulterio del marito arrivi a una sentenza definitiva che, *de jure*, renda lecita la separazione del letto e della convivenza.

«Anno Domini 1632, indictione 15, die vero secunda augusti.

Coram vobis etc.

Nobilis et honestissima mulier, domina Catharina quondam perillustris et extrenui domini capitanei Petri Marie de Mareschottis, nomine suo proprio

nare in casa del medesimo et egli se ne contentò e perciò vi ritornò, accompagnata dall'istessa signora Caterina Guidotti e da detto suo consorte, e così fu etc. – Credit. 9. Item articola etc., come etc., passato certo poco tempo, detta signora Caterina di nuovo si partì volontariamente di casa di detto suo marito, senza che il medesimo ne sapesse cosa alcuna, et andò di nuovo in casa del detto signor dottore Squarci, e così fu etc. – Credit, ma forzata da mali trattamenti. 10. Item articola etc., come etc., con occasione di detta nuova partenza, si tornò a proseguire il soprad(dett)o giuditio di separatione di toro avanti detto tribunale, et così fu etc. – Non credit. 11. Item articola etc., come etc., mentre che si proseguiva in detto giuditio, per mezzo del signor pievano di San Giovanni, ricercato da essa signora Caterina e per mezzo dell'eccellentissimo signor Antonio Ugolini, ritornò di nuovo con detto suo signor consorte, e così fu etc. – Credit de reditu mediantibus nominatis in positione. 12. Item articola etc., come etc., nel concludersi il detto nuovo ritorno per mezzo di detti signor pievano e signor dottor Ugolini, fu concluso e fermato che tanto detto signor Giovan Francesco quanto detta signora Caterina rimettesse l'uno all'altra e l'altra all'uno condonasse in tutto e per tutto quello che in fra di loro fussi seguito fino all'hora di disgusto ed ingiuria, e così fu etc. – Credit». AAS, *Processo*, cc. 23-24.

et pro omni suo interesse et omni modo meliori etc., et pro ea eiusque nomine excellens dominus Matthæus de Scannabiccis, eius procurator, producens instrumentum sui mandati manu spectabilis ser Alexandri de Peccatoribus, notari etc., et dicto nomine non recedendo ab omnibus et singulis alias pro parte dictæ dominæ suæ principalis superius petitis, deductis et allegatis ac propositis et presertim usque sub die 12 mensis novembris 1629 coram dominatione vestra reverendissima, sed in eis, quatenus opus sit, insistendo et eisdem addendo, dixit et exposuit qualiter pluries ac pluries dicta domina sua principalis, coram eadem dominatione vestra et in sua curia, querelata fuit contra nobilem dominum Ioamnem Franciscum admodum magnifici domini Volumnii de Sansedonis, suum modernum virum, ex quo pluries ab ipso flagellis verberata fuit et quia semper tenuit prout utique tenet continuo concubinam, licet sibi pluries factum fuerit preceptum, diversis annis et temporibus, ut illam dimitteret et se ab ea separaret et non auderet quoquo modo et quavis causa cum ipsa praticare et conversari, etiam ad modicum tempus, ut latius de predictis apparet in actis et apud acta curiæ dominationis v(estrae) reverendissimæ, ad quæ etc., et illa etc., petiit deveniri inter se et ipsum ad separationem thori, sed postea, cupiente providere detrimento et saluti animæ illius et sub spe quod *ipse in posterum, propter dicta illi facta precepta et admonitiones a dominatione vestra reverendissima, debuisset se abstinere a commissione* dicti adulterii et amplius de cetero non conversare cum prefata sua concubina et se abstinere a dicta eius sevitia cum dicta eius coniuge, redivit cum eo et ultimus eius reditus fuit de mense iunii proxime preteriti; verum quia ipse, loco se mutandi a dicta eius vita, continuavit, prout ex preterito fecerat, permanere in eodem concubinato et adulterio et pariter in eadem sua indurata sevitia, cum ille absque legittima causa pluribus verberibus dictam suam coniugem diversis diebus et temporibus afficeret, propterea debilitata remansit et impedita in bracchio sinistro et mediantibus dictis verberibus fuerint sibi ab eo pluries in sua persona facti livores cum sanguinis effusione, quod ex forma iuris et sacrorum canonum prohibitum reperitur cum uxor divinæ et humanæ domus viri socia dicatur et, cum predicta omnia nullo modo sufferre possit, eadem sibi iterum atque iterum revocavit et revocat ad iniuriam et, cum intendat, ad effectum se liberandi a dicta sevitia magna dicti sui viri, prosequi remedium dictæ separationis iam per ipsam intentatum, propterea, stante veritate superius narratorum, dictus dominus comparens, dicto nomine, inherendo omnibus et singulis in dictis precedentibus comparitionibus in (?) actis, nomine dictæ dominæ suæ principalis, superius factis et presertim dictæ declaratæ revocationi ad iniuriam ex dicto notoque capite, dicti nempe adulterii et sevitiæ et presertim post ultimum dictum redditum eiusdem dominæ Catharinæ ad domum eiusdem domini Ioamnis Francisci sui mariti, quatenus opus sit, iterum atque iterum declaravit eamdem dominam Catharinam, suam principalem, sibi revocasse et revocare ad iniuriam dictam continuationem in dicto adulterio et concubinatu et sevitiam illius tam ante quam post dictum ultimum redditum commissam et successive, implorato off(ici)o dominationis v(estrae) r(everendissimae), petiit per eamdem et per illius sententiam defi-

nitivam, quatenus opus sit, ex causis et rationibus supradictis et ex aliis in processu deducendis et probandis et precipue quidem dictum adulterium et sevitiam dicti sui viri, dici, pronunciari, sententiari et declarari dictam dominam Catharinam de iure potuisse et illi licuisse et licere divertere a dicto suo viro et ab eo seorsim et separate vivere tam quoad cohabitationem quam quoad thorum, sine aliquo animæ periculo aut alterius peccati, et prefatum dominum eius virum, ob dictum adulterium et ob dictam sevitiam, cecidisse ab omni commodo tam dotium quam aliorum bonorum et rerum dictæ suæ uxoris et pariter omne lucrum sibi concessum ex dispositione statutorum, adveniente casu superviventiæ dictæ eius coniugi, amisisse ipsumque teneri et obligatum esse dictas dotes, in summa florenorum trium millium de libris quatuor denariorum pro singulo, una cum infrascriptis mobilibus, massaritiis et denariorum quantitate, sibi restituere, solvere et satisfacere modis et formis latius conventis ex scriptura affinitatis penes dictum dominum Ioamnem Franciscum existente, cuius copiam exhibet etc., et, dictis omnibus factis declarationibus, ipsum ad predicta et dictum dominum Volumnium, uti eius patrem et legittimum administratorem, dicto nomine, condennari et condennatos cogi et compelli mandari ad parendum iudicatis cunctis iuris et sacrorum canonum remediis opportunis, relaxando pro predictis contra eos, dictis modis et nominibus, respective executionem in forma et apothissam gravaminis relaxari, omni modo meliori etc., et petiit expensas, et p(rae)dicta dixit et petiit non solum præmisso, sed omni alio meliori modo etc., petens etc., proponens etc., non se tamen abstringens etc., salvo etc., salvis etc., cum refectione etc.; mobilia, massaritiæ et denariorum quantitas de quibus supra fit mentio, sunt descripta in alligato inventario et, salvis p(raedic)tis, petiit mandari citari prædictum dominum Io(ann)em Franciscum et dictum dominum Volunium, dicto nomine, quatenus in termino trium dierum leg(iti)me compareant pro p(raedic)tis etc., et ad respondendum etc., alias etc., et ulterius ad primam iuris post citationem ad videndum taxari alimenta provisionalia debita dictæ d(ominae) Cat(hari)næ, pendente huiusmodi causa, et expensas litis, saltim ad rationem scutorum duodecim pro quolibet mense et in principio cuiuslibet mensis solvendorum ac etiam pro restitutione vestium ad usum æstatis destinatarum pro persona eiusdem d(ominae) Cat(hari)næ et aliorum pannamentorum et, ut vulgo aiunt, di biancharie quæ sunt necessariæ pariter pro eius persona et servitutis et pro p(raedic)tis gravamen commicti etc., vel veniat etc., alias etc.

Qui perillustris et reverendissimus dominus vicarius visit p(raedic)ta et mandavit citari»[51].

Il *focus* della contesa tra i coniugi, esito immancabile, si è spostato con nettezza sugli aspetti economici della vertenza. Le cause di separazione di antico regime differiscono da quelle dell'età contemporanea, come già detto, soltanto per il loro

[51] AAS, *Processo*, c. 17.

totale disinteresse per i figli. Anche se in questo caso non v'era discendenza.

Ma leggiamo come due esposti di Caterina precisano altri aspetti salienti della vicenda nella primavera-estate 1632:

«Per la presente sia noto come la verità è che, il dì 23 di giugno 1632, giorno della vigilia di san Giovanni, doppo disinare, il reverendissimo monsignor Fabio Sergardi, vicario generale, per un suo mandato fece chiamare la signora Caterina Marescotti acciò, quello istesso giorno, si conferisse fino a casa sua, la quale era in casa del signor Bernardino Buoninsegni, suo cugino, ove ivi si ritrovava fin dal dì otto di febbraro 1631, fuggita di casa del signor Giovan Francesco Sansedoni, suo marito, da le stranezze e battiture del medesimo, per quanto la medesima signora Caterina asserì a ogni gente; et così la detta signora Caterina subbito si partì di detta casa, accompagniata da Sandra, vedova da San Gimigniano, serva del sop(raddet)to signor Bernardino Buoninsegni, et arrivate che furno in casa del reverendissimo monsignor vicario, vi trovorno dal medesimo il sop(raddet)to signor Sansedoni, ove il medesimo monsignor, ben informato, a buon fine si intermesse con la sua autorità fra i detti marito e moglie di ridurli a concordia e che la medesima ritornasse in casa di suo marito e che esso la ripigliasse con portarsene bene, conforme al dovere: a che esso resisteva grandemente di ripigliarsela, ma più tosto offeriva voler dare cinquanta scudi l'anno de' frutti de la sua dota che ripigliarsela, e ciò non parse a lei suffitiente al suo bisogno, non acconsentì e, doppo molte repulze fra i medesimi, monsignor reverendissimo ordenò che esso la ripigliasse et a essa che andasse a casa del marito, donde si partì et avviossi il detto Sansedoni a aprire la casa per riceverla, non potendo far di meno per esserli stato ordenato dal medesimo monsignor et, arrivata che fu la detta signora Caterina, accompagniata dalla sop(raddet)ta Sandra, nel uscio di sala di detto suo marito, essa li si inchinò e feceli reverenza et esso subbito li disse: 'Tu sei ritornata, sfacciata! E con che faccia sei ritornata, sfacciata!' et essa li rispose: 'Sono tornata se voi volete', et esso li replicò con molte parolaccie e, voltandosi esso alla sop(raddet)ta Sandra, serva, che l'haveva accompagniata, li disse: 'Madonna, andate ai vostri fatti!' e, vedendolo la detta Sandra tanto acceso di ira contro la moglie, per compassione si tratteneva nondimeno et esso di nuovo, che non poteva contenersi, li replicò: 'Andatevene, madonna, ai fatti vostri!' et essa, non vedendo altro rimedio, si partì e, voltate le spalle e uscita di sala e sciesa due scaloni ivi vicini, sentì subbito dal medesimo battere la detta signora Caterina in certi scabelli e, battuta che esso l'ebbe, se ne uscì subbito di casa fuori e trovò anco giù per la scala la detta Sandra, la quale li disse: 'Vorrei tornare a portare un mio cappello a soppannare alla signora Caterina, il quale fin ora me l'ha mezzo assetto'; esso li rispose: 'Ci tornarete domane!' e così essa se ne andò e ci ritornò la mattina di san Giovanni, che fu il 24 detto, e trovò la detta signora Caterina mal trattata e scommossa del braccio manco nel quale li è restato fin ora storto e debilitato per non essere stata fatta medi-

care in tempo per difficultà di esso suo marito e anco haveva una poca di ferita nella tempia manca; et essa signora Caterina li confessò che tali percosse gliele fece il suo marito quando essa si partì di sala. E così essa Sandra, per misericordia, si messe a farli un poca di strettoia, ben che inesperta, havendoli trovato detto braccio rovinato, storto et assai enfiato e la ferita della detta tempia lei se l'era da sè medicata con un poco di biava, poiché il marito l'haveva lì abbandonata senza aiuto alcuno e serratoli le camere e cucina ove erano tutte le massaritie e commodità di casa e serrata la cantina e ridottala di sopra in certi palchi ove non vi era massaritie né commodità nessuna né di accendere pur un poco di fuoco, né meno una lucerna per accendere il lume la sera, che la detta Sandra, per misericordia, li comprò essa un candelo e, la sera medesima, li portò un pigniatto con un poco di fuoco e un mazzo di solfinelli, che la trovò lì abbandonata come una bestia con tanto male addosso e vi haveva un poco di lettaccio gattivo con un paro di lenzuola grosse e stracciate, con una cupertaccia assai misera. E la detta Sandra ci tornò per gran pietà mattina e sera a rivederla, poiché non era rivista da alcuno, e la detta signora Caterina li si raccomandava per l'amor di Dio che non l'abbandonasse, che altrimenti si sarebbe morta; e doppo alcuni giorni, havendo presentito detto Sansedoni che essa Sandra andava a soccorrerla, come detto si è, messer Michelagniolo Fei, barbiere, che, doppo alcuni giorni che essa hebbe levato, fu chiamato dal marito a medicarli il braccio sì come glie lo medicò e, una sera, nel ritornare esso da medicare la detta signora Caterina, vedde per la via la sop(raddet)ta Sandra e disseli: 'Sandra, vi ho da parlare: poi che il signor Giovan Francesco Sansedoni ha saputo che voi andate a soccorrere la sua moglie, ha detto che vi darà e faravvi qualche gattivo scherzo', e così essa da lì avanti vi andò a rivederla più di rado e fuggiastroni, con gran timore di non si incontrare in esso; e sempre che lei vi andò, la trovò con un pane da sei quattrini la mattina et un altro la sera et una mezzetta di vino il giorno, che li doveva bastare mattina e sera, e mai niente altro per companatico e, per misericordia, pigliava qualche poche di frutta di casa del suo padrone nascostamente e glie le portava per vederla in tanta miseria, e così, vedendo detta signora Caterina continuarsi parecchi giorni in tanta meschinità e miseria di vivere, con il detto male addosso et altri mali portamenti del marito, dubbitando di nuove percosse e di non morirsi in tale stato, in tanta angustia, si risolvé fuggirsi, sì come si fuggì, del mese di luglio 1632, per l'ultima volta, doppo essersi trattenuta in tale stato in casa del detto suo marito da quattordici overo quindici giorni in circa[52].

Per la presente apparisca come la verità è che, fin del mese di luglio prossimo passato, anno detto, un giorno, doppo disinare, a ore vinti incirca,

[52] «Io, Adriano Rosoni, d'ordine, commissione e presentia della soprad(det)ta donna Sandra, serva del signor Bernardino Buoninsegni, perché disse non sapere scrivere, affermo per la medesima quanto sopra essere stato et esser vero. Questo dì, 9 di settembre 1632, nella cancelleria del Dauno, dato di sera», AAS, *Processo*, s.n.

ritrovandosi di pochi giorni indietro ritirata e fuggita per l'ultima volta la signora Caterina Marescotti dai mali portamenti di casa del signor Giovan Francesco Sansedoni, suo marito, in casa della signora Margherita Marescotti, sua sorella, ove vi comparse il detto signor Sansedoni et, alla presentia della signora Margarita detta e del molto reverendo padre fra' Iacinto, domenicano, suo figlio e della signora Portia Azzolini e di Girolama, serva della detta signora Margarita, la detta signora Caterina impetuosamente esclamava contro il detto suo marito: 'Ecco quello adesso in questa mia ultima tornata io ho cavato di casa vostra!', mostrando il braccio offeso che ci haveva la strettoia e: 'Vedete come mi avete condotta che mi havete stroppiato questo braccio!'; a che esso rispose: 'Non è vero! Sei caduta!', et essa li replicò non esser caduta, ma che il medesimo l'haveva offesa, et esso rispose: 'Sì! Sì che ti ho dato! Vuoine una fede?' e glielo replicò più volte e disseli: 'O il marito non potrà dare alla moglie?'. E con incomportabili maniere e parolaccie ingiuriose, disoneste e infami, da non nominarsi in cospetto di persone di onore, la disonorava in ogni peggior modo a guisa di persona infame, senza rispetto alcuno di lei e de' sop(raddet)ti circostanti e, doppo un lungo contrasto, in tal maniera esso Sansedoni si partì di casa. E di poi, la medesima sera, circa a un'ora di notte, il medesimo signor Giovan Francesco Sansedoni vi ritornò in detta casa, ove ivi trovò arrivato il notaro dello studio del signor dottore Squarci per far rogare la separatione del toro fra esso Sansedoni e sua moglie, con patto di volerli dare poco l'anno delle entrate delle sue dote, non suffitiente al suo bisognio, et essa non lo volse fare: di qui nacquero nuove contese con parolaccie sempre peggio che sopra si è detto, alla presentia della sop(raddet)ta sua signora sorella e della signora Portia Azzolini e di Gostanza, sua serva, e di Girolama, serva della sop(raddet)ta signora Margarita e di Maria, sua pigionale di casa, e del sop(raddet)to notaro. E così, dicendo la detta signora Caterina molte doglienze e sue ragioni contro il marito dei suoi mali portamenti, esso li rispose: 'Se io ti ho trattato tanto male, perché ci sei ritornata tante volte?'; essa li replicò: 'Ci sono tornata perché ci ho il mio: io mangio il pane di altri e voi scialacquate il mio!' e così, durando di contendere, li disse: 'Ti darò de' mostaccioni! Non guarderò che ci sia la signora Margarita!'. E stando essa forte di non voler soscrivere il sop(raddet)to accordo della separatione a suo modo di esso, il medesimo disse: 'E lei vuol tornare!', dicendoli, minacciandola: 'Viene, viene! Se lei ci torna, non ho paura essa ne scappi più!'. E queste et altre molte simili cose indegnie di raccontarsi parlò il detto Sansedoni avanti l'istessa sera di lì si partisse, le quali si tralasciano per meno infastidire»[53].

[53] «'Io, Portia sopra detta, fui presente e sentii quanto sopra'. 'Io, Michelagnolo Angelini, a nnome e per comissione et alla presenza della soprad(dett)a Gostanza, serva della detta signora, affermo esser la verità di quanto sopra si contiene circa le parole passate la sera fra detto signor Sansedoni e sua signora consorte'. 'Io, Austino di Mariotto Forari, per comesione di Girolama, serva della signora Margarita Marescotti sopra detta, perché dise di non

Nei due documenti viene sintetizzata con chiarezza la normalità del potere del marito sulla moglie (facoltà di rinchiuderla, di percuoterla). Per Caterina sarebbe di estrema importanza dimostrare che siamo di fronte a «eccessi inopinati»; si sforza in effetti di circostanziare con cura che l'episodio da cui è uscita con la frattura di un braccio denota una natura violenta del marito ed è testimonianza delle *saevitiae maritali* ripetutamente asserite dai suoi procuratori. La precauzione è ovvia per una nobildonna avvertita e assistita da un legale. Riprenderemo più avanti il punto. Non sfugga adesso che questi fracassi matrimoniali nobiliari vengono gestiti con un riguardo particolare verso il ceppo delle famiglie coinvolte. Il vicario, per mediare, attende nella sua dimora i coniugi, perché una nobildonna non può certo recarsi in curia come una qualunque plebea[54]. Si noti anche che l'accordo privato tra le parti per la corresponsione degli alimenti («per far rogare la separatione del toro fra esso Sansedoni e sua moglie») allude a una ammissione indiretta: si tollera che due coniugi titolati possano anche non convivere sotto lo stesso tetto, purchè con le loro intemperanze non diano scandalo.

IX.

Presto disilluse le ragioni del cuore, dimostratosi impraticabile il supposto *ménage à trois*, di fronte agli occhi di Caterina la situazione deve essersi presentata insostenibile: con i soldi della sua dote adesso Giovan Francesco si godeva la concubina. È il punto di non ritorno: la strategia della causa di separazione farà perno sull'adulterio e sulle sevizie maritali. Ecco gli aspetti più significatici dei suoi *preparatoria*.

sapere scrivere, dice di esare statta presente et avere sentito tutto quanto sopra e di tanto per lei fone fede al sua presentia'. Adì 6 di settembre 1632», AAS, *Processo*, s.n.

[54] «Sed quia illa fuit et est mulier nobilis, propterea non convenit ut ad curiam accedat, ideo petit responsiones illius recipere domi dominationis v(estrae) r(everendissimae), ubi erit parata se conferre et ibidem illi respondere ad omnem mandatum et bene placitum prefate dominationis v(estrae)», AAS, *Processo*, cc. 37-38.

«4. Item articola come il detto signor Giovan Francesco Sansedoni, avanti che pigliasse per moglie la detta signora Caterina e nel tempo che prese la medesima, haveva tenuto per più anni et in quel tempo teneva pratica e commertio carnale con donna Aurora di Giulio linaiolo.

5. Item articola come il detto signor Giovan Francesco, doppo che prese per moglie la detta signora Caterina, fin al presente, ha continuato di havere l'istessa pratica e commertio carnale con la detta Aurora, praticando in casa di essa di giorno e di notte, a tutte l'hore, alimentandola di vitto e vestito, permettendo che la medesima habbi praticato in casa sua, dove era la detta signora Caterina sua moglie, e facendo altri atti per l[i qu]ali si dava inditio e si veniva in cognition benissimo dalli vicini e da altre persone che vedevano praticare detto signor Giovan Francesco in casa di detta Aurora e la detta Aurora in casa di detto signor Giovan Francesco e fare li detti atti, che fra di loro vi fusse pratica e commertio carnale. E questa è pubblica voce e fama.

6. Item si articola come il detto signor Giovan Francesco, doppo che ha preso per moglie la detta signora Caterina, ha tenuto in casa sua a stanza, in compagnia della medesima, la detta Aurora e che, per mandarla fuora di detta casa, fu necessario che monsignor vicario li facesse avvertimento, munitione o precetto, e vi si adoperò anco il padrino della parrocchia di San Donato, che si indusse a procurare detti ordini per remediare a detto scandalo e inconvenienti. E la detta Aurora, per timore di detto precetto o hordini, si partì e uscì di detta casa.

7. Item articola come il detto signor Giovan Francesco, più particolarmente del mese di giugno in qua prossimo passato exclusive, ha continuato di tenere l'istessa pratica et havere l'istesso commertio con la detta Aurora, essendo stata vista più volte la medesima Aurora entrare et uscire dalla detta casa di detto signor Giovan Francesco e particolarmente di luglio prossimo passato, in tempo che la detta signora Caterina, per i mali portamenti ricevuti da esso signor Giovan Francesco suo marito, era stata necessitata a partirsi dal istesso per la quarta et ultima volta, et il detto signor Giovan Francesco è stato visto parimente, da detto mese di giugno prossimo passato in qua, entrare et uscire di casa di detta Aurora e da esso tenerne conto, accarezzarla come cosa sua, con provederli di vitto e d'altre cose necessarie e per la persona di essa.

8. Item articola che la detta Aurora, del mese d'agosto prossimo passato in qua, partorì certa creatura, la quale per pubblica voce e fama fu tenuta e reputata comunemente, da ciascuno che hebbe inform(azio)ne delle cose predette, che fusse nata dal detto commertio carnale che era tra detta Aurora et il detto signor Giovan Francesco.

9. Item articola come detto signor Giovan Francesco, avanti che la detta Aurora partorisse, ricercò certo contadino che haveva la moglie che in quel tempo dava la poccia, che non lassasse pigliare a balia la sua moglie creatura d'altri, ma che li facesse serbare il latte per un figlio che aspettava che li partorisse la detta Aurora.

10. Item articola come il detto signor Giovan Francesco ha detto di volere grandissimo bene alla detta Aurora e che la vuol sempre tenere né che l'abbandonerebbe mai.

12. Item articola come il detto signor Giovan Francesco, in tempo che è stato et habitato seco la detta signora Caterina sua moglie, gli ha fatto molti stratii e cattivi portamenti, con darli diverse percosse senza alcuna legittima causa, serratoli a chiave li proprii panni più volte, per più spatii di mesi e settimane, per il che non ha potuto andare pure alla messa né anco le feste comandate, tenendola per più tempo e più volte prigiona in una stanza serrata a chiave, dandoli da mangiare pane et acqua con scarsezza, onde, per non morirsi in detta stanza di fame e come carcerata, si messe a scassare, sì come scassò, la porta di essa con un succhiello.

13. Item articola come la detta signora Caterina, il primo giorno del ultima tornata che fece in casa di detto signor Giovan Francesco suo marito, fu dal medesimo percossa talmente, se bene senza alcuna causa, che restò per le dette percosse ferita in una tempia, debilitata e storta nel braccio sinistro, e serrò alla medesima li proprii vestimenti e tutti mobili e masseritie e la ridusse, così mal trattata, ad habitare in certi palchi a tetto, ove non vi haveva se non un lettaccio da poter dormire, dandoli da mangiare solamente un pane di sei quattrini la mattina et un altro la sera et una sola mezzetta di vino in tutto il giorno, senza darli alcuna cosa per companatico, e tenendola del continuo, per giorni quindici in circa, nel luogo e modo suddetto e senza alcuna commodità di haver pure un poco di lume per accender la sera; e due e mezzo delli detti giorni la tenne senza farla medicare da persona alcuna di dette percosse e ferite, senza nessuno che la servisse, lassandosi intendere con altri che, se donna Sandra, serva del signor Bernardino Buoninsegni, fussi andata a rivederla, li haverebbe fatto poco servitio.

14. Item articola come il molto reverendo Iacinto Marescotti et il signor Eustachio Spannocchi, havendo havuto notitia delli sud(det)ti mali trattamenti che detto signor Giovan Francesco faceva a detta signora Caterina Marescotti sua moglie, doppo la sud(det)ta sua ultima tornata in casa di esso, si intromessero con l'istesso che dovesse consegnare alla detta sua consorte, per inventario, alcuni mobili e masseritie et, havendo seco così fermato di fare et essendosi conferiti alla casa di detto signor Giovan Francesco perché si esequisse il detto stabilimento e per ciò havendo fatto sciendere dal detto palco in sala di detta casa la detta signora Caterina e la medesima cominciando a dire al suo marito, con sommissione, alcune ragioni, l'istesso cominciò a rompersi verso di lei con grandissima scandescienza, con dirli molte parole ingiuriose e di dispetto e con negarli non parlare né dire cosa alcuna; e subbito, alla presenza delli sop(raddet)ti reverendo fra' Iacinto e signor Eustachio, serrò le stanze di detta sua casa e partì da essi senza dir altro, con grandissima collera e stizza verso la detta sua moglie, lassandola abbandonata e fuora di dette stanze dove erano le robbe e commodità e senza sussidio e aiuto alcuno.

15. Item si articola come la detta signora Caterina, doppo haver tollerato patientemente i suddetti pessimi trattamenti fattili da detto suo marito nel suddetto tempo che ella tornò e stette l'ultima volta in casa di esso, fu necessitata, per non morirsi miseramente, di necessità partirsi di nuovo dal istesso e particolarmente per fuggire il pericolo di non esser di nuovo bastonata, percossa, ferita e mal trattata, come era stata in detta ultima volta; e così haverebbe fatto ogni altra gentil donna, giuditiosa e da bene, mentre che dal suo consorte, massime senza causa legittima, fusse stata così mal trattata come la medesima dal detto signor Giovan Francesco.

16. Item articola come il detto signor Giovan Francesco, nel tempo che è stato et ha habitato seco la detta signora Caterina e particolarmente doppo la sua ultima tornata che fece in casa di esso, ha ingiuriata moltissime volte la medesima, in diversi luoghi et avanti a diverse gentil donne e gentil homini e persone di garbo, vituperandola con ingiurie e parole gravi et anco minacciatola di darli delli schiaffi senza legittima cagione et anco in assentia di lei ha fatto il medesimo.

17. Item articola come il detto signor Giovan Francesco, tanto avanti, quanto doppo l'ultima tornata che ha fatto la detta signora Caterina in casa sua con il medesimo, ha cercato con il mezzo di più diverse persone di far seco la separatione del toro, con dire apertissimamente che non la voleva né vuole più appresso di lui.

18. Item articola come il detto signor Giovan Francesco ha detto che se la signora Caterina sua consorte li tornerà più alle mani e se sarà astretto a ripigliarla, la vuol mal trattare in modo che essa non ne esca più di casa»[55].

Riprenderemo più avanti il tema delle sevizie maritali, divenuto ormai nelle cause di separazione post-tridentine la tesi principe delle attrici. Soffermiamoci adesso sull'accusa di *adulterium*, considerata dal diritto canonico classico come la ragione prevalente della separazione dei coniugi.

Il disegno dei legali di Caterina è quello di arrivare per gradi all'obbiettivo finale: la restituzione della dote per adulterio del marito[56]. Il primo passo era stato quello di ottenere una corresponsione degli alimenti[57], verisimilmente appoggiandosi agli

[55] AAS, *Processo*, cc. 7-8.

[56] Nino Tamassia ci ricorda che la restituzione della dote in caso di scioglimento del matrimonio era tutt'altro che rapida e sicura; cfr. N. TAMASSIA, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Milano 1910, p. 310.

[57] «Die 3 novembris 1632. Comparuit supradictus dominus Io(ann)es Franciscus et, ad effectum evitandi executionem personalem contra ipsum ut desuper relaxatam et non aliter nec alio modo, deposuit penes me,

stessi statuti cittadini. In un passaggio della *Distinctio II*, n. 102 essi avvertivano espressamente:

«Et si probaretur quod maritus non bene seu inhoneste vel indecenter vivat et tractet eam, compellatur maritus ad prestandum dictae suae uxori alimenta pro ea et una famula seu servigiali, si facultates viri et conditio personarum talem famulam vel servigialem requirant, secundum quae etiam alimenta praedicta decernantur»[58].

Accusare di depravazione il marito violento e prevaricatore è una mossa obbligata di ogni moglie regolarmente dotata, e la ritroviamo di frequente nelle cause di separazione tra nobili[59]. Ma, pur basandosi su elementi che comprovavano un comportamento adultero del marito, la distanza tra la corresponsione degli alimenti e la *separatio corporalis* era enorme ed essa venne raramente colmata dalla corte episcopale senese. Nel corso del Seicento, lo 'stile' dei vicari senesi fu quello di confermare il pieno imperio della cultura patriarcale, che contemplava tra i suoi punti qualificanti il *double standard* nella valutazione del comportamento extra-coniugale del *vir* e della *uxor*[60]: su 96 ricorsi in giudizio vennero concesse soltanto 31 separazioni,

Franciscum Barcium, libras triginta septem cum dimidio solvendas dicte d(ominae) Marg(ari)te in actu fidei de recepto, omni etc. Io, Caterina Marescoti, ò riceuto lire tre<n>ta sete e messo». «Die X mensis novembris 1632. Comparuit dictus dominus Io(annes) Franciscus qui, citra tamen etc., et quia alimenta provisionalia quæ per pronunciam admodum illustris et reverendissimæ dominationis v(estrae) fuerunt taxata in prefata summa scutorum quinque auri, solvendorum pro quolibet mense et *de mense in mense anticipate et pro solutione eorumdem fuit relaxata exequtio personalis* contra ipsum, contine<n>t duo capita, videlicet alimenta victus et vestitus». AAS, *Processo*, cc. 31, 36.

[58] M. ASCHERI (ed), *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)*, Siena 1993, p. 226.

[59] Cfr. AAS, 4810 (1605), «Vetruria di Camillo Perini contro Julio del Taja»: «Da molti mesi in qua è stato ed è huomo di malavita, giocatore, puttaniere. Tenendo diverse puttane, con esse trattando carnalmente et continuamente ... et di dì et di notte più volte è stato visto insieme di simili donne»; *Preparatoria* n. 8 di Vetruria, s.n.

[60] Un recente articolo ha soltanto «attempted to refine our traditional model of gendered morality, not to overturn it»: B. CAPP, *The Double Standard Revisited. Plebeian Women and Male Sexual Reputation in Early Modern England Revisited*, in «Past and Present», 162, 1999, p. 98. Scontato il rife-

quasi sempre per adulterio della moglie, perché prostituta. Soltanto due, nel 1660 e nel 1668, le separazioni accordate per adulterio del marito[61].

X.

Non diversamente dalla separazione per adulterio (del marito), l'argomento delle *saevitiae* maritali non aveva a Siena probabilità maggiore di essere accolto. La dottrina, in primo luogo, si poteva equivocare. Le sevizie dovevano essere «intollerabili e grandi» e le minacce «terribili»: aggettivazioni del tutto congrue alla differente valutazione che l'antico regime dava del dolore e della capacità per gli uomini di sopportarlo. Cosa può addurre in tal senso Caterina? Le sevizie possono essere considerate generici atti di Giovan Francesco che rientrano nelle dovute correzioni maritali. Lo stesso episodio che conduce alla frattura del braccio della donna appare sostanzialmente fortuito.

Sarebbe evidentemente decisivo poter ricostruire le posizioni dottrinali di un giudice in merito alle sevizie. In difetto di informazioni giovi una riflessione generale. Difficile negare che Alessandro Borghesi, vicario generale dal 1619 al 1640[62], sia stato un personaggio particolarmente severo, anche se mancano le sentenze per poterne ricostruire la formazione giuridica. Se nondimeno procediamo a una radiografia del contesto urbano, il risultato della lastra evidenzia agli occhi dello storico i tratti inconfondibili della *police des moeurs* propri di questa età confessionale. Nei riguardi di laici ed ecclesiastici l'attività disciplinatrice complessiva del tribunale vicariale per almeno

rimento a K. THOMAS, *The Double Standard*, in «The Journal of History of Ideas», XX, 1959.

[61] Cfr. O. DI SIMPLICIO, *Peccato, penitenza, perdono*, cit., pp. 366-368. Constato in queste pagine un errore: il caso di Caterina Marescotti inserito tra le separazioni concesse.

[62] Primogenito di sette figli, il Borghesi fu canonico della Chiesa metropolitana, protonotario apostolico, ovviamente delegato a rappresentare l'arcivescovo nella locale Congregazione dei Consultori del Santo Uffizio. Terminerà la sua carriera ecclesiastica come vescovo di Montalcino dal 1641 al 1649.

tutta la prima metà del Seicento fu definita da giudici che applicarono molto rigidamente le norme sancite a Trento. E sotto il profilo della politica matrimoniale, che ne era uno dei momenti più qualificanti, lo 'stile' della corte fu senza dubbio severo, colmando la distanza tra gli ideali tridentini e la pratica locale. Si ripetevano in effetti, da alcune decadi, nei procedimenti legali brevi sollecitati dai mariti, e iscritti in curia nei registri del *Foro misto*[63], le misure repressive (precettazioni e imprigionamenti) contro mogli «riscappate» e caparbie nel rifiuto di tornare a vivere sotto uno stesso tetto con mariti violenti[64]. Si ripetevano i verdetti avversi nelle cause intentate da mogli non piegate dalle precettazioni vicariali e che rispondevano all'azione legale dei mariti «deserti» con un processo di separazione vero e proprio. *Sequitur in filo*, annotava a margine nel *Foro misto* il cancelliere o lo scriba. Si ripetevano, proprio in questi stessi anni, avvertimenti provenienti da Roma e rubricati in circolari sotto la voce *Circa matrimonia*, dove si sollecitava anche la curia a vigilare sul dilagante fenomeno della «poligamia», di pertinenza del tribunale dell'Inquisizione, l'altra agenzia locale di controllo dei fedeli[65]. Tutto questo dinamismo si traduce in un pesante sforzo della gerarchia per un radicamento del matrimonio secondo quanto stabilito nel grande concilio.

Nello specifico della conduzione di un processo per *divortium*, lo strumento di cui questi dottori di diritto si servirono venne fornito dal concetto di *metus*. Secondo questo pensiero il ti-

[63] Quegli «affari matrimoniali» che nella seconda metà del Settecento sarà un giudice laico a sbrigare più o meno rapidamente, e rubricherà sotto la voce «cause pettorali».

[64] Sulle mogli «riscappate» cfr. O. Di Simplicio, *Peccato, penitenza, pedono*, cit., pp. 343-351.

[65] «È così frequente il delitto di poligamia nel Santo Offizio, ancorché severamente venghi castigato, ... che ha dato occasione ... di applicarvi qualche rimedio», cfr. AAS, *Curiali*, 2910 (1630), s.n. Dalla mia indagine in corso sul fondo dell'Inquisizione romana a Siena, i reati di bigamia hanno l'andamento seguente negli anni che qui possono interessare: 1571-1579, 2 casi; 1580-1589, 4 casi; 1590-1599, 4 casi; 1600-1609, 8 casi; 1610-1619, 2 casi; 1620-1629, 3 casi. Rimando a un mio imminente articolo per una informazione completa sull'attività del tribunale dell'Inquisizione a Siena.

more per i maltrattamenti del marito (fisici ma anche verbali) deve essere di una intensità tale da far temere alla donna che violenze future potrebbero mettere in pericolo la sua stessa vita. Nel corso del XIII e XIV secolo, la dottrina si era evoluta in maniera da elaborare il concetto chiave di *vir constans* per la misurazione della paura. Come ha scritto Noonan, «the 'steady man' became the standard for measuring fear. He was a fictional man of average fortitude, who functioned in fear cases»[66]. Secondo questa figura fittizia, si dovranno giustamente ritenere temibili eccessi inopinati quelle azioni che sono tali da incutere *metus* anche a una persona equilibrata (*vir* o *foemina*). Con il concetto di *vir constans*, che misurava quindi l'equilibrio psicologico di un individuo, si era affermato nella giurisprudenza un pesante elemento di soggettività. Il progresso, dal diritto comune alle codificazioni, tenderà ad eliminare l'eccessiva ingerenza personale del giudice, ma in età post-tridentina la *ratio* dell'elaborazione dottrinale aveva condotto all'utilizzazione sistematica di quel concetto[67].

Pur non avendo alcun elemento di prova esitiamo a concludere che un Alessandro Borghesi possa aver nutrito dubbi in merito al profilo psicologico di Caterina Marescotti, interpretandolo come quello di una *foemina constans*. Nella città la gerarchia ecclesiastica stava investendo grandi energie materiali e intellettuali in un ciclo pedagogico teso a debellare i peccati della carne. E gli stereotipi sulla insaziabile concupiscenza sessuale delle donne venivano adesso riproposti alla sua attenzione nei *Preparatoria* di Giovan Francesco, veri o falsi poco importa.

Manca una sentenza, come in molte cause di separazione senesi. Ma se vogliamo dare una conclusione a queste strampalate nozze possiamo, senza timore di sbagliare, ricorrere nuovamente alla saggezza del cardinale De Luca, *praticien* del diritto:

[66] J.T. NOONAN, *Power to Dissolve*, cit., p. 48.

[67] Il libro IV di T. SANCHEZ, *Disputationes de sancto matrimonii sacramento*, cit., dal titolo *De consensu coacto*, fornisce la cornice teorica fondamentale del concetto.

«Per il resto queste cause vanno trattate con qualche maggior maturità e lentezza ... temporeggiando ... fino a tanto che o le parti s'accordino, o veramente che una di loro muoia, sicché molte di queste cause hanno avuto il fine per questa strada»[68].

[68] G.B. De Luca, *Il dottor volgare, overo, il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale, nelle cose più ricevute in pratica*, in Roma, nella stamperia di Giuseppe Coruo, 1673, XIV, parte seconda, cap. X.

Parte quarta

Saggi integrativi

«An mulier verberari possit». Una «quaestio disputata» di argomento matrimoniale

di *Giovanni Minnucci*

Sessant'anni or sono, in uno dei saggi più noti della sua vasta produzione scientifica, Hermann Kantorowicz sottolineava l'importanza per l'insegnamento universitario del genere letterario della *quaestio disputata*[1]. Fondata su una fattispecie, reale o fittizia, che rappresentava una vertenza fra due soggetti, essa veniva sviluppata dal maestro medievale attraverso il confronto dialettico fra le due opinioni, entrambe sorrette da argomentazioni logico-giuridiche, finalizzate ad identificare le norme applicabili per la soluzione della controversia[2].

Fra le raccolte di *quaestiones disputatae* assume un interesse particolare il cosiddetto *Stemma bulgaricum*. Già oggetto di indagini approfondite da parte della dottrina più autorevo-

[1] *The Quaestiones disputatae of the Glossators*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», XVI, 1939, pp. 1-67, rist. in H. COING - G. IMMEL (edd), *Rechtshistorische Schriften* (Freiburger Rechts- und Staatswissenschaftliche Abhandlungen, 30), Karlsruhe 1970, pp. 137-185.

[2] Sulle *quaestiones disputatae* si veda, da ultimo, M. BELLOMO, *'Factum' e 'ius'. Itinerari di ricerca tra le certezze e i dubbi del pensiero giuridico medievale*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune», 7, 1996, pp. 21-46; M. BELLOMO (ed), *Die Kunst der Disputation. Probleme der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung im 13. und 14. Jahrhundert* (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien, 38), München 1997. Sul genere letterario delle *quaestiones* è proficuamente tornato, di recente, anche A. ERRERA, *La 'quaestio' medievale e i glossatori bolognesi*, in «Studi senesi», CVIII, 1996, pp. 490-530; dello stesso autore, *Forme letterarie e metodologie didattiche nella scuola bolognese dei glossatori civilisti: tra evoluzione ed innovazione*, in F. LIOTTA (ed), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, Bologna 1999, pp. 95-100.

le[3], esso conserva una *quaestio* di argomento matrimoniale (*quaestio LXI*)[4] che merita di essere brevemente esaminata: la peculiarità della controversia in esame, unita ad alcuni profili di carattere essenzialmente giuridico, possono rappresentare, infatti, un utile materiale di riflessione per chi voglia addentrarsi nei meandri delle argomentazioni poste a fondamento delle tesi sostenute da due coniugi in lite.

«Seia uxor Titii timens verbera mariti, qui sepe verberibus afficiebat eam (forte occasione illa, quod ipsa loquebatur cum extraneis viris), fugit a domo mariti veniens ad domum patris. Cum alias illa ad maritum noluisset redire, maritus promisit ei .C. per stipulationem, si amplius verberasset eam. Ea ad eum redita, post paululum maritus verberavit eam. Nunc queritur si pena committatur».

La fattispecie concreta, oggetto della *quaestio*, è relativa ai frequenti dissidi di cui sono protagonisti due coniugi. La donna, in particolare, temendo le percosse del marito che l'aveva malmenata in più occasioni per averla sorpresa a colloquio con altri uomini, decide di allontanarsi dalla casa coniugale per tornare dai propri genitori. E siccome si rifiutava di tornare a

[3] Su questa raccolta cfr., da ultimo, A. GOURON, *Observations sur le 'Stemma bulgaricum'*, in C. ALZATI (ed), *Cristianità ed Europa. Miscellanea di Studi in onore di L. Prosdocimi*, I/2, Roma - Freiburg - Wien 1994, pp. 485-509; si vedano, inoltre, P. WEIMAR, *Die legistische Literatur der Glossatorenzeit*, in H. COING (ed), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, I: *Mittelalter (1100-1500). Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung*, München 1973, p. 245; M. BELLOMO, *Legere, repetere, disputare. Introduzione ad una ricerca sulle «quaestiones» civilistiche*, in *Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle Università medievali*, I: *Le 'quaestiones disputatae'. Saggi* (Cultura giuridica Medievale e Moderna, 1), Reggio Calabria 1974, p. 48 n. 73; A. BELLONI, *Le questioni civilistiche del secolo XII. Da Bulgaro a Pillio da Medicina e Azzone* (Ius Commune, Sonderhefte 43), Frankfurt a.M. 1989.

[4] Cfr. H. KANTOROWICZ - W.W. BUCKLAND, *Studies in the Glossators of the Roman Law*, rist. dell'ed. Cambridge 1938, con *addenda et corrigenda* di P. Weimar, Aalen 1969, pp. 251-253. Per un brevissimo esame della *quaestio LXI* cfr. *ibidem*, pp. 84-85, nonché A. GOURON, *Observations*, cit., p. 491. Occorre sottolineare, comunque, che la fattispecie in esame veniva fatta oggetto di ulteriori riflessioni nell'ambito della Scuola bolognese, cfr. G.B. PALMIERI (ed), *Quaestiones dominorum Bononiensium. Collectio Gratianopolitana* (Bibliotheca Iuridica Medii aevi, I, Additiones), Bononiae 1914, p. 230 n. CXVI.

vivere col marito, questi, allo scopo di ripristinare la convivenza coniugale, si obbligava, nel caso in cui dovesse nuovamente percuoterla, a pagarle una somma di danaro. Ma al ritorno nella casa coniugale la situazione non muta; essendo nuovamente percossa, la donna richiede il pagamento della somma pattuita. La *quaestio*, ovviamente, verte sulla validità della *stipulatio* intervenuta fra le parti, e sulla sua conseguente efficacia.

Mentre la donna ravvisa il fondamento della sua richiesta nel mancato rispetto, da parte del marito, degli obblighi assunti con la stipula dell'accordo contrattuale, dal quale si evince che egli deve soggiacere alla pena pecuniaria concordemente stabilita, avendo contravvenuto ad un obbligo di *non facere* (*scilicet*: di non percuotere la moglie) contrattualmente previsto[5]:

> «Seia uxor penam petit certi condictione, quia maritus fecit contra ea, que promisit. Tunc enim, cum quid, ne fiat, stipulamur, recte concipiemus penam 'si adversus id factum sit', ut in D. de verborum obligationibus. Cum quid (D. 45.1.71)»;

il marito controdeduce alle asserzioni della moglie tentando di dimostrare la nullità della *stipulatio*:

> «Maritus: ubi stipulatio inutilis est, quia sit contra bonos mores, nec pena committitur ex ea, ut illa 'si me heredem non feceris, tantum dare spondes?', ut in D. de verborum obligationibus, Stipulatio hoc modo (D. 45.1.61). Est quidem contra bonos mores, maritum pena astringi, si concubitu uxoris et amplexibus velit uti, nec ista stipulatio ullius momenti est, 'si culpa tua divortium factum fuerit', ut in D. de verborum obligationibus, Si stipulatio facta (D. 45.1.19). Sic apparet, ex tali stipulatione penam non committi, quoniam matrimonia semper debent esse libera, non pena astricta, ut in C. de inutilibus stipulationibus l. ii. (Cod. 8.38[39].2). Namque inhonestum visum est, vinculo pene matrimonia constringi, sive futura sive iam contracta, ut D. de obligationibus verborum l. Titia (D. 45.1.134 *pr.*)».

Secondo l'uomo il rapporto contrattuale così instaurato deve essere considerato contrario ai *boni mores*, perché l'obbligazione assunta potrebbe essere paragonata, in via analogica, a quella

[5] La domanda della donna è dottrinalmente fondata, in linea di principio, sul disposto del D. 45.1.71: «Cum, quid ut fiat stipulemur poenam, sic recte concipiemus: 'si ita factum non erit': cum quid ne fiat, sic: 'si adversus id factum sit'».

che si stabilisce fra un soggetto che richiede ed ottiene la promessa di pagamento di una somma dalla controparte, nel caso in cui questa non lo nomini erede[6]. Ma è un altro profilo che il marito sottolinea con particolare vigore. Egli, infatti, non vuole sottrarsi al pagamento della pena pecuniaria in quanto tale, ma perché la stessa rappresenterebbe, nella sostanza, una condizione illecita dalla quale la moglie fa dipendere il ricostituirsi del *ménage* coniugale. E siccome i rapporti fra coniugi non possono mai essere sottoposti a condizione[7], né le parti possono stabilire sanzioni aggiuntive o tuttavia diverse da quelle stabilite dalle norme, nel caso in cui il rapporto coniugale non sia conforme ad una ordinata e corretta convivenza[8], il rapporto contrattuale così instaurato deve considerarsi nullo.

Dalle memorie iniziali delle parti appare pertanto evidente la diversa impostazione attribuita dalle stesse alla materia oggetto di controversia. La donna sottolinea, in particolare, il profilo sanzionatorio previsto dall'accordo, derivante dal fatto che l'uomo non ha rispettato l'obbligo di non percuoterla, e che in ragione di ciò lo stesso deve pagare la pena pecuniaria contrattualmente stabilita; il marito che, al contrario, evidenzia il rifiuto della moglie di ripristinare la convivenza coniugale in ragione del mancato pagamento della sanzione, ravvisa in ciò l'apposizione di una condizione: due opinioni totalmente discordi non solo nella individuazione delle norme applicabili alla fattispecie, ma anche nella definizione dell'oggetto della controversia.

6 «Stipulatio hoc modo concepta: 'si heredem me non feceris, tantum dare spondes?' inutilis est, quia contra bonos mores est haec stipulatio» (D. 45.1.61).

7 «... quia inhonestum visum est vinculo poenae matrimonia obstringi sive futura sive iam contracta» (D. 45.1.134 *pr.*).

8 Per i coniugi, infatti, vi è il divieto espresso di prevedere l'irrogazione di sanzioni diverse da quelle stabilite dalle norme, a carico di quella delle parti che, per il suo comportamento, costringesse l'altra a richiedere il *divortium*: «Si stipulatio facta fuerit: 'si culpa tua divortium factum fuerit, dari?', nulla stipulatio est, quia contenti esse debemus poenis legum comprehensis: nisi si et stipulatio tantundem habeat poenae, quanta lege sit comprehensa» (D. 45.1.19); «Libera matrimonia esse antiquitus placuit. Ideoque pacta, ne liceret divertere, non valere et stipulationes, quibus poenae inrogarentur ei qui divortium fecisset, ratas non haberi constat» (Cod. 8.38[39].2).

La difficoltosa conciliabilità delle posizioni assunte dalle parti viene confermata dalla lettura delle ulteriori precisazioni e controdeduzioni dalle stesse formulate:

«Seia respondit: verum est penam non committi, ubi ex non bonis moribus stipulatio iniqua concipitur. Hic vero non est facta stipulatio contra bonos mores, set in re licita, siquidem posset uxor divertere, si sese verberibus, que ab ingenuis aliena sunt, afficientem probaverit maritum, ut in C. de repudiis, Consensu (Cod. 5.17.8.2), et in Aut. de Nuptiis (Coll. IV.1 = Nov. 22.15.1), 'si utatur maritus super ea flagellis'. Potest namque videri aperte: si propter verbera potest divertere, multo magis ne verberetur stipulari penam et sibi prospicere, cum naturali ratione maritus uxorem debet diligere, ut predicat apostolus Paulus: 'viri diligite uxores vestras, ut Christus dilexit ecclesiam' (Ephes. 5,25). Nam et illa stipulatio admittitur, si uxor penam stipulatur, si maritus tempore matrimonii concubina utatur, ut D. de verborum obligationibus, Ex ea parte cautionis (D. 45.1.121). Interest enim eius, matrimonium non maculari; set interest magis, verberibus non affici, quoniam prestant verbera occasionem divortii, ut supra dixi. Quod dicit lex, 'matrimonia debent esse libera' (Cod. 8.38[39].2), verum est in contrahendo et in dissolvendo; hic vero non est facta stipulatio neque in contrahendo neque in dissolvendo, sed sibi prospiciendo».

Che non possa prevedersi l'irrogazione di pene allorquando la *stipulatio* sia contraria ai *boni mores* è, secondo la donna, del tutto evidente. Ma nella fattispecie concreta deve parlarsi di obbligazione assunta per una *res licita*. Infatti, se le norme prevedono la possibilità per le donne di richiedere il *divortium* anche quando i mariti le maltrattino[9], non si comprende perché non possa stipularsi l'afflizione di una pena, quale misura

[9] «Si qua igitur maritum suum adulterum aut homicidam vel veneficum vel certe contra nostrum imperium aliquid molientem vel falsitatis crimine condemnatum invenerit, si sepulchrorum dissolutorem, si sacris aedibus aliquid subtrahentem, si latronem vel latronum susceptorem vel abactorem aut plagiarium vel ad contemptum sui domi suae ipsa inspiciente cum impudicis mulieribus (quod maxime etiam castas exasperat) coetum ineuntem, si suae vitae veneno aut gladio vel alio simili modo insidiantem, si se verberibus, quae ab ingenuis aliena sunt, adficientem probaverit, tunc repudii auxilio uti necessariam ei permittimus libertatem causas discidii legibus comprobare» (Cod. 5.17.8.2). Cfr., inoltre, di tono analogo, la Nov. 22.15.1 (Coll. IV.1): «... aut etiam si (maritus) flagellis super ea utatur: si igitur mulier tale aliquid ostendere potuerit, licentiam ei dat lex repudio uti et nuptiis abstinere dotemque percipere et antenuptialem donationem totam ...».

di dissuasione delle violenze del marito, anche in ragione del fatto che il rapporto coniugale deve essere comunque informato ai principi sanciti da San Paolo in una delle sue *epistolae* più note: «Viri diligite uxores vestras, ut Christus dilexit ecclesiam»[10].

In definitiva, secondo la donna, la stipula di una sanzione pecuniaria finalizzata ad evitare le percosse del marito è del tutto lecita, perché non contrasta con il principio generale, che richiede autonome ed incondizionate determinazioni, da parte dei coniugi, solo quando intendano contrarre un matrimonio o addivenire ad una separazione[11]; la fattispecie in esame, al contrario, si caratterizza quale estrema *ratio*, liberamente determinata dai coniugi e tesa ad evitare il *divortium* che, fra l'altro, potrebbe essere stabilito dal giudice proprio su richiesta della parte che ha subito il maltrattamento[12].

Di parere ovviamente difforme è il marito, il quale non manca di sottolineare, nelle sue ulteriori controdeduzioni, la scarsa considerazione di cui gode il *foemineus sexus*:

> «Maritus: penam peti non posse ex tali stipulatione, utpote facta contra bonos mores. Debet enim uxor marito debitum reddere sine astrictione pene, ut ancilla domine sue ministerium suum prebere sine ulla libertatis pactione. Non enim habet domina necesse obtemperandi legi, si post ministerium certi temporis eam esse liberam paciscatur cum ancilla, ut in C. de liberali causa, Post ministerium (Cod. 7.16.36). Ut ancilla ex debito debet domine servire, ita uxor concubitu marito suo. Ergo potest videri, maritum ad prestationem pene non coarctari, cum alias uxor debeat redire sine promissione pene. Adhuc ad similitudinem commodatarii penam non posse exigi, cui siquidem est datum vel promissum, ut reddat commodatum; potest repeti condictione ob turpem causam, quod est datum, nec potest peti promissum; ita est de uxore, que debet reddere debitum sine ulla datione vel promissione pene, ut in D. de condictione ob turpem causam, Si vestimenta (D. 12.5.9 *pr.*)».

[10] Ephes. 5,25.

[11] «Libera matrimonia esse antiquitus placuit. Ideoque pacta, ne liceret divertere, non valere et stipulationes, quibus poenae inrogarentur ei qui divortium fecisset, ratas non haberi constat» (Cod. 8.38[39].2).

[12] Cfr. *supra*, nota 9.

La stipula di una pena pecuniaria, tesa ad evitare le percosse, è in palese contrasto con i *boni mores* perché in tal modo si sottoporrebbe a condizione l'obbligo di *reddere* il *debitum* coniugale[13]. Ciò deriva, in primo luogo, dal fatto che il rapporto tra marito e moglie può essere paragonato a quello esistente fra una *domina* e la sua *ancilla*: un rapporto incondizionato, all'interno del quale non può nemmeno prevedersi un patto *de futuro* che contempli un obbligo, da parte della padrona, di rendere la libertà alla serva dopo un certo numero di anni di fedele servizio[14]. Inoltre, il rapporto coniugale deve essere assimilato ad un vero e proprio contratto di comodato che, per sua intrinseca natura, è essenzialmente gratuito; la donna pertanto deve *reddere* il *debitum* coniugale, senza poter ottenere una controprestazione, perché sarebbe contrario ai *boni mores* richiedere il pagamento di un prezzo per soddisfare un'obbligazione alla quale si è invece tenuti, ai sensi delle norme vigenti, a titolo gratuito[15].

Ed è propriamente su quest'ultima argomentazione analogica che Bulgaro, aderendo alla posizione processuale del marito, fonda il suo convincimento circa la nullità della *stipulatio* intervenuta fra i coniugi (ancorché finalizzata ad evitare le percosse del marito) e sul conseguente obbligo della moglie di riprendere la convivenza coniugale senza poter richiedere alla controparte alcuna controprestazione in denaro. Il mancato pagamento da parte del marito costituisce quindi, secondo Bulgaro, il mezzo attraverso il quale, inserendo subdolamente

[13] Il che contrasterebbe con il dettato del Decreto di Graziano (C. XXXIII q. I, II, IV e V). Sul punto cfr. H. KANTOROWICZ - W.W. BUCKLAND, *Studies*, cit., p. 252 nota 13.

[14] Cfr. Cod. 7.16.36: «Post certi temporis ministerium ancillae liberam eam esse cum ea paciscendo conventionis obtemperandi legi domina nullam habet necessitatem utque hoc verum est ...».

[15] Cfr., fra l'altro, quanto afferma il Kantorowicz nel suo breve commento alla *quaestio* qui esaminata: «Bulgarus dismissed the claim on the analogy of the borrower in D. 15,5,9 *pr.*: it is *contra bonos mores* to demand a price for what one is obliged by law to do»; H. KANTOROWICZ - W.W. BUCKLAND, *Studies*, cit., p. 84.

nel rapporto matrimoniale una condizione, la moglie si sottrae ai doveri matrimoniali:

«Bulgarus: maritum non teneri ex tali promissione pene, quia ex debito debuit esse cum marito sine astrictione pene ad instar commodatarii qui debuit reddere commodatum, non accipere pretium».

Una soluzione, questa, che il *reportator*[16] non gradisce:

«Michi videtur maritum teneri ad penam, quoniam stipulandi habuit iustam causam».

Egli, infatti, aveva ritenuto maggiormente fondate le ragioni addotte dalla controparte[17] che, soffermandosi in particolare sulla causa posta a fondamento del negozio, l'aveva individuata nello scopo perseguito dalla donna, vale a dire di non essere ulteriormente percossa. Una causa, questa, che non coincide con quella del contratto di comodato: le due fattispecie, pertanto, secondo il *reportator*, non potevano essere trattate in via analogica.

Si dimostra così la difficoltosa conciliabilità di una lite che, sin dall'inizio, aveva visto divergere le parti non tanto nell'applicazione di norme eventualmente utilizzabili per dirimere la controversia, quanto nel determinarne l'oggetto: mancato pagamento di una sanzione pecuniaria liberamente determinata dalle parti e finalizzata ad evitare ulteriori maltrattamenti, o condizione illecita apposta dalle stesse al rapporto matrimoniale?

[16] Individuato dal Gouron in *magister Geraudus*, l'autore della *Summa Trecensis* (si veda A. GOURON, *Observations*, cit., pp. 492-493; dello stesso autore si veda *Aux racines de la théorie des présomptions*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune», 1, 1990, p. 103).

[17] «Sic respondit ad alium argumentum: ideo tenetur commodatarius, ut reddat, quod est sibi datum ob commodatum restituendum, quoniam nullam habet causam tenendi commodatum. Uxor vero habuit causam stipulandi penam, et quidem iustam, ne afficeretur verberibus».

Convivenza e separazione a Roma nel primo Rinascimento

di *Anna Esposito*

I problemi relativi alla convivenza coniugale, all'affettività, al disamore, oppure ai veri e propri conflitti che potevano verificarsi nel corso dell'esistenza di una coppia e, infine, alla effettiva separazione dei coniugi non sono di facile reperimento nelle fonti romane che abbiamo a disposizione per il periodo medievale e rinascimentale: praticamente inesistenti i libri di famiglia, i diari, gli epistolari e del tutto perduti i registri contenenti gli atti processuali dei vari tribunali competenti in materia matrimoniale.

Per avere qualche informazione in questo settore bisogna quindi rivolgersi ad una documentazione meno specifica, di approccio più ampio alle situazioni esistenziali e quotidiane degli uomini del tempo: mi riferisco in particolare ai protocolli dei notai, a cui – con molta più frequenza che non oggi – individui di tutti gli strati sociali facevano ricorso per i motivi più diversi e personali. Tra i documenti notarili più significativi vi sono senz'altro i testamenti, sia degli uomini che delle donne[1]. A volte, superando l'aridità e lo schematismo del

In questo breve saggio si danno i primi risultati di una ricerca ancora nella sua fase iniziale. Più sistematici approfondimenti sono previsti sia per quanto riguarda la documentazione notarile, il cui spoglio è stato finora condotto per sondaggi, sia per la documentazione vaticana.

[1] Sui testamenti come fonte storica vi è ormai un'ampia bibliografia. Tra gli studi più significativi cfr. J. CHIFFOLEAU, *La comptabilité de l'au-de-là. Les hommes, la mort et la religion dans la région d'Avignon à la fin du Moyen Âge (vers 1320 - vers 1480)*, Rome 1980; A. PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del Duecento*, Roma 1980; G. SEVERINO POLICA, *Morte e cultura ecclesiastica nel Duecento*, in «Studi Storici», XXI, 1980, pp. 909-914; A. PROSPERI, *Premessa* a *I vivi e i morti*, in «Quaderni stori-

formulario e la stessa mediazione del notaio, vediamo comparire espressioni d'affetto verso il coniuge («carissima uxor mea, vir dilectus» etc.) unite a disposizioni concrete per il suo benessere terreno, oppure segni inequivocabili di insofferenza o indifferenza, che sono rivelati dalla qualità e motivazione dei lasciti e dalle disposizioni «pro anima». Da un recente studio sui testamenti delle donne romane del Quattrocento[2] emerge ad esempio che solo una percentuale minima di donne sposate nominava erede universale il marito pur in assenza di figli: la maggior parte di esse o non lo ricordava affatto o gli attribuiva solo legati di scarsa importanza e ciò in tutti i ceti sociali. Un indizio più significativo dei – forse – non affettuosissimi rapporti tra coniugi è dato dal fatto che, nei legati per messe e celebrazione di anniversari, ugualmente scarse sono le donne che ricordano il loro consorte, mentre spesso lasciano disposizioni per i genitori e i fratelli, oltre che per amiche e conoscenti. Anche l'indicazione del luogo di sepoltura vede privilegiare la chiesa dove riposano i membri della famiglia d'origine e non quella coniugale, con un'interessante diversità di comportamento tra le donne aristocratiche e quelle popolari, queste ultime molto più legate al marito e al nuovo nucleo familiare[3].

Sono sempre le carte dei notai che per Roma fanno emergere situazioni familiari irregolari, come il concubinato – diffuso sia tra i laici celibi e coniugati, sia tra gli ecclesiastici[4] –, la più o

ci», L, 1982, pp. 391-410; i saggi raccolti nel volume «*Nolens intestatus decedere*». *Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale.* Atti dell'incontro di studio, Perugia, 3 maggio 1983, Perugia 1985.

[2] Cfr. M.L. LOMBARDO - M. MORELLI, *Donne e testamenti a Roma nel Quattrocento*, in «Archivi e Cultura», NS, XXV-XXVI, 1992-1993, pp. 25-130, in particolare pp. 98-112.

[3] *Ibidem*, pp. 75-95. Sui diversi atteggiamenti tra donne aristocratiche e donne delle classi popolari cfr. D.O. HUGHES, *Ideali domestici e comportamento sociale: testimonianze dalla Genova medievale*, in Ch.E. ROSENBERG (ed), *La famiglia nella storia. Comportamenti sociali e ideali domestici*, Torino 1979, pp. 147-183.

[4] Sul concubinato cfr. H. LECLERCQ, *Concubinat*, in *Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de liturgie*, Paris 1948, e in particolare L. FERRANTE, *Legittima concubina, quasi moglie, anzi meretrice. Note sul concubinato tra Medio-*

meno saltuaria relazione sessuale con domestiche e serve, con l'appendice di figli bastardi – riconosciuti o meno –, le relazioni extraconiugali occasionali,[5] certamente più frequenti di quanto non dimostrino i documenti, con buona pace dei principi monogamici della Chiesa cattolica[6]. Particolarmente inte-

evo ed Età moderna, in A. BIONDI (ed), *Modernità: definizioni ed esercizi*, Bologna 1998, pp. 123-141. Per quanto riguarda il concubinato degli ecclesiastici, molto frequente nella Roma del tempo, ne sono una prova la reiterazione dei divieti e le minacce di scomunica da parte dei pontefici. Un esempio concreto di «redenzione» da parte di tre canonici della chiesa di S. Angelo in Pescheria è contenuto nei registri del notaio Antonio *de Scambis* del 1367. Dopo l'emanazione di un preciso ordine papale «quod nulli clerici audeant tenere concupinas sub pena excommunicationis», i tre canonici li-cenziavano pubblicamente le loro donne. Ognuno, alla presenza del notaio, che certificava l'effettiva esecuzione della volontà pontificia, si rivolgeva alla propria concubina dicendo «Ulterius mecum facere non habeas et libere facias facta tua», a cui la donna prontamente obbediva lasciando la casa del canonico. Questi documenti sono citati da J.C. MAIRE VIGUEUR, *Les «casali» des églises romaines à la fin du Moyen Age (1348-1428)*, in «Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen âge - Temps modernes», 86, 1974, p. 123 e ripresi da A. MODIGLIANI, *I Porcari. Storie di una famiglia romana tra Me-dioevo e Rinascimento*, Roma 1994, p. 177.

[5] Ma anche non occasionali, come potevano essere i casi di bigamia. Se i protocolli notarili non hanno finora restituito testimonianze su questo, è nei registri di multe che è stato rinvenuto un caso di questo genere: il 26 gennaio 1470 Francesco, corso, risulta aver pagato 24 ducati come pena «per aver pigliato due mogli», cfr. Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi ASR), *Camera Urbis*, reg. 288, c. 397r (ringrazio Ivana Ait per la segnalazione). Il problema della bigamia doveva essere presente soprattutto nelle realtà urbane soggette a costanti spostamenti della popolazione, come nelle città marittime. Non a caso infatti lo statuto quattrocentesco di Civitavecchia contiene un'apposita rubrica intitolata «De la pena de quelli pigliano più di una donna», dove – ferma restando la condanna di chi «ardiscerà pigliare altra moglie» avendone già una legittima e ugualmente per la donna «che avesse marito in Civitavecchia et pigliasse l'altro» – sono introdotte delle eccezioni: alla donna, il cui marito si fosse allontanato da più di 10 anni o di cui fosse giunta voce che fosse morto, non doveva essere comminata alcuna pena se avesse sposato un altro uomo, ma se il primo marito fosse ritornato e avesse voluto riaverla con sé, il secondo marito avrebbe dovuto «renderla»; se la donna non avesse obbedito, avrebbe perso la dote «et lei sia condannata ad perpetua prigione», cfr. O. TOTI, *Storia di Civitavecchia*, Civitavecchia 1992, pp. LXXIII-LXXIV.

[6] Su questi problemi cfr. N. TAMASSIA, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Milano - Palermo - Napoli 1910, pp. 222-227; J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, trad. it., Torino 1989, specialmente

ressante a questo proposito è un documento che potremo definire un «contratto di convivenza». Il 24 luglio 1489 davanti al notaio e tre testimoni – tra cui un prete – compaiono Margherita «quondam Iohannis de Dulcinis de Mediolano» e Angelo «quondam Andree de Clericis de Parma salcicciarius», dichiarando di voler «simul vivere et habitare et stare». La donna dichiara di cedere all'uomo i suoi beni mobili valutati in 19 ducati d'oro e lui li accetta, promettendo di conservarli e mantenerli in buono stato. L'accordo prevede anche la possibilità di una separazione tra i due, sia per morte sia «per discessum ab uno alterum ipsorum sive de communi voluntate vel quocumque alio modo». In ogni caso Angelo si impegna a restituire a Margherita o ai suoi eredi i 19 ducati[7]. Sulla fine di una convivenza fa invece luce un atto del 1497: il mugnaio Iacobo ««alias Piciongnia» e Maria Palmisciana, che per diverso tempo era stata in casa di Iacobo «amichabiliter» pur svolgendo funzioni di domestica, decidono di separarsi, non essendo costretti a stare insieme e volendo «unusquisque facere facta sua»[8]. Il motivo della separazione doveva essere stata la gelosia, come si evince da un successivo documento che attesta l'avvenuta riunione dei due: Iacobo infatti dichiara di riammettere Maria in casa sua dietro promessa della donna di non «praticare neque conversare dicto nec facto cum Gabriele Palmisciano eius garzone, nec non cum Mantuanello molendinario»[9]. Una relazione concubinaria poteva risolversi con un

p. 129; J. GOODY, *Famiglia e matrimonio in Europa. Origini e sviluppi dei modelli familiari dell'Occidente*, trad. it., Roma - Bari 1991, in particolare pp. 84-90; D.O. HUGHES, *Il matrimonio nell'Italia medievale*, in M. DE GIORGIO - Ch. KLAPISCH-ZUBER (edd), *Storia del matrimonio*, Roma - Bari 1996, pp. 5-61, in particolare pp. 46-53.

[7] Cfr. ASR, *Collegio dei Notai Capitolini* (d'ora in poi *CNC*, 926), c. 377r.

[8] ASR, *CNC* 128, c. 118r. La donna rilascia quietanza a Iacobo per aver ricevuto il compenso per il suo lavoro. Un'altra separazione è in ASR, *CNC* 1123, c. 90, a. 1521.

[9] ASR, *CNC* 128, c. 118v. Con Maria siamo davanti ad un tipico caso di serva-concubina, rapporto «in cui la donna erogava tanto la sua capacità lavorativa quanto la sua capacità sessuale», cfr. L. FERRANTE, *Legittima concubina*, cit., p. 127, che ricorda le prediche di Bernardino da Siena contro la diffusa pratica del concubinato (BERNARDINO DA SIENA, *Le prediche volgari*, Siena 1935, II 87, p. 238 e II 117, pp. 260-261).

matrimonio, anche dopo lunghi anni di convivenza e la nascita di numerosa prole. È il caso dell'aromatario Iacobo Coppola e della sua donna Gentile da Imola, che – con una pubblicità davvero inusuale – decidono di mettere fine alla loro vita irregolare e dal «peccato recedere et in eo ulterius non permanere», scambiandosi il reciproco consenso secondo il rito cattolico e secondo le consuetudini di Roma nella chiesa dell'Araceli, all'ora dei vespri, alla presenza di numerosi frati del vicino monastero francescano in qualità di testimoni[10].

I testamenti sono una fonte privilegiata anche per questo tipo di notizie, che vanno dalla menzione di concubine come beneficiarie di lasciti (a volte si apprende che l'uomo ha sposato la donna prima di morire), alle disposizioni per il mantenimento dei bastardi – maschi e femmine, nati e nascituri –, o per un legato loro riservato, pur escludendoli dall'eredità del patrimonio familiare. È il caso, ad esempio, di Giovanni «qd. Georgii de Blancis de Ferraria», connestabile nel palazzo del Campidoglio, il quale assegna – nel suo testamento del 1492 – a Caterina ungherese, «suae feminae in domo sua», biancheria e masserizie valutati in 50 ducati d'oro come dote, dichiarando di farlo «ob reverentiam Dei et pro exoneratione conscientie sue et ob multa, grata [segue depennato 'honesta'] servitia que ... habuisse octo annis iam elapsis a dicta Caterina in suis oportunis necessitatibus et intigentiis in quibus se gratiosam et liberalem ... exhibuit»[11]. Nel testamento di Antoniazzo di Martino, del 1471, viene ricordata la sua concubina Agnese,

[10] ASR, *CNC* 1319, c. 324. Cfr. *infra*, Appendice, doc. 1. Tra le motivazioni per le nozze vi è anche quella di «ipsosque filios per subsequens matrimonium huiusmodi legittimare secundum sacros canones et ad ... successionem habilitare». La coppia aveva due figli viventi, Cristoforo e Francesco. Sulle consuetudini nuziali di Roma nel Rinascimento cfr. M.A. Altieri, *Li nuptiali*, a cura di E. Narducci, ed. anast. con introduzione di M. Miglio, Roma 1995, su cui si è soffermata C. Klapisch-Zuber, *Un'etnologia del matrimonio in età umanistica*, in C. Klapisch-Zuber, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma - Bari 1988, pp. 91-108. Per le quote dotali e l'*iter* documentario cfr. A. Esposito, *Strategie documentarie e livelli di ricchezza*, in *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431)*, Atti del convegno, Roma 2-5 marzo 1992, Roma 1992, pp. 571-587.

[11] ASR, *CNC* 1728, c. 143.

che svolgeva anche il ruolo di domestica, con un lascito di 10 ducati e un letto, ma solo nel caso che fosse incinta. Dopo il parto dovevano essere assicurati alla donna gli alimenti «toto tempore quo filium seu filiam nutriverit». Nel caso che la donna non risultasse incinta, le doveva essere corrisposto il solito salario[12]. Filippo Porcari, appartenente ad una delle famiglie più in vista dell'aristocrazia romana, nel suo testamento del 1468 menzionava accanto alla moglie e figli legittimi anche un figlio naturale, Domenico, il quale, benché escluso dall'eredità, riceveva come legato una casa e un certo numero di bovini[13].

Il problema delle relazioni extraconiugali, soprattutto quelle concubinarie, che si mostravano alternative alla vita matrimoniale mettendo in grave pericolo l'integrità del nucleo familiare, era ben presente ai legislatori medievali. Negli statuti cittadini essi non mancano di condannare questa pratica, che doveva essere più frequente di quanto la documentazione pervenutaci non riveli apertamente. Non fanno eccezione gli statuti di Roma[14] del 1363, dove nella rubrica 29 del II libro *(De deserentibus uxorem suam et tenentibus concupinam)* si stabilisce che era preciso dovere del senatore, ovvero della figura più rappresentativa della città, di «constringere» chiunque fosse stato trovato ad aver abbandonato la moglie, i figli e la casa coniugale per tenere presso di sé «per noctem et per diem» una concubina, a lasciarla e a tornare ad abitare con la moglie e la famiglia. Il senatore avrebbe dovuto ricevere inoltre dall'uomo e dalla concubina idonei fideiussori «de non stando et habitando in una domo et sub uno tecto simul cum ipsa». In altre località dell'Italia centrale – a cui ho limitato l'indagine di confronto – non vi sono negli statuti cittadini rubriche tanto esplicite sul concubinato, mentre molta attenzione è rivolta dai legislatori all'adulterio e genericamente ai rapporti sessuali fuori dal matrimonio. Ad esempio lo statuto di Viterbo del 1469[15] si

[12] ASR, *CNC* 1764, a. 1471, c. 63.

[13] Cfr. A. Modigliani, *I Porcari*, cit., p. 181.

[14] C. Re (ed), *Statuti della città di Roma*, Roma 1880, p. 103.

[15] Lo statuto di Viterbo del 1469 è ancora inedito. È conservato a Viterbo, Biblioteca Comunale degli Ardenti, *Archivio storico comunale*, II. G I-II.

occupa dettagliatamente della donna sposata adultera che, se vedeva provata la sua colpa dopo l'accusa del marito, perdeva la dote che era devoluta ai figli e in loro assenza al marito, il quale era esentato dall'obbligo di restituirla (libro II, rubrica 51). La condanna dell'adulterio si faceva più esplicita nel libro III, rubrica 167, dove si legittimava il ferimento e perfino l'omicidio di chi era stato colto in flagrante «cum uxore, matre, filia vel nepote vel sorore carnali», in nome evidentemente della difesa dell'onore. Per Roma le disposizioni dello statuto trecentesco sono ancora più severe: se la donna era stata consenziente e l'adulterio era stato commesso con un parente entro il III grado, tanto da essere configurabile come un incesto, la condanna prevista era il rogo e in questo caso nessuna *pax* poteva intercorrere tra la parte offesa e il seduttore, per il quale era prevista la decapitazione[16]. La situazione era diversa se a commettere il reato era un uomo. In questo caso – a Roma come altrove – la principale discriminante nel comminare una pena era data dalla rispettabilità della donna coinvolta: la pena sarebbe stata più forte se la donna era ritenuta «honesta» o «bone fame» rispetto ad una donna «inhonesta» o «vilis conditionis»[17].

Certamente le relazioni extraconiugali – sia che si configurassero come reati, sia che fossero più tollerate come quelle con le prostitute – potevano essere la spia di rapporti matrimoniali non proprio ideali, anche se raramente portavano alla separazione dei coniugi.

Anche l'eccessiva violenza dei mariti nei confronti della moglie poteva essere un motivo di disamore e di abbandono del tetto

[16] C. RE (ed), *Statuti della città di Roma*, cit., lib. II, rub. 28, p. 102.

[17] *Ibidem*, lib. II, rubb. 180 e 181, pp. 182-183. Cfr. gli esempi veneziani in G. RUGGIERO, *Matrimonio, sesso, adulterio*, in *I confini dell'eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento*, Venezia 1988, pp. 88 ss. Per quanto riguarda l'Umbria cfr. G. CASAGRANDE - M.G. NICO OTTAVIANI, *Donne negli Statuti comunali: sondaggi in Umbria*, in G. CASAGRANDE - M.G. NICO OTTAVIANI - C. REGNI - F. ROSI, *Donne nella società comunale: ricerche in Umbria*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia. 2. Studi Storico-Antropologici», XXXI-XXXII, 1993/94-1994/95, pp. 29-30.

coniugale[18]. Una traccia documentaria significativa è data da una tipologia di atti notarili quali le *securitates* rilasciate da mariti troppo violenti a mogli troppo duramente percosse[19]. È ad esempio il caso dell'albanese *Mitrius qd. Iohannis* del rione Monti, che nel 1480 promette di non offendere nella persona e nei beni la moglie Maria, pure albanese, «nec ipsam gastigare plus quam deceat sed eam maritali affectione pertractare», sotto pena di ben 200 ducati d'oro[20]. Nella *securitas* rilasciata il 22 agosto 1423 da *Iohannes Michaelis Bresciesis* di origine fiorentina ma ormai insediato nel rione Ponte, l'uomo prometteva di non offendere moglie e suocera, ma ribadiva il suo diritto ad una lecita correzione delle due donne «honesto modo et eque de iure permisso, secundum consuetudinem bonorum virorum corrigere et gastigare bonas et honestas uxores»[21]. Nel caso di rifiuto da parte del marito di sottoscrivere una *securitas*, la moglie poteva decidere di vivere per conto suo. È quello che si trova costretta a fare nel 1531 *Pasquina de Parma uxor Simonis Hilarii textoris etiam parmensis* abitante a Roma: buttata fuori di casa «noctis tempore, timens sevitia<m> mariti» e non volendo costui rilasciarle «cautionem sive fideiussionem de eam non offendendo», si reca dal notaio insieme al coniuge per sottoscrivere un documento che potremmo definire di separazione consensuale. Pasquina e Simone infatti stabiliscono di vivere «separatim tam a thoro quam etiam ab habitatione ... sumptibus

[18] Sulle situazioni di violenza familiare, origine di conflitti e crisi matrimoniali, ha posto ultimamente l'attenzione I. FAZIO, *Percorsi coniugali nell'Italia moderna*, in M. DE GIORGIO - Ch. KLAPISCH-ZUBER (edd), *Storia del matrimonio*, cit., pp. 186-188. Cfr. anche J. FERRARO, *The Power to Decide: Battered Wives in Early Modern Venice*, in «Renaissance Quarterly», 3, 1995, pp. 492-513.

[19] Per quanto riguarda questo tipo di comportamenti, a Roma non sembra esservi differenza tra cristiani ed ebrei, anch'essi spesso costretti a rilasciare garanzie di non punire materialmente la moglie oltre il lecito, cfr. A. ESPOSITO, *Matrimonio, convivenza, divorzio: rapporti coniugali nella comunità ebraica di Roma tra Quattro e Cinquecento*, in «Zakhor», III, 1999, pp. 107-122.

[20] ASR, *CNC* 1729, c. 51v. Cfr. *infra*, Appendice, doc. 5.

[21] ASR, *CNC* 849, c. 422, cit. in A. MODIGLIANI, *I Porcari*, cit., p. 176. Una «perpetua securitas» di non picchiare la moglie è anche in *CNC* 1731, c. 55r. Per questi atti cfr. *infra*, Appendice, docc. 4 e 6.

propriis, videlicet ipsa sumptibus suis et dictus Simon suis propriis, usque quo aliter concordatum fuerit et alter alteri licentiam dedit ... et insuper promisit ipse Simon eam non offendere sub pena capitis»[22].

Nei superstiti registri di multe e ammende relativi al secolo XV[23], tra la variegata congerie di reati, mancano quelli per percosse e ingiurie tra coniugi e ciò non stupisce, perché i legislatori romani (ma non solo loro) prevedevano la non intromissione della giustizia negli affari e liti familiari, a meno che non si arrivasse all'omicidio[24]. Del resto che il marito punisse materialmente la moglie era ammesso ovunque, anzi, secondo Bernardino da Siena, preciso dovere dell'uomo era «instruere» e quindi «corrigere», nel caso di errore, la consorte, anche ricorrendo a sistemi drastici, come dovere della donna era «timere», «servire» e «obedire» il marito, quindi accettare un ruolo totalmente subordinato. Ciò non toglie che non si dovessero passare i limiti e mettere in pericolo la vita della donna[25].

La dottrina dei secoli del tardo medioevo individua uno dei motivi per la separazione proprio nelle insidie alla vita del coniuge, che possono compromettere la prosecuzione della convivenza. Peraltro si può parlare di sevizie solo quando il

[22] ASR, *CNC* 1067, c. 139. Cfr. *infra*, Appendice, doc. 2. Si tratta di una separazione di fatto, che per essere valida doveva essere ratificata dall'autorità competente. Cfr. la casistica inglese studiata da R.H. Helmholz, *Marriage Litigation in Medieval England*, Cambridge 1974, pp. 100-107.

[23] Si tratta dei *libri inventionum* che sono conservati nell'ASR, nel fondo della *Camera Urbis*.

[24] C. Re (ed), *Statuti della città di Roma*, cit., lib. II, rub. 77: «*De corrigentibus familiam suam et verberantibus*», ma si veda anche lib. II, rub. 62 e rub. 13.

[25] Bernadino da Siena, *Opera omnia*, VIII: *ad Claras Aquas*, 1963, pp. 57-67. Di questo sermone si è occupato R. Rusconi, *S. Bernardino da Siena, la donna e la «roba»*, in *Atti del convegno storico bernardiniano in occasione del sesto centenario della nascita di S. Bernardino da Siena*, L'Aquila, 7-9 maggio 1980, Teramo 1982, pp. 97-110, in particolare pp. 103-105. Sullo *ius corrigendi* detenuto dal marito nei confronti della moglie cfr. M. Bellomo, *La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e moderne*, Torino 1970, pp. 39-40.

marito ecceda una ragionevole e moderata correzione, considerata – l'abbiamo detto citando Bernardino – come l'esercizio di un diritto-dovere finalizzato ad evitare l'insorgere di cattivi costumi da parte della donna. Le sevizie tendono così a divenire un motivo autonomo per la *separatio quoad thorum* e la cauzione, che il marito deve prestare alla moglie, è vista da Baldo come indispensabile quando sottostia ad una *iusta causa timoris*, cioè un timore fondato e ragionevole[26], come sembra nel caso prima citato di Pasquina da Parma.

Di norma una separazione operata senza il controllo giudiziario esponeva ad una ammenda; tuttavia sono noti patti di separazione amichevole tra sposi in diverse località a partire dal secolo XIII[27]. Per Roma la documentazione notarile quattrocentesca ricorda diverse separazioni consensuali, dove purtroppo non si chiariscono i motivi che le hanno provocate: di solito i due coniugi – come ad esempio Iacobo di Leonardo Forlano, barbiere del rione Arenula, e Lucrezia, sua moglie – «unanimiter et concorditer» convengono di «facere separationem quoad thorum» e di abitare separati l'uno dall'altra[28]. Peraltro sia negli atti dei notai sia nella documentazione camerale pontificia troviamo notizie di abbandono del tetto coniugale da parte delle mogli, sia di bassa condizione che di ceto elevato. È il caso del povero Tommaso *Salotus* slavo che, denunciando l'abbandono da più di 15 anni da parte della moglie Angela, la quale «numquam ad se redire voluit» nonostante i suoi reiterati tentativi per farla tornare, sia per mezzo di amici sia tramite citazione giudiziaria, supplica le autorità ecclesiastiche di per-

26 Cfr. il saggio di D. Quaglioni in questo volume.

27 J. GAUDEMET, *Il matrimonio*, cit., pp. 184-186. Per esempi di altre località cfr. L. GUZZETTI, *Separations and Separated Couples in Fourteenth-Century Venice*, in T. DEAN - K.J.P. LOWE (edd), *Marriage in Italy 1300-1650*, Cambridge 1998, pp. 249-274.

28 ASR, *CNC* 1418, a. 1495. Alcuni interessanti casi di separazione coniugale sono presentati da T. KUEHN, *Figlie, madri, mogli e vedove. Donne come persone giuridiche*, in S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN (edd), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderno 51), Bologna 1999, pp. 443-445.

mettergli di tenere in casa un'altra donna per accudirlo[29]. È anche il caso di Stefano Porcari, il promotore della nota congiura antipapale, lasciato dalla moglie, sposata solo quattro anni prima, che era ritornata nella casa del primo e defunto marito Mattia Astalli, dove vivevano i figli nati da quel matrimonio. Nell'atto notarile[30] – redatto nel 1437 – è contenuta una esortazione presentata alla donna da parte del marito tramite un procuratore per convincerla a tornare nella casa coniugale. Nel documento non si fa nessun cenno alle motivazioni reali dell'abbandono, mentre il procuratore – il noto umanista Gaspare da Verona – non risparmia argomenti per ricordare diritti e doveri della moglie nel matrimonio. Per prima cosa ricorda alla donna che per diritto divino ed umano la moglie deve seguire il marito, gli deve «redere debitum coniugalem» e deve coabitare con lui sotto lo stesso tetto; quindi espone le promesse di Stefano, che «totis viris suis» intende «alere et gubernare honorifice et eam maritali affectione tractare». Non conosciamo l'esito di queste esortazioni. In alcuni casi l'intervento di mediatori e amici sortiva l'effetto di riunire la coppia, anche nel caso di gravi colpe, come per Nuzzo di Tartaglia del rione Trevi, la cui moglie Graziosa, dopo essersi per l'ennesima volta allontanata dalla casa coniugale «insalutato hospite et sine licentia mariti» per condurre una vita scandalosa «contra precepta Dei», era stata poi convinta a ritornare dal marito e a promettergli obbedienza[31].

Una testimonianza del tutto diversa è data dal capraio corso Iacobo di Marchetto *de Oletta de Nepi* abitante a Trastevere: nella bottega di un barbiere davanti ad un notaio dichiara che circa cinque anni prima, mentre stava a servizio come «buctaro equorum» con Ambrosio *de Sancto Petro de Nepi*, anch'egli corso, il predetto Ambrosio «dulcis verbis et blanditiis» fece in modo di invogliarlo a prendere in moglie la figlia Lucrezia, cosa che egli fece di lì a poco e con lei «matrimonium con-

[29] Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi ASV), *Armadio* XXIX, t. 76, cc. 135v-136r, a. 1525.

[30] A. Modigliani, *I Porcari*, cit., pp. 174-175.

[31] ASR, *CNC* 1639, c. 211r, a. 1487.

sumavit». Dopo circa due anni Lucrezia «se ab ipso Iacobo marito absentavit et pro concupina cum quodam alio se posuit et nunc moratur *sine licentia et voluntate dicti Iacobi eius mariti*». Perciò Iacobo, «cupiens honorem mundi pro se habere», dichiara che non vuole più Lucrezia come sua moglie e «ex nunc eam repudiat et renunciat» e le dà piena potestà «se cum aliquo viro quem voluerit maritare»[32]. Un documento di tal fatta non poteva certamente avere effetti di sorta, ma sembra piuttosto un espediente dell'uomo per «salvare il suo onore» con una dichiarazione fatta in un luogo pubblico alla presenza di testimoni, dichiarazione – probabilmente suggerita da qualcuno all'infelice capraio – in cui sembra essere riaffermato il diritto del marito di ripudiare la moglie, così come previsto nel Vecchio Testamento.

Un motivo per ottenere lo scioglimento del matrimonio, invocando la nullità dell'unione, era l'accertata impotenza dell'uomo, o una grave malattia o malformazione della donna – ignorate al momento delle nozze –, in base alla teoria che faceva della *copula carnalis* un elemento essenziale nella formazione del vincolo[33]. Tra i documenti raccolti uno solo riguarda la richiesta di scioglimento di matrimonio per impotenza. La richiesta parte dalla donna, la nobile Francesca dei Tebaldeschi, moglie del medico Agabito Porcari, da lei sposato in seconde nozze nel 1470. Quattro anni più tardi ella si recava dal notaio per nominare un procuratore per ottenere «dissolutionem sive separationem matrimonii», in quanto durante tutto quel tempo non era stato possibile consumare il matrimonio «culpa, causa et defectu et impotentia dicti eius viri, non valentis eam carnaliter cognoscere nec eius virile membrum effectualiter erigere ad perfectionem huiusmodi cognitionis, ex defectu – ut creditur – dispositionis et impotentie sue nature, frigiditatem sive malleficium patientis»[34].

[32] ASR, *CNC* 1306, c. 27v, a. 1517. Cfr. *infra*, Appendice, doc. 3.

[33] Cfr. R.H. Helmholz, *Marriage Litigation*, cit., pp. 87-90; J. Gaudemet, *Il matrimonio*, cit., pp. 148-149, 189. Entrambi ricordano anche l'esistenza di teorie che privilegiavano piuttosto il consenso che la consumazione.

[34] A. Modigliani, *I Porcari*, cit., pp. 175-176.

Nel *dossier* raccolto è presente anche il caso dell'impedimento alla consumazione del matrimonio per grave malattia della donna, risolto, a quel che sembra, «privatamente» con un atto di «reciproca quietanza» ad attestare lo scioglimento dell'unione. Nel documento Domenico, figlio di Andrea *de Riciutulis*, dapprima ricorda la costrizione paterna a sposare Lella, figlia del fu Lorenzo *de Saguineis*, quindi insiste sulla sua ignoranza, al momento delle nozze, relativa alla malattia della ragazza, che soffriva e continuava a soffrire di «mal sottile», infermità che le impediva di essere «acta pro servitiis et comoditatibus mariti» e «ad procreandam prolem». Anche Lella, che non aveva nessuna intenzione di sposarsi ma invece intendeva «vivere ad servitia omnipotentis Dei», era stata «fraudolenter» convinta da sua madre «ut diceret 'volo'». Perciò Domenico «ipsam Lellam renuntiavit et refutavit pro eius uxore» e lo stesso faceva Lella verso Domenico, a cui contestualmente restituiva l'anello nuziale, promettendosi a vicenda «numquam in perpetuum sese appellare pro viro et uxore»[35]. Rimane da chiedersi, anche in questo caso, quale valore potesse avere un atto di tal fatta, se fosse sufficiente la certificazione di un notaio per evitare il ricorso alle autorità competenti in materia matrimoniale, tenendo presente che in questo caso le parti non puntavano alla separazione ma alla nullità del vincolo[36].

[35] ASR, *CNC* 1081, c. 135. Dal testo del documento – che presenta qualche difficoltà di lettura per lo stato di conservazione del protocollo – si evince che il matrimonio era stato concluso previa concessione di una somma di denaro avuta in mutuo da Andrea, padre di Domenico, da Perna figlia della seconda moglie, ormai defunta, dello stesso Andrea, e parente della nubenda Lella.

[36] In parte il documento citato ricorda gli «accordi di separazione» in uso a Venezia, pure sottoscritti da notai, cfr. L. GUZZETTI, *Separations*, cit., pp. 254-257.

1. *«Instrumentum matrimonii» dopo una lunga convivenza concubinaria*

1508 luglio 13

ASR, *CNC* 1319, c. 324r-v

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo quingentesimo octavo, pontificatu sanctissimi in Christo patri et domini nostri, domini Iulii divine providentie pape secundi, anno quinto, indictione undecima, mense iulii die tertiadecima. In presentia mei notarii et testium infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, cum hoc fuerit et sit, prout partes infrascripte medio eorum iuramento in manibus mei notarii infrascripti corporaliter prestito affirmaverunt, quod nobilis vir Iacobus Coppola aromatarius civis romanus regionis S. Angeli ex una et honesta mulier domina Gentilis quondam Luce de Imola parte ex altera iam pluribus annis retroactis simul et soli cohabitaverint et inter sese concubitum habuerint ex quo plures susceperint filios, de quibus supersunt de presenti duo masculi, Christianus et Franciscus, animo semper et intentione inter sese matrimonium contrahendi. Et cum intendant ab huiusmodi peccato recedere et in eo ulterius non permanere, ne Dei ira contra eos concitetur, et fidem inter eos, ut asseruerunt, super hoc pluries prestitam servare ipsosque filios per subsequens matrimonium huiusmodi legittimare secundum sacros canones et ad eorum successionem habilitare, idcirco constituti personaliter coram me notario et testibus infrascriptis, supradicti Iacobus et domina Gentilis animo et intentione inter se matrimonium predictum contrahendi, ad honorem et laudem omnipotentis Dei et totius celestis Curie, premisso signo venerabilis sancte Crucis et ense super imposito in eorum capitibus iuxta laudabilem Urbis consuetudinem, interogatus primo per me notarium dictus Iacobus si volebat dictam Gentilem in eius legitimam uxorem secundum quod mandat sancta mater Ecclesia, qui respondit et dixit «volo»; deinde interrogata dicta Gentile si volebat dictum Iacobum in eius legittimum virum secundum quod mandat sancta mater Ecclesia, que ad dictam interogationem respondit et dixit «volo». Et tunc immediate prefatus Iacobus eamdem Gentilem actualiter subarravit per immissionem anuli aurei in digito anulari prefate domine Gentilis, quo immisso, dicta fuerunt per me notarium dominica verba videlicet

«quod Deus coniunxit homo non separet»; de quibus omnibus fecerunt me notarium rogatum dicte partes ut de predictis omnibus et singulis publicum[1] seu[2] publica conficerem instrumentum et instrumenta unum sive plura, prout opus fuerit, ad sensum sapientis simul veritatis substantia non mutata.

Acta fuerunt hec Rome in venerabili ecclesia Sancte Marie de Araceli, hora vesperorum, ibidem presentibus, audientibus et intelligentibus his testibus videlicet religiosis patribus fratre Alexio romano, fratre Iacobo de Novaria, fratre Bernardino de Reate, fratre Alexio de Roccha della Bocte, fratre Bartolomeo de Campagna, fratre Matheo de Mantua et fratre Francisco de Velletro omnibus in dicto monasterio commorantibus et professis ad predicta vocatis, habitis et rogatis.

2. *Separazione consensuale*

1531 giugno 13

ASR, *CNC.* 1067, c. 139 r

Die XIII iunii MDXXXI.

Cum fuerit et sit quod Pasquina de Parma, uxor Simonis Hilarii texitoris etiam parmensis, timens sevitia mariti et ab eo expulsa fuerit a domo noctis tempore, in presentiarum ad ipsum reverti dubitet; idemque Simon cautionem sive fideiussionem de eam non offendendo minime reperiat, prout partes ipse asseruerunt, ea propter volentes concorditer agere et sumptibus parcere, et cum ipsa Pasquina nullo pacto absque fideiussione ad eum reddire intendat, de communi consensu sponte etc., constituti coram me notario etc. dicta Pasquina et Simon ad hanc concordiam devenerunt quod unusquisque pro libito voluntatis separatim tam a thoro quam etiam ab habitatione vivant sumptibus propriis, videlicet ipsa sumptibus suis et dictus Simon suis propriis usque quo aliter concordatum fuerit, et alterum alteri licentiam dedit et ita convenerint promissione pro premissis ullo unquam alter alteri molestare in iuditio nec extra inferre nec inferrenti consentire sub pena L/ta ducatorum per medietatem parti et per medietatem Camere alme Urbis applicanda, et insuper promisit ipse Simon eam non offendere sub pena capitis, pro quibus etc. renuntiaverunt et iuraverunt et rogaverunt; presentibus Bernardino de Clusono tabernario et Rocho Vacha de Viterbio testibus.

[1] Segue depennato *et.*

[2] Segue depennato *pl.*

3. *Ripudio*

1517 febbraio 20

ASR, *CNC* 1306, c. 27v

Indictione quinta, mensis februarii die XX 1517.

In presentia mei notarii et testium infrascriptorum etc., personaliter constitutus providus vir Iacobus quondam Marchetti corsus de Oletta de Nepi caprarius habitator Urbis in regione Transtiberis maritus Lucretie filie quondam Ambrosii corsi de Sancto Petro de Nepi, qui sponte dixit et asseruit mihi notario et testibus infrascriptis quod cum sit quod[3] iam sunt anni quinque vel[4] circha cum ipse Iacobus stabat ad servitia cum dicto Ambrosio pro buctaro equorum, prefatus Ambrosius dulcis verbis et blanditiis curavit ita et taliter quod dictus Iacobus cuperet dictam Lucretiam in eius uxorem converti, in effectum accepit et cum ea matrimonium consumavit. Et post inde ad duos annos vel circha, prefata Lucretia se ab ipso Iacobo marito absentavit et pro concubina cum quodam alio se posuit et nunc moratur[5], sine licentia et voluntate dicti Iacobi eius mariti. Et propterea prefatus Iacobus cupiens honorem mundi pro se habere, dixit et dicit[6] dictam Lucretiam nolle amplius habere in eius uxorem et ex nunc eam repudiat et renunciat medio iuramento etc. et dat eidem Lucretie, licet absenti etc., plenam potestatem se cum aliquo viro quem voluerit maritare et matrimonium contrahendi iuxta formam iuris[7] et promisit habere ratum etc. et pro quibus omnibus etc. obligavit se etc. et renuntiavit etc. iuravit etc. et rogavit etc.

Actum Rome in regione Ripe in apotecha barbarie dicti Iohannis Andree, presentibus hiis videlicet Angelo Appoliti romano de dicta regione et dicto Iohanne Andrea quondam Blanconis de dicta regione.

[3] Segue depennato *dictus Ambrosius*.

[4] Segue depennato *dictus Ambrosius*.

[5] Segue depennato *et propterea*.

[6] Segue depennato *illam*.

[7] *iuxta formam iuris* aggiunto nell'interlinea.

4. *«Securitas» da parte di Giovanni di Michele alla moglie Orsolina e alla suocera Iacoba*

1423 agosto 22

ASR, *CNC* 849, c. 422r

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo CCCC° XXIII, pontificatus domini Martini pape V, indictione prima, mensis augusti die XXII.

In presentia mei notarii etc. Iohannes Michaelis Bresciesis de Florentia nunc de Urbe de regione Pontis sponte promisit etc. mihi notario infrascripto, presente et recipiente et legitime stipulante pro infrascriptis Orsolina et domina Iacoba matre dicte Orsoline absentibus etc., de non offendere nec offendere facere, per se ipsum seu alium et alios eius nomine, Orsolinam uxorem dicti Iohannis et dominam Iacobam matrem dicte Orsoline nisi honesto modo et eque de iure permisso secundum consuetudinem bonorum virorum corrigere et gastigare bonas et honestas uxores, et eamdem Orsolinam pro bona et legittima uxore habere, tenere et gubernare promisit etc. ad penam et sub pena quingentorum ducatorum auri pro medietate Camere Urbis et mihi notario etc. et quod totiens dicta pena exigatur etc. renumptians capitulo et statuto Urbis loquente de penis conventionalibus etc. pro quibus etc. obligavit etc. et iuravit; pro quo fideiusserunt Nannes Nardi de Florentia de regione Parionis et Antonius Iacobi Persona de regione Trivii, et quilibet ipsorum in solidum sponte fideiusserunt pro domino Iacobo presente et petente etc. in omnem casum, causam et eventum omnium predictorum et promiserunt in solidum etc. ad penam supradictam etc. pro quibus etc. obligaverunt etc. renumptiaverunt etc. et iuraverunt etc.

Actum Rome in porticali domus Andree Iacobini Iohannis Angeli, presentibus hiis testibus videlicet Petrucio Pauli Cene et Cola Stephano de regione Columpne.

5. *«Securitas perpetua» da parte di Mitrio albanese alla moglie Maria*

1480 febbraio 23

ASR, *CNC* 1729, c. 51v

In nomine Domini amen. Anno Domini Millesimo CCCC° LXXX°, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Sixti divine providentie pape quarti, indictione XIIIa, mensis februarii die XXIII.

In presentia mei notarii etc. Mitrius quondam Iohannis albanensis habitator Urbis in regione Montium sponte etc. promisit et sollemniter convenit Marie albanensi eius uxori presenti et recipienti ipsam Mariam perpetuo non offendere nec offendi facere pro se ipsum, alium seu alios eius nomine et pro eo in persona vel bonis, nec ipsam Mariam gastigare plus quam deceat sed eam maritali affectione pertractare sub pena ducentorum ducatorum applicanda pro medietate Camere Urbis et pro alia medietate dicte Marie si offenderetur a dicto Mitrio eius marito, tollenda et applicanda dicta pena totiens quotiens contrafactum seu ventum fuerit et renunptians statuto Urbis disponente de penis conventionalibus non exigendis, ymmo voluit dictam penam ab eo posse tolli et exigi totiens quotiens contrafactum et ventum fuerit ut supra, dicto statuto non obstante. Cum hac provisione et pacto quod dicta perpetua securitas non intelligatur fracta nisi dictus Mitrius offenderet et gastigaret dictam Mariam eius uxorem plus quam deceat ut supra. Et precibus et rogatu dicti Mitrii et pro eo, discretus vir Petrus Iohannis albanensis de dicta regione Montium sponte fideiussit et fideiussione fecit penes et apud dictam Mariam, presentem et recipientem et legitime stipulantem pro se suisque heredibus et successoribus, et me notario infrascripto presente recipiente et legitime stipulante vice et nomine omnium et singulorum quorum nunc interest etc., qui se et bona sua principaliter obligavit pro dicto Mitrio penes et apud dictam Mariam presentem et stipulantem ut supra, et promisit et sollemniter convenit se facturus et curaturus ita et taliter cum effectu quod dictus Mitrius non offendet nec offendi faciet pro se ipsum, alium seu alios eius nomine dictam Mariam eius uxorem et ipsam Mariam non gastigabit plus quam deceat sed eam maritali affectione pertractabit ut supra. Alias ipse fideiussor teneri voluit et promisit ad dictam penam ducentorum ducatorum auri tollendam et applicandam ut supra, et renumptiavit dictus fideiussor epistule divi Adriani ac nove constitutionis beneficio ceterisque omnibus aliis et singulis iuribus exceptis, ...

Actum Rome in regione S. Angeli in porticu domus habitationis mei notarii [presentibus] videlicet Gaspare de Summis de S. Germano cancellario domini Iacobi de Comitibus et Iohanne de Perito de dicta regione S. Angeli testibus etc.

6. *«Securitas perpetua» per Graziosa moglie di Angelo di Michele*
1488 giugno 22
ASR, *CNC* 1731, c. 67r

Indictione sexta, mensis iunii die XXII, 1488.

In presentia mei notarii etc. Angelus quondam Michaelis Cerasano alias dicto Fantauczo tabernarius de regione S. Angeli sponte etc. promisit et convenit mihi notario ut publice persone presenti, recipienti et legitime stipulanti pro Gratiosa eius uxore absente, dictam Gratiosam maritali affectione pertractare et eam perpetuo non gastigare plus quam deceat ad penam et sub penam ducentorum librarum denariorum applicandam pro medietate Camere Urbis et pro alia medietate dicte Gratiose offense si offenderetur seu gastigaretur plus quam deceat ut supra, tollenda et applicanda dicta pena totiens quotiens etc. mihi notario etc. et precibus et rogitu dicti Angeli et pro eo discreti viri Bernardus quondam Colutie paliarius de dicta regione S. Angeli et Mattheus quondam Pauli de Monte Calvo de eadem regione S. Angeli et quilibet eorum in solidum et qui sese et eorum bona principaliter obligaverunt pro dicto Angelo penes me eundem notarium presentem et stipulantem ut supra. Et promiserunt sese facturos et curaturos ita et taliter tantum efficere quod dictus Angelus maritali affectione pertractabit dictam Gratiosam et eam non gastigabit plus quam deceat ut supra alias ipsi fideiussores et quilibet eorum in solidum tenere voluerunt ad dictam penam tollendam et applicandam ut supra. Et dicti fideiussores renuntiaverunt statuto Urbis disponente de penis conventionalibus non exigendis etc. pro quibus omnibus et singulis observandis etc. tam dictus Angelus principalis quam dicti eius fideiussores et quilibet eorum obligaverunt sese et omnia et singula eorum et cuilibet ipsorum bona etc. et voluerunt pro hiis posse cogi etc. diebus feriatis etc. et dicti fideiussores renuntiaverunt epistule domini Adriani etc. et generaliter etc. et iuraverunt ad sancta Dei evangelia etc. et rogaverunt me notarium etc.

Actum Rome in dicta regione S. Angeli in domo habitationis dicti Bernardi fideiussoris predicti; presentibus, audientibus et intelligentibus hiis testibus videlicet Iacobo quondam Antonii Pacinis tabernario regionis Campitelli et Iohanne Baptista magistri Iacobi calderario de dicta regione S. Angeli testibus ad predicta omnia et singula vocatis, habitis et rogatis.

Interventi dello Stato veneziano nei casi di separazione: i Giudici del Procurator

Alcuni dati degli anni Cinquanta e Sessanta del XVI secolo

di *Angelo Rigo*

Venezia, 24 ottobre 1560: dinanzi al giudice ecclesiastico ha inizio una causa tra Paola Giustinian e Vincenzo Zeno. Paola aveva ottenuto sentenza di separazione dai 'giudici confidenti'[1]. Dopo ventisei anni di convivenza matrimoniale e la nascita di otto figli, il marito Vincenzo aveva iniziato a tradirla, commettendo adulterio con meretrici e introducendo in casa una *muliercula* di pessima fama.

Sedeva come giudice della causa il patriarca in persona, Giovanni Trevisan[2]. Questo accadeva raramente: di prassi infatti era il vicario *in spiritualibus* ad amministrare la giustizia.

Abbreviazioni: ASPV = Archivio Storico della curia Patriarcale di Venezia; ASV = Archivio di Stato di Venezia; *Avogaria* = *Avogaria de Comun*; *CM* = *Cause matrimoniali*; *Proc.* = *Giudici del Procurator*; *Term.* = *Interdetti e terminazioni per assicurazione di dote.* Le date dei documenti sono state mantenute *more veneto.*

[1] ASPV, *CM*, b. 60, 7. I giudici confidenti o giudici arbitri erano chiamati a sanare le dispute in ambito familiare e matrimoniale, secondo quanto riconosciuto anche dal Maggior Consiglio, cfr. *infra*, p. 525. Per il presente contributo ci si è basati prevalentemente su fonti giudiziarie, in particolare su annotazioni e terminazioni del Giudice del Procurator, conservate presso l'ASV e nel fondo *CM* dell'ASPV. Cfr. anche: A. RIGO, *Giudici del Procurator e donne «malmaritate». Interventi della giustizia secolare in materia matrimoniale in epoca tridentina*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti», CL, 1992-1993, pp. 241-266.

[2] Il Trevisan aveva una certa pratica canonica e giudiziaria, sia come abate di Torcello che come giudice apostolico delegato, anche secondo quanto riferisce il nunzio apostolico Ludovico Beccadelli, che, in una lettera a

In un'udienza Vincenzo Zeno sfodera tutta la rabbia verso la moglie, appellandosi a questioni di competenza e di diritto canonico. Dopo aver decantato la grandezza del matrimonio che li aveva uniti in un'unica anima ed in un unico corpo nel sacramento nuziale, ne richiama il carattere indissolubile. Quindi aggiunge una nota interessante: il matrimonio solo «ad ecclesiasticum iudicem pertinet»[3] e su di esso gli uomini e la giustizia secolare non possono «aliquam exercere iurisditionem». Quindi definisce come invalida ed infondata la sentenza dei giudici confidenti, «nulla et peccati nutrita»[4].

Il patriarca non risponde alle pur giuste osservazioni di Vincenzo, ma, quasi a mantenere il silenzio e la presunta ignoranza sul fenomeno delle separazioni giudicate dalla Repubblica, emette una sentenza in tono minore, *declaratoria*, nella quale si limita ad invitare Vincenzo a pagare le spese processuali in data 28 maggio 1561[5].

Il presente contributo si basa su un lavoro, iniziato ormai più di dieci anni fa, sulle vicende matrimoniali a Venezia in epoca tridentina. Il mio interesse era stato indirizzato, sotto la guida di Gaetano Cozzi, agli aspetti più precisamente giudiziari, legati alla conflittualità coniugale che ha lasciato traccia di sé in cause matrimoniali e carte processuali.

Bernardino Maffei da Venezia il 12 settembre 1551 a proposito dei lavori conciliari e delle materie canoniche e matrimoniali, scrive: «L'abbate di san Cipriano, ch'è gentilhomo di casa Trivisana et benestante, v'andaria volentieri se fosse invitato et ha studiato et studia queste materie tutto dì et è persona di mediocri lettere et d'ingegno»; F. GAETA (ed), *Nunziature di Venezia*, Roma 1967, V, p. 285. Sappiamo anche che gli interventi del patriarca Trevisan nell'ultima sessione del Concilio Tridentino sono informati di questa attività giudiziaria.

[3] ASPV, *CM*, b. 60, fasc. 7, c. 12.

[4] ASPV, *CM*, b. 60, fasc. 7, c. 12v.

[5] Soltanto la sentenza definitiva, sentenza appellabile al papa per la devoluzione in seconda istanza a un giudice superiore o giudice apostolico delegato da Roma, pone fine alla causa. Le sentenze *declaratoria* e *interlocutoria* sono dei pronunciamenti del giudice, attraverso i quali si prende posizione su alcune questioni poste nel corso del procedimento; possono essere revocate e modificate e non rappresentano una presa di posizione definitiva. Cfr. P. FOURNIER, *Les Officialités au Moyen-Age*, Paris 1880.

Il materiale iniziale del mio lavoro era costituito dalle cause matrimoniali dell'Archivio della Curia Patriarcale di Venezia, negli anni della Sinodo tridentina, tra il 1545 e il 1563: sono oltre 200 processi svoltisi in sede di prima istanza o giudicati in appello. L'intento era quello di mettere a confronto la pratica dei tribunali ecclesiastici con la discussione conciliare, attraverso una parallela lettura degli *Acta* delle sessioni bolognese del 1547 e tridentina del 1563, nello spazio dedicato alla materia matrimoniale.

Partendo da alcune notizie fornite dai protagonisti delle cause presso il tribunale ecclesiastico, si è arrivati a scoprire un esercizio della giustizia in materia di separazioni esercitato da una magistratura dello Stato veneziano, che, nell'ignoranza più o meno reale dell'autorità ecclesiastica, rappresenta una strana disinvoltura della Repubblica in materia di stretta pertinenza ecclesiastica.

A Venezia questi anni a metà del Cinquecento sono caratterizzati da disordini e crisi matrimoniali, dovuti in parte alla diffusa incertezza della forma canonica, alla quale si aggiungevano le aggravanti di una mobilità della popolazione in un regime di assenza di registri e controlli anagrafici. La densità di artigiani e gente del popolo a Venezia risulta, oggi, inimmaginabile: in questi stessi anni, prima della peste del 1571, la città contava una popolazione oscillante tra le 160.000 e le 180.000 unità. Sono anni di forte immigrazione, soprattutto di operai, falegnami, *calafati*, provenienti dalle città vicine e dalle terre del dominio. Venendo dalle terre bergamasche e dalle valli alpine, molti di costoro si trasferivano a Venezia senza famiglia, spesso lasciando nella casa d'origine la moglie e i figli. Giunti nella nuova città si ricostruivano una vita, cercavano una casa, si risposavano e mettevano al mondo altri figli. Oppure partivano, per lavoro, in mare, in galera: chi al seguito dei padroni, magistrati e patrizi veneziani, commercianti e marinai, chi invece per debiti o per delitti commessi.

Ma anche per chi restava la situazione familiare non era sempre facile. Numerosi sono i casi di costrizione al matrimonio, prepotenze di padri di famiglia, fanciulle impaurite o minoren-

ni costrette ad unioni non desiderate, vedove forzate a nuove soluzioni matrimoniali. Infine una realtà quotidiana fatta di mariti spesso maneschi, quasi sempre ubriachi, tristemente violenti. Uomini assenti, spesso fisicamente, soprattutto lontani dalle preoccupazioni familiari. Quindi donne sole, portatrici di un peso a volte eccessivo fatto di ansie materne e di bilanci stentati.

La Repubblica già da tempo esercitava un controllo sui matrimoni di nobili e cittadini. I patrizi avevano l'obbligo di registrare il matrimonio in Avogaria de Comun, pena l'illegittimità dell'unione. Soltanto in questo modo si poteva garantire e perpetuare la dignità del rango sociale, assicurando dei legittimi natali alla prole. Attraverso la registrazione, lo Stato vigilava sull'ammontare delle doti[6], esercitando così un controllo di ordine sociale sulle unioni matrimoniali dei ceti elevati della società.

Se questo è quanto appare dalle disposizioni legislative e regolatrici dei matrimoni da parte della Repubblica, esiste un secondo livello, più pragmatico, sommerso e quasi taciuto dalla lettera della legge, che incide sostanzialmente sulla valutazione dell'intervento dello Stato in materia matrimoniale. Era competenza di una piccola magistratura, i Giudici del Procurator, dirimere i conflitti tra i coniugi e sancire situazioni di separazione inevitabili o già esistenti.

[6] Una legge del 23 marzo 1551 stabiliva il massimo delle doti a 5.000 ducati, elevando il tetto fissato nel 1535 a 4.000 ducati, che modificava la cifra di 3.000 ducati indicata nel 1505. Cfr. *Leggi civili*, in *Statuta Veneta cum correctionibus et additionibus novissimis, Volumen statutorum legum ac iurium DD. Venetorum ... summo labore & studio d. Rizzardi Griffi*, Venezia, 1691, cc. 300v-302r. Chi avesse contravvenuto a queste disposizioni veniva condannato dall'Avogaria de Comun al pagamento di una multa corrispondente all'ammontare della dote, come nel caso del nobile Lorenzo Priuli, condannato a pagare 500 ducati il 13 settembre 1555. Per il matrimonio della figlia Paola con Antonio Moresini era stata stabilita una dote di 8.500 ducati. La pena poteva anche consistere in una decurtazione fino al tetto massimo previsto: così per Silvestro Moresini, che aveva dato in isposa la figlia Maria a Zaccaria Vendramin. Cfr. ASV, *Avogaria*, *Raspe*, reg. 3673/33, cc. 248 (13 settembre 1555) e 266r (30 ottobre 1555).

Già dal 1374 il Maggior Consiglio aveva affidato ai Giudici del Procurator il computo degli alimenti dovuti in seguito a separazione matrimoniale. Nei *Consulta ex autenticis*, sotto la rubrica «Gli giudici de procuratori aldano le mogliere lamentandosi di soi mariti et fazano iustitia», troviamo definita la competenza di questo tribunale, indicata in prima persona, secondo il modello dei capitolari:

«Et se alcuna donna serà che non stia con suo marido et essa se lamenterà de esso suo marido, che esso suo marido li debbia del vivere et vestire provedere, io aldirò quella et intenderò et farogli rason secondo che alla discretion mia, o alla magior parte di noi parerà a bona fede et senza fraude»[7].

Strettamente legato all'ambito delle assicurazioni di dote, due secoli più tardi, nelle Correzioni Trevisan agli Statuti, un Consulto del Maggior Consiglio del 4 novembre 1553 ribadisce le competenze del Procurator:

«Non si possi far de cætero termination ad instantia de donne che si lamentasseno d'haver mala compagnia da i mariti, se non saranno citati li loro mariti, quali comparendo, siano udite le ragion sue, et di esse, acciò li giudici possino amministrar giustitia.

Nelle termination di assicuratione di dote di donne che dicessero che li mariti loro tendono a povertà, siano citati i creditori dei mariti, et se le donne dicessero non saper chi i siano, si faccia publicamente stridar in Rialto et in S. Marco all'hora solita, che la tal consorte del tal è per assicurarsi della dote sua il tal giorno, et a tal Officio, se alcun intende interesse, compari, et se alcun creditor comparerà, i giudici, fatto estimar i beni de i mariti, con giuramento, considerata la quantità e qualità di essi beni et le ragion dei creditori, li diano la sua assicuratione, la qual essendo fatta sopra beni mobili, detratti quelli che fussero necessarii per uso de la donna, il restante sii venduto et il trato depositato fino che'l sarà investito in qualche fondo, et se li creditori si aggravassero de l'assecuration possino usar de le sue raggion, senza però suspension di alimenti.

L'altre termination similmente non si possino far senza legitima citatione di quelli che ne potessero haver interesse»[8].

[7] *Cons. VIII. Consulto del Mazor Cons. 1374 Agosto*, in *Statuta Veneta*, cit., c. 145r.

[8] *Mulier vergente marito ad inopiam, quomodo dotis assecurationem accipere debeat, cap. VII, Consulto del Mazor Cons.*, *ibidem*, Correzioni Trevisan, c. 195v.

Il legislatore si dilunga nel prevedere tutti i particolari delle terminazioni di assicurazione di dote, preoccupato del lato economico della vicenda. Il riferimento alle decisioni dei Giudici del Procurator nelle liti tra coniugi – al di là delle assicurazioni sulla dote – è sfumato e sottinteso. Niente viene detto sulle «altre termination» di «malmaritate» e sulle autorizzazioni alla separazione tra coniugi.

Guardando più da vicino l'attività di questa magistratura siamo in grado di comprendere appieno anche quello che l'intervento legislativo sembra non voler dire. Se è vero che le richieste di assicurazione sulla dote rappresentano la gran maggioranza dei ricorsi al Giudice del Procurator, d'altra parte sentenze di separazione o terminazioni che annoverano le donne nel numero delle «malmaritate» hanno un peso ed una gravità maggiore del puro valore percentuale. Rivestono un peso maggiore e un'importanza giuridica, che, forse, la Repubblica aveva interesse a sfumare. L'accenno iniziale del pronunciamento del Maggior Consiglio nel 1553 al lamento delle donne per la «mala compagnia» dei mariti e il riferimento conclusivo alle «altre termination», che non si dovevano concedere senza valutare compiutamente la vicenda – udendo cioè anche la parte accusata, il marito –, sono degli elementi di suggerimento interessanti per comprendere l'intera attività di questo tribunale. Vi è un indubbio interesse a sfumare i toni, una volontà di non dar peso formale ad un'azione in materia matrimoniale, la cui importanza non consiste tanto nell'assicurarsi la giurisdizione a livello teorico, ma nel poterla amministrare nella pratica. La competenza dei Giudici del Procurator in materia matrimoniale è stata conquistata nella pratica dell'esercizio della giustizia. Il Senato aveva affidato a questo tribunale il compito di dirimere le questioni economiche tra coniugi separati, competenza riconosciutagli anche dall'autorità ecclesiastica. Nella prassi giudiziaria, muovendo da materie di carattere strettamente economico – questioni di dote ed alimenti – lo Stato si era man mano spinto più in là, fino a riconoscere ed autorizzare separazioni matrimoniali.

È un'attività importante e grave da un punto di vista giuridico. D'altra parte i conflitti giurisdizionali non nascono quando

nell'esercizio della giustizia si sconfina in campi spettanti ad altri tribunali – nel caso specifico materie di stretta pertinenza ecclesiastica –, ma, piuttosto, quando si vuole affermare in linea teorica e di principio la fondatezza di queste competenze. E di conflitti di questa natura è piena la storia dei rapporti tra il governo della Repubblica e la Chiesa, sia a Venezia che a Roma.

Già nel 1310 l'allora vicario del vescovo di Castello si rivolgeva all'autorità secolare chiedendo aiuto nel porre un freno ai disordini e alle liti matrimoniali[9]. Non ci è dato sapere se questa richiesta di collaborazione fosse sincera, dettata da una reale preoccupazione per le vicende e i litigi tra coniugi, oppure rappresentasse un riconoscimento a posteriori di un'attività che i tribunali della Repubblica già di fatto esercitavano. Sicuramente è un ribadire, da parte della Chiesa, un principio di autorità in materia matrimoniale, autorità la cui fonte rimaneva sempre l'ordinario del luogo.

L'attività dei Giudici del Procurator in materia matrimoniale proseguirà lineare ed incessante, da queste prime testimonianze trecentesche, con competenza esclusiva dal punto di vista civile, fino agli inizi degli anni Sessanta del XVI secolo. Nell'estate 1559 il Maggior Consiglio decide di riconoscere validità, in questa materia, ai pronunciamenti di giudici compromissari o confidenti.

Il Giudice del Procurator è subissato da richieste di donne per il recupero e l'assicurazione della dote, da richieste di alimenti e separazioni. I litigi tra coniugi, così come già previsto per altri contenziosi in ambito familiare[10], potranno essere validamente composti e decisi dai giudici arbitri, eletti dalle parti in causa. Vale la pena di riportare il testo della disposizione del 6 agosto 1559, inclusa tra le Correzioni Trevisan agli Statuti:

[9] Cfr. G. Gallicciolli, *Delle memorie venete antiche profane ed ecclesiastiche*, 3 voll., Venezia 1795, II, t. 6, p. 39.

[10] Secondo la parte presa in Maggior Consiglio il 26 maggio 1555: *De compromissis necessariis inter coniunctas personas fiendis et obtinendis ad C. proprii modis ut infra*, in *Statuta Veneta*, cit., cap. XII, c. 192.

«Una delle cose che con displacentia è udita, non solamente dal Serenissimo Principe et Signoria nostra quando vanno a visitare gli Officii de Palazzo, ma insieme da tutta la Città, per l'intender che fra il marito et moglier vertisca differentie tali che dalli Giudici di esso Palazzo si ricerchi il modo che le parti possino viver divise dal matrimonio, facendosi pubblicamente tali et così importanti opposizioni con perpetua nota et vergogna, infamia delle famiglie, che li parenti et amici di quelli disperano poter componere in alcun tempo et ridur insieme quelli che col solenne Sacramento del matrimonio si sono, per tutto il tempo della vita loro, congiunti e ligati, cosa che non seguirà quando tale differentie fussero dalli proprii lor parenti, senza strepito, terminate, per la qual cosa dovendosi proveder ad uno così inhonesto et dannoso disordine.

L'anderà parte che, così come è stato previsto di dar giudici compromissarii fra padre, madre, figlioli, figliole, fratelli, barbani, con figlioli di fratelli etc. et specialmente per la parte presa in questo Conseglio sotto di 26 Mazo 1555, così nell'avvenire in tutte le differentie che vertiranno fra marito et moglie, siano dati Giudici confidenti, i quali possan giudicar sì circa li alimenti, come ogn'altra cossa, sì come hora possono li giudici de procurator, nella materia soprascritta, iusta in omnibus et per omnia la forma della parte soprascritta»[11].

Qui si riscontra una consapevolezza diversa da altri precedenti interventi del Maggior Consiglio. In questo pronunciamento si dimostra una conoscenza precisa dell'attività dei Giudici del Procurator da parte delle autorità della Repubblica. I litigi tra coniugi e il fenomeno delle separazioni provocano la «displacentia» della Signoria e di tutta la città, e la «vergogna» e l'«infamia» delle famiglie.

Nell'affrontare il fenomeno delle rotture matrimoniali il Maggior Consiglio non trova altro rimedio che affidarsi alla collaborazione delle famiglie, facendo appello ai parenti affinché «senza strepito» ricompongano le liti. Una preoccupazione che nasce dai conflitti stessi tra i coniugi, ma soprattutto dagli scandali e dal disordine che ne possono derivare. Ed era una situazione diffusa di liti, questioni, incomprensioni, abbandoni, fughe, maltrattamenti. La preoccupazione dell'autorità era giustificata, a guardar bene gli interventi richiesti al Giudice del Procurator.

[11] *De confidentibus dandis per iud. C. Procuratorum inter virum et uxorem invicem contendentes ratione et occasione alimentorum et aliarum differentiarum*, *ibidem*, cap. XIII, c. 199r.

Nei registri di questa magistratura riscontriamo, in otto mesi, tra il 1552 e il 1553[12], una trentina di terminazioni concesse per affari matrimoniali: 4 «malmaritate», 3 separazioni e, le restanti, assicurazioni di dote per motivi diversi. Poco più di una decina sono richieste per motivi economici, quindi, nell'ordine, per abbandono, percosse, tradimenti con meretrici.

La situazione non è tanto differente negli anni appena seguenti[13]. Nei ventiquattro mesi tra il luglio 1553 e il luglio 1555, si registrano circa una settantina di terminazioni di interesse matrimoniale presso il Giudice del Procurator: 48 assicurazioni di dote, 7 richieste di alimenti, 5 separazioni, 13 «malmaritate». In una seconda lettura dei dati riassuntivi, tra le richieste di assicurazione di dote, una decina sono determinate da abbandono da parte del marito. Poco più di una quindicina i casi dettati esclusivamente da motivazioni economiche: il pericolo dell'imminente miseria o il gravame dei debiti. In un totale complessivo, tenendo conto anche dei motivi esplicitati per le richieste di assicurazione di dote, abbiamo più di 50 casi di separazione ed incompatibilità coniugale.

In poco più di un anno, tra l'agosto 1555 e il novembre 1556[14], oltre 60 sono le richieste di terminazione: una quarantina per assicurazione di dote, 3 riconoscimenti di separazione, 4 richieste di alimenti, più di una decina le inclusioni nel novero delle «malmaritate». A conti fatti sono oltre 20 le separazioni riconosciute o autorizzate dai Giudici del Procurator. Ma vale la pena di entrare nei dettagli e guardare più da vicino il fenomeno.

Tra le richieste di assicurazioni di dote, più di 10 sono determinate da abbandono del tetto coniugale da parte del marito, effetto di una rottura già consumata, che porta il computo delle separazioni da 20 a 30, quasi la metà delle terminazioni concesse. Se però consideriamo i motivi delle re-

[12] ASV, *Proc.*, *Term.*, 1552-1553, reg. 41.

[13] ASV, *Proc.*, *Term.*, 1553-1555, reg. 43.

[14] ASV, *Proc.*, *Term.*, 1555-1556, reg. 44.

stanti richieste di assicurazione, ci accorgiamo che altre 15 donne chiedono i diritti sulla dote spinte dai maltrattamenti dei mariti, siano essi «mala societate», ingiurie o percosse. Rimangono una quindicina di casi, in cui la motivazione non è specificata o è di carattere economico: il marito è gravato dai debiti, la situazione economica familiare sta precipitando verso la povertà con punte di miseria così gravi che si è costretti a mendicare il vitto.

Molte delle richiedenti devono mantenere una famiglia, a volte numerosa, costrette a reggere il peso di una situazione che, per motivi economici o affettivi, è insostenibile. Alcune di esse agiscono anche a nome dei figli, denunciando il marito per la responsabilità da cui sono gravate. Competeva ai Giudici del Procurator, secondo le aspettative di tutte quelle donne e madri che quotidianamente ricorrevano al tribunale, amministrare una giustizia capace di garantire una soppravvivenza decente a tante famiglie abbandonate al loro destino.

Agli inizi del decennio seguente, nei sedici mesi tra il marzo del 1560 e l'agosto 1561, i risultati si ripetono: 45 assicurazioni di dote, 2 richieste di alimenti, 11 inclusioni nel numero delle «malmaritate»[15]. La novità di questi anni è costituita dalle ratifiche richieste al tribunale del Procurator per sentenze emesse – secondo quanto stabilito, come già menzionato, dal Maggior Consiglio il 6 agosto 1559 – dai 'giudici compromissari'. Poco più di una ventina di richieste sono nate da preoccupazioni economiche, le restanti trovano origine nel comportamento dei mariti: «mala societate», ingiurie, percosse, tradimenti.

Da queste richieste ai Giudici del Procurator emerge una realtà della vita coniugale assai movimentata, una realtà fatta di promesse non adempiute, tradimenti, mariti che continuavano a frequentare e anche a portare a casa le loro amanti e concubine (compagne occasionali o fedeli, a cui non si era voluto o potuto dare una sicurezza definitiva attraverso il vincolo matrimoniale).

[15] ASV, *Proc.*, *Term.*, 1560-1561, reg. 45.

Jacobo Merzario tradiva ripetutamente la moglie con «femene» e meretrici, dilapidando i beni di famiglia in divertimenti, e si ritrovava ubriaco quasi tutte le sere. Aveva lasciato la casa, abbandonando la moglie, Tesaura Gallo, per periodi continuativi. Una sera rincasa in fedele compagnia dell'«amasia», scaccia dalla camera nuziale la moglie privandola, oltre che della fedeltà coniugale, anche del «lectum comodum»[16].

Gerolama Acerbi[17], moglie di Bernardo de' Tomasi, denuncia «la gran disgratia ... rispetto alli accidenti humani, perché, essendo come eramo dui in carne una, sia cascato questo maligno et perfido accidente de avermi privà de mio caro et dulcissimo consorte et fattosi ebrio de una publica meretrice ... et privo di ogni ragionevol iudicio»; quindi elenca tutti i torti subiti a causa del tradimento del marito, che riempiva di regali la nuova compagna, sottraendo i vecchi doni offerti alla moglie. Al tradimento si aggiungevano le ingiurie e le percosse: così una sera, nel letto dove erano soliti fare «dolci ragionamenti», aveva tentato di strangolarla e soffocarla. Gerolama ha sopportato più che ha potuto, ma quando «fino le calce di piedi mi sono sta tolte per contentar la mala femina», si è rivolta al tribunale dei Procuratori per richiedere la terminazione di «malmaritata». Una richiesta sofferta, meditata a lungo, che segna l'abbandono del «carissimo consorte – così spiega in chiusura – e dico carissimo dal conto mio, che così fusse io carissima a lui, che l'arbandonaria la mala femina». Ma il marito è ormai perso in «questa sensualità e lascivia humana» che gli fa preferire la concubina e il vizio alla legittima consorte.

Ancora il 24 aprile 1555 una madre di famiglia con due figli a carico è costretta a denunciare il marito per i debiti e le percosse di cui è vittima quotidianamente. Dopo dieci anni di matrimonio il rapporto coniugale è ormai compromesso: il marito dilapida il patrimonio bevendo e divertendosi con meretrici. Ursula, figlia di Pandolfo Pistoris, si è sposata il 19 luglio 1545 con Marcantonio Boldrin, dal quale ha avuto due figli, un

[16] ASV, *Proc.*, *Term.*, 1560-1561, reg. 45, c. 16r, 29 aprile 1560.

[17] ASV, *Proc.*, *Term.*, 1552-1553, reg. 41, cc. 94v-95r, 1 marzo 1553.

maschio e una femmina, ancora in tenera età. Marcantonio rincasa ubriaco pressoché ogni sera e puntualmente si sfoga picchiando la moglie e i bambini con violenza, insulti e minacce. Ursula un giorno non riesce più a sostenere la situazione e, prelevati i figli, si rifugia dal cognato[18].

Maddalena Dornani, moglie di Gerolamo Sarni, era sposata dal maggio 1551. Fin dall'inizio la loro non fu un'unione felice. Il marito non le fece mai «bona societate», ma, a causa della sua crudele natura, trattò sempre male Maddalena, con percosse ed ingiurie, «macandoli più volte li occhi et facendoli la facia negra»[19]. Il 28 febbraio 1554 la donna si rivolse ai Giudici del Procurator e ottenne di poter vivere separata dal marito, con la conseguente assegnazione degli alimenti.

Quella che emerge dalla viva voce delle donne, nelle denunce al tribunale del Procurator, è una situazione diffusa di dolore e inquietudine familiare. Un ricorrente *refrain* di ingiurie, minacce, abbandoni. Elisabetta, moglie di Paolo di Corcira, è stata costretta a separarsi dal marito per le percosse continue di cui era fatta oggetto, insieme ad ingiurie e minacce di morte. Richiede con sofferenza al tribunale che le venga concessa e convalidata la separazione già di fatto esistente, ma si sente in dovere di riaffermare, in un passo così grave, la colpa del marito che ha reso inevitabile una decisione di questa portata[20].

Arrivati al punto di frattura irreparabile del matrimonio si sentiva il bisogno – soprattutto da parte della donna – di prendere le distanze dall'immagine scandalosa della rottura matrimoniale che questa decisione comportava, sottolineando e descrivendo nei particolari più violenti e caratteristici la colpa del coniuge. Nelle richieste di separazione riemergono i senti-

[18] ASV, *Proc.*, *Term.*, 1553-1555, reg. 43, cc. 270r-271r. Marcantonio Boldrin viveva «luxuriose cum meretricibus et se inebriando quotidie et inebriatus eam [uxorem] cum filiis suis absque aliqua causa verberando». Ursula Pistoris prosegue la denuncia ricordando che fu costretta «ad horam 7 noctis discedere de domo cum filiis suis et ire ad domum eius cognati, propter dictam suam malam societatem».

[19] ASV, *Proc.*, *Term.*, 1553-1555, reg. 43, cc. 263r-265r.

[20] ASV, *Proc.*, *Term.*, 1553-1555, reg. 43, cc. 84v-85, 18 aprile 1555.

menti di «vergogna» ed «infamia delle famiglie» di cui parlava il Maggior Consiglio nel consulto dell'agosto 1559.

L'origine della competenza della giustizia secolare in materia matrimoniale è da ricercare negli interessi economici legati alle separazioni tra coniugi e al computo degli alimenti. Spesso – e non è solamente il caso di chi attende il *iudicium Ecclesiae* – la separazione dei beni è l'ultimo atto di una vicenda matrimoniale fallita e di una rottura ormai consumata. Frequenti sono i casi in cui si chiede la ratifica di una situazione di separazione già esistente e ci si appella per il diritto agli alimenti.

I Giudici del Procurator svolsero, sicuramente, un'azione benemerita nella tutela delle donne abbandonate. Con i loro interventi assicurarono una possibilità di sopravvivenza a molte mogli sole e in difficoltà, attraverso l'assegnazione degli alimenti. Più difficile è determinare con quanta autorità ed entro quali margini di competenza si muovesse la magistratura del Procurator nel regolare situazioni di fatto, stabilendo separazioni coniugali, tralasciando la precedenza o il rinvio ai tribunali ecclesiastici. Appare se non altro singolare, nel XVI secolo, una certa curiosa disinvoltura con cui una magistratura della Repubblica autorizza le separazioni matrimoniali, esercitando una giustizia non occasionale, ma attiva e costante in questa materia.

I dati dei contenziosi matrimoniali in sede ecclesiastica possono venire in aiuto per operare un riscontro tra l'azione del giudice secolare e quella del tribunale patriarcale. Le cause matrimoniali presentate presso il foro ecclesiastico sono di molteplice natura. Per fare un raffronto con i dati delle terminazioni dei Giudici del Procurator, occorre prendere in esame le richieste di divorzio e separazione (siano esse motivate da adulterio, «mala societate», maltrattamenti o abbandono del tetto coniugale). Dai dati complessivi occorre quindi scorporare le cause in appello provenienti da sedi giudiziarie non veneziane, tenendo conto della residenza dei protagonisti[21].

[21] Il patriarca aveva giurisdizione su Venezia in prima istanza e sulle diocesi suffraganee in seconda. Normalmente sedeva in giudizio il vicario patriarca-

Il raffronto viene operato sul segmento cronologico già usato in precedenza per i dati del Giudice del Procurator. Tra il luglio 1553 e lo stesso mese del 1555, abbiamo una trentina di cause iniziate presso il tribunale patriarcale[22], tra le quali otto appelli in giudizio di seconda istanza. Una decina di procedimenti non sono conclusi da sentenza, vuoi per cessazione della lite, vuoi per richiesta di devoluzione a sede ecclesiastica superiore. La netta maggioranza delle cause è motivata da richiesta di riconoscimento del matrimonio[23]. Sono 7 le cause per bigamia riconosciuta: la sentenza obbliga il coniuge traditore a reintegrare l'unione matrimoniale. I casi di matrimonio non riconosciuto valido, per vizio di consenso o di forma[24], sono 3. Simile è il responso dei dati per il periodo immediatamente successivo, fino alla fine del 1555[25]: 7 cause per riconoscimento di matrimonio, un caso di nullità per bigamia della donna e uno per vizio di consenso.

le, con sede, nel secondo '500, a San Bartolomeo di Rialto, eccetto rari casi in cui giudicava il patriarca in persona.

[22] ASPV, *CM*, bb. 51-53.

[23] Le cause *de foedere matrimonii* o *ad iustificandum matrimonium* furono le più frequenti soprattutto per il periodo precedente le applicazioni delle disposizioni tridentine. Non era la richiesta di nullità che caratterizzava la maggior parte delle cause matrimoniali, ma la denuncia che asseriva l'esistenza di un matrimonio avvenuto e chiedeva al giudice di far osservare il contratto al coniuge inadempiente con una dichiarazione di validità. Queste situazioni nascevano come conseguenza della dottrina canonica sul matrimonio, secondo la quale la validità del contratto era garantita dal libero scambio del consenso tra i nubendi. Cfr. G. Cozzi, *Il dibattito sui matrimoni clandestini. Vicende giuridiche, sociali, religiose dell'istituzione matrimoniale tra Medio Evo ed Età Moderna*, Università di Venezia, Dipartimento di studi storici, a.a. 1985-1986, pp. 35-53; J. Goody, *Famiglia e matrimonio in Europa*, Milano 1984, pp. 173-180 e A. Esmein - R. Genestal, *Le mariage en droite canonique*, 2 voll., Paris 1935, I, pp. 95-137.

[24] Queste cause nascono dalla denuncia di una delle parti privata del 'libero consenso' dalla volontà, minacciosa e violenta, di altri, siano essi genitori, fratelli o parenti. Le più frequenti sono cause *per vim et metum*, nelle quali si pretende che il matrimonio sia invalido per vizio di consenso, essendo stato imposto con violenza o determinato da timore.

[25] ASPV, *CM*, b. 54.

Non molto diversa la situazione cinque anni più tardi, tra il marzo 1560 e l'estate 1561[26]. Prevalgono le cause per riconoscimento di matrimonio: due i procedimenti in seconda istanza, pervenuti in appello da altra sede giudiziaria; tre casi di bigamia riconosciuta; un matrimonio invalido per consenso estorto *per vim et metum*. Altre due cause, incluse nei fascicoli matrimoniali, riguardano questioni di legittimità del matrimonio per interessi di eredità.

L'autorità ecclesiastica tace, inaspettatamente, sull'attività del giudice secolare. Più esplicite e decise le proteste di alcuni protagonisti delle vicende giudiziarie, come si è già avuto occasione di sottolineare precedentemente: si interroga il giudice ecclesiastico sulla legittimità di un giudizio finale sul matrimonio emesso da un giudice laico. La risposta dell'autorità ecclesiastica non è costituita mai da una dichiarazione di principio sulla esclusiva pertinenza alla Chiesa dei giudizi sul matrimonio: nessuna protesta formale o riaffermazione teorica dei diritti della giurisdizione ecclesiastica. Si preferisce, forse, non prendere in considerazione la pratica dell'esercizio della giustizia, fintanto che non sopraggiunga il pericolo di una affermazione esplicita e di diritto alla pertinenza giudiziaria in materia matrimoniale. È un silenzio reciproco, da parte dell'autorità ecclesiastica e da parte degli uomini della Repubblica. Quasi un tollerare da parte della Chiesa un'attività giudiziaria dello Stato capace comunque di porre ordine e tutelare i diritti dei più deboli e delle vittime delle liti matrimoniali: le mogli abbandonate e i figli in miseria.

Non era dello stesso avviso il nunzio apostolico a Venezia Alberto Bolognetti, quando, negli anni immediatamente successivi a queste stesse vicende giudiziarie, in una delle relazioni alla Santa Sede, si lamentava dei soprusi delle magistrature veneziane in materia ecclesiastica, accusando le pretese «ch'il giudice laico potesse dar sentenza sopra la validità overo invalidità de' matrimonii»[27].

[26] ASPV, *CM*, bb. 60-61.

[27] Cfr. la relazione del nunzio Alberto Bolognetti «Dello stato e forma delle cose ecclesiastiche nel dominio dei signori Venetiani» in appendice a A.

Sono solo rapidi accenni di una polemica che coinvolgeva il Bolognetti ed altri uomini di Chiesa nell'incomprensione della peculiarità veneziana e delle differenti consuetudini nell'amministrazione della giustizia anche in campo matrimoniale. Pratica giudiziaria che non corrispondeva agli schemi teorici del diritto canonico e della concezione ecclesiastica.

L'azione dei Giudici del Procurator è caratterizzata da un carattere pragmatico, legata ai problemi della sopravvivenza economica e ai rapporti patrimoniali tra coniugi. L'attore legale di queste vicende giudiziarie è costituito, prevalentemente, da mogli, donne tradite o abbandonate, madri di famiglia con figli a carico. L'essere inclusa nel novero delle «malmaritate», pur garantendo la sicurezza economica rappresentata dal diritto agli alimenti, non era – oltre che per l'evidente riconoscimento del fallito matrimonio – uno status augurabile, se stiamo alle parole delle protagoniste di queste vicende.

È da credere all'*infelix paupercula* Clara Zorzi[28], moglie del nobile Giuliano Gradenigo, che chiede «cum gravissimo dolore et cordis angustia» di essere inclusa nel numero delle «male et infeliciter nuptae».

Più articolati e sofferti gli argomenti di Geronima, moglie di Zuane Varoter, artigiano[29]. La sua denuncia contro il marito ci offre un'immagine dei contrasti coniugali e delle speranze tradite nel matrimonio:

> «Debito et officio de christiano, de buon marito, che teme Iddio et l'honor suo, magnifici Signori Iudici de Procurator, essendo cum la moglie una istessa persona, non li manchar de cosa alcuna necessaria et tratarla come moglie et non come schiava, sotto la qual fede et credenza io, povera dona, mi tradussi insieme con la mia povertà, sotto la ombra de mastro Zuane Varoter, mio marito, il qual quando mi avesse tenuta come era suo debito, da moglie, non sarìa bisogno hora venir a questi cimenti».

STELLA, *Chiesa e Stato nelle relazioni dei nunzi apostolici a Venezia*, Città del Vaticano 1964, p. 137.

[28] ASV, *Proc.*, *Term.*, 1552-1553, reg. 41, cc. 106v-107v.

[29] ASV, *Proc.*, *Term.*, 1552-1553, reg. 41, cc. 214r-220r, 19 maggio 1553.

Quindi descrive il comportamento del marito e le sofferenze subite:

«ma poi che'l si ha fatto licito, quanto presto io fui sotto la sua ombra et potestà, tratarmi a modo suo et senza cagione alcuna, fuori de ogni proposito, crudelmente batermi, essendo iudicato da ogni uomo che io fussi morta, si come per il medico et barbier si iustificherà».

Un marito crudele che non permette alla moglie nemmeno il conforto e il sostegno della famiglia d'origine: «et fuor d'ogni proposito privarmi de mai poder veder né padre, né madre».

La denuncia continua elencando i vari torti subiti dal marito, per il quale patisce «ogni mala vita». Geronima ha sperato «ch'el si dovesse emendar de questa sua pessima vita, ma vedendo lui andar de mal in pegio» si è vista costretta a ricorrere alla giustizia. Moglie sfortunata di un uomo di pessima vita, arriva a maledire il giorno del matrimonio:

«... consorte per mia mala desgratia de ser Zuane Varoter, ... dal giorno che mi condusse in casa sua ... mai ho hauto un giorno, né una hora di bene, perhoché lui, venendo la giornata a casa imbriacho et dal vin furrioso, senza alcuna causa ... mi bateva di sorte fino l'era satio» [30].

La terminazione di malmaritata non era mai accolta come una liberazione, piuttosto aveva una funzione di argine alla violenza, ponendo fine ai soprusi dei mariti e permettendo alle mogli di sopravvivere, non certo di ricostruirsi una vita. Era una situazione di estrema infelicità e di vergogna, come ci racconta un'altra protagonista delle nostre vicende:

«Iddio volesse che io, Laura Falasco, consorte de messer Hieronimo Lonius, non havesse hauto causa de far terminatione io esser in causa de male maritatis et per ciò dover esser assecurata sopra li beni tutti a me obligati et hipothecati, perché sarìa più cotenta viver fino al tempo della morte mia sopra le spalle de mio marito, havendo lui da poterne mantenir con li poveri mei figlioli, che haver me sotomesso a questa miseria de esser nominata dona infelice et mal maritata; ma essendo così sta la desgratia mia, son sta sforzata venir alla iustitia et otenir la iustissima termination de dote assecurata ...» [31].

[30] ASV, *Proc.*, *Term.*, 1552-1553, reg. 41, cc. 216v-217r.

[31] ASV, *Proc.*, *Term.*, 1560-1561, reg. 45, c. 57v, 1 maggio 1560.

Come conclusione, certamente provvisoria, possiamo dunque affermare che, per quanto concerne la conflittualità matrimoniale, esistono a Venezia, a metà Cinquecento, diversi luoghi in cui una causa matrimoniale può essere iniziata. In primo luogo la sede canonica del tribunale dell'ordinario del luogo: il patriarca di Venezia. Parallelamente, e soprattutto per nobili e patrizi veneziani, il tribunale del legato apostolico, attraverso la giustizia amministrata dal suo auditore. Sono notizie che emergono dai documenti dell'archivio patriarcale, ma occorre condurre ancora su di essi una ricerca sistematica.

La documentazione d'epoca posteriore (occorre, però, verificare l'esistenza del materiale d'archivio anche per il XVI secolo) attesta un terzo luogo dove la conflittualità coniugale poteva avere una sede di giudizio: il tribunale del primicerio di san Marco.

Infine, con un valore e un'azione che ho cercato di mettere in luce in queste pagine, esistevano gli interventi della giustizia secolare, rappresentata principalmente dal Giudice del Procurator e, dagli anni Sessanta del Cinquecento, anche dai giudici arbitri o confidenti. L'interesse per questa situazione di compresenza e di pluralità di sedi giudiziarie diventa ancor più vivo se si riesce a cogliere la dialettica e l'alternativa di una sede ecclesiastica rispetto ad un'altra o il conflitto con le magistrature civili, nel gioco intentato tra i coniugi e i loro avvocati, sulle competenze in materia matrimoniale e le rivendicazioni di competenza tra tribunali.

Criteri di trascrizione dei documenti

I seguenti criteri si riferiscono ai documenti contenuti nei saggi di J. Ferraro, L. Faoro e D. Lombardi, trascritti da L. Faoro.

I segni alfabetici

I segni alfabetici sono trascritti con fedeltà al modello, ad eccezione della lettera «j», trascritta con la lettera «i» nel testo latino e nel testo volgare.

Le lettere maiuscole

La lettera maiuscola iniziale è usata per:

- i nomi di persona e di luogo;
- gli aggettivi derivati dai nomi di luogo nel testo latino, ma non nel testo volgare;
- i nomi di popolo;
- gli aggettivi derivati dai nomi di popolo nel testo latino, ma non nel testo volgare;
- i nomi delle persone sacre;
- i nomi delle feste;
- i nomi degli ordini religiosi;
- l'aggettivo «sanctus» e l'aggettivo volgare corrispondente, quando denotino luoghi ed istituzioni individuate secondo il luogo;
- i titoli dei libri.

La lettera minuscola iniziale è usata, in contrasto con il modello, per:

- i nomi dei giorni e dei mesi;
- i nomi delle istituzioni pubbliche ed ecclesiastiche locali;
- i nomi di mestieri, professioni, funzioni pubbliche ed ecclesiastiche;
- i nomi delle monete e delle misure e gli aggettivi derivati;
- i titoli di riguardo e cortesia e gli appellativi di onore e deferenza.

I segni diacritici

I segni diacritici non compaiono nella trascrizione del testo latino: sono soppressi i diversi segni volti a chiarire la flessione e la natura grammaticale delle parole quali l'accento circonflesso sulla -a dell'ablativo della prima declinazione e l'accento grave sulla -e degli avverbi.

I segni diacritici compaiono nella trascrizione del testo volgare.

Il sistema di apostrofi del modello è modificato secondo l'uso moderno quando l'intervento non comporti l'inserimento o la soppressione di segni alfabetici, sia pure senza escludere rare ed inevitabili eccezioni: gli interventi sono segnalati.

Il sistema di accenti del modello è modificato secondo l'uso moderno: gli interventi non sono segnalati.

I segni abbreviativi

I segni abbreviativi sono trascritti mediante i segni alfabetici di cui tengono il luogo: quando la corrispondenza non sia sicura, i segni alfabetici sostituiti sono posti tra parentesi tonde.

Le parole scritte in forma abbreviata e di cui ricorrano due o più forme complete ed regolari, sono trascritte nella forma completa attestata con maggior frequenza ed i segni alfabetici sostituiti sono posti tra parentesi tonde.

Le parole scritte in forma abbreviata e di cui ricorra la forma completa regolare ed irregolare, sono trascritte nella forma completa regolare ed i segni alfabetici sostituiti sono posti tra parentesi tonde.

Le parole scritte in forma abbreviata e di cui ricorra un'unica forma completa e irregolare sono trascritte nella forma completa attestata ed i segni alfabetici sostituiti sono posti tra parentesi tonde.

I segni non alfabetici diversi

I numerali sono trascritti con fedeltà al modello, facendo uso delle cifre romane, delle cifre indo-arabiche e dei segni alfabetici riprodotti sul rigo o ad esponente.

Sono ammesse alcune eccezioni:

- le unità numerali espresse mediante le lettere «i» ed «j» sono trascritte mediante la cifra indo-arabica «1»;
- le cifre romane ed indo-arabiche inglobate in un vocabolo più ampio sono trascritte mediante i segni alfabetici di cui tengono il luogo.

Gli spazi

Le parole unite sono divise secondo l'uso moderno nel testo volgare e secondo l'uso delle edizioni moderne dei classici nel testo latino; la forma del modello è conservata quando l'uso moderno non sia uniforme.

Le parole divise sono unite, secondo l'uso delle edizioni moderne dei classici, nel testo latino, ma non nel testo volgare.

Il cambiamento di carta è segnalato mediante due barre oblique tra le quali è posta la numerazione originaria; il cambiamento di pagina è segnalato mediante una barra obliqua.

La ripresa della trascrizione del testo di una carta di seguito alla dislocazione della trascrizione del testo di una o più carte diverse, precedenti o successive, è segnalata mediante due coppie di barre oblique tra le quali è ripetuta la numerazione originaria.

I segni d'interpunzione

I segni d'interpunzione sono collocati secondo l'uso moderno.

Le citazioni letterali ed i discorsi diretti sono posti tra virgolette doppie, chiuse e nuovamente aperte in corrispondenza di parole e frasi inserite dallo scrittore nel contesto della citazione o del discorso diretto. Le citazioni ed i discorsi diretti che si trovino nel contesto di citazioni e discorsi diretti, sono posti tra virgolette semplici.

Le condizioni del testo e gli interventi

Le lacune del modello dovute a guasto meccanico sono segnalate mediante parentesi quadre al cui interno è collocata l'integrazione proposta.

Le lacune del modello dovute a disattenzione dello scrittore sono segnalate mediante parentesi uncinate con vertici divergenti, al cui interno è collocata l'integrazione proposta: gli interventi sono limitati alle situazioni immediatamente riconoscibili.

Gli errori del modello dovuti a disattenzione dello scrittore sono corretti: gli interventi sono limitati alle situazioni immediatamente riconoscibili ed opportunamente segnalati.

Le aggiunte interlineari e marginali sono trascritte nella posizione indicata dallo scrittore ed opportunamente segnalate.

La presenza di parole e frasi cancellate è segnalata mediante parentesi uncinate con vertici convergenti.

La presenza di parole corrette è segnalata in nota.

La presenza di segni abbreviativi superflui è segnalata in nota.

Il testo sottolineato o comunque evidenziato, è trascritto in carattere corsivo.

L'organizzazione del testo è parzialmente modificata al fine di porne in evidenza le ripartizioni maggiori e minori: sono conservati, introdotti e, raramente, soppressi capoversi e sono introdotti spazi interlineari di diversa ampiezza.

Le parole distribuite singolarmente su righe diverse sono raccolte su un'unica riga, quando non costituiscano un elenco ed il loro isolamento non sia rilevante.

La disposizione delle carte del modello e delle sezioni del testo è parzialmente modificata al fine di ristabilire la continuità cronologica e la coerenza del procedimento; la trascrizione delle carte relative allo svolgimento delle udienze precede la trascrizione delle carte relative ai documenti prodotti dalle parti, agli interrogatori, all'escussione dei testimoni ed alla sentenza.

Bibliografia

Processi

DOLEZALEK G. (ed), *Das Imbreviaturbuch des erzbischöflichen Gerichtsnotars Hubaldus aus Pisa (Mai bis August 1230)* (Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte, 13), Köln - Wien 1969

FASANI A. (ed), *Riforma pretridentina della diocesi di Verona: visite pastorali del vescovo G.M. Gilberti 1525-1542* (Fonti e studi di storia veneta, 13), 3 voll., Vicenza 1989, I.

FIORENTINO R., *«Processus vertens inter Nicolaum de Minilao et venerabilem presbiterum Paulum de Monte Virdi». Causa matrimoniale - Mazara 1467*, in «Nuova Rivista Storica», 83, 1999, pp. 113-156

Thesaurus resolutionum Sacrae Congregationis Concilii, 40 voll., Urbino [1-5] - Roma [6-40], Ex Typographia Sanctissimi Sacramenti, Sumptibus Hieronymi Mainardi, 1739-1844

Letteratura

ALBERT T.D., *Der gemeine Mann vor dem geistlichen Richter. Kirchliche Rechtsprechung in den Diözesen Basel, Chur und Konstanz vor der Reformation* (Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte, 45), Stuttgart 1998

ABRAMS L., *Companionship and Conflict: The Negotiation of Marriage Relations in the Nineteenth Century*, in L. ABRAMS - E. HARVEY (edd), *Gender Relations in German History: Power, Agency and Experience from the Sixteenth to the Twentieth Century*, London 1996, pp. 101-120

ALESSI G., *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, in «Quaderni Storici», 75, 1990, pp. 805-831

BARBAGLI M., *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia, secc. XV-XX*, Bologna 1996

– KERTZER D.I. (edd), *Storia della famiglia italiana, 1750-1950*, Bologna 1992

– SARACENO C., *Separarsi in Italia*, Bologna 1998

BARNI G., *Un contratto di concubinato in Corsica*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 22, 1949, pp. 131-155

BECK R., *Illegitimität und voreheliche Sexualität auf dem Land. Unterfinning, 1671-1770*, in R. VAN DÜLMEN (ed), *Kultur der einfachen Leute. Bayerisches Volksleben vom 16. bis zum 19. Jahrhundert*, München 1983, pp. 112-150

– *Frauen in der Krise. Eheleben und Ehescheidung in der ländlichen Gesellschaft Bayerns während des Ancien Régime*, in R. VAN DÜLMEN (ed), *Dynamik der Tradition. Studien zur historischen Kulturforschung*, Frankfurt a.M. 1992, pp. 137-212

BEHRINGER W., *Gegenreformation als Generationskonflikt oder: Verhörsprotokolle und andere administrative Quellen zur Mentalitätsgeschichte*, in W. SCHULZE (ed), *Ego-Dokumente: Annähehrung an den Menschen in der Geschichte*, Berlin 1996, pp. 275-292

BELLOMO M., *Ricerche sui rapporti patrimoniali fra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961

– *La condizione giuridica della donna in Italia*, Torino 1970

BESTOR J.F., *Marriage Transactions in Renaissance Italy and Mauss's Essay on the Gift*, in «Past and Present», 164, 1999, pp. 6-46

BIASUZ C., *La donna nei processi matrimoniali della diocesi di Feltre dal 1574 al 1597*, tesi di laurea, Università di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. A. Olivieri, a.a. 1999-2000

BIZZARRI D., *Per la storia dei riti nuziali in Italia*, in F. PATETTA - M. CHIAUDANO (edd), *Studi di storia del diritto italiano*, Torino 1937, pp. 611-629

BIZZOCCHI R., *Cicisbei. La morale italiana*, in «Storica», 9, 1997, pp. 73-100.

– *Sentimenti e documenti*, in «Studi Storici», 20, 1999, pp. 471-486

BLAUERT A. - SCHWERHOFF G. (edd), *Mit den Waffen der Justiz. Zur Kriminalitätsgeschichte des späteren Mittelalters und der Frühen Neuzeit*, Frankfurt a.M. 1993

BLUSSÉ L., *Rosenkrieg. Ein Scheidungsdrama um Besitz, Macht und Freiheit im 17. Jahrhundert*, Frankfurt a.M. - New York 2000 (trad. ted. dall'originale olandese)

BRAMBILLA E., *Confessione, casi riservati e giustizia 'spirituale' dal XV secolo al concilio di Trento: i reati di fede e di morale*, in C. NUBOLA - A. TURCHINI (edd), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 50), Bologna 1999, pp. 491-540

BRANDILEONE F., *Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia*, Milano 1906

BREIT S., *«Leichtfertigkeit» und ländliche Gesellschaft. Voreheliche Sexualität in der frühen Neuzeit* (Ancien Régime, Aufklärung und Revolution, 23), München 1991

BRUCKER G., *Giovanni and Lusanna. Love and Marriage in Renaissance Florence*, Berkeley - London 1986; trad. it. *Giovanni e Lusanna: Amore e matrimonio nella Firenze del Rinascimento*, Bologna 1988

BRUNDAGE J.A., *Marriage and Sexuality in the Decretals of Pope Alexander III*, in *Miscellanea Rolando Bandinelli papa Alessandro III*, Studi raccolti da F. Liotta, Siena 1986, pp. 57-83

– *Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe*, Chicago - London 1987

BURGHARTZ S., *Jungfräulichkeit oder Reinheit? Zur Änderung von Argumentationsmustern vor dem Basler Ehegericht im 16. und 17. Jahrhundert*, in R. VAN DÜLMEN (ed), *Dynamik der Tradition. Studien zur historischen Kulturforschung*, Frankfurt a.M. 1992, pp. 13-40

– *Geschlecht-Körper-Ehre. Überlegungen zur weiblichen Ehre in der Frühen Neuzeit am Beispiel der Baseler Ehegerichtsprotokolle*, in K. SCHREINER - G. SCHWERHOFF (edd), *Verletzte Ehre. Ehrkonflikte in Gesellschaften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit*, Köln - Weimar - Wien 1995, pp. 214-234

– *Zeiten der Reinheit – Orte der Unzucht. Ehe und Sexualität in Basel während der Frühen Neuzeit*, Paderborn - München - Wien - Zürich 1999

BURGUIÈRE A., *«Cher cousin»: Les usages matrimoniaux de la parenté proche dans la France du 18e siècle*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 1997, pp. 1339-1360

CAIAZZA P., *L'archivio storico della Sacra Congregazione del Concilio (Primi appunti per un problema di riordinamento)*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», NS, 42, 1992, pp. 7-24

CASEY J., *Household Disputes and the Law in Early Modern Andalusia*, in J. BOSSY (ed), *Disputes and Settlements. Law and Human Relations in the West*, Cambridge 1983, pp. 189-217

– *The History of the Family*, Oxford 1989

CAVALLO S., *Fidanzamenti e divorzi in ancien régime: la diocesi di Torino*, in «Miscellanea di storia ligure», 9, 1977, pp. 5-50

– *Assistenza femminile e tutela dell'onore nella Torino del XVIII secolo*, in «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», 14, 1980, pp. 127-155

– CERUTTI S., *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento*, «Quaderni Storici», 15, 1980, pp. 346-383

CAZZETTA G., *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano 1999

CHARLAND R., *Le pouvoir de l'Église sur les liens du mariage*, in «Revue de droit canonique», XVI, 1966, pp. 44-57

CHILESE V., *La coppia, la famiglia, l'onore nella documentazione di un tribunale ecclesiastico nel Cinquecento veneto*, in «Studi storici Luigi Simeoni», 8, 1999, pp. 81-106

CHOJNACKI S., *Nobility, Women and the State: Marriage Regulation in Venice, 1420-1535*, in T. DEAN - K.J.P. LOWE (edd), *Marriage in Italy, 1300-1650*, Cambridge 1997, pp. 128-151

– *Daughters and Oligarchs: Gender in the Early Renaissance State*, in J. C. BROWN - R.C. DAVIS (edd), *Gender and Society in Renaissance Italy*, London 1998, pp. 75-84

– *Cateruzza and the Patriarchs: Wifehood and Selfhood in Fifteenth-Century Venice*, in W.C. CONNELL (ed), *Culture and Self in Renaissance Europe*, in corso di stampa

COGNETTI C., *La riforma degli sponsali e del matrimonio nel pensiero di Scipione de' Ricci*, in «Il diritto ecclesiastico», 71, 1960, pp. 328-348

COHEN E.S., *La verginità perduta: Autorappresentazione di giovani donne nella Roma barocca*, in «Quaderni Storici», 67, 1988, pp. 169-191

CORAZZOL G. - CORRÀ L., *Esperimenti d'amore. Fatti di giovani nel Veneto del Cinquecento*, Vicenza 1981

– *Francesca Canton: Feltre 1510-1544*, Feltre 1987

COWAN A., *Love, Honour and the Avogaria di Comun in Early Modern Venice*, in «Archivio Veneto», 179, 1995, pp. 5-19

COZZI G., *Padri, figli e matrimoni clandestini (metà sec. XVI - metà sec. XVIII)*, in «La cultura», 14, 1976, pp. 169-213

– *Note e documenti sulla questione del «divorzio» a Venezia (1782-1788)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 6, 1981, pp. 275-360

– *Il dibattito sui matrimoni clandestini. Vicende giuridiche, sociali, religiose dell'istituzione matrimoniale tra Medio Evo ed Età Moderna*, Venezia 1986

CRISTELLON C., *Tra foro ecclesiastico e foro civile. Caterina de Medici da Verona e le sue vicende (1518-1582)*, tesi di laurea, Università di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. S. Seidel Menchi, a.a. 1996-1997

DARMON P., *Le tribunal de l'impuissance: Virilité et défaillances conjugales dans l'ancienne France*, Paris 1979

DAUPHIN C. - LEBRUN-PÉZERAT P. - POUBLAN D., *Ces bonnes lettres. Une correspondence familiale au XIXe siècle*, préface de R. Chartier, Paris 1995

DELPINI F., *Divorzio e separazione dei coniugi nel diritto canonico e nella dottrina della Chiesa fino al secolo V*, Torino 1956

DE GIORGIO M. - KLAPISCH-ZUBER C. (edd), *Storia del matrimonio*, Roma - Bari 1996

DI BIASE L., *Amore di Stato. Venezia. Settecento*, Palermo 1992

DI RENZO VILLATA G., *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano 1989, pp. 1350-1376

DI SIMPLICIO O., *Peccato penitenza perdono. Siena 1575-1800*, Milano 1994

DONAHUE C., *The Policy of Alexander the Third's Consent Theory of Marriage*, in S. KUTTNER (ed), *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law*, Toronto 1972; (Monumenta Iuris Canonici, C 5), Città del Vaticano 1976, pp. 251-281

DOSSETTI G., *La violenza nel matrimonio in diritto canonico*, rist. Milano 1998.

DUBIN L.C., *Les liaisons dangereuses. Mariage juif et état moderne à Trieste au XVIIIe siècle*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 49, 1994, pp. 1139-1170

EISENACH E., *Marriage, Concubinage, and Marriage Dissolution in Sixteenth-Century Verona*, Ph.D Dissertation, University of Virginia 1999

ERICKSON A.L., *Common Law versus Common Practice: the Use of Marriage Settlements in Early Modern England*, in «The Economic History Review», II Series, 43, 1990, pp. 21-39

ERDÖ P., *Eheprozesse im mittelalterlichen Ungarn*, in «Zeitschrift [der Savigny Stiftung] für Rechtsgeschichte», Kanonistische Abteilung, 72, 1986, pp. 250-276

ESMEIN A., *Le mariage en droit canonique*, 2 voll., Paris 1891

FAORO L., *Processi matrimoniali dell'Archivio Arcivescovile di Trento 1657-1669*, tesi di laurea, Università di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. S. Seidel Menchi, a.a. 1996-1997

FARR J.R., *Authority and Sexuality in Early Modern Burgundy (1550-1730)*, New York - Oxford 1995

FERRANTE L., *Il matrimonio disciplinato: processi matrimoniali a Bologna nel Cinquecento*, in P. PRODI (ed), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 40), Bologna 1994, pp. 901-927

– *Il valore del corpo, ovvero la gestione della sessualità femminile*, in A. GROPPI (ed), *Il lavoro delle donne*, Roma - Bari 1996, pp. 206-228.

– *Legittima concubina, quasi moglie, anzi meretrice. Note sul concubinato tra medioevo ed età moderna*, in A. BIONDI (ed), *Modernità: definizione ed esercizi*, Bologna 1998, pp. 123-141

FERRARO J.M., *The Power to Decide: Battered Wives in Early Modern Venice*, in «Renaissance Quarterly», 48, 1995, pp. 492-512

FIUME G. (ed), *L'onore nelle società mediterranee*, Palermo 1989

– (ed), *Madri. Storia di un ruolo sociale*, Venezia 1995

FLANDRIN J.-L., *Les amours paysannes (XVIe-XIXe siècles)*, Paris 1975, rist. 1993

– *Le sexe et l'Occident: Évolution des attitudes et des comportements*, Paris 1981

FOSI I. - VISCEGLIA M.A., *Marriage and Politics at the Papal Court in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, in T. DEAN - K.J.P. LOWE (edd), *Marriage in Italy, 1300-1650*, Cambridge 1997, pp. 197-224

FRANCESCHI F., *Il linguaggio della memoria. Le deposizioni dei testimoni in un tribunale corporativo fiorentino fra XIV e XV secolo*, in J.-C. MAIRE VIGUEUR - A. PARAVICINI BAGLIANI, *La parola all'accusato*, Palermo 1991, pp. 213-232

FRANCESCHINI A., *Casi particolari di matrimonio «per verba de praesenti» a Ferrara tra la fine del sec. XV e l'inizio del XVI*, in «Analecta pomposiana», 17-18, 1992-1993, pp. 1-24

FRANCINI G., *Il divorzio nella Francia del XVIII secolo: Ingerenza o rinuncia istituzionale?*, in «Ricerche Storiche», 25, 1995, pp. 35-60

– *Le separazioni di beni e di corpo nella Francia d'ancien régime. Cronaca di una scoperta annunciata*, in «Il canocchiale», 1, 1995, pp. 81-92

– *Divorce and Separations in Eighteenth-Century France: An Outline for a Social History of Law*, in «The History of the Family», 2, 1997, pp. 99-113

FRANSEN G., *La rupture de mariage*, in *Il matrimonio nella società altomedievale*, Spoleto 1977, II, pp. 603-630

GAUDEMET J., *Le mariage en Occident. Les moeurs et le droit*, Paris 1987; trad. it. *Il matrimonio in occidente*, Torino 1994

GAY J., *Bibliographie des ouvrages relatifs à l'amour, aux femmes, au mariage et des livres facetieux*, 6 voll., Turin - Londres 1871

GILLIS J., *For Better, for Worse: British Marriages, 1600 to the Present*, Oxford 1985

GLEIXNER U., *«Das Mensch» und «der Kerl». Die Konstruktion von Geschlecht in Unzuchtsverfahren der Frühen Neuzeit, 1700-1760*, Frankfurt a.M. - New York 1994

GOWING L., *Domestic Dangers. Women, Words and Sex in Early Modern London*, Oxford 1996

GRENDI E., *Premessa a fonti criminali e storia sociale*, in «Quaderni Storici», 66, 1987, pp. 695-700

– *Sulla «storia criminale»: Risposta a Mario Sbriccoli*, in «Quaderni Storici», 73, 1990, pp. 269-275

GUERCI L., *La discussione sulla donna nell'Italia del Settecento. Aspetti e problemi*, Torino 1988²

GUERRA MEDICI M.T. (ed), *Orientamenti civilistici e canonistici sulla condizione della donna*, Napoli 1996

GUZZETTI L., *Separation and Separated Couples in Fourteenth-Century Venice*, in T. DEAN - K.J.P. LOWE (edd), *Marriage in Italy, 1300-1650*, Cambridge 1997, pp. 249-274

HABERMAS R., *Frauen und Männer im Kampf um Leib, Ökonomie und Recht. Zur Beziehung der Geschlelchter in Frankfurt in der Frühen Neuzeit*, in R. VAN DÜLMEN (ed), *Dynamik der Tradition* (Studien zur historischen Kulturforschung, 4), Frankfurt a.M. 1992, pp. 109-136

HACKE D., *Marital Litigation and Gender Relations in Early Modern Venice c. 1570-1700*, Ph.D Dissertation, University of Cambridge 1997

– *«Non lo volevo per marito in modo alcuno». Matrimoni forzati e conflitti generazionali a Venezia fra il 1580 e il 1680*, in S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN (edd), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 51), Bologna 1999, pp. 195-224

HAMMERTON J., *Cruelty and Companionship. Conflict in Nineteenth Century Married Life*, London - New York 1992

HARRINGTON J.F., *Reordering Marriage and Society in Reformation Germany*, Cambridge 1995

HELMHOLZ R.H., *Marriage Litigation in Medieval England*, Cambridge 1974

– (ed), *Roman Canon Law in Reformation England*, Cambridge 1990

HESPANHA A.M., *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna 1999

HOUBRE G., *La Discipline de l'amour. L'éducation sentimentale des filles et des garçons à l'âge du romantisme*, Paris 1997

HOULBROOKE R., *Church Courts and the People during the English Reformation, 1520-1570*, Oxford 1979

– *The Making of Marriage in Mid-Tudor England: Evidence from the Records of Matrimonial Contract Litigation*, in «Journal of Family History», 10, 1985, pp. 339-352

HUNECKE V., *Der venezianische Adel am Ende der Republik: Demographie, Familie, Haushalt*, Tübingen 1995; trad. it. *Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica, 1646-1797. Demografia, famiglia, ménage*, Roma 1997

INGRAM M., *Church Courts, Sex, and Marriage in England, 1570-1640*, Cambridge 1987

KERMODE J. - WALKER G., *Women, Crime and the Courts in Early Modern England*, Chapel Hill - London 1994

KINGDON R.M., *Adultery and Divorce in Calvin's Geneva*, Cambridge Mss - London 1995

KÖHLER W., *Zürcher Ehegericht und Genfer Konsistorium*, I: *Das Zürcher Ehegericht und seine Auswirkung in der deutschen Schweiz zur Zeit Zwinglis*; II: *Das Ehe- und Sittengericht in den süddeutschen Reichsstädten, dem Herzogtum Württemberg und in Genf* (Quellen und Abhandlungen zur schweizerischen Reformationsgeschichte hrsg. vom Zwingli-Verein in Zürich, VII [X], X [XIII]), Leipzig 1932, 1942

KUEHN T., *Reading Microhistory: The Example of Giovanni and Lusanna*, in «Journal of Modern History», 61, 1989, pp. 512-534

LA ROCCA C., *«Essendo impraticabile il seguitar a vivere insieme ...». Separarsi a Livorno nel '700*, tesi di laurea, Università di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. E. Fasano Guarini, a.a. 1997-1998

LAZZARETTI L., *La donna attraverso i processi per causa matrimoniale nella diocesi di Feltre nel Cinquecento*, in «Studi Veneziani», NS, 32, 1996, pp. 49-82

LAZZERI A.M., *«La voleva andar ... a Feltre» a «trovar la verità e la rason»: 15 vicende coniugali perginesi del '500*, tesi di laurea, Università di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. S. Seidel Menchi, a.a. 1998-1999

LEFEBVRE-TEILLARD A., *Les officialités à la veille du Concile de Trente* (Bibliothèque d'histoire du droit et droit romain, 19), Paris 1973

LE BRAS G., *Le mariage dans la théologie et le droit de l'Église du XIe au XIIIe siècle*, in «Cahiers de Civilasation Médiévale», XI, 1968, pp. 191-202

LE MAIRE A., *Origine de la règle 'nullum sine dote fiat coniugium'*, in *Mélange Paul Fournier*, Paris 1929, pp. 415-424

LEVY J.P., *L'officialité de Paris et les questions familiales à la fin du XIVe siècle*, in *Études d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, 2 voll., Paris 1965, II, pp. 1265-1294

LÖHR J., *Die Verwaltung des Kölnischen Großarchidiakonats Xanten am Ausgange des Mittelalters* (Kirchenrechtliche Abhandlungen, 59-60), Stuttgart 1909

LOMBARDI D., *Il matrimonio. Norme, giurisdizioni, conflitti nello Stato fiorentino del Cinquecento*, in *Istituzioni e società in Toscana in età moderna*, Atti delle giornate di studio dedicate a G. Pansini, Firenze, 4-5 dicembre 1992, II, Roma 1994, pp. 787-805

– *Intervention by Church and State in Marriage Disputes in Sixteenth and Seventeenth Century Florence*, in T. DEAN - K.J.P. LOWE (edd), *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge 1994, pp. 142-156

– *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento al Settecento*, in M. DE GIORGIO - C. KLAPISCH-ZUBER (edd), *Storia del matrimonio*, Roma - Bari 1996, pp. 215-250

LOTTIN A. et al., *La désunion du couple sous l'ancien régime: L'exemple du nord*, Paris 1975

LUPERINI S., *Concubini, adulteri, sposi clandestini dopo il Concilio di Trento. Uno studio sui processi criminali e matrimoniali della diocesi di Pisa (1563-1595)*, tesi di laurea, Università di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. A. Prosperi, a.a. 1997-1998

MAIRE VIGUEUR J.-C. - PARAVICINI BAGLIANI A. (edd), *La parola all'accusato*, Palermo 1991

MARCHETTO A., *La dote contesa. Il processo matrimoniale di Ludovico Caccialupi, Diana Venier e Pietro Stella (Venezia 1551)*, tesi di laurea, Università di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. S. Seidel Menchi, a.a. 1998-1999

MARONGIU A., *Divorzio (Storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Milano 1964, pp. 482-507

MARTINI G., *La donna veneziana del '600 tra sessualità legittima ed illegittima: Alcune riflessioni sul concubinato*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 145, 1987, pp. 301-339

MEDICK H. - TREPP A.-C., *Geschlechtergeschichte und allgemeine Geschichte. Herausforderungen und Perspektiven*, Göttingen 1998

MEEK C., *La donna, la famiglia e la legge nell'epoca di Ilaria del Carretto*, in S. TOUSSAINT (ed), *Ilaria del Carretto e il suo monumento. La donna nell'arte, la cultura e la società del '400*, Atti del Convegno internazionale 15-17 settembre 1994, Lucca 1995, pp. 137-163

– *Women, the Church and the Law: Matrimonial Litigation in Lucca under Bishop Nicolao Guinigi (1394-1435)*, in M. O'DOWD - S. WICHERT (edd), *Chattel, Servant or Citizen. Women's Status in Church, State and Society* (Historical Studies, 19), Belfast 1995, pp. 82-90

MEGNA L., *In margine ad alcune carte processuali di area vicentina: sponsali e matrimonio tra XVI e XVII secolo*, in C. POVOLO (ed), *Bolzano Vicentino: dimensioni del sociale e vita economica in un villaggio della pianura vicentina (secc. XIV-XIX)*, Bolzano Vicentino 1985, pp. 309-335

MILANI M., *Un caso di stregonieria nella Feltre del '500* (Comunità Montana Feltrina. Centro per la documentazione della cultura popolare. Quaderno, 7), Feltre 1989

MINNUCCI G., *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico*, 2 voll., Milano 1989-1994

– *Vicende matrimoniali in una sentenza del vescovo di Alatri del 29 aprile 1241*, in M. ASCHERI (ed), *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, Padova 1991, pp. 67-91

– *Processo e condizione femminile nel pensiero dei primi glossatori civilisti*, in «Studia Gratiana», 29, 1998, pp. 641-660

– *Processo e condizione femminile nella canonistica classica*, in F. LIOTTA (ed), *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, Bologna 1999, pp. 129-183

MITCHISON R. - LENEMAN L., *Sexuality and Social Control: Scotland, 1660-1780*, Oxford 1989

MÖHLE S., *Ehekonflikte und sozialer Wandel: Göttingen 1740-1840*, Frankfurt a.M. - New York 1997

NELLI S., *Lo scioglimento del matrimonio nella storia del diritto italiano*, Milano 1976

NICCOLI O., *Baci rubati. Gesti e riti nuziali in Italia prima e dopo il Concilio di Trento*, in S. BERTELLI - M. CENTANNI (edd), *Il gesto nel rito e nel cerimoniale dal mondo antico ad oggi*, Firenze 1995, pp. 224-244

NOONAN J.T. jr., *Power to Dissolve. Lawyers and Marriages in the Court of the Roman Curia*, Cambridge Mss 1972

OTTO U. (ed), *Von Huren und Rabenmüttern. Weibliche Kriminalität in der Frühen Neuzeit*, Köln 1995

PAOLIN G., *Monache e donne nel Friuli del Cinquecento*, in A. DEL COL (ed), *Società e cultura del Cinquecento nel Friuli occidentale*, Pordenone 1984, pp. 201-228

PHILLIPS R., *Family Breakdown in Late Eighteenth-Century France: Divorces in Rouen, 1792-1803*, Oxford 1980

– *Putting Asunder. A History of Divorce in Western Society*, Cambridge 1988

PITT-RIVERS J., *The Fate of Shechem or the Politics of Sex. Essays in the Anthropology of the Mediterranean*, Cambridge 1977

POIAN M., *Eretici e seduttori: la società dell'alta Valsugana nei processi del tribunale vescovile di Feltre (1518-1600)*, tesi di laurea, Università di Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. G. Politi, a.a. 1987-1988

POVOLO C., *Il processo Guarnieri. Buié - Capodistria 1771*, Capodistria 1996

– *In margine ad alcuni consulti in materia matrimoniale (Repubblica di Venezia - secoli XVII-XVIII)*, in «Acta Histriae», 7, 1999, pp. 279-304

QUAGLIONI D., *«Quilibet in domo sua dicitur rex» (In margine ad alcune pagine di Francesco Calasso)*, in «Studi Senesi», LXXXIX (III serie, XXVI), 1977, pp. 344-358.

QUAIFE G.R., *Wanton Wenches and Wayward Wives: Peasants and Illicit Sex in Early Seventeenth-Century England*, New Brunswick NJ 1979

RASI P., *L'applicazione delle norme del Concilio di Trento in materia matrimoniale*, in *Studi di storia del diritto in onore di Arrigo Solmi*, I, Milano, 1941, pp. 235-281

– *La conclusione del matrimonio prima del Concilio di Trento*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 16, 1943, pp. 233-321

RAVAGNAN A., *«Servata forma Sacri Concilii Tridentini». L'applicazione delle disposizioni tridentine sul matrimonio nel patriarcato di Venezia e nella diocesi di Chioggia, 1564-1610*, tesi di laurea, Università di Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. G. Cozzi, a.a. 1989-1990

REDONDO A. (ed), *Amours légitimes et amours illégitimes en Espagne (XVIe-XVIIe siècles)*, Paris 1985

RENSI C., *Il processo matrimoniale di Andriola e Doctrina Victuri nell'Archivio Patriarcale di Venezia (1470-1478)*, tesi di laurea, Università di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. S. Seidel Menchi, a.a. 1998-1999

RIGO A., *Giudici del Procurator e donne «malmaritate». Interventi della giustizia secolare in materia matrimoniale a Venezia in epoca tridentina*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 151, 1992-1993, pp. 241-266

ROPER L., *The Holy Household: Women and Morals in Reformation Augsburg*, Oxford 1989

– *Will and Honour: Sex, Words and Power in Augsburg Criminal Trials*, in L. ROPER, *Oedipus and the Devil. Witchcraft, Sexuality and Religion in Early Modern Europe*, London - New York 1994, pp. 53-78

RUBLACK U., *«Viehisch, frech und onverschämpt». Inzest in Südwestdeutschland, ca. 1530-1700*, in O. ULBRICHT (ed), *Von Huren und Rabenmüttern. Weibliche Kriminalität in der Frühen Neuzeit*, Köln - Weimar - Wien 1995, pp. 171-213

– *Magd, Metz' oder Mörderin. Frauen vor frühneuzeitlichen Gerichten*, Frankfurt a.M. 1998

RUGGIERO G., *The Boundaries of Eros. Sex Crimes and Sexuality in Renaissance Venice*, New York - Oxford 1985; trad. it. *I confini dell'eros*, Venezia 1988

– *«Più che la vita caro»: onore, matrimonio e reputazione femminile nel tardo Rinascimento*, in «Quaderni Storici», 66, 1987, pp. 753-775

SAFLEY T.M., *Let No Man Put Asunder. The Control of Marriage in the German Southwest: A Comparative Study, 1550-1600*, Kirksville 1984

SBRICCOLI M., *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi Storici», 29, 1988, pp. 491-501

– BETTONI A. (edd), *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, Milano 1993

SCARAMELLA P., *Il matrimonio legato: l'«impotentia ex maleficio» in un caso napoletano di fine Cinquecento*, in G. LUONGO (ed), *Munera parva. Studi in onore di Boris Ulianich*, II, Napoli 1999, pp. 317-348

SCHMIDT H.R., *Dorf und Religion. Reformierte Sittenzucht in Berner Landgemeinden der Frühen Neuzeit* (Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte, 41), Jena - New York 1995

– *Sozialdisziplinierung? Ein Plädoyer für das Ende des Etatismus in der Konfessionalisierungsforschung*, in «Historische Zeitschrift», 265, 1997, pp. 639-682

SCHNABEL-SCHÜLE H., *Ego-Dokumente im frühneuzeitlichen Strafprozess*, in W. SCHULZE (ed), *Ego-Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte*, Berlin 1996, pp. 295-317

SCHMUGGE L., *Kirche, Kinder, Karrieren. Päpstliche Dispense von der unehelichen Geburt im Spätmittelalter*, Zürich 1995

– HERSPERGER P. - WIGGENHAUSER B., *Die Supplikenregister der päpstlichen Pönitentiarie aus der Zeit Pius' II. (1458-1464)* (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 84), Tübingen 1996

SEIDEL MENCHI S., *La fanciulla e la clessidra. Nota sulla periodizzazione della vita femminile nelle società preindustriali*, in S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN (edd), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 51), Bologna 1999, pp. 195-224

SHEEHAN M.M., *The Formation and Stability of Marriage in Fourteenth-Century England: Evidence of an Ely Register*, in «Medieval Studies», 33, 1971, pp. 244-251

SIGHEL G., *Promesse matrimoniali disattese e istanze di separazione: Trenta cause matrimoniali dell'Archivio Arcivescovile di Trento*, tesi di laurea, Università di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. S. Seidel Menchi, a.a. 1992-1993

STAEHELIN A., *Die Einführung der Ehescheidung in Basel zur Zeit der Reformation*, Basel 1957

STONE L., *Road to Divorce: England 1530-1987*, Oxford - London 1990

– *Uncertain Unions and Broken Lives: Intimate and Revealing Accounts of Marriage and Divorce in England*, Oxford - London 1995

TECCHIO M., *Matrimonio e conflitti coniugali nell'età del Concilio di Trento. Ventidue cause matrimoniali dell'Archivio Vescovile di Vicenza (1550-1560)*, tesi di laurea, Università di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. S. Seidel Menchi, a.a. 1994-1995

TREPP A.-C., *Sanfte Männlichkeit und selbständige Weiblichkeit. Frauen und Männer im Hamburger Bürgertum zwischen 1770 und 1840*, Göttingen 1996

TROJE H.E., *Das matrimonium clandestinum in 'Humanismus und Reformation'*, in «Glossae. Revista de Historia de Derecho Europeo», 4, 1992, pp. 191-214

TRUMBACH R., *The Rise of the Egalitarian Family: Aristocratic Kinship and Domestic Relations in Eighteenth-Century England*, New York 1978; trad. it. *La nascita della famiglia egualitaria. Lignaggio e famiglia nell'aristocrazia del '700 inglese*, Bologna 1982

UNGARI P., *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Bologna 1974^2

VALSECCHI C., *«Causa matrimonialis est gravis et ardua». 'Consiliatores' e matrimonio fino al Concilio di Trento*, in *Studi di storia del diritto* (Annali dell'Istituto di storia del diritto italiano della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, 19), II, Milano 1999, pp. 408-580

VASELLA O., *Reform und Reformation in der Schweiz: Katholisches Leben und Kämpfe im Zeitalter der Glaubensspaltung. Zur Würdigung der Anfänge der Glaubenskrise*, Münster i.W. 1958

VOLTERRA E., *Matrimonio (Diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXV, Milano 1975, pp. 726-807

WATT J.R., *The Making of Modern Marriage. Matrimonial Control and the Rise of Sentiment in Neuchatel, 1550-1800*, Ithaca - London 1994

WEIGAND R., *Zur mittelalterlichen kirchlichen Ehegerichtsbarkeit. Rechtsvergleichende Untersuchungen*, in «Zeitschrift [der Savigny Stiftung] für Rechtsgeschichte», Kanonistische Abteilung, 67, 1981, pp. 213-247

– *Ehe- und Familienrecht in der mittelalterlichen Stadt*, in A. HAVERKAMP (ed), *Haus und Familie in der mittelalterlichen Stadt*, Köln - Wien 1984, pp. 161-194

WUNDER H., *«Er ist die Sonn', sie ist der Mond». Frauen in der Frühen Neuzeit*, München 1992

ZARRI G., *Il matrimonio tridentino*, in P. PRODI - W. REINHARD (edd), *Il concilio di Trento e il moderno* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 45), Bologna 1996, pp. 437-483

Indice dei nomi

a cura di *Francesca Bechini*

Il presente indice si riferisce ai nomi storici che compaiono nei saggi e nei documenti del volume.

Indice dei luoghi e delle istituzioni

a cura di *Francesca Bechini*

Pubblicazioni dell'Istituto storico italo-germanico in Trento

Annali

I	1975
II	1976
III	1977
IV	1978
V	1979
VI	1980
VII	1981
VIII	1982
IX	1983
X	1984
XI	1985
XII	1986
XIII	1987
XIV	1988
XV	1989
XVI	1990
XVII	1991
XVIII	1992

XIX 1993
XX 1994
XXI 1995
XXII 1996
XXIII 1997
XXIV 1998
XXV 1999

Quaderni

1. Il cattolicesimo politico e sociale in Italia e Germania dal 1870 al 1914, a cura di *Ettore Passerin D'Entrèves* e *Konrad Repgen*
2. Il movimento operaio e socialista in Italia e Germania dal 1870 al 1920, a cura di *Leo Valiani* e *Adam Wandruszka*
3. I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel Medioevo, a cura di *Carlo Guido Mor* e *Heinrich Schmidinger*
4. Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea, a cura di *Hubert Jedin* e *Paolo Prodi*
5. Il liberalismo in Italia e in Germania dalla rivoluzione del '48 alla prima guerra mondiale, a cura di *Rudolf Lill* e *Nicola Matteucci*
6. Austria e province italiane 1815-1918: potere centrale e amministrazioni locali. III Convegno storico italo-austriaco, a cura di *Franco Valsecchi* e *Adam Wandruszka*
7. La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo. Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo Maria Teresa, a cura di *Pierangelo Schiera*
8. Le città in Italia e in Germania nel Medioevo: cultura, istituzioni, vita religiosa, a cura di *Reinhard Elze* e *Gina Fasoli*
9. Università, accademie e società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Settecento, a cura di *Laetitia Boehm* e *Ezio Raimondi*

10. Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e in Germania, a cura di *Raoul Manselli* e *Josef Riedmann*

11. La transizione dall'economia di guerra all'economia di pace in Italia e in Germania dopo la prima guerra mondiale, a cura di *Peter Hertner* e *Giorgio Mori*

12. Il nazionalismo in Italia e in Germania fino alla prima guerra mondiale, a cura di *Rudolf Lill* e *Franco Valsecchi*

13. Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania, a cura di *Reinhard Elze* e *Gina Fasoli*

14. Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima Età moderna, a cura di *Aldo De Maddalena* e *Hermann Kellenbenz*

15. Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi: due esperienze di rifondazione della democrazia, a cura di *Umberto Corsini* e *Konrad Repgen*

16. Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma, a cura di *Paolo Prodi* e *Peter Johanek*

17. Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani, a cura di *Cesare Mozzarelli* e *Giuseppe Olmi*

18. Le visite pastorali. Analisi di una fonte, a cura di *Umberto Mazzone* e *Angelo Turchini*

19. Romani e Germani nell'arco alpino (secoli VI-VIII), a cura di *Volker Bierbrauer* e *Carlo Guido Mor*

20. La repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo, a cura di *Aldo De Maddalena* e *Hermann Kellenbenz*

21. Fascismo e nazionalsocialismo, a cura di *Karl Dietrich Bracher* e *Leo Valiani*

22. Cultura politica e società borghese in Germania fra Otto e Novecento, a cura di *Gustavo Corni* e *Pierangelo Schiera*

23. Istituzioni e ideologie in Italia e in Germania tra le rivoluzioni, a cura di *Umberto Corsini* e *Rudolf Lill*

24. Crisi istituzionale e teoria dello stato in Germania dopo la Prima guerra mondiale, a cura di *Gustavo Gozzi* e *Pierangelo Schiera*
25. L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo, a cura di *Renato Bordone* e *Jörg Jarnut*
26. Fisco religione Stato nell'età confessionale, a cura di *Hermann Kellenbenz* e *Paolo Prodi*
27. La «Conta delle anime». Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze, a cura di *Gauro Coppola* e *Casimira Grandi*
28. L'attesa della fine dei tempi nel Medioevo, a cura di *Ovidio Capitani* e *Jürgen Miethke*
29. Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana, a cura di *Aldo Mazzacane* e *Pierangelo Schiera*
30. Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed età moderna, a cura di *Giorgio Chittolini* e *Dietmar Willoweit*
31. Il «Kulturkampf» in Italia e nei paesi di lingua tedesca, a cura di *Rudolf Lill* e *Francesco Traniello*
32. I concetti fondamentali delle scienze sociali e dello Stato in Italia e in Germania tra Ottocento e Novecento, a cura di *Raffaella Gherardi* e *Gustavo Gozzi*
33. Il Nuovo Mondo nella coscienza italiana e tedesca del Cinquecento, a cura di *Adriano Prosperi* e *Wolfgang Reinhard*
34. Visite pastorali ed elaborazione dei dati. Esperienze e metodi, a cura di *Cecilia Nubola* e *Angelo Turchini*
35. Il secolo XI: una svolta?, a cura di *Cinzio Violante* e *Johannes Fried*
36. Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania, a cura di *Marco Meriggi* e *Pierangelo Schiera*
37. L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV, a cura di *Giorgio Chittolini* e *Dietmar Willoweit*

38. Le minoranze fra le due guerre, a cura di *Umberto Corsini* e *Davide Zaffi*

39. Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura di *Giorgio Chittolini, Anthony Molho* e *Pierangelo Schiera*

40. Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna, a cura di *Paolo Prodi*

41. Regioni di frontiera nell'epoca dei nazionalismi. Alsazia e Lorena / Trento e Trieste, 1870-1914, a cura di *Angelo Ara* e *Eberhard Kolb*

42. Saperi della borghesia e storia dei concetti fra Otto e Novecento, a cura di *Raffaella Gherardi* e *Gustavo Gozzi*

43. Il luogo di cura nel tramonto della monarchia d'Asburgo. Arco alla fine dell'Ottocento, a cura di *Paolo Prodi* e *Adam Wandruszka*

44. Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII, a cura di *Gerhard Dilcher* e *Cinzio Violante*

45. Il concilio di Trento e il moderno, a cura di *Paolo Prodi* e *Wolfgang Reinhard*

46. Centralismo e federalismo tra Otto e Novecento. Italia e Germania a confronto, a cura di *Oliver Janz, Pierangelo Schiera* e *Hannes Siegrist*

47. Il vincolo del giuramento e il tribunale della coscienza, a cura di *Nestore Pirillo*

48. Comunicazione e mobilità nel Medioevo. Incontri fra il Sud e il Centro dell'Europa (secoli XI-XIV), a cura di *Siegfried De Rachewiltz* e *Josef Riedmann*

49. Per una banca dati delle visite pastorali italiane. Le visite della diocesi di Trento (1537-1940), a cura di *Cecilia Nubola*

50. Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVII secolo, a cura di *Cecilia Nubola* e *Angelo Turchini*

51. Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna, a cura di *Silvana Seidel Menchi*, *Anne Jacobson Schutte* e *Thomas Kuehn*

52. Amministrazione, formazione e professione: gli ingegneri in Italia tra Sette e Ottocento, a cura di *Luigi Blanco*

Monografie

1. Il mais nell'economia agricola lombarda (dal secolo XVII all'unità), di *Gauro Coppola*
2. Potere e costituzione a Vienna tra Sei e Settecento. Il «buon ordine» di Luigi Ferdinando Marsili, di *Raffaella Gherardi*
3. Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, di *Paolo Prodi*
4. Stato assoluto e società agraria in Prussia nell'età di Federico II, di *Gustavo Corni*
5. Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania dell'Ottocento, di *Pierangelo Schiera*
6. Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento, di *Roberto Bizzocchi*
7. L'uomo di mondo fra morale e ceto. Kant e le trasformazioni del Moderno, di *Nestore Pirillo*
8. Disciplinamento in terra veneta. La diocesi di Brescia nella seconda metà del XVI secolo, di *Daniele Montanari*
9. Modelli politici e questione sociale in Italia e in Germania fra Otto e Novecento, di *Gustavo Gozzi*
10. I principi vescovi di Trento fra Roma e Vienna, 1861-1918, di *Sergio Benvenuti*
11. Inquisitori e mistici nel Seicento italiano. L'eresia di S. Pelagia, di *Gianvittorio Signorotto*
12. La ragione sulla Sprea. Coscienza storica e cultura politica nell'illuminismo berlinese, di *Edoardo Tortarolo*

13. La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima Età moderna, di *Miriam Turrini*

14. Stato e funzionari nella Francia del Settecento: gli «ingénieurs» des ponts et chaussées», di *Luigi Blanco*

15. Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'occidente, di *Paolo Prodi*

16. Dalla biologia cellulare alle scienze dello spirito. Aspetti del dibattito sull'individualità nell'Ottocento tedesco, di *Andrea Orsucci*

17. L'inventario del mondo. Catalogazione della natura e luoghi del sapere nella prima età moderna, di *Giuseppe Olmi*

18. Germania e Santa Sede. Le nunziature di Pacelli tra la Grande guerra e la Repubblica di Weimari, di *Emma Fattorini*

19. Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento. Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo, di *Maria Rosa Di Simone*

20. Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581), di *Cecilia Nubola*

21. La sfida delle riforme. Costituzione politica nel liberalismo prussiano (1850-1866), di *Anna Gianna Manca*

22. Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna, di *Roberto Bizzocchi*

23. Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa, di *Angela De Benedictis*

24. Il governo dell'esistenza. Organizzazione sanitaria e tutela della salute pubblica in Trentino nella prima metà del XIX secolo, di *Rodolfo Taiani*

25. La scienza del cuore. Spiritualità e cultura religiosa in Antonio Rosmini, di *Fulvio De Giorgi*

26. Etica e diritto. La filosofia pratica di Fichte e le sue ascendenze kantiane, di *Carla De Pascale*

27. Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale, di *Pasquale Beneduce*

28. La giustizia ai confini. Il principato vescovile di Trento agli inizi dell'età moderna, di *Marco Bellabarba*

29. Sotto l'occhio del padre. Società confessionale e istruzione primaria nello Stato di Milano, di *Angelo Turchini*

30. Ferdinand Tönnies sociologo hobbesiano. Concetti politici e scienza sociale in Germania tra Otto e Novecento, di *Maurizio Ricciardi*

31. La fine della 'grande illusione'. Uno storico europeo tra guerra e dopoguerra, Henri Pirenne (1914-1923). Per una rilettura della «Histoire de l'Europe», di *Cinzio Violante*

32. La libertà nel mondo. Etica e scienza dello Stato nei «Lineamenti di filosofia del diritto» di Hegel, di *Emanuele Cafagna*

33. Il «Bauernführer» Michael Gaismair e l'utopia di un repubblicanesimo popolare, di *Aldo Stella*

Contributi / Beiträge

1. Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nell'Ottocento: Il Medioevo / Das Mittelalter. Ansichten, Stereotypen und Mythen im neunzehnten Jahrhundert: Deutschland und Italien, a cura di/hrsg. von *Reinhard Elze - Pierangelo Schiera*

2. L'Antichità nell'Ottocento / Die Antike im neunzehnten Jahrhundert, a cura di/hrsg. von *Karl Christ - Arnaldo Momigliano*

3. Il Rinascimento nell'Ottocento in Italia e Germania / Die Renaissance im 19. Jahrhundert in Italien und Deutschland, a cura di/hrsg. von *August Buck - Cesare Vasoli*

4. Immagini a confronto: Italia e Germania dal 1830 all'unificazione nazionale / Deutsche Italienbilder und italienische Deutschlandbilder in der Zeit der nationalen Bewegungen (1830-1870), a cura di/hrsg. von *Angelo Ara - Rudolf Lill*

5. Gustav Schmoller e il suo tempo: la nascita delle scienze sociali in Germania e in Italia / Gustav Schmoller in seiner Zeit: die Entstehung der Sozialwissenschaften in Deutschland und Italien, a cura di/hrsg. von *Pierangelo Schiera - Friedrich Tenbruck*
6. Gustav Schmoller oggi: lo sviluppo delle scienze sociali in Germania e in Italia / Gustav Schmoller heute: Die Entwicklung der Sozialwissenschaften in Deutschland und Italien, a cura di/ hrsg. von *Michael Bock - Harald Homann - Pierangelo Schiera*
7. Il potere delle immagini. La metafora politica in prospettiva storica / Die Macht der Vorstellungen. Die politische Metapher in historischer Perspektive, a cura di/hrsg. von *Walter Euchner - Francesca Rigotti - Pierangelo Schiera*
8. Aria, terra, acqua, fuoco: i quattro elementi e le loro metafore / Luft, Erde, Wasser, Feuer: die vier Elemente und ihre Metaphern, a cura di/hrsg. von *Francesca Rigotti - Pierangelo Schiera*
9. Identità territoriali e cultura politica nella prima età moderna / Territoriale Identität und politische Kultur in der Frühen Neuzeit, a cura di/hrsg. von *Marco Bellabarba - Reinhard Stauber*
10. L'istituzione parlamentare nel XIX secolo. Una prospettiva comparata / Die parlamentarische Institution im 19. Jahrhundert. Eine Perspektive im Vergleich, a cura di/hrsg. von *Anna Gianna Manca - Wilhelm Brauneder*

Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient

1. Faschismus und Nationalsozialismus, hrsg. von *Karl Dietrich Bracher - Leo Valiani*, Berlin 1991
2. Stadtadel und Bürgertum in den italienischen und deutschen Städten des Spätmittelalters, hrsg. von *Reinhard Elze - Gina Fasoli*, Berlin 1991
3. Statuten Städte und Territorien zwischen Mittelalter und Neuzeit in Italien und Deutschland, hrsg. von *Giorgio Chittolini - Dietmar Willoweit*, Berlin 1992

4. Finanzen und Staatsräson in Italien und Deutschland in der frühen Neuzeit, hrsg. von *Aldo De Maddalena - Hermann Kellenbenz*, Berlin 1992

5. Der Kulturkampf in Italien und in den deutschsprachigen Ländern, hrsg. von *Rudolf Lill - Francesco Traniello*, Berlin 1993

6. Die Neue Welt im Bewußtsein der Italiener und der Deutschen des 16. Jahrhunderts, hrsg. von *Adriano Prosperi - Wolfgang Reinhard*, Berlin 1993

7. Fiskus, Kirche und Staat im konfessionellen Zeitalter, hrsg. von *Hermann Kellenbenz - Paolo Prodi*, Berlin 1995

8. Hochmittelalterliche Territorialstrukturen in Deutschland und Italien, hrsg. von *Giorgio Chittolini - Dietmar Willoweit*, Berlin 1996.

9. Die Wirtschaft der Lombardei als Teil Österreichs. Wirtschaftspolitik, Außenhandel und industrielle Interessen 1815-1859, von *Rupert Pichler*, Berlin 1996

10. Die Minderheiten zwischen den beiden Weltkriegen, hrsg. von *Umberto Corsini - Davide Zaffi,* Berlin 1997

11. Das Sakrament der Herrschaft. Der politische Eid in der Verfassungsgeschichte des Okzidents, von *Paolo Prodi,* Berlin 1997

12. Grenzregionen im Zeitalter der Nationalismen. Elsaß-Lothringen / Trient-Triest, 1870, 1914, hrsg. von *Angelo Ara - Eberhard Kolb*, Berlin 1998

13. Staatsräson und Eigennutz. Drei Studien zur Geschichte des 18. Jahrhunderts, von *Klaus-Peter Tieck*, Berlin 1998

14. Strukturen und Wandlungen der ländlichen Herrschaftsformen vom 10. zum 13. Jahrhundert. Deutschland und Italien im Vergleich, hrsg. von *Gerhard Dilcher - Cinzio Violante*, Berlin 2000